FONDO PIZZOFALCONE

NAZIONALE
B. Prov.
V.I
188
NAPOLI
BIBLIOTECA
VITT. EM. III

BIBLIOTECA PROVINCIALE
Armadio XII
Palchetto D
Num.° d' ordine 5
25223

Digitized by Google

184
2
27

18 Dec.
III
101

Digitized by Google

616028

STORIA
CIVILE, E POLITICA
DEL REGNO DI NAPOLI
DI
CARLO PECCHIA

DA SERVIRE DI SUPPLIMENTO

A QUELLA DI

PIETRO GIANNONE

EDIZIONE SECONDA

MIGLIORATA ED ACCRESCIUTA

DEDICATA

A SUA ECCELLENZA

IL MARCHESE D. SAVERIO SIMONETTI

SEGRETARIO DI STATO DI S. M. PEL RIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA E GRAZIA

TOMO II.

NAPOLI)(MDCCXCV.

NELLA STAMPERIA DI FILIPPO RAIMONDI.

Con licenza de' Superiori.

Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE · NAPOLI ·

Digitized by Google

TAVOLA

Delle Dissertazioni, e de' paragrafi contenuti nel secondo Tomo.

INTRODUZIONE:

DISSERTAZIONE I.

Dell' Origine, e del progresso de' feudi in Francia, in Lombardia, in Germania, ed in Inghiterra.

§. I. *De' caratteri degli antichi popoli Germani, e primo embrione del Vassallaggio.* 5

§. II. *Delle prime invasioni, e de' successivi stabilimenti de' Popoli barbari.* 10

§. III. *Dell' antica polizia de' Franchi nelle Gallie.* 11

§. IV. *Della divisione delle prede, e de' terreni in allodio, e delle obbligazioni de' possessori di quelli.* 12

§. V. *De' Duchi, e de' Conti Franchi, e de' bassi Grafioni.* 16

§. VI. *Degli Ecclesiastici appresso i Franchi.* 19

§. VII. *Di qual natura fossero gli acquisti delle Chiese, e delle obbligazioni annessevi.* 21

§. VIII. *Del carattere de' Prelati nelle Gallie.* 24

§. IX. *Del Re, e delle pubbliche Assemblee appresso i Franchi; e de' Messi Regj.* 26

§. X. *De' Vassi, Vassalli, Antrustioni, e Leudi de' Franchi.* 29

§. XI. *De' Beneficj.* 31

§. XII. *Della distinzione de' beni appresso i Franchi prima che gli Ufizj, ed i beneficj divenissero ereditarj.* 35

§. XIII. *Della durata de' beneficj, e degli Uficj nelle Gallie, e de quando vi divennero ereditarj.* 37

TAVOLA

§. XIV. *De' Privilegj reali delle [illegible]e introdotte da i Franchi.* 41
§. XV. *Della Giurisdizione in Francia.* 48
§. XVI. *Del Governo de' Longobardi; e prima de' Duchi, e de' Conti.* 51
§. XVII. *De' Gastaldi.* 55
§. XVIII. *Degli Ecclesiastici sotto i Re Longobardi.* 60
§. XIX. *Del Re, e dell' Assemblee generali; e de' Messi Regj.* 62
§. XX. *Se i Longobardi usato avessero investiture beneficiche.* 64
§. XXI. *Cambiamenti, che avvennero nell' Italia trasteverina, estinto il Regno de' Longobardi.* 68
§. XXII. *Del quando i beneficj divennero ereditarj in Italia.* 72
§. XXIII. *Della Germania.* 75
§. XXIV. *Della Brettagna.* 80
§. XXV. *Del Vocabolo* Feudum, *e della sua diffinizione.* 88
§. XXVI. *Cangiamenti, che avvennero per l' introduzione de' feudi.* 90
§. XXVII. *Effetti, che risultarono dalla diversità di cotesti Sistemi.* 95
§. XXVIII. *De' servigj feudali, e del titolo di Barone.* 99
§. XXIX. *De' Militi.* 102

TAVOLA

DISSERTAZIONE II.

Dell' Origine, e dello ſtato antico de' Feudi in Regno.

§. I. *Del Ducato Beneventano finattanto che divenne Principato.* 106

§. II. *Del Principato d' Arechi, e del come ſi andò turbando tutto l' ordine politico, e civile del Governo Longobardo.* 110

§. III. *De' Gaſtaldati, o ſia della giurisdizione ſempre in Uficio ſotto i Longobardi.* 112

§. IV. *Se i noſtri Longobardi uſaſſero conceſſioni nobili* jure beneficii. 116

§. V. *Degli Eccleſiaſtici, e degli acquiſti delle Chieſe.* 119

§. VI. *Dell' Origine de' Caſſineſi.* 120

§. VII. *Sunto della Storia di Montecaſino dopo la riedificazione del Moniſtero.* 126

§. VIII. *De' Normanni fino a Re Ruggieri.* 133

§. IX. *Delle Chieſe ſotto i Duchi, ed i Principi Normanni.* 139

§. X. *Proſeguimento della Storia Caſſineſe.* 142

§. XI. *Di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi.* 144

§. XII. *Del Governo Normanno.* 148

§. XIII. *Delle perſone.* 153

§. XIV. *De' Feudi, e delle Regalie.* 157

§. XV. *Delle Chieſe regnando i Normanni.* 161

§. XVI. *Della Conſtituzione* Praedeceſſorum, *e del ſuo primo Autore.* 167

§. XVII. *Proſeguimento della Storia Caſſineſe.* 175

§. XVIII. *Dell' allibramento Normanno.* 180

§. XIX. *Del ſervigio militare de' feudatarj.* 186

§. XX. *Del modo d' eſigere il ſervigio militare, e delle antiche Dogane.* 195

§. XXI. *Delle inveſtiture praticate da' Baroni, e della loro diverſità.* 197
§. XXII. *De' Militi.* 203
§. XXIII. *Degli Ajutorj.* 206
§. XXIV. *Del Relevio.* 212
§. XXV. *Del Baliato.* 216
§. XXVI. *Del Dotario, della dote, e della ſucceſſione feudale delle donne.* 219
§. XXVII. *Delle Colte.* 227
§. XXVIII. *Della Magiſtratura.* 230
§. XXIX. *Dell' Imperador Federigo, e del ſuo Codice.* 242
§. XXX. *Della Curia Capoana.* 244
§. XXXI. *Della Conſtituzione* Dignum, *e dell' altra* Perſonas. 256
§. XXXII. *Della Conſtituzione,* Conſtitutionem Divae memoriae. 259
§. XXXIII. *Della Conſtituzione* Quisquis burgenſibus, *e delle cinque altre ſeguenti.* 271
§. XXXIV. *De' reſpettivi doveri de' Baroni, e de' ſottofeudatarj.* 276
§. XXXV. *Della Conſtituzione* Comites, vel Barone. 279
§. XXXVI. *Della ſucceſſione ne' feudi, e prima della diverſa loro natura in generale.* 281
§. XXXVII. *Della Conſtituzione* Hac edictali. 289
§. XXXVIII. *Della Conſtituzione* In aliquibus. 293
§. XXXIX. *Della Conſtituzione* Ut univerſis. 299
§. XL. *Eſame della Conſtituzione* Ut univerſis *riguardata come legge politica.* 308
§. XLI. *Della Conſtituzione* Poſt mortem: 320
§. XLII. *Delle Chieſe, e della Cherifia a' tempi di Federigo. Continuazione della Storia Caſſineſe.* 323

INTRODUZIONE.

SE tra Filologi, ed Antiquarj taluni si sono studiati di far derivare dalla Storia Santa tutta la Mitologia de' Gentili (*a*); e tal' altri han creduto di ritrovare in Omero tutto lo scibile, fino alla grand'opera dell'oro filosofale (*b*); qual maraviglia è, che la più parte degl' interpetri del diritto Romano, quanto appartiensi a Governo, a leggi, a Magistrati, a Giudizj, abbia riportato a cotesto Popolo conquisitatore? Ricercandovi costoro l'Origine de' Feudi, chi l'ha scoverta nel *jus applicationis*, del quale fa memoria Cicerone nel I. *de Orat.* (*c*): altri ne' territorj tributarj, e censuali rilasciati agli uomini di Provincia (*d*): questi negli assegnamenti di terreni fatti a' soldati sul confine dell' Imperio (*e*): quegli ne' beneficj militari accordati a' veterani (*f*); e stato v'è finalmente, chi a vieppiù nobilitarla col pregio di remotissima antichità, l'ha rinvenuta nelle clientele instituite da Romolo (*g*).

(a) *Jo: Marshami Can. Chrit. Egiptiac., Hebraic., & Graec. Jo: Spencerus de legibus Hebreorum ritualibus, earumque rationibus. Lucae Cuperi Paratitla Chronologiae, & Hist. Sacrae profanam quae explicat. Amstelodam.* 1771., *Huet. Demonstr. Evang. Encyclop. v. Mytologie.*

(b) Nel 1758. Antonio Giuseppe Pernery Benedettino pubblicò un Opera intitolata: *Favole Egeziane, e Greche scoverte, e ridotte allo stesso principio, colla spiegazione de' Geroglifici, e della guerra Trojana.* Ivi Omero, Esiodo, Virgilio, Ovidio si fan vedere discepoli d'Ermete: l'assedio di Troja altro non è, che un operazione chimica: Achille, Ettore, e gli altri Eroi si scoprono chi un lambicco, chi una storta, chi un fornello, e chi tal altra stoviglia: i loro combattimenti sono tante distillazioni chimiche; e la presa della Città, dopo dieci anni di travaglio, e la composizione dell' oro filosofico.

(c) *Adrian. Turn. adverf.*

(d) *Cafat. ad lib.* 1. *Feud.*

(e) *Gotofred. ad lib.* 1. *Cod. Teod. de terris limit. Lael. Taurell. in Libel. de milit. Latius de Rep. Rom. tit.* 1. *cap.* 2.

(f) *Haloand. ad nov. Juftin.* 53. *&* 93.

(g) *Budaeus in L. Herennius D. Evict. Zafius poft Pratejum in Epit. ad ufus Feud. part.* 2., *& in Schol. ad L.* 1. *de orig. Juris &c.*

Ma tante poi si son fatte ricerche per entro al bujo de' secoli bassi, e tanto vi si è ragionato su da Uomini insigni, che follia sarebbe oggimai il rimettere in campo alcune delle giaddette opinioni, o veramente ricorrere col Connano all' antiche soldurie de' Galli (*a*). Non è tuttavia, che con tutto questo nel volersi dare un saggio di Storia feudale, cioè a dire un sunto del Governo politico, e civile di quante Nazioni dopo la caduta dell' Imperio Romano fecero Stato in Europa, non abbiansi ad arrischiar congetture, e molte cose lasciare nell' oscurità, dove nacquero.

Tutte esse Nazioni instituirono il lor Governo dietro a' principj medesimi; ma tra pe' diversi temperamenti, che a tai principj furon dati da prima, e per gli altri, che ricevettero col tratto del tempo; il Governo dell'una venne a diversificarsi notabilmente da quello dell' altra. In questi principj, e fra questi temperamenti bisogna ricercare l' origine, e 'l progresso de' Feudi, così nel generale di tutti, come nel particolare di ciascun Popolo. Riguardo alla generalità la via non è sì malagevole, come per l'addietro; ma dove si venga al particolare, se gli Oltramontani stessi con tutta la moltiplice copia d'antichi documenti, e con tutte le glorioſe fatiche di tanti dotti Antiquarj, Giureconsulti eruditi, e grandi Filosofanti, sono ancora in forse in molti punti della loro Storia politica, e civile; che dovrà pensarsi di noi, i quali tanto scarseggiamo di memorie d' antichità, e dove i Feudi sono stati considerati soltanto per quella parte, che appartiene all' uso del Foro? E veramente i nostri quantunque privi del necessario lume della Storia de' mezzi tempi; pure per quel che riguarda la più parte delle questioni forensi sono riusciti per modo, che i più saggi Oltramontani non han potuto fare a meno di non ammirarne il discernimento. Ma perciò ch' appartiene al sistema politico feudale del Regno, comechè molte cose sianſi dette quà, e là sparsamente, niuno tuttavia, s' ha

[a] *In Comment. Juris Civ. lib.* 11. *cap.* 9. *n.* 6.

s' ha tolta la cura di combinarne tutte le parti, ficchè poſſa vederſene il tutto inſieme, e quindi diſtinguere quello in che concordiamo, da quello in che diſcordiamo dall' altre Nazioni, ove feudi furono introdotti.

L' Autore medeſimo della noſtra Storia civile ſe la paſsò molto ſuperficialmente ſopra tal punto: e Robertſon, che nell' Introduzione alla Storia dell' Imperador Carlo V. s' è ultimamente ſegnalato nel far ſervire l' erudizione allo ſpirito filoſofico per illuſtrare una materia cotanto intrigata, ed oſcura per rapporto agli altri Stati d' Europa; quando è venuto a parlare del Regno di Napoli, non ha ſaputo far altro, che riportarſene ſeccamente al Giannone.

Di quì è, che in queſti ultimi tempi due valenti Avvocati del noſtro Foro credettero di poter ſervire alle cauſe, ch' avean per le mani col ricorrere, il primo alla giuridizion patrimoniale de' Tedeſchi, e l' altro a quella de' Franceſi, come ſe la Conſtituzione politica, e civile, di quanti Governi inſtituironſi in Europa da i Popoli venutoci dal Settentrione ſtata foſſe in ogni età, e per mezzo a tanta varietà d'avvenimenti in tutto, e per tutto uniforme; ficchè niuna, o quaſi niuna differenza paſſata ſia, nè paſſi tra' la ragion feudale d'una Nazione, e quella d' un altra differenza, ch' anche ſenza rimontare a' principj, fu per rapporto a noi notata in tanti rincontri da' noſtri più avveduti Feudiſti.

Or io non trovandomi da una parte d' aver cauſe a difendere, ed avendo dall' altra intrapreſo a ſcrivere della noſtra G.C., m'avvidi fin da principio, che per l' intrinſeca conneſſione, che paſſa fra 'l Governo politico, e 'l civile, malamente ſarei riuſcito nel dar contezza del quando, e del come fu eſſa G.C. inſtituita, del perchè divenne Tribunal ſedentario, e molto più della cagione delle ſue riforme, e della ragione di eſſe, ſenza entrare nel tempo medeſimo a dar conto del quando, e del come furono introdotti i Feudi fra noi, e de' cambiamenti, che di tempo in tempo ſi fecero

nel Sistema feudale riguardato per quella parte, che concerne il politico, donde necessariamente han dovuto seguirne le riforme nel Governo civile.

Perciocchè però una tal discussione fatta nel corso dell' Opera l' avrebbe piuttosto che svilupparla, intralciata; giudicai convenire d' ordinarne ragionamento a parte, contentandomi frattanto d' accennarne alcuna cosa spartamente, ove esserne potesse di bisogno, col rimettermi circa al di più ad esso ragionamento, che di fare intendea.

Eccomi adunque ad attener la promessa non con una Dissertazione, siccome da principio erami lusingato di poter fare, ma con due, e queste ancora alquanto più estese di quello, che già proposto m' avea. Nella prima delle quali, perchè serva di preliminare alla seconda, si conterrà in ristretto la Storia feudale di Francia, di Lombardia, di Lamagna, e d' Inghilterra; per poi passare nell' altra parte a quella del nostro Regno. Nel che fare, se non riuscirò come vorrei, mi saran di difesa (lasciando stare la propria insufficienza) l' ampiezza, e la gravità della materia, che richiederebbe un' intero volume: l' oscurità, nella quale sono involte parecchie cose; e molto più le poche ore, ch' ho potute spendervi, rubandole all' altre mie quanto nojose altrettanto indispensabili applicazioni. Ciò non per tanto d' un solo errore non chieggo venia, ed è questo, se si trovi, che alcuna cosa io mi dica senza buona ragione, e senza qualche appoggio d' accettevole autorità.

DIS.

DISSERTAZIONE I.

Dell'origine, e del progreſſo de' Feudi in Francia, in Lombardia, in Germania, ed in Inghilterra.

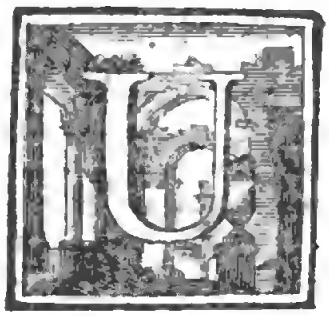

N annosa quercia s'innalza: l' occhio ne ravviſa di lontano la frondura: s'appreſſa, e ne vede il tronco; ma ad iſcoprirne le radici, forza è di cavare dentro terra. Tale è de' feudi, dice Monteſquieu (*a*). Niuno intanto meglio di lui eſſendoviſi adoperato, l'ha ſcoverte, ed eſpoſto nel vero lor punto di veduta, ſoggiunge M. di Jauncourt, copiandone i ſentimenti [*b*]; e così anche Robertson (*c*). Seguiamone dunque le tracce fin dove l'entuſiaſmo di far la guerra all'Abate del Boſco nol trasporta alquanto fuori di via; giacchè la ragione, e non l'autorità deve eſſere la guida d'un uomo, che penſa.

§. I.

Del carattere degli antichi Popoli Germani, e primo embrione del Vaſſallaggio.

Più malviventi, che facciano unione per iſcorrere la campagna, ſcielgonſi un capo, cui promettono fedeltà, con legge eſpreſſa di divider le prede. Se il capo manca al ſuo dovere, è depoſto, e ſcacciato via; e forſe anche ucciſo: ſe qualche individuo, o non accorre cogli altri nelle fazioni, o ſi ritira ſul meglio, ſi ha come uno, che tradiſca la cauſa comune; e se naſce contraſto fra eſſi individui, niuno può torre all'offeſo il di-

[a] *Eſpr. des Loix Liv.* 30. *Ch.* 1.
[b] *Encyclop. V. Fief.*
[c] *Introd. a l'Hiſtoir. de l'Emp. Charl. V. tom.* 2. *p.* 26. *ſeq.*, *&* *p.* 54 *ſeq.*

diritto di vendicarſi ; quando il capo non ſi prenda la cura di rappacciargli .

Molte truppe ſcorrono la campagna: ſi propone da un Capo qualche impreſa , pel cui buon riuſcimento non baſtano le proprie forze : s' invitano allora gli altri capi a concorrervi : ſi uniſcono più partite , giuranſi fedeltà a vicenda ; e per andar di concerto , creanſi un Direttor ſupremo colle leggi ſteſſe , e colle medeſime obbligazioni .

Ecco l'immagine di tutti i Popoli barbari , che di tempo in tempo dal fondo della Germania piombarono chi quà , e chi là ſul territorio Romano .

A formarſene una giuſta idea , convien ſapere , che la Germania a que' tempi , e propriamente quella parte di eſſa , ch'è poſta di là dal Reno , altro non era , che un immenſa foreſta abitata da diverſe razze d' uomini , ciaſcuna delle quali non avendo nè Città , nè altro luogo murato , dimorava ſparsa quà , e là , formando (non altrimenti che oggigiorno i Selvaggi d' America) tante picciole popolazioni ; ove ogni famiglia riſtretta nel proprio abituro con lingua nazionale appellata *Sala* , ſeparavaſi da' ſuoi vicini per mezzo d' alquanto di terra , la quale coltivar faceaſi da' ſervi ; non avendo gl' ingenui altro meſtiere , che la guerra , e la caccia ; ſe non che faceano uſo di qualche poco di beſtiame , anche affidato alla condotta de' ſervi . Il perchè non aveano difficoltà alcuna di cangiar Paeſe , quando così foſſe piaciuto a' loro Capi . *Nulli certa domus , aut ager , aut aliqua cura : prout ad quae venere , aluntur* . Diſſe Tacito .

Ogni popolazione diviſa per centurie alla militare , avea alla testa più Capoſquadra ad elezione del Comune , i quai Capoſquadra furon perciò detti da Tacito *Centeni ex Plebe* [a] , da' Franchi poi chiamati *Centenarii* . Sopraſtava a coſtoro un Ufiziale di milizia , ed inſiem Magiſtrato , che diceaſi *Graven* , ed indi *Gravio* , cioè *major natu* (b) . Più popolazioni co i loro *Graven* componeano una Tribù , che veniva governata da un *Graven* maggiore , anche ad elezione del Popolo , il qual Capo *Dux* , *Princeps Regionis* , *Senior Populi* , e *Satrapa* fu appellato da i nostri ; da che , ſiccome il recinto di ciaſcuna popolazione ſi diſſe *Vicus* , così il diſtretto d' una intera Tribù ſi chiamò *Pagus* , o Re-

(a) *De Reb. Ger. cap.* 13.
[b] *Heinec. Elem. Juris Germ. lib.* 3. *tit.* 1. §. 4. *in notis* .

o Regio (*a*). *Plebs omnis habebat Quot pagos, tot pene Duces, velut unius artus Corporis in diverſa forent hinc inde revulſi* (*b*).

Non tutte le Nazioni composte di molte Tribù reggeanſi ad un modo. Alcune aveano un Capo ſupremo, cui davano il titolo di Re, e gliel conſervavano nella famiglia, quando non ne abuſaſſe; ma queſti piuttoſto Magistrato, che Re non potea rimovere, o condannare alcun Satrapa ſenza un Aſſemblea de' coſtui pari; siccome i Satrapi giudicar non poteano i Gravioni inferiori ſenza il voto degli altri; nè i Gravioni minori alcun del Popolo ſenza il parere de' centenarj. Anzi nelle cauſa più gravi, e di Stato chiamavaſi a conſiglio il Popol tutto. *De minoribus Principes inter ſe conſultant, de majoribus omnes* (*c*).

Altre Nazioni governavanſi a Popolo, ed in altre il Governo era più eſteſo in mano de' loro Satrapi. Ma nel caſo d'una ſpedizion militare creavanſi anch' eſſe un Direttor ſupremo, che talvolta onoravano col titolo di Re, ma con quella ſteſſiſſima riſtretta autorità, che dianſi ho detta (*d*).

Era ciaſcun del Popolo in libertà di ſeguire i ſuoi Capi nelle militari ſpedizioni; ma aſcriveaſi a delitto capitale il ritirarſene accettato l'invito; e capitale era parimente il nommai accettarlo. Così il mancar di parola, e l'infingardaggine erano i ſoli reati degni di morte (*e*). Per gli altri delitti non v'era pericolo nemmeno d'una percoſſa, o d'un carcere (*f*). Ciaſcun del Popolo avea diritto di perſeguitare ſino alla morte, chi l'aveſſe danneggiato nella perſona, nella famiglia, o nella roba; e tutti i congiunti obbligati erano di concorrere alla vendetta; con che veniva ad accenderſi una guerra di famiglie (*g*). Se non che i Duci, ed i Gravioni accordando la loro protezione al reo perſeguitato, ed eſigendone il *fredum*, cioè il *jus protectionis*, l'obbli-

(a) *Caeſ. de B. G. lib. 6. cap. 23. Tac. cap. 7. & ſeqq.*
(b) *Leibnit. ſcript. Rer. Brunſvic. tom. 1. pag. 121.*
(c) *Tac. cap. 7.*
(d) *Tacit. cap. 25. Frid. Brum. de Scabinis cap. 2. pag. 280. Herm. Conrig. Diſſert. de Judic. Reip. Germ. & de Ducibus, & Comit. Germ., Nic. Hertii Notit. popul. Germ. Chriſt. Thomaſ. de Juriſdict., & Mag. differentia ſecundum mores Germ.*
(e) *Caeſ. lib. 6. cap. 23.*
(f) *Tacit. cap. 7.*
(g) *Tac. cap. 21.*

bligavano a risarcire il danno all' offeso, ovvero a combatter seco di corpo a corpo (*a*).

Cotesto danno, se personale misuravasi in ragion composta della sua gravezza, e della qualità del danneggiato. Tutti per tanto aveano il loro prezzo detto Weregeldo, o sia Guidrigildo. Il valore d'un uomo in dignità era il doppio, ed anche il triplo di quello d'un ingenuo, il menomo che si fosse; ma a' familiari del Re, e de Satrapi, davasi il prezzo di mezzo: ed era questo il massimo distintivo delle persone; le quali venivano più, o meno rispettate per quello, che più, o meno costava l'offenderle: perciò alla sicurezza delle donne, che non poteano farsi rispettare colla forza, erasi provveduto con un duplicato guidrigildo; ma offendere senza giusta cagione un Capo, cui erasi giurata fedeltà, era delitto capitale, e di Stato (*b*).

Nemmeno l'autorità de' padri si stendea sopra i figli, giunti che fussero all'età da poter essere ammessi in pubblico all'onore dell'armi. *Ante hoc domus partem visos, mox Reipublicae*, disse Tacito (*c*). L'autorità paterna restringeasi nel solo caso di doversi eglino ammogliare; da che non essendo permesso il diredargli, non si reputava ben fatto, che si preparasse all'avo la successione con un matrimonio, che non fosse di suo piacimento (*d*). Le sole donne erano in una perpetua tutela; anzi i mariti poteano col concorso del parentado instituire un giudicio domestico ne' mancamenti delle loro mogli (*e*).

Tutti in fine coloro, che concorsi erano in una spedizion guerresca, aveano diritto alle prede, che divideansi a sorte, avendosi riguardo a' loro Capi, cui toccava maggior porzione.

Or questi Capi, e 'l Re medesimo, se l'aveano, in reggendo Popoli cotanto liberi, quanto ho detto, qual altro vantaggio potevansi promettere, se non quelli di farsi amici, e dipendenti i giovani più cospicui, e più prodi? Di costoro chi più poteva, più se ne procurava; obbligandosi vicendevolmente gli uni di proteggere, e di

(a) *Tac. cap.* 22. *Heinec. lib.* 2. *tit.* 18. §. 17. *Monteſquieu Eſprit des Loix Liv.* 3. *cap.* 2.

(b) *Du-Cange in Gloſſ. V. componere, & compoſitio, Heinec. lib.* 2. *tit.* 18. §. 22.

(c) *Cap.* 13.

[d] *Heinec. lib.* 1. *tit.* 6. §. 152., *&* 165., *Ludewig. diſſert. de conſenſ. nupt.*

[e] *Tac. cap.* 19. *Heinec. lib.* 3 *tit.* 1 §. 7.

e di rimeritare, e gli altri d'assistere, e di servir nobilmente in pace, ed in guerra. *Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari: in pace decus, in bello praesidium* (a). Gli altri del popolo combattevano per la causa comune: cotesti giovani, che *fideles* da Cesare, e *comites* si appellarono da Tacito, erano precisamente obbligati per la causa del loro benefattore. *Cum ventum in aciem, turpe Principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem Principis non adaequare. Tum vero infame in omnem vitam, ac probrosum, superstitem Principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est: Principes pro victoria pugnant, Comites pro Principe* (b). E quali erano i costoro stipendj? Eccolo: *exigunt enim Principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam frameam; nam epulae, & quanquam incompti, largi tamen adparatus, pro stipendio cedunt* (c). Questo (dice Montesquieu) (d) è 'l primo embrione del Vassallaggio feudale. *Vocapulum Comes* (soggiunge l'Eineccio) *ipsum exprimit Germanicum Gesell, vel Vassallum. Probabiliora sunt haec omnia, quam quae vulgo de origine feudorum tradunt* (e).

Ecco in succinto il ritratto di que' Popoli, che per servirmi della frase del lodato Montesquieu, scesero dal Settentrione a spezzar le catene sabbricate nel Mezzogiorno, portandovi il lor Governo; che con tutti i suoi difetti essenziali, servì poi di base alla Monarchia temperata, la migliore delle constituzioni, ignota per modo agli antichi, che Platone istesso, ed Aristotele neppur seppero concepirne l'idea.

[a] *Tac. cap.* 13.
[b] *Tac. cap.* 14.
[c] *Ibid.*
[d] *Esp. des loix liv.* 31. *Chap.* 2.
[e] *El. J. G. Lib.* 2. *tit.* 3. §. 66. *in notis.*

§. II.

Delle prime invasioni, e de' successivi stabilimenti de' Popoli barbari.

MA venendo a' fatti, il dispotismo, il lusso, l'effeminatezza, ed altre circostanze, che lungo sarebbe il ridire, ammollite aveano, ed isnervate le forze dell' Imperio, allorchè i Barbari, ch' erano a' confini, spezialmente dopo aver disfatto l' Imperador Decio nella Mesia nel 251., incominciarono dal saccheggiare, e dal mettere a ferro, ed a fuoco le Provincie più esposte, riportandone a casa le prede. Quando non ebbero molto che prendere, s' internarono nel Paese, e vi si fermarono; dando luogo ad altri più lontani, e perciò più feroci, d' incominciare ancor essi i loro saccheggiamenti. Si pensò allora d' opporre gli uni agli altri, prendendo a soldo i primi per tenere in freno i secondi; ma ciò servì a disciplinare la ferocità coll' arte, ed a facilitare la caduta d' esso Imperio Occidentale. Che occorre dir' altro? Dalla morte di Teodosio, che seguì nel 395. fino allo stabilimento de' Longobardi in Italia (periodo, che comincia dal Regno d' Alboino nel 569.) una guerra distruttiva, accompagnata dalla peste, e dalla fame cangiò intieramente lo stato d' Europa: pochi in ciascuna parte di essa rimasti essendovi degli antichi abitatori, e fra costoro appena qualche vestigio della politica, della giurisprudenza, delle arti, e delle scienze Romane (*a*). I Borgognoni, ed i Franchi nelle Gallie, i Sassoni, i Danesi, i Normanni nell' Inghilterra, i Visigoti in Ispagna, gli Unni nella Pannonia, i Longobardi in Italia; e nelle nostre Provincie, dopo essi Longobardi, i Normanni introdussero Governo, leggi, milizia, costumi, maniere, lingue, vestimenta, e per fino modi di pensare, e di operare nuovi del tutto, ed infino a quel tempo sconosciuti.

§. III.

[a] *Idac. Chron. in Biblioth. PP. vol. 7 Victor. ibid. vol. 8. Procop. Hist. Getic. cap. 18. in Hist. Bisant. vol. 1. Ammian. Marcell. lib. 31. Jornand. de Reb. G. Salvian. de Gubet. Dei, Murat. Dissert. 21.*

§. III.

Dell' antica polizia de' Franchi nelle Gallie.

QUanto a' Franchi (laſciando ſtare le prime invaſioni, per venire al loro ſtabilimento nelle Gallie), poſciachè Clovi ebbe disfatto Siagrio, e preſa Suiſſon: vinti gli Alemani, ed occupata l'Alſazia: uniti a ſe gli Armorici, e guadagnato il Paeſe, ch' è fra la Loire, e la Senna: ucciſo Alarico, ed invaſe le due Aquitanie: fatti aſſaſſinare Sigeberto Re de' Franchi Ripuarj, e 'l di lui figliuolo Cloderico, ed inſignoritoſi del lor Paeſe, di cui capo era Colonia; e tolti finalmente di mezzo Cararico, e Ragnacario ſoli rimaſti Capi indipendenti d' alcune Tribù; ſi trovò eſſo Clovi Sovrano di tutte le Gallie, ed in conſeguenza alla teſta di tutti i Franchi, e di quanti altri barbari militavano ſotto le loro inſegne. Or non ſarà difficile il figurarſi tutte queſte genti ſcompartite ne' paeſi di conquiſta non altrimenti, che ſtati lo erano nelle foreſte della Germania, vale a dire come un eſercito poſto a quartieri d' inverno. Ogni Tribù diviſa per iſchiere, per torme, e per drappelli colle reſpettive famiglie alloggiò parte in un tratto di Paeſe, e parte in un' altro ſotto la direzione del proprio Capo di guerra, il quale dalla lingua del Paeſe medeſimo, cioè dalla latina, tolſe il titolo militare di *Dux*: titolo, che fin da' tempi della Repubblica davaſi a que' Comandanti di prim' ordine, che militavano ſotto la condotta d'un Direttor ſupremo. Così Cicerone l' usò, dove diſſe (a): *Attilius Regulus captus eſt Duce Xantippo Lacaedemonio, Imperatore autem Annibalis patre Amilcare.*

Gli Uficiali poi ſubordinati a' Duci, che in Germania appellavanſi *Graven*, e che deſtinati erano a preſedere in ciaſcun villaggio della Germania, da principio non cangiarono titolo; ſe non che al vocabolo Germanico fu data la terminazione latina, dicendoſi *Graviones*, *Grafiones*, *Graphiones*, *Graffiones* [b]. Ma poſciachè dopo il conquiſto, d' eſſi Uficiali gradatamente giuſta il lor rango, altri furono deſtinati al Governo di Città,

(a) *Offic.* 3.
[b] *Lex Salic. tit.* 34. §. 1., *& tit.* 47. §. 2. *Fredegar. cap.* 74.

ed altri di villaggi, gl'inferiori di grado, e ſubalterni deſtinati pe' villaggi ſeguitarono a chiamarſi Grafioni, e quelli di Città incominciarono ad appellarſi *Comites* voce, che appreſſo i Latini valeva a ſignificare i ſeguaci d'ordine inferiore; perciocchè deſſi furono conſiderati, come ſeguaci de' Duci, da cui immediatamente dipendeano. Quindi è, che alle volte le voci *Gravio*, *Grafio*, *Graphio*, *Graffio* ſi trovino uſate a ſignificare i Governatori di Città più propriamente detti *Comites*; ed altre volte vagliano a denotare i Giudici di villaggi, altrimenti detti *Centenarii*, e perciò ſi diſtinguano da' Conti [a].

Pagus, e *Regio* furono voci uſate da Ceſare, e da Tacito a ſignificare in Germania l'aggregato di que' meſchini villaggi, che tutti inſieme formavano l' abitazione d' un intera Tribù, ſiccome ho detto: ſervirono poi le voci medeſime ad eſprimere tutta l' eſtenſione di quel vaſto Territorio, in cui ciaſcuna Tribù ſtanziava, qual Territorio in alcun tempo, ſecondo che opina il Piteo (*b*), comprenda per lo meno dodici Città; e queſto per rapporto al Duca tolſe il nome di Ducato. *Caſtrum cum totius Ducatu Regionis*, fu l'aſſegnamento fatto ad Aureliano uno de' Capi d' eſſe Tribù da' Clovi, eſpugnata, ch'ebbe Melun nel 498. (*c*).

Sede del Duce, o ſia Duca, era la Città più conſpicua: in ciaſcuna delle altre eravi deſtinato un Gravione maggiore, o ſia Conte colle reſpettive centene, e decurie di ſoldateſche, e di famiglie, ſcompartite pe' villaggi ſotto la direzione de' Gravioni minori.

§. IV.

Della diviſione delle prede, e de' terreni in allodio, e delle obbligazioni de' poſſeſſori di quelli.

MA prima di parlare del Governo di queſti Uſiziali, conviene far parola della diviſione delle prede, e de' terreni frà

[a] *Lex Ripuar. tit.* 51. *Bignon. ad eam legem, Pithoeus in Gloſſar. ad Capitul. Conring. de Ducibus, & Comit. Germ.* §. 10. *Heinec. Elem. Jur. Germ. lib.* 3. *tit.* 1. §. 4. *in notis, Franciſcus de Roye de Miſſis Dominic. par.* 1. *cap.* 5.

[b] *Petr. Pithoeus in advers. ſebſec. lib.* 1 *cap.* 8.

[c] *Greg. Tur. lib.* 2.

fra tutte le famiglie componenti il Popolo conquistatore.

Quanto alle prede, sembra indubitato, che fossero divise per via di sorti. Ecco un fatto, che servirà anche a far vedere, come ristretta fosse a que' tempi l'autorità de' Capi di Tribù, e del Re medesimo. Fra i sacri vasi portati via nel saccheggiamento d'una Chiesa fatto dall'esercito di Clovi, uno ve ne fu di straordinario peso, e grandezza. Il Vescovo per mezzo d'alcuni suoi deputati s'indirizzò al Re, il quale impose loro di seguirlo a Soissons; ove nel dividersi il bottino, Clovi richiese, che per soprappiù della sua porzione gli si desse quel vaso; ed avvegnachè gli altri tutti fusservi condiscesi; fuvvi nondimeno un soldato così arrogante, che percosso quel vaso d'un forte colpo di scure: Voi, disse bruscamente al Re, altro non avrete, che quello, che vi darà la sorte (*a*).

Che anche così praticata si fosse la divisione de' terreni, potrebbe dedursi dal vocabolo *alode*, o sia *allodium*, che si fa derivato dalle voci Tedesche *an*, e *lot* significanti terre ottenute a sorte [*b*]. Checchè ne sia però, certo è, che non vi fu famiglia, che avuti non avesse, oltre al luogo, ove abitare, terreni in pieno dominio, *& jure optimo maximo* (*c*).

Nella legge Salica al titolo 62 *de alode* si distinguono due spezie di terre, altre che si dicono *aleu*, *alode*, ed altre *salicae*. Alle prime si vuole, che succedano così i maschi, come le femmine: dalla successione delle seconde s' escludono affatto le donne. Ora si è disputato fra' dotti, quali fussero le terre saliche. L'Eccardo tenne, che tai terre fussero gli orti, o giardini annessi alle case; da che la casa in lingua Teutonica appellavasi *sala* (*d*). Lo Struvio, e l'Eineccio portarono opinione, che fossero quelle terre, che a differenza delle terre allodiali per ispezial privilegio non erano soggette a contribuire alle spese della guerra (*e*). L' Abate di Vertot (*f*) seguito dagli Autori della Storia Universale Inglese [*g*] è di parere, che avendo Clovi invase

[a] *Greg. Tur. lib. 2. cap. 27. Aimoin. lib. 1. cap. 12. Robert. Hist. Char. V. tom. 2. p. 26.*

[b] *Vakteri Glos. German. V. Allodium, Du-Cange V. Alode.*

[c] *Heinec. pag. 3. cap. 9. §. 3.*

[d] *Ecc. ad eam legem.*

[e] *Struv. de Allod. Imp. §. 7. Heinec. lib. 1. tit. 18. §. 422. in no vis Elem. Juris Germ.*

[f] *Dissert. Critiq. de l'establissement de la Monarchie Franc.*

[g] *Istor. mod. traduz. di Nap. vol. 23. tom. 1. cap. 4. p. 8., & 9.*

vaſe le Gallie con venti, o al più ventiquattromila Franchi Salici; le terre, che a coſtoro furono aſſegnate, ſi appellaſſero ſaliche, cioè tenute ſecondo l'antica conſuetudine de' Franchi Salici, vale a dire facendovi ſempre ſuccedere i maſchi ad eſcluſione delle femmine; ma che ciò non pertanto fuſſero eſſe terre ſoggette al peso della guerra, non altrimenti che gli allodj.

Checchè ne ſia di ciò, il certo ſi è, che i Franchi non iſpogliarono intieramente i naturali del Paeſe nè dalla libertà, nè della roba. Vi trovarono eſſi Franchi gli uomini liberi, e vi trovarono i ſervi: agli uni laſciarono la libertà, e parte ancor della roba; da che nella legge Salica si dice: *Si Romanus homo* (così chiamavanſi i naturali del Paeſe) *poſſeſſor, ideſt qui res in Pago, ubi commanet, proprias poſſidet* (a). Stabilirono però, che il Veregeldo d'un di coſtoro foſſe di cento ſoldi, la metà meno di quello d'un Franco ingenuo, o d'alcun altro barbaro, che viveſſe *Salica lege* (b): ſtabilimento, ch' obbligò gli antichi abitatori delle Gallie ne' Paeſi, ove una tal legge avea luogo, a laſciare a poco a poco di vivere *jure Romano*, ed a confonderſi col Popolo conquiſtatore (c).

I ſervi rimaſero, o addetti alla gleba, ſiccome lo erano; o furono ſottopoſti a' tributi per teſta d'uomo, o ſi ſottopoſero a' cenſi ſervili per via d'investiture ignobili, e livellarie [d]. Il che deve intenderſi con diſtinzione; poichè gli ultimi non doveano, ſe non que' ſervigj ignobili, che patoviti aveano nel contratto livellario: i tributarj non doveano, che 'l tributo per teſta, ch' era una ſpezie di ſervitù: del resto gli uni, e gli altri avean peculio, e famiglia, con certa dipendenza, come quella degli affrancati. Crebbe poi infinitamente il numero de' ſervi fra le tante rivoluzioni, e guerre domeſtiche (e).

Ma quali furono le obbligazioni de' poſſeſſori di liberi allodj? Da principio la ſola aſcritta alla milizia ſembra, che ſtata foſſe la Nazione conquiſtatrice; ma toſto vi furono obbligati tutti i poſſeſſori di beni allodiali; i quali per tal effetto furono eſentati da ogni tributo per teſta, e da ogni cenſo ſervile. *Si quis de*

[a] *Lex Sal. tit.* 43. §. 7.
[b] §. 7. & §. 1. *eodem. tit.*
[c] *Eſprit. des Loix liv.* 28. *chap.* 4.
[d] *Eſprit. des Loix liv.* 30. *chap.* 13. *ad* 15. *Orig. della G.C. lib.* 1. *cap.* 38.
[e] *Fredeg. ad ann.* 600. *Eſprit. des Loix liv.* 30. *chap.* 11.

de capite ſuo bene ingenuus ſit, & in buletico publico cenſitus non eſt: ſon parole d'una formola di Merculſo [*a*]. Tenuti dunque erano ſoltanto o a ſervire perſonalmente in guerra, ovvero a contribuire alle ſpeſe, che v'occorreano a miſura de' manſi di terra, che poſſedeano: e fuori di ciò ſomminiſtrar doveano l'occorrente al Re, ed a'Meſſi Regi ne' loro viaggi, e nelle loro dimore, colle reſpettive genti, e truppe di ſeguito; quali peſi ſpiegavanſi co' nomi di *paratum*, *manſionaticum*, e *fodrum*, e tal volta anche abuſivamente co' vocaboli di *cenſus*, e di *vectigal* (*b*). E finalmente obbligati erano a concorrere in tutti i doni annuali, che ſi ſtabiliſſero in pubblica Aſſemblea della Nazione.

Da un capitolare di Carlo M. dell'812. (*c*), e dall' editto *apud Piſtas* dell'864 (*d*) ſi viene in chiaro, del come andaſſero in quel tempo ſcompartiti tai pesi tra i profeſſori di beni liberi; e meglio ſi ravviſa in una Conſtituzione di Lodovico II. promulgata nell'867. (*e*)

Non v'era famiglia d'uomini liberi, nè poſſeſſore d' allodio, che foſſe eſente dal ſervigio militare, e dalle ſpeſe, che v'abbiſognavano per cavalli, e per vetture. Imperciò furono diſtribuiti i villaggi per centene con alla teſta i loro Centenarj, o ſiano Grafioni di villa [*f*]. Chi colla chiamata non era pronto a conſtituirſi ſotto le inſegne, incorrea nella pena di ſoldi 40., che appellavaſi *heribannum*, ed ove non foſſe in iſtato di pagarla, dovea farne lo ſconto in ſervigj perſonali ignobili (*g*). Lotario accrebbe tal pena fino alla confiſcazione di tutti i beni [*h*]; e quando ſi trattaſſe di difender la Patria da un'invaſione, correaſi riſchio ancor della vita [*i*]. Che più? Abbandonare il campo, anche terminata la ſpedizione, ſenza un general congedo, che diceaſi *herilix*, era delitto di Maeſtà [*k*].

§. IV

[a] *Lib. 1. form. 19. Pithoeus in Gloſſ. ad leg. Sal.*
[b] *Eſprit des Loix d. liv. 30. chap. 15. Du-Cange in Gloſſ.*
[c] *Apud Balun.* [d] *Capit. 27.*
[e] *Apud Baluz.*
[f] *Capit. anni 595. apud Baluz. de Roye loc. cit.*
[g] *Greg. Tur. lib. 5. cap. 26., & lib. 7. Cap. 42. Capit. anni 844. apud Baluz. Du-Cange in Gloſſ.*
[h] *Apud Murat. antiq. Ital. tom. 1. par. 2. p. 353.*
[i] *Ll. Long. lib. 1. tit. 17. §. 1.*
[k] *Ll. Long. eod. Lib. 1. tit. 14. §. 15.*

§. IV.

De' Duchi, e de' Conti Franchi, e de' baſſi Grafioni.

PAſsando ora al Governo, perciocchè ſiccome avverte il Pufendorfio [a] ſarebbe ridicolo il mettere nel rango medeſimo quanti han portato lo ſteſſo titolo in ogni luogo, ed in ogni tempo; fa meſtiere por mente al carattere de' Duchi, e de' Conti Franchi in que' primi tempi, per confrontarlo poi con quello o ottenuto, o uſurpato ne' tempi poſteriori.

Il titolo di Duca in tempo del conquiſto, e per più ſecoli appreſſo rappreſentava un capo di Tribù, o ſia un grande Ufiziale militare, civile, e politico della Nazione, deſtinato a governare un Pago, una Regione, un Ducato [ch'era lo ſteſſo]; ed a governarlo con autorità molto maggiore di quel che ſi faceſſero i capi delle Tribù nella Germania. Colà era libero a ciaſcuno l'arrollarſi ſotto l'inſegne del loro Capo: nelle Gallie tutti gl'ingenui erano tenuti ad accorrere ad ogni chiamata, ed a ſomminiſtrar l'occorrente per la guerra a miſura degli allodj, che poſſedeano. Avea il Duca diritto di eleggere i Conti in tutte le Città a ſe ſottopoſte, e di obbligargli poi a venirſegli ad unire ad oſte in ogni occorrenza col ſeguito delle riſpettive contene, per quindi portarſi a formare l'eſercito comandato dal Re in perſona. Eſercitava la ſuprema Magiſtratura con una Corte compoſta di Pari, e d'altri Giudici inferiori, ed in conſeguenza perſeguitava, e puniva i rei inappellabilmente; e quando luogo doveſſe darſi a compoſizione ſecondo le leggi, accordava loro la ſua protezione per aſſicurargli dalle vie di fatto; e sì obbligavagli a concordarſi cogli offeſi, o a combattere giudizialmente: eſigendo per tal protezione il *fredum*, ch'era a que' tempi il più rimarchavole di tutti i proventi fiſcali. Ma queſto è poco: le regalie tutte, i villaggi, i boſchi, le foreſte colle loro cacce, i laghi, ed i fiumi co' loro porti, paſſaggi, peſcaggioni, mulini, ed altre macchine da acqua, ed i terreni colti, ed incolti co' reſpettivi ſervi della gle-

[a] *Juris nat. lib.* 1. *cap.* 1. §. 13.

glebba, censuarj, o tributarj che fussero, qualora non appartenessero in proprietà ad alcuno, o riserbati non fussero al patrimonio regale, usufruttuavansi dallo stesso Duca; ed intendeasi per usufrutto, non già una servitù sull' altrui, giusta le leggi Romane; ma un quasi dominio, giusta il costume Germanico, che sarà da me sposto a suo luogo. In somma era il Duca un Regolo nel suo Ducato (a). In fatti Ennodio in parlando de' Duchi, che scesero in Italia con Teodorico Ostrogoto, gli appella Re [b].

Devo solo soggiungere, che i Re ordinariamente riservavansi due terze parti del fredo per antico stabilimento della legge Salica [c]; e talvolta ancora alcune Terre abitate, e Villaggi colle loro appartenenze, e regalie: e di queste il Duca stesso erane l'amministratore per conto del fisco, come si può vedere dalla carta di concessione, che sono per addurre.

Che maraviglia dunque è, che sovente i Duchi affettassero indipendenza totale dal Principe, e cercassero di erigere i loro Ducati in sovranità assolute; o per lo meno pretendessero di dipendere dal Re, come un alleato inferiore riguardo al suo Superiore? Di quì quelle tante guerre civili, che ci somministra la Storia nommeno de' Franchi, che delle altre Nazioni.

Il Conte poi destinato dal Duca al Governo d'una Città col suo distretto, era un Ufizial militare, e civile con facoltà d'esigere il fredo, una terza perte per se, e l'altre due pel Principe, e di usufruttuare quanto non fosse in proprietà d'alcuno, ovvero non appartenesse, o al patrimonio del Re, o a quello del Duca, da cui dipendea, per riserva che fatta n'avvesse [d].

Come i Germani non distinguevano giuridizione da Imperio alla maniera Romana, e la giuridizion civile era accessoria della criminale; i Duchi, ed i Conti giudicavano, sentenziavano, e seguivano con una pienissima autorità. Ma di ciò ho parlato altrove [e].

Non è tuttavia, che costoro giudicassero dispoticamente. Per gli uomini di Stato intervenir doveano i Pari, e pel popolo i Centenarj, gli Scabini, o sieno Rachimburgj, ed i Saggibaroni,

(a) *Paul. Emil. de rebus Franc. cap. 6. Conring. de Ducibus, & Comit. Germ. Jo: Nicolai Hertii Notitia populorum Germ., & Regni Franc. Thomas. de Jurisdict. & Magistr. differentia secundum mores Germ.*

(b) *Ennod. in Paneg. Theod.* (c) *Lex Salic. tit.* 52.

[d] *Conring. ibid. Pet. Pithaei des Comtes apud Freherum in orig. Palatin.*

(e) Istor. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 6. & 11., & *lib.* 2. *cap.* 6.

al cui parere doveva ſtarſi onninamente [a].

E ſi per le compoſizioni, come pel fredo v' erano le taſſe legali d' un ammirabile preciſione; del che parimente, ſiccome anche dell' ordine de' giudizj, mi trovo aver detto abbaſtanza [b].

Oltre de' Duchi, e de' Conti, in ciascun villaggio preſedeva un Gravione, o ſia Grafione inferiore, che dalla legge de' Ripuarj vien appellato *Judex fiſcalis* [c]; e per quelche ne ſembra era queſto un' impiego eſercitato da Capi delle centene, i quali Grafioni non godeano, che della baſſa giuridizione; da che le cauſe tutte d' omicidio, e di ratto, d' incendio, di predamento, di troncamento di membri, di furto, di ladroneccio, d' invaſione apparteneano alla ſovrana iſpezione de' Conti [d].

Ma tornando a' Duchi, dove per morte, o fellonia d'alcuno d' eſſi, non fu creato il ſucceſſore, i Conti di quella Regione, paſſarono ſotto l' immediata direzione del Re: così la Francia ſi trovò diviſa in pochi Ducati, ed in molti Contadi direttamente ſubordinati al Sovrano [e]. A coſtoro ſi aggiunſero poi i Marcheſi, chiamati così, perciocchè erano Ufiziali deſtinati a governare Provincie ſu i confini dello Stato, appellate Marche dal Tedeſco *marck* ſignificante confine; ma che in ſoſtanza in nulla differivano da' Duchi, e da' Conti, ſalvo che nel nome.

Quantunque i Duchi, ed i Conti, fuſſero amovibili a diſpoſizione del Re, e della Nazione in piena Assemblea; tuttavia ciò regolarmente non seguiva ſenza un delitto provato; e fra' delitti annoveravaſi l'infingardagine. Così Baldrico Duca del Friuli non fu rimoſſo per altro, che perchè fu provato, avere i nemici per la coſtui vigliaccheria devaſtato il Paeſe [f].

Eranvi finalmente in tutte le Gallie quattro Duchi maggiori, i quali a titolo di Patrizj ſopraſtavano negli affari di Staro, e di guerra a Duchi, Conti, e Marcheſi delle Provincie comprese nel loro respettivo Patriziato; così che tutta la Monarchia veniva di-

visa

(a) *L. Sal. tit.* 53., *& tit.* 57. §. 4. *t.* 39. *Bignon. ad Marculf. p.* 588. *Brumm. de Scabinis cap.* 5. §. 11. *Eccard. ad l. Salic. p.* 96.

(b) Iſtor. della G. C. *lib.* 2. *cap.* 6. *ſeq.*

[c] *Lex Ripuar. tit.* 51. *Bignon. ibid.*

[d] *Praecept. Ludov. Pii pro Hispanis cap.* 2. *&* 3. *Heinec. lib.* 3. *tit.* 1. §. 25.

[e] *Fredeg. cap.* 78. *ann.* 636.

(f) *Aimoin. lib.* 5. *cap.* 11.

viſa in quattro grandi Prefetture [a].

Tutto a que' primi tempi paſſava a voce fra gente, che non s'intendea di ſcrittura; ma ne' ſecoli appreſſo furono introdotte le conceſſioni di queſti Uſici per iſcritto; ed eccone la formola: *Ergo dum, & fidem, & utilitatem tuam videmur habere compertam, ideo tibi actionem Comitatus, Ducatus, Patriciatus in Pago illo, quod anteceſſor tuus ille usque nunc visus eſt egiſſe, tibi agendum, regendumque commiſimus. Ita ut semper erga regimen noſtrum fidem illibatam cuſtodias, & omnes populi ibidem commanentes tam Franci, quam Burgundiones, vel reliquae Nationes sub tuo regimine, & gubernio degant, & moderentur, & eas recto tramite secundum legem, & consuetudinem eorum regas: viduis, & pupillis maximus defensor appareas, latronum, & malefactorum scelera a te succeſſive reprimantur: & quidquid de ipsa actione in fisci ditionibus*, (cioè nelle tenute, e ne' villaggi appartenenti al fiſco, per diſtinguerle dalle tenute, e da' villaggi, il cui frutto ſpettava a' Duchi, ed a' Conti), *per vosmetipsos annis ſingulis in noſtris aerariis inferatur* (b).

§. V.

Degli Eccleſiaſtici appreſſo i Franchi.

LA Storia certa de' Franchi incomincia da Clovi, il quale fu detta il primogenito della fede, perchè l'abbracciò in tempo, che tutti gli altri Principi della Terra, o erano idolatri, o involti nell'errore. La liberalità di queſto Re inverſo la Chieſa fu toſto imitata da' ſudditi; così che la Cheriſia in men d'un ſecolo ſalì nel più alto grado di ricchezze, di ſtima, e di autorità. Chi gitta uno sguardo ſulla Storia profana di Francia, vi vede il VI. ſecolo pieno di crudeltà, di rapine, e di tutte le più deteſtabili enormità; ma dove poi il rivolga alla Storia Eccleſiaſtica, v'oſſerva il ſecolo medeſimo ſommamente edificante per l'immenſa profuſione di beni fatta a pro della gente di Chie-

[a] *Du Chesne tom. 1. Hiſt. cap. 5.*
[b] *Marcul. apud Lind. fol. 32.*

sa sì secolare, come regolare. E ciò tra perchè gli uomini in tutte l'età non hanno saputo mai essere nè del tutto buoni, nè del tutto cattivi; e perchè in seno dell'ignoranza più crassa non sapeasi ancora discernere, in che consistesse la vera pietà; ed anche perchè in mezzo a tante sceleratezze risplendeano Vescovi, Abati, Monaci di santissima vita, per lo più figli, fratelli, o stretti congiunti de' Re, de' Duchi, de' Conti, e degli altri Capi della Nazione; e finalmente perchè gli Ecclesiastici erano i soli, che s'intendessero di lettere. Or come pochi vi furono, che ad esempio dell'Abate Lupicino dicessero: *agros, & vineas non accipiemus; sed si placet potestati vestrae aliquid de fructibus delegare, quia non decet Monachos facultatibus mundanis extolli, sed in humilitate cordis Dei Regnum, justitiamque ejus exquirere* [a]; così non solo i beni allodiali de' privati, ma i villaggi eziandio, e le Terre abitate con tutte le loro appartenenze, e regalie divennero acquisto delle Chiese: che in quanto a ciò non era ristretta la mano nommeno de' Re, che de' Duchi, e de' Conti; per fino ad accordarsi da Dagoberto I. alla Vescovile di Tours *pro reverentia S. Confessoris Martini censum omnem*, che dalla Città di tal nome *fisco solvebatur*: dal che venne, che 'l Vescovo usasse d'eleggere il Conte a governarla [b]. Che se Chilperico tenne le mani strette, lagnandosi del fisco impoverito, mentre i Vescovi erano i soli a regnare; e perciò *testamenta, quae in Ecclesiis conscripta erant, plerumque disrupit* [c]; Gontranno, che gli succedè nel Trono, sentendola diversamente, *multa Ecclesiae conferens, testamenta quoque defunctorum, quae Ecclesias haeredes instituerant, & a Chilperico compressa fuerant, restauravit* (d). Del resto in tutte le donazioni fatte alle Chiese occorreano il consenso del Principe, come da molti documenti può ravvisarsi.

Che maraviglia è dunque: che i Prelati venissero ammessi a far parte nel Governo politico dello Stato, occupando il lor luogo nelle generali Assemblee della Nazione? E che i Conti dovessero intendersela con essi, e prenderne consiglio intorno al perseguitare i delinquenti? Tanta in somma fu la stima, nella quale salirono, che dessi furono i soli ad essere eletti Giudici nella gran

[a] *In vita PP. cap.* 1. *apud Tomasin. Discip. Ecc. p.* 3. *lib.* 1. *cap.* 19. *n.* 8.
[b] *Du Chesne tom.* 1. *p.* 63. *Vita S. Eligii l.* 1. *cap.* 32.
[c] *Greg. Tur. lib.* 6. *cap.* 116.
[d] *Idem lib.* 7. *cap.* 8.

gran contesa fra Gontranno, e Sigeberto pe' diritti sulla Corona. *Guntrandus Rex*, son parole di Gregorio Turonese [a], *apud Parisios omnes Regni sui Episcopos congregat, ut inter utrosque, quid veritas haberet, edicerent*, Ebbe dunque Sidonio Apollinare [b] ragion di dire a' Prelati di Spagna: *Agite, quateus huec fit amicitia principalis; ut Episcopali ordinatione praemissa, populos Galliarum tenemus ex fide, si non tenemus ex foedere*. I Sacerdoti in Germania erano i soli a' quali, come a' Ministri della Divinità, fosse permesso di battere chiunque fosse: costumanza che ritenuta da' Franchi, passò in Italia con Carlo M.

§. VI.

Di qual natura fussero gli acquisti delle Chiese, e delle obbligazioni annessevi.

QUantunque i Re usassero di donare a' loro Fedeli territorj colti, ed incolti, boschi, selve, villaggi, regalie in usufrutto a tempo, o a vita, come dirò a suo luogo; pure quando donavano alle Chiese, per una eccezione di regola, *quia tradebant Ecclesiae, & non personis*, come dice Ottone Vescovo di Frisinga [c], il faceano sempre a perpetuità: e così ancora consentivano, che facessero Duchi, Marchesi, Conti de' beni stessi appartenenti al Patrimonio Regale.

Pieno adunque, ed irrevochevole era il dominio della Chiesa sopra tutti i suoi acquisti, di qualunque natura questi si fussero. Ecco le parole d'un Capitolare [d]: *Omnia quae Domino offeruntur, procul dubio Domino consecrantur. Et non solum sacrificia, quae a Sacerdotibus super altare Domino consecrantur, oblationes fidelium dicuntur; sed quaecunque ei a fidelibus offeruntur, sive in mancipiis, sive in agris, vineis, sylvis, pratis, aquis, aquarumque decursibus, artificiis, libris, utensilibus, petris, aedificiis, vestimentis, pellibus, lanificiis, pecoribus, pascuis, membranis, mobilibus, & immobilibus, vel quaecunque de his rebus, quae ad laudem Dei fiunt, vel supplementum Sanctae Dei Ecclesiae, ejus-*

[a] *Lib. 4. cap. 47.* [b] *Lib. 7. Epist. 6.*
[c] *Lib. 2. de Gest. Frid. I. cap. 2.*
[d] *Lib. 6. cap. 305. apud Lindenbr.*

Digitized by Google

ejusque Sacerdotibus, atque ornatum praestare possunt, Domino Ecclesiaeque, sive a quibuscunque ultro offeruntur, Domino indubitanter consecrantur, & ad jus pertinent Sacerdotum. Et quia Christum, & Ecclesiam unam personam esse veraciter agnoscimus, quaecunque Ecclesiae sunt, Christi sunt. Et quae Ecclesiae, vel in supradictis, vel in quibuscunque speciebus, sive pollicitationibus, sive pignoribus, sive scriptis, sive corporalibus rebus offeruntur, Christo offeruntur. Et quae Ecclesiae ejus quocunque commento alienantur, vel tolluntur, sive alienando, sive vastando, sive invadendo, sive minorando, sive diripiendo, Christo tolluntur.

Or la roba, che perveniva alla Chiesa da' privati, o era libera allodiale, o soggetta a' censi, ed a' tributi; e tale passava in mano degli Ecclesiastici. Per la roba dunque tributaria dovea la Chiesa continuare il pagamento de' censi, e per l'allodiale doveano gli Ecclesiastici contribuire a que' pubblici pesi, cui s' è detto esser soggetti gli allodj. N' erano immuni soltanto un manso di terreno per ogni Parrocchia, ed una proporzionata quantità di territorio per ogni Munistero, e Vescovado: pe' quali le genti di Chiesa tenute non erano *aliquid servitium facere, praeter Ecclesiasticum* [a].

Que' villaggi poi, terreni, tributi, ed altri diritti, che acquistava la Chiesa dal Patrimonio della Corona, diceansi *Regaliae*; e per questi correa l'istessa fortuna de' possessori de' benefici; donde è, che doppiamente tenuta era al peso della guerra, al fodro, al parato, al mansionatico, ed a' doni annuali, non altrimenti, ch' essi possessori di beneficj. E non altrimenti, che i possessori de' beneficj, i Vescovi, gli Abati, ed altri superiori di Chiese posseditrici di tali Regalie, tenuti erano a prestare al Re il giuramento di fedeltà, le cui formole leggonsi ne' Capitoli di Carlo Calvo [b], nel continuatore dell' Aimoino [c] ed appresso il Brussel [d].

Perchè però riguardo a' pesi giaddetti non sembri, ch' io mel sia cavato di testa, voglio qui addurre le parole d' Hinmaro [e], *De militia quoque, & vectigalibus, quae juxta morem antiquum, & solitum secundum quantitatem, & qualitatem Ecclesiarum nobis commissarum solet exigere, B. Ambrosii verbis uti, & acta sequi*

(a) *Cap. Car. M. lib. 1. cap. 91. & apud Baluz. cap. 10. tom. 1.*
(b) *Apud Baluz.* [c] *Lib. 5. cap. 21.*
[d] *Tom. 1. Rer. Feud. cap. 1. p. 20., & 21.*
(e) *Tom. 2. pag. 176., & 177.*

qui jubemus: Così Hincmaro, citando le parole di S. Ambrogio: *Si tributum petit, non negamus: Ecclesiae solvunt tributum*; e l' altre di S. Agostino: *cui vectigal, & caetera, quae salvo Dei cultu constitutionis humanae Principibus redduntur*. Che i vocaboli *tributum*, e *vectigal* vengano quì usati a significare le colte, che annualmente imponeansi nelle pubbliche Assemblee, si deduce dalle seguenti parole dello stesso Hincmaro [a]: *Causa suae defensionis Regi, & Reipublicae vectigalia, quae nobiscum annua dona vocantur, praestat Ecclesia, servans, quod Apostolus habet: cui honorem, honorem, cui vectigal, vectigal* [b].

Quindi il procurarsi carte d' esenzioni dette *emunitates*, ed *immunitates*; nel che furonvi Principi liberalissimi, altri nel particolare d'alcune Chiese più illustri, ed altri nel generale di tutte, come pruova il Tomasini [c], e prima di lui il Bignon [d]; ma ve ne furono anche di quelli, i quali non attesero quasi ad altro, che a dispogliarle. Quindi il bisogno di nuove carte di confermagione. Ma di ciò a suo luogo. Basti quì soltanto di dire, che il peso della guerra quel solo era, il quale non dispensavasi quasi mai, salvo che alle Chiese povere [e].

Vero è, che i cherici erano liberi dal servir personalmente in guerra; ma conciossiachè il genio guerresco della Nazione non accordasse onoranze senza servigi militari; i Prelati, ch' erano a parte del Governo politico, e che possedeano fondi pubblici appellati *Regaliae*, come s'è detto, doveano anch' essi far testa colle truppe negli eserciti del Re.

Carlo Magno volle esentargli dal servigio personale, concedendo loro di sostituire Vicarj laici al comando del lor contingente di soldatesche; ma tosto eglino pentironsi d' un tal privilegio; avvegnachè s' accorsero d' aver molto perduto dell' antico lor credito [f]. In fatti Lodovico Pio ve gli chiamò di nuovo personalmente nella sua giaddetta Constituzione *Promotionis exercitus* dell' 863. [g].

Nè

(a) *Ibid. pag.* 324., & 325.
(b) *V. Thomasin. tom.* 3. *p.* 1. *cap.* 26.
[c] *Ibid.*
[d] *Ad l.* 1. *Marculf.*
(e) *Tomas. d. tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 35.
(f) *Capitul. ann.* 803., & 812., *ac* 819. *apud Baluz. tom.* 1. *p.* 408. 409., & 618., & *Capit. an.* 845. *tom.* 2. *p.* 17. *Esprit. des Loix liv.* 30. *chap.* 17. *seq. Tomas. tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 40.
(g) *Apud Baluz.*

Nè perchè Papa Adriano II. se ne fusse doluto co' Prelati di Francia, potè abolirsi così brutto costume; che anzi lo stesso Hincmaro così gli rispose: *Per jura Regum possidebunt possessiones: non possunt, ut Regi Ecclesiasticis possessionibus obsequium non exhibeant* [a].

§. VII.

Del carattere de' Prelati nelle Gallie.

Risultato di ciò c'ho detto è, che gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli Abati de' Munisteri nelle Gallie vennero a rappresentare un doppio carattere. Il primo di Ministri del Santuario indipendenti quanto allo spirituale da qualunque laical potestà: l'altra di membri del Governo in qualità d' Ufiziali politici, e militari direttamente subordinati a colui, che n' era il Capo. L'elezione legittima, e la consegrazione conferivano il primo carattere: l'investitura, e 'l giuramento di fedeltà il secondo. I Principi custodivano i beni delle Chiese, come custodivano i lor benefizj: prendeano conto delle rendite, e della condotta de' Prelati, e di tutta la Cherisia secolare, e regolare; e nelle vacanze destinavano persona ad amministrare coll' intelligenza del Metropolitano, o d'altro superiore Ecclesiastico giusta lo stabilito ne' Canoni Nazionali; ed in tutte l' occorrenze esigeano da ciascun Prelato ciocchè riscuoteano da' Leudi beneficati; nel tempo stesso, che i Prelati godeano di tutti gli onori, e di tutte le dignità temporali, che solito era di conferirsi a' Leudi più, e meno secondo la qualità, e 'l merito di ciascuno: pratica, che passata con Carlo M. nell' Italia Trasteverina, e nella Germania, più largamente vi si estese da Lodovico Pio: introdotta in Inghilterra sotto gli Anglo-Sassoni, entrò nella riforma, che vi fece Guglielmo il conquistatore; e stabilita di quà dal Tevere, ed in Sicilia co' primi Normanni, fece parte nel sistema politico ordinato da Re Ruggieri.

Da principio non vi fu disputa sopra di ciò. Papa Adriano II. in raccomandando ad Hincmaro Arcivescovo di Reims la Chie-

(a) *Montesq.*

Chiesa di Laon in assenza del Vescovo, ebbe a dirgli: *Episcopatum ejus sanctitati tuae post Regem servandum committimus* [a]. E su questo piede Carlo Calvo in dovendo partire per l' Italia, ordinò in piena Assemblea. *Ut si aliquis Episcopus interim obierit, Metropolitanus ipsi sedi visitatorem secundum sacros canones deputet, qui una cum Comite ipsam Ecclesiam, ne praedetur, custodiat, usquedum ipsius Episcopi obitus ad nostram notitiam perveniat* [b].

I Prelati, i quali per tal via *facti sunt Principes Regni*, dove prima stati erano soltanto *Principes Coeli*, per servirmi della frase d' Elmoldo (c), trovavano il lor conto nel servire nobilmente ad un solo per comandare a tanti altri. *Neque Imperatores Sanctissimi* (soggiunge lo stesso Elmoldo) *levitate usi sunt, ut Episcoporum Domini vocarentur; sed compensaverunt noxam hanc amplissimis Regni divitiis: quibus Ecclesia copiosius aucta, decentius honestata, jam non vile reputet, ad modicum cessisse subjectioni; nec erubescat uni inclinari, per quem possit in multis dominari* [d].

Ecco in breve l' origine di quelle, che con termine generale si dissero Regalie de' Principi sopra le Chiese, delle quali per altro essi Principi soventi volte abusavano: donde i tanti romori fra l'una, e l' altra Potestà in presso che tutti gli Stati d' Europa. Il divieto dell' investiture incominciò da Gregorio VII., e si trasse dietro poi tanti disastri, che ci narra la Storia. Chi ne ricerca un succinto ragguaglio, senza ricorrere a questo, ed a quell' altro scrittore, il ritroverà in Natal d' Alessandro [e].

Non m' estendo poi a parlare degli Economi, degli Avvocati, de' Vicedomini, e de' Percettori; e neppur degli spogli, intorno al che possono osservarsi il Bingamo [f], il Morino [g], il Du-Cange [h], il Tomasini [i], e 'l nostro Chioccarelli [k].

(a) *Concil. Gallic. tom.* 3. *p.* 121.
(b) *Cap. Car. Cal. cap.* 8. *Tomas. de benef. tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 54. §. 8., & *tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 35.
[c] *Apud eund. Tomas. tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 18. §. 1.
(d) *In Chr. Slav. lib.* 1. *cap.* 69., & 70.
(e) *Tom.* 15. *Diss.* 4. *de Invest. Episcopatuum, & Abatiarum.*
(f) *Tom.* 2. *lib.* 3. *cap.* 58. §. 8.
[g] *De Eccles. Exercit.* 16. *cap.* 7.
[h] *In Glos.* [i] *d. Tomas.* 3. *lib.* 2. *cap.* 56., & 57.
[k] *Tom.* 17. *vol. Giurisd.*

Parlerò tuttavia di quì a poco de' privilegj accordati da' Franchi alle Chieſe; e quel che dirò unito a quello, c' ho detto, ſervirà ad intendere nell' altra Diſſertazione il ſiſtema Normanno adottato dal noſtro Federigo, e per eſso parecchie Conſtituzioni, che ſi leggono nel Codice Siciliano.

§. VIII.

Del Re, e delle pubbliche Aſſemblee appreſſo de' Franchi; e de' Meſſi Regj.

IL Regno era ereditario nella famiglia Regale, ma elettivo, e diviſibile, quanto alla perſona, o alle persone, che ſalir doveano ſul Trono fra gl' individui d' eſsa famiglia. Non baſtava, che 'l Re nominaſse il ſucceſsore, o i ſucceſsori con farne il parteggiamento: dovea concorrervi la Nazione col ſuo aſsenso in piena Aſsemblea [a].

Convocavaſi queſta dal Re ne' meſi di Marzo, e di Maggio di ciascun anno in campo aperto, onde tolse il nome di campo di Marzo, e di campo di Maggio [b]. In eſsa Aſsemblea, oltre alla giaddetta elezione del Principe, formavanſi le leggi, riformavanſi gli abuſi, accordavanſi al Re i ſuſſidj, ed i doni annuali, che trovanſi tal volta chiamati *tributa*, *& vectigalia*, ed anche *cenſus* per un' abuso della lingua latina, benchè effettivamente altro non fuſsero che collette, e giudicavanſi innappellabilmente le cause di Stato [c].

Così fu regnando la prima, e la ſeconda razza, e ciò malgrado la potenza, e le vittorie di Carlo M. Quanto poi a coloro, che intervenir vi doveano, ecco le parole d' una vecchia cronaca per rapporto ad una d' eſse Aſsemblee tenuta nel 788. *In placito Inghelhermienſi conveniunt Pontifices majores, minores, Sacerdotes, Reguli, Duces, Comites, Praefecti, Cives, Oppidani*; Ed ecco le altre di Agobardo per rapporto ad un' altra tenutane nel 833. *Qui ubique Conventus extitit ex Reverendiſſimis Viris*

[a] *Monteſq. liv. 31. chap. 16.*
[b] *Du-Cange V. Camp. Martii, & Maii.*
[c] *Robert. Introduc. tom. 2. n. 37. p. 231.*

ris Illuſtribus, Collegio quoque nobilium, & Comitum, promiſcuaeque aetatis, & dignitatis populo [a]. Le quali parole di Agobardo ſervono a confermare l'opinione del Montesquieu, il quale ſoſtiene, che i nobili formato aveſsero ſin da principio un' ordine a parte nello Stato, contro al ſentimento dell' Abate del Bosco, che tenne il contrario [b]; ſiccome un' altro ordine formarono gli Eccleſiaſtici: e quantunque il popolo aveſse avuta la sua parte nelle deliberazioni universali; certo è tuttavia, che tutta l'autorità risedea nel Re, nel Clero, e nella Nobiltà; e che la potenza de' Re conſistea nel saperſi ben maneggiare con queſta, e con quello [c].

Lascio a bella poſta i Grandi Uficj della Corona, e la suprema autorità del Maggiordomo Regale, o ſia del Maeſtro del Palazzo, inſtituita, quando i Re non furono più atti a far la guerra di perſona; e che perciò sembra fondata su quel principio Germanico notato da' Tacito: *Reges ex nobilitate, Duces ex virtute sumunt*; e lascio tutto ciò, come non confacente al mio propoſito.

Non deggio però tacere, che con tutta la quaſi sovrana autorità de' Patrizj, de' Duchi, e de' Conti, erano soliti i Re per cause particolari deſtinare alcuni Giudici Delegati, che perciò *Miſſi Dominici* furon detti, e *Miſſi diſcurrentes*; del che sonvene esempli fin da' tempi del Gran Clodoveo, e seguentemente sotto Clotario II., e sotto Chilperico [d].

Differivano da coſtoro alcuni grandi Uficiali appellati anch' eſſi *Miſſi Dominici*, e tal volta *Miſſi palatini, palatii, o ex palatio, Miſſi de latere, o ex latere, Legati a latere miſſi* [e]; perciocchè coſtoro deſtinati erano da i Re a viſitare un'intera Provincia, *ad ſingulorum hominum juſtitias faciendas, & deliberandas*. Credè Muratori, che Carlo M. ſtato fuſse il primo ad iſtituire tai Meſſi, o ſieno Viſitatori generali prima nelle Gallie, e poi in Italia, ed in Lamagna [f]; ma il dotto Francesco de Roye

(a) *Jo: Jac. Sorberus de Comit. Vet. Ger., Fredegar. apud Du-Cange Campus Martii, Bouquet Recuell.* III., & 116. *Robert. Introduct. tom.* 2. *not.* 37. *p.* 231. *ad* 240.

(b) *Eſprit des Loix Liv.* 30. *chap.* 25.

(c) *Eſprit des Loix Tom.* 3. *liv.* 31. *chap.* 8.

[d] *Greg. Tur. lib.* 1. *Cap.* 29. *Fredeg. cap.* 88. *Heinec. lib.* 3. *tit.* 1. §. 27. *Fran. de Roye de Miſſis Domin. p.* 1. *cap.* 7.

[e] *Du Cange in Gloſſ.*

[f] *Murat. diſſ.* 9.

Scrittore dell' avreo trattato *de Miſſis Dominicis*, fu di parere, che l' uso de' Meſſi Regj ſi fuſse introdotto in Francia sul finire della prima Dinaſtia; giacchè tra le formole del Monaco Marculfo una ne abbiamo, che porta per titolo: *Tractoria legatorum*, cioè patente pe' Meſſi Regj [a]; e Marculfo ſi vuole, che vivuto fuſse regnando Clodoveo II. figliuolo di Dagoberto I, cioè verso il 643. che sebbene alle formole raccolte dal Monaco fatta vi ſi fuſse una giunta da Autore incerto ſotto Carlo M; pure la trattoria, o ſia patente de' Meſſi Regj è ſtata da i dotti riconosciuta per opera di Marculfo medeſimo [b].

La Provincia, o Provincie, alla cui viſita alcun di coſtoro veniva deſtinato, appellavaſi *miſſaticum*, e deſso per l' ordinario teneva Corte generale quattro volte in un' anno, cioè nel Gennajo, nell' Aprile, nel Luglio, e nell' Ottobre [c]. In eſse Corti chiamava a raſsegna Duchi, Marcheſi, Conti, Vescovi, Abati, e quanti mai, o esercitavano giuriſdizione, o facean figura nello Stato; ed ascoltando i richiami delle parti lese, ſindacava, e talor deponea Giudici trovati rei, ed altri ſoſtituivane; ovvero riferiva al Re: riformava sentenze ingiuſte, obbligava a reſtituire il mal tolto, perseguiſava ladroni, ed altri facinoroſi: con pieniſſima facoltà, *de omnibus cauſis, quae ad correctionem pertinere viderentur, quanto poſſent ſtudio, per ſemetipsos Regia auctoritate corrigendi; & ſi aliqua difficultas in qualibet re ei obſiſteret, id ad Regis, vel Imperatoris notitiam deferendi* [d].

E per quel che appartenea agli Eccleſiaſtici, dopo aver esaminato *de rebus, & libertatibus injuſte ablatis*, rimaneaſi sopra luogo a spese de' Vescovi, degli Abati, de' Vicarj, o di altri Prevoſti di Chiese, finattanto che aveſsero reſtituito [e].

Lascio da parte le viſite, che coſtoro facevano ne' Muniſterj d' uomini, e di donne, indagando qual fusse *vita eorum, aut converſatio*, se ſi ubbidiſse a' ſuperiori, come ſi fuſse in buona armonia, quanto vi fuſse d'entrata, e qual' uso se ne faceſse; e 'l lascio per averlo altrove accennato (f).

Avea-

(a) *Marculf. apud Lindenbr. for.*
(b) *Bignon. ad Marculf. Fom., de Roye ibid.*
[c] *Capitul. ann.* 812. §. 8., *& lib.* 3. *Capit.* §. 83.
(d) *Capit. ann.* 810. *cap.* 3. *Capit. lib.* 3. §. 33. *Chron. Moiſſiac.: ad ann.* 815. *Capit. Car. Cal. tit.* 1. §. 1. *tit.* 12. §. 4. 10. 13. §. 1., *& tit.* 20. §. 7.
[e] *Ll. L.* 2. *tit.* 53. §. 1.
[f] Orig. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 25.

Aveano finalmente un' ispezion generale sopra gl' interessi del fisco, e sopra l' economia dello Stato, perchè nè i popoli fussero aggravati da' Regi Ministri, nè questi convertissero in proprio profitto le rendite della Corona. Di quì è, che 'l lodato Francesco de Roye divise in tre parti il suo giaddetto trattato *de Missis Dominicis*: *ad justitiam*, *ad disciplinam publicam*, *ad vectigalia*.

Conferivasi carica di tanta rilevanza a Vescovi, ad Abati, a Duchi, a Conti, a coloro in somma, i quali, *jam non opus habebant ab innocentibus munera accipere*; nè più esiger poteano per se, e per le genti di loro seguito di quello, che descritto era per minuto nelle loro trattorie, o sieno patenti regali [a].

§. IX.

De' Vassi, Vassalli, Antrustioni, e Leudi de' Franchi.

LE voci *vassus*, *vassallus*, significanti lo stesso, che *famulus*, *minister*, erano termini generali, sotto i quali intendeansi tutti coloro, che ricevuti sotto la protezione del Re, o di qualche Duca, Marchese, Conte, Vescovo, Abate, o di tal' altro potente, promesso aveano di servir nobilmente in pace, ed in guerra. Adunque nel tempo stesso, che denotavano subordinazione, indicavano nobiltà di servigio. Fu appresso ne' secoli a noi più vicini il vocabolo *vassallus* profanato, coll' estenderlo a tutti gli uomini d' altrui dipendenza, per fino agli angarj, ed a' perangarj. Relativo a questo vocabolo era l' altro *senior*, usato a significare il Re, il Duca, il Marchese, il Conte, il Vescovo, l' Abate, o tal' altro, ch' avea sotto di se Vassallaggio [a].

A distinguer poi da tutt' altri *Vassi* quelli del Re, furono quest' ultimi dalla legge Salica appellati *homines*, *qui sunt in truste Dominica* (b), cioè *sub fide*; donde forse il vocabolo *antrustiones* [c], che fu poi cangiato in quello di *Leudes*, voce la qual s' interpetra *fideles* [d]. To-

(a) *Du-Cange in Gloss.*
(b) *Lex Sal. tit.* 43. §. 4.
(c) *Marculf. for.* 47. *apud Lindenbr.*
(d) *Du-Cange in Gloss. V. Laudes.*

Tosto che alcuno dichiarato era vassallo d' un Duca, d' un Conte, d'un Marchese, d' un Vescovo, o di tal' altro Capo di Chiesa, diveniva sotto vassallo del Re; sicchè decadea dal suo grado non solo mancando a colui, cui erasi giurato; ma eziandio peccando contra il Principe, cui indirettamente erasi obbligato di nobilmente servire. Ed ecco la ragione, che movea Hincmaro a dire: *Episcopus beneficium talibus dare debet, qui idonei sint reddere. Caesari, quae sunt Caesaris, & quae sunt Dei, Deo* [a]. Di quì si prende lume ad intendere la Constituzione del nostro Re Ruggieri, che va sotto il titolo *de nova militia*.

Per esser taluno *Vosso*, *antrustione*, *Leude*, o sia fedele del Re, e per esser Vassallo d'un Duca, d' un Conte, d' un Vescovo, d' un' Abate, o di tal'altro potente, non occorrea, che se gli desse in instante un'impiego, od un beneficio. *Hic habuit* (dice l' Abate di S. Gallo, parlando d' un Vescovo) *unum Vasallum non ignobilem civium suorum valde strenuum, & industrium, cui tamen ille ne dicam beneficium aliquod, sed nec ullum quidem aliquando blandum sermonem impendit* [b]. Così in un privilegio di Lodovico Pio: *Et si beneficium aliquod quisquam eorum ab eo, cui se commendaverit, fuerit consecutus* [c]. Lo stesso praticavasi da' Visigoti in Ispagna: *quod si inter Leudes quiscumque eorum nec Regis beneficiis aliquid consecutus* [d]. Quanto a' *Vassi* del Re, ecco la formola, con cui venivano ammessi: *Rectum est, ut qui nobis fidem pollicentur illibatam, nostro tueantur auxilio; & quia Ille noster fidelis de proprio veniens in palatium nostrum una cum arimannia sua in manu nostra trustem, & fidelitatem nobis visus est conjurasse: propterea per praesens praeceptum decernimus, & jubemus, ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur; & si quis eum interficere praesumpserit, noverit Wirigildo suo sol. DC. esse culpabilem* [e].

Di quì è, che intimata la guerra, presentar doveansi al Re i Leudi tutti *cum arimannia sua*, cioè col seguito de' loro Valletti, e così formargli un corpo di nobili volontarj assistito da un' altro corpo di soldati gregarj per andare a combattere a proprie spese con alla testa il lor Principe, cui eransi obbligati di per-

(a) *Epist. tom.* 2. *p.* 324. *Tomasin. tom.* 3. *lib.* 1. *cap.* 37. *n.* 7.
[b] *De Gestis Carol. M. lib.* 1. *cap.* 22.
(c) *Apud Baluz. ad ann.* 815.
(d) *Ll. Wisig. lib.* 4. *cap.* 5. *Murar. diss.* 11.
(e) *Marculf. apud Lindenbr. for.* 47.

perſonalmente ſervire. Ma qual' era il guiderdone di ſiffatti ſervigi? Primieramente il maggior Virgildo, giacchè per iſtabilimento della legge Salica, il valore d' un' Antruſtione ſi fece aſcendere a *ſol. DC.* dovechè il prezzo d' un Romano, cioè d' un naturale del paese, quando fuſſe familiare del Re, era di *ſol. CCC.*, quello d' un Franco, o d' altro vivente *Salica lege* di *CC.*, e quello d' un ingenuo Romano di *C.* [a].

Secondariamente il far ordine nello Stato ſeparatamente dal Corpo degl' ingenui [b].

Terzo il non poter eſſer giudicato ſe non nella Corte ſuprema del Re compoſta di Pari [c]. Donde fu, che Lotario ordinò che i Conti non procedeſſero ad arreſto di Vaſſi Regi per qualunque delitto, ma riferiſſero al Principe.

E finalmente la ſperanza d' eſſer un giorno, o l' altro promoſſi a qualche impiego, sì nella Caſa del Re, e sì nella milizia, e nello Stato; ovvero d' ottenerne qualche conceſſione beneficà.

Gl' impieghi nella Caſa del Re erano di Maggiordomo, di Conteſtabile, di Caſſiere, di Guardarobiere, di Referendario, di Oſtiario, corriſpondente forſe al Gentiluomo di Camera de' tempi noſtri, ed altri ſimili. Gl' impieghi nella milizia, e nello Stato, che a que' tempi era tutt' uno, erano quelli di Duca, di Conte, di Meſſo Regio, de' quali hò già ragionato. Rimane dunque a parlare delle conceſſioni beneficie.

§. X.

De' Beneficj.

IL vocabolo *beneficium* appreſſo i latini non ſempre ſignificava un dono gratuito: usavaſi parimente a ſpiegare una rimunerazione. A' tempi della Repubblica faceanſi degli annui aſſegnamenti a' ſoldati più meritevoli; il perchè queſti *deferebantur in beneficiis apud Aerarium* [d]. Sotto i Ceſari, accordavanſi a' ſoldati

[a] *Lex Sal. tit.* 43. §. 1. 4. 6., & 7.
(b) *Eſprit. des Loix liv.* 30. §. 25.
(c) *Matthaei Pariſ. in vita Henric. III. Petri Pithaei liv.* 1. *Des Comtes. Ll. Lang. lib.* 3. *tit.* 8. §. 4. [d] *Cic. Famil. lib.* 5. *epiſt.* 20.

ti terreni in proprietà su i confini dell'Imperio, purchè essi, e i loro figli avessero continuato a militare, tenendosene registro *in libro beneficiorum* [a]. Ma tai beneficj nulla avean che fare co' beneficj de' Popoli barbari, come ben avvisa il Molineo [b], e come si vedrà poco stante.

I beneficj introdotti dalle Nazioni Settentrionali, e sopra tutte da i Franchi concedeansi in virtù d'un patto, o sia d'un contratto a voce, o in iscritto (da che i Germani non distinguevano trà patto, e contratto), il qual patto, o contratto prese il nome d'Investitura della voce latina *vestire* (c), quasi che il concedente in trasmettendo il beneficio al suo fedele, gli ponesse addosso la propria assisa, o sia livrea, con alcune formalità, che appresso si additeranno.

L'investitura o era nobile, o servile, e la differenza nascea dall'obbligazione, che contraeasi dall' investito, o di servir nobilmente in guerra, ed in pace, o di pagare un' annua prestazione censuale. Della seconda chiamata più propriamente livellaria ho parlato nel primo Libro della Storia (d): rimane ora a ragionar della prima.

Dico adunque, che l'investitura nobile era un modo d'acquistare puramente Germanico, e consisteva in un patto, ovvero contratto a voce, o in iscritto, che passava tra 'l beneficante, e 'l beneficato, in virtù di cui il primo in concedendo al suo fedele l'usufrutto Germanico di qualche villaggio, o terra abitata, con tutte le sue appartenenze, o veramente di qualche tenuta consistente in campi, boschi, difese, laghi, fiumi, co' loro respettivi diritti di pascoli, di cacce, di pescagioni, congiuntamente co' servi addetti alla glebba, co' villani, tributarj, o mezzatori, prometteа formalmente ad esso fedele la propria protezione, ed in segno di ciò calzavagli un guantó, o porgeagli un bastone, un coltello, un' asta, un' anello, o tal altra cosa, giusta il catalogo, che ne fa minutamente il Du-Cange (e). Il fedele all' incontro stando all' impiedi, col porre la mano, o sulla spada, o sopra gli Evangelj, giurava fedeltà al suo benefattore, obbligandosi con ciò di servirlo per-

[a] *Higin. in lib. de Limit., & alii apud Murat. Diss.* 11.
[b] *Ad Consuet. Paris.*
[c] *Ludewig. de Forma Ducat. Brandebur. cap.* 8. §. 4. *lit. E. apud Heinec. lib.* 2. *tit.* 4. §. 116. *in notis.*
[d] *Cap.* 26.
(e) *In Gloss. V. Investitura.*

perſonalmente in pace, ed in guerra, a miſura delle proprie forze, del biſogno del concedente, e del beneficio, che riceveane (a): il qual giuramento fu dal Bruſel (b) appellato *homagium planum*, per differenziarlo dal ſolenne omaggio feudale, che fu appreſſo introdotto [c].

Ma l' investitura non era che un' apparecchio al poſſeſſo naturale, che dopo il giuramento biſognava, che ſi deſſe al beneficato (d): *inveſtituram ſequitur fidelitas, fidelitatem traditio* (e).

Ho detto l' uſufrutto Germanico, perciocchè generalmente appresso i Germani l'uſufrutto non era una ſervitù, cioè un diritto ſull' altrui roba, come per legge de' Romani, ma ſibbene importava dominio, detto da' Giuriſperiti Tedeſchi: *Dominium minus plenum*; e fra i modi d' acquistarlo, principaliſſimo era l' investitura, foſſe nobile, foſſe cenſuale. Così dopo il Beyero (f), lo Schiltero [g], e 'l Tomaſio [h], inſegna l' Eineccio (i): Perciò nelle formole del Lindenbrogio (k) ſi legge: *Propterea has literas in te adfirmamus, ut dum advivis usualiter ipſam rem tenere, & dominare debeas*; ed in un diploma di Carlo il Groſſo addotto dal Muratori [l]: *ut habeat, retineat, atque dominetur, quaedam videlicet* [cioè i beneficj] *quoad vixerit uſufruendo, & potentialiter ordinando; quaedam vero* [cioè gli allodj] *perpetualiter poſſidendo, & cui voluerit dimittendo*. Ciocchè fu bene avvertito da' Compilatori degli uſi feudali: *Rei autem per beneficium recte inveſtitae vaſſallus hanc habet poteſtatem, ut tanquam Dominus poſſit a quolibet poſſidente ſibi quaſi vindicare* [m].

Da ciò proveniva, che 'l beneficato potea far parte ad altrui del beneficio, o con inveſtitura nobile, o con ſervile, purchè non ne oltrapaſſaſſe la metà; e quindi non ſi trovaſſe in iſtato di po-

(a) *Schilt. ad jus Feud. Alaman. cap.* 4. §. 19. *ſeq.*, *& de Inveſt. ſimult. cap.* 1. §. 1.
(b) *Tom.* 1. *p.* 97.
(c) *Du-Cange V. dominium, & V. fidelitas.*
(d) *Feud. lib.* 2. *tit.* 2. *in princip.*
(e) *Cujac. ad dict. tit. feud.*
(f) *Specim. Juris Germ. lib.* 2. *cap.* 10.
(g) *Exercit.* 16. §. 16., *& 20. & de ſimult. inveſt. cap.* 1. §. 3. *p.* 512.
(h) *Ad Inſtit. lib.* 2. *tit.* 4. *p.* 257.
(i) *E. l. Juris Germ. lib.* 2. *tit.* 2. §. 32., *& tit.* 4. §. 99. *in notis.*
(k) *Cap.* 23. (l) *Diſſert.* 11.
(m) *Feud. lib.* 2. *tit.* 8. §. 1.

ter adempiere a' suoi doveri inverso il beneficante [a]; e ciò finattanto che l' Imperador Lotario II., o III., com' altri il chiama, proibì a beneficati ogni menoma alienazione senza il consentimento del beneficante [b]; nel che fu imitato, e sorpassato dal nostro Ruggieri. Nè il far parte altrui del beneficio toglieva alcuna cosa al beneficante, poichè il sotto investito tenuto era anch' esso a servirlo, subordinato però al suo *seniore*.

E ben da ridere come arzigogolassero i nostri ad interpretare cotesto usufrutto secondo le massime del diritto Romano, il quale tanto ha che fare colle investiture, quanto la luna co' granchi: errore avvertito pur dal Cujacio (c), ma che tuttavia non seppero evitare nè l' Isernia [d], nè il Biscardi nel suo *Responso* pel fisco contra le mani morte [e]; perchè camminavano sul falso supposto, che i Romani stati fossero i Legislatori perpetui dell' Universo, e che i loro principj fossero adattabili alle Constituzioni del Governo politico, e civile di tutti i Popoli.

Non può rivocarsi in dubbio, che i primi beneficj fossersi accordati per quel tempo, ch' era in piacimento di chi concedeagli. *Antiquissimo enim tempore sic erat in Dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam* dissero i compilatori degli usi feudali, abusivamente avvalendosi del vocabolo *feudum*, dove a parlare con proprietà, e senza anacronismo dir doveano *beneficium* (f). Indi soggiunsero: *postea conventum est, uti per annum tantum firmitatem haberent*. E' verisimile, che fin quì l' investiture si facessero a voce in presenza di testimonj colle giaddette formalità, da che per quanto io sappia, non ne abbiam documento. *Deinde statutum est, ut usque ad vitam fidelis produceretur*. Di tali investiture *ad vitam* se ne trovano dappertutto le formole, *ad habendum, & retinendum, quoad vixerit, usufruendo, & potestative ordinando: quamdium carne vixerit, lege beneficiaria, usuque fructuario teneat: quamdium advivat sub usu beneficiario tenere, & usuare debeat: uti tempore vitae suae pro nostro beneficio teneat*, ed altre simili. Ma quando, e da chi si fosse incominciato a concedere beneficj a vita si dirà poco stante. In-

(a) *Feud. lib.* 1. *tit.* 13. §. 2.
(b) *Feud. lib.* 2. *tit.* 52.
(c) *De Feud in princip. col.* 5.
(d) *In Constit. Fratribus.*
(e) *Fol.* 10., *& seq.*
(f) *Feud. lib.* 1. *tit.* 1. §. 1.

Intanto convien badare a non confondere gli antichi beneficj cogli Uficj di Duca, di Marchese, di Conte. I beneficj accordavanſi con un contratto appellato inveſtitura, o a voce, o in iscritto, dietro a cui venir dovea il giuramento: i Ducati, i Marcheſati, ed i Contadi concedeanſi in Uficio *ad agendum, regendumque* o a voce, o con una carta, che noi diremmo lettera patente, come ſi può vedere dalla diverſità delle formole da me prodotte. Muratori porta opinione, che coteſte cariche onorevoli di Duca, di Conte, di Marchese, per diſtinguerle da' beneficj, per lo più ſi appellaſſero *Honores* [a]: Ma checche ne ſia di ciò, è più che certa la giaddetta diſtinzione di Uficj, e di beneficj per molti Capitolari de' Re Franchi, e ſpezialmente per quelli di Carlo Calvo *apud Cariſiacum*; e più certa ancora per quello, che avvenne in Italia dopo la Conſtituzione di Corrado il Salico, in virtù di cui i beneficj divennero ereditarj, ma non già gli Uficj. Nè vale l' autorità dell' Aimoino, ove diſse, che Clodoveo aſsegnò ad Aureliano *Melidunum cum totius Ducatu Regionis, jure beneficii*; perciocchè quel *jure beneficii* è una giunta, che queſto Scrittore de' ſecoli poſteriori fece di teſta alle parole di Gregorio Turonese, nella cui Storia non vi ſi leggono affatto, ſiccome notò anche il Muratori (b).

§. XI.

Della diſtinzione de' beni appreſso i Franchi, prima che gli Uficj, ed i beneficj diveniſsero ereditarj.

ECco dunque qual diſtinzione di beni fu in uso tra i Franchi.

Beni allodiali della Corona diſtribuiti per tutto il Reame, ed amminiſtrati da' Duchi, da' Marcheſi, e da' Conti, quando altrui conceduti non foſsero *beneficiario jure*, o pure *in allodium*.

Beni appartenenti a Ducati, a Marcheſati, ed a Contadi, i

(a) *Diſſer.* 12.
(b) *Diſſer.* 11.

quali beni usufruttuavanſi da' Duchi, da' Marcheſi, e da' Conti durante il lor impiego, con peso di servire il Principe, e lo Stato in pace, ed in guerra a proprie spese; e potevanſi da' Duchi, da' Marcheſi, da' Conti concedere ad altrui con inveſtitura, o nobile, o ſervile altrimenti detta precaria, e livellaria, le quali inveſtiture finivano col terminar l' Uficio del concedente.

Beni di Chiesa acquiſtati in tutta proprietà da quelle, cui erano addetti, sebben foſsero regalie, ma tuttavia soggetti a' pubblici peſi, quando per ispecial privilegio non ne foſsero escluſi, il che di rado, o non mai avveniva riguardo al peso della guerra, ed a' doni annuali.

Beni allodiali di privati, liberi da ogni tributo, ma collo ſteſso peso della guerra, e delle collette, o doni annuali, dal qual peso portano opinione lo Struvio, e l' Eineccio, che foſsero per ispezial privilegio esenti le terre saliche, riservate per legge di succeſſione a' soli maschi, esclusene affatto le donne (a).

Beni tributarj, e censuali, i cui poſseſsori *per libellum, ſive precariam*, eſsendo nel numero de' servi, o de' liberti, non venivano ammeſſi all' onore dell' armi, salvo che alcuni, i quali appellavunſi *Arimani*, e come quelli che più appreſsavanſi alla libertà, erano ascritti fra' ſoldati gregarj [b].

Beni finalmente poſseduti *jure beneficii*, i di cui poſseſsori giurato aveano di servir nobilmente i loro benefattori.

S'è disputato fra' dotti, quai foſsero queſti servigj. L' Abate de Mably [c] è di parere, che coſtoro non foſsero ad altro obbligati, che a quei servigj, a' quali tenuto era ciascun poſseſsore di liberi allodj ma Montesquieu, e dopo lui Robertson [d] sono di sentimento, che ſiccome la proprietà de' beni obbligava tutti gl' ingenui a servire in guerra per la causa comune a proporzione di ciò, che poſsedeano; così i benefici aſtringeano con particolarità i fedeli a servigj personali inverso di colui, che aveali conceduti. Concioſſiachè ſtata non vi sarebbe ragione di spogliarſi del frutto de' proprj averi con accordarlo altrui a godere, senza acquiſtar diritto a servigj non potuti pretendere per l' addietro. Gl' ingenui adunque servivano alla causa pubblica: i fedeli beneficati anche a quella de' loro benefattori. Il che ſi deve anche in-

(a) *Struv. de allod Imper.* §. 7. *Heinec. lib.* 1. *tit.* 18. §. 422. *in notis*, & *lib.* 1. *tit.* 1. §. 14. *El. Jur. Germ.*

(b) *Ll. L. lib.* 3. *tit.* 13. §. 3. *Grot. in Syll. Du-Cange in Gloſſ.*

(c) *Obſerv. Sur l' Hiſtoire de Fran. tom.* 1. *p.* 356.

(d) *Introd. tom.* 2. *p.* 33.

intendere di tutti que' Prelati, le cui Chiese poſsedeano feudi della Corona appellati *Regaliae*. Conferire adunque beneficj era lo ſteſso che comperar servitù nobile sì, ma illimitata in tutti i caſi di bisogno urgente; quantunque fuſse limitata ne' caſi ordinarj; il che ſi vedrà chiaro nell' altra Dissertazione, quando ſi parlerà de' peſi feudali.

§. XII.

Della durata de' beneficj, e degli Uficj nelle Gallie, e del quando vi divennero ereditarj.

LA conſtituzione de' Franchi s' accoſtò più di tutte le altre all' antiche coſtumanze Germaniche. *Hi enim & ipſi* [dice l' Eineccio] *mores patrios ſanctius; quam reliquae gentes originis Germanicae cuſtodiverunt, eosque poſtea cum gentibus a se devictis communicarunt* (a). Quindi fu che i Re, i Duchi, i Conti, i Prelati, e quanti facean figura nello Stato, erano in obbligo preciso di conferir beneficj. I Re sopra tutti alla teſta d' un Popolo libero, e guerriero, circondati da una Nobiltà quanto generosa, altrettanto feroce, bisognava, che continuamente ſi spogliaſsero dell' usufrutto de' loro fondi per farne diſtribuzione fra i loro fedeli; ed a supplirlo non v' era altro mezzo, che quello di far nuovi acquiſti. Erano adunque in uno ſtato sempre violento. Un Principe inetto riduceaſi tosto a non aver più che dare, anzi a non aver più come sostenere la dignità del suo grado: ed eccolo abbandonato dal forte della Nazione. Tale ſi fu la sorte degli ultimi Merovingi, tra per questo, e per le tante donazioni fatte alle Chiese. Ecco la ragione dell' innalzamento de' Maestri del Palazzo, ad eſsere i primi Uficiali della Corona (b).

Diviſe le Gallie in tre Regni, i Re che dominavano nella Neustria, e nella Borgogna, ed i loro Maestri del Palazzo furono i primi a dar di piglio alla roba delle Chiese, onde gratificarne

(a) *El. Juris Ger. lib. 3. tit. 1. §. 15.*
(b) *Esp. des Loix liv. 31. Chap. 3. seq.*

ne i soldati: Ciò servì di pretesto a Pippino d' Heristal Maestro del Palazzo nell' Austrasia per far loro la guerra. Ed in fatti gli riuscì d' unire nuovamente le Gallie sotto d'un sol Principe; in tanto che cogli spogli contentò le milizie. Ma la necessità, in cui si trovò il di lui figlio Carlo Martello, di dover far argine ad un'diluvio immenso di Saraceni, i quali padroni già delle coste d' Africa, e della Spagna, eransi rivolti ad inondare le Gallie, per indi gittarsi sopra l'Italia, ed ingojarla; non gli fe avere scrupolo alcuno di avvalersi de' tesori della Chiesa per liberar dalla servitù manifesta non men la Francia, che tutta Cristianità. Di quì fu che convertì in beneficj militari i beni Ecclesiastici, ed introdusse le commende a pro de' laici, gridanti indarno le genti di Chiesa. Si pensò allora di acchetargli con obbligar coloro, che a titolo di beneficio possedeano fondi a pagarne a' cherici la nona parte de' frutti annuali; e con astringer tutti i possessori di beni di qualunque natura, compresivi anche quelli della casa Regale, al pagamento delle decime; E perchè non facean paura le minacce de' Canoni, vi si aggiunse il braccio della giustizia. Gli Ecclesiastici avean ragione, ma come fare contro a' potenti, i quali giunsero a farsi cedere le none stesse, e le decime a titolo di beneficio, senza nemmen perdonarla al prodotto delle messe (a)? Guai per Carlo Martello, il quale fu veduto dal Vescovo S. Eucherio ardere per questo laggiù nell'inferno; anzi nell'aprirsi la di lui tomba altro non vi si trovò, che un mostruoso Dragone, che allora disparve, lasciandovi un gran nugolo di fummo; siccome ne fu poi assicurato Luigi il Germanico da un' Assemblea di Vescovi ragunati in Mens (b): e pure Goffredo da Viterbo afferma, che Carlo Martello operò di consentimento del P. Zaccaria *pro Ecclesiae necessitate* (c).

Ma poichè nemmen lo spoglio delle Chiese bastò a ricompensare la Nobiltà guerriera, Carlo Martello trovò ben fatto di rendere vitalizj i beneficj, che prima accordavansi a disposizione del concedente (d). Carlo cessò di vivere nel 741., e d' ivi in poi i nuovi beneficati si disposero a non altrimenti servire. Questa pratica dalla Francia passò in tutti gli altri Stati d' Europa, dove introdotta

[a] *Bouquet. Requeil. Histoir. tom.* 10 *p.* 235. *seq.*
[b] *Capit. Car. Cal. apud Baluz. ad ann.* 858. *tom.* 2. *p.* 209.
(c) *Apud. Murat tom.* 7. *p.* 400. *R. I.*
(d) *Du-Gange V. beneficium, Esprit. des Loix liv.* 30. *Chap.* 16. *de Mably Observ. tom.* 1. *p.* 103., *&* 160.

trodotti erano i beneficj, ed in Italia vi paſsò colle armi Franceſi: *deinde ſtatutum eſt, ut uſque ad vitam fidelis produceretur*, diſſero i Compilatori degli uſi feudali. Ma indarno ſi cercherebbe ſtatuto, col quale ſi foſſe generalmente determinato ciocchè fu introdotto prima per particolari conceſſioni, e poi generalmente per tutti.

La fortuna, che accompagnò Carlo Martello fino al ſepolcro, ſi rivolſe a favorir Pippinno detto il Corto di lui figliuolo, e più Carlo M. di lui nipote; il quale ſecondandola col coraggio, e colla ſuperiorità de' talenti, ſeppe trovare il modo di contentare i Leudi, altri con Uficj, ed altri con beneficj a vita ne' Paeſi di conquiſto; e ſe non potè rimettere nel primiero ſtato gli Eccleſiaſtici in Francia, gl' ingrandì in Italia, ed in Lamagna, imitato, e ſuperato ancora in ciò dal figliuolo Lodovico il Pio. Ma come fare co' Leudi così eſſo Lodovico, come gli altri Principi, che regnarono appreſso, deboli di ſpirito, ed infingardi di cuore? Prorogar nommen gli Uficj, che i beneficj in perſona d' alcun de' figli del poſſeſſore, *in quem ſcilicet dominus vellet hoc beneficium confirmare* (a). Fra queſta pe' Leudi una ſperanza fondata ſopra il proprio merito, e ſopra la liberalità del Sovrano; ma non era una ſicurezza. I Nobili volean chiuder gli occhi alla Terra col piacere d'aver aſſicurata la fortuna de' figli.

Lodovico Pio, il quale ſuccedette a Carlo M. ſuo padre nell' 814., fu uno de' primi a concedere qualche beneficio ereditario (b); ciò tuttavia non s'induſſe a fare, che rade volte: del reſto la più parte delle di lui conceſſioni fù vitalizia (c). Carlo Calvo fu quello che nell' 877. diè cominciamento a queſta grande, e general rivoluzione nelle Gallie con due Capitolari *apud Cariſiacum*, in un de' quali ſtabilì, che a' Conti doveſsero ſuccedere i figli; ed indi ſoggiunſe: *ſimiliter & de Vaſſallis noſtris faciendum eſt*. Ecco diſtinti gli Uficj da' beneficj in origine, e confuſi in quanto al modo di ſuccedervi. Nell'altro poi rinnovando un tale ſtabilimento così per gli Uficj, come pe' beneficj di Regia collazione, ammonì i Veſcovi, gli Abati, i Conti a praticar lo ſteſso inverſo i loro reſpettivi Vaſsalli; ed oltre a ciò permiſe a' Conti *ſuos honores, prout melius voluerint, placitare*, cioè riſegnare il loro Uficio ad un figlio, o ad un proſſimo congiunto, *qui*

(a) *Feud. ibid.*
[b] *De Mably. obſervat. tom. 1. p. 429.*
(c) *Mabill. de Re diplom. lib. 6. p. 353. ſeq.*

qui Reipublicae prodeſſe valeat (*a*). Eude, o ſia Odone, che undici anni di pio di Conte di Parigi fu creato Re, accordò un beneficio ad un tal Ricobodo con queſto, che lui morendo ſuperſtite un figlio, doveſse coſtui ſuccedergli durante ſua vita (*b*). Ma a' Capitolari di Carlo Calvo fu toſto data una maggiore eſtenzione; da che i beneficj nommen, che gli Uficj, foſsero conceſſioni eſtorte in que' tempi rivoltoſi, foſsero uſurpazioni, ſi laſciarono generalmente traſmettere, non che a' diſcendenti, anche a' collaterali. In fatti il P. Mabillone fiſsa l'epoca d'un tal cangiamento univerſale a' tempi di Carlo il Semplice, il quale fu coronato nell'anno 893., ma non regnò ſolo nelle Gallie, che dopo la morte d'Odone ſuddetto ſeguita nel 898. (*c*): checchè detto s'aveſse il Connano, il quale tenne, che ciò ſeguiſse quando la Corona paſsò su la teſta del più ricco, e più potente Vaſſallo, qual ſi fu Ugo Capeto cioè verſo il 987. [*d*].

Il certo ſi è, che ſulla fine del X. ſecolo eſsendo nommen gli Uficj, che i beneficj divenuti generalmente ereditarj, quaſi altro non v'era in Francia, che feudi, e Signorie; e l'Patrimonio Regale riduceaſi appena a quel ſolo, che Ugo avea ſeco portato nell'avvenimento al Trono (*e*).

Ma dirà taluno: e gli allodj? Rotti i ligami, che ſtringeano al lor Capo i principali membri del Corpo politico, ſi trovarono i Popoli eſpoſti all'oppreſſione, ed alla rapina, senza ſperanza d'alcun ſoccorſo dalla parte del Governo. La legge de' Romani avea ceduto alla legge Salica, ed a quella de' Ripuarj, da che tranne gli Eccleſiaſtici, che ſeguitato aveano a vivere *jure Romano*, aſſicurati da' privilegj conceduti al lor carattere; i naturali del Paeſe avean trovato il lor conto nell'accoſtarſi alle leggi della Nazion dominate. Ma divenuti gli Uficj, ed i beneficj ereditarj, biſognò ch'anche queſte leggi cedeſſero alle coſtumanze introdotte dal Governo feudale. Come far dunque i proprietarj de' terreni per conſervarſene almeno il poſſeſso in un tempo, in cui biſognava o comandare, o ſervire? Ricorrere alla protezio-

[a] *Capit. Carol. Cal. apud. Carifiacum anni 877. apud Baluz. Eſprit des Loix liv. 31. Chap. 27. Tommaſin. tom. 3. lib. 1. cap. 28. §. 7.*

(b) *Mabill. ibid.*

(c) *Ibid. V. Origin. des Dignit. & Magiſt. de Fran. par Claude Fauchet. Lov. de Gente, Howel. Hiſtoir. de Franc.*

(d) *Lib. 2. cap. 9. n. 5.*

(e) *Robert. Intr. tom. 2. p. 39.*

zione de' Grandi col rinunziare all'indipendenza allodiale, e sottoporsi a' feudali servigj; e ciò tanto più volentieri, quanto che la feudalità veniva onorata di molte prerogative. Furonvi adunque Provincie nelle Gallie, ove non rimase ombra d'allodj; e chi non volle sottomettersi di buona voglia vi fu astretto per forza: in altre gli allodj si ridussero a poca cosa (*a*). Nè solamente i terreni, ma le rendite censuali eziandio, i dritti d'entrata, e d'uscita, i salarj, ed emolumenti degl'impieghi, e le stesse pensioni ugualmente, che le rendite Ecclesiastiche furono accordate, e possedute a titolo di feudo (*b*). Di quì la distinzione de' feudi conceduti, e de' feudi oblati.

§. XIII.

De' Privilegj Reali delle Chiese introdotti da i Franchi.

A Tre specie possono ridursi i privilegj reali, che i Re Franchi usarono d'accordare alle Chiese, ed a' Monasteri. Altri si dissero *Praecepta confirmationis*, altri *mundeburda*, ed altri *emunitates*. Poichè le armi vittoriose di Carlo M. si estesero per l'Italia, e per Lamagna, l'uso di tai privilegj fu generalmente introdotto: indi col correr de' secoli i pochi veri servirono d'esemplare a i molti falli, che prodotti in tempi oscuri, non solo furono benignamente ricevuti, ma si diè a' medesimi quella interpretazione, che più conduceva all'interesse de' producenti. Ha qualche tempo, che la diplomatica s'affatica a sceverare gli spurj da i legittimi; ma tale, e tanta è la mescolanza della veccia col buon frumento, che molto vi rimane da fare a chi verrà appresso. Or io lasciando a' più fini discernimenti una sì scabrosa fatica, mi contenterò quì d'esporre il vero senso di tai privilegi, che i nostri Regolari hanno tanto magnificato negli scritti loro, industriandosi di farli valere più di quello, che valsero un tempo.

(a) *Beumanoir coutum. des Beauvais cap.* 24. *p.* 125.
[b] *Bruss. tom.* 1. *p.* 41. *Roberis. tom.* 2. *p.* 38.

Incominciando dunque dalle carte, che si dissero *Praeceptæ confirmationis*, gioverà ricordarsi di ciocchè fece Carlo Martello, e dopo lui praticarono altri Principi in Francia, in Italia, e per tutto, cioè cambiare i beni di Chiesa in feudi, ed in commende a favore de' laici. Or come neppur gli anatemi de' Concilj, e le minacce de' Pontefici riuscivano barriera sufficiente per mettere al coperto gli acquisti delle Chiese, si ricorse allo spediente di fortificarsi colla parola regale. Ed ecco il perchè tutte le Chiese, e tutt' i Monasteri in ogni nuovo avvenimento al Trono d'un Re, o d'un Imperadore, ed in ogni cambiamento di Governo faceansi innanzi al Principe novello, supplicandolo di non volere metter le mani nelle Ecclesiastiche possessioni, ed insistendo perchè ne confermasse ad esse Chiese, e Monasteri il godimento. Ecco l'origine, e l'effetto delle carte di confermazione, le quali in sostanza altro non erano, che un gaggio di sicurezza per parte del Principe di quanto la tal Chiesa, o il tal Monastero possedea, o per munificenza regale, o per qualsivoglia altro titolo di legittimo acquisto. Nulla dunque tai carte cambiavano della natura della cosa, e assicuravano soltanto dalle vie di fatto.

Più ampio privilegio era il Mundeburdo, o Mundeburdio, voce significante patrocinio, protezione. Accordava con esso il Principe a qualche Chiesa, o Monastero più cospicuo un protettore, che per lo più era il Maggiordomo della Casa Regale, cioè il primo grande Uficiale della Corona. La Chiesa, o Monastero acquistava le prerogative delle Regali Cappelle; era così al coperto dalle sorprese de' Grandi: le sue cause diffinir doveansi, o sopra luogo da un Delegato del Principe, o nella Corte stessa del Re: e gl' invasori tenuti erano, per sopra più delle pene ordinarie, a quelle contenute nella carta del Mundeburdo (a). Non entro quì ad esaminare, se la conoscenza di tali cause appartenesse allo stesso Maestro del Palazzo, ovvero all' Arcicappellano Reggio, rimettendomene a quanto eruditamente ne scrisse il nostro celebre Avvocato Ottavio Ignazio Vitagliano nella difesa della Regal Giurisdizione sopra la Chiesa di S. Maria della Cattolica di Reggio, ove con somma maestria trattò de' diritti del Regio Cappellano Maggiore.

Vengo al privilegio, che dicevasi *emunitas*, ovvero *immuni-*

(a) *Marcul. for. 37. Concil. Melden. an. 845. Thomas. tom. 1. lib. 3. cap. 35. Murat. Diss. 70.*

nitas; e mi contenterò quì di dire, che con esso il Principe rilasciava alla Chiesa, o al Monastero il fredo, o sia il diritto di protezione de' rei, ed altri fiscali proventi a suo arbitrio, esentando il Territorio di essa Chiesa, o di esso Monastero dalle visitè de' Reggi Ministri. Altro quì non aggiungo, perchè di questo privilegio dovrò riparlare di quì a poco in ragionando della giurisdizione.

§. XIV.

Della Giurisdizione in Francia.

GRande contesa per conto della giurisdizione fra coloro, che scritto hanno intorno allo stabilimento della Monarchia de' Franchi nelle Gallie. V'ha chi opina, che 'l giudicare appartenesse soltanto agli Uficiali del Re, e non già a' beneficati, i quali sul finire della seconda Razza usurpata se l'avessero interamente, sicchè passati essendo i beneficj in patrimonio colla perpetuità, vi si fosse accoppiata la giurisdizione di fatto, ma non di diritto: e v' ha per opposito chi sostiene il contrario. Fra questi è il Montesquieu, il quale in ristretto così la discorre.

Principio fondamentale della Monarchia de' Franchi si fu, che quelli i quali erano altrui subordinati nel militare, il fossero ancor nel civile. Chi dunque era investito d'alcuna Città, Terra, Villaggio *jure beneficj*, siccome avea diritto di menare alla guerra gl' ingenui di quel distretto, così godea anche della facoltà di giudicargli: nel che compensava la spesa, che gli occorrea di far militando, coll' esigere il *jus protectionis* appellato anticamente *fredum*, e che poi si disse anche *bannum*, la qual rendita era a quei tempi la più considerevole di tutte le altre. Questo, soggiunge, era il doppio servigio in guerra, ed in pace dovuto da tutti i Leudi; sicchè tale era il Conte nel suo Contado, tale il Duca nel suo Ducato, tale il beneficato nel suo beneficio; se non che il Duca avea sotto di se più Conti, dove de' Conti ve n'erano subordinati immediatamente al Re! Vero è, ripiglia, che addur non si possono antiche concessioni di beneficj, nelle quali si faccia parola di giuridizione; ma ciò è, perchè in que' primi tempi investivasi a vo-

voce, e non per iſcrittura : che del reſto nommeno le carte di confermazione, che i Capitolari, co' quali ſi oſſerva vietato a' Giudici Reggi non ſolo il regger giuſtizia nelle Terre altrui concedute, ma l'eſigere eziandio il fredo dagli uomini di eſſe Terre, provavano baſtantemente, che la giuſtizia era in mano di coloro, che poſſedeano queſte Terre. Nè a ciò potea fare oſtacolo la ſubordinazione de' beneficati agli Uficiali Reggi, cioè a' Duchi, ed a' Conti; da che la ſubordinazion perſonale ad un Giudice ſuperiore non toglie al ſubordinato la facoltà di giudicare i ſuoi inferiori (*a*).

Per qneſto adunque, ed anche perchè in molti Capitolari s' ingiunge tanto a' ſuperiori di Chieſe, quanto a' Leudi beneficati, che facciano giuſtizia, conchiude egli, che il far giuſtizia eſſer dovea fin da principio inerente a' beneficj, o che per lo meno regnando ancora la diſcendenza di Carlo M. eraſi già inſtituita nelle Gallie la giuriſdizion territoriale: e che ſiccome allorchè i beneficj erano temporanei, la giuſtizia, che amminiſtravano i Leudi era la giuſtizia del Re; così quando poi i beneficj col divenire ereditari, cioè veri feudi, paſſarono in patrimonio nella famiglia del beneficato, la giuriſdizione anneſſa a' feudi divenne anche patrimoniale: ſicchè quando ſi dice, che le giuſtizie ſon tutte patrimoniali in Francia, ciò deve intenderſi non ſolo di fatto, ma eziandio di diritto (*b*).

Quanto poi alle Chieſe poſſeditrici di Regalie, ei ſoſtiene, che per la ſteſſa ragione, che i Superiori delle medeſime eran in obbligo di menare alla guerra i loro dipendenti, o di ſoſtituire un Vicario, che ve gli menaſſe, goder doveano parimente del diritto di giudicargli per mezzo d'un loro Luogotenente; e che eſſendo ſtati per una eccezione di regola patrimonali fin da principio i beni di Chieſa, patrimoniale ancora eſſerne dovette la giuriſdizione [*c*].

Or quantunque Montesquieu ſi foſſe riſtretto alle ſole Gallie, il noſtro Foro ha ultimamente veduta menare quaſi in trionfo la di lui autorità nella cauſa de' Caſſineſi col Fiſco. Il dotto, e rispettabile lor difenſore, cui tanto venero, ſapea meglio di me, quanto diverſa ſtata foſſe la polizia de' Franchi dalla noſtra; e forſe anche non s' accordava col ſentimento del Montesquieu riguar-

(a) *Eſprit des Loix liv.* 30. *Chap.* 17. 18. 20., *&* 22.
(b) *Dict. chap.* 20., *&* 22.
[c] *Liv.* 30. *Chap.* 21.

guardo alle Gallie; ma ciò non per- tanto non dovea egli lasciarsi addietro quanto credea poter giovare a' suoi clienti; siccome e' fece, ed io nel lodo. Egli intanto mi perdonerà, se non con animo di dirgli contro, ma per amor del vero, mi farò quì a dimostrare, che Montesquieu sostenne un paradosso per rapporto al suo Paese; per poi nell'altra parte del mio ragionamento far vedere, che quando anche il di lui sistema fosse plausibile per la Francia, non sarebbe in verun conto applicabile a noi.

Primieramente non v' ha luogo di dubitare, che secondo la polizia nommen de' Franchi, che di tutti i Popoli settentrionali, chi comandava in guerra, era Giudice in pace (a); ed è certo parimente, che tutti i Leudi avendo promesso al lor Principe *trustem, & fidelitatem*, erano in dovere di servirlo nobilmente, qualunque fosse il servigio, ch' e' richiedesse: e più cresceа l' obbligazione in coloro, che n' otteneano Uficio, o beneficio. Ma dov'è, che tutti dichiarati, che fossero Leudi, ovvero gratificati, che fossero d'alcun beneficio, diveniſsero Ufiziali di milizia, ed in conseguenza anche Giudici? Che de' Leudi molti si rimanesſero senza Uficio, e senza beneficio, l' ho già dimostrato: che parecchi promossi a' domestici impieghi nella Regal famiglia colla giunta di qualche beneficio, non comandaſsero in guerra, ed in conseguenza nemmen giudicaſsero, è piucchè sicuro [b]. Rimane ora a vedere, se tutti gli altri, che non erano domestici del Re, e possedeano benefici fossero considerati come Ufiziali di guerra: perchè in tal caso esserlo doveano ancor di giustizia; e lo stesso dirsi deve de' Ministri di Chiese possedítrici di Regalie.

Se si rivolgano da capo a fondo la legge Salica, e quella de' Ripuarj, e con esse i Capitolari, le antiche Cronache, e tutte le vecchie memorie de' Franchi, non si ritroveranno altri Ufiziali di guerra a riserba de' Duchi, de' Conti, de' Vicarj de medesimi, e de' Centenarj, o siano Grafioni minori [c]. Nè altri si troveranno nominati Giudici a riserba di costoro; da che tal titolo non meritavano gli Sabini, i Rachimburgi, e i saggibaroni loro assessori.

Ta-

(a) *Capit. Ludov. Pii ann.* 815. *artic.* 1, *&* 2. *Concil. in Vetno Palat. ann.* 845. *artic.* 8. *apud Baluz.*

[b] *Capit.* 2. *Lud. Pii anni* 812. *apud Baluz.*

[c] *Decr. Chlothar., & Childeberti lib.* 2. *art.* 28.

Tali erano i Duchi nelle Ducee, tali i Conti nelle Contee, e tali furono poi i Marcheſi nelle loro Marche, poichè gli uni, e gli altri erano Ufiziali di guerra inſieme, e di giuſtizia, non già perchè ſemplici Leudi beneficati. Tanto n' ho moſtrato a ſuo luogo, che soverchio ſarebbe aggiungervi altre pruove.

Riguardo dunque a' Leudi inveſtiti di beneficj, e a' Miniſtri di Chiese poſseditrici di Regalie, Montesquieu, che gli vuole Ufiziali di guerra, ed in conseguenza anche Giudici, non ricorre che a conghietture. Coteſti, e dice, menar doveano all' esercito i loro uomini, dunque conſiderati venivano, come Ufiziali di guerra. Ma se ſtato foſse così, anche i Leudi non beneficati fatta avrebbero la figura d' Ufiziali, giacchè ancor eſſi portar doveanſi al Campo coi loro valletti, *cum Arimania ſua*. E ſe tutti queſti ſtati foſsero Ufiziali, quali erano poi le milizie? *Milites* a que' tempi non erano, che i Nobili militanti a cavallo, ed i Re di Francia non marciavano, che alla teſta de' loro Militi, o ſieno Leudi [a].

Ma che vuol dire, che in tanti Capitolari s' impone nommeno a' Prelati, che a' Leudi benificati, che facciano giuſtizia? Risponde Muratori [b], che il *juſtitiam facere* de' Capitolari deve intenderſi nel senso usato dalla Sacra Scrittura [volume che solo leggeaſi, o sentivaſi leggere a que' tempi], cioè che non ſi praticaſſero oppreſſioni: ed in tal senso i Capitolari tutti concordano nell' imporre, che così i poſſeſſori di beneficj, come i Soprastanti alle Chieſe qualora opprimeſſero i Popoli, doveſſero soggiacere a' decreti, ed alle viſite de' Conti, e de' Meſſi Regj. Se un Leude *habens beneficium* [diſſe Carlo M.] *juſtitiam facere noluerit, ille Judex in cujus miniſterio fuerit, contradicat illi beneficium ſuum, donec ipſe, aut Miſſus ejus juſtitiam faciat* (c): ordinazione, che fu rinnovata da Pippino in Italia [d]. Ecco in oppoſizione il Giudice in *Miniſterio*, ed il poſſeſſore del beneficio. *Ubicumque* [ſoggiunse Carlo Calvo] *Miſſi, aut Epiſcopum, aut Abatem, aut alium quemlibet honore praeditum invenerint, qui juſtitiam facere noluerit, vel prohibuerit, de ipſius rebus vivant, quamdiu in eo loco juſtitiam facere debet* [e]. Lascio quì da parte,

[a] *Ant. Matt., de Nobilit. lib. 4. cap. 8., & 18. Du-Fresn. in Gloſ. V. Miles Struv. tom. 2. obſ. 3.* [b] *Diſſert. 71.*
(c) *Cap. Carol. M. ann. 779. apud Baluz.*
[d] *Ll. L. lib. 2. 10. lit. 52. §. 14.*
[e] *Cap. Car. Cal. ann. 819.*

te, che ſiccome nell' addotto Capitolare di Carlo M. i poſſeſſori di beneficj ſi dicono in *miniſterio Comitum*, così in un' altro di Lodovico Pio ſi appellano *pagenſes Comitum* (a), ed in un' altro s' impone a' Conti di tener in dovere i Leudi, ed in caso contrario di riferire al Principe prima d' incarcerargli: da che neppur Montesquieu niega, che i poſſeſſori di beneficj foſſero ſubordinati a' Conti, ne' cui diſtretti ſituati erano i lor beneficj; ma ſibbene dice, che ciò non impediva, che coteſti esercitar non poteſſero giurisdizione ſopra le genti, che dimoravano ne' loro beneficj. Quando anche ſtato foſſe così, ecco i Leudi beneficati colla baſſa giurisdizione de' Gravioni di Villa, concioſſiachè a' ſoli Conti foſſe permeſſo dalle leggi il conoscere degli omicidj, de' ratti, degl' incendj, delle rapine, de' troncamenti di membra, de' furti, de' ladronecci, e delle invaſioni [b].

Ma nemmen queſto ſaprei accordare al Montesquieu, perocchè così le leggi, come i Capitolari concordano nell' ordinare, che *qualiſcumque perſona ſit, aut Vaſſallus Ducis, aut Comitis, aut qualiſcumque perſona nemo negligat ad ipſum placitum venire*; Sicchè nemmeno i cherici, a riſerva de' Veſcovi, e degli Abati, eranne eſenti (c).

Di qui conchiude l'Eineccio: *Caeterum tam aequabilis, ſibique per omnia ſimilis apud Francos erat juriſdictionis ratio, ut ne Urbes quidem, ac Vici celebriores alterius cujuſquam quam Comitis, & Scabinorum juriſdictioni ſubeſſent* (d): *quamvis enim Magiſtratus minores* [cioè i Grafioni di Villa] *delicta quaedam, veluti furta leviora, coercerent, ad Comitum tamen cognitionem praecipue pertinebant homicidia &c.* (e). Trovanſi in fatti placiti di Duchi, di Marcheſi, di Conti, e di Meſſi Reggi, ma di poſſeſſori di beneficj non ſe ne può addurre neppur uno, che quando foſſe legittimo, baſterebbe ſolo a decidere la queſtione.

Quanto poi agli Eccleſiaſtici, laſciando ſtare le giaddette leggi, che non eccettuano dalla ſubordinazione de' Giudici Reggi, che i lo-

[a] *Capit. 2. ann. 812. apud Baluz.*
[b] *Praecep. Ludov. Pii pro Hiſpan. cap. 2., & 3.*
[c] *Lex. Alam. tit. 36. §. 5. decr. Chlothar. II. anno 615. § 4. cap. Car. M. ann. 769. §. 17., & capit. lib. 6. §. 156.; & lib. 7. §. 89., & cap. Car. Calvi anni 844. §. 3.*
(d) *El. Juris Germ., lib. 3. tit. 1. §. 24.*
(e) §. 25. *eod.*

Digitized by Google

i ſoli Veſcovi, ed Abati, intorno a' quali doveaſi riferire al Re, v' è 'l Capitolare di Carlo M., con cui ſalvo le perſone, ſi dichiarano ſottopoſte alla giudicatura de' Conti nommen la roba de' cherici, che quella delle Chieſe medeſime [a]. Come dunque aver poteano i ſuperiori Eccleſiaſtici diritto di giudicare ſulle perſone, e ſulla roba de' laici, ſe nemmeno l'aveano ſopra i beni de' cherici, e delle ſteſſe loro Chieſe?

Ma com'è, ſi ripiglia, che in alcune carte ſi vieta a' Regi Miniſtri l'entrar nelle poſſeſſioni beneficiarie, e delle Chiese, e l'eſigervi il fredo? Qui ſi potrebbe riſpondere, che queſti privilegi confermano la regola generale, e fan conoſcere, che nè la giurisdizione era per se medeſima inerente a' beneficj de' laici, nè fu da principio patrimoniale delle Chieſe; altrimenti a che occorrea provederſi di carte appellate *emunitates*, ovvero *immunitates*, quando la natura ſteſsa delle conceſſioni portato aveſse così?

Io però intendo quì di riſpondere direttamente col ſoccorſo della Storia. Le Corti di giudicatura a que' tempi non erano ſedentarie, nè giornaliere. Reggeanſi da' Conti quattro volte in ogni anno, e così ancora da' Meſſi Regi, e ciò in campo aperto, quando in un luogo, e quando in un altro de' reſpettivi diſtretti. Or poſciachè il fermarſi di coſtoro in un luogo per tenervi un placito importava il doverſi loro *manſiones*, & *paratae*, non era fuor di propoſito il procurarſi carte d' immunità non già dalla coſtoro giurisdizione, ma dal loro acceſso nel tale, e tal luogo; il che per lo più ſolea accordarſi alle Chiese, ch' erano le più eſpoſte a somiglianti viſite importune, e diſpendiose. Alzar dunque doveano i Miniſtri Regi il lor Tribunale fuori del diſtretto del luogo immune, ed ivi chiamare chiunque occorreſſe, ſenza eccezion di perſone; ſentire, giudicare, condannare; ma non eſigere nè malleveria, nè fredo.

Quanto al fredo, e per eſso alla malleveria era queſto un diritto, che dipendea dalla protezione, e non già dalla facoltà di giudicare. Un Veſcovo, un' Abate, un Leude, che poſsedeſsero un Villaggio *jure Regaliae*, ovvero *jure beneficii*, erano più a portata di proteggere un reo dagl'inſulti della parte offeſa, obbligandola a dar cautela di non ricorrere alle vie di fatto: ed era ben regolare, che lor ſi doveſsero gli emolumenti, ch' indi provenivano. Co-

[a] *LL. l. lib. 3., tit. 1. §. 11.*

Come altrimenti evitare le guerre private? Ecco il perchè a' Prevosti di Chiese fu sovente accordato il proteggere i rei nel distretto di esse Chiese, ed esigerne l' intero fredo in premio dell' aver obbligata, anche con malleveria, la parte offesa a stare a ragione. Questo è il *jus sanguinis*, che Riccardo da S. Germano narra, che l' Imperadore Arrigo accordò a Montecasino; ma di ciò a suo luogo. Dico a' Prevosti di Chiese, che quanto a' Leudi fin da' tempi di Clotario fu stabilito, che qualora nel distretto di talun di costoro si sorprendesse alcun ladro, la metà del fredo fosse del Leude, e l' altra metà del Giudice Regio [a].

Ed ecco come senza confondersi g'i Ufici co' beneficj conceduti a' Leudi, e colle Regalie concedute alle Chiese, s' intende ciocchè importassero tali carte. Il Giudice Regio condannava, e 'l possessore del luogo immune esigea il *jus protectionis* o in tutto, o in parte, secondo che stava stabilito per legge, o con particolare privilegio gli era stato accordato. In altro caso, qual differenza sarebbe passata fra un' Ufiziale di milizia, e di giustizia insieme, il quale per ragione del suo Ufizio godea dell' usufrutto Germanico del suo Ducato, o Contado, ed un possessore di benefizio, o di regalia, cui fosse stato annesso l' Ufizio militare, e la giurisdizion civile?

Anche il P. Tomasini si sforzò di provare, che regnando ancora la seconda Razza, le Chiese di Francia godeano già del diritto di giudicare; ma i di lui argomenti, che presso a poco si riducono agli stessi del Montesquieu, sembrarono debolissimi al Muratori [b]: il quale tenne, che verso la fine del X. secolo gli Ecclesiastici cominciato avessero ad ottener diritto di giudicare nelle cause de' laici; giacchè la facoltà precedentemente data al Vescovado di Turs d' eleggere un Conte fu singolarissima eccezione di regola. E nel vero a' grandi sconvolgimenti adivenuti sul finire della seconda Razza, e che durarono regnando la terza, dovettero così i Leudi, come gli Ecclesiastici quella giurisdizione, che parte si procurarono, e parte usurparonsi a poco a poco. E' questo il sentimento del Robertson (c), il quale per riguardo a' Leudi conchiude, che il diritto della giurisdizion territoriale in Francia non fu assolutamente un usurpazione del Baronaggio: che sebbene non si possa determinare con certezza quale

(a) *Dec. Chloth. ann.* 595. *art.* 1., *&* 2. *apud Baluz.*
[b] *Differt.* 71.
[c]. *Introduc. tom.* 2. *p.* 157. *seq.*

ſtata foſſe in origine l' eſtesa di tal giurisdizione, è tuttavia evidente, ch' eſſendoſi confuſi gli Uficj co' beneficj per la perpetuità accordata agli uni, ed agli altri, fra que' torbidi, che dal decimo secolo in poi regnarono in Francia, i grandi Vaſſalli seppero profittare della debolezza de' Principi per eſtendere al poſſibile la giuriſdizion loro: che in eſſo decimo ſecolo i più potenti aveanſi di già arrogato il diritto di giudicare in tutte le cauſe civili, e criminali (*a*): che non ammetteaſi appello dalle loro ſentenze, ſiccome ſta provato dal Bruſſel con varj eſempli; e che giunſero ſino a fare erigere i loro dominj in ſovranità con tutti i diritti della giuriſdizione, e delle prerogative Regali (*b*). Quindi è, che non poteano i Commiſſarj, o ſiano Viſitatori de' Re entrare a regger giuſtizia ne' tenitorj di coteſti grandi Vassalli; ſicchè quando Luigi VI. cercò di rimettere in piedi l' autorità de' ſuoi Meſſi, non già ſotto l' antico titolo di Meſſi Domenicali, ma ſotto quello di Giudici degli esenti; tale fu il riſentimento de' grandi Vaſſalli, che 'l Re fu in obbligo di deſiſtere dall' intrapresa [*c*].

Quanto poi agli Eccleſiaſtici me ne rimetto a ciocchè ne han detto il Du-Cange (*d*), ed il Fleurì (*e*): dico solo, che l' esercizio della giurisdizion criminale, anche per l' interpoſta persona d' un Giudice laico fu un abuso introdotto contro il divieto de' sacri Canoni; Nè Pontefice il permise prima di Bonifacio VIII. nel ſecolo XIII. [*f*].

Dovrei quì paſſare a dar contezza del quando fu introdotto il vocabolo *feudum*, e del ſuo ſignificato; e quindi dovrei annoverar tutti gli effetti, che partorirono in Francia i beneficj, e gli Uficj divenuti del pari ereditarj; ma ſtimo meglio il riserbarmelo per quando mi troverò aver data contezza, e del Governo de' Longobardi, e di ciocchè avvenne, così in Italia, come in Lamagna dal conquiſto, che ne fe Carlo M. in poi, per rapporto alla materia, c' ho per le mani.

§. XV.

[a] *Etabliſſ. de S. Louis l.* 1. *Ch.* 24., *&* 25.
[b] *Bruſ. de Feud. l.* 1. *cap.* 11. 12., *&* 15. *Robert. Introd. tom.*2. *not.* 22. *p.* 157. *ſeq.*, *&* *tom.* 1. *p.* 79. *ſeqq.*
(c) *Robert. Tom.* 2. *p.* 161.
[d] *V. Curiae Chriſtianitatis.*
(e) *Hiſt. Ecc. tom.* 19. *diſcur. praelim.*
(f) *Sex. Decret. lib.* 5. *tit.* 4. *cap. Praelatis* 2. *cap. fin. Ne Cler. vel Monach. ſaecul. negot. ſe immiſcean in* 6.

§. XV.

Del Governo de' Longobardi; e prima de' Duchi, e de' Conti.

LA Nazione de' Longobardi era una di quelle, che per aver cambiato ſovente di ſede, avea alla teſte un Re, capo ma non padrone; giacchè ciaſcuna Tribù reggeaſi dal proprio Satrapa, ovver Duca col parere de' quali Satrapi il Re governava. Ma di queſta Nazione, e del ſuo Governo in Germania n' ho detto quanto baſta nel Lib. 1. della mia Storia (*a*). Gioverà tuttavia quì ricordare, che regnando ſopra i Longobardi Alboino, all' invito di Narſete, unì egli non ſolo tutte le Tribù del ſuo Popolo, ma molte altre ancora di Saſſoni, di Gepidi, di Bulgari, di Pannonj, di Norici, e di altre Nazioni Settentrionali, aventi tutti i loro Duci, che liberamente concorſero a tale ſpedizione: e formato un formidabile eſercito *cum uxoribus, & natis, & omni ſupellectili*, dalla Pannonia diſceſe l' Alpi nell' Aprile del 568.; ed occupato il Friuli, ed indi Vicenza, Verona, ed alcune altre Città della Provincia Veneta, paſsò nella Liguria, ove gli ſi reſero Milano, e tutte le altre Città mediterranee d' eſſa Liguria, a riſerva di Pavia, la qual e' cinſe d' aſſedio: intanto che nel Decembre del 569. fu ſalutato da' ſuoi Re d' Italia. Di là diſtaccò un corpo d' eſercito, col quale invaſe parte della Toſcana. *Nec erat tunc virtus Romanis, ut reſiſtere poſſent*, dice Paolo di Varnefrido, *quia, & peſtilentia, quae ſub Narſete facta eſt, plurimos in Liguria, & Venetiis extinxerat; & poſt annum, quem diximus ubertatis, fames nimis ingruens univerſam Italiam devaſtabat* (*b*):

Reſſe a' nemici Pavia tre anni, e meſi, ma finalmente fu coſtretta ad arrendersi al vincitore; il quale nell' Aprile del 573. vi entrò, *& nulli laeſionem inferens*, la ſtabilì ſede del Regno. Ma guari non andò, che fu ucciſo per tradimento della moglie *cum maximo Langobardorum fletu, & lamentis* (*c*); ed i Longobardi com-

[a] *Cap. V. ad X.*
[b] *Paul. Diac. lib. 2. cap. 26.* (c) *Idem cap. 28.*

communi consilio eleſſero in Re Clefi *nobiliſſimum de ſuis virum*; il quale fra diciotto meſi di Regno *multos Romanos viros, alios gladio extinxit, alios ab Italia exturbavit* (a).

Siegue poi Paolo a narrarci, che i Longobardi, dopo la morte di Clefi, *per annos decem Regem non habentes, ſub Ducibus fuerunt. Unuſquiſque enim Ducum ſuam Civitatem obtinebat*. Di coſtoro ne conta fino a trentasei per tutta l'Italia di là dal Tevere (b), da' quali, dic' egli, che fu devaſtato, ed occupato il rimanente del Paese, fuori di Roma, e di Ravenna; e che della Nobiltà Italiana parte ne fu uccisa, e parte soggettata al tributo della terza parte de' frutti de' loro terreni: che scorsi i dieci anni, si venne all' elezione del nuovo Re in persona d'Autari figliuolo di Clefi; e che *ob reſtaurationem Regni, Duces, qui tunc erant, omnem ſubſtantiarum ſuarum medietatem Regalibus uſibus tribuerunt, ut eſſe poſſit, unde Rex ipſe, ſive qui ei adhaererent, ejuſque obſequiis per diverſa officia dediti, alerentur* (c). E allora fu, che rilasciati i tributi, i vincitori si accomunarono co' vinti, dividendo amichevolmente l'abitazione, ed i terreni. *Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur*; e tanto amichevolmente, che lo Storico ebbe a conchiudere. *Erat ſane hoc mirabile in Regno Langobardorum, nulla erat violentia, nullae ſtruebantur inſidiae, nemo aliquem injuſte angariabat: nemo ſpoliabat: non erant furta, non latrocinia: unuſquiſque quo libebat ſine timore, pergebat* (d).

Continuando poi il filo della Storia, ci dà Paolo contezza delle rivolte di questo, e di quel Duca, chi ridotto a dovere, e chi ucciso da Autari, e da' Re, che gli succedettero; e venendo a Re Liutprando, non fa memoria, che di soli sei Duchi, terminando il sesto, ed ultimo libro colla morte di questo Re, e col seguente encomio degno di registrarsi a caratteri d' oro. *Fuit autem* [Liutprando] *vir multae ſapientiae, conſilio ſagax, pius admodum, & pacis amator: bello potens, delinquentibus clemens, caſtus, pudicus, orator pervigil, eleemoſinis largus, literarum quidem ignarus, ſed philoſophis aequandus; nutritor gentis, legum augumentator. Hic initio Regni ſui Bajoariorum plurima Caſtra caepit; plus ſemper orationibus, quam armis fidens; maxima ſemper cura Francorum, Avariumque pacem cuſtodiens.*

Dal

(a) *Dict. lib. 2. cap. 31.*
(b) *Cap. 32.*
(c) *Lib. 3. cap. 16.*
(d) *Ibid.*

Dal fin quì detto si raccoglie, che le Tribù Longobarde sotto i rispettivi loro Duchi si sparsero per tutto il Paese conquistato; e quando parlo di Longobardi, intendo di quanti seguirono le loro insegne: dond'è, che da' nomi rimasti ad alcuni luoghi d' Italia, Muratori vada congetturando i varj distretti abitati un tempo da questa, e da quella diversa generazione di uomini: e dallo stesso Paolo sappiamo, che regnando Grimoaldo, a' Bulgari calati in Italia sotto Alzecone lor Duce, furono assegnati nel Ducato Beneventano *spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, scilicet Saepianum, Bovianum, & Isernia, & aliae cum suis territoriis Civitates.*

E si deduce parimente, che dopo l'interregno si fe di due Popoli un solo; cosicchè ciascun ingenuo Longobardo, Italiano, o d'altra Nazione, che fosse, ebbe la sua porzione di territorio in proprietà; a spiegare la quale, siccome i Franchi si valsero del vocabolo *allodium*, così i Longobardi adottarono il latino *proprium* (a).

Ma questo è poco. Tutti ebbero la libertà di seguir quelle costumanze, e quelle leggi, che loro piacessero, Romane, Longobarde, Saliche ec.; ma in tanto furono tutti trattati del pari riguardo al guidrigild: valea dire, che tanto fu stimata la vita d' un ingenuo Italiano, quanto quella d' un Longobardo (b); il che fece, che le leggi Romane, cioè il Codice di Teodosio, il Breviario d' Alarico, e le pratiche, che ne risultavano, si fossero conservate in Italia, dove non eravi necessità di abbandonarle, e perdute in Francia, dove la differenza del guidrigild obbligò i naturali del Paese a seguir quella legge, che rendea più sicura, e rispettabile la lor persona [c].

E ciò fece eziandio, che molti sudditi dell' Imperio, non potendo più reggere all' estorsioni de' Ministri Imperiali, passassero dalla parte de' Longobardi: il perchè la Corsica fra gli altri luoghi rimase presso che deserta, siccome attesta il S. Pontefice Gregorio M. nelle sue lettere [d].

Or siccome tutti gl' ingenui di qualunque Nazione e' si fossero furono trattati del pari, così tutte le famiglie d' essi ingenui furono obbligate a servir personalmente in guerra a misura del-

(a) *Ll. Long. lib. 3. tit. 8. §. 1. Murat. Antiq. Ital. vol. 1. p. 530, & 565.*
[b] *Ll. Long. lib. 1. tit. 9. §. 1.*
(c) *Esprit des Loix liv. 28. chap 6.*
(d) *Epist. 33. lib. 4., & ep. 30. lib. 7.*

delle persone, che componeanle, e de' beni che possedeano. La pena de' contumaci fu tassata da' Rotari primo legislatore in venti soldi (*a*), accresciuta poi da Carlo M., e da' suoi successori giusta le leggi de' Franchi da me sopracitate: ed è questa la ragione tanto di quella legge di Rotari mal'intesa da Luca de Penna, colla quale si ordinò, che chiunque appartandosi dalla propria casa, non desse notizia del luogo di sua dimora, scorsi tre anni, tenersi dovesse per civilmente morto, senza speranza di *postliminio* (*b*); quanto ancora delle giunte fattevi da Carlo M., e da Pippino, che niun partir potesse di casa senza licenza (*c*), che non potesse alcuno senza special permesso chericarsi, o monacarsi [*d*], e che i pesi pubblici, e segnantemente quello della guerra non s'intendessero rimessi, perchè gli allodj passassero alle Chiese [*e*].

I Duchi Franchi ebbero in governo una Regione, cioè l'aggregato di più Città, come ho detto; non così i Duchi Longobardi, posto il lor numero da una parte, e dall'altra la strettezza del Paese occupato. Del resto l'autorità fu la stessa durante il Regno di Alboino, e di Clefi. La fecero poi per dieci anni da' Sovrani assoluti, ciascuno nel suo Ducato. Indi eletto in Re Autari, gli cedettero la metà *omnium substantiarum suarum Regalibus usibus*, nella quale metà venne compresa anche la metà del fredo: dell'altra metà continuarono essi a godere l'usufrutto Germanico in qualità d'Uffiziali Regj, con tutte quelle prerogative, che ho accennate in parlando de' Franchi, salvochè di quella d'amministrare la metà de' fondi destinata *regalibus usibus*.

Ho detto, che Paolo dove prima fa rimbrembanza di trentasei Duchi, dal Beneventano in fuori, poi a' tempi di Liutprando si restringe a sei; ed ora soggiungo, che appresso si ridussero a' soli tre [*f*], e di molta considerazione, cioè a quello del Friuli, a quello di Spoleti, ed al terzo di Benevento il più conspicuo di tutti: e ciò perchè i Re, sopprimendo mano mano gli altri Ducati, destinarono in ciascuna Città un Conte. Io non so,

(a) *Ll. L. lib.* 1. *tit.* 14. §. 6.
(b) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 3. V. Orig. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 45.
(c) *Lib.* 3. *tit.* 14.
(d) *Eod. lib.* 3. *tit.* 1. §. 13.
(e) *Eod. lib.* 3. §. 3., & 7.
(f) *Pereg. diss.* 2. *de Duc. Ben.*

so, come Muratori si fosse lasciato scappar dalla penna [a], che radi sotto i Re Longobardi esser doveano i Conti, da che le loro leggi non ne fanno motto, e Paolo Diacono appena ne parla; avvegnachè se si riguardano le leggi, esse considerano i Conti in qualità di Magistrati, e perciò si valgono del titolo generale di *Judices*: titolo, che loro si dà da tutte le leggi de' Popoli barbari, e da tutti gli Scrittori di quell'età. Che se poi si ricercherà per entro alla Storia di Paolo, vi si ritroverà fatta memoria de' Conti in parecchi luoghi (b). Appresso a ciò ne' diplomi de' Re Longobardi pubblicati dall'Ughelli, dal Margarino, e dal Campi si fa spesso memoria de' Conti. E dunque cosa da non mettersi in dubbio, che l'Italia prima della discesa di Carlo M. fosse divisa in tanti Contadi, tranne le tre suddette Ducee del Friuli, di Spoleti, e di Benevento.

A' Grafioni inferiori de' Franchi corrispondeano gli Sculdasci de' Longobardi, voce che si legge variamente terminata, come *Scultaiz*, *Scultais*, *Sculteus*, *&c.*, che Grozio interpetra, *Judex civilis* (c), o come si ha da un vecchio Lessico Germanico, *Judex pedaneus* (d); da che costoro non godeano, che della bassa giurisdizione.

§. XVI.

De' Gastaldi.

MA quello, in che principalmente si distinse l'una dall'altra Nazione, fu nel non avere i Re Longobardi data l'amministrazione a' Duchi trastevrini di ciocchè questi avean loro ceduto *regalibus usibus*; e nemmeno averla accordata a' Conti, o ad altri, che ne godessero l'usufrutto a titolo d'Ufizio, o di beneficio. Questo è quel punto, che m'apparecchio a diciferare, e che gioverà assaissimo ad intendere la Storia del nostro Regno per rapporto alla presente materia.

L'Italia a que' tempi spopolata, siccome ho detto, per la guer-

(a) *Diss.* 8.
(b) *Lib.* 3. *cap.* 9. *lib.* 5. *cap.* 9., *cap.* 26., *e cap.* 36.
(c) *Apud Linden. in Glos.*
(d) *Marat. diss.* 8. Orig. della G. C. *lib.* 2. *cap.* 6.

guerra, e per la peſte, era coperta di boſcaglie, di paludi, e di deſerti, e le poche terre, che coltivavanſi erano le più vicine alle Città ſcarſiſſime anch' eſſe d'abitatori. Come poi crebbe il lor numero, così cominciaronſi a diboscar terreni, ed a ridurſi a coltura; ed i coloni, o che foſſero ſervi addetti alla glebba, o che foſſero tributarj, o affrancati; o veramente liberi, e fittuarj, ſparſi quà, e là aveano famiglia per famiglia ne' reſpettivi poderi, che coltivavano, le loro caſipole con uno ſpiazzo avanti aſſicurato da' pali, e da' ſarmenti, quando comodo non vi foſſe di chiuderlo con riparo di fabbrica; ed eravi talvolta anche il caſamento del Signore del fondo.

Poſciachè coteſte famiglie villerecce ſi trovarono ben numerose, ſtabilironſi di parte in parte Parrocchie per l' amministrazione de' Sacramenti; ed ecco che ivi intorno andò a ragunarſi la gente, ed a formarvi Villaggi, e Terre abitate, tanto più numerose, quanto che i Nobili Longobardi usavano piuttoſto d' abitare in campagna, che in Città, come quelli il cui solo esercizio, dopo la guerra, era la caccia.

Ora da principio lo ſpiazzo dinanzi a ciascuna abitazione ſi appellò *curtis*, e *cortis*; indi queſto vocabolo ſervì a ſignificare l'intera abitazione; e di là paſsò a dar nome a tutto il podere. Nel primo, e nel ſecondo ſignificato l'usò più volte il Re Rotarinelle leggi, che vanno sotto il titolo *de homine in curte aliena noctis tempore invento, & de curtis ruptura* (a): quanto al terzo ne son piene le Cronache.

Quando poi fu la gente raccolta in Villaggi colle loro Pieve, la voce *curtis*, ſervì a denotare tutto il Villaggio; e ciò ad esempio de' Romani: *eſt autem cortis, ſeu cors villa, quae ex pluribus terris conjungitur* (b). Se non che per torre ogni equivoco vi ſi aggiunse *cum plebe*, cioè colla Parrocchia, o ſia coll' aggregato de' parrocchiani; e talvolta ſi diſſe ſemplicemente *Plebes*. E quando finalmente alcun Villaggio fu fortificato, allora o ſi diſſe *Caſtrum cum curte, & plebe*, ovvero ſemplicemente *Caſtrum*. Il che tolſe a praticarſi ſotto i Re Franchi, da che prima di ciò non s' usavano forti, e radiſſime erano le Terre murate (c).

Oltracciò il vocabolo *Curtis* fu preso anche per lo Tribunal

(a) *Ll. L.* 1, 2. *tit.* 24.
(b) *Var. de Re R.*
(c) *Murat. diſſ.*

nal Supremo del Re, e de' Duchi, l' uno appellato *Curtis Regia*, e l' altro *Curtis Ducis*, forse perchè Corti non reggeansi, che a Cielo aperto, e presso alcune delle giaddette abitazioni di campagna [a].

Di qui si vede, quanto gli antichi scarseggiassero di termini, da che oltre al chiamarsi *Cortis*, o *Curtis* ogni Tribunal di giustizia, così ancora appellavasi una villa, cioè un podere co' suoi coloni; il qual podere talvolta era d' un solo, e talvolta di molti manſi, altri nudi, ed altri vestiti: consistendo il manso nudo in dodici gioghi aratorj appellati *bunuaria*; dove che il manso vestito ne contenea fino a 60. [b].

Ed appellavasi medesimamente *Curtis* l' aggregato di molte famiglie, e di molti poderi, che noi diciamo Villaggio [c]. Non saprebbesi dunque distinguere, se stata fosse una tenuta, o un Villaggio quello, che nella Cronaca Guelfa s' accenna: *In Longobardia Clismum, Curtem nobilissimam, cujus sunt XI. millia manſuum uno vallo comprehenſa* [d].

Su di ciò tenne l' Amerbachio [e], che al nome barbaro latino *Curtis* corrispondesse il tedesco *Guaſt*, ed al verbo latino *tenere* il tedesco *halden*; e che quindi fosse venuto il vocabolo *Guaſtald*, cioè *Curtim tenens*, introdotto a significare un Sopraintendente di qualche tenuta, o d' alcun Villaggio. Ma gli è contra l' Eccardo, il quale sostiene, e forse con più forte ragione, che la voce *Gaſtelder*, cangiata poi in quella di *Gaſtalder*, sia derivata dal tedesco *Gaſteller* significante *praeponere*, *conſtituere* [f]; ed a lui va d' accordo il Grozio, il quale interpetra *Gaſtald: proprie poſitus, qui vicem gerat* [g]: al quale vocabolo i nostri diedero varie terminazioni, trovandosi scritto *Gaſtaldus*, *Gaſtaldius*, *Gaſtaldio*, *Gaſtaldeus*, ed anche *Caſtaldus* [h].

Checchè ne sia dell' origine di questo nome, vengo a' Re Longobardi, e dico, ch' essendosi per convenzione tra 'l Re Autari, ed i 36. Duchi divisi i Villaggi di lor dipendenza, di quel-

(a) *V. Lindenb., & du-Cange in Gloſſ.*
(b) *Apud Thomaſ. tom. 3. cap. 37.*
(c) *Cujac. lit. 1. Feud. ſi quis Manſo.*
[d] *Apud Eund. Lindenb. V. Curtis.*
[e] *Ad Capit. Carol. M.*
(f) *Ad L. Salic. pag. 139.*
(g) *In Syllab.*
(h) *Pellegrin. diſſ. 8. tom. 5. Murat. diſſ. 10.*

quella metà, che rimaſe ſotto l' amminiſtrazione de' Duchi, continuarono eſſi a goderne l'uſufrutto Germanico; ed in ciaſcuno dei tai Villaggi ſeguitò ad eſercitarvi la baſſa giuridizione un Capoſquadra, col nome di Scultaſcio, corriſpondente al Grafione inferiore, o ſia al Centenario de' Franchi; ma riſpetto a que' Villaggi, che divennero d' appartenenza immediata del Re, non credè Autari ben fatto di darne l' amminiſtrazione a' Duchi, ed a' Conti, giuſta il coſtume de' Franchi. Che fece adunque? Deſtinò in ciaſcun Villaggio Regio un Ufiziale di milizia a titolo di Gaſtaldo, perchè oltre alla direzione delle armi, reggeſſe giuſtizia colla ſteſſa baſſa giuridizione degli Scultaſci, eſigendone il fredo con tutte le altre rendite, per conto non già proprio, ma del Sovrano, con ritenere eſſo Gaſtaldo per ſe medeſimo, o un competente ſalario, o 'l frutto d' un qualche terreno deſtinato preciſamente per annua provviſione del Gaſtaldato. Ed ecco gli allodiali della Corona ſparſi per tutte le Provincie del Regno d' Italia.

Ufiziali erano i Duchi, ed i Conti, e cogli Ufizj andavano congiunte le rendite de' Ducati, e de' Contadi, godendone eſſi l'uſufrutto Germanico, compreſavi la metà del fredo; ſicchè poteano diſporne ad arbitrio durante il loro Governo: altro dunque lor non mancava, perchè ſi conſideraſſero come altrettanti Regoli, fuorchè la perpetuità dell' impiego, e 'l non eſſere ſubordinati a' Meſſi Regi. Ufiziali erano i Gaſtaldi, ma il lor carattere era di ſemplici Luogotenenti Regali, deſtinati al governo de' Villaggi del Re [a]: e sì riſtretta era l' autorità loro, che non poteano nè cedere, nè donare, nè in qualſiſia modo diſporre d' una menoma parte de' Regi fondi ſenza ſpecial permeſſo del Principe, ſotto pena di pagare ſedici volte altrettanto: pena ſtabilita per legge contra qualunque invaſore di fondi Regali. La qual pena riſpetto a' Gaſtaldi eſtendeaſi nel caſo, non dico di dolo, ma di colpa anche lieviſſima nel non invigilare per l' intera conſervazione d' eſſi fondi, e de' loro frutti. Eccò le parole della legge: *Si quis Gaſtaldius, aut Actor Regis Curtim Regiam habens ad gubernandum, & ex ipſa Curte alicui ſine juſſione Regis caſam tributariam, terram, ſylvam, vites, vel pratum uſus fuerit donare, aut ſi amplius quàm juſſio Regis fuerit, dare praeſumpſerit, vel ſi quaerere negleſſerit, quod per fraudem ablatum eſt,*

(a) *Ll. L. lib. 1. tit. 25. §. 2. tit. 3. §. 13. tit. 31. §. 1., & lib. 2. tit. 9. §. 2.*

eſt, omne quidquid contra juſſionem Regiam facere auſus fuerit, in duplum Oftogild componat, ſicut qui rem Regiam furatus fuerit; & ſi ipſe mortuus fuerit, antequam fraus appareat, haeredes ejus componant, ſicut ſuprà legitur [a].

Che più? Un Gaſtaldo durante l' impiego non potea fare acquiſto alcuno per se medeſimo, anche a titolo di ſpontanea donazione, ſenza un eſpreſſo Regal beneplacito; *alioquin quidquid poſt ſuſceptam adminiſtrationem per garathinx* (*ſc. per donationem*) *acquiſierit, hoc totum Regi acquirat, non ad ſuum proprium nomen vendicet, nec ipſe, nec haeres ejus* (*b*). Nacque da ciò quell' eccezione, che leggeſi negli uſi ſcudali, cioè che coloro, i quali aveano una volta esercitato l' impiego di Gaſtaldo, quando ſi foſſero trovati nel poſſeſſo d' alcun beneficio, *non valebant poſſeſſionem ſibi defendere, niſi per Pares Curiae, vel per breve teſtatum potuerint probare, ſe antequam Caſtoldi eſſent, vel poſtquàm deſierint eſſe, inveſtituram accepiſſe* [c]. Che più? I Duchi, ed i Conti quantunque amovibili sotto i Re Longobardi, pure non perdeano l' impiego se non per delitto, e sotto i Re Franchi i loro Uficj furono prorogati a vita; dovechè l' impiego di Gaſtaldo fu ſempre annuale; e ſe taluno ſi lasciò amminiſtrar dopo l'anno, fu ſempre in libertà del concedente il rimoverlo, come ciascuno è in libertà di congedare un suo agente, o fattore [d].

Ecco come i Re Longobardi ſi ſtudiarono di tenere in suggezione i Duchi, ed i Conti entro i termini ſteſſi de' respettivi Ducati, e Contadi, nommeno che i Gaſtaldi medeſimi. Gli oppreſſi da i Gaſtaldi appellar potevano a' Duchi, ed a' Conti; e gli oppreſſi da coſtoro indirizzar poteanſi a' Gaſtaldi, perchè ne faceſſero inteſo il Re [e]. Ed ecco un' altra notabile differenza, che tra gli uni, e gli altri paſſava, cioè che i Duchi, ed i Conti erano Giudici inappellabili, ed i Gaſtaldi non già.

Non v' ha memoria, che regnando i Principi Longobardi alcun Villaggio d' Italia foſſe fortificato. Ne' diplomi de' tempi poſteriori s' incontra quando *Caſtrum cum Curte, & plebe*, e quando *Caſtrum* soltanto, a ſignificare l' intero Villaggio colla

[a] *Lib.* 1. *tit.* 34. §. 1.
(b) *Lib.* 2. *tit.* 17. §. 1.
[c] *Feud. lib.* 1. *tit.* 2. §. 1.
[d] *Feud. lib.* 1. *tit.* 2. *in princip.*
(e) *Lib.* 1. *tit.* 14. §. 3., & 4.

sua rocca [a]; ed allora fu, che s'usò di destinar Guardiani alla custodia di cotesti forti.

I Compilatori delle feudali Consuetudini ebbero l'avvertenza di notare sul bel principio, che gli Ufici di Guardiano, e di Gastaldo essenzialmente differivano dalle investiture benefiche. Ciò non ostante fuvvi chi si prese il pensiero di partire in due il primo titolo del Libro I., ed appunto laddove gli autori per modo d'eccezione diceano nel testo, le Guardie, e le Gastaldie essere impieghi amovibili a disposizione del concedente, vi appiccò il titolo: *de Feudo Guardiae, & Castaldiae*. Il Cujacio ben se ne avvide, e ricercando le più antiche edizioni di esse Consuetudini, non vi trovò questo titolo impertinente [b]. Ciò non per tanto stati vi sono di coloro, che lasciatisi sedurre dal titolo, han tuttavia annoverati tra'feudatarj i Guardiani, ed i Gastaldi. Ebbe ragione di ridersene fra gli altri il dotto Simone Van-Leewen, e tai supposti feudi stimò, *ad eos potius, qui feudi titulum iis* [*corrupta nimirum juris feudisti auctoritate*] *perperam inscripserint, remittere, quam inter feuda recensere* [c].

Servirà questo articolo ad intendere la polizia del Ducato Beneventano, e perciò m'è convenuto d'intrattenermi alcun poco a svilupparlo.

§. XVII.

Degli Ecclesiastici sotto i Re Longobardi.

Lasciandomi addietro que'tempi, ne' quali i Longobardi prima Idolatri, e poi Ariani inquietarono la Chiesa Cattolica, incomincio da Teodolinda; ch'avendo ridotto il marito a farsi Cattolico, diè grandi esempli di regal munificenza inverso la Chiesa: esempli, che seguiti furono da' Principi, e da' Popoli. Roma n'ebbe pur la sua parte colla restituzione, che nel 704. le fece il Re Ariberto *patrimonii Alpium Cottiarum, quae quondam ad jus pertinuerant Apostolicae sedis, sed a Langobardis multo tempore fuerant*

(a) *Murat. diss. 26.*
(b) *Cujac. ad tit. 1. lib. 1. Feud.*
(c) *Cens. Foren. lib. 2. cap. 20. n. 8.*

rant ablatas [a]; il qual patrimonio le fu ritolto, e poi reſtituito nel 715. dal Re Liutprando [b].

Non è tuttavia, che la Chiesa sotto i Longobardi potuto aveſſe di molto arricchire; poichè la facoltà di disporre *pro anima* non fu dalle leggi accordata se non nel secolo VIII., e ciò con quelle limitazioni, ch'ho dette altrove [c].

Ma per quante deſſero pruove di Religione i Principi, ed i Popoli col donare alle Chiese, ebbero forse gli Eccleſiaſtici parte alcuna nel Governo politico, e civile? Entrarono eſſi negli affari di guerra? Eſercitarono giurisdizione? Sotto i Re Longobardi nommai. Chiara teſtimonianza ne fanno gli Editti de' cinque Re legislatori formati in piena Aſſemblea di Nobiltà, e di Popolo, senza farviſi motto nè di Vescovi, nè d'Abati, che vi foſſero intervenuti. Non abbiam poi dalla Storia, che coſtoro militaſſero sotto le bandiere Longobarde; nè le leggi ne fan parola, sebben parlino espreſſamente della milizia; nè se ne lagnano i Concilj, come degli Eccleſiaſtici di Francia.

Dall'altra parte che i beni di Chiesa foſſero soggetti alle pubbliche impoſte non può dubitarsene; nè saprebbeſi addurre un sol privilegio d'esenzione accordato da Re Longobardo. Quello del Moniſtero Nonantolano, che ſi suppone d'Aſtolfo, e l'altro, che s'attribuisce a Re Deſiderio pel Moniſtero di S. Giulia di Brescia inserito nel Bollario Caſſinese, sono ſtati già riconosciuti per falſi [d]. Forse le Chiese povere ſi lasciavano in pace, ma non già le ricche, maſſime pel peso indispensabile della guerra anneſso a tutti i fondi. Sotto i Re Franchi eziandio per queſto appunto ſi vietarono le tante pie diſpoſizione, e ſi volle, che i beni allodiali paſsaſsero alle Chiese col peso intrinseco di contribuire per la causa pubblica, ſiccome parmi d'aver detto altrove [e].

Finalmente, che la Cheriſia regnando i Longobardi, anzichè esercitar giuridizione sopra laici, nemmen ne godeſse per gli effetti propri, e per quelli delle Chiese, sonovene esempli chiariſſimi; anche di Prelati sottopoſti a' Giudici laici nelle giu-

(a) *Paul. Diac. lib. 6. cap. 26.*
(b) *Dict. lib. 6. cap. Anaſt. Bibliot. apud Baron. ad ann. 794. n. 1., & 715. n. 6.*
(c) Iſtor. della G. C. *lib. 1. cap. 30.*
[d] *Murat. diſſ. 8.*
[e] Iſt. della G. C. *lib. 1. cap. 27.*

giudicature di beni Eccleſiaſtici (a). Quanto alle persone de' cherici negli ultimi tempi se ne lasciò il giudicarne a' Vescovi; però ſi volle, che queſti doveſſero darne conto al Sovrano, perchè non gli opprimeſſero [b].

Che se ſi ricorra al patrimonio dell' Alpi Cozzie, ſi troverà, che conſiſteva in poderi allodiali, e non già in Città, ed in Caſtella, che foſſero dominate, e governate dalla Chiesa di Roma. Se non ſi voglia preſtar fede al Giannone [c], ſi creda al Muratori, il quale così ſoſtenendo [d], soggiunge, che da tutti gli eruditi era ſtata riconosciuta per una ſolenne, e ridicola impoſtura la lettera attribuita a Re Ariberto pubblicata da Bartolomeo Zucchi; nella qual lettera ſi legge, che 'l Re donava alla Chiesa Romana *Alpes Cottias, in quibus & Genua*. Se la bevve tuttavia il Tomaſini; anzi ſtimò di potervi aggiunger del suo senza mettervi di coscienza. *In eo patrimonio*, diſs egli, *continebatur Genua, & tota ejus ora maritima usque ad fines Galliæ* [e]. Bel tratto di paese, se ſi poteſſe donare da uno Storico con un colpo di penna! Ma dove è, rispondegli Muratori, ch' Eccleſiaſtici comandaſſero con autorità prima del Secolo VIII. [f]?

§. XVIII.

Del Re, e dell' Aſſemblee generali; e de' Meſſi Regj.

IL Regno de' Longobardi in Italia non altrimenti, che quello de' Franchi, era in parte ereditario, ed in parte elettivo, se non che queſto, comechè disputato più volte, non fu però diviso giammai, ſiccome il fu Reame delle Gallie, ma 'l Re nemmen quì godea d'una potenza illimitata. I grandi affari, e spezialmente quello della legislatura, discutevanſi in piena Assem-

[a] *Murat. diſſ. 64. diſſ. 70., & diſſ. 71.* Iſt. della G. C. *loc. cit.*
[b] *Murat. diſſ. 70.*
(c) *Tom. 1. lib. 4. cap. 12. §. 4.*
(d) *Diſſert. 69.*
(e) *Tom. 3. lib. 1. cap. 27. n. 17.*
(f) *Diſſ. 81.*

semblea, coll' intervento di tutti gli Ufiziali della Corona: la quale Assemblea teneasi per l'ordinario in ogni anno a campo aperto nel dì ultimo Febbrajo, o nel dì primo Marzo non lungi di Pavia in una Corte, o sia Villa Regale, che appellavasi Olonna, ovvero Ollona: nome, che 'l luogo ritiene anche oggidì, appellandosi Corte Olonna, o sia Cortellona [a].

In queste grandi Adunanze sembra, che ne' primi tempi si fosse fatta parte anche al popolo, per quanto si può dedurre dagli Editti di Rotari, di Grimoaldo, e di Liutprando; ma che poi stato ne fosse escluso a' tempi di Rachi, e d' Astolfo, per quanto ne additano i loro Editti [b].

In cento luoghi delle leggi di questa Nazione si fa parola della Corte Regia, e della libertà, che tutti aveano di ricorrervi per via di richiamo, e non già d' appello, dalle Corti de' Duchi, e de' Conti, a riserva sempre di quelle del Friuli, di Spoleti, e di Benevento. Lascio qui l' ordine de' giudizj per avernè bastantemente ragionato, ove conveniva [c].

Vengo a' Messi Regj, e dico in primo luogo, non esservi dubbiezza alcuna, che i Re Longobardi usavano di destinare alcun loro Commesso per qualche causa rilevante da decidersi sopra luogo, siccome fu quella tra 'l Vescovo d' Arezzo, e l' altro di Siena, la quale nel 715. fu decisa da quattro Vescovi eletti dal Re, *una cum Misso Excellentissimi Domini Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario* (d): e l' altra tra 'l Vescovo di Luca, e quello di Pistoja, commessa ad Ulziano anche Notajo [e]. Ma in quanto a' Messi maggiori, o sieno Visitatori generali, credè il Muratori, che stato non ve ne fosse uso in Italia infino a' tempi di Carlo M. [f]. E pure una legge di Rotari primo legislator Longobardo c' induce a credere, che i Messi Regj con pienissima autorità sieno d' antichissima instituzione di questo Popolo. Le parole della legge sono: *Si quis molinum alterius usto anima scalpellaverit, aut clausuram ruperit sine auctoritate Judicis, componat sol. 12. illi, cujus molinum esse invenitur; & si Judicem interpellaverit, & Judex dilataverit ipsam causam deliberare, aut licentiam dederit adversae*

(a) *Murat. R. I. tom.* 1. *p.* 2.
(b) Orig. della G. *C. lib.* 1. *cap.* 14. *Murat. R. I. tom.* 1. *p.* 2.
(c) Orig. della G. *C. lib.* 2.
[d] *Murat. diss.* 9. *&* *diss.* 74.
(e) *Murat. diss.* 70.
(f) *Dis. diss.* 9.

sae parti ipsum molinum evertendi, componat solid. 20. *in palatio Regis districtus ad Stolizaz.* [a]. Sotto nome di Giudici s' è già detto, che intendeansi coloro, i quali aveano giurisdizione ordinaria, cioè i Duchi, ed i Conti: rimane ora a vedere, chi fosse questo *Stolizaz.*, cui poteasi appellare dal danneggiato. Ed ecco il Lindebrogio con in mano il Glossario Teutonico. Stolizaz., *idest Missus Regis. Videtur dictus, quod loco Regis in judicio praesideat, sacraque vice Judicet. Germ. Stolz, Sella, Zaz, Sessio* [b]. A fortificare un tal sentimento viene anche il dotto Gio: Wendelino Neuhaus [c], adducendo l'autorità del famoso Paolo Hachembergio [d]. Nè il non trovarsi alcun placito di tai Messi Regi è pruova, che basti per negarne l'uso antichissimo; da che de' giudizi ordinarj de' Duchi, e de' Conti sotto i Re Longobardi tanto poco ce n'è rimasto; e pur fra lo spazio di ben due secoli esser dovettero in gran numero. Che se Muratori trovato non avesse quel Gomeriano, e quell' Ulziano Messi del Re Liutprando, negato forse avrebbe anche il costume de' Messi particolari.

§. XIX.

Se i Longobardi usato avessero investiture benefiche.

PArecchi uomini dotti si son dati a credere, che i Longobardi stati fossero i primi ad instituire i beneficj, che poi colla perpetuità passarono in feudi, il che a mio credere è derivato dall' aver' essi confusi gli Uficj co' beneficj; e dall' aver veduto, che in Lombardia furono raccolti, e pubblicati gli usi feudali.

Io però distinguendo gl' impieghi da' beneficj, siccome effettivamente distinti furono nell' Italia trasteverina fin quasi al secolo trediceſimo, comechè in Francia si fossero già confusi nel X., ardisco d' affermare, che durante il Regno de' Longobardi non si usarono investiture benefiche. Ed eccone le pruove.

Pri-

(a) *Lib.* 2. *tit.* 9. §. 5.
(b) *Lindenb. in Glos. V. Stolizaz.*
(c) *In Praefat. ad Franciscum de Roye de Missis Dominicis.*
[d] *De Mediae aetatis German. diss.* 3. *thes.* 16.

Primieramente non v'ha dubbio, che i Re Longobardi aveano ancor'essi i loro aderenti, giusta l'antico costume di tutti i Popoli della Germonia. Il dice espressamente Paolo Diacono nel luogo citato (*a*), e 'l dicono le leggi (*b*): e ad esempio de' Re l'aveano i Duchi, ed i Conti. Ma che perciò? Godeano forse gli aderenti del Re d'alcun privilegio prima che fossero impiegati, come per disposizione della legge Salica godeanne gli Antrustioni de' Franchi? La legge de' Longobardi non distinse, che tre ordini di persone. Uomini liberi, cioe semplici ingenui, detti *exercitales*, cioè genti di guerra: uomini constituiti in Uficj, e dignità: e Gasindj Regali. Il guidrigildo de' primi, di qualunque Nazione eglino si fossero, fu di cencinquanta soldi: quello de' secondi di trecento, e pe' Gasindj, *volumus* (disse il Re Rotari), *ut quicunque ex minimis occisus fuerit in tali ordine, pro eo quod nobis deservire videtur*, 200. *sol. fiat compositio*; *majores vero secundum quales personae fuerint, ut in nostra consideratione, vel successorum nostrorum debeat permanere, quomodo ipsa compositio usque ad* 300. *solidos debeat ascendere* (*c*). Il vocabolo *Gasindius* si fa derivato dal tedesco *Gesinde*, *familia*, donde è, che Grozio interpreti. *Gasindii*, *domestici Regis* (*d*); e lo stesso ne dicono l'Eccardo (*e*), il Lindenbrogio, il Du-Cange (*f*), e 'l Muratori (*g*). A dover dunque taluno venir considerato per da più d'un semplice soldato, bisognava, ch'ottenesse un qualche impiego, o nella milizia, e nello Stato, ovvero nella Casa del Re; ed allora il suo prezzo proporzionavasi al posto, che occupava. Da che nella famiglia de' Re eranvi i Contestabili, i Coppieri, i Guardarobieri, gli Ajutanti di Camera, i Referendarj, gli Ostiarj, ed altri Uficiali maggiori, e minori: tutti disegnati col nome di Gasindj (*h*). Anche i Duchi, ed i Conti aveano i loro Gasindj, o sieno Familiari (*i*); ma per costoro la legge non accordava alcun privilegio.

Già s'è detto, quali fossero gli emolumenti de' Duchi, e de' Conti, e quali fossero quelli de' Gastaldi. Pe' Messi Regj v'era pre-

(a) *Lib. 3. cap. 16.*
(b) *Ll. L. lib. 2. tit. 14. §. 11.*
(c) *Ll. L. lib. 1. tit. 9. §. 21.*
(d) *In Syll.* (e) *Ad L. Sal.*
(f) *In Gloss.* (g) *Diss. 4.*
(h) *Murat. loc. cit.*
(i) *Ll. L. lib. 2. tit. 14. §. 17.*

prescritto nelle loro patenti, appellate *tractoriae*, ciocchè doveano esigere. I Gasindj poi, cioè coloro, che componeano la Corte del Re, aveano i loro assegnamenti in danaro di Camera; e di quì ancora uscivano quante gratificazioni fosse piaciuto al Principe di fare a chi ben serviva: gratificazioni, che nulla aveano, che fare co' beneficj per investitura, ma piuttosto corrispondeano agli assegnamenti *apud aerarium* de' Romani. Fu follia de' secoli posteriori il far passare in feudi impropj anche siffatti assegnamenti temporanei, che si dissero *Camerae*, *& Canevae*. Muratori ha pubblicato un Opuscolo, ove si vede, che i Patriarchi di Aquileja distinguevano tre sorti di feudi da lor conferiti, cioè retti, o legali, di abitanza, e ministeriali; e fra gli ultimi annoveravansi non solo gli assegnamenti de' nobili familiari, ma anche quelli de' fornai, degli scudellai, de' facchini, de' corrieri, de' sarti, de' muratori, de' lettighieri, ec.: a tal segno dopo il mille fu avvilito lo specioso nome di feudatario (*a*).

Ma ritornando a' Longobardi, dico esser tanto vero, che appo di loro uso non v' era di conferir beneficj, che in tutti gli Editti de' cinque Re Longobardi non se ne legge un sol motto; e s' incomincia solo a sentirne parlare nelle giunte fattevi da Carlo M. *Quicunque suum beneficium occasione proprii desertum habuerit &c.* (*b*).

Non è però, che i Re, i Duchi, i Conti non donassero tal volta mobili, ed anche stabili, ma quando il faceano, ciò era in allodio per *garathinx*, vocabolo significante donazione in tutta proprietà. In fatti Rotari stabilì, che se più fratelli dopo la morte del padre *in casa communi remanserint*, *& unus ex ipsis in obsequio Regis*, *vel Judicis* (sotto tal nome s' intendono i Duchi, ed i Conti, poichè i Gastaldi, ancorchè Giudici nel Ducato Beneventano, nulla donar poteano) *aliquas res acquisierit*, *habeat in antea sibi absque portione fratrum* (*c*). Dove sarebbe un far violenza alle parole *aliquas res acquisierit* per farle significar beneficj, e non piuttosto mobili, o stabili allodiali. Ma se questa legge sembrerà forse oscura, eccone un altra chiarissima. E' questa del Re Liutprando, il quale accorda la prescrizione *contra fiscum*, obbligando il possessore a giurare, *aut de se*, *aut de patre*, *aut de avo*, *quod ipsas res per Principem*, *qualem ausus fuerit*

(a) *Murat. diss.* 11.
(b) *Ll. L. lib.* 3. *tit.* 8. §. 1.
(c) *Ll. L. lib.* 2. *tit.* 14. §. 11.

rit nominare, data fuiſſet, & ipſe: aut parentes ejus per ſexaginta annos poſſediſſent [a]. Quì non può intenderſi, ſe non d' allodj; tanto più, quanto che nelle leggi Longobarde *appellatione parentum, continentur agnati, & cognati, & omnes collaterales* [b]. I Re dunque allorchè donavano, il faceano in tutta proprietà.

Arroge a ciò, che eſſendo il Regno d'Italia paſſato a' Franceſi in tempo, ch' appo di loro i beneficj erano a vita, gl' Italiani non avvezzi ad un poſſeſſo precario, faceano premura d'ottenner fondi, ed anche Corti, o ſieno tenute, e Villaggi non già *jure beneficii*, ma ſibbene in libero allodio. E di quì è, che per molto tempo, anche ſotto i Re Franchi, i Villaggi d' Italia ſtati foſſero tutti allodiali. Così tiene il Sirmondo uomo di ſingolariſſimo giudizio, e di profonda erudizione; e 'l Muratori ſebben dica, che non ardirebbe così francamente ſoſcriverſi a tal parere, pure ſoggiunge, che d' ordinario fu così, adducendone molti eſempli, ſenza poter produrne un ſolo in contrario (c). Ed ecco come nel X. ſecolo in Francia più non ſi anelava, che a beneficj già divenuti ereditarj, ſino a rinunziare alla proprietà allodiale de' proprj fondi per divenire altrui feudatario; ed intanto in Italia non ſi aſpirava, che ad allodj: tanto è lontano, che foſſevi un ſolo eſempio di feudo oblato (d).

Chi dunque tenne, che i Longobardi ſtati foſſero inſtitutori de' feudi, ebbe mira agli Uficj di Duca, di Marcheſe, e di Conte, a' quali andava congiunto l' uſufrutto Germanico de' reſpettivi diſtretti, e l' eſazione di parte del fredo; ma non furono queſt' Uficj, che colla legge di Corrado paſſarono i veri feudi. Concioſſiachè a' Ducati, a' Contadi, a' Marcheſati mancava la perpetuità, proprietà eſſenziale, e conſtitutiva del vero feudo, come dirò a ſuo luogo.

Rimane dunque provato, che i Longobardi non furono gl' inſtitutori de' feudi; da che eſſi nemmeno uſarono di conferir beneficj, nè a tempo, nè a vita: verità conoſciuta dall' incomparabile Cujacio (e), e ſoſtenuto dal Muratori (f).

Nè perchè in Milano fu fatta la famoſa raccolta degli uſi

(a) *Ll. L. lib. 2. tit. 35. §. 8.*
(b) *Carol. de Tocco in l. 1. de ſucceſſ., Andreas de Barul. in comment. ad L. Long. tit. 35.*
(c) *Murat. diſſ. 11.*
(d) *Murat. ibid.*
(e) *Ad l. 1. de Feudis.* (f) *Diſſ. 2.*

feudali, deve inferirsene, che i Longobardi inſtituirono i benefici, ed indi i feudi ereditarj. Si scrisse in Italia dopo l' introduzione de' feudi recatavi da' Franchi, perchè quivi incominciò ad uscirsi dalla barbarie molto prima, che altrove. Le arti, le scienze, il commercio quivi cominciarono a rifiorire in tempo, che di là da' Monti giacevasi in una profonda ignoranza. Che se generalmente parlando, l' Italia fu sempre la maestra degli Oltramontani, più spezialmente il fu nella scienza legale. Fontaines, e Beaumanoir scrissero de' costumi del Vermandese, e di Clermont regnando in Francia S. Luigi: Ugolino, e compagni di quelli d' Italia. Ma qual differenza? Gli scritti de' primi servono ad ammirar l' ignoranza, e la follia metodicamente insegnate: que' de' secondi, comechè non isceveri di errori, sono serviti, e servono di regola in tutti gli Stati, ove feudi sonosi introdotti.

§. XX.

Cambiamenti, che avvennero nell' Italia trasteverina, estinto il Regno de' Longobardi.

GRan cambiamento di cose avvenne in Italia dal tempo, che Carlo Magno colla prigionia di Re Desiderio, pose fine al regnare de' Longobardi (il che seguì nel 774.) insino alla pubblicazione della legge di Corrado il Salico; ed altro maggior cambiamento vi si fece dalla pubblicazione di questa legge fino alla pace di Costanza. A proceder con ordine incomincio da Carlo, il quale assunto ch' ebbe il Governo del Regno Italiano, si rivolse a gratificare il soldato, e ad arricchire la Chiesa.

Quantunque lo Stato fosse rimasto, così com' era, diviso in Ducati, ed in Contadi, giuntevi le Gastaldie, colla stessa facoltà a' Duchi, ed a' Conti di esercitar l'alta giurisdizione, e collo stesso potere d' esercitar la bassa a' Giudici di Villa, cioè a' Gastaldi, ed agli Scultasci, pure Carlo, oltre d' aver accresciuto il numero de' Duchi, ed aggiuntovi qualche Marchese, non solo volle nell' Assemblee generali sentire il parere di costoro, ma vi chiamò anche i Vescovi, e gli Abati, e si fece lor parte del Governo politico, e della legislazione (a). Non

[a] *Ll. L. lib. 3. tit. 1. §. 1.*

Non ammise però essi Ecclesiastici nel Governo civile, nè conferì loro giurisdizione alcuna, se non sopra le sole persone de' cherici, *quia Episcopi, & universi Sacerdotes ad solam Dei laudem, & ad bonorum operum actiones instituuntur* (a), riserbando a' Giudici Regi il conoscere della roba nommen d' essi cherici, che delle Chiese, quando amichevolmente convenir non potessero (b). Le liti poi, che sorgessero tra essi Prelati, o fra talun di loro, e qualche potente del Regno, le riserbò a se medesimo, o a' Giudici suoi delegati. E quali Carlo gli lasciò, tali si rimasero regnando quei di sua stirpe infino a Carlo Calvo, il quale fu in necessità d' allargar la mano assai più de' suoi predecessori (c).

Le chiamate Reggie poi sono d'uso antichissimo. Le praticarono Carlo M., e Lodovico Pio, altri ritenendone col mandato, ed altri esiliando, con qualche cosa di più, ch' io qui tralascio, e si può leggere nel Muratori (d).

Non prima del decimo secolo i Vescovi di Milano ottennero da' Sovrani tedeschi la facoltà di eleggere un Conte per lo regimento di quella Città, e questo privilegio pruova a bastanza la regola generale in contrario, e pruova parimente, che l'esenzione dall'ingresso de' Messi Reggi, e dall' esazione del fredo non importavano giurisdizione alcuna a pro delle Chiese possedítrici di fondi Regali, siccome accenna il medesimo Muratori (e).

Furono intanto le Chiese d' Italia arricchite di molti beni, fra quali furonvi parecchie Ville acquistate in piena proprietà; ma con tali acquisti andarono congiunte le pubbliche imposte, giusta il prescritto dal Pontefice Gregorio (f). *Porro alii, sunt, qui non contenti decimis, & primitiis, praedia, Villas, Castella, Civitatesque possident, ex quibus Caesari debent tributa, nisi Imperiali benignitate immunitatem acquisierint.*

Carlo M. avea dispensati i Prelati di Francia dall' andar di persona alla guerra, nè vi chiamò gl'Italiani; non esentò tuttavia le loro Chiese dal peso della guerra, purchè non fossero povere; ma Lodovico Pio ve gli appellò di nuovo personalmente:

[a] *Ll. L. lib. 2. tit. 48. §. 91.*
[b] *Lib. 3. tit. 1. §. 11. eod.*
(c) *Murat. diss. 71.*
[d] *Diss. 70.*
[e] *Diss. 71.*
[f] *Epist. ad Parmenianum.*

ſi aliquis Epiſcopus abſque manifeſta infirmitate remanſerit, ita emendetur (a).

Quindi il procurarſi anche quì carte d' immunità, rade volte accordate per l' altre diritture, nommai quaſi per quella della guerra: immunità, che ogni volta bisognava, che ſi confermaſſero dal nuovo Sovrano, per quel ch' altrove ne ho diviſato.

Carlo introduſſe l' uso più frequente de' Meſſi Reggj, non solo per esaminar la condotta de' Magiſtrati laici, ma anche per viſitare Chiese maggiori, e minori, e Moniſteri d' uomini, e di donne, giuſta quello che altrove ho detto, e che Muratori conferma (b).

Voglio soltanto citare alcuni verſi, ch' Ermoldo Nigello mette in bocca di Lodovico Pio (c).

Nunc Nunc, o Miſſi, certis inſiſtite rebus,
Atque per Imperium currite rite meum.
Canonicumque gregem, sexumque probate virilem.
Foemineum nec non, quae pia Caſtra colunt:
Qualis vita, decor, quaeve doctrina, decusque;
Quantaque Relligio, quod pietatis opus:
Paſtorique gregem quae convenientia jungat:
Ut grex Paſtorem diligat, ipse ut oves:
Si ſibi clauſtra, domos, potum, tegmenque, cibumque
Praeluti tribuant tempore, ſive loco, &c.

Carlo parimente introduſſe in Italia l' uso di dispensar benefici a vita: uso, che fu continuato da' ſuoi ſucceſſori; se non che gl' Italiani amavano meglio gli allodj. Ed in fatti molti fondi, e Ville ancora furono loro donate a perpetuità. Anzi per tutto il tempo, che regnarono i Carolingi, se alcuna Villa ſi donò, fu in pieno allodio, ſiccome ho detto coll' autorità del Sirmondo, e del Muratori. Nè di feudi oblati v' ha memoria, se non nel ſecolo undecimo, il che anche radiſſime volte avvenne (d).

Nel decimo secolo niuno, o quaſi niun Villaggio, o Caſtello rimaſto era ad amminiſtrarſi pel fisco, ſicchè l' uso de' Caſtaldi Reggj a poco a poco, ed in fine del tutto venne dismeſſo.

Dalla facoltà poi di potere un benificato far parte ad altrui del

[a] *Praec. Lud. Pii apud Baluz. tom.* 2 *p.* 357. *Murat. diſſ.* 26. *& diſſ.* 70.
(b) *Diſſert.* 9., *diſſ.* 65., *diſſ.* 66., *& diſſ.* 70.
[c] *Apud eundem Murat. dict. diſſ.* 70.
[d] *Antiq. Ital. T.* 1. *p.* 610.

del proprio beneficio, nacque la catena descrittaci dal Sigonio, e regiſtrata ancora negli uſi feudali. Venivano in primo luogo i Duchi, i Marcheſi, i Conti in qualità di Reggi Miniſtri, colla giaddetta facoltà dell' uſufrutto Germanico per tutto il diſtretto, a riserba soltanto de' luoghi altrui conceduti: indi seguivano i beneficati dal Re, o da alcuno di eſſi Duchi, Marcheſi, Conti: ed appellavanſi Valvasori maggiori: appreſſo venivano i Valvasori minori inveſtiti da' maggiori; i quali Valvasori minori presero il nome di militi, ſiccome andrò appreſſo dicendo; e finalmente i Valvaſini inveſtiti da' minori Valvasori. Queſt' ultimi però, cioè i Valvaſini, perchè inveſtiti per *libellum*, non godeano privilegio alcuno di nobiltà, ſiccome godeanlo gradatamente i primi (*a*).

I Duchi intanto, i Marcheſi, i Conti, ed i beneficati dal Principe non poteano, se non per fellonia, eſſer rimoſſi durante la loro vita da' respettivi Ufizj, e benefici, a differenza degli altri inveſtiti, i cui beneficj terminavano colla vita del concedente (*b*).

Neppur quivi, ſiccome in Francia, co' beneficj andava unita giurisdizione alcuna, la quale interamente esercitavaſi da' Duchi, da' Marcheſi, da' Conti, da' Meſſi Reggj, e da Gaſtaldi, finchè ve ne furono, e dagli Scultasci, o ſieno Giudici di Villa, in qualità d' Ufiziali del Sovrano, ſiccome ſi deduce evidentemente dalle leggi aggiunte alle Longobarde, da' placiti, che ci sono rimaſti, e dal saperſi, che alcuni beneficati affin di potere esercitare la bassa giurisdizione ne' respettivi Villaggi procuravanſi l' Uficio di Conte rurale, corrispondente a' Grafioni minori de' Franchi, ed agli Scultasci de' Longobardi (*c*), il quale Uficio di niun uso ſtato sarebbe, se la giurisdizione ſtata foſſe inerente al beneficio.

Il diritto finalmente d' eſigere il fredo fu ridotto all' uso di Francia, cioè per una terza parte al Conte, e per due alla Camera del Principe, ſiccome s' ha da una legge di Pippino, ch' è la venteſima (*d*).

Eſſendo il Regno d' Italia paſſato a' Tedeschi, usarono i Principi di deſtinare un lor Vicario in Italia, il quale risedea in Lomello, ed avea l' ispezion generale sopra tutto lo Stato. Portandoſi poi eſſi Principi in queſto lor Regno, solito era di tenervi go-

(a) *Sig. de Reg. Ital. lib. 7. ad ann. 973., Feud. lib. 2. tit. 10.*
(b) *Feud. ibid.*
(c) *Murat. diſſ. 8.*
(d) *Apud Murat. R. I. tom. 1. p. 2.*

generali Assemblee in un campo aperto prima in Olona, e poi in Roncaglie, ove ragunavansi Vescovi, Abati, Duchi, Marchesi, Conti, e Valvasori del primo, e del second' Ordine, e per tal tempo i Sovrani esigeano il *paratum*, il *manzionaticum*, e 'l *fodrum*, che non era cosa di picciol momento, posta la condizione di que' tempi.

§. XXI.

Del quando i beneficj divennero ereditarj in Italia.

VIppone (*a*) Ermanno Contratto (*b*), ed Epidamno (*c*) ci descrivono in confuso il general sollevamento de' Valvasori, e de' Valvasini contra i loro Seniori, Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed altri Ecclesiastici Italiani: il qual sollevamento dal Sigonio è posto nel 1114. (*d*), e dal Muratori nel 1135. (*e*). Più lungo, ed ostinato fu quello contra l'Arcivescovo di Milano Eriberto, il più famoso invasore di beni sì Ecclesiastici, come laicali (*f*), le cui lunghe contese dagli Storici ne si narrano con maggior precisione. Si azzuffarono i due partiti, e l'Arcivescovo n'ebbe la peggio. Calò Corrado in Italia col suo esercito, ed in un'Assemblea tenuta in Pavia si dichiarò contro ad Eriberto, che perchè ricusò d'ubbidire, fu incarcerato: Ma ingannate le guardie, e rifuggitosi in Milano, ebbe a sostenerne l'assedio, che terminò colla ritirata de' Tedeschi, a cagione d'una delle più orribili tempeste, che sienſi intese giammai (*g*).

In tanto gl'Italiani aveano offerto segretamente il Regno ad Odone Conte della Sciampagna, ma disfatto costui per via, l'Imperadore, dal quale fu scoverta la trama, mise sotto guardia i congiurati.

Allora fu, che temendo Corrado di peggio, *ad reconciliandum ani-*

[a] *In vita Corr. Sal.*
[b] *In Chron.* (c) *R. Alem. edit. Gold.*
[d] *R. I. lib. 8.* (e) *In annal.*
(f) *Arnulp. Hist. Mediol. lib. 1. cap. 10. seqq. apud Murat. R. I. tom. 4. Murat. diss. 72.*
(g) *Arnulph. ibid. cap. 13.*

animos (come e' disse) *seniorum, & militum, ut ad invicem semper inveniantur concordes, & ut fideliter, & perseveranter nobis, & suis senioribus serviant devote*, diè fuori quella notissima Constituzione, che l'Autore della Storia civile tenendo dietro al Sigonio pose all'anno 1026. (a), ma il Muratori riportò al 1037. (b).

Tra i capi di essa Constituzione quello vi fu, col quale Corrado dispose, che tutti i beneficj maggiori, e minori passassero dal padre a' figli, o a' nipoti da figli, ed in mancanza di essi a' fratelli del defunto, quando il beneficio venisse dal padre comune (c). Legge che Lotario nel 1133., o com' altri vogliono nel 1137., estese anche a' patrui ne' feudi antichi, ma che assai maggiore estensione ricevette dall'uso.

Di qui è, che perchè nel libro intitolato *Selecta feudalia* si dice, che'l beneficio dovea passare dal padre ad un de' figli, *in quem vellet dominus*, il Tomasio deduce, che un tal libro dovè precedere alla legge di Corrado (d).

Che altri però non creda (e questa è circostanza essenzialissima) che fra beneficj maggiori, e minori fosservi compresi anche i Ducati, i Marchesati, i Contadi. E' questo un' errore, che viene smentito sì dalla Constituzione medesima, e sì da' Compilatori de' libri feudali. La Constituzione parla de' soli beneficj militari posseduti da' maggiori, e da' minori Valvasori, e non già di quelli annessi agli Uffici di Duca, di Marchese, di Conte. Ecco le parole d'essa Constituzione. *Praecipimus etiam, ut cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus de hoc seculo migraverit, filium ejus beneficium tenere*, con quel che siegue. I Compilatori poi degli usi feudali, dopo avere stabilita per base de' feudi ereditarj la Constituzione suddetta, soggiungono, come per eccezione di regola: *de Marchia vero, vel Ducatu, vel Comitatu, vel aliqua Regali dignitate, si quis investitus fuerit per beneficium ab Imperatore, ille tantum debet habere. Haeres enim non succedit ullo modo, nisi ab Imperatore per investituram acquisivit* (e). Rimase adunque a disposizione del Principe, quando così piaciuto gli fosse, il far passare i Ducati, i

(a) *Tom. 1. lib. 5. p. 260.*
(b) *Annal. ad eum ann. & R. Ital. tom. 1. p. 2. pag. 177.*
(c) *Ll. Ll. lib. 2. tit. 8. §. 4, & Feud. lib. 1. tit. 1.*
(d) *Thomas. Select. Feud. de lib. vet. de benefic. §. 26. seqq.*
(e) *Feud. lib. 1. tit. 14.*

Marchesati, i Contadi a quel figlio del defonto Uffiziale, *in quem scilicet Dominus vellet hoc confirmare*; ed in ciò vi occorrea una nuova concessione tutta arbitraria del Sovrano. *Haeres enim non succedit ullo modo.*

I Libri de' feudi furono compilati nel Secolo XII. regnando l' Imperador Federigo Barbarossa, ed avvegnachè gl' Imperadori avessero tolto in usanza di confermare in un figlio il governo tenuto dal di lui genitore; coloro, che trascrissero gli usi sudetti, posero per regola generale, che i Ducati, i Marchesati, i Contadi continuavansi a godere a vita, quanto a dire in Uficio, e non in Signoria; soggiunsero poi l' uso introdotto di farsi passare ad un figlio. *Usu tamen & consuetudine impetratum est, ut illa successio admittatur* (a). E vollero dire, che stava al Principe il non ammettere uno de' figli, ma che per l' ordinario ve l' ammettea. Così l' intende il dotto Guglielmo Fornerio (b). Non è però fuor del credibile, che si fosse cominciato dall' usurpazione, come notò il nostro Freccia.

Vero è, che taluni de' Valvasori si procurarono da' Principi che succedettero a Corrado, la dignità di Conte per esercitar la giurisdizione ne' loro feudi; ma questa dignità fu loro accordata in Ufizio, e separatamente dalla concession feudale, e non già a perpetuità, ed in Signoria. E questi furono quelli, che si dissero Conti rurali; i quali per lo più otteneano la bassa giurisdizione, cioè la facoltà di giudicare nelle cause civili, e nelle criminali di poco momento; da che la giurisdizione suprema solito era di riservarsi a' Duchi, a' Marchesi, ed a' Conti, grandi Uffiziali del Principe (c). E tanto vero, che tali dignità non passarono in patrimonio, che non ostante la legge de' Longobardi, che ammettea la divisibilità de' feudi, l' Imperador Federigo I. ordinò, che i Ducati, i Contadi, i Marchesati esser dovessero sempre indivisibili (d). E ciò basti per l' Italia trasteverina.

§. XXII.

(a) *Lib.* 1. *tit.* 13.
(b) *Select. de Feud. cap.* 12. §. 13.
(c) *Muratr. diss.* 8.
(d) *Const. Imperialem de Feud. lib.* 2. *tit.* 55. §. *firmiter.*

§. XXII.

Della Germania.

LA Germania fu da' Romani divisa in Cisrenana, ed in Trasrenana, oltre alla Rezia, al Norico, ed a' Windelici al di là del Danubio. Quanto alla Germania di quà dal Reno, più Città eranvi anticamente, ed altre ve ne fabbricarono i Romani medesimi, come Colonia, Magonza, Argentina, ec. Ma nella Germania di là dal Reno, appellata Germania Magna, per tutto il Secolo VIII. si dubita fra gli Scrittori, se stata vi fosse qualche Città, o Terra murata; tuttochè i Franchi ritornando in dietro sotto Teodorico Re dell' Austrasia avesser sottomessi i Bavari, gli Alemanni, ed i Turingi. Gl' ingenui continuarono a starsene, come a' tempi di Tacito, *per vicos, & pagos*; e molti di essi *discreti, & diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placebat*: ed i loro terreni coltivar faceano da' propri servi. Il conquisto della Sassonia fatto da Carlo M. fu l'epoca dell'unione di molte famiglie a formare quà e là Terre ben popolate, perchè fossero sedi di nove Vescovi, e di due Arcivescovi, giusta le dispositioni Canoniche (a).

Il Governo politico vi fu stabilito sul piede de' Franchi; il perchè oltre a' Duchi, ed a' Conti v' ebbero parte gli Ecclesiastici. Anzi Carlo M., e Lodovico Pio confidando più in costoro, che ne' laici, gl' ingrandirono al maggior segno. Non è però, che ad essi fossersi conferiti Contadi, ed altri Uficj giurisdizionali.

Sotto Arrigo I. cognominato l' Uccellatore, che salì sul Trono Imperiale nel 920, molte Città sorsero nella Sassonia, nella Svevia, nella Turingia, nella Franconia, nella Westalia, e per tutto. Ciò non per tanto la più parte de' Nobili tenne a scorno di rinserrarvisi; e fortificate le loro campestri abitazioni a modo di Castella, eglino vi si rimasero colle respettive famiglie composte di servi, e d' affrancati addetti alla coltura de' loro campi allodiali (b).

(a) *Concil. Sardic. Can. 6.*

[b] *Conring. de Urb. Germ. §. 1. 7. segg. Struv. Hist. Germ. diss. 3. Jo: Caroli Speneri Notit. Germ. antiq.*

I Duchi intanto, i Marchesi, i Conti, checchè ne fosse della Francia, seguitarono ad esercitare la giurisdizione in Ufizio per tutto lo Stato: la qual giurisdizione fu anche conferita a qualche Vescovo a titolo di Conte; e davasi pur luogo a' Messi Regi di visitare, e di tener Corte per tutto; perchè la Casa di Sassonia, che succeduta era nell' Imperio a quella di Carlo M., tenne forte su questo articolo. E sebbene la legge di Corrado il Salico, colla quale rendette ereditarj i benefici, avesse avuto luogo anche in Germania; pure così in Germania, come in Italia una tal legge non si estese agli Ufici di dignità, e di giurisdizione; i quali per tutti gli Stati sottoposti all' Imperio si rimasero personali, ed a vita (a).

Que' Nobili tuttavia, che dimoravano nelle loro Castella, comechè fossero subordinati alla giurisdizione de' Regi Ministri, pure esercitavano sopra i loro servi, ed affrancati il diritto di padronanza giusta l'antico costume, corrigendogli, dirigendogli, gastigandogli, non già però da padroni come prima *impetu*, & *ira*, ma da Giudici *disciplina*, & *severitate*. Ed ecco eretto in ogni Castello un Tribunal domestico, che non oltrapassava i confini de' respettivi territorj allodiali.

La discordia a cagione dell' Ecclesiastiche investiture nata fra Arrigo IV. e 'l Pontefice Gregorio VII. partorì in Germania piucchè altrove quelle guerre intestine, che non cessarono regnando Arrigo V., e vieppiù s' accesero sotto i due Federighi; ma il disordine fu maggiore nel fatale interregno di diciassette anni, che corsero dalla morte di Corrado IV. fino all' elezione di Ridolfo Conte d' Auspurg, che regnò nel 1275.

Fra questo frattempo i Prelati Tedeschi alle concessioni de' Principi, ed alle compere de' feudi, e delle Contee, aggiunsero l' invasioni; ed avea un bel dire Papa Pascale II., allorchè scrivea ad Arrigo IV. (b): *Tibi, & Regno Regalia illa dimittenda praecipimus, quae ad Regnum manifeste pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, & caeterorum praedecessorum tuorum. Dicimus, & sub anathematis districtione prohibemus, ne quis Episcoporum, sive Abatum praesentium, & futurorum eadem Regalia invadant, idest Civitates, Ducatus, Marchionatus, Comitatus, monetas, telonium, mercatum, advocatias, jura centurionum, & turres, quae Regni erant*

(a) *Couring. Juris Germ. lib. 1. cap. 1. Thomasin. discipl. Eccles. tom. 3. lib. 1. cap. 28., & 30.*

(b) *Epist. 22. ad Henric.*

erant cum pertinentiis suis, militiam, & castra; nec deinceps, nisi per gratiam Regis, de ipsis Regalibus se intromittant. E poteva gridare anch'esso a sua voglia Pietro Blesense: *scias, te assumpsisse Pastoris officium, non Baronis. Certe Joseph in Aegypto patrem suum, & fratres instruxit, ut dicerent Pharaoni: viri pastores sumus. Maluit eos profiteri pastoris officium, quam Principis, aut Baronis* (a). Gli Ecclesiastici ciò non per tanto sempre più afforzandosi, si disputarono l'indipendenza, non altrimenti che i Duchi, i Marchesi, ed i Conti. Alcune Città si collegarono, ed indipendenti si rendettero anch'esse: delle altre chi si procurò la giurisdizione, chi l'ebbe in feudo, e chi finalmente la comperò, o la tolse in pegno. Nè si ristette giammai, se non quando Duchi, Marchesi, Conti, Arcivescovi, Vescovi, Abati, Badesse, Città giunsero a farsi riconoscere ne' respettivi distretti in Signori, e Signore assolute; ed a stabilire una confederazione di più libere Potestà sotto d'un Capo elettivo. Tanto che dopo il Regno di Carlo IV., chiamato dall'Imperador Massimiano la peste dell'Imperio, i Cesari altro più non possedettero, che i loro Stati ereditarj. La Storia n'è troppo lunga, perchè possa entrare nel presente ragionamento. Rimetto dunque chiunque ha voglia d'istruirsene al Corringio (b), a Gian-Filippo Dazzio (c), allo Struvio (d), al Pfeffel (e), al Klockio (f), allo Speidelio (g), al Tomasio (h), al Brummero, allo Schiltero, al Boehmero, all'Einecc o, e ad altri molti, che qui tralascio per brevità.

Restringendomi dunque a ciò, che fa al proposito, dico, che in tanta confusione di cose, que' Nobili, che dimoravano nelle loro Castella, e che non ebber forza per sostenersi indipendenti furono nella necessità di rinunziare alla proprietà allodiale, col sottomettersi a' servigi feudali d'alcuno di que' tanti Dinasti, fossero laici, o Ecclesiastici, che surti erano allora; i quali o per patto, o per connivenza lasciarono ad essi Nobili l'esercizio della giaddetta domestica giurisdizione sopra i servi, e sopra gli affrancati.

Ed

(a) *De Instit. Episc. apud Tomas. tom. 3. lib. 1. cap. 30. n. 5.*
(b) *De Judic. Reip. Germ., & de Germ. Imp. Reg. acroamata.*
(c) *De pace publica.*
(d) *De Allodiis Imperii, & in Syntag. Hist. Germ.*
(e) *Abreg. Chron.*
(f) *De Aerario. Norimber. 1671.*
(g) *Specul. Jurisd. observ. Norim. 1673.*
(h) *De Jurisdict., & Magistr. differentia secundum mores Germ.*

Ed ecco l'origine della giurisdizione patrimoniale, giusta il sentimento de' Giureconsulti Tedeschi. *Quod jurisdictio patrimonialis nobilium in rusticos nihil aliud sit revera, quam antiqua illa potestas dominorum in servos, & libertos, sive homines proprios, aliosque rusticos. Eam vero potestatem in servos, & libertos sequiori tempore quoddam jurisdictionis schemate palliatam, atque inde demum natam esse potestatem illam nobilium, quae patrimonialis jurisdictionis nomine hodie veniat*: così l'Eineccio (a), *Domini jura sua in servos, & rusticos illibata, vel expresse sibi promitti curaverunt, vel ad minimum tacite sibi relinqui crediderunt...* così il Potgiessero [b]. *Credo, jurisdictionem patrimonialem revera, quoad originem, nihil aliud esse, quam potestatem domesticam degenerantem in jurisdictionis aliquod specimen, quae a personis, quae in patrimonio sunt (talis autem nemo, praeter servos, est) patrimonialis dicta fuit*: così il Tomasio (c); e più a lungo in una sua Dissertazione (d). Nè altrimenti il Boehmero [e], il Conringio [f], l'Erzio [g], lo Strichio [h], il Kressio [i], ed altri molti.

L'erudito, e rispettabile difensore degli antichi privilegi Normanni spediti, com' e' sostenne, a favore della Regal Certosa di S. Stefano del Bosco, così dotto com' era, fece un nobile apparato d'autorità di Scrittori Tedeschi; ebbe però tutta la cura di tacere tutte quelle circostanze, che avrebbero interamente distrutto il suo tema. Non disse in primo luogo, che alla giurisdizion patrimoniale ricorreano soltanto coloro, che stando in uno immemorabil possesso, addur non poteano fra l'oscurità de' secoli il titolo de' loro acquisti; e quindi supponeano, che i loro antenati avessero cambiati in feudi i loro liberi allodj, con patto, o espresso, o tacito di continuare a far uso dell'antica podestà signorile sopra coloro, ch'erano ad essi debitori della propria libertà; e che in conseguenza un tal preteso diritto non potea aver luogo ne' feudi ottenuti per concessione; nel qual caso, giu-

[a] *In diss. de Orig., & indole Juris. Patrim.* §. 18.
[b] *De Statu servorum lib. 2. cap. 1. §. 32. ad 34.*
[c] *Tom. 4. Obs. ad Rem. litter. §. 29.*
[d] *De hom. propr.*
[e] *Tom. 1. exercit. ad Pandect. exercit. 18., & 191.*
[f] *Diss. de Judic. Reipub. Germ. §. 85. seq.*
[g] *De Consult. leg., & Judic. in Rom. Ger. Imp. Tom. 2. Opus.*
[h] *De usu Moder. Pandect. p. 188.*
[i] *De Var. Juris crimin. in Germ. gener. Obs. 50. §. 6.*

giusta la dottrina degli stessi Giureconsulti Germani, *res reducitur ad pacta, & voluntatem Principum jurisdictionem aliis concedentium* (a).

Secondariamente non gli piacque di dire, ch'anche in Germania l'esercizio della giurisdizione patrimoniale si volle ristretta sopra i soli coloni obbligati al servizio personale, o ad un annua prestazione tributaria: vale a dire sopra gli attuali angari, e perangarj, come discendenti dagli antichi servi, ed affrancati (b).

Tacque per terzo, ch'essendosi per l'introduzione del diritto Romano divisa la giurisdizion criminale dalla civile, giusta l'intelligenza data alla *l. Imperium D. de jurisd. omnium jud.*, tal giurisdizion patrimoniale fu per quasi tutta Lamagna di là dal Reno ridotta alle sole cause civili, ed al più al più alle criminali, dove non entrasse pena di corpo (c): *Tametsi non inficias ierim, firmata sensim Ducum potestate, eos jura Dominorum labefactasse, & immutasse*; son parole del Potgissero (d); ove si noti quel *jura Dominorum*, cioè a dire gli antichissimi diritti di que' Signori indipendenti, che nel calore delle turbolenze eransi liberamente sottoposti a' servigi feudali. Ed è ciò tanto vero, che lo stesso Eineccio, acerrimo difensore di questa giurisdizion patrimoniale, non ebbe difficoltà di soggiungere, ch'essendosi oggimai le cose ridotte a' patti, ed a' concessioni di Principi; *consequens est, ut pleraeque praesumptiones, ex quibus argumenta ducuntur ad probandam jurisdictionem criminalem, admodum incertae sint, ac ne patibula quidem signa habeantur hujus jurisdictionis omni exceptione majora* [e]: e più rotondamente Kressio: *Jurisdictio superior, vel criminalis eo tantum casu nobilibus competit, si illam, vel in feudum acceperint a Principibus, vel alio justo titulo acquisiverint* [f].

Che se dalla Germania di là dal Reno si passi all'altra di quà da esso fiume, si scorgerà tal giurisdizione fra più angusti confini. Di fatti in alcuni luoghi si raggira intorno alle sole azioni

(a) *Kres. de Var. jurisd. crim. in Germ. gener. cap.* 3. *Heinec. Elem. Jurisp. Germ. lib.* 3. *tit.* 1. §. 62., & 63.

[b] *Stryck. de usu mod. p.* 188.

[c] *Lunig. de nobil. med. tom.* 2. *p.* 1222. & 1223. *Tarnov. de Feud. Meklem. apud Kres. loc. cit.*

[d] *Loc. cit.*

[e] *Heinec. d.* §. 63. *Stryc. de usu mod. Pand. lib.* 2. *tit.* 1. §. 19.

[f] *Dict. cap.* 3. §. 6.

ni reali in petitorio, ed in possessorio, ed in altri si va a restringere *ad tutandum tantum jura, quae a subditis annuatim penduntur Domino soli*; il perchè da' Franzesi *funceria*, e da Tedeschi *feudalis* si appella [a].

Oltrachè tali massime d'antica giurisdizion patrimoniale, e di feudi oblati non riguardano affatto le Chiese, le quali così in Germania, come altrove si fanno scudo delle Principesche concessioni; ed in ciò concordano le leggi, i Canoni, e le decisioni de' Regj Tribunali.

§. XXIII.

Della Brettagna.

IL dominio de' Romani nella Brettagna incominciò sotto l'Imperador Claudio; giacchè Giulio Cesare, che fu il primo a tentarne la disesa, ben due volte

Tertia quaesitis ostendit terga Britannis.

Finì imperando Teodosio il giovane. I Brettoni allora abbandonati a sa stessi, non potendo così reggere all'impeto de' Pitti, e degli Scoti, che padroni della Costa Settentrionale, atterrata aveano in parte la muraglia di ottantamila passi opposta lor da Trajano, e rifatta da Severo AA.; ricorsero a' Popoli della Germania, i quali accettato l'invito, nel 428. vi corsero a folla Angli, Sassoni, Giuti, Turingi, Danesi; e poi ch' ebbero respinti gl' invasori, confinarono i naturali del Paese fra le montagne del mezzogiorno, e tutto il rimanente fra lor si divisero, instituendovi più Principati con tal quale dipendenza dal più potente di tutti.

Allora dell'antica Brettagna non vi rimase neppure il nome. Il Cristianesimo, ch' eravi entrato fin da' tempi di P. Eleuterio, e che sotto l'Imperio di Gostantino nato in quell' Isola di madre Brettona, erasi ristorato de' danni sofferti nella precedente persecuzione di Diocleziano, si perdè fra le pratiche di gente idolatra; nè vi ritornò che nella fine del VI. secolo per le

(a) *Schilt. exerc. 6. §. 7. Chopp. Consuet. Audium lib. 1. cap. 1. p. 99. seq. Papon. Corp. Juris Francorum lib. 7. tit. 7. §. 33. Hombeim. diss. de Jurisd., & Imp. apud Heinec. lib. 3. tit. 1. §. 66., & 67. J. G.*

le premure del Pontefice Gregorio I. (a).

Le leggi d' Ina, d' Alfredo, d' Eduardo, d' Albelſtrano, d' Edmondo, d' Eadgaro, d' Ethelredo, e di tal' altro di que' Re Anglo-Saſſoni furono tutte sul modello dell' antiche coſtumanze Germaniche. Nè da ciò s' appartarono i Daneſi, quando da Sueno in poi ſi furono eſſi inſignoriti dell' Anglia, come ſi può vedere daile leggi di Canuto, e d' Eduardo Confeſſore, il quale raccolse le antiche, ed in parte le riformò colle proprie.

Io non poſſo lungamente trattenermi su queſto articolo e dico dunque brevemente, che Alfredo Anglo-Saſſone fu il primo a dividere il Paese in Contadi, in Centurie, ed in Decurie con alla teſta i loro Capi di milizia, e Giudici inſieme. Aldermani chiamavano i Capi di Provincie, e corrispondeano a' Duci, o Duchi de' Franchi: *Graven* in lingua Saſſone, e *Comites* latinamente appellavano i Governadori di Città. *Nomen Comitis secundum vetus Saxonicam linguam ſignificat judicem, & idem eſt ac Graven* [b]; io già mel trovo detto per rapporto a' Franchi. Eranvi poi Uſiziali minori, che rendeano giuſtizia ne' villaggi (c); ed allora *tanta pax in brevi per totam Terram efflоruit, ut ſi viator quantumvis ſummam pecuniae in campis, & in publicis compitis veſpere dimiſiſſet, mane, vel poſt menſem rediens, integram, & intactam indubie inveniret* (d).

Quantunque le persone ſi diſtingueſſero in uomini Nobili, in liberi, in liberti, ed in servi; tuttavia alcun non v' era, che non foſſe ascritto *in famulatum alicujus*, incominciando da' Magnati, e terminando ne' più abbietti; perchè chi ciò non faceа, aveaſi per vagabondo (e).

Beni poſſeduti in pieno allodio non eranvene affatto; giacchè toltane la libera limoſina, dice Seldeno, *in caeteris formulis quotquot etiamnum extant integrae, aut veſtigia ſua relinquere, ſolemnis fidei profeſſio ſacramento firmata jure exigitur, atque adeo ut ad unum omnes apud nos glebae, veluti feuda, ſeu*

(a) *Camden. in Brittan. p.* 26.

(b) *Sebaſt. Munſt. Cosmog. lib.* 3. *cap.* 2. *Speel. in Glos.*

(c) *Seld. ad Eadmer. p.* 923.

[d] *Inhulph. Hiſt. p.* 495. *Malmesbur. lib.* 2. *de Geſtis Reg. cap.* 4. *apud Seld. in analect. Anglo-Brit. vol.* 2. *tom.* 2. *p.* 929., *& in Jano Anglor. p.* 992., *& p.* 1028. *in fine.*

(e) *In Ll. Athelſtani apud Seld. in Anal. p.* 928., *& in Jano Angl. p.* 988.

beneficia, clientelam alicujus Domini merito, ac plenissime, aut agnoscant, aut agnoscere debeant [a].

Chiamavansi questi fondi *Catalla realia*, cioè beni livellari, censuali, o tributarj conceduti a certo tempo, e con certe prestazioni (b).

Quanto a' delitti correano le stesse massime degli altri Popoli usciti dalla Germania. Ciascuno avea il suo prezzo, ed ogni misfatto il suo compenso in danaro; fuori d'alcuni capitalissimi. Permettevasi il perseguitare il nemico finattantochè offerisse la multa, ma non di poi; se non che a ciascuno la propria casa era un sicurissimo asilo [c].

La Cherisia così secolare, come regolare dal tempo, in cui Ethelberto ricevè il battesimo per le mani del S. Vescovo Agostino, poi Arcivescovo di Cantorbery, detto l' Apostolo dell' Inghilterra, andò di giorno in giorno crescendo di credito, e di ricchezze. I Prelati faceano la prima figura nelle pubbliche Assemblee, e ne' giudizj intervenivano congiuntamente co' Conti, co' Visconti, e cogli altri Ufiziali di giustizia.

Quantunque Etelulfo ordinato avesse, che fossero liberi da ogni peso; i Re nondimeno quasi generalmente riservavansi, *expeditionem, pontis, & arcis reparationes, vel refectiones* [d]; e quel ch' è più, in morte di ciascun Prelato esigeasi, non altrimenti che da' laici, il così detto *Hereoto* [e].

Ciò non ostante a poco a poco per via di privilegj, col titolo di libera limosina, seppero essi Prelati esentarsi dal servigio militare, e da tutt' altri pesi, constituendosi in piena libertà: della quale godeano allorchè Guglielmo Normanno salì sul Trono Anglicano; e ciò eziandio in forza d'una carta di Re Eadgaro, che gli assolvè dall' *Hereoto* [f]. Nè furono essi i soli, da che i laici ancora aveansi già tutte, o quasi tutte arrogate le giuridizioni del Principe, massime nell'ultimo governo debolissimo dell' infelice Ethelredo. L' amor della brevità fa, che circa il di più me ne riporti a ciò, che n' hanno scritto Guglielmo Cam-

[a] *Seld. ad Eadm. p.* 1672.
(b) *Seld. in Uxore Hebr. vol.* 2. *tom.* 3. *lib.* 2. *cap.* 27. *p.* 681. *seqq.*
[c] *Seld. ibid. p.* 931. *seq*
(d) *Inghulp.*, *& Matth. Paris. apud Seld. in Jano Ang. p.* 996.
[e] *Bract. de antiq. rer. domin. cap.* 35. §. 4. *Codex Breton cap de homag.* 3. *p.* 76. *B.* 20. *apud Seld. ad Eadm. vol.* 2. *tom.* 2. *p.* 1621.
[f] *Seld. ad Eadm. p.* 1612. *seq.*

Camdeno (a), Arrigo Spelmanno [b], Gio: Seldeno [c] ed altri. Chi poi aveſſe voglia di leggere le leggi Eccleſiaſtiche de' Re ſuddetti, potrà ritrovarle nella Raccolta de' Concilj.

Eccomi ora al modello, sul quale principalmente il noſtro primo Re Ruggieri fabbricò la Monarchia Siciliana. Guglielmo il Conquiſtatore Normanno trovò l' Inghilterra invaſata dallo ſpirito dell' anarchia, e vi ſi fè riconoscere da Sovrano.

Introduſſevi egli i feudi ereditarj, e patrimoniali, dove prima *officiarii erant Comites, nec dum haereditarii* [d]; e perchè *expulſis Anglis, oneravit munificentia Normannos*, ne venne in conseguenza l' introduzione del diritto de' primogeniti, *more Francorum*. Ecco le parole di Guglielmo Camdeno [e]. *Victor Guglielmus in victoriae quaſi trophaeum, antiquatis maximam partem Anglorum legibus, Normanniae Conſuetudines induxit, cauſſasque Gallice diſceptari juſſit. Excluſis avita haereditate Anglis, agros, & praedia militibus ſuis aſſignavit; ita tamen, ut dominium directum ſibi reſervarit, obſequiumque clientelari jure ſibi, & ſucceſſoribus devinciret; ideſt ut omnes in feudo, ſive fide teneret, & nulli praeter Regem eſſent veri Domini, ſed fiduciarii Domini, & poſſeſſores*. Al ſolo Ugone suo nipote di sorella concede *Comitatum Caeſtriae ita libere ad gladium, ſicut ipſe Rex ad coronam* [f].

Ecco dunque le condizioni, ch' egli impose a' feudatarj. Primieramente, che s' intendeſſero riservate al fisco due terze parti delle rendite feudali [g].

In secondo luogo, che per morte del feudatario il ſucceſſor legittimo, quando foſſe adulto, doveſſe riscattare il corpo feudale: il che osservato anche regnando Guglielmo il Roſſo, fu poi abolito dal fratello Arrigo I.; il quale ſi contentò del relevio col seguente capo di legge. *Si quis Baronum meorum, Comitum, vel aliorum, qui de me tenent, mortuus fuerit, haeres ſuus non redimet terram ſuam, ſicut facere conſuevit tempore mei patris;*

(a) *In Britan.*
[b] *In Diction. Archaeolog.*
[c] *In Analect. Anglo-Brit., in Jano Angl., ad Fletam, & in notis ad Eadm.*
[d] *Seld. in Jano A. p.* 1029., *& ad Eadm.*
[e] *In Britt. p.* 55., *&* 56.
[f] *Speel. V. Comes.*
(h) *Seld. ibid.*

sed justa, ac legitimâ relevatione relevabit eam [a]. Nè dal relevio si fecero esenti le Chiese, a riserva d'alcuna per ispezial privilegio [b].

Che se superstite al feudatario fosse rimasto un pupillo, od una pupilla, stabili, che appartenesse al Re medesimo assumerne la custodia, ovvero concederla a suo piacimento, senza riguardo alcuno a' congiunti del morto. Ed il Custode, o sia Balio non era già un tutore, o un curatore, ma un usufruttario del feudo col peso d'educare il pupillo, o la pupilla, senza obbligazione di dar conto alcuno finito, che fosse il Baliato; il quale pe' maschi durava fino all'anno ventunesimo, e per le donne fino al quattordicesimo compiuto [c]. Arrigo I. accordò il Baliato legittimo; *& Terrae liberorum custos erit, sive uxor, sive alius propinquus, qui justus esse debet* [d]. Stefano I. nel 1215. ordinò, che dal pupillo non dovesse esigersi relevio, ma che 'l Custode, o sia Balio, o che fosse legittimo, o che si destinasse dal Re, durante il suo impiego, *capiat rationabiles exitus, rationabiles consuetudines, & rationabilia servitia. Haec sine destructione, & vasto hominum, vel rerum*; e sì l'obbligò a render conto [e].

Che riguardo alla pupilla, giunta che fosse all'età nubile, appartenesse al Re il maritarla a suo piacere, perchè 'l servigio feudale cadesse sopra persona idonea, e non sospetta. Arrigo I. promise di farlo gratuitamente *cum consilio Baronum: haeredes maritentur sine disparagione* (f).

Che ciò dovesse aver luogo non solo per le donzelle già succedute ne' feudi, ma per tutte le figlie, sorelle, ed altre congiunte de' feudatarj, per la ragion medesima, che potean loro succedere. Arrigo I. nemmen per questo rivocò lo stabilito dal Padre, ma sibbene promise d'accordarne gratuitamente l'assenso. *Sed neque ego aliquid de suo pro hac licentia accipiam, neque defendam ei, quin eam det, excepto si eam dare voluerit inimico meo* (g). Arrigo III. stette forte su questo punto; neppur si ritenne dall'esige-

re.

(a) *M. Paris in Henric. I. p. 38. Edit. Parisien.*
[b] *Seld. ad Ead. p. 1621.*
[c] *Cowell. Instit. Angl. lib. 3. §. 17., & 19. apud Du-Cange V. Relevium, Berth. lib. 17. apud Hotoman. V. Relevium.*
[d] *M. Paris ibid, Seld. in Jan. p. 1066.*
[e] *M. Paris p. 178.*
[f] *M. Paris p. 174., Seld. loc. cit.*
[g] *M. Par. ibid. Seld. ibid.*

re per tal permesso una certa somma appellata *maritagium* (a). Ciò, ch' esigea il Re da i Baroni, esigeano questi da i loro Vassalli, donde il *maritagium servitio obnoxium*, che ne' secoli posteriori fu preso in mala parte, e pure così non era del che più ampiamente a suo luogo.

E ritornando a Guglielmo, fece egli, per servirmi delle parole di Matteo Parisiense, *inquirere per omnes Angliae Comitatus, quos agri, vel jugera terrae uni aratro sufficerent ad unius hydae culturam. Fecit etiam inquirere, quem censum Urbes, Castella, Vici, flumina, paludes, sylvae redderent per annum, & quot milites essent in unoquoque Comitatu Regni: quae omnia in scriptis redacta, & ad Westmonasterium delata, in thesauris Regum usque hodie asservantur* (b).

Nè in questo la perdono a Vescovadi, ed a Badie, non ostante qualunque privilegio d' immunità. *Episcopatus, & Abatias omnes* (soggiunge lo Storico), *quae Baronias tenebant, & eatenus ab omni servitute seculari libertatem habuerant, sub servitute statuit militari, inrotulans singulos Episcopatus, & Abatias pro voluntate sua, quot milites sibi, & successoribus suis hostilitatis tempore voluit a singulis exhiberi* (c). Che sebbene Arrigo I. stato fosse su di ciò indulgente; pure Arrigo III. in una pubblica Assemblea rinnovò la riserva del servigio militare, e del rifacimento de' ponti, e delle Rocche (d).

Ritenne con ciò tutte le Chiese del Regno *in manu, & potestate* sì riguardo all' elezioni, e sì riguardo alla custodia nelle vacanze. Si sanno poi i romori accaduti per ciò sotto Arrigo II., ed i travagli, e la morte del S. Arcivescovo di Cantorbery seguita nel 1171., dichiarato martire della libertà Ecclestastica: e si sanno parimente le angustie di Re Giovanni, le quali terminarono nel 1213. collo aver egli resa l' Inghilterra feudataria della S. Sede. Ed allora fu stabilito, che l' elezioni fossero libere; ma che prima di procedervi, i Capitoli, e le Comunità dovessero richiederne il permesso dal Re; e che seguita l' elezione, dimandarsi dovesse l' assenso, e prestarsi l' omaggio; salva rimanendo al Sovrano la custodia delle Chiese vacanti. *Haec omnia observentur de custodiis Episcopatuum, Abatiarum, Prioratuum,*

(a) *Covel. Inst. Angl. lib. 2. tit. 3. §. 20.*
(b) *In Will. Conquest. pag. 8. col. 2. Edit. Parisien.*
(c) *M. Par. ibid.*
(d) *M. Par. p. 838.*

tuum, Ecclesiarum, & dignitatum vacantium, quae ad nos pertinent; excepto quod custodiae hujusmodi vendi non debeant (a); stabilimento, che fu approvato con Bolla di P. Innocenzio III. (b).

Delle tavole censuali fatte d'ordine di Guglielmo, le quali ancora esistono in Westminster in due volumi autografi, non solo si fa memoria dal suddetto Matteo Parisiense, ma da Ingulgo, da Guglielmo Malmesburiense, da Florenzio Wigoriense, da Arrigo Vatingtoniense, e da altri; e per quello, che ne dice il lodato Ingulfo autor singrono: *Iste rotulus vocatus est rotulus Wintoniae, & ab Anglicis pro sua generalitate omnia tenementa totius Terrae integre continente, Domesdap cognominatur* (c). Al che soggiunge Seldeno: *Nec puto alibi in Orbe Christiano altorum publicorum authographa, quorum saltem ratio habenda est, extare, quae non seculis aliquot hisce cedant* (d).

Possono coteste tavole ragguagliarci delle consimili fatte fare dal nostro Re Ruggieri, le quali poi si dispersero nel saccheggio del Regal palazzo avvenuto regnando Guglielmo il Malo.

Quanto alla giuridizione, dove prima ne' placiti legali intervenivano i Ministri Regi, ed i Vescovi unitamente, Guglielmo il Conquistatore abolì questa pratica; e lasciando a' Prelati le cause Ecclesiastiche (e), stabilì il primo alcuni Uffiziali supremi, che *Justitiarii pacis* si dissero, ed anche *Justitiarii capitales*, perocchè destinati a torre l'abuso delle guerre private, ed a decidere inappellabilmente in tutti i delitti appartenenti al mero Imperio; ed altri Giudici civili ordinò, *qui sine provocatione jurisdictionem, & judicia exercerent; a quibus uti a sinu Principis cuncti litigatores eo confluentes jura peterent, & ad suas controversias referrent*. E' con ciò tolse a' Conti, a' Baroni, ed a tutti in generale i feudatarj l'esercizio dell'alta giuridizione, il quale esercizio accordò solamente al nipote Ugone [f].

Che se al Baronaggio laico fu interdetto l'esercizio dell'alta giuridizione, a più forte ragione ciò venne proibito alle genti di Chiesa. In fatti nel 1193. i monaci della Trinità di Cantorbery accusarono al Pontefice l'Arcivescovo, perchè *contra or-*

di-

[a] *M. Paris; ad ann.* 1215. *p.* 178.
[b] *Ibid. p.* 182. *Natal. Alex. tom.* 15. *diss.* 10. *p.* 370. *seqq.*
[c] *Apud Seld. in praefat. ad Eadmer. p.* 1595.
[d] *Ibid. p.* 1596.
[e] *Seld. ad Ead. p.* 1633. *seqq.*
[f] *Seld. in Jano An. lib.* 2. *p.* 1003. *Spelm. in Gloss. V. Comes.*

dinem dignitatis gerebat ſe Juſtitiarium Angliae, & Judicem ſanguinis; e 'l Papa ingiunſe al Re d'incontanente deporlo da queſto impiego, ſiccome fu fatto (*a*).

Le altre leggi di Guglielmo politiche, economiche, civili poſſono leggerſi preſſo Seldeno, il quale ne ha fatta raccolta (*b*).

A Guglielmo ſuccedè il figlio Guglielmo il Roſſo, regnando il quale, *omnis legum ſiluit juſtitia, cauſſisque ſub juſtitio poſitis, ſola in Principibus imperabat pecunia* (*c*).

Tutto cambiò d'aſpetto per la coſtui morte, e per le ſavie leggi, e la più ſavia condotta del fratello Arrigo; ma 'l di coſtui ſucceſſore Stefano nipote di ſorella ritornò le coſe peggio che mai; ſicchè in virtù d'un trattato, che paſsò tra lui, e 'l figliuolo Arrigo allora Duca di Normannia, ebbero a diſtruggerſi niente meno che millecentoquindeci caſtelli fabbricati dal Baronaggio (*d*); e più n'abbattè lo ſteſſo Arrigo giunto, che fu al Trono; abolendo per queſto mezzo, e per altri, che adoprò, l'anarchia, e 'l tiranneggiare de' loro poſſeſſori; *& in ſuos cancellos jure Majeſtatis redacto, Avi leges firmavit* (*e*). Nel che fu anche più forte Arrigo III., leggendoſi nelle di lui aſſiſe: *Magnates petierunt priſonem ſuam propriam de malefactoribus, quos caperent in parcis, & vivariis ſuis; ſed Dominus Rex non conceſſit hoc eis, & ideo fiat ſicut prius* [*f*].

Ho voluto intrattenermi ſopra queſto articolo, perocchè niuna coſa, quanto la polizia Normanna in Inghilterra, giova ad intendere quella introdotta in Regno dalla medeſima Nazione, e continuata da Federigo; ſicchè ſenza ciò difficilmente s'intende la parte più eſſenziale delle noſtre Conſtituzioni, ſtate dove non inteſe, e dove malmenate da' noſtri ſcrittori per ignoranza di Storia, ſpezialmente de' ſecoli baſſi.

§. XXIV.

[a] *Pariſ. p.* 135.
[b] *In notis ad Eadm. p.* 1640. *ad* 1659.
[c] *Florent. Wigorn. apud Seld. in Jano Angl. p.* 1005.
(d) *M. Paris p.* 61.
[e] *Idem ad ann.* 1175. *p.* 91.
[f] *Idem ad ann.* 1236. *p.* 389.

§. XXIV.

Del Vocabolo *Feudum*, e della sua diffinizione.

LA voce *feodum*, ovvero *feudum* non fu introdotta, se non quando i beneficj incominciati erano a divenire ereditarj in Francia. L' Editto rapportato dal Bruſſel colla data del 790.(a) è ſtato riconoſciuto per falſo, niente meno che la Conſtituzione addotta dal Goldaſto coll' epoca del 889. Il dotto Ludewig tiene, che 'l vocabolo *feudum* ſi foſſe la prima volta inteſo in Germania ſotto Arrigo l' Uccellatore. Se ciò è vero, tra le molte derivazioni, che ſi danno ad un tal vocabolo, la più veriſimile ſarà quella adottata dal Seldeno, che 'l fa compoſto di due voci Tedeſche *Feo*, e *od*, una ſignificante ſicurtà, e l' altra poſſeſſione (b). Del reſto chi ne vuole una filza di tai derivazioni, ſenza ricorrere al Zaſio, al Budeo, allo Struvio, ed a tanti altri, potrà ritrovarle nell' Huemanno (c).

Quel che ſembra ſicuro ſi è, che tal vocabolo non s' introduſſe in Francia, che dopo il mille, leggendoſi in una carta di Re Roberto figliuolo d' Ugo Capeto, che porta la data del 1008. [d]. E queſto è anche il ſentimento di coloro, che fecero il ſupplemento al Du-Cange [e]: Per l' Italia Muratori ritrova la voce *feudum* la prima volta nel 1083. nella Storia di Landolfo ſeniore, e la ſeconda nel 1095. in una conceſſione d' un altro Landolfo Veſcovo di Ferrara; da che non è da tenerſi conto, ſiccome e' ſoſtiene, de' ſuppoſti Diplomi di Lotario I., e di Carlo il Groſſo regiſtrati nel Bollario Caſſineſe, e nell' Italia Sacra dell' Ughelli tom. IV. [f].

E' quì però da avvertire, che i Compilatori degli uſi feudali

[a] *Vol.* 1. *p.* 77.
[b] *Vekseri in Gloſſ.*
[c] *Hueman. De prima Vocis Feudi Origine.*
[d] *Bouquet Requeil. Hiſt. des Gaules tom.* 10. *p.* 593. *apud Robert. ann.* 2. *p.* 44. (e) *V. Feud.*
[f] *Murator. diſſ.* 11.

li scambiano sovente i vocaboli *feudum*, e *beneficium*, usando l' uno per l' altro, ed anche chiamando tal volta feudi, e benefici que' che tali non sono. Di che nacque il romore tra Federigo I., e Papa Adriano IV, per essersi questi in una sua pistola diretta ad esso Imperadore lasciato uscir dalla penna, che oltre alla Corona Imperiale, *majora beneficia Excellentia tua de manu nostra suscepisset*: parole, che furono da' Tedeschi interpretate, come se 'l Papa avesse voluto intendere, che l' Imperio stato fosse un feudo Pontificio: il perchè Adriano fu in necessità di dichiarare, che non avea inteso di dir questo (*a*).

L' investitura nobile era un contratto puramente benefico; nol fu poi, se non rade volte: restringeasi a cose immobili; indi si estese ad impieghi, ed a proventi d' ogni sorte: esigea il servizio personale; vi furono ammesse persone inette a servire, come donne, e fanciulli; ed appresso furono transatti i servigi in danaro. L' usufrutto Germanico de' beneficj antichi passò in vera proprietà patrimoniale. Come dunque poter dare del feudo una compiuta diffinizione? Tutti i feudisti ci si provarono, e ciascuno rigettando l' altrui, pose in campo la propria per la migliore, non già per adeguata. Sonosi quasi generalmente ajutati col distinguere le proprietà essenziali dalle comuni, chiamando feudo retto, o sia vero feudo quello, che ha l' une, e l' altre: non retto, o sia improprio quello, ove alcuna ne manchi delle proprietà comuni; da che difettando in una dell' essenziali se ne distruggerebbe il constitutivo. Dico quasi generalmente, perchè stati vi sono di quelli, c' han rigettata anche una tal distinzione. Per non aver poi saputo trovare vocaboli atti ad esprimere la proprietà patrimoniale de' feudi, han seguitato a chiamarla dominio utile, e tal volta anche usufrutto. Ma troppo m' allontanerei dal mio instituto, se volessi entrare in sì fatte discussioni, appartenenti piuttosto a' Giureconsulti feudisti.

(a) *Radevic. de Gest. Frid.* 1. *cap.* 8.

§. XXV.

Cangiamenti, che avvennero per l'introduzione de' feudi.

POsciachè i beneficj cangiarono natura col divenir veri feudi, ſi credè non baſtare il ſemplice giuramento di fedeltà, chiamato *hominium*, o come vuole il Bruſſel *homagium planum*, e fu inſtituito l'omaggio feudale, da doverſi fare in ginocchio in preſenza del Re, col porre la mano deſtra ſopra quella del Principe in atto di pronunziare alcune delle formole ſolenni perciò appunto introdotte (*a*). Fu poi dispenſato alla ſolennità dell'omaggio, ma non alle formole del giuramento [*b*].

Laſcio ſtare la differenza de' feudi ligi, e non ligi, ch'altri chiama una baja, come l'Ottomano [*c*], ed altri ſoſtiene, facendone il primo autore Luigi VI. Re di Francia chiamato il Groſſo, il cui regno cominciò nel 1108., e la formola ſe ne legge preſſo il Continuatore dell'Aimoino, opera terminata nel 1165. [*d*].

Ecco poi quali proprietà acquiſtarono eſſi beneficj allorchè divennero feudi, e quali effetti produſſero così nel politico, come nel civile.

Primieramente gli uomini liberi, i quali dipendeano immediatamente dal Re, cominciarono a dipenderne mediatamente, dovendo riconoſcere nel feudatario un Signore più immediato.

Secondariamente i Principi, che per morte ora d'uno, ed ora d'un altro inveſtito ſi ritrovavano ſempre in grado di rimeritare chi ben ſerviva; paſſati i beneficj in feudi, non ſi videro più d'intorno quella gran folla di perſone di merito, che prima ſi raccomandavano in *vaſſaticum*: e'l peggio fu, che 'l ſervigio feudale ſi trovò ſovente collocato ſopra perſone inette ad adempierlo; donde la diſtinzione, che prima non v'era, tra milite, e feudatario, il qual potea, e non potea eſſer milite: e fu an-

(a) *Litleton Section.* 91., *&* 92. *Du-Cange V. Hominium, & V. Fidelitas, Monteſquieu, liv.* 31. *chap.* 32.

[b] *Feud. lib.* 2. *tit.* 7. (c) *In diſſ. feud. cap.* 4.

[d] *Molinæus ad conſuet. Paris, §.* 1. *gloſſ.* 5. *n.* 12.

anche assai peggio, dove si fecero ereditarj anche gli Uficj. La libera collazione de' beneficj Ecclesiastici con tutta la restrizione de' padronati, e de' diritti Episcopali, è stata, ed è tuttavia il maggior sostegno della Corte di Roma.

Per terzo l'usufrutto Germanico de' beneficj cangiossi in vera proprietà patrimoniale; che se i Dottori l'han chiamata dominio utile, ciò è seguito per iscarsezza di vocaboli, che potessero più adeguatamenre specificarne la nozione [a].

In quarto luogo i beneficj passati in proprietà divennero oggetto di successione, e di commercio; e dove prima erano nel solo ordine del Governo politico, entrarono poi ad esser sottoposti alle disposizioni civili, ed alle costumanze locali di ciascun Popolo.

Quinto avendo il Principe perduta la facoltà della scelta d' un nuovo Vassallo in ogni caso di morte, l' ordine politico richiese, che 'l successore nel feudo fosse almen tenuto a farsi riconoscere per tale. Si stabilì dunque, che dovesse egli fra un' anno, ed un giorno dopo l' acquisto del feudo presentarsi personalmente innanzi al suo benefattore a prestargli l' omaggio, ed a farsi registrare ne' libri pubblici, come obbligato a' feudali servigi, e ciò sotto pena della perdita del feudo; e nel tempo stesso compensar dovesse in danaro la perdita gravissima, che 'l Padron diretto avea fatta nel non potersi scegliere ad arbitrio il suo fedele: il quale compenso fu perciò detto *relevum*, o *relevium*, del quale a suo luogo.

E per riguardo alle alienazioni, come quelle che trasportavano i feudi d'una in altra famiglia, vi si richiese l' assenzo, l' omaggio, il registro, e 'l diritto di compera, e di vendita a pro del diretto Padrone.

Sesto le regalie delle Chiese, ed i beneficj passati in proprietà comunicaronsi i respettivi privilegj; comechè quelli seguitassero a chiamarsi *regalia*, e questi si appellassero *feuda*. Surse in tanto Arnoldo da Brescia, il quale, per quanto ne rapporta Ottone da Frisinga, *dicebat, nec clericos proprietatem, nec Episcopos Regalia, nec Monachos possessiones habentes ullo modo posse salvari; cunctaque haec Principis esse, & ab ejus beneficentia in usum tantum laicorum cedere oportere*; o come parla Guntero [b].

[a] *Hotoman. disput. de Feudis cap. 4. Robertf. Introd. tom. 2. fol. 37. V. Frec. de subfeud. lib. 2. in cap. sed ut verius p. mihi 98.*

(b) *In Ligurino.*

Nil proprium Cleri: fundos, & praedia nullo
Jure sequi Monachos: nulli fiscalia Jura
Pontificum: nulli curae popularis habenas
Abatum; Sacras referunt concedere leges.

Ma tali sentimenti furono tosto dichiarati ereticali, e condannati da Innocenzo II. nel Concilio II. di Laterano tenuto nel 1139.

La Chiesa pertanto posseditrice di regalie vieppiù si astrinse a' servigi feudali precedente omaggio, e giuramento di fedeltà, che prestar dovea chi faceane la figura di Capo, giusta le formole, che se ne leggono nelle giunte a' Concilj [a].

Ma come in essa Chiesa posseditrice perpetua, non v'era nè passaggio di feudo ad erede, nè devoluzione, in alcuni Paesi, come in Inghilterra, si esigè il relevio, o come prima diceasi, l'hereoto in ogni elezion di Prelato, siccome mi trovo aver detto; ed in altri si trovò ben fatto, ad esempio de' benefici Ecclesiastici conferiti a mani morte, di compensare co' quindemj, così il relevio, come la perduta speranza della devoluzione; e di quì anche ebbero origine le così dette regalie durante la vacanza delle Badie, e de' Vescovadi. Questo, che poi s'è contrastato come un aggravio, si tenne un tempo come un mezzo efficace a superare le giuste ripugnanze de' Principi nel conceder feudi a mani morte. Scrisse pel fisco sopra tal punto il rinomato Serafino Biscardi con molta giurisprudenza forense: io però non credo di punto diffalcare del di lui merito, se risondo qualche sbaglio in cui cadde, o volle parer di cadere, alle circostanze del tempo, nel quale e' scrisse. Del resto gli Ecclesiastici cedendo al diritto sonosi ristretti ad allegar dispensazioni, ed a reclamare possesso, del che forse nell'altra Dissertazione.

Settimo se la ragion civile ammettea il pupillo alla successíon feudale, la ragion politica richiedea il servigio. Ecco dunque l'uso de' Balj indipendentemente da' tutori testamentarj, o legittimi. Il Balio destinato dal Re era in dovere di servire personalmente pel pupillo, e d'educarlo al servigio; ed intanto godea dell'usufrutto del feudo senza doverne dar conto a chi che si fosse. Fu poi moderato ciò dalle leggi, e 'l Balio venne obbligato a render conto. Di questo ancora ritornerà nell'altra Dissertazione il ragionare.

Ottavo per la stessa ragion politica appresso tutte le Nazioni,

[a] *Tom. 17. in append. cap. Car. Cal.*

ni, ch'ammiſero le donne a ſuccedere ne' feudi, furono con iſpezieltà vietati i matrimonj clandestini delle donne nobili; nè ſi permiſe alle figlie, ed alle ſorelle de' feudatarj di collocarſi ſenza il Regal beneplacito; perocchè eſſendo le donne per legge civile d'eſſe Nazioni ſempre pupille, o ſotto la tutela del Padre, è de' fratelli, o sotto quella del marito; potea darſi, che il feudo ricadeſſe in donna maritata: ed allora conveniva, che'l marito, manovaldo, o ſia tutor della donna, nella famiglia del quale era per entrare il feudo, foſſe di tutto piacimento del Padrone, cui dovea perſonalmente ſervire. E di questo eziandio ſi parlerà nell'altra Diſſertazione.

Nono per la ragion medeſima contra ogni diſpoſizione di diritto civile fu ſtabilito, che nella feudal ſucceſſione non doveſſe ammetterſi la linea degli aſcendenti, come quelli, che per ordinario ſi farebbero trovati inetti al ſervigio.

Decimo poiche in Francia non ſolo i benefici ſi fecero ereditarj, ma gli Ufizj eziandio, ne riſultò, che la giuſtizia, la quale prima i Duchi, i Marcheſi, i Conti eſercitavano in nome del Re, divenne in un certo modo la giuſtizia de' Signori; che ſebbene s' eſercitaſſe per eſſi, come delegati del Principe; pure effettivamente il diritto d'amminiſtrarla paſsò nel lor patrimonio, e con eſſa paſsò in patrimonio l' uſufrutto Germanico de' Ducati, delle Marche, delle Contee: ſicchè dove prima i vocaboli Duca, Marcheſe, Conte erano nomi d'impieghi accordati al merito perſonale, paſſarono poi ad eſſere titoli di Signorie permanenti nelle famiglie, qualunque foſſe la qualità delle perſone. E queſti furono que' che in progreſſo ſi diſſero feudi di dignità, feudi titolati; ne' quali il beneficio fu acceſſorio dell' Ufizio, e non già l' Ufizio del beneficio. Lo ſteſſo accadde in Germania, ed altrove, quando coteſti grandi impieghi ſi fecero paſſare in eredità delle famiglie.

Undecimo per tutto ciò, ed anche perchè nell' univerſal turbamento di coſe tutti generalmente i feudatarj non titolati di Francia vennero a capo d'aggiungere, come un acceſſorio del benefizio l'esercizio della giurisdizione; ecco lo Stato ridotto a ſoffrire aſſaiſſimo per le diviſioni, e ſuddiviſioni de' feudi sì titolati, e sì non titolati, nè quali venivano a ſuccedere egualmente coloro, ch'erano in pari grado ſecondo le leggi civili; poichè inſiem co' feudi la giurisdizione eziandio n' andava in minutiſſime particelle. In fatti nella Cronaca di Reginone ſi legge: *anno Do-*

Dominicae Incarnationis 940. Uto Comes. obiit , qui permiſſu Regis quidquid beneficiorum, aut praebendarum habuit , quaſi haereditatem inter filios diviſit.

Si pensò dunque, che la ragion civile dovea cedere alla politica, e che percio bene era, che ſi faceſſe ſuccedere il ſol primo nato; il quale però accordar doveſſe a' fratelli porzione del feudo medeſimo a titolo di ſotto feudatarj, ritenendo per se ſolo la dignità dell' Ufizio. Ma trovato poi, ch' anche coteſte diviſioni, e ſuddiviſioni non bene convenivano alle maſſime del Governo, ed al decoro della Nazione, ſi venne ad introdurre il diritto di primogenitura ne' feudi : dovendoſi a' ſecondogeniti un aſſegnamento in danaro, appellato *feudum burſale*, corriſpondente alla noſtra *vita militia* (a). Diritto di primogenitura , che preſe forza da una coſtumanza non interrotta , ed ebbeſi in progreſſo di tempo, come un'appendice alla legge Salica. *Videntur enim* (diſſe l' Eineccio su tal propoſito) *legi Salicae tribuiſſe quidquid moribus Francorum debebat originem* (b).

E che ſia così, nella legge Salica altro non v' era di particolare, che dove in tutti gli allodj in difetto di diſcendenti, e d' aſcendenti invitavanſi a ſuccedere i collaterali maſchi, e femmine indiſtintamente, ſi ſoggiunſe poi: *De terra autem Salica nulla portio haereditatis mulieri veniat , ſed ad virilem ſexum tota haereditas perveniat* (c). Or laſciando da parte la queſtione intorno a coteſte terre Saliche, della quale ho fatto parola altrove ; che altro può dall' addotta legge dedurſi per rapporto a' feudi, ſe non che in conſiderandoli della qualità medeſima, che le terre Saliche, ne doveſſero venire eſcluſe le donne , ſiccome di fatti per una conſeguenza di tal legge ne furono eſcluſe? Nulla però per rapporto all' eſcluſione de' ſecondogeniti a favore del primo. Non a legge adunque, ma a coſtumanza deve rifonderſi l' indiviſibilità de' feudi, la quale indiviſibilità piuttoſto *more Francorum* dovrebbe dirſi, che *jure Francorum*. Coſtumanza, che paſsò co' Normanni in Inghilterra, e nel noſtro Regno: Ceneto l' introduſſe in Iſcozia (d), ed altri di mano in mano negli altri Stati. E voglio, che ſi noti, che queſto diritto antichiſſimamente avea luogo preſſo i Trojani , s' è vero ciocchè ce ne dice Erodoto (e).

Che

(a) *Loiſeau des Ofices lib. 2. tom. 2. n. 56.*
[b] *Heinec. El. Juris Ger. lib. 1. tit. 13. §. 301.*
(c) *Lex Sal. tit. 62. §. 6.*
[d] *Buchanan. Rerum Schot. lib. 6.*
[e] *Lib. 2. in Euterpe.*

Che altri però non ſi dia a credere, che la ragione del primo nato abbia avuto luogo generalmente in tutte le Provincie delle Gallie, e per ogni ſorta di feudi. Tranne quelli di dignità, o ſiano titolati, che ſono indiviſibili a favore del primogenito, ciaſcuna Provincia ſiegue le proprie coſtumanze; eſſendovene di quelle, dove i feudi ſono diviſibili, dove vi ſi ammettono anche le donne, e dove i primogeniti godono ſoltanto del *preciput*, e d' alcun altro vantaggio introdotto dall' uſo (*a*).

Quanto all' Italia di là dal Tevere, le Conſtituzioni di Corrado, e di Lotario fecero parte nel Codice delle leggi Longobarde, ed in conſeguenza, tranne l' eſcluſione degli aſcendenti, in tutto il reſto i feudi ſi regolarono come gli allodj intorno al modo di ſuccedere, con quel di più, che fu introdotto per coſtumanze locali, le quale ſervirono d' appendice ad eſſe leggi:

Ma nè le leggi Longobarde, nè le Conſtituzioni de' Principi in quelle inſerite ebbero influenza alcuna, nè alcuna diſpoſizione fecero intorno al ſuccedere ne' Ducati, ne' Marcheſati, ne' Contadi fino al tempo dell' Imperador Federigo I., il quale poſta la coſtumanza di confermare il figlio in luogo del Padre defunto, ſtabilì con ſua legge, che queſte dignità non ſi foſſero in verun conto divise (*b*).

§. XXVI.

Effetti che riſultarono dalla diverſità di coteſti ſiſtemi.

I Franchi coll' aver' introdotto il diritto de' Primogeniti nella ſucceſſion feudale, congiuntavi la perpetuità degli Uficj, e congiuntavi ancora la giurisdizione accordata, ovvero uſurpata da' feudatarj anche non titolati, abortirono toſto in un moſtro politico, cui ſi diè nome di ſiſtema feudale, comechè meritaſſe tutt' altro nome, che quel di ſiſtema. Da che l' indiviſibilità de' feudi, e la proprietà degli Uficj traſportando indiviſi di padre in

[a] *Chopp. lib. 3. tit. 2. n. 6. Encyclop. V. Fief.*
[b] *De prohib. feud. alien. per Frid.*

in figlio il potere, e l'autorità de' Signori, se sì che questi si trovassero sempre in istato d'ingrandire colla giunta di nuovi feudi, senza pericolo d'impicciolire colle divisioni. Quanti secoli vi vollero, quanta politica, e quanto sangue per ridurre le cose alla stabilità d'una ben' ordinata Monarchia. Dall' ultimo Capitolare di Carlo il Semplice nel 921. (a) fino alla prima Ordinanza di Filippo Augusto del 1190. (b), scorsero ben 119. anni, ne' quali tutti gli atti civili regolaronsi per costumanze, senza che i Principi fatto avessero atto alcuno di legislazione riguardante tutte le Provincie del Reame. Non bastarono nè le carte d'esenzione accordate alle Città più conspicue, nè l'ammettere nell' Assemblee generali i deputati d'esse Città, per contrabbilanciare la potenza de' Nobili (c): non il dare miglior sesto alle procedure ne' luoghi patrimoniali del fisco cogli Statuti del Re S. Luigi, invitando i Signori a seguirne l'esempio: non l'instituzione de' Baglivi in essi luoghi patrimoniali (d): non le appellazioni portate alla Corte Sovrana (e): non l'aver fatta coteста Corte sedentaria nel 1305. (f): non il male, che i Nobili fecero a se medesimi coll'entusiasmo delle Crociate; nè finalmente l'avere il Re messo in piedi un Corpo di truppa stabile, e regolare a propria disposizione. Vi volle un Luigi XI., le cui procedure leggonsi nelle memorie del Comines; e vi vollero tutti gli altri ulteriori provvedimenti così riguardo a' Signori, come riguardo agli Ecclesiastici, che leggonsi per disteso negli Storici di quella Nazione, a' quali mi riporto (g).

Non così nella Germania. I Grandi Vassalli sostenuti da una potenza formidabile a que' tempi più per l'opinione, che per la forza, vennero ad insignorirsi delle maggiori regalie; ed astretti i Cesari a riconoscergli per indipendenti, e ad alienare il rimanente de' domini della Corona, divenne l'Imperio un' Associazione di più Potenze sotto un Capo elettivo, inabile a potersi sostenere, sen-

(a) *Apud Baluz.*
(b) *Collect. de Lauriere.*
[c] *Boulainvil. Hist. de l'Anc. Gouver. Fr. tom. 2. p. 94.*
(d) *Bruss. l. 11. c. 35.*
[e] *Encyclop. tom. 12. art. Parlement.*
(f) *Pasquier Recher. liv. 2. c. 2., & 3.*
[g] *Boulainvilliers Hist. de l'ancien. Gouver de Fr. Hist. de Fran. par Villaret, Par Mezerai, par le Gendre, par M. Chalon., par le P. Daniel, par l'Abbè du Bos., P. Aemil. P. Henault, Fleury, & alii.*

ſenza l' appoggio de' propri Stati patrimoniali ; del che me ne rimetto agli Autori, che mi trovo aver citati.

Tutto l' oppoſito nel Regno Italiano. Quivi dopo la legge di Corrado le Città, e le Provincie ſi rimaſero ſotto il Governo de' Duchi, de' Marcheſi, de' Conti, Miniſtri Imperiali durante lor vita; e fra' Conti annoveravanſi alcuni Veſcovi decorati di tal Miniſtero, ch' eſercitar faceano da' lor Vicarj laici. Che ſe tali dignità ſi fecero paſſare di padre in figlio, ciò fu per nuove conceſſioni, o per abuſo d' autorità, cui riparare, l' Imperador Federigo I. preſcriſſe l' indiviſibilità, ſenza accordarſi per legge alcuna, che tali dignità paſſaſſero in patrimonio: coſe tutte che tendeano alla diminuzion del potere. Godeano, è vero, coteſti grandi Uſiziali de' proventi, che ritraevano da' reſpettivi diſtretti; ma queſti proventi erano ſi aſſai diminuiti pe' tanti feudi, e ſubfeudi ſparſi per tutta la Lombardia; ed oltre di ciò andava ſcemandoſi l' autorità loro per l' eſercizio della baſſa giuridizione, che or uno, ed ora un' altro feudatario ſi procurava a titolo di Conte rurale.

Le diviſioni poi, e le ſuddiviſioni de' feudi, e de' ſubfeudi andava di mano in mano riducendo le Signorie ad un malconcio Caſtello, ove gli eredi del defunto feudatario diſputavanſene fra loro gli appartamenti con quattro palmi di terra adjacente. Quindi le grandi eſtorſioni, alle quali riparar non potea, e forſe anche le fomentava per eſſerne a parte, il Conte Palatino, che in qualità di Vicario Imperiale riſedea in Lomello Città ſituata preſſo Pavia; allorchè per le turbolenze inſorte nel 1076. fra Arrigo IV. Imperadore, e Papa Gregorio VII. incominciarono i Popoli a metter gli ſpiriti in rivolta, e vieppiù s' inanimirono, quando il fuoco ſi riacceſe regnando Arrigo V. Allora fu, che alcune Città, ſottrattoſi dall' ubbidienza de' Regj Miniſtri, incominciarono a reggerſi di per se; nè molto ſtette, che l' una dopo l' altra tutte le principali ſi ereſſero in Comunità, formaronſi ciaſcuna i propri Statuti; e parte a viva forza, e parte per timore di peggio, obbligarono i vicini feudatarj a rilaſciare le loro picciole Signorie, ed a ſoſcriverſi cittadini; nè meglio, che i laici trattati furono gli Eccleſiaſtici.

I Ceſari lontani, ed involti in guerre graviſſime: i Vicarj Imperiali ſenza gente, e ſenza danaro: i Duchi, i Marcheſi, i Conti laici, ed i Conti Veſcovi ſpogliati dell' autorità loro, e de' loro Uficj, e beneficj: i feudatarj indeboliti dalle diviſioni,

e ſuddiviſioni; e gli Abati, ed altri Prevoſti di Chieſe prima oppreſſi, che aſſaliti, non ebbero forza da reſiſtere. Che occorre dir altro? Quando la Corona Imperiale paſsò ſulla teſta di Federigo I. *tota illa Terra* (cioè l' Italia) *inter Civitates ferme diviſa, ſingulae ad commanendum ſecum dioceſanos compulerant, vixque aliquis nobilis, vel vir magnus tam ambitu inveniri potuit, qui Civitatis ſuae non ſequeretur imperium*; Diſſe Ottone da Friſinga: indi ſoggiunſe, che Guglielmo Marcheſe di Monferrato *vir Nobilis, & Magnus pene ſolus Civitatum effugere potuit Imperium* (*a*).

Calò Federigo in Italia nel 1154. con validiſſimo eſercito, ed avendo diſtrutta Milano, atterrì le altre Città; e così nel 1158. rimiſe in eſſere le ſue regalie con quella Conſtituzione, che a tutti è nota; e con quell' altra proibì ogni alienazione di feudi, ed indiviſibili ordinò, che foſſero le dignità di Duca, di Marcheſe, di Conte. Ma che perciò? Ceſſato lo ſpavento da una parte, e creſciute dall' altra l' eſtorſioni, nel 1167. i Lombardi preſero partito d' unirſi con una troppo riſpettabile confederazione; ed a forza d' ingegno, di danaro, e di ſangue, dopo una tregua di ſei anni fatta nel 1177., giunſero finalmente a comperarſi la libertà, accordata loro con un trattato ſolenne (*b*).

L' epoca della pace di Coſtanza è del 1183., vale a dire meno d' un ſecolo, e mezzo dopo la legge di Corrado. Ecco il riſultato della moltiplicità de' feudi, e della loro diviſibilità: vedraſſi nell' altra Diſſertazione ciocchè per la cagion medeſima avveniſſe nel noſtro Regno. Voglio quì ricordare, che a queſti tempi le leggi Longobarde perdettero nell' Italia di là dal Tevere tutto, o quaſi tutto il lor vigore; da che le Città libere, in oppoſizione de' feudatarj oſſervatori di eſſe leggi, ſi rivolſero alla pratica delle Romane, come ad un ſupplemento de' loro particolari Statuti.

Or ſiccome la concordia dentro le mura, e l' unione di fuori partorita aveano la libertà d' Italia, così le guerre di Città contra Città, e più le diſcordie inteſtine di fazioni contra fazioni, di famiglie contra famiglie, e di congiunti contra congiunti ſotto un medeſimo tetto, ne cagionarono ben preſto lo ſterminio, ed indi la ſervitù. I nomi di Guelfo, e di Ghibellino ſo-

[a] *Ott. Friſ. de R. Geſ. Frid. lib. 2. cap. 13.*
[b] *Ott. Frinſig. Radevic., Ott. Morena, Sigon., Baron., Murat, & alii.*

ſono rimaſti nella Storia come un' eſempio funeſto dell' umane ſolie, e come eterno oggetto d'abbominio, e d'orrore.

§. XXVII.

De' ſervigj feudali, e del titolo di Barone.

SE chi conferiva beneficj comperava il ſervigio d' un uomo, chi concedea feudi comperava quello d'una famiglia. Quanto al ſervigio dell' uomo, ecco la formola del giuramento traſcritta nel ſecondo de feudi (*a*). *Ego juro, quod nunquam ſcienter ero in conſilio, vel auxilio, vel in facto, quod tu amittas vitam, vel membrum aliquod, vel quod tu recipias in perſona aliquam laeſionem, vel injuriam, vel contumeliam; vel quod tu amittas aliquem honorem, quem nunc habes, vel in antea habebis; & ſi ſcivero, vel audivero de aliquo, qui velit aliquod ipſorum contra te facere, pro poſſe meo, ut non fiat, impedimentum praeſtabo. Et ſi impedimentum praeſtare nequivero, quam cito potero, tibi nunciabo; & contra eum, prout potero, auxilium meum tibi praeſtabo; & ſi contingerit te rem aliquam, quam habes, vel habebis, injuſte, vel fortuito caſu amittere, eam recuperare juvabo, & recuperatam omni tempore retinere. Et ſi ſcivero, te velle juſte aliquem offendere, & inde generaliter, vel ſpecialiter fuero requiſitus, meum tibi, ſicut potero, praeſtabo auxilium. Et ſi aliquid mihi de ſecreto manifeſtaveris, illud ſine tua licentia nemini pandam, vel per quod pandatur faciam; & ſi conſilium mihi ſuper aliquo facto poſtulaveris, illud tibi dabo conſilium, quod mihi videbitur magis expedire tibi: & nunquam ex perſona mea aliquid faciam ſcienter, quod pertineat ad tuam, vel tuorum injuriam, vel contumeliam.* Giuramento, che comprendeaſi nelle brievi, ma ſugoſe parole: *ſub fide, ſub fidelitate*, o altre ſimili; e che dovea rinnovarſi da ogni nuovo ſucceſſore nel feudo.

Niente diverſo era il giuro del ſotto feudatario al ſuo Seniore, ſe non che vi ſi aggiungea la clauſola: *excepto Imperatore, vel Rege* (*b*).

(a) *Tit. 7.* (b) *Ibid.*

Avvegnachè in virtù di tal formola appartenesse al concedente il prescrivere quel servigio, che l' occorrea, purchè non fosse nè ignobile, nè eccedente le forze del feudatario, o del sotto feudatario; pure in ogni Stato, in cui introdotti furono i benefici, e poi i feudi, fu prescritta la porzione del servigio militare, che ne' casi ordinarj contribuir doveano i nobilmente investiti a misura delle respettive rendite: e questo è quel che chiamavasi servigio militar consueto, servigio certo. Ciò non di meno non toglica, che non dovessero eglino concorrere con tutte le forze in virtù delle clausole *pro posse meo*, e *prout potero*. Sarà nell'altra Dissertazione spiegata la rata del servigio militare ordinario per rapporto al nostro Regno. Quella dello straordinario si può vedere nella Constituzione *Promotionis exercitus* dell'Imperador Lodovico Pio da me citata in altro luogo.

Nè di minor peso erano i servigj di pace. Di feudatarj, e di sotto feudatarj componeasi il Ministero politico, economico, e civile; e fuori di qualche piccolo emolumento, il loro salario era la rendita feudale. Allorchè in Francia prese piede il Governo feudale, le Corti del Baronaggio eran composte di sotto feudatarj, i quali non che giudicar senza soldo, doveano esporre la vita disfidati in duello da' litiganti: perciò diceasi, che i possessori di feudi tenuti erano al doppio servigio. I bassi Ufiziali incapaci di veri feudi in fondi stabili aveano per lo più assegnamenti vitalizj in vettovaglie, o in danaro, a titolo benchè improprio di feudi *canevae*, *camerae* &c. L' indice de' servienti l' Arcivescovo di Ravenna pubblicato dal Muratori n' è una pruova sufficientissima (*a*).

Il Principe avea assai poco ne' suoi domanj: avea tutto nella borsa de' feudatarj, compresevi anche le Chiese. Lasciando stare il relevio, e 'l diritto di compera, e di vendita; in tutti i casi d'alcun bisogno, ricorreva il Sovrano al soccorso de' suoi Baroni, che non potean ricusarlo. Cadeva egli in man de' nemici: il Baronaggio dovea ricattarlo. Prendea il cingolo militare, o 'l conferiva ad alcun suo figliuolo, o fratello: i feudatarj dovean contribuire alla solennità delle feste. Maritava una figliuola, ovvero una sorella: apparteneva a' Vassalli il corredarla da sua pari. Prendeva moglie: i torneamenti, e le corti bandite costavano loro carissimo. Viaggiava il Re: dovean seguirlo i Signori a proprie spese, e fornirlo ancor d' equipaggio. Fermavasi in al-

[a] *R. Ital. tom. . . . . pag.*

alcun luogo: spettava al possessore l' intrattenervelo a proprio costo. Inviava un suo Messo: chi 'l riceveà tenuto era a spesarlo giusta il contenuto nella trattoria. Eravi il calendaro, o sia la strena in ogni dì primo Gennajo; ed eravi il complimento del dì Natalizio del Principe. Di qui l'ajutorio, che in simili casi prestar doveano a' Baroni gli uomini de' respettivi feudi, perchè i pesi pubblici andassero ripartiti per tutto lo Stato.

Il servigio poi della famiglia consistea nel baliato, e nel non potere i maschi ammogliarsi, nè le femmine casarsi, senza il permesso regale. Per non ripeterlo due volte, mi riserbo di ragionarne nell' altra Dissertazione.

Uomo mio, dicea del servo il padrone, del tributario il concedente, del raccomandato il protettore. Uomo mio, dicea del sotto feudatario il Barone, ed Uomo mio, dicea d' ogni suo Barone, per grande che fosse, il Sovrano; donde i vocaboli *hominium*, ed *homagium* introdotti a significare gli atti di sommessione più, e meno solenne.

A distinguer poi tra feudatarj, e feudatarj, si tolsero a chiamar Baroni tutti coloro, che titolati, o non titolati, che fossero, avessero sotto feudatarj di lor dipendenza. Baroni adunque erano i Duchi, i Marchesi, i Conti, ed i Valvasori maggiori. I minori Valvasori semplicemente appellavansi feudatarj, ovver riteneano il nome di Militi dall' impiego, che professavano. Di quì è, che qualunque fosse il significato, che i latini dato avessero al vocabolo *Baro*, il più verisimile è, che l' uso di tal voce nella mezza età fosse venuto dallo Spagnuolo *Varon*, che uomo significa (*a*). Tanto dunque era dir Barone, quanto Uomo del Re avente sotto di se militi feudatarj.

Di quì l' uso del sotto infeudare; e chi non avea modo di farlo per un' intero servigio militare, il facea per metà, ed anche per meno: e quand' altro non potea, si procurava uomini addetti per protezione, o per ignobili investiture. Del servigio, e mezzo servigio, sarà detto a suo luogo. Intanto il vocabolo *Vassallus* introdotto a significare i subordinati per nobil servigio militare, ne' secoli a noi più vicini, passò a denotare anche gl' ignobili subordinati, per fino agli angarj, ed a' perangarj. Ed a misura che s' abbassò il titolo di Vassallo, s' estese quello di Barone; perchè tali vollero esser chiamati anche coloro, che non aveano altri sotto di se, che raccomandati, ovvero ignobilmente

[a] *Speelman. in Glos. V. Baro.*

te inveſtiti, quali impropriamente chiamavano loro vaſſalli, ſiccome comunemente ora s' appellano. Fra gl' Ingleſi però fu introdotto di diſtinguere fra Baroni, e Baronetti, gli uni poſſeſſori di grandi feudi con vero Vaſſallaggio feudale, e gli altri no. Noi all' incontro chiamiam Barone eziandio chi poſſiede in feudo un mezzo palmo di terra ſenza ſubordinazione neppur d' anima vivente.

§. XXVIII.

De' Militi.

LA milizia de' Popoli Settentrionali era tutta pedeſtre, ed erano le loro armi la ſpada, e lo ſcudo, che i giovani in piena Aſſemblea prendano ſolennemente dal loro Capo, dal padre, o da altro congiunto (*a*). Così armati piombarono eſſi ſulle Provincie dell' Imperio, e ne fecero il conquiſto. Ma non tutti poi la durarono lungo tempo così. I Franchi, ch' introduſſero i beneficj, furono i primi ad introdurre il combattere a cavallo, come marca d' onore, prima di tutti i Leudi, e poi di tutti i Vaſſi, de' Duchi, de' Conti, de' Veſcovi, e degli Abati. E poichè ciaſcun Leude, o Vaſſo traeaſi dietro i ſuoi valletti anche a cavallo, ecco i loro eſerciti quaſi tutti cavalleria, altra nobile, ed altra ignobile.

I Principi allora, per inſpirar coraggio alla nobile gioventù, tolſero a coſtumare d' iniziarla al ſervigio con molta ſolennità, incominciando da se medeſimi, e da' propj figliuoli; e sì l' onorar taluno del cingolo militare con appendergli al fianco la ſpada, precedenti diverſi apparecchi, e con molta pompa, ebbeſi per un pregio ſingolariſſimo. Il nome di *miles*, che i Romani davano a qualunque combattente, e l' altra di *equites* che davano a combattenti a cavallo, furono riſerbati privativamente a coſtoro. Gli altri, quantunque militaſſero a cavallo, ſi diſſero *armigeri*, *miniſteriales*, *domicelli*, e con nome più generale *equitantes*.

Accipe ſelectos juvenes Guillelme trecentos,
Et famulos in equis tria millia [*b*] ...

Mi-

[a] *Tac. de mor. Ger. cap.* 13.
[b] *Guill. Briton. lib.* 7. *v.* 146. *apud Ant. Matth. de Nobil. lib.* 4 *cap.* 10.

Milites noſtri erant quingenti, exceptis illis, qui militari nomine non cenſebantur, tamen equitantes (*a*). Di quì l'uſo di prendere certe particolari diviſe, che arme ſi diſſero, perchè perpetuate nelle famiglie, diſegnavano l'antico pregio dell'onor cavalleresco; e di quì ancora i caſati (*b*).

I Longobardi, che non ammiſero beneficj, nemmeno diedero luogo a ſiffatte diſtinzioni, anche quando per opporſi a' nemici dovettero provvederſi di cavalleria: donde fu, che de' medeſimi cantò Guntero (*c*).

Utque ſuis omnem depellere finibus hoſtem
Poſſit, & armorum patriam virtute tueri,
Quoslibet ex humili vulgo (quod Gallia foedum
Judicat) acciagi gladio concedit equeſtri.

Chiamò volgo i combattenti a piedi, perchè così era tra i Franchi; ma non così fra i Longobardi, i quali, ſiccome notò il Pellegrino (*d*), *omnes ſordidis ab artibus ſemper abſtinuere, dum rebus potiti ſunt proſperis, ac primaeva in dignitate permanſere; nulluſque in tota gente habebatur, qui ſublimis, & illuſtris non cenſeretur.*

La vittoria di Carlo Magno introduſſe in Italia il coſtume de' Franchi, che s'andò ſempre più dilatando inſiem co' beneficj, e poi co' feudi.

Non è però che non vi foſſero negli eſerciti uomini, che ſerviſſero prezzolati. Carlo Martello, ſe non fu il primo, fu certamente il più portato ad ammettervegli, obbligatovi forſe dalla neceſſità; giacchè al dir d'Ugone Floriacenſe: *tanta dedit militibus, quos ſoldarios vocari mos obtinuit, qui ex omnibus mundi partibus cauſa quaeſtus ad eum concurrebant* [*e*]. Coſtume che ne' ſecoli appreſſo tanto s'eſteſe, quanto tutti ſanno: e queſti furon quelli, che a differenza de' militi, ſi appellarono *ſoldarii*, *ſoldaerii*, *ſolidarii*, *ſoldati* [*f*]. Di quì poi gli aſſegnamenti *ſoldatae*, de'

(a) *Fuleb. Carnoten. lib. 2. Hiſtor. cap. 31. apud eund. Matth., Loyſeau des Seign.*

(b) *Ant. Matth. ibid., Hotomann. diſput. de feud. cap. 5., Petri Bleſen. Epiſt. 94. Aubert. Miraei orig. equeſtr. Mabill. de Re diplom. lib. 2. cap. 7.*

(c) *In Ligur. lib. 2. v. 151. ſiqq.*

(d) *In Praefat. ad Hiſt. Anonym. Salern.*

[e] *Apud Du-Cange in Gloſ. V. Miles.*

(f) *Radeu. de Geſt. Frid. lib. 2., Otho Friſing. de Geſt. ejuſdem lib. 1. cap. 31., Abas Wſper. in Chron.*

de' quali ſi fa parola negli uſi feudali (*a*). Dalle crociate poſcia vennero i diverſi Ordini militari regolari, e non regolari; indi la cavalleria errante, e per eſſa i torneamenti, le gioſtre, la galanteria, il punto d'onore, e 'l ſubjetto di tanti romanzi, ne' quali la fantaſia de' poeti creò un nuovo mondo incantato.

E tanto dee baſtarmi per apparecchio a ciocchè dovrò dire nell'altra Diſſertazione. Del reſto, per taluno che più ne voleſſe, me ne rimetto col Robertson a chi n'ha ſcritto di propoſito [*b*].

Chiudo la preſente Diſſertazione colle parole dello Struvio: *Supereſt, ut quod ſentio, dicam; quod nec ex hiſtoriis Romanis, vel Graecis, vel juribus eorum, & multo minus ex eorum commentariis didici; ſed ex veteribus tum monumentis, tum inſtrumentis inveni; feudorum hujuſmodi inventores fuiſſe Francorum Reges* [*c*]: e ciò ſull'embrione, che ne recarono dalle foreſte Germane, per quanto da principio n'ho detto.

Fine della prima Diſſertazione.

DIS-

(a) *Hotom. in diſput. de feud. cap.* 5.

(b) *M. de Sainte-Palaye memoires de l'ancien. cheval. conſideree comme un Etabliſſement politique, & militaire. Loyseau de ord., Auber. Mir., Ant. Matth., & alii.*

(c) *Syntag. Juris feud. obſerv.* 1. *n.* 4.

DISSERTAZIONE II.

Dell' origine, e dello Stato antico de' Feudi in Regno.

ED eccomi alla Storia feudale del Regno, altrettanto trascurata fino al dì d'oggi, non che in tempi più oscuri, quanto necessaria, non solamente ad intendere quella corrispondenza, che in tutti i secoli s'è fatta passare tra 'l Governo politico, e 'l civile, donde penetrare nello spirito delle nostre leggi; ma ad instruirsi eziandio ordinatamente, e per principj dell' economia del Tribunal della Regia Camera per assicurarsi di tutti i doveri di ciascun feudatario, e di ciascuna Università ne' registri de' Quinternioni, in quelli del Cedolario, e ne' libri del Regal patrimonio. Mi restringo io qui a trattare dell' Origine de' feudi nelle nostre Provincie, e del Sistema, che fu stabilito, e si tenne sotto i Normanni, e sotto gli Svevi, perchè essendosi i feudi colla perpetuità fatti entrare nella disposizione delle leggi civili, non lasciassero di far parte nel politico: con che verrò a passare in revisione tutte le Constituzioni appartenenti a feudi, ed a regalie. Di quì la distinzione de' feudi *in capite Curiae*, de' quaternati *secundum quid*, e de' feudi piani, *& de tabula*: l' introduzione del registro ne' Regj quaderni: la pratica, e l' uso dell' altro registro ne' libri Doganali, trasportato nel Tribunal della Zecca, ed indi nella Regia Camera: la rata degli antichi adoamenti personali ordinarj, e 'l loro importare in danaro: il diritto d' esigere gli ajutorj, e la rata di essi: il ristringimento nella feudal successione: la necessità dell' assenso ne' contratti: la ragione di richiederlo anche ne' matrimonj giusta le circostanze di que' tempi: l' origine del relevio, e 'l perchè del quindemio: la necessità, e l' uso del sotto infeudare: la ragione di proibire gli acquisti a' Luoghi pii esenti: la qualità, e 'l tempo del Baliato: la riserva dell' alta giuridizione; e tutto quel di più, che riguarda la Ragion feudale stabilita dal fondatore della Monarchia, con ciò che vi si fece di cambiamento fino a tutto il regnare degli Svevi. Mi si aprirà con ciò la strada a proseguirne la Storia in

altre Dissertazioni, che stò preparando; perchè vadano di conserva colla Storia della G. C., giusta la promessa fattane nella Prefazione dell'Opera.

§. I.

De Ducato Beneventano finattanto che divenne Principato.

SE mai è vera l'opinione tenuta per la migliore intorno al tempo, in cui fu istituito il Ducato Beneventano (a), bisogna dire, che Zotone stato fosse alla testa d'una delle più numerose, e ragguardevoli Tribù Longobarde; giacchè separatosi egli dal rimanente della sua Nazione, allorchè parte occupata era all'assedio di Pavia, e parte andava appena distendendosi per la Toscana; ebbe il coraggio di traversare il Paese nemico, d'invadere, e d'occupar Benevento, della qual Città si trovava già in possesso nel 571. Ma più da maravigliarsi è, come dieci anni da poi, o a quel torno e' si trovasse forte di vantaggio, sicchè osasse di tentare, comechè indarno, l'assedio di Napoli, Città munitissima, perchè difesa quindi dal mare, e quinci da quelle muraglie, che recato aveano spavento allo stesso Annibale. Forse, e senza forse i naturali del Paese mal soddisfatti de' Greci porsero mano a così straordinarie spedizioni (b).

Si fosse, o non si fosse questo Capo di Tribù sottratto dalla subordinazione al Re Alboino, certo egli è, che quando Autari nel 589. all'in circa colla forza delle sue armi passò a rallargare i confini dello Stato Beneventano per tutta la Provincia del Sannio, fece esso Stato parte del Regno d'Italia, rilasciandolo tuttavia in governo a Zotone medesimo col titolo di Duca.

Se Autari riserbata si avesse *regalibus usibus* alcun' annua rendita sopra questo Ducato, avvegna che sia credibile, non è tuttavia da accertarsi; sembra nondimeno, che non possa mettersi in dubbio, che per tutta l'estensione del medesimo niuna por-

(a) *V.* Orig. della G. C. *lib.* 2. *cap.* 13.

(b) *V. Blanc. in notis ad Paul. Diac. Prat. in Proluf. ad Excerp. ejusd. Paul., Murat. ann., Mabil. Analect. p.* 67.

porzione ne fosse appartenuta giammai alla Corona d' Italia. Forse ciò fu, perchè i Duchi di Benevento potuto avessero meglio fronteggiare gl' Imperiali, e così assicurare da questa parte il Regno Italiano da qualunque nemico intraprendimento.

Chi porrà mente alle facoltà illimitate di far la guerra, e la pace co' nemici della Nazione, di liberamente usare delle rendite dello Stato, d' imporre aggravj, e di rimettergli, di amministrar giustizia suprema, ed inappellabile, o per se medesimi, o per mezzo di loro commessi, di distribuire impieghi d' ogni spezie, di donare anche a perpetuità, e di non ammetter visite di Messi Regj, si figurerà forse ne' Duchi di Benevento altrettanti Principi assoluti; ma dove poi rifletterà, che 'l Ducato Beneventano non era ereditario, ma elettivo, e da i Re d' Italia ne dispendea la scelta, o la confermagione: ch' una disubbidienza bastava a far deporre chi ne fosse trovato reo: che i Duchi vi governavano a nome del Re, e che perciò non avean diritto, nè di batter monete colla propria impronta, nè di vestire insegne principesche, nè di dettar legge alcuna, dovendo eseguire, e far eseguire quelle, che i Re nell' Assemblee generali della Nazione stimate avessero di dover pubblicare; verrà a conoscere, che questi Duchi, come tutti gli altri di là dal Tevere, non erano più che grandi Ufiziali del Regno Italiano, comechè decorati di tante speciose prerogative.

Vero è, che Angelo Breventano (*a*) produsse una moneta, ove leggeasi *Greco*, ch' egli interpretò *Gregorius*, e volle che fosse del Duca di tal nome, il quale governò Benevento a' tempi del Re Liutprando; ma questa è una congettura, che ragionevolmente non entrò in testa al Muratori (*b*).

A venir poi in chiaro della forma, nella quale fu ordinata la Duchea di Benevento, uopo è ricordarsi della differenza, che passava tra l' Ufizio di Conte, e quello di Gastaldo, giusta la polizia introdotta in Italia da' Longobardi. Il Conte ugualmente, ed il Gastaldo erano Ufiziali destinati a comandare in guerra, ed a giudicare in pace ne' respettivi distretti; se non che il Conte maggiore in dignità non potea durante sua vita rimoversi d' impiego senza un delitto, ed intanto godea dell' usufrutto Germanico, o sia del dominio semipieno delle rendite del suo Contado, con facoltà di farne parte a' suoi aderenti, detrat-

(a) *In Stem. Geneal. Reg. Lang.*
(b) *Diss.* 27.

tane la porzione riserbata pel Re; e 'l Gastaldo per opposito amministrando per conto del Principe, e per quel tempo, che a lui fosse piaciuto, non potea disporre di cosa alcuna, salvo che del frutto di quel podere, che gli stava assegnato per salario della sua amministrazione. L' ho già dimostrato nella precedente Dissertazione. Vediamo ora ciocchè fece Zotone nel suo Ducato Beneventano.

Vide egli ottimamente la debolezza del Regno d' Italia tendente alla dissoluzione, ed all' anarchia con tutto il temperamento datovi dal Re Autari: pensò dunque d' estendere più oltre la costumanza da esso Re introdotta; e quindi divise il Sannio non già in Contadi, ma in Gastaldie; sicchè come nell' Italia Trasteverina davansi Villaggi in governo a' Gastaldi, così egli diè loro a governare Città, e non una sola, ma più insieme a ciascuno; riservando per se medesimo tutte le regalie, eccettuatone il frutto d' un podere in ogni distretto: il qual frutto assegnò a ciascun di loro per salario dell' impiego; donde fu, che questi poderi si dicessero *terrae servitii Gastaldiae* (a).

Così fu stabilito da Zotone; e così continuarono a praticare i Duchi, che gli succedettero, dividendo sempre i nuovi conquisti in tanti altri Gastaldati. E dessa forse, e senza forse fu la cagione, per la quale questo Ducato potè tant' oltre rallargarsi, che sotto Arechi III. genero di Re Desiderio, di quanto ora forma il Regno di Napoli, altro rimaso non v' era a divozione degl' Imperadori d' Oriente, che 'l Ducato Napoletano, compresovi Stabia, Surrento, Amalfi, Cuma, e l' Isole adjacenti, il piccolo Ducato di Gaeta, ed alcune Città marittime della Calabria, e de' Bruzj (b).

Capoa soltanto fu qualche volta retta da' Conti. Due ne accenna Paolo Diacono, cioè Trasemundo, e Mittola, personaggi singolarissimi, al cui merito forse fu accordato un tal privilegio; perocchè il primo ebbe coraggio d' innalzare il suo Duca Grimoaldo al Trono d' Italia, e per tal via meritò di divenirgli genero, e d' ottenere il Ducato di Spoleti (c); e l' altro con poche forze battè l' esercito formidabile dell' Imperador Costante nel ritirarsi; ch' e' fece verso Napoli dall' assedio di Benevento (d).

A que-

(a) *Pereg. Diss. Duc. Ben. in antiq. Prov. an. trib. pag.*
(b) *Pereg. in Diss. de fin. Duc. Benev.*
(c) *Paul. Diac. lib. 4. cap. 53., & lib. 5. cap. 16.*
(d) *Id. lib. 5. cap. 9.*

A queſti due Pratillo ve n' aggiunge alcun altro. Cita egli una lapida ſepolcrale, ove ſta ſcritto: *Rogo vos omnes, qui legite tumulum iſtum, rogate Deum pro anima Aduali Illuſtris qui fuit natus de Genere Aduali I Comes Capuae* (a). Ma queſta lapida è de' ſecoli poſteriori, quando la famiglia degli Adoaldi avea imparentato cogli aſſoluti Signori di Capoa. Potè dunque eſſere una pretta adulazione quel *primus Comes Capuae*, che vi ſi legge. Ma checchè ſia di coſtui, e di tal' altro antico, certo è, che Capoa ben toſto ritornò a' Gaſtaldi, e così ſi reſſe fin verſo la metà del IX. Secolo.

La ripugnanza, che i Duchi di Benevento ebbero di crear Conti, ſi deduce dal fatto d' Alzecone, il quale regnando Grimoaldo in Italia, diſceſevi alla teſta d' una Tribù di Bulgari, chiedendo ricovero per se, e pe' ſuoi. L' accolſe il Re, ed indirizzatolo a Romoaldo ſuo figlio, che allora reggea Benevento, queſti aſſegnò a' Bulgari Bojano, Iſernia, Sepino, ed altre Città co' loro diſtretti, che la guerra, e la peſte votate aveano di abitatori, *ipſumque Alzeconem mutato dignitatis nomine, ex Duce Gaſtaldium vocitari praecepit* (b). Vale a dire, che mal convenendo il titolo di Duca a chi dovea eſſere ſubordinato ad un altro Duca, neppur Romoaldo volle in grazia d' uno ſtraniero cambiare la polizia dello Stato con ordinarlo Conte, per non ſpogliarſi delle rendite di quel diſtretto, ed inſieme della facoltà di rimovere d' impiego una perſona, della cui fede non avea ſperimento.

Così l' inteſe Cujacio, il quale non ebbe difficoltà d' interpetrare le parole di Paolo Diacono uniformemente alle leggi Longobarde, ed agli uſi feudali (c). E quantunque Camillo Pellegrino, perciocchè egli parve ſtrano, ch' un Duca di Bulgari ſi foſſe potuto rappagare di così ſcarſo partito, immaginato aveſſe, che i Gaſtaldi Beneventani aveſſero potuto eſſere d' un carattere diverſo da' Trasteverini; pure non trovando autorità contro alle leggi, dopo alquante congetture di lieviſſimo peſo, s' arreſtò col dire: *de iis ſane diligentiori obſervatione erit diſſerendum* (d).

§. II.

[a] *Prat. in Diſſ. de primis Cap. Com. & Gaſt. tom. 3. Hiſt. Pereg.*
[b] *Paul. Diac. lib. 5. cap. 29.*
(c) *Ad lib. 1. Feud. tit. 2.*
[d] *Pereg. Diſſ. Duc. Ben. in antiq. Prov. an trib. tom. 5. cum notis Prat.*

§. II.

Del Principato d'Arechi, e del come si andò turbando tutto l'ordine politico, e civile del Governo Longobardo.

POichè Carlo M. ebbe tratto di sede Re Desiderio, Arechi II., che a que' tempi reggea Benevento, ricusando di sottostare al vincitore, lo Stato che fino ad allora governato avea col carattere di Duca, cioè di grande Uffiziale del Regno d'Italia, imprese a tenere come Principe indipendente, ne vestì l'insegne, battè monete colla propria impronta, fe supplemento agli Editti de' cinque Re Longobardi, e come se voluto avesse gareggiare con Carlo, promosse parecchi de' suoi alla dignità di Conte; avvisandosi di dare con ciò maggior lustro alla sua Corte, cui diè nome di Sacro Palazzo.

Carlo intanto gli mosse contro, e sì l'obbligò a pagargli tributo. E quantunque Grimoaldo figliuolo di esso Arechi se ne fosse riscosso a forza d'armi; pure l'altro Grimoaldo, che venne appresso, si contentò per amor della pace di ritornar tributario. Non per questo però se gli venne a scemar punto della sovranità, nè cangiamento n' avvenne nell'interno dello Stato; poichè il Regno tributario, secondo che s'insegna dal Bodino, non importa scemamento d'autorità, nè dipendenza alcuna. Così fu ancora nel Principato di Sicone, ed in quello di Sicardo di lui figliuolo; se non che avendosi Landolfo Gastaldo di Capoa usurpato il titolo di Conte, e con esso i proventi di quel Gastaldato; si trovò Sicardo nel caso di crear Gastaldi di quel distretto prima Radelgario, e poi Agenardo, e di mandargli contro al ribelle [a].

Ma in tal mentre Sicardo è ucciso, e ad esclusione di Siconolfo di lui fratello, è creato Principe Radelchi. Landolfo allora si compone con Agenardo; e chiamato Siconolfo in Capoa, il saluta Principe, e si l'arma contro al rivale. Che fa Radelchi in tal frangente? Chiama i Saraceni di Sicilia, i quali abbru-

(a) *Erchem.*, *Anon. Saler.*, *Chron. Com. Cap.*

bruciano Capoa, e costringono Landolfo a ricoverarsi in Sicopoli; intanto che Siconolfo invita dall' altra parte i Saraceni di Spagna: ed ecco in combustione, ed in ruina tutto il Paese. Finalmente dopo dodici anni d' eccidio piucchè di guerra, sopraggiunge Lodovico Re d' Italia figliuolo di Lotario Imperadore; e vinti, e confinati i Saraceni in Bari, costringe i due contendenti a dividere lo Stato, ed a giurarsi ligj del Regno Italiano (a).

Nel trattato solenne, che fu conchiuso, si vede chiaro, che il Paese posseduto da' Longobardi era tuttavia diviso per Gastaldie, leggendovisi una per una quelle, che Radelchi rimaso Principe di Benevento, cedè a Siconolfo, il quale tolse il titolo di Principe di Salerno (b).

In questo trattato non si ebbe mira a Landone figliuolo del defunto Landolfo già Gastaldo di Capoa; e quel distretto, ch' estendeasi fino a Sora, fu una delle Gastaldie, che si aggregarono al Principato Salernitano. Landone però nol tolerandosi in pace, negò ubbidenza al nuovo Principe, e sotto il titolo di Conte seguitò a farla da Signore assoluto. Nè altrimenti praticarono l' altro Landone di lui figliuolo, e que' che gli vennero appresso; per modo che l' antico Gastaldato Capoano cangiato in Contado, divenne una terza Signoria Longobarda (c).

Peggior male egli fu l' avere i Conti di Capoa diviso sovente lo Stato tra figli, e fratelli: esempio, che in buona parte, se non del tutto, fu seguito da' Principi di Benevento, e di Salerno.

Or le tante divisioni, e suddivisioni, e l' usurpazioni ancora dell' assoluta podestà così prima, come maggiormente dopo la morte di Landolfo Testa di ferro, chi può dire quante guerre intestine cagionate avessero di soprappiù alle guerre fra Stato, e Stato Longobardo, ed a quelle co' Napoletani, cogli Amalfitani, co' Greci, co' Saraceni, ed ultimamente co' Normanni? Qual' ordine politico potea dunque serbarsi fra gl' incendj, le rapine, le uccisioni, le scorrerie, gli assedj, i saccheggiamenti, e le devastazioni; ed in conseguenza, qual norma di Governo civile in tempi, che i piccioli ad esempio de' Grandi facevan valere la ragion del più forte? Per entro dunque a tali, e tante tur-

(a) *Erchemper. hist.*, *Anon. Salern. hist.*, *Chron. Com. Cap. Monast. S. Benedict. apud Pereg. cum Pratil. tom. 3. p. 146.*

(b) *Apud Pereg. tom. 3.*

(c) *Erchem.*, *Anony. Salern.*, *Chron. Com. Capuan.*

turbolenze fu introdotto, e preſe forza il Governo feudale; ed i Principi ridotti ſpeſſiſſime volte a mendicare la propria ſuſſiſtenza, ed anche la vita da' ſudditi loro, dovettero per lo più comperarla a prezzo della propria depreſſione; nel mentre che i Popoli obbligati a ricorrere alla protezione di tanti Signori, e Signorotti, ebbero a ſoggiacere a tutte le oppreſſioni del lor deſpotismo.

Conciofſiachè a procedere ordinatamente, mi convenga paſſare per queſto intrigatiſſimo labirinto ſenza filo di Storico, o di Croniſta, che facciami la ſtrada, mi ſi permetterà di guidarmi con quelle congetture, che mi ſembreranno le più veriſimili, e le meglio appoggiate a qualche ſoſtegno d' autorità. Nè voglio, che altri m' accuſi di novità, ſe non quando abbiaſi egli trovata altra via più ſpedita, e dica coſe, le quali abbiano maggior ſembianza di vero.

§. III.

De' Gaſtaldati, o ſia della giurisdizione ſempre in Uficio ſotto i Longobardi.

E' Punto di Storia indubitato, che le Corti di giuſtizia de' Popoli barbari non erano permanenti, bensì reggeanſi ove in un luogo, e quando in un' altro in determinati tempi dell' anno; ed ivi decideanſi le cauſe gravi: che per le leggiere, in ogni Villaggio eravi, come tra' Franchi un Grafione, così fra Longobardi uno Scoltaſcio. Baſtava dunque per ogni diſtretto comprendente più Città un ſolo Gaſtaldo, che vi teneſſe Corte ne' tempi ſtabiliti, giudicando, e ſentenziando coll' aſſiſtenza, e col parere di più aſſeſſori. Ed è certo parimente, che le Provincie dello Stato Beneventano, ſiccome furono da principio diviſe per Gaſtaldati, così ancora ſi trovarono nell' 851., quando ſe ne fece la diviſione fra Redelchi, e Siconolfo.

Ciò poſto, come s' intende la creazione de' Conti fatta da Arechi? Se queſti avuto aveſſero l' Uficio medeſimo, e le ſteſſe prerogative de' Conti Franchi, e di quelli di là dal Tevere, lo Stato in tempo della diviſione ſarebbeſi trovato ſcompartito parte in Contadi, e parte in Gaſtaldie. E pure non fu così, poichè

la

la divisione si fece assolutamente *per Gastaldata, seu Ministeria*.

Appresso, se i Conti Beneventani stati fossero eguali a' Conti Trasteverini, ed Oltramontani, che occorreva aggiungere al titolo di Conte quello ancora di Gastaldo: il che spesso si trova praticato nel nostro Paese; e nommai altrove? Che un Gastaldo passasse alla dignità di Conte, s' intende; ma che intanto continuasse ad esser Gastaldo, che vuol dir questo? Non facea egli contraddizione, *possidere & dominare*, ch' era del Conte, ed amministrar per altrui, ch' era del Gastaldo? E che significar volea quel *dignitate Comes*, *munere Gastaldus*, che così spesso leggiamo usato a que' tempi fra i nostri Longobardi? E come finalmente potea stare, che in un luogo medesimo, ed in una stessa Città vi fosse talora il Conte insieme, ed il Gastaldo?

Asciorre un nodo sì arduo, che tenne sospeso lo stesso perspicacissimo Pellegrino, si faccia conto, che Arechi obbligato a resistere a tutta la potenza di Carlo M., in volendo gratificare i più rispettabili fra' suoi, perchè non s' invogliassero di sottomettersi ad un Signore più liberale; se spogliavasi della roba in grazia di coloro, che onorava della dignità di Conte; abbia avuta l' avvertenza di non fortificargli ancora colla giurisdizione, la quale abbia riservata alla Magistratura de' Gastaldi annuali: ed ecco scomparsa tutta la dubbietà nata dall' incuria, e dalla scempiaggine degli antichi Storici, e Cronichisti.

Non è questa una mia capricciosa invenzione; che anzi ha tutto il suo appoggio sulle antiche memorie, le quali non potrebbonsi per altra via si conciliare, ed intendere, che non facessero assurdità. E che sia così.

Ecco le parole del trattato fra Redelchi, e Sinocolfo: *Ego Radelchisius Princeps concedo tibi Siconulfo Principi Salernitano firmissimam pacem de integra parte Beneventanae Provinciae, quae tibi nominatim evenit, per singularia integra Gastaldata, seu Ministeria, quae hic descripta sunt*. Dicesi nel trattato *per singularia integra Gastaldata, seu Ministeria*: e vale a dire per tante intere Prefetture appartenenti ad altrettanti Gastaldi. Questi adunque erano i Ministri, i Prefetti, i Magistrati de' Longobardi nello Stato Beneventano.

Bastavano questi ad innalzar Tribunale ora in un luogo, ed ora in un' altro di tutto il Paese respettivamente affidato al lor ministero, e subordinato alla giurisdizion loro. Di fatti placiti, o sieno giudicati di Conti di là dal Tevere se ne trovano

molti, niuno di Conti Beneventani: se ne rincontrano non pertanto di Gastaldi (*a*). Ed è da notare, che come nell' addotto trattato *ministerium* si dice il distretto, ove esercitava giurisdizione un Gastaldo; così ne' Capitolari de' Franchi *ministerium* si appella il Paese subordinato alla giurisdizione d'un Conte. *Ille Judex, in cujus ministerio fuerit, contradicat illi beneficium suum* (*b*). E sì *ministerium Comitis*, e *ministerium Judicis* sta scritto nel Capitolare *de Villis*, & *Curtis Imperatoris* (*c*):

Non contenti i figli, i fratelli, i congiunti de' Principi nelle tre Sovranità Longobarde del titolo Conte, e delle rendite d'alcuna Città, vollero anche esercitarvi giurisdizione. Ma perchè questa per lungo uso apparteneva a' Gastaldi, per modo che tanto era dir Gastaldo, quanto Magistrato; perciò oltre alla dignità di Conte attesero a procurarsi l' impiego di Gastaldo, cioè la Magistratura in quella Città, e distretto, di cui in qualità di Conti godeano l' usufrutto: e chi giunse ad ottenerla si disse Conte, e Gastaldo, cioè Conte a vita, e Gastaldo ad arbitrio del Sovrano: Conte per dignità, e pe' proventi, e Gastaldo per l' impiego. Gli altri poi per non poter giungere a tanto, o si restrinsero al solo Contado, o al solo Gastaldato d'alcuna Città. Ed ecco in tutti i tre Stati, e più nel Capoano, altri soltanto Conti, altri meramente Gastaldi d'alcuna Città, e suo distretto ed altri Conti insieme, e Gastaldi. Così s' intendono que' titoli: *Landulfus Comes filius Landulfi Comitis, sive Teanensis Gastaldei: Lando Gast. & Comes Cajaciae filius Landenolfi Cajacensis Gastaldei: Adenolfus Venafri Comes, & Gast.*, ed altri simili. Di quì è, che in parecchie carte si trovino scambiati a vicenda *Judex*, e *Gastaldus*; e di quì prende lume quel luogo dell' ignoto Casinese (*d*), ove disse, parlando del Vescovo Landolfo, il quale scacciati di Capoa i nipoti, tutto volle per se: *Extitit suis civibus non solum Episcopus, sed & Comes, & Judex: non solum Praesul, verum etiam Gastaldius; neque tantum Pontifex, quin & velut miles super cunctis praeerat.*

E che altro senso hanno le parole: *dignitate Comes, munere Gastaldus*, se non l'uno esser titolo denotante una quasi Signo-

(a) *Pereg. Duc. Ben. in antiq. Prov. an. trib. tom. 5. diss. 1.*
(b) *Cap. Car. M. an. 779. apud Baluz.*
(c) *Cap. Car. M. in Appendic. ad Collect. Concil. tom. 13. p. 237. edit. noviss.*
(d) *Chron. num. 32.*

gnoria, e l' altro eſſer titolo eſperimente Magiſtratura?

Senza che tanto era invalſo il coſtume appreſſo i noſtri Longobardi di appellar Gaſtaldi i loro Giudici ſupremi, che gli ſteſſi Signori aſſoluti non laſciavano d' imbellirſene. Così Landolfo Seniore, quantunque ſi foſſe dichiarato indipendente, pure volle accoppiare al titolo di Conte di Capoa anche quello di Gaſtaldo; e 'l ſimile uſarono i di lui ſucceſſori fino al Principe Atenolfo; quaſi dir voleſſero a' loro ſudditi: noi ſiamo i voſtri Sovrani, ed i Giudici voſtri: che altrimenti intender non ſi poſſono le allegate parole di Erchemperto, e quelle degli altri Storici, e Croniſti di que' tempi.

Che maraviglia è dunque, che in alcune Città, le quali aveano il lor Conte, vi foſſe anche il Gaſtaldo (*a*)? Che il Conte d' una Città foſſe anche Gaſtaldo d' un intera Provincia [*b*]? E che finalmente la ſteſſa Città di Benevento, reſidenza del Principe, aveſſe anch' eſſa i ſuoi Gaſtaldi, cioè i ſuoi Magiſtrati (*c*)? Così nel giudicato d' indipendenza del Monaſtero di S. Sofia dalla Badia Caſſineſe, tenuto nel 445. in preſenza del Principe Landolfo II. ſi leggono intervenuti *Fainefrid*, *& Theodericus*, *& Audoaldus gaſtal. & judicibus*, *& Aio Judice in ſacratiſſimo Benev. palatio* (*d*). Ed in una carta del Veſcovo di Porto Rettore di Benevento del 1107. ſta ſcritto *Johannem Caſtaldium*, *& Judicem* [*e*].

Nè queſto fu ſoltanto nel noſtro Regno. In Germania, ove non eravi l' uſo de' Gaſtaldi, furonvi talvolta nel luogo ſteſſo due Conti, cioè il Conte uſufruttuario ſenza giuridizione, ed il Conte Palatino eſercitante la Magiſtratura, e che corriſpondeva a' noſtri Gaſtaldi [*f*].

Perocchè a queſto, ed a quel Conte nelle noſtre Provincie fu conferito l' Uffizio di Gaſtaldo, e perocchè ancora ſe l' uſurparono, dovette di molto ſcemarſi l' autorità de' Gaſtaldi Provinciali, riſtretta a que' ſoli luoghi, che non aveano il loro Conte inſieme, e Gaſtaldo particolare; ed in conſeguenza dovette

[a] *Oſtien. lib. 5. cap. 34.*
[b] *Chr. Caven. ad ann. 943.*
[c] *Kal. & Necrol. Monaſt. S. Bened. Civ. Capuae tom. 5. apud Pertg. cum. Prat.*
[d] Stef. Borgia Mem. Iſt. di Ben. tom. 3. car. 23.
[e] *Ibid. car.* 36.
[f] *Hertius apud Heinnec. El. Juris Germ. lib. 3. tit. 1. §. 44.*

anche perderne l'autorità principesca; imperciocchè non sarebbesi potuto obbligare un Conte insieme, e Gastaldo a rilasciar l'Ufficio di Magistrato. Ed ecco i Gastaldati vitalizj del pari, che i Contadi, o per concessione, o per usurpazione.

Venne poi Pandolfo Testa di ferro, o chi fu prima di lui, a conceder Contadi a perpetuità *pro se*, *& hæredibus suis*; e chi può dire dopo ciò quanti abbiansi, o ottenuto, o usurpato un' ugual diritto? Ed ecco aggiunto al titolo di Conte l' altro di *Dominus*, per distinguere i Conti a perpetuità da i Conti a vita. Ed ecco l'origine di tante Dinastie surte nel decimo secolo: ed allora fu, che la Magistratura, che fino a quel tempo stata era un impiego personale, passò in proprietà di tai Conti: il che originò l' anarchia, e dietro ad essa la distruzione de' Principati Longobardi.

§. IV.

Se i nostri Longobardi usassero concessioni nobili *jure beneficii*.

NEll'altra Dissertazione mi trovo d'aver distinte le corti scempie, cioè le tenute, ed i poderi *cum servis*, *& ancillis*, e le Corti *cum plebe*, cioè l' aggregato di più abitazioni, che anche si differo *Casales*. Considerando ora lo stato del nostro Paese nel tempo, che v' entrarono i Longobardi, io vi ritrovo, niente meno che nell' altra parte d' Italia, boschi, solitudini, stagni, deserti. Se le Città stesse come Isernia, Boiano, Sepino, ed altre erano vote d' abitatori, che dovrà pensarsi delle campagne? In quale stato ritrovarsi potea nel 571. la Liburia, parte la più ubertosa della nostra Campagna felice, se due secoli da poi consisteva *in fundora fundata*, ed *in fundora exfundata*, vale a dire in poderi colti colle respettive case, e famiglie di villani, ed in foreste, e luoghi pantanosi? Appena poi erasi cominciato a ripopolare il Paese, che diviso lo Stato Beneventano; tra per le fazioni, e guerre interne, ed esterne, e più per le scorrerie, e pe' devastamenti de' Saraceni, tutto fu posto in distruzione, ed in ruina.

I con-

I coloni allora liberi, o ſervi che foſſero, per aſſicurarſi della roba, e della vita, ed i Potenti, per conſervarſi il proprio, o per ſoſtenerſi nell' occupato, concorſero: gli uni a più reſtringerſi ne' Villaggi, e gli altri a fortificarſi con muraglie, e con rocche. Nè da tutte le parti mancavano ingenui, *qui ſe commendabant* per eſſervi ricevuti, e protetti. Ed ecco i Villaggi cangiati in Caſtri, che così ſi diſſero a motivo delle mortificazioni, che vi ſi fecero.

E qui anche biſogna badare a non confondere le voci *Caſtrum* col ſuo diminutivo *Caſtellum*; da che la prima ſignificava un Villaggio fortificato, e la ſeconda una rocca iſolata.

Or per le tante donazioni di corti fatte alle Chieſe, quante ſe ne leggono ne' noſtri antichi Cronichiſti, e per qualche conceſſione di Caſtro, o di caſtello narrataci nella Storia, v' è chi ſi è dato a credere, che i Longobardi fin da' primi tempi aveſſero in coſtumanza di accordare beneficj, e regalie, niente meno di quello, che praticarono i Franchi. E pure nulla v' è di più falſo.

A' tempi de' Duchi, e de' Principi di Benevento prima della diviſione dello Stato non vi fu uſanza di conceder beneficj, e regalie. Le corti *cum ſervis, & ancillis*, cioè i poderi colti, ed incolti, i paſchi, le foreſte, e tutt' altri fondi ſtabili acquiſtavanſi, e poſſedeanſi in tutta proprietà allodiale. Eſſendo frequentiſſimo l' uſo dell' enfiteuſi, e più delle precarie, e de' contratti livellarj, de' quali ho parlato nella Storia al *lib.* 1. *cap.* 38.; le leggi Longobarde, ch' erano in tutto il lor vigore, non riconoſcevano altre terre, e caſe, che le libere, e le tributarie: le prime ſuggette al peſo della guerra, e le ſeconde a quello de' cenſi ſervili. Di feudi poſſeduti *jure beneficii* non ve n' è verbo negli Editti de' Principi di tal Nazione, nè in antiche memorie ſe ne fa parola: che anzi dalle donazioni ſteſſe fatte alle Chieſe ſi vede chiaro, che quelle, che chiamanſi corti, erano fondi allodiali poſſeduti liberamente da perſone private [a].

Dico di più: dopo la diviſione, e per mezzo all' anarchia, quantunque ſi foſſe introdotto il coſtume delle conceſſioni di Città, di Caſtri, di caſtelli, di Villaggi; ciò tuttavia non fu nè *jure beneficii*, nè in feudo, ma ſempre in franco allodio. Ho fatto vedere nella prima parte, che il Vocabolo *feudum* fu introdotto in Francia, ed in Germania dopo il mille: e che in Ita-

[a] *V. Chr. Cavenſe apud. Pereg. tom.* 4.

Italia appena si trova usato sulla fine del Secolo XI.; e però indizio sarebbe manifestissimo di falsità il leggere una tal voce in qualche concessione di Principe Longobardo. Ma fatto sta, che in quelle, che abbiamo, neppur vi si leggono le parole *jure beneficii*, nè le altre *ad fidelitatem*, ovvero *sub servitio*; per modo che per *aequipollens*, come dicono i Giuristi, potessero importare ragion di feudo (*a*). Ne sia d'esempio il Precetto di Pandolfo IV. Principe di Capoa, che porta la data del 1034., col quale egli concedè ad Agelmundo suo congiunto, *& suis haeredibus perpetualiter* la terza parte di Montemalcone, *in quo monte olim Castello inchoato fuit faciendi*, colla terza parte sì di molte terre, e luoghi adjacenti, come di alcune Regalie: con facoltà ancora tanto ad esso Agelmundo, quanto agli altri cessionarj *facere, & aedificare Castru a praesenti, & in antea, quando potueritis, & volueritis vos, & illis, & corum, atque vestrorum haeredibus, cum muro, & turre qualiter stare possit* [*b*]. E qui si noti la differenza tra castello, o sia torre, e Castro.

I soli Contadi costumavasi accordare in usufrutto, ed a vita; ma quando poi s' introdusse il concedergli a perpetuità, il fecero anche in libero allodio. Tale fu la concessione, che Pandolfo Testa di ferro nel 964. fece a Landolfo suo fratello: *Concedimus tibi cognominato Landolfo Comite dicto Fratre nostro, & haeredibus tuis praedictam Civitatem Iserniae cum omnibus Castellis &c. ad havendum, possidendum, & fruendum, & dominandum vos, & haeredibus vestris* [*a*]. Io tuttavolta son di parere, che siffatte Regalie, avvegnacchè si ampie, che sembrino piuttosto smembramenti di Sovranità, nondimeno state fossero inalienabili prima ancora della Constituzione di Ruggieri *scire volumus*; ed anche soggette a ricadere al concedente in difetto d'eredi legittimi, giusta le leggi Longobarde, cioè fino al settimo grado: che ciò non s' ha a decidere, che con esse leggi: e colle costumanza locali di que' tempi, e non già colle Constituzioni de' Principi, e colle massime de' nostri Giureconsulti, che scrissero ne' secoli posteriori, quando raffinate le cose, si distinsero con maggiore esattezza le concessioni in allodio dalle feudali, e sotto il vocabolo eredi s' intesero gli eredi *ex corpore*. Ma perciocchè

(a) *And. in cap. si Vassallus de Feud. n. 10. Loffred. in §. hujus autem generis in addit. tit. in quibus caus. feud. amitt. de Curte decis. 2. ann. 10., & alii.*

(b) *Apud Pereg. tom. 3. p. 238. seqq.*

chè il peso della guerra era universale per tutti i possessori di beni liberi, in coteste concessioni, quantunque allodiali, intendeasi sempre l'obbligazione del servigio personale, come stà detto nella prima parte; sicchè difficile è il distinguere l'obbligazione feudale dalla non feudale.

I Normanni furono quelli, i quali convertirono in feudi tutte le concessioni suddette: e Re Ruggieri spezialmente il dichiarò colla Constituzione *scire volumus*, della quale a suo luogo.

§. V.

Degli Ecclesiastici, e degli acquisti delle Chiese.

I Nostri Longobardi vennero al cristianesimo per opera di S. Barbato in Benevento, e di S. Decoroso in Capoa, e fin d'allora cominciarono ad edificar Chiese, a fondar Munisteri di uomini, e di donne, ed a dotargli abbondevolmente. Non è che per questo gli Ecclesiastici fossero in quella tanta considerazione, nella quale erano appo i Franchi. Non ebbero essi qui parte alcuna nel Governo civile, e molto meno nel politico; e delle stesse persone loro s'ebbe ancora minor riguardo, siccome può vedersi dalla notabile diversità del loro guidrigild stabilita da Carlo M., e dal Principe Arechi (*b*).

Gli acquisti delle Chiese furono in tutta proprietà, Niuna però fu esentata dal portare i pubblici pesi *de singulis substantiis*: e quel ch'è notabile, gli amministratori del peculio Ecclesiastico tenuti erano di starne a ragione appo i Ministri del Principe, per quanto deducesi dal trattato di divisione fra Radelchi, e Siconolfo: *ibi census rationes reddantur, ubi capita sunt earum* (*c*).

I Monaci tuttavia si fecero largo colla pietà, e con quel poco

(a) *Ciarl. in Sannio pag.* 241.
(b) *V.* Istor. della G. C. *lib.* 1. *cap.* 16.
(c) *Cap.* 4. *apud Pereg. tom.* 3.

poco di lettere, ch' era moltiſſimo in que' ſecoli d' ignoranza: e così per queſta, come per altre vie giunſero a quel grado di ricchezze, e di autorità, che ſembrerebbe incredibile, ſe non ne foſſer piene le Cronache.

I principali fra' Monaſteri di fondazione Longobarda furono S. Sofia di Benevento, S. Vincenzo in Volturno, la Trinità della Cava, e Montecaſino: che ſebbene queſto riconoſceſſe più antica origine, pure ſaccheggiato da Zotone, era ſtato per ben 137. anni all' in circa abbandonato.

Perciocchè non ho io quì a trattare, che di feudi, e di regalie, e Montecaſino è ſenza dubbio il più antico feudatario, che abbiamo; vedeſi aperto, che peccherei in una parte eſſenzialiſſima del mio tema, ſe mi rimaneſſi dal diviſare il quando, ed il come queſto riſpettabiliſſimo Santuario pervenne a tale dignità ſecolareſca, che quegli, ch' erane il Capo giunſe ad occupare il primo luogo ſopra tutto il Baronaggio del Regno: nel che fare, con tutta la propenſione che ho per una Badia di tanto riguardo, cercherò di non dimenticarmi di ciò, che deve a ſe ſteſſo, ed al pubblico uno ſcrittore imparziale.

§. IV.

Dell' Origine de' Caſſineſi.

ERano ancora queſte contrade ſotto la dominazione de' Goti, quando nel 529. il Patriarca S. Benedetto, Padre, e Maeſtro della perfetta diſciplina Monaſtica nella Chieſa latina, dalla ſolitudine di Subiaco paſsò nella Campagna felice a fondarvi un Ritiro monacale ſugli avanzi d' un tempio idolatrio, e d' una rocca nella cima d' un monte, appiè di cui eranvi le reliquie d' un' antica Colonia Romana appellata Caſino, o Caſſino. Le regole da lui dettare non furono full' idea di fare un' Ordine a parte; ma bensì diſtinguendo i monaci in Sabaraiti, in Girovaghi, in Anacoreti, ed in Cenobiti, o ſieno Clauſtrali; dappoi ch' ebbe rigettati i primi, ed i ſecondi, come peſte del Criſtianeſimo, laſciando da parte i terzi, ſi fermò ſopra i Clauſtrali, cui diè sì ſavie, e ſante norme, che reputate per le migliori, furono di ma-

mano in mano ricevute in Italia, ed altrove anche ne' Monaſteri fondati prima di lui (a). La diverſità di 23. Ordini viventi tutti ſotto la regola di S. Benedetto fu opera de' ſecoli poſteriori (b); perocchè prima, e di poi ſotto i Longobardi in tutto il Paeſe di lor dominio non vi fu che un' Ordine ſolo di monaci Benedettini; ſiccome ne' luoghi poſſeduti da' Greci non vi furono che Baſiliani.

Per venire al fatto de' Caſſineſi, certo è per iſtoria, che 'l Santo lor Fondatore, ad isfuggir la frequenza, ricoverò in un monte circondato da un deſerto, richiamandovi que' pochi, che ſi ſentirono diſpoſti a ſpender ſeco i giorni, e le notti in digiuni, in orazioni, in ſalmodie, lontani dallo ſtrepito, e dalle cure mondane. Se qualche gente eravi ſparſa per quelle vicinanze, fu ben toſto diſtrutta prima dalle guerre fra Greci, e Goti, e poi dalla peſte deſolatrice. Intanto per la pietà de' fedeli, che da tutte le bande (come avvenir ſuole ſopra tutto in tempo di tribulazione) portavanſi a viſitare il Santo Patriarca, e lui morto, il ſuo Santo depoſito, e quello di Scolaſtica ſua ſorella; non tardò guari a trovarſi quel ſacro Tempio ricco di ſuppellettili, di vaſi d'oro, e d'argento, di giojelli, e d'altri mobili preziosi. Quand'ecco Zotone idolatra co' ſuoi Longobardi, occupata Benevento, ſul diſporſi nel 581. all'aſſedio di Napoli, adocchiato il Santuario Caſſineſe, accorrervi notte tempo, e ſpogliarlo di quanto v'era; laſciando appena, che que' buoni Religioſi ſi fuggiſſero in Roma (c).

Che 'l Santo Padre occupato aveſſe il luogo ſul monte, ove fondò Chieſa, e Moniſtero, ſenza il permeſſo, o a voce, o in iſcritto di chi ne rappreſentava il dominio, non è coſa che poſſa crederſi: ed è veriſimile, che chi gliel concedè, donata gli aveſſe ancora qualche porzione di terreno adjacente, ma che 'l donatore ſtato foſſe un tal Tertullo Patrizio Romano, e che nella donazione vi ſi foſſe compreſo tutto, o quaſi tutto quel tratto di Paeſe, che poſſedè poi la Badia, è una favola del ſecolo XI. riconoſciuta univerſalmente per tale, dappoichè ſonoſi dimoſtrate per apocrife, così la vita di S. Placido attribuita a Gordiano (d),

(a) *Concil. Cabilon. an.* 813.
(b) *Velater., & Oſpinian. apud Bingam. tom.* 3. *lib.* 7. *cap.* 2.
(c) *Paul. Diac. lib.* 4. *cap.* 18. *Mabil. ann. Bened.*
(d) *Apud Surium die* 5. *Octobris.*

come l' Epitome degli Abati Caſſineſi appropriata ad Anaſtaſio Bibliotecario [a].

Chi poi oggi giorno preſterebbe fede a quel diploma, che Marino Freccia affermò d' avere oſſervato nell' Archivio Caſſineſe, col qual diploma l' Imperador Giuſtiniano donava *ſacro illo Caenobio Terras, & plurimas Regni Civitates, Sueſſam, Fundos, Aquiloniam, Calatiam, Arpinum, Soram, Cajetam, Sulmonem, Venafrum, Pennam, Theanum, & totum Aprutium* (b)? In feudo, o in Sovranità aſſoluta? Ridicolo l' uno, e più ridicolo l' altro. Ma vera che foſſe l' una, e l' altra donazione, certo è che i Longobardi mandarono tutto a monte.

Non è mio avviſo d' entrar nella lite tra Floriacenſi, e Caſſineſi intorno al S. Corpo di Benedetto, che gli uni, e gli altri pretendono di conſervare: lite, che l' Abate della Noce ſembra, che voluto aveſſe comporre colle ſeguenti parole: *Non unice de Benedicto ubi quieſcat diſceptatur: ſimilis eſt controverſia de Stephano prothomartire, de Bartholomaeo Apoſtolo, de Nicolao Mirenſi, de Dionyſio Areopagita, aliiſque Divis; quorum ſi corpora non ſunt replicata, replicari tamen variis locis cultum, exiſtentiaeque credulitatem, nec veritati officit, nec Religioni* (c). Dico però, che dove Paolo Diacono va narrando, che nel 681. alcuni Franchi traſportaronſi di quivi il giaddetto ſacro depoſito, premette, che ciò ſeguì, *cum in Caſtro Caſini vaſta ſolitudo exiſteret* [d].

Così, e forſe peggio ſi rimaſero que' luoghi fino al 718., o a quel torno, quando Petronace da Breſcia dopo 137. anni all' in circa d' abbandono, venuto a riprendere il poſſeſſo del diſtrutto Moniſtero, il ritrovò ſervir di ricovero ad alcuni miſerabili romitelli; ma poichè coll' ajuto di pii uomini l' ebbe rimeſſo in iſtato, nel 720. ſi vide egli già Capo di gente più ſcelta ſotto il ſanto inſtituto (e).

Paolo Diacono terminò la ſua Storia colla morte di Re Liutprando ſeguita nel 743.: Erchemperto incominciò la ſua dal 753., ſenza che nè queſti, nè quegli fatto aveſſe la menoma parola di principeſca donazione a prò della Badia Caſſineſe. Ecco un voto

[a] *Pereg. in Ser. Ab. Caſſ. tom. 5. cum Prat. Murat. R. J. tom. 2. pag. 357.*
[b] *Tract. de ſubfeud. lib. 1. de antiq. ſtatu Regni n. 57. pag. 53. in f.*
(c) *Ad Ch. Oſt. lib. 3. apud Murat. R. J. tom. 4. pag. 441.*
(d) *Lib. 6. cap. 2.*
(e) *Paul. lib. 6. cap. 4. Mabil. ann. ſect. 2. p. 1. pag. 694.*

voto di dieci anni tra 'l finire d'una Storia, e 'l cominciare dell' altra da poterſi riempiere ſenza riſchio d' eſſerne colto in frodo. Non vi poſero mente, nè l'Anonimo Salernitano, nè l'Anonimo Caſſineſe, nè 'l Croniſta S. Vincenzo in Volturno, nè lo Scrittore della Cronaca della Cava, tutti Benedettini: Non vi ſi badò dall'Autore dell' Epitome Caſſineſe, quantunque a detta del Muratori (a) *a Caſſinenſe quopiam monacho* (ſotto il finto nome d'Anaſtaſio Bibliotecario) *poſt milleſimum a Chriſto nato annum concinnata, qui narrationem ſuam ornaſſe, ſeu potius infucaſſe videtur miraculis, Bullis, & concionibus ad rei opportunitatem ſero a ſe compoſitis*. Nemmen vi diè occhio il compilatore della Cronaca dell'Abate Giovanni, ſebbene *falſas, & confictas fabulas in hanc eandem Hiſtoriam irrepere paſſus eſt conſarcinator, ſimulque & alios, aut Hiſtoriae, aut Cronologiae errores* [b]. Nè ſo, ſe per chiuder la bocca a' maldicenti ſia giovata la diligenza del P. Gattola nell' appiccare alla Storietta dell' ignoto Caſſineſe quella giunterella, che non leggeaſi in due edizioni precedentemente fattene dal Pellegrino, e dal Muratori; neppur leggaſi nella terza, che poi ne fece il Pratillo.

Nel 1513 il P. Vincenzo Vicentino pubblicò la prima volta per le ſtampe di Venezia la Cronica di Leone Marſicano monaco Caſſineſe, poi Veſcovo d' Oſtia, e Cardinale, col ſupplemento fattovi da Pietro Diacono; il qual Leone, per quanto ne accenna l'Ughelli, non ceſſò di vivere prima del 1115. [c]. Ma per gli errori di ſtoria, e di cronologia, e per altre magagne, che vi ſi notarono, furono i PP. dell' Ordine nella neceſſità di farvi tre ſucceſſive correzioni, in riſtampandola tre volte: la prima in Parigi nel 1602., la ſeconda in Napoli nel 1616., e la terza anche in Parigi nel 1668. Il P. Abate Angelo della Noce, che diè fuori queſt' ultima aſſai più corretta, e corredata ancora del proprio comento, poſcia ch'ebbe rigettate le tre prime, incolpandone gli editori, affermò d'aver fatt' uſo di due Codici in pergameno l'uno in carattere Latino, e l'altro in Longobardo [d]. Ma Camillo Pellegrino, che venti anni prima oſſervati avea queſti due Codici, non tenendo conto del primo, perchè di freſca

(a) *R. I. tom. 2. p. 1. pag. 348. ſeq.*
(b) *Idem tom. 2. p. 2. p. 34.*
(c) *V. Natal. Alex. tom. 4. p. 226. edit. Neap.*
(d) *In praefat. ad Lectorem.*

ſcrittura, detto avea, che l'altro ſebbene più antico, pure non ſolo non era l'autografo di Leone, ma di più ravviſavaſi viziato con giunte, e poſtille d'altro carattere [a].

Io quì ſenza affatto entrare a parte delle accuſe contro a' Caſſineſi date per conto di queſta Cronaca da' PP. Floriacenſi, dal Dinio, dal Giannelli; dall'Autore del libro intitolato: *Vindiciae vindiciarum*, ed ultimamente dall'Avvocato D. Damiano Romano, dico ingenuamente, e ſenza paſſione di partito, che l'Opera per ſe ſteſſa è inſigne; ſarebbe però ineſtimabile, ſe foſſe in tutte le ſue parti ſicura.

E ſicura non è quanto alla donazione Giſulfiana, che vi ſi legge per diſteſo nel lib. 1. al cap. 5., raccontandoviſi, che dopo aver Petronace nel 720. riordinato il Moniſtero ſul monte, Giſulfo Duca di Benevento II. di queſto nome *per hos dies* [ſenza data di tempo, e deve intenderſi fra quel decennio, ch' io diceva, fra la Storia di Paolo, e l'altra d'Erchemperto] portatoſi in quel ſacro Ritiro; *divino tactus inſtinctu, cuncta in circuitu tam campeſtria, quam montana eidem S. Benedicto in ſcriptis contulit, firmiſque donariis in perpetuum eadem poſteris habenda conceſſit, per has videlicet terminationes, & fines*; e quindi ſi paſſa a circoſcrivere per minuto un ben lungo, e largo tratto di paeſe, *cum omnibus caſtellis, vicis, domibus, molendinis, & aquis, quae intra praedictos fines tunc temporis habebantur.*

Non è ſicuro un tal fatto, perchè così ſtrepitoſo com'è, ſi tace nommeno da tutti gli Storici, e Croniſti, i quali per lo ſpazio di quattro ſecoli precedettero a Leone, che da tutti gli altri, i quali gli vennero appreſſo fino al 1513. perchè a fare una sì minuta deſcrizione, vi biſognava l'original diploma di Giſulfo, il quale ſe per miracolo eraſi ſalvato dalla devaſtazione, e dal fuoco incendiatore de' due Monaſteri di Montecaſino, e di Tiano, dovrebbe eſiſtere di preſente, non avendo Montecaſino dal ſecolo dodiceſimo in poi ſofferta alcuna di ſimili diſavventure; e lo ſteſſo ſi dice dell'original Bolla di Papa Zaccaria, nella quale ſi vuole inſerito il diploma Giſulfiano; perchè manca l'autografo dell'Oſtienſe, e delle copie che ſe ne hanno, una è di freſca ſcrittura, e nell'altra ſi oſſervano *indicia complura commixtae alienae dictionis*, come oſſervò il Pellegrino: perchè le tante varietà, e correzioni d'un' Opera medeſima uſcita da uno ſteſſo fonte ce la rendono oltre modo ſoſpetta in un fatto così im-

(a) *Pereg. Series Abat. Caſſ. in Petronace.*

importante, che per essere ricevuto a chius' occhi richiederebbe la massima sicurezza: perchè quando Petronace si portò a rimettere in piedi la Badia, per attestato di Paolo Diacono, non eravi intorno al monte, che deserti, e boscaglie; e fra anni 27. all' in circa, quanti ne corsero dal 718. fino alla morte di Gisulfo, non poteano esservi forti, castella, Villaggi, case, Chiese, mulini, ec., se pure è vero, che tai cose non si fanno a colpi di penna: e perchè finalmente sarebbe questa una tra le tante macule della Cronaca suddetta notatevi, non dico da gente appassionata, ma dal Baronio, dal Pellegrino, e dal Muratori.

In fatti, a non uscir di proposito, vi si racconta, come essendosi Carlo M. impadronito del Regno Italiano, rivoltosi contro ad Arechi, che di Duca di Benevento erasene dichiarato assoto Signore; poichè fu giunto in Capoa, a suppliche dell' Abate Teodemare, confermò alla Badia quanto stava già possedendo (*a*). Al qual racconto facendo eco Pietro Diacono, porta nel suo registro il diploma di Carlo colle seguenti note cronologiche, e soscrizione. *VII. Kal. Maii anno* 20., *&* 14. *Regni Kar. Francor. Regis, & Roman. Patritii Indict. XI. in Civitate Capuana. Carolus Gratia Dei Imper. Aug.*, la qual data corrisponde all' anno 788.

Quì si fa avanti l' oculatissimo Pellegrino, e va riflettendo, primieramente che Carlo M. venne in Capoa, non già nel 788., bensì 9. *Kal. Aprilis anni* 19., *&* 14. *Regni Francorum, & Langobardorum* [*b*], vale a dire nel 787., e se n' uscì tostamente senza esservi mai più ritornato: in secondo luogo che nel 788. l' Abate Teodemare era già morto; e finalmente che Carlo fu salutato Imperadore nel Natale del 799., e perciò non potea soscriversi per tale undeci anni prima [*c*]. Al che voglio io soggiungere, che Carlo M., fuori del tributo imposto ad Arechi, niuno diritto acquistò nel Principato Beneventano, sicchè potesse spedirvi diplomi, siccome avvertirono prima l' Anonimo Salernitano Cassinese ancor esso, e poi l' Autore della Storia civile.

Or quantunque in tutto il contesto della pretesa donazione Gisulfiana come si porta dalla Cronaca suddetta, non vi si parli che di territorj; pure l' Abate Gattola, e l' Abate della Noce in quell' ultime parole *cum omnibus castellis, vicis, domibus &c.* cre-

(a) *Ostien. lib.* 1. *cap.* 12.
[b] *Vi in Chron. S. Vincen. ad Fon. Voltur.*
[c] *Cam. Pereg. loc. cit. in Theodem., Murat.*

credettero di ritrovare il fondamento d'una Dinastia Eccleſiaſtica acquiſtata in pieno, e libero allodio. E pure ho fatto io vedere, che i Longobardi, e maſſime que' di Benevento non uſarono di concedere nè beneficj, nè regalie, nè in allodio, nè in feudo prima della diviſione del Principato Beneventano, ed anche dipoi; e ſe nol praticarono co' laici, molto meno ne furono liberali colle Chieſe. Voglio, che ne ſia d'eſempio S. Sofia di Benevento, opera incominciata da Giſulfo, e terminata dal Principe Arechi, con avervi aggiunto un Muniſtero per Monache, cui diè in Badeſſa la propria ſorella. Quivi Arechi ſpiegò la ſua munificenza Sovrana emulatrice di quella di Goſtantino, e di Giuſtiniano Imperadori, i quali tanto eranſi diſtinti l'uno nel fondare in Coſtantinopoli, e l'altro nel rimettere in piedi il Tempio auguſtiſſimo di ſimil nome. E pur nel diploma di eſſo Arechi, che con qualche diverſità ſi porta dall' Ughelli (*a*), e dal Borgia (*b*), di tutto ſi parla fuori che di caſtella, di Villaggi, di giuriſdizioni, e di altre regalie, concedendoſi ſoltanto territorj allodiali co' reſpettivi ſervi, e tributarj.

Vi ſi ſoggiunge ſolamente l'eſenzione dall' impoſta ſulle legna da fuoco in certa quantità per uſo del Moniſtero, e la conceſſione d'un picciol dazio da eſigerſi nel mercato, che tenevaſi il dì di S. Valentino. I caſtelli, ed i Caſtri nelle Cronache ſteſſe di quel Moniſtero portanſi acquiſtati dopo il mille, e non prima [*c*].

§. VI.

Sunto della Storia di Montecaſino dopo la riedificazione del Moniſtero.

POſta dunque da parte la donazione Giſulfiana, come ſi legge nell' Oſtienſe, ed anche la conferma di Carlo M., vengo a ciò, che v'ha di ſicuro nella Storia Caſſineſe.

Petronace, come s'è detto, rimiſe in piedi il Moniſtero nel

[a] *In Epiſc. Beneven. tom.*
[b] *Tom. 1. p. 269. ſeqq.*
(c) *Borg. tom. 3. car. 82. ſeqq., & car. 93. ſeqq.*

nel 720. ed è verisimile, che Gisulfo conceduto gli avesse porzione del territorio adjacente così incolto, e distrutto com' era, e come Paolo Diacono avealo descritto. A questo si aggiunsero di mano in mano altre donazioni: il territorio fu coltivato in parte, ed abitato da servi, da affrancati, da raccomandati, ed anche da uomini liberi; giacchè la Badia nel 740., allorchè scioppiò la guerra fra Radelchi, e Siconolfo, si ritrovò ricca di molti poderi co' loro coloni, parte addetti alla glebba, e parte tributari, e censuali, che aveano le loro abitazioni sparse per quelle campagne; pe' quali poderi tenuta era di contribuire a' pubblici pesi, nientemeno, che i laici: e ricca parimente si trovò di contante, di sacre suppellettili, e di doni preziosi.

Avea alcuni anni innanzi il Principe Sicardo, invaghitosi di tai ricchezze, nè contento dell' annuali contribuzioni, incarcerato l' Abate Diodato per estorquergli danaro; ma Siconolfo fece di più, conciossiachè sotto nome di prestito spogliò la Badia non una, ma più volte di quanto v' era di buono, e di meglio; intanto che per la briga de' due, che pretendeano al Principato si vide essa nella necessità di raddoppiar sovente la paga delle collette per isfuggir le minaccie d' un' esecuzion militare. E ciò sarebbe stato un nulla senza i Saraceni, i quali saccheggiarono il Monistero di S. Vincenzo in Volturno, ed avrebbero fatto di peggio a Montecasino, se una tempesta non ne gli avesse distornati (a).

Non è dunque maraviglia, che l' Abate Bassacio si fosse adoperato appresso Lodovico Re d' Italia figliuolo di Lotario Imperadore, perchè scacciati i nemici del nome cristiano, e composti i due pretendenti, avesse messo fine ad una guerra tanto ruinosa. In fatti vi riuscì egli; e siccome Lodovico si fe ligio tutto lo Stato Beneventano, così Bassacio potè impetrare, che Montecasino, e S. Vincenzo fossero ricevuti sotto la protezione Regia, ed Imperiale, e per tal via fossero renduti immuni dalle pubbliche imposte. *Omnium rerum* (così nel trattato fra Radelchi, e Siconolfo) *Sanctarum Ecclesiarum, Episcopatuum videlicet, vel Monasteriorum sub regula degentium, vel Xenodochiorum, ibi census rationes reddentur de suis singulis substantiis, ubi capita sunt earum: praeter Monasteria S. Benedicti, & S. Vincentii, quae sub defensione Dom. Imp. Lotharii, ejusque filii Domini Ludoguici Regis sunt* [b]. Ec-

[a] *Chr. Volturni apud Murat. tom. 1. p. 2. Hist. Ignot. Cass. n. 9. seq.*

[b] *In pacto divis. cap. 4. Pertz. cum Frat. tom. 3. pag. 215.*

Ecco un doppio privilegio, cioè quello del mundeburdio, in virtù di cui Montecasino, e S. Vincenzo furono dichiarati Cappelle Imperiali; e l' altro dell' immunità da' pubblici pesi, a cui tenuti erano tutti generalmente gli altri Monasteri, e tutte le Chiese posseditrici di stabili.

E qui bisogna avvertire due cose. La prima, che sebbene i Monasteri sparsi per le Provincie Longobarde fossero di un' abito, e di un Ordine medesimo; pure il privilegio si restrinse a due soltanto: gli altri andarono compresi nella generalità di tutti i Luoghi pii. La seconda, che quell' essersi detto *de singulis substantiis rationes reddantur*, fa veder chiaramente, che non vi si parlò nè di feudi, nè di regalie, ma di liberi allodj: e la regola generale per tutte le Chiese spiega sufficientemente l' eccezione.

Bertario succeduto all' Abate Bassacio, ben s' avvide, che vi voleano altro che carte, e perciò *totum undique Monasterium, quod sursum erat, muris, ac turribus fortissimis ad modum Castelli munivit* [a]. Ciò non ostante i Saraceni, fatta ch ebbero una lor visita a S. Vincenzo nel 882., si scagliarono l' anno appresso sopra Montecasino; ed occupatolo, il saccheggiarono, e 'l devastarono, uccidendovi barbaramente il buon Bertario, e quanti non ebbero agio di salvarsi colla fuga.

Ritiraronsi i fuggitivi in Tiano, Città non altrimenti che Montecasino, compresa nel Gastaldato di Capoa; ma questo Gastaldato, a dispetto del patto di divisione, era già divenuto una Signoria indipendente, nommeno da' due Principati di Benevento, e di Salerno, che da Lotario, e da Lodovico. Addio dunque mundeburdio, ed immunità. E poco ciò sarebbe stato, se i Conti di Capoa, e gli altri che da lor dipendeano, fossero rimasi contenti delle sole taglie; ma essi per soprappiù occuparono buona parte del territorio Cassinese: e ciò tanto più facilmente, quando al Contado di Capoa ebbero aggiunto il Principato di Benevento. Quindi Landolfo I. tolta l' occasione, che il Monistero di Tiano erasi incendiato, richiamò que' Religiosi in Capoa, ove nel 915. fabbricò loro un nuovo Monistero, *non ob Dei reverentiam, sed ob temporalis gloriae cupiditatem, ut & ipse Princeps totius possessionem jam dicti Monasterii suis quasi hereditario jure relinqueret* [b].

In fatti l' Abate Leone fin dal 904. avea incominciato a rimer-

[a] *Ignot. Cass. Chr. n. 27.*
[b] *Epist. P. Agebisi II. in Reg. Petr. Diac. p. 7.*

mettere in piedi Montecasino, e già da più anni era bello, e finito; ma a' Principi Landolfo II., e Pandolfo I. non piacea di lasciarsi scappar di mano la preda; il perchè Papa Agapito II. se sentir loro in tuono assai forte, *ut nullam in Cassinensi Monasterio dominationem exercere praesumerent. Monachis vero tunc Capuae degentibus, ut ad propriùm Caenobium universi redirent.* Le minacce del Pontefice fecero effetto per allora, e Montecasino nel 950. fu di nuovo abitato.

I Conti però di Tiano, e 'l Gastaldo d' Aquino stettero saldi nel non voler dimettere alcune delle antiche possessioni del Monastero; laonde l' Abate Aligerno, non avendo potuto per buoni argomenti *irrationabilium latronum ad ea restituenda animos inclinare*, pensò prima d' ogni altro di assicurarsi del resto col fabbricare una rocca sulle falde del monte; Ed ecco che sul meglio il Gastaldo gli è sopra, e via sel mena prigione in Aquino. Si ricorre allora a Landolfo; e 'l Gastaldo anzichè ubbidire, viene ad aperta ribellione. Il Principe senza perder tempo gli è sopra, ed assediatolo in Aquino, il costringe a sottomettersi, ed a restituire. Lo stesso avviene de' Conti di Tiano, ed allora l' Abate *tempus acceptabile minime negligendum ducens*, ottiene dal Principe, e da Pandolfo di lui figliuolo di ritenere due rocche, ch' erano in essere, e di farne dell' altre *in pertinentiis Monasterii* (a).

In quale stato erano allora le tenute del Monastero? Eccolo. *Non tantum Monasterium, sed & cuncta in circuitu ipsius planities ita tunc erat Saracenorum infestatione destituta, ut rarus, immo fere nullus inveniretur, qui servis Dei ibi degentibus aliquod obsequium exhibere deberet* [b]. Che fece dunque Aligerno? *Porro demum prudens Abbas a vicinis Terris, quae vastatae non fuerant, agricolis undique mox evocatis, in possessionem illorum Monasterii, quotquot cultoribus indigebant, cum universis eorum familiis habitaturos induxit, placito tam cum eis, quos ibi invenerat, quam cum eis, quos ipse conduxerat, libellari statuto, ut de tribus totius ejusdem terrae redditibus, hoc est tritici, & hordei; & milii partem septimam: de vino autem tertiam, annualiter Monasterio darent, Caetera suis, suorumque usibus possiderent* [c].

(a) *Ostien. lib. 2. cap. 1., & 2.*
(b) *Oss. lib. 2. cap. 1.*
(c) *Idem lib. 2. cap. 3.*

Così il territorio Caſſineſe ritornò abitato a ſpeſe de' Paeſi circonvicini, e venne aſſicurato per varj caſtelli, ove i campagnuoli poteano ricoverare in caſo di qualche invaſione. Ed ecco l'origine del vaſſallaggio Caſſineſe, non già per nobili inveſtiture, che non uſavanſi fra' Longobardi, ma per conceſſioni ignobili, e livellarie.

I Principi Longobardi lasciarono fare, perchè credeano di non volervi molto a ſignoreggiare Eccleſiaſtici inermi; ma queſti Eccleſiaſtici cercarono tosto di fortificarſi colle protezioni de' Ceſari, e de' Pontefici. Quindi i replicati mundeburdi de' tre Ottoni, ed i Brevi, e le Bolle Pontificie. I Principi in tal caſo andavanſi regolando col tempo, e colle circoſtanze; e ſe non altro, fecero ſi, che 'l governo del luogo cadeſſe in un loro proſſimo congiunto.

Quando però Pandolfo IV. vide, che Arrigo I. ſucceduto nell'Imperio all'ultimo Ottone ritrovavaſi imbarazzato nelle guerre di Germania, e che i Greci aveano ripreſa forza nelle noſtre Provincie; allora fu, che aſſicuratoſi dell'amicizia di queſti ultimi, non ebbe ritegno di fare man baſſa ſopra il Monaſtero, ſecondato in ciò dal proprio fratello Atenolfo, che n'era Abate.

L'unione de' Greci, e de' Longobardi fece paura, nommeno al Papa, che ad Arrigo, perocchè videro, che Roma ſteſſa non era ſicura. Per la qual coſa avendo l'Imperadore compoſti gli affari di là da' monti, diſceſe in Italia; e portatoſi col ſuo eſercito ſopra Capoa, imprigionò Landolfo, e poſto in fuga l'Abate Atenolfo, gli ſoſtituì Teobaldo. Ma Arrigo dopo ciò non ſopravviſſe gran tempo; e però lui morto con eſſergli ſucceduto Corrado, Landolfo trovò modo d'ottenere la libertà; e ritornato in Capoa, e ripreſane la Signoria, *Theobaldum Abatem, ſimulata benevolentia, ſecum apud Capuam quaſi pro utriuſque ſecuritate remorari rogavit, immo coegit*, donde poi Teobaldo coll'ajuto di Sergio Duca di Napoli ſi fuggì. I fondi intanto della Badia, precedente giuro di fedeltà di tutti gli abitatori di que' luoghi, parte furono da Landolfo aſſegnati a' Normanni ſuoi partigiani, e parte ſi diedero a l amminiſtrare ad un certo Todino: tanto che que' PP. un giorno appena furono ritenuti dal fuggirſene tutti in Germania. Di quì fu, che morto Teobaldo, non ebbero eſſi lo ſpirito di creargli il ſucceſſore; che anzi, a lor diſpetto, dovette-

ro

ro vedersi alla testa un tal Basilio, il quale *non quasi tanti Monasterii Abbas, sed quasi quidam Procurator causarum Principis existebat*; nel mentre che Todino amministrava tutte le rendite della Badia per conto di Pandolfo [a].

L'uso delle commende a' que' tempi era frequente in Italia: e fuori di ciò, i Potenti non aveano nemmen ritegno di vendere le stesse Chiese. In fatti abbiamo da Donizone (b), che Bonifacio Marchese di Toscana per questo appunto soggiacque ad una pubblica disciplinata a carni ignude, fattagli dall'Abate Guido suo confessore.

Qua de re Guido sacer Abbas arguit, imo
Nunc Bonifacium, ne venderet amplius, ipsum
Ante Dei matris Altare flagellat amaris
Verberibus nudum, qui deliciis erat usus [c].

Stette Montecasino in così misera servitù finattanto ch'essendo calato Corrado in Italia, *de hujus Monasterii Prioribus aliquot illum adeuntes, universa, quae per tot annos a Principe Pandolfo pertulerant, retulerunt, orantes, ut tandem dignaretur venire, ac Beati Benedicti Caenobium de tanti tyranni manibus dignaretur eripere* [d].

Venne in fatti Corrado nel 1038., Pandolfo si rinchiuse insieme col suo Abate nella rocca di S. Agata, donde fuggissene in Costantinopoli, e'l Monastero fu dato a governare a Richerio Bavaro venutoci collo stesso Corrado.

Montecasino era già una piazza di frontiera per le fortificazioni, ch'eranvi fatte, e'l suo territorio era difeso per molte rocche; vi volea un soldato, che le tenesse per l'Imperadore, e tale era Richerio. Combattè egli con Pandolfo ritornato di Costantinopoli, e co' suoi aderenti Longobardi, e Normanni; ed avendogli discacciati *de Terra Sancti Benedicti; jam dudum suspectam habens Normannorum nequitiam, singula Monasterii castella muris in gyro munivit, ibique rusticos, qui hactenus in Villis habitaverant, manere constituit* [e].

Ecco come si vede chiaro, che i castelli di que' tempi altro

(a) *Ost. lib. 2. cap. 58, 63., & 64. Murat. ad ann. 1030.*
(b) *In vita Matil. lib. 1. cap. 14.*
(c) *Apud Murat. ad ann. 1046., & R. Ital.*
(d) *Ost. lib. 2. cap. 65.*
(e) *Ost. lib. 2. cap. 74.*

non erano, che fortificazioni isolate distinte da i Villaggi, e dalle Terre: ed ecco come que' rustici, che settant' anni prima Aligerno avea chiamati a coltivare i poderi della Badia, furono ripartiti intorno a' castelli; ed il mucchio de' lor casolari fu assicurato con un muro all' intorno. E questi furono i primi Castri, ch' ebbe Montecasino verso la metà del secolo undecimo.

A Richerio succedè Pietro, il quale dovè dimettersi dalla dignità d' Abate, perchè eletto senza l' intelligenza di Papa Vittore II., ed ebbe per successore Federigo, che quantunque fosse passato al Soglio Pontificio col nome di Stefano IX., pure volle ritener la Badia, con intanto destinarsi a succedergli Dauferio, o sia Desiderio uomo singolare per tutti i versi.

Questi fu, che gittata a terra l' antica Chiesa, come indecente, *tanto thesauro, tantaeque fratrum congregationi*, fabbricò la nuova assai più magnifica con altre Basiliche a' fianchi *turrium modo*. Questi fra 29. anni, e mesi di governo arricchì quella Biblioteca di manuscritti, aperse scuole di lettere sacre, e profane coll' ajuto d' altri valenti religiosi; e consacrato Papa col nome di Vittore III.; ivi si rimase per que' pochi mesi, che sopravvisse: ebbe tuttavolta il piacere di veder terminata in Landolfo V. la dominazione de' Longobardi Capoani.

Da tuttociò, che passo passo ci si racconta nella Cronaca stessa Cassinese, si deduce evidentemente: che sotto i Longobardi Montecasino non fu mai una Dinastia. Che nel trattato fra Radelchi, e Siconolfo non si fece altro, che dichiarar Montecasino Cappella Imperiale, ed esentarlo dalle pubbliche imposte. Che Landone, ed i suoi successori, come quelli che occuparono, e ritennero lo Stato Capoano a dispetto di quel trattato, non menarono buoni a' Cassinesi, nè 'l mundeburdio, nè l' esenzione. Che sebbene il timore dell' armi Imperiali, e delle minacce de' Papi avesse talvolta obbligati i Signori di Capoa a procedere con riserva; sempre però che poterono, non si contentarono delle sole annuali contribuzioni, ma esercitarono sopra quel Monastero un dominio assoluto: Che castelli non vi furono nel contorno di Montecasino prima del trattato di divisione; e di poi furono essi di ragion privata, eretti per ricovero de' rustici in caso d' invasione; come anche a dì nostri si veggono parecchie antiche torri in mezzo a' privati poderi, ridotte ora per lo più

a co-

a colombaje. Che per lo ſterminio, che vi fecero i Saraceni, tutto andò in rovina, per modo che nella metà del X. Secolo *in circuitu* del Monaſtero *fere nullus* vi era, *qui ſervis Dei aliquod obſequium exhibere debuerit*: vale a dire, che la Badia non ſolo non avea Vaſſalli, ma nemmeno ſervi, o affrancati. Che i vicini richiamativi da Aligerno furono tutti uomini liberi, co' quali e' patovì la coltura de' terreni *per libellum*. Che nella metà del ſecolo XI. l'Abate Richerio s'avvisò finalmente di richiamare i ruſtici ſparſi per la campagna a far popolazione intorno alle rocche: ed ecco i Caſtri abitati, non già da' Vaſſalli del Monaſtero, ma dalla diſcendenza di quegli uomini liberi, che dalle vicine Terre avea già raccolti Aligerno. E finalmente, che i Longobardi di Capoa non ſolo non accordarono mai a' Caſſineſi alcuna giuriſdizione ſopra laici, ma ſi ſforzarono a tutt' uomo di ridurre il Monaſtero ſteſſo in commenda. Che ſe loro non riuſcì il diſegno, ciò fu per la forza dell' armi Imperiali, e per la vicinanza di Roma. Del reſto dov' è, che in tutte le Cronache di que' tempi, ed in quella ſteſſa del Marſicano parliſi mai di giuriſdizione, e di regalie concedute a' Caſſineſi per tutto il tempo, che Capoa fu retta da' Principi Longobardi? E dov' è, che coteſti Principi aveſſero tenuto conto de' mundeburdi Imperiali, liberando Montecaſino dalle pubbliche taglie?

La potenza de' Caſſineſi incominciò ſotto i Normanni, de' quali a ragionar m'apparecchio.

§. VIII.

De' Normanni, fino a Re Ruggieri.

I Primi Normanni, quando s'abbia a credere all'Oſtienſe più, ch'a Guglielmo Pugliese, militarono da venturieri, finattanto che corſe varie vicende, giunſero a ſtabilirſi nel territorio di mezzo fra Napoli, e Capoa, fondandovi Averſa, e con eſſa una Signoria a titolo di Contado. Gli altri venutici appreſſo, aſſociatiſi con Rainulfo già Conte, e Signor d'Averſa, ſi rivolſero contar i Greci; e tolte a coſtoro tredici Città, ne fecero partimen-

to

to fra loro. A Rainulfo, siccome a primo Dinasta Normanno, fu assegnata Siponto *cum adjacente Gargano honoris causa*; di che poi furie il titolo specioso dell'onore del monte Gargano, luogo del più antico Santuario del Regno. Undici altre Città furono scompartite fra altrettanti Capitani; e fra costoro il solo Guglielmo Braccio di ferro, come quello, che avean si eletto per supremo Comandante di guerra, quantunque di sua porzione avuta non avesse, che una sola Città, stata si fosse Alcoli, o Matera (che in ciò non convengono il Cronichista di Montecasino, e Lupo Protospata), fu tuttavia onorato col titolo di Conte. Melfi si lasciò in comune per luogo d'assembramento di questi dodici Dinasti, indipendenti l'uno dall'altro, senza alcun Capo politico, ma solamente con un Capo militare elettivo, il cui titolo di Conte di Puglia nulla davagli di superiorità sopra gli altri, fuori di quella, che portava seco la direzione dell'armi, ristretta ad eseguire ciocchè si fosse per comun consiglio deliberato (a). Che se non voglia accusarsi d'anacronismo Guglielmo Fugliese, tutti gli altri undici Capitani fin d'allora preferò ancor essi il titolo di Conte delle respettive Città loro assegnate [b].

Un Governo, cui impropriamente darebbesi il nome d'Aristocrazia, non potea certamente reggere lungo tempo, siccome di fatti non resse che soli 18. anni, quanti ne corsero del 1042. sino al 1060., quando Roberto Guiscardo, essendosi disfatto del nipote Bagelardo, ed avendo stese le sue conquiste sopra i Greci, tolse il titolo di Duca di Puglia, e di Calabria. Allora fu, che egli *diversis licet temporibus, totam terram, universosque partium illarum Normannos, praeter Riccardum, suo subdidit dominatui* (c). Conferì allora, ovvero confermò il titolo di Conte a que' primi non più Dinasti, ma Vassalli Normanni, ed altri Conti creò ne' nuovi acquisti, tutti generalmente, fuorchè Riccardo, obbligando a giuramento di fedeltà, ed a servigi feudali.

Ebbe nel vero molto che fare tra gli altri con un tal Pietro figliuolo del Conte di Trani, ma finalmente toltogli lo Stato, l'obbligò a prestargli omaggio (d). Gli animi nondimeno non

(a) *Ostiens. lib. 2. cap. 67. Lup. Protosp. in Chr. ad an.* 1042. *Malaterr. lib. 2. cap.* 12., *&* 13.

(b) *Gugl. App. lib.* 2.

(c) *Chr. Ostens. lib. 3. cap. 16. Gugl. App. lib.* 2.

(d) *Gugl. Appul. lib.* 3.

non si calmarono, con tutto che avendo Roberto espugnata Bari, ed Amalfi, ed essendosi impadronito de' due Principati di Salerno, e di Benevento, si fosse renduto formidabile; sì a' Normanni, che a' Longobardi, imperciocchè gli si unirono contra i Signori Pugliesi sotto la direzione di Giordano figliuolo di Riccardo Principe di Capoa; e non fu poco l' esser giunto a sopprimere una sì formidabil congiura (a). Venne finalmente a capo di distruggere l' anarchia, e di stabilire per tutto un Governo di sua dipendenza. Il che apparisce chiaro da quello, che pratico col proprio fratello Ruggieri, cui accordò parte della Calabria a titolo di Conte, il volle nondimeno suo feudatario: e nell' acquisto che fu fatto della Sicilia, sebbene esso Roberto avesse ceduta a Ruggieri quell' Isola, pure si riserbò Palermo interamente, secondo che coll' autorità del Malaterra riferisce il Caruso (b), comechè diversamente si trovi scritto nella Cronaca dell' Ostiense (c).

Veramente non è il tempo de' grandi conquisti quello d' una ben regolata legislazione; da che il conquistatore incerto nel possedimento del nuovo Stato, altro allor non esige, che sommissione. Dall' altra parte se Guiscardo non avesse data una tal quale forma di Governo al Ducato di Puglia, e di Calabria, questo certamente non avrebbe potuto reggere fino alla morte del di lui nipote. Ma qual si fu questa forma? Bisogna ricercarla fra le tenebre, in cui ci lasciano gli Storici, ed i Cronisti.

Che Roberto fosse stato il primo ad introdurre i feudi titolati, e non titolati per tutto, anche ne' Paesi, ch' e' tolse a' Greci, è cosa da non mettersi in dubbio. Ma nemmeno può dubitarsi, ch' egli ritenne il meglio per se, e principalmente i luoghi marittimi, e le Città mediterranee più speciose.

Ma la natura de' feudi, le loro prerogative, le leggi, l' ordine de' giudizi, sì ne' luoghi sottoposti a' Conti, e sì ne' demaniali, son cose tutte, che ricercano esame.

Quanto alle leggi, bisogna ricordarsi, che tutte generalmente quelle de' Popoli barbari erano personali; con che però il figlio seguir dovea la legge del padre, ed in conseguenza la legge personale era anche legge di famiglia. Dove poi una Città,

[a] *Petr. Diac. ad lit. ad Ostiens. lib.* 3. *cap.* 45.
[b] *Malater. lib.* 1. *cap.* 35. Caruso *Stor. di Sic. tom.* 2. *part.* 1. *pag.* 31.
[c] *Lib.* 3. *cap.* 26.

tà, o tal' altro luogo dichiarato avesse di voler vivere sotto una legge, questa approvata che fosse dal Principe, diveniva locale pe' naturali del Paese, non già per gli stranieri, i quali seguivano la propria legge dovunque eglino fossero. Or avendo Guiscardo occupati Paesi posseduti da' Longobardi, ove le loro leggi erano nel pieno vigore, a riserba degli Ecclesiastici, e di qualche porzione di plebbei viventi colle costumanze Romane; ed avendo altresì occupati Paesi posseduti da' Greci, ove erano in ósservanza le leggi degl' Imperadori d' Oriente: lasciò generalmente a ciascuna famiglia l' uso della propria legge, e delle proprie costumanze; senza pregiudicare con ciò a' suoi Normanni, i quali dovunque fossero, continuavano a vivere colle costumanze proprie portate di là da' monti, le quali formavano il loro *jus Francorum*.

Ma Guiscardo fece egli leggi locali obbliganti tutto lo Stato? L' autore della Storia civile (a), dice di no, ed io credo di sì: Ne ho addotte le ragioni nel lib. II. della Storia al Cap. XVI. al quale me ne rimetto.

Riguardo poi alla natura de' feudi, lo stesso Storico civile va dicendo, che *Re Ruggieri alla ragion comune de' feudi aggiunse nel suo Regno nuove leggi feudali particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere a quelli contro le leggi Longobarde, e fu perciò, che s' introdusse il nuovo jus Francorum* (b). Ma dove son queste leggi feudali di Re Ruggieri, per le quali fu introdotta la successione *de jure Francorum*?

La successione de' primogeniti ne' feudi introdotta nelle nostre Provincie venne dall' essere i feudi entrati nella disposizione delle leggi di ciascun Popolo. Pe' viventi *jure Longobardorum* le leggi feudali fecero parte nel loro diritto, e vi furono inserite; Eglino adunque acquistando feudi, ne regolavano la successione secondo la legge, colla quale viveano, a riserva di ciò, che per ragion politica stava loro interdetto, del che ho parlato nell' altra Dissertazione. I Normanni dall' altra parte stavano per le costumanze rimaste loro dalla legge salica, e per quanto erasi ricevuto come appendice della medesima, quale appunto era il diritto de' primogeniti nella feudal successione. Tanto è ciò vero, che siccome de' feudi non ammetteano divisibilità, così ancora tan-

(a) *Lib.* II. *cap.* 5.
(b) *Lib.* II. *cap.* 5. §. 4.

tanto da questi, quanto dagli allodj, che venissero per parte di maschio, avendogli per terre saliche, n' escludevano affatto le donne sulla massima, che tai beni passar non doveano dalla lancia al fuso; il che fu poi abolito dall' Imperador Federico colla Constituzione *in aliquibus*.

Ed ecco come dal primo giorno, che Guiscardo concedè feudi a' suoi Normanni, non per legge particolare, ma per effetto della loro propria costumanza ricevuta in luogo di legge, venne ad introdursi il nuovo modo di succedere *jure*, o sia *more Francorum*, senza intanto farsi alcun cambiamento riguardo a coloro, che viveano *Jure Longobardorum*.

I quali due diversi modi di succedere passando di padre in figlio per disposizione delle leggi medesime, e delle pratiche indi discese, vennero a perpetuarsi nelle famiglie fino alla loro estinzione.

Vero è, che sotto Re Ruggieri s'accrebbe il numero de' feudi colla successione *more Francorum*, perchè egli *transalpinos maxime cum ab Northmannis originem ducerent, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris omnibus anteferri, plurimum diligendos elegerat, & perpensius honorandos* (a); ma ciò fu più nella Sicilia, che in Terraferma, dove essendo il maggior numero quello, che vivea *jure Longobardorum*, si ricevè per massima, che la qualità de' feudi *jure*, o per meglio dire *more Francorum* esigesse pruove; poichè la presunzione stava in contrario, siccome attesta l'Isernia, e siccome io andato son divisando nel Lib. II., al Capo XXXII. §. II. della Storia. E mi ricordo ancora d' aver bastantemente parlato dell' instituzione così de' Bajuli ne' respettivi luoghi, come di una Curia suprema destinata a custodire il mero imperio; dimettendo con ciò l' Ufizio di Gastaldo per l'abuso, ch' erasene fatto in tempo dell' anarchia; sicchè superfluo sarebbe il quì replicarlo (b).

L' attività di Roberto, e di Riccardo fu maravigliosa in aver saputo, e potuto tener subordinati tanti Signori non con altro legame, che con quello d'un giuramento, senza il necessario sostegno del poter coartare per altra via, che per quella di metter gli uni contro degli altri; poichè nè Roberto, nè Guiscardo aveano altre armi, che quelle de' loro Baroni.

(a) *Falcand. in princip. apud Murat.*

(b) *V.* Istoria della G. C. *Lib. II. cap. XIV., & XV.*

In fatti morto Guiscardo, le cose del di lui figliuolo Ruggieri sarebbero andate assai male, e peggio ancora quelle del Principato di Capoa, estinto che fu Giordano figliuolo di Riccardo, se non era pel soccorso valevolissimo del Gran Conte di Sicilia Ruggieri Bosso, il quale sostenne il nipote nel suo Ducato, e racquistò al figliuol di Giordano il Principato di Capoa (*a*). Ma questo soccorso costò ben caro così al Principe di Capoa, come al Duca di Puglia, poichè il primo dovè giurarsi ligio del Gran Conte, e'l secondo fu costretto a cedergli la metà di Palermo (*b*).

Nè finalmente sarebbesi avuto riguardo a Guglielmo figliuolo, e successor di Ruggieri nel Ducato di Puglia, se stato non fusse pel favore, sì del Conte Ruggieri II. mediante la cessione dell' altra metà di Palermo (*c*), e sì della Corte di Roma (*d*).

Ma posciachè, essendosi estinta in esso Duca Guglielmo la discendenza di Roberto Guiscardo, i grandi Vassalli ritrovarono appoggio nel Papa, e nell' Imperadore, che non fecero per racquistare l' indipendenza, congiurando contro al giaddetto Conte di Sicilia Ruggieri II. affine di escluderlo dalla successione nel Ducato di Puglia, e di Calabria, che per ragion del sangue gli apparteneva? Poichè però l' attività del Conte la vinse, e si fu egli renduto padrone eziandio del Principato di Capoa, e del Ducato di Napoli, tutte le sue mire e' rivolse ad ordinare i nuovi suoi Stati in forma di Regno (*e*): e principalmente s' ingegnò, di soffogare al possibile i semi dell' anarchia. Il che pacificato che si fu colla Corte di Roma, recò ad effetto nella maniera, che potè il meglio, ed io dirò, dopo aver data un occhiata agli Ecclesiastici sotto i Duchi di Puglia, ed i Principi di Capoa Normanni.

§. IX.

(a) *Malat. lib.* 3. *cap.* 42., *& lib.* 4. *cap.* 26.
(b) Caruf. *Stor. di Sicil. tom.* 2. *p.* 1. *cart.* 53.
[c] Caruf. *ibid. car.* 71.
[d] *Falc. Benev. ad an.* 1122. *Petr. Diac. lib.* 4. *cap.* 49. *seqq.*
[e] *Falc. Benev. Chr.*, *Alex Telesf. de Gest. Rog. lib.* 1., *Ulderic. Bamberg. apud Eccard. tom.* 2. *pag.* 366. *seqq. Rom. Salern.*, *Anon. Cass.*, *Petr. Diac. lib.* 4. *cap.* 98. *seqq.*

§. IX.

Delle Chieſe ſotto i Duchi, ed i Principi Normanni.

GRandi benefici fecero alla Chieſa i Normanni: grandi prerogative ritennero per se medeſimi. Foſſe per diſpoſizione di Leone Armeno nel 813., ovvero per iſtabilimento di Leone il Filoſofo intorno all' anno 887., la Sicilia, e quanto di Paeſe nelle noſtre Provincie vi poſſedeano allora, o vi conquiſtarono dappoi gl' Imperadori Greci, tutto fu tolto al Trono Romano, ed aggiunto a quello di Coſtantinopoli (*a*). Tutto da' Normanni fu reſtituito a' Pontefici (*b*).

Ciocchè Nicolò II. richieſe a Ruggieri Boſſo, allora quando nel 1060. l' incoraggì per l'impreſa della Sicilia, fu per via di preghiera, non avendogli la prudenza dettato di mettergli innanzi donazioni di Coſtantino, di Carlo M., di Lodovico Pio, o d'Ottone il Grande: Ecco le parole del Papa rapportate dall' Anonimo Meſſineſe: *Hoc unum a te ſummopere peto, quod promittas, manendo in Dei obſequio; Poſtquam divina permittente gratia, victoriam fueris conſecutus, & inſulae dominationem acceperis, Deo te obtemperantem exhibeas, ac de tota victoria tres efficias portiones. Partem unam in extruendis Eccleſiis, Monaſteriis, Hoſpitalibus, Badiis, Praelatiis ad honorem, cultumque divinum exhibeas: alteram militibus, qui tecum in hac expeditione proeliabuntur: munificenter impertias; tertiam vero tuae neceſſitati ſubminiſtres* (*c*).

Non così Papa Adriano IV. allorchè conſentì all' impreſa ſopra l' Irlanda progettata da Arrigo II. d' Inghilterra; poichè nella Bolla, che gli ſpedì, l' obbligò non ſolo a ſerbarvi illeſo *jus Eccleſiaſticorum*, ma a pagare eziandio *Beato Petro de ſingulis domibus annua unius denarii penſione*. E ciò per qual mo-

(a) Iſtor. Civ. *lib. 9. cap. 7.*
(b) *Ibid. cap. 10. & 12.*
[c] *Anonym. de libert. Meſſ. apud Murat. tom. 6. p. 118.*

tivo? *Quia omnes Insulas, quibus Sol justitiae Christus illuxit, & quae documenta fidei Christinae susceperunt, ad jus S. Petri, & Sacrosanctae Romanae Ecclesiae (quod tua etiam nobilitas recognoscit) non est dubium pertinere* (a) : parole, che per avviso del Seldeno dietro all' autorità di Gio: Salisburiense, si riferivano alla donazione di Costantino [b].

Ruggieri tenne parola, e conquistata la Sicilia, di cui s' intitolò Gran Conte, vi riordinò l'antiche Chiese, e tante altre ve ne aggiunse di nuove, arricchendole tutte, non solo di ampie tenute, ma di feudi ancora, e di Signorie: e nello scompartimento dello Stato, fece degli Ecclesiastici un'ordine a parte: sicchè la Sicilia fu per lui divisa in tre bracci, come gli chiamano, cioè il Baronale, l' Ecclesiastico, e 'l Demaniale [c].

La quale generosità fu poi nel 1098. ricompensata da Papa Urbano II. col singolarissimo privilegio della legazione Pontificia in persona di esso Gran Conte, e de' suoi successori nel dominio di quell' Isola : la quale legazione, comecchè più volte combattuta, fu sempre acremente difesa, e tuttavia esercitata; siccome di presente per Bolla di P. Benedetto XIII. del 1728. si esercita senza ulterior contrasto (d).

Quantunque i nostri Normanni sì di Puglia, come di Capoa ammessi non avessero gli Ecclesiastici a far ordine a parte; nulladimanco non si ritennero dal fondarvi, e dal dotarvi Chiese, e Monasteri nommen con allodj, che con feudi, e Baronie. San Matteo di Salerno fra l'altre fu opera di Guiscardo, il quale vi fece incidere nella facciata quel pomposo titolo: *Robertus Guiscardus Imp. Max.*; ed al fratello si devono la Cattolica in Reggio, e la Trinità in Mileto.

Narra Marino Freccia, che lo stesso Guiscardo nel 1080. donò all' Abate Pietro *eam partem agri Salernitani, quae nunc Cava dicitur, cum regionibus suis* (e). Ma di tal concessione non ve

(a) *Matth. Paris. in Henr. II. ann.* 1216. *p.* 67.

(b) *Seld. de tit. honor. cap.* 4. *pag.* 63.

[c] *Petr. Greg. concluf. fund. p.* 1. *quest.* 1. *n.* 15. Mongitor. Istor. *di* Paler. *p.* 22. Caruso *tom.* 2. *p.* 1. *c.* 53. *seq.*, *Pirr. Notit. Eccl.*, Gaetan. Sic. Nobil. *lib.* 3. *cart.* 107., *Inveges*, Buonfiglio, *& alii.*

[d] *Malaterr. lib.* 4. *cap. ult.*, *Pirr. Notit. Trin. p.*496 *seq.*, Caruso *Part.* 2. *vol.* 1. *car.* 126., Istor. Civ. *lib.*10. *cap.* 8., Gaet. Sic. Nob. *lib.* 2. *car.* 90. *seqq.*

[e] *Lib.* 1. *de antiq. Stat. Regni n.* 69.

vè n' è verbo nell' Anonimo Cavenſe, che pur termina la ſua Cronaca nel 1085., anno appunto della morte di Roberto [a].

Pende ancora litigio ſopra un diploma Normanno a pro di S. Angelo di Monteſcaglioſo combattuto per apocrifo dal Marcheſe D. Andrea di Sarno. Nè voglio io entrare a decidere, ſe il celebre S. Bruno fondatore della Certoſa in Grenoble, abbia anch' eſſo fondata l' altra sì conſpicua di S. Stefano del Boſco per più conceſſioni del Gran Conte, conſentendovi Roberto; ovvero debbaſi tal fondazione ad un altro Bruno Ciſtercienſe diſcepolo di S. Bernardo per munificenza di Re Ruggieri. Laſcio a' dotti il giudicare di qual peſo ſia l'artificioſa riſpoſta dell' Anonimo Certoſino alla ſcrittura dottiſſima dell' allora Regio Conſigliero, Preſidente della Regia Camera, ed Avvocato del Regal Patrimonio, al preſente Caporuota della Regal Camera di S. Chiara, e Delegato della Regal Giuriſdizione D. Franceſco Vargas Macciucca Marcheſe di Vatolla, uomo conſumatiſſimo in ogni genere di letteratura, e che in diplomatica gioſtra co' migliori, e fra noi non ha forſe l'uguale.

Ma ſe i Normanni di Sicilia, e di Puglia reſtituirono al Trono Romano tutte le Chieſe de' loro domini, e ſe rigettata l'opinione d' Arnoldo da Breſcia, l'arricchirono di beni d' ogni ſpecie; vollero pur eſſi a ſomiglianza de' Franchi, e degli Anglo-Normanni ritenere ſopra le Chieſe medeſime tutte quelle prerogative, che giuſta la forma del lor Governo politico militare, in qualità tanto di fondatori, quanto di Sovrani ſtimarono appartenerſi lor di ragione.

Ritennero adunque la temporalità d' eſſe Chieſe ſotto la principeſca poteſtà loro, nè in altro diſtinsero da' feudatarj laici i Prelati quanto al temporale, ſe non in queſto, che agli uni davaſi la proprietà, ed agli altri la ſemplice amminiſtrazione: e con queſto nulla toglieaſi allo ſtato, nulla all' autorità del Sovrano. Di quì la ragione delle inveſtiture prima della conſacrazione, l' obbligo del ſervigio, il diritto di prender conto delle loro rendite, e l'altro del Baliato in tutte le vacanze. Roma, che per mezzo de' Normanni avea ottenuto il più, e che vedea per tal via creſcere l' ordine Eccleſiaſtico in potenza, ed in ricchezze, laſciava fare, ſiccome avea laſciato fare a Carlo M., ed a Lodovico Pio. Dovea venire il tempo da disputare a' ſucceſſori degli uni, ciocchè ſtava attualmente contraſtando a' ſuc-

[a] *Apud Pereg. cum Prati l. tom.* 3.

ſucceſſori degli altri nell' Imperio Germanico ſul punto delle inveſtiture, in conſeguenza delle quali venivano gli altri diritti [a].

Concioſſiachè Re Ruggieri figliuolo del Gran Conte ſtato ſia quello, che perfezionò, ed eſtese per tutto il Reame il Sistema politico de' ſuoi predeceſſori; io mi riserbo per quando sarò a lui un più minuto ragguaglio ſopra ciò, che sono andato ora ſemplicemente accennando. Come però la Badia Caſſinese senza controverſia fu la più ricca Chiesa, e potente del Regno, non sarà fuor di propoſito, ch' io ne prosegua la Storia.

§. X.

Proſeguimento della Storia Caſſineſe.

RIccardo Conte d' Aversa occupò il Principato di Capoa non con altra ragione, che con quella del più forte; ma perciocchè *in omnibus his prosperitatibus Deo, & Patri Benedicto ſemper gratias referebat, ejus ſe meritis adiùvari, ejus orationibus attolli certiſſime profitens* (b); dovere di gratitudine lo ſtrinse, non solo a confermare al Monaſtero Caſſinese gli antichi poſsedimenti; ma ad aſſicurarceli eziandio da qualunque invaſione.

Io però suppongo in Riccardo un' altro motivo politico, ed ecco quale. I Capoani avean dovuto cedere alla forza, nè altro attendeano per iscuotere il giogo, che una moſſa dalla parte dell' Imperio, il quale pretendea diritto di padronanza sopra quel Principato. Non v' era dunque altro mezzo per imbrigliargli, che l'amicizia degli Eccleſiaſtici, e della Corte in Roma. Montecaſino era aſilo de' Pontefici, e l'Abate Deſiderio era un soggetto propriiſſimo per negoziare una lega. Riccardo impertanto se 'l rese benevolo col rilasciare al Monaſtero alcuni caſtelli circonvicini, *quibus frequenter infeſtabatur*, e permise, che lo ſteſſo Deſiderio altri ne otteneſſe per via di cambio [c]. Nè Deſiderio

[a] *Gloſ. in cap. placuit in princip. & cap. nemini Regum 16. qu. 17, Archim. Barenſ. apud Baron. ad ann. 1091., Capecelat. lib. 1. cap. 61.*

[b] *Oſt. lib. 3. cap. 16.*

[c] *Oſt. lib. 3. cap. 18.*

rio mancò dalla sua parte; poichè per suo mezzo i Normanni, non solo si pacificarono co' Papi, ma lor si unirono per difendergli contra gl' Imperiali. Vero è, che Desiderio, e 'l suo Monastero ebbero molto a soffrire per parte d' Arrigo IV., ma finalmente si rappattumarono le cose, e dopo la morte di Papa Gregorio VII. lo stesso Desiderio fu assunto al Pontificato. Poco soppravvisse, ma tanto bastò per accrescer riguardo a quel Monastero, cui altro non mancava, che un buon soldato atto a difenderne le fortificazioni, ed i tanti acquisti.

Il ritrovò nell' Abate Gerardo, il quale nel 1115. fe costar caro alla vedova di Riccardo dell' Aquila l'avere occupato alcune possessioni della Badia, poichè per rappresaglia, *aggregato exercitu*, *Suessanam Terram igne*, *ferroque devastare omnimodo caepit* (a).

Imbrigliò poi gli uomini di S. Germano con rifabbricar loro sul capo una rocca: guerreggiò co' figliuoli di Pandolfo di Presenzano, *& ut erat magnanimus*, *exercitum aggregans*, *Terram illorum igne*, *ferroque consumsit* (b): e lo stesso praticò con Pandolfo di Sesto, la cui Terra parimente *igne*, *ferroque consumsit* (c).

Ed ecco una Signoria Ecclesiastica stabilita fra noi, in tempo che per morte del Principe Riccardo, i di lui successori non furono più in istato d' impedire; che i grandi Vassalli non attentassero sopra la Sovranità, e non si facessero l' un l' altro la guerra. Così sotto a' Principi Normanni di Capoa, Montecasino divenne una Potenza: e tale la ritrovò Re Ruggieri, quando s' impadronì del Principato Capoano.

Ma con tutto ciò per conto dell'alta giuridizione, i Principi di Capoa seppero ben prevalersi del prescritto da' sacri Canoni, e degli esempli, che ne aveano, così nel Ducato di Puglia, e di Calabria, come nella Sicilia. Quanto a' Canoni, senza estendermi in citazioni, basta dire, che 'l rigor de' medesimi non fu temperato, che verso la fine del Secolo XIII., allora, quando Bonifacio VIII. dichiarò: *quamvis Clericis causas sanguinis agitare non licet*, *eos tamen cum jurisdictionem obtinent temporalem*, *debent*,

[a] *Petr. Diac. lib. 4. cap. 54.*
[b] *Petr. Diac. cap. 56.*
[c] *Idem cap. 74.*

bent, & possunt, metu irregularitatis cessante, aliis delegare (*a*); Quanto alla Sicilia, possono bastare gli addotti diplomi per S. Angelo di Brolo, e per S. Maria di Gala, e l' altro per S. Maria dell' Annunciata, cui concedendosi la giuridizion civile, e la mista, fu riservata la criminale, tra perchè appartenente alla Maestà del Trono, e perchè *ipsis Monachis secundum divinos Canones, & leges judicare non convenit* (*b*). E per le Provincie di quà dal Faro, non so se siavi altra memoria di giuridizione accordata a Chiese, fuori di quella, che lo stesso Gran Conte concedè alla sua tanto favorita Vescovile di Mileto. Ma quale fu questa? *Bancum, & Judicem*: quella che poi si disse giuridizion Bajulare, cioè la civile, e la mista [*c*]. Nè altra que' Vescovi si sognaron mai d' esercitarne; nè il Conte potea fare di più, non essendo egli Signore assoluto della Calabria, bensì feudatario del Duca nipote. Ma tempo è oramai di venire al fondatore della Monarchia Siciliana; ove si vedrà, quanto e' s' intendesse di quella, che chiamasi ragion di Stato.

§. XI.

Di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi.

SE il titolo di grande accordato a' famosi conquistatori d' imperj fu effetto dell'ammirazione, colla quale i Popoli ne riguardarono le geste, ancorchè a' grandi virtù fossero andati congiunti vizj grandissimi; io non so vedere, perchè questo titolo non convenga al nostro primo Re Ruggieri, non tanto pel valor militare, e per la maravigliosa fortezza d' animo, quanto per la rara prudenza in aver saputo cambiare il più disordinato di tutti i Governi in una Monarchia temperata, se non perfetta in tutte le sue parti; atta però a ricevere quella maggior perfezione, della quale fornirla il tempo, e le circostanze delle cose non gli permetteano allora.

Dal 1127., in cui seguì la morte del Duca Guglielmo, fino al

[a] *Cap. fin. ne Cler., vel Monac. sæcul. negot. se inserant in 6.*
[b] *Pir. tom. 2. p. 1043. not. 16. not. 10. p. 1021., & not. 17. p. 1046.*
[c] *Apud Ughel. tom. 1. p. 943.*

al 1139. ben tre volte quasi di seguito i Baroni Pugliesi coll' ajuto di fuori congiurarono contra Ruggieri, cui per diritto di prossimità era ricaduto lo Stato. La prima volta acconciatosi con Papa Onorio II. nel 1128. senza molto rigore si fe giurar fedeltà, come a loro Sovrano a titolo di Duca di Puglia, e di Calabria. Lasciò poi il titolo di Duca, e tolse quello di Re, che dopo la morte d' Onorio si fe confermare dall' Antipapa Anacleto, dal cui Legato volle farsi solennemente coronare in Palermo nel 1130.: che non s' ha a prestar fede alla screditata Cronaca manoscritta di fra Maraldo, nè in grazia di costui è da supporsi una doppia coronazione (*a*).

Non passò guari di tempo, che ricominciarensi le ostilità, e dopo varie vicende, terminarono nel 1134. colla sommessione del Ducato di Puglia, e coll' acquisto ancora del Principato di Capoa, e del Ducato di Napoli (*b*).

Ma non sì tosto corse voce della morte del Re, che tutto fu di nuovo in rivolta; ed ebbe egli per ben cinque altri anni molto che fare a fronte nommen de' rivoltosi, che degl' Imperiali, e de' Pontificj insiem collegati. Vinse finalmente colla prigionia di Papa Innocenzio II., il quale fu costretto a segnar la pace nel 1139.; ed allora Ruggieri riconosciuto per Sovrano, e Re di tutte le Provincie, che compongono il Regno, finì di sottometterle nel 1140.

Quest' ultima fiata non trovò limiti il suo rigore contra i Capi della congiura, parte de' quali ne fu messa a morte, non perdonandola nemmeno a' cadaveri, e parte fu sottoposta al bando, ed alla confiscazione: e Montecasino, che sotto i Duchi Normanni era giunto a non aver punto che cedere a qualunque Signoria Ecclesiastica stabilitasi di là da' monti; dopo aver sofferti tutti i rigori della guerra; quantunque colla pace fosse stato per le premure del Papa riconosciuto per feudatario, precedente giuramento di fedeltà; nulladimanco dovè tollerare la perdita di parte de' suoi dominj (*c*).

(a) *Falc. Benev. in Chr.*, *Abas Telesf. lib. 2. cap. 1. seqq.*, *Pereg. in castig. ad Falcon. Chr.*, Gian. *Istor.*, Murat. *Annal.*, Vargas esame delle carte, e Dipl. di S. Stefano.

(b) *Ab. Telesf. lib. 2. cap. 54. seqq. Falc. Benev. in Chron.*

(c) *Petr. Diac. lib. 4. cap. 98. seqq.*, *Anon. Cass. ad annum* 1140., *Henric. Breeman. de Repub. Amalph. cap.* 43.

Ceſſata la tempeſta; Ruggieri, come quegli, *cui ingens ſtudium erat, & praeſentia caute diſponere, & ex praeſentibus futura ſollicite praemetiri* [a], pensò ſeriamente alla ſtabilità del Governo. Colle forze della Sicilia avea conquiſtato il Regno di Puglia: vi biſognavano le forze del Regno ſteſſo per conſervarſelo. Ma quali forze? Senza erario, senz' armi, senza giuridizione, senz' ordine avrebbe dovuto dipendere dal capriccio de' Baroni armati, e da quello delle Città demaniali munite di forti, e pronte a ſollevarſi ad ogni piccol vento, che veniſſe di fuori; ovveramente ſe non volea eſſer Re di puro nome, continuare a tenervi impiegate le forze della Sicilia, il che non potea piacere a' Siciliani.

Con queſte mire adunque *aliarum Regum, & gentium conſuetudines dilingentiſſime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum, aut utile videbatur, ſibi tranſumeret*: vale a dire preſe conto delle leggi politiche, economiche, e civili di tutte le Nazioni, e della condotta de' loro Sovrani nel governarle. Che in tale ampio ſignificato debba intenderſi la parola conſuetudini, ſi deduce dall' uſo, che in tal ſenſo ne fa ſoventemente il Falcando, e dal fatto ſteſſo, ch'io prenderò cura d'eſporre. Ma a qual metodo Ruggieri più appiglioſſi? A quello del più famoſo de' ſuoi nazionali, qual ſi fu Guglielmo il Conquiſtatore: tanto più, quanto che Guiscardo, e 'l Gran Conte l'aveano in parte adombrato.

Stabilì egli dunque una Monarchia ereditaria, indiviſibile, primogeniale; e le diede quell' ordine medeſimo di Governo, che Guglielmo dato avea al Reame d' Inghilterra, ſiccome appreſſo ſi farà vedere. Ma poichè in queſto Governo eravi un difetto, che portavalo alla diſſoluzione; ed era queſto, che 'l Principe non avea un corpo di milizie permanente; ſicchè dovea dipendere dal Baronaggio armato; fiero, ed incoſtante, *libertatem adipiſci fruſtra deſiderans, quam nec adeptam quidem retinere ſufficeret* (b); Ruggieri, ch'evitar ciò non potea per mancanza di fondi, i quali non poſſono d' altra parte venire, che dall' agricoltura, dall' induſtria, e dal commercio, che fece egli? In primo luogo temendo d'una nuova tempeſta, che poteſſe venirgli dal Settentrione, patovì col Duca di Baviera Guelfo VI. di pagargli mille marche in ogni anno, perchè teneſſe ſempre viva la guerra col Re

[a] *Falcand. apud Murat. R. I. tom. 7. p. 270.*
Falcan. ibid. p. 263.

Re di Germania, e d' Italia Corrado III. (*a*).

Secondariamente non laſciò i ſuoi Baroni giammai in ripoſo; e poichè non avea vicini, ſopra quali fare impreſſione, ſi rivolſe dalla parte del mare; e dando ſfogo alla di loro ambizione di gloria, ed alla cupidigia d' acquiſtare; cogli ſpogli della Grecia, e co' conquiſti nell' Africa gli tenne occupati, e ſoddisfatti per modo, che laſciaronſi governare, se non con piacere, almeno ſenza riſentimento. Ed intanto col promovere l' agricoltura, e 'l commercio, e col chiamare da tutte le parti i ſoggetti più abili nelle arti, e nelle ſcienze, e col farſi una Corte d' uomini ſcelti, partorì a ſe ſteſſo gloria al di fuori, ſommeſſione al di dentro; e per ſoprappiù *ingentes theſauros ad Regni tuitionem poſteritati conſulens, praeparavit, ac Panormi repoſuit* (*b*). Sicchè quando terminò di vivere, laſciò al figliuolo uno Stato ampio, potente, florido, riſpettabile, opulento.

Or tanti, e ſiffatti vantaggi ſcomparirono ſotto Guglielmo in breviſſimo tempo. La Corte Regale abbandonata alla diſcrezione ora d' uno, ed or d' un altro ribaldo, divenne un Tribunale di ſangue, gli uomini ſi alienarono, i conquiſti nell' Africa ſi perderono, i teſori furono ſaccheggiati, le forze dello Stato ſi rivolſero contro al proprio Sovrano; e fra i tumulti, le ſtraggi, i ſaccheggiamenti, e le ruine di Città, e di Paeſi, arti, ſcienze, commercio addio. Il Re finalmente dopo avere ben due volte ſcampata a gran fortuna la vita, ſe giunſe a farſi temere da tutti, ebbe di tutti vicendevolmente temenza fino alla morte; dopo la quale il titolo di Malo, che s' aggiunſe al ſuo nome, ſervì di documento al figliuolo per non ſeguirne l' eſempio.

Ritenne Guglielmo la forma del Governo inſtituita dal padre; ſe non che ſtrinſe più forti le redini, come s' oſſerva dalle leggi, che promulgò, e che Federigo ci ha conſervate: le quali ſon tutte rivolte ad abbaſſare la potenza del Baronaggio, e ad accreſcere l'autorità Regale per mezzo della Magiſtratura.

Diverſo totalmente fu il carattere dell' altro Guglielmo, il quale con tutto che ſeguite aveſſe le orme dell' avo, e del genitore, quanto al Governo politico, e civile; pure perchè ſi pro-

[a] *Godefrid. Viterbienſ. in Panth. apud Murat. tom. 7. p. 640. lit. E. Abas Wſpergenſ. in Chron.*

[b] *Falcon. ibidem p. 262.*

curò rispetto col far conto de' buoni, instruendogli coll' esempio, ed allettandogli col premiargli; e perchè alleggerì il peso delle pubbliche taglie, acquistò il titolo di Buono; e 'l di lui Governo, come il migliore, fu sempre proposto a' Sovrani, che gli vennero appresso.

Di Tancredi, e del terzo Guglielmo nulla v'è da dire, tra perchè il lor regnare fu brieve, e tumultuoso; e perchè l' Imperador Federigo avendogli per intrusori, niuna delle loro leggi, se pur ne fecero, ammise nel Codice delle Constituzioni del Regno. Sicchè in quanto al Governo, altro di lor non sappiamo, se non che furono essi degni di miglior fortuna, se dee starsi al detto di quelli, che registrarono le memorie de' tempi loro.

§. XII.

Del Governo Normanno.

Già nel Libro II. della Storia ho dato un succinto ragguaglio del Governo politico, e civile stabilito da Re Ruggieri, e continuato da' suoi discendenti; e dopo averne distinte le leggi, in politiche, ed economiche, in mere civili, ed in politiche insieme, e civili, ho successivamente dato un convenevol ragguaglio delle civili, e d'alcune miste di politico, e di civile, cioè delle appartenenti ad Uficj di giurisdizione. Mi rimane ora a dar conto delle politiche, ed economiche, e di alcune altre più politiche, che civili: nel che fare, verrò rischiarando vie meglio la Storia del Governo Normanno, per quanto porta la strettezza d'una Dissertazione.

Se l' Imperador Federigo delle Constituzioni de' Re suoi predecessori non ce ne avesse conservate alcune, inserendole nel suo Codice, ed altre non ne avesse, o confermate, o riformate, o rivocate colle proprie; poco, o nulla sapremmo della savia condotta di colui, che die forma di Regno a tante diverse, e sì diversamente ordinate, o per dir meglio disordinate Signorie, e di ciò che v' aggiunsero, o vi cambiarono il di lui figlio, e 'l nipote. Imperciocchè dove si ricerchi per entro agli Storici, ed a' Cronisti di quei tempi, appena in Falcone Beneventano si trove-

verà, che Ruggieri nel 1140. convocata in Ariano un' Assemblea generale, *de innumeris ejus actibus Curia Procerum, & Magnatum ordinata tractavit*; e che *inter caetera suarum dispositionum edictum terribile induxit*, col quale proibì alcune monete forestiere appellate romesine, ed introdusse i ducati di Regno, e le monete di rame: vale a dire, che fra i molti provvedimenti uno ve ne fu per la regalia del monetare. E presso Romoaldo Salernitano si leggeranno queste altre brievi, ma ben pregnanti parole: *Rex autem Rogerius in Regno suo perfectae pacis tranquillitate potitus, pro conservanda pace Camerarios, & Justitiarios per totam Terram instituit: malas consuetudines de medio abstulit* (a): e qualche lume ancora v'è da prendere dalla Storia del Falcando; che del resto dall' Abate Telesino, dall' Autore della Cronaca di Fossanuova, dal Continuatore di quella del Protospata, da' due Anonimi Cassinese, e della Cava, e da chi altro scrisse di quell'età, poco, o nulla v'è da sperare.

Indarno poi si ricorrerebbe a' Chiosatori delle Constituzioni del Regno, e molto meno a' più recenti scrittori. Io però, dietro al parere di que' grandi uomini, che sovviemmi d' aver citati nell' introdurmi alla Storia, esaminando esse Constituzioni, vi ritrovo quanto basta ad intendere le savie provvidenze di Re Ruggieri dirette ad ordinare il suo nuovo Regno, se non il meglio che si sarebbe dovuto, il meglio almeno che si potè in que' tempi, ed in quelle circostanze di persone, e di cose: e veggo in quanto e' praticò una copia esatta di ciocchè fatto avea in Inghilterra Guglielmo il Conquistatore; siccome si vedrà chiaramente, in confrontando con quello, che sarò per dire dell' uno, ciocchè mi trovo aver detto dell' altro nella precedente Dissertazione.

Il qual Sistema di Ruggieri fu ritenuto non solo da' suoi successori Normanni, ma da Federigo ancora, con quelle riforme, che crede necessarie, e che andrò io divisando: nel che si troverà, che nè i due nostri Guglielmi, nè Federigo medesimo in quanto al politico, ed all' economico si discostarono gran fatto da i tre Arrighi d' Inghilterra; da che in quanto al civile, tranne l' uniformità della Magistratura, colà si fece un misto di leggi Sassone, e di Franche, e quì un impasto più di Longobarde, che di Romane.

Pri-

[a] *Apud Murat. tom. 7. p. 191.*

Prima però di mettermi in carriera, gioverà ricordarsi di ciò, che sta detto nella Prefazione della Storia, cioè che le Constituzioni Normanne, o che hanno rapporto a' Normanni vogliono leggersi come componenti un sol Corpo di legislatura: e così anche quelle di Federigo; perchè così facendo, riuscirà facile l' intender l' une per l' altre; e dal tutto insieme di esse risulterà un Sistema di Governo, in cui nulla, o quasi nulla v' è da desiderare.

E per venire al proposito, chi può dubitare, che non solamente dallo spirito, ma dalla forma eziandio delle leggi si discerne il carattere del Legislatore? Quelle di Ruggieri son presso a poco dettate a modo delle Spartane, e delle Romane decemvirali. Vi si conserva una gravità sorprendente, e si fa un tal risparmio di parole, che per tutte le trentadue, che vanno inserite nel Codice Siciliano, possono bastare due sole facciate. Non così quelle de' due Guglielmi: meno in esse d' autorità, e meno di precisione. Più ancora proliſſo Pier delle Vigne scrittore delle leggi di Federigo, fa maggior uso dello stile declamatorio de' suoi tempi: pomposi, e rimbombanti proemj, ricchi per altro di buon senso, e di decoro: periodi studiati, e di difficil costrutto: sanzioni, o precedute, o accompagnate da qualche ragionevol motivo. Tutto collima a far comprendere, ch' è un Sovrano, che parla; ma un Sovrano, che vuol persuadere. Ruggieri per contrario è un Sovrano, che comanda, e solo perchè comanda, vuol essere ubbidito. Peccato, che non si leggano le leggi di due Principi savj!

Il primo dopo essersi disfatto di tutti i preteſi Dinasti, e dopo aver gittate per terra tutte quelle fortificazioni, che gli era sembrato di non poter custodire, con una legge generale ne proibì ogni nuova constructura anche ne' luoghi demaniali: *Munitiones enim nostras, & quod securiùs, protectionis nostrae munimen omnibus Regni nostri fidelibus plene sufficere credimus ad tutelam* (a). Così generalmente l' intende il dotto Montano (b). E così generalmente ne rinnovò gli ordini l' Imperador Federigo (c), come bene avvertì l' antico Chiosatore, checchè s' abbia detto l' Isernia, il quale interpetrò al solito queste leggi po-

[a] *Constit. in locis demanii &c. De prohibit. in Terris Demam const. Castr.*
(b) *De Regal. tit. Palatia in Civit. n. 6. p. 283.*
(c) *In Const. Castra. De novis edific.*

politiche colle civili de' Romani. Ho io altrove fatto vedere, che lo ſteſſo praticò in Inghilterra il Re Arrigo II. (*a*).

In ſecondo luogo, affinchè tutti imparaſſero a ſommamente riſpettare, nommeno le ſue Regali determinazioni, che i nuovi Magiſtrati, che volea introdurre, Ruggieri fece propria la legge degl' Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodoſio (*b*), con aggiungervi qualche coſa di più; dichiarando delitto di Maeſtà il metter bocca ſulla condotta del Principe, ſulla giuſtizia delle ſue leggi, e de' ſuoi reſcritti, e ſull' elezione de' ſuoi Miniſtri (*c*). *Ego ſic exiſtimo* (dice Falcando) *virum utique prudentem, & in omnibus circumſpectum in novitate Regni ex induſtria ſic egiſſe, ut neque fugitioſi quilibet de ſcelerum ſibi poſſent impunitate blandiri, neque benemeritos nimia ſeveritas abſterreret, quibus ita mitem ſe praebuit, ne tamen ex nimia manſuetudine locus ſupereſſet contemptui; ac ſi forte in quosdam durius animadvertere viſus eſt, quadam ad id neceſſitate compulſum, intelligo. Nec enim aliter rebellis populi ferocitas conteri, aut proditorum poterat audacia coerceri* (*d*).

Per terzo i feudi ereditarj, ch' eranſi da' ſuoi predeceſſori Normanni introdotti nommeno nella Sicilia, che nel Ducato di Puglia, e nel Principato di Capoa, eſteſe egli per tutti gli altri luoghi di nuova conquiſta nel noſtro continente, ſiccome ſi deduce da ciocchè praticò nel Ducato di Napoli.

Feudi parte di dignità a titolo di Contadi, parte Baronali, e parte ſemplici militari: con Vaſſallaggio, e ſenza: riconoſcendone capaci anche le Chieſe, ma non gia le perſone di Chieſa; con ſottomettere però eſſe Chieſe a' ſervigi feudali, niente meno che i laici. Con queſto anzi che abolire, eſteſe la pratica del ſottoinfeudare: volle tuttavia, che non ſi concedeſſero ſubfeudi col peſo di ſervire in guerra, ſe non a perſone nobili, precedente Sovrano permeſſo, ed approvazione. Proibì per queſto ogni alienazione di coſa feudale, ſenza il Regio placito. E per aſſicurarſi de' ſervigi perſonali, che ciaſcuna Città, e luogo demaniale, ciaſcun feudatario titolato, e non titolato, e ciaſcuna Chie-

(a) *V. Diſſer. 1. p. 87.*
(b) *L. 2. C. de crimin. ſacrileg.*
(c) *Conſt. diſputare de ſacril. Regum.*
(d) *Falcan. apud Murat. R. I. tom. 7. p. 261.*

Chiesa dovea, tutto sottopose ad un generale allibramento: anche perchè i possessori di allodj potessero proporzionatamente con correre co' feudatarj per mezzo degli ajutorj. Con che venne a stabilire la milizia certa, ed ordinaria del Regno; il che serviva anche di norma pel soprappiù ne' casi straordinarj. E poichè gli ordini Religiosi, il cui instituto era di militare contra infedeli, entrar non poteano nel generale allibramento; volle che tanto possedessero, e non più; e quindi stabilì per massima, che per gli esenti dal servigio non vi fossero nuovi acquisti di stabili allodiali, onde venissero a scemarsi gli ajutorj, che faceano parte nel servigio militare suddetto.

Lasciò correr la pratica delle leggi personali, e di famiglie anche nella succession feudale; e perciò per que' che viveano *jure Longobardorum*, ammise la divisibilità de' feudi, senza escluderne le femmine in difetto de' maschi, giusta le leggi Longobarde; ed a que' che viveano *more Francorum*, e che reputavano i feudi colla qualità di terre saliche, permise l'esclusione delle donne dalla feudal successione giusta il dettato della legge Salica (ciocchè fu poi abolito da Federigo colla Constituzione *in aliquibus*); ed ammise anche per essi viventi *more Francorum*, il diritto de' primogeniti a norma della pratica introdotta fra' Franchi Salici, come appendice della lor legge.

Volle, che i subordinati a' feudatarj dovessero riconoscergli come loro Capi, non già come loro padroni, concorrendo con essi ne' bisogni dello Stato, e soccorrendogli ancora ne' casi più urgenti, affine di conservarne la dignità; ed a tale effetto conferì ad essi feudatarj il carattere di suoi Uffiziali per l'esercizio di una parte della giuridizione, subordinandogli però ad Uffiziali maggiori, cui doveasi ricorrere in caso d'oppressione, e di gravezza. Ma tutta ritenne per se l'autorità suprema sopra la vita, ed i membri di tutti generalmente i suoi sudditi, conferendone l'esercizio a' suoi Magistrati.

Ma tuttociò richiede un più minuto esame: ed eccomi apparecchiato a farlo ordinatamente di mano in mano.

§. XIII.

§. XIII.

Delle perſone.

Già sul finire dell' altra Diſſertazione ho ragionato de' grandi feudatarj con titoli di dignità, de' Baroni ſenza alcuno di tai titoli, e de' ſemplici feudatarj. Dico ora, che Ruggieri vi ſi uniformò salvochè non usò nel suo Reame di conferire altro titolo a' più grandi vaſſalli appellati *Proceres Regni*, che il ſolo di Conte: il titolo di Duca, e l' altro di Principe riſerbò egli pe' proprj figliuoli.

Ritenne parimente i tre bracci Baronale, Eccleſiaſtico, Demaniale ſtabiliti dal Gran Conte in Sicilia: ed in Terraferma conſervò la pratica Longobarda di non diſtinguere gli Eccleſiaſtici da i due ordini di Nobiltà, e di Popolo.

Quanto all' ordine del Popolo, certamente i naturali de' luoghi di Regio demanio furono i più privilegiati; ed io altrove ho parlato de' privilegj d' alcune Città più coſpicue, come Palermo reſidenza del Re, Napoli, Salerno; Meſſina, &c.

Che altri però non ſi dia a credere, che i naturali de' luoghi ſottopoſti al Baronaggio foſſero nella condizione di ſervi: Replico, che qui non eranvi feudi oblati; ſicchè l' antica padronanza aſſoluta foſſe potuta paſſare in giuridizione patrimoniale; nè Ruggieri permiſe, che i ſuoi Baroni faceſſero altrettanto, quanto faceano in Francia i Signori ſopra i lor ſottopoſti. Eranvi gli obbligati per contratti, livellarj, eranvi i villani, per lo più Saraceni, e Greci, i quali pagavano il cenſo per teſta d' uomo; ma non eran queſti coloro, che componeano le Univerſità del Reame. A conoſcer qual foſſe la condizione di coſtoro, odanſi le lagnanze de' Siciliani contra il Cancelliere Stefano di Parzio nelle ſeguenti parole d' Ugone Falcando (a): *Cancellarium, ſi diu perſeveraverit in eo culmine poteſtatis, univerſis populis Siciliae libertatem, quam hactenus habuerant, ſublaturum. Cujus rei magnum illis viſum eſt argumentum, quod Joannes de Lavardino, cui rogatu Cancellarii Terra Matthaei Bonel-*

(a) *Apud Murat. R. I. p. 331.*

li nuper data fuerat, oppidanos ſuos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium, quas habebant, mediam partem exigeret; hanc enim eſſe ſuae Terrae conſuetudinem aſſerebat. At illi libertatem civium, & oppidanorum Siciliae praetendentes, nullos ſe reditus, nullas exactiones debere; ſed aliquoties Dominis ſuis, urgente qualibet neceſſitate, quantum vellent ſponte, & libera voluntate ſervire: Saracenos autem, & Graecos eos ſolum, qui villani dicuntur, ſolvendis reditibus, annuiſque penſionibus obnoxios: Tutto ciò uniformemente allo ſtabilito in Inghilterra da Gugliemo il Conquiſtatore nelle ſeguenti parole. *Volumus etiam, ac firmiter praecipimus etiam, & concedimus, ut omnes liberi homines totius Monarchiae Regni noſtri praedicti habeant, & teneant terras ſuas, & poſſeſſiones ſuas bene, & in pace, libere ob omni exactione injuſta, & ab omni tallagio; ita quod nihil ab eis exigatur, vel capiatur niſi ſervitium ſuum liberum, quod de jure nobis facere debent, & facere tenentur, & prout ſtatutum eſt eis, & illis a nobis datum, & conceſſum jure haereditario, & in perpetuum per commune conſilium totius Regni noſtri praedicti* (a).

Somma rifleſſione merita l' addotto paſſo del Falcando per più coſe notabiliſſime, che vi ſi contengono. La prima è, che nella Monarchia Siciliana fin da' tempi di Re Ruggieri non eravi ſervitù perſonale; il che più tardi avvenne nella Monarchia delle Gallie, cioè nel 1315. pel celeberrino editto di Re Luigi Utino.

La ſeconda, che quì non v' erano, nè vi ſon manimorte, e perciò niun Barone, nè Chieſa alcuna avea, nè ha diritto ſull' altrui retaggio, nè per mobili, nè per immobili; nè al fiſco competea, nè compete, che la ſucceſſione ne' beni vacanti: quandochè in Francia eſiſteva allora, ed eſiſte tuttavia queſto diritto a pro del fiſco, del Baronaggio, e delle Chieſe ſopra tutti coloro, che diconſi manimorte. Il qual diritto, come pregiudiziale all' agricoltura, ed al commerciò, nel 1731. fu dal Duca di Lorena Leopoldo abolito in tutto il ſuo Stato, mediante un' annua preſtazione in danaro. Gira per l' Europa una ſcrittura su queſto articolo per rapporto alla Francia, che come ſedizioſa per ſentenza del Parlamento di Parigi del dì 23. Febbrajo corrente anno fu bruciata per man del boja.

La

[a] *Apud Seld. ad Eadmer. tom. 4. p. 1657.*

La terza è, che i Vaſſalli Baronali poſſeſſori di liberi allodj altro non doveano a' loro utili padroni, che gli ajutorj *urgente neceſſitate*; ed i caſi di neceſſità furono ſpiegati da Re Guglielmo I. nella Conſtituzione *quamplurium*, della quale non laſcerò di parlare.

Che tra i villani pochiſſimi erano aſcrittizj, e ſervi della glebba, nè coſtoro Regnicoli; eſſendoſi abolito l'uſo Longobardo di cadere in ſervitù per altro delitto, che per quello, che ſta ſpiegato nella Conſtituzione *qui ſciens liberum hominem vendiderit*. Il più d' eſſi villani ſerviva per contratti livellarj con annue preſtazioni, o in roba, o in danaro, ovvero con ſervigj ignobili di perſona.

E finalmente che la parola libertà non avea qnella sì ampia nozione, che ſe l' è data dal chiariſſimo autore della ſcrittura *De Eccleſia Neapolitana ſemper unica*. Avea bensì eſſa libertà i ſuoi gradi. Il primo era di tutti i naturali de' luoghi di Regio demanio: *cum omnes merito liberi cenſeantur, qui nullo medio ad Imperialem celſitudinem, & Regiam pertinent poteſtatem*, diſſe Federigo nella Conſtituzione *perſonas*. Il ſecondo era de' vaſſalli Baronali, che nulla teneſſero per nobile, o per ignobile inveſtitura e queſti poſſedendo liberi allodj, *debebant ſervitium urgente neceſſitate*, giuſta la Conſtituzione *quamplurium*. Il terzo infine era de' villani livellarj, i quali *debebant ſervitium ratione tenementi*; poteano però liberamente acquiſtar beni, ſenza che il loro utile padrone poteſſe pretenderne diritto alcuno [a]: ſicchè la lor ſervitù era inerente alla coſa, non già alla perſona.

Potea dunque aſtenerſi il dotto Avvocato de' Certoſini dal ricorrere all' Eineccio, al Potgeſſero, e ad altri Scrittori Oltramontani per ſupporre in Regno una ſervitù, che non fuvvi ſotto i Normanni, anche per riguardo a' Greci, ed a' Saraceni, i quali erano ſoltanto *ſolvendis reditibus, annuiſque penſionibus obnoxii*.

E quì riguardo alla ſervitù perſonale mi ſi permetta d' aggiungere alcuna coſa al già detto nella Storia [b]; ed ecco quale. Diceſi, che i ſervi furono così chiamati *a ſervando*. Ma in qual ſenſo? In quello di conſervargli in vita, ovvero in quello di ri-

[a] *Conſt. ſi quando contigerit.*
(b) *Lib. 1. cap. 18. & lib. 2. cap. 13.*

riſervargli alla morte? Io non t'uccido per ora, ma mi ti ſerbo per far di te quel che fo del mio beſtiame. Le leggi civili non ſon per te, come nol ſon per le beſtie. Eſſe mi permettono di ſcannarti impunemente, quando vorrò; e ſe mai mel vietaſſero, non potranno però proibirmi d'ucciderti a forza di tormenti, di travagli, d'inedia: tanto è egli vero, che la ſervitù perſonale è naturalmente inſeparabile dalla vita; ſicchè chi per diritto civile è padrone dell'una, è padrone anche dell'altra. Vuoi ſtare a queſti patti, o t'uccido.

Ma di grazia che fanno di più i Cannibali? Serbano anch eſſi i lor prigionieri, gl'ingraſſano, l'uccidono, e ſe gli mangiano. Se mi ſi dimandi, in che conſiſta il lor delitto in natura, nell'uccidergli, o nel mangiargli? Io riſponderò, nell'uccidergli. Il morto non è più un uomo; ed è naturalmente tutt'uno, o che ſi metta a tavola, o che ſe ne faccia un falò, o che s'asconda sotterra per paſto de' vermini. L'orrore nel primo caso nasce dalla memoria di quel che fu, non già da quello, ch'è di presente. Non è egli aſſai peggio il degradar prima un uomo fino a metterlo del pari co' quadrupedi, lo ſtraziarlo peggio ancor delle beſtie, il mangiarlo vivo a piacere, e poi finirlo ad arbitrio? Queſto vuol dire ſervitù personale: e queſto è'l diritto di padronanza ignoto a' popoli barbari prima che l'imparaſſero da i Romani.

Ma per ritornare al propoſito, dopo aver ragionato delle persone dell'ordine inferiore, paſſo all'ordine della nobiltà; e poichè queſta componeaſi di feudatarj, e di sotto feudatarj, i quali tenuti erano di ſervire a cavallo col respettivo lor seguito per certo tempo a proprie ſpese, e di alcuni pochi, che ſi offerivano di ſervire anche a cavallo col frutto de'loro allodj, e tutti inſieme formavano la milizia ordinaria del Regno; ragion vuole, ch'io prenda le moſſe da quella Conſtituzione, ch'è la base di tutto il Governo politico militare Normanno.

§. XIV.

§. XIV.

De' Feudi, e delle Regalie.

ERasi Ruggieri disfatto di tutti i pretesi Dinasti, ed avea generalmente obbligati i grandi, ed i piccioli Baroni a riconoscerlo per loro Sovrano, e Signore. Perchè però in avvenire niuno osasse di pretendere d' aver parte nella Sovranità per qualunque titolo, che potesse produrre; s' avvisò di troncare con un sol colpo l'idra di tante teste nata per debolezza del passato Governo, e cresciuta per mezzo a' torbidi indi seguiti; e ciò mercè d'una Constituzione, che promulgò, come legge fondamentale della novella sua Monarchia. Voglio (e' disse con aria di Maestà sorprendente), voglio, che sappiano i miei grandi, e piccioli Vassalli, Principi (e per tali intese i propri figliuoli), Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, senza eccettuarne pur uno, che quanto è loro venuto in mano di regalie, sia molto, sia poco, esser deve inalienabile. Impongo per tanto, che in verun modo, e per qualsisia ritrovato non s' abbia la temerità di smembrarne la menoma particella, onde venga a sentirne qualunque lievissimo detrimento la ragion del mio Trono (*a*).

Ad intelligenza di questa legge, è da avvertire, che la parola *Regalia* ebbe nella mezza età diversi significati. Servì in primo luogo a significare il diritto di conferire il temporale degli Arcivescovadi, de' Vescovadi, e delle Badie, di ricevere il giuramento di fedeltà da i promossi alle dignità suddette, e di riscuotere i frutti nelle sedi vacanti [*b*]. Secondariamente si usò a denotare i feudi titolati, a differenza degli altri non titolati; e talora a distinguere i feudatarj *in capite Curiae* da i sotto feudatarj. Quando significò le appartenenze tutte del fisco, e quando il diritto di conferirle (*c*). E per fin sotto questo nome s' intesero

(a) *Const. scire volumus. De Juribus rerum Regalium.*
(b) *Annaeus Robert. lib. 3. rer. judic. cap. 1.*
(c) *Franc. Hotom. in indic. verb. feud. V. Regalia, Scip. Gent. disput. ad Constit. Frid. 1. thes. 1.*

ſero ancora gli ornamenti Regali, ed Imperiali, come il pomo, la lancia, la croce, la corona, lo ſcettro. Iſernia vi compreſe, eziandio la poteſtà di far la guerra, e la pace, e tutte le altre, che piuttoſto *jura Majeſtatis*, che *Regalia* dovean chiamarſi, come bene avverte Scipione Gentile (*a*).

Ora ad intendere in qual ſenſo uſata l'aveſſe Ruggieri, non credo, ch'eſſervi poſſa interpetre più ſicuro dell'Imperador Federigo II., il quale dopo aver ammeſſa nel ſuo Codice la Conſtituzione *ſcire volumus*, in volendola ampliare, cominciò dal riaſſumerla così: *Conſtitutionem divae memoriae Regis Rogerii avi noſtri ſuper prohibita alienatione* (dovea dire *regalium*, e diſſe) *feudorum*, *& rerum feudalium ampliantes*; e su queſta intelligenza ſeguitò a dire: *decernimus*, *omnes alienationes*, *ſeu quoſcumque contractus ſuper feudis*, *& rebus feudalibus minuendis*, *aut commutandis nullam omnino firmitatem habere*, *niſi de ſpeciali noſtrae celſitudinis licentia confirmentur*.

Come va? L'uno parla di regalie, e l'altro intende di feudi, e di coſe feudali? Eccolo. A' tempi di Ruggieri, e di Federigo, ſe concedevanſi regalie a' particolari, ciò non era, ſe non in feudo, e con molta riſerva, e nemmeno ſeparatamente, ma ſempre in compagnia di qualche corpo feudale, che pur eſſo era una regalia. Quando dunque Ruggieri vietò l'alienazione delle regalie concedute a' particolari, venne a proibire la diminuzione de' corpi feudali, *feudorum*; e delle regalie anneſſe a' medeſimi, *& rerum feudalium*: le quali regalie, ſebbene piuttoſto ſi diceſſero *commendari*, *quam concedi* (*b*); pure andavano ſempre colle leggi de' feudi.

Se le coſe foſſero rimaſte nello ſtato, in cui le diſpoſe Ruggieri, e ve le laſciò Federigo, niuna controverſia ſorta ſarebbe intorno all'interpetramento di queſte due leggi, che in ſoſtanza ne formarono una ſola; non eſſendo la ſeconda di Federigo, che un comento della prima di Ruggieri; poichè Federigo, non ſe altro, che ſpiegare ciocchè Ruggieri avea voluto intendere con quella parola *alienare*, che per se ſteſſa abbraccia ogni ſpecie di traslazione di dominio.

Ma fatto ſta, che i Principi ſucceſſori cambiarono di maſſime,

(a) *Idem Gentil. tom. 1. edit. Neap. p.* 338.

(b) *Iſernia cap. 1. de feudis March. poſt num.* 2., *& in cap. 2. quis dicatur Dux n.* 2., *&* 4.

ſime, nè ſi contentarono di concedere Uficj, e proventi fiſcali in feudo ſeparatamente da' territorj feudali; ma impreſero ad alienargli in burgenſatico, ed in perpetuo. Ed ecco l'intrigo.

Matteo degli Afflitti uomo veramente degno d'un ſecolo migliore per atteſtato dello ſteſſo Cujacio, e di tutti gli Oltramontani, eſaminò in tal ricontro la natura de' feudi, e quella degli Uficj, e de' proventi fiſcali; e vide, che concedendo il Principe un tenitorio *jure feudi*, per qualunque rilaſcio che ſi faceſſe de' ſervigj ordinarj, ſempre il feudo rimaneaſi una regalia per ragione del dominio diretto, e de' ſervigj contenuti nel giuramento di fedeltà; ma ritornando il tenitorio al Principe, e laſciando la natura di feudo, *quia Dominus non poteſt ſibi ipſi ſervire*, può il Sovrano d'un Regno patrimoniale alienare il tenitorio ſteſſo in allodio, ſenza offendere i diriti della Sovranità (*a*). Ma un Ufizio di giuridizione, o di Miniſtero, un provento fiſcale, o che ſia in mano del Principe, o che ſia in poter d'un privato, ſempre è un diritto ſopra vaſſalli, ſempre è una regalia. Quindi fu, che conchiuſe, che il feudo potea convertirſi in allodio, ma l'Uficio, e la giuridizione nommai; non dipendendo ciò dalla volontà del Principe, ma dalla natura ſteſſa della coſa (*b*). Ed in ciò tutta la ſcuola de' noſtri Feudiſti gli tenne dietro (*c*).

Orazio Montano, uomo per altro nommen dotto, che avveduto, per quanto portava la condizione de' tempi, fu il primo a ſoſtenere il contrario; e ſarebbe ſtato il ſolo, ſe non aveſſe avuto per ſeguace il Rovito. Tenne egli, che il Principe, come quegli, che ſottopoſto non era alle leggi, potea far baratto delle ſue regalie, e convertirle in allodio in man di privati; e che in effetti il facea quando diſponeane colla clauſola *tibi*, & *haeredibus*, e più chiaramente coll'altra *in burgenſaticum*, & *in perpetuum*: e quello, ch'è più ſtravagante, citò un reſponſo di Paolo Giureconſulto (*d*), dal quale ſi deduce il contrario (*e*). Nè fu

(a) *V. Grot. lib. 2. cap. 6. cum notis Henr., & Samuel. Coccei.*

(b) *Afflit. in Conſtit. ſcire volumus n. 4.*

(c) *Capyc. Inveſt. feud. V. Gabellis, Frec. de ſubfeud. lib. 2. auth. 13. num. 9., Camer. in L. Imperialem, de Ponte de Poteſt. Proreg. lib. 3. queſt. 2. n. 7., Galeot. Reſp. 12. n. 131., & alii.*

(d) *In L. Aphricanus §. fin. D. de legatis 1.*

(e) *Mont. In L. Imperialem §. praeterea Ducatus, & de Regal. in praelud. n. 11. ſeqq., ac in cap. de Off. n. 6. ad 14., & n. 19. ad 24.*

fu dunque giuſtamente ripreſo, ed accuſato anch' d' incoerenza co' proprj principj prima dal Regente de Philippis (*a*), e da Gioſuè Amicangelo [*b*], e poi dal tanto rinomato Franceſco d' Andrea, il quale inſiſtendo ſempre ſulla dottrina d' Affliſto, e ſull' autorità della maggior parte de' Feudiſti del Regno, ſoſtenne acremente, che concedere *officium in burgenſaticum aliud non eſt, niſi illud non concedere in feudum, nempè ut non ſubjaceat oneri ſervitii feudalis, ſed non ut ideo directum dominium transferatur in conceſſionarium, quod repugnat naturae regalium in terminis noſtrae Conſtitutionis* (*c*). Dottrina, ch' era ſtata approvata dal Re Filippo IV. in due Regali carte del 1664., e del 1675. inſerite nella *Pram.* 3. *de off. ad R. M. ſpect.*; colla clauſola però di doverſi per allora ſopraſſedere riguardo alle regalie concedute a titolo oneroſo: il che poi ha dato motivo alle ricompere.

La giuriſprudenza, dice un graviſſimo autore, fu preſa a ſtudiare con diverſi riguardi. Chi la ſtudiò da antiquario, e da ſtorico, e tale fu il Budeo: chi da grammatico come Connano, e forſe anche Alciato: molti da pratici, e per guida del Foro: niuno da filoſofo per rintracciarne i principj. Quindi comentarj, trattati, raccolte, e queſtioni infinite, fra le quali il molto ſapere ſoffocò la ragione fra le tante citazioni. Bodino ſtampò la ſua opera *de Republica* in franceſe nel 1557., la riſtampò poi più perfettamente nel 1580., indi la traduſſe in latino; e fu il primo a moſtrare, che poteaſi ridurre a metodo il diritto, e la politica; ma non vi giunſe per difetto del ſecolo più addetto all' erudizione, che alla filoſofia. Appreſſo Scipione Gentile ſe un trattato del diritto della guerra, e della pace, e così qualchun' altro. Venne poi Grozio, e dopo lui tanti altri. Sicchè oggimai ſarebbe ridicolo chi ſi faceſſe a decidere del Governo degli Stati, e della ſorte de' Regni, o con qualche paſſo d'una decretale, o con un responso di Giureconsulto Romano, che abbia deciso del diritto d' una grondaja, giuſta la frase di Cicerone [*d*].

In

(a) *In Reſp. poſt.* 12. *Reg. Galeot.*, *& in Diſſert. fiſc. a Diſſert.* 33. *ad* 40.

(b) *In quaeſt. Feud. in rub. cap.* 1., *quae ſint Regal. cap.* 5., *& in Tract. de Regal. Off. quaeſt.* 5., 6., *& 11.*

(c) *Franc. de Ande. in Alleg. pro Regio fiſco concluſ.* 9. *n.* 163. *apud Aget. ad Moles tom.* 2. *&.* 16. *de poenis queſt.* 5.

(d) *Lib.* 1. *de legibus §.* 9. *ſeqq.*

In fatti l'esame delle regalie, che secondo i principj della Ragion pubblica fece Grozio (*a*); e le riflessioni fattevi su da Arrigo, e da Samuel Coccejo (*b*), per tacer di tanti altri, come non fornire il Regio fisco di nuove armi per distruggere la pretesa cessione *in solutum* de' nostri arrendamenti, e partorirgli una sicura vittoria?

E veramente secondo questi principj era da interpetrarsi la Constituzione *scire volumus*, cioè come legge politica, e di Stato posta da Ruggieri per base della novella sua Monarchia.

§. XV.

Delle Chiese regnando i Normanni.

PRima d'entrare in questo esame, convien ricordarsi delle parole del trattato fra Radelchi, e Siconolfo Principi Longobardi, ove si disse, che riguardo alle Chiese ne' due Stati di Benevento, e di Salerno, ivi dovesse rendersene conto al Sovrano, *ubi Capita sunt earum*. Non eranvi allora altri Ordini Ecclesiastici, fuor che quello del Clero secolare subordinato agli Arcivescovi, ed a' Vescovi, ed i due regolari Benedettino, e Basiliano sottoposti a' respettivi Abati. *Capita dunque Ecclesiarum* erano gli Arcivescovadi, i Vescovadi, e le Badie de' due giaddetti Ordini religiosi.

Vi si aggiunse sotto i Normanni quello de' Verginiani, e forse anche l'altro de' Cistercienſi. Vero è, che a' tempi dell' Imperador Federigo eransi introdotti in Regno i Frati Domenicani, e quelli di S. Francesco; ma per esser questi incapaci d' acquistare, non entravano nell'ordine politico dello Stato.

Quando dunque nelle Constituzioni Normanne, e Sveve si parla di Chiese, s'intende sempre degli Arcivescovadi, de' Vescovadi, e delle Badie, da cui dipendeano tutte le altre inferiori. Di queste, che sole erano *Capita Ecclesiarum*, parlan le leggi, e di queste intendo io di ragionare. Sia ciò detto una volta

(a) *De J. B., & P. lib. 2. cap. 6.*
(b) *In Comment., & observ. ad Grot. loco cit.*

per ſempre, perchè non ſi confondano le preſenti coll' idee di que' tempi.

Ora la munificenza di Re Ruggieri verſo le Chieſe così ſecolari, come regolari non fu punto inferiore a quella del padre. Baſta per poco gittare uno sguardo ſugli ſcrittori Siciliani [a]. Quanto al Regno, per opera di Ruggieri vide Bari ſorgere quel magnifico tempio dedicato a S. Nicolò Veſcovo di Mira (b): ed a lui ſi deve l' introduzione d' un nuovo Ordine in Montevergine, e forſe anche di quello de' Ciſtercienſi in S. Stefano del Boſco; fuori di ciò, che fece per le Chieſe di più antica fondazione, e di ciò, che permiſe, ch' altri faceſſe in erigendone, ed in dotandone da per tutto. Nel che ſe di nulla il ſuperò Re Guglielmo il Buono, fu certamente nel fondare, e dotare la tanta rinomata Badia, poi Arciveſcovado di Monreale.

Tanta liberalità tuttavia, nè eſſo Ruggieri, nè i ſuoi ſucceſſori eſteſero fino a derogare a que' diritti, che a' fondatori, ed a' Sovrani ſtimarono appartenerſi; e molto meno s' avviſarono di far cadere ſulle braccia de' laici il peſo della Regal munificenza verſo la Chieſa. Ruggieri in fatti nello ſtabilire un Governo uniforme, rittenne ſotto la ſua podeſtà principeſca tutte generalmente le Chieſe in quanto al temporale delle medeſime, cioè tutti gli Arciveſcovadi, i Veſcovadi, e le Badie; ed a riſerba di non aver voluto, che in queſto, ch' è ora Regno di Napoli, gli Eccleſiaſtici faceſſero ordine a parte, in tutto il rimanente, così negli onori, negli Uficj, e nelle dignità dello Stato, come ne' peſi ordinarj, e ſtraordinarj, miſe in egual lance feudatarj, e Prelati: dagli uni, e dagli altri eſigè il giuramento di fedeltà, perchè *de regalibus* erano i feudi, e *de regalibus* erano le Cattedrali tutte, e le Badie; e quindi agli uni, ed agli altri dettò la Conſtituzione *ſcire volumus*: i beni poſſeduti da quelli, e gli amminiſtrati da queſti ſottopoſe ad un generale allibramento, preſcrivendo il ſervigio perſonale ordinario, che ciaſcun dovea, ed accordando loro la facoltà d' eſigere gli ajutorj ſopra gli allodj di lor dipendenza, ſicchè paſſando eſſi beni d' una in altra mano laica, o Eccleſiaſtica, nulla veniſſe a perderne lo Stato; e la milizia ordinaria del Regno fiſſata per tale allibramento foſſe ſempre la ſteſſa, egual-

[a] *Pirr. Notit. Eccleſ.*, Mongit. *Iſtor. Ec. Panor.*, Gaetani Sicilia Nobil. *lib.* 3. *p.* 107. *ſeq.*

[b] Capecelat. *lib.* 1. *car.* 59.

egualmente ſcompartita direttamente ſopra i poſſeſſori del feudale, e delle altre regalie, indirettamente ſopra gli allodj.

Quanto all' Eccleſiaſtiche inveſtiture, ſeguì Ruggieri l'eſempio de' ſuoi maggiori non poſto in controverſia da Roma. Di quì fu, che l'Antipapa Anacleto nell'atto d' inveſtirlo del Regno ordinò, *ut omnes Epiſcopi, & Abates, qui in ſuae ditionis Terra manebant, ei hominium facerent* (a). Diritto che fu poi riconoſciuto dal Pontefice Innocenzio II., e da' ſuoi ſucceſſori [b]. Donde poi il trattato tra Adriano IV., e Re Guglielmo I., e l'altro tra Innocenzio III., e la Regina Coſtanza, de' quali ſi farà parola a ſuo tempo.

Da ciò proveniva, che ſiccome nella morte d' un feudatario laico ſuperſtite un pupillo, deſtinavaſi dal Re un Bajulo ad eſigere, ed a ſervire; così nella vacanza d' alcuna Cattedrale un Bajulo deſtinavaſi ad amminiſtrarne le rendite: cura, che poi lo ſteſſo Ruggieri colla Conſtituzione *Pervenit ad audientiam* trasferì a tre *de melioribus ipſius Eccleſiae*. E qual fu la ragione, ch' egli addusſe in ſoſtegno di tal diritto? Quella appunto ch' io diceva, *quia omnes Eccleſias Regni noſtri, & ſpecialiter, quae Paſtoribus carent, in manu, & protectione noſtra habemus* (c). Nel che non recedè egli dal Siſtema Gallicano, e dall' Anglo-Normanno, ove le Chieſe ancor' eſſe diceanſi eſſere in *manu Regis*.

E tali erano effettivamente, poichè così quì, come in Francia, ed in Inghilterra, i Prelati tutti conſideravanſi come membri dello Stato; donde Guglielmo Brettone in parlando della guerra tra 'l Re d' Inghilterra collegato con Ottone il Grande, e 'l Re di Francia Filippo Auguſto, ebbe a dire:

Omnis Baro, Comes, Dux, Rector, Epiſcopus, Abas,
Cum reliquis membris Regni ſe foedere firmo
Sponte ligant Regi, vireſque in praelia ſpondent.

Ed in una carta d' Arrigo II. del 1164. ſi legge: *& inde percipiet omnes exitus, & reditus, ſicut Dominus reditus ſuos* [d]. E ſenza più dilungarmi, mi contenterò di rimettermi a ciocchè

[a] *Petr. Diac. lib. 4. cap. 97.*
[b] *Idem lib. 4. cap. 123., & 124.*, Capecelat. *Iſt. lib. 1. cap. 62. Andr. de Iſer. in prob. Conſtit.*
(c) *In Conſtit. Fervenit ad audientiam.*
[d] *Apud M. Paris p. 71.*

ne dicono Pietro de Marca (*a*), il Tomaſini (*b*), e Natal d'Aleſandro [*c*].

Per tutto ciò regnando il noſtro Ruggieri, e ſotto il Governo del figliuolo, e del nipote non vi fu altro, che qualche lagnanza per parte della Corte di Roma, a motivo dell'eſſerſi talvolta meſſo oſtacolo alla libertà dell'elezioni; donde i ſuddetti due trattati con Guglielmo, e con Coſtanza. Cominciarono i romori a' tempi di Federigo, e crebbero nel regnar di Manfredi, ſiccome ſi dirà a ſuo luogo.

Voglio ſoltanto quì ricordare, che Re Manfredi, allora quando ſe gli volle ſcrivere a reato la cuſtodia delle Chieſe vacanti, ſe dire in riſpoſta, uſarne *ratione Majeſtatis ſuae*, come d'un diritto *competentis ſibi, & praedeceſſoribus ſuis*: con ſoggiungere, *quod ſi videtur abſonum Apoſtolicae Sedi, contentus eſt illo jure in praedictis Eccleſiis vacantibus, quo utitur Rex Franciae, & Angliae in Eccleſiis vacantibus Regni ſui* (*d*).

Il noſtro Iſernia, ſebben trovata aveſſe commendevole quanto alla cuſtodia ſuddetta la legge di Ruggieri, ch' egli credè di Guglielmo; pure ſoggiunſe, non dover eſſere d'alcun valore dopo la pubblicazione delle decretali; poichè i Canoniſti non tolleravano, che i Principi metteſſer le mani nell'altrui meſſe, citando l'eſtravagante *de reb. Eccleſ. non alienandis in 6.* la chioſa al cap. *dudum*, e l'eſtravagante *Eccleſia S. Mariae* [*e*].

Ma i Canoniſti, e'l Iſernia dovean ricordarſi di ciò, che detto avea S. Ambrogio [*f*]. *Si non vis obnoxius eſſe Caeſari, noli habere, quae mundi ſunt; ſed ſi habes divitias, obnoxius es Caeſari; & ſi vis nihil debere Regi terreno, dimitte omnia ſua, & ſequere Chriſtum* [*g*].

Or non veniva dal fonte medeſimo la facoltà, che aveano i Prelati del Regno d'eſigere gli ajutorj per le ſpeſe occorrenti nel conſacrarſi, e nell'andare a' Concilj; nommeno, che in tutti i caſi, che far doveſſero il ſervigio feudale? Re Guglielmo I. trovato,

(a) *De Concord. lib.* 18. *cap.* 19. *n.* 1.
(b) *Diſcipl. Eccl. p.* 3. *cap.* 28.
(c) *Tom.* 13. *diſſ. de Inveſt. p.* 552. *ſeq.*, *& tom.* 18. *artic.* 1. *p.* 331.
(d) *Matth. Pariſ. in additam. p.* 126. *edit. Pariſ.* 1644.
(e) *Iſer. ad dictam Conſt. Pervenit.*
[f] *Lib.* 8. *Lucae cap.* 9.
(g) *V. Ugon. a S. Vict. de Sacram. p.* 2. *cap.* 7.

vato, che così essi Prelati, come i feudatarj laici abusavano di un tal diritto, estorquendo gli ajutorj *pro suae voluntatis arbitrio*, o come dice l'antico Chiosatore della Constituzione *quamplurium*, *quia Barones, & Praelati suos homines nimis excoriabant in necessitatibus suis*, prescrisse con essa Constituzione i casi, ne' quali lecitamente potean richiedere un moderato ajutorio. Ed i casi riguardo a' Prelati furono sette. *Pro consecratione sua. Cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati. Pro servitio exercitus nostri, siquidem in exercitu nostro fuerint. Vel si vocemus eos. Vel si miserimus eos pro servitiis nostris, vel corredo nostro. Cum in terris eorum nos hospitari. Vel corredum ab eis recipere contigerit* (a). Ecco i Prelati senza eccezione posti a livello co' feudatarj nel bene, e nel male: ed ecco gli effetti dell' investiture. E si noti, che in questa legge va spiegato tutto il feudal servigio tal quale io l'ho detto in fine dell'altra Dissertazione: servigio personale, dove occorrea, e che non ricattavasi per danajo, come farò vedere a suo luogo.

Per conchiudere, i nostri Re Normanni furono liberalissimi colle Chiese, perchè in quanto al temporale l'ebbero come parte del loro Stato; e quindi ammisero i Prelati agl' impieghi più conspicui del Governo politico, economico, militare, e civile, non già come direttori nello spirituale, ma come lor feudatarj. Di quì l'obbligo di servire direttamente col contingente di militi pel feudale, e 'l peso di contribuire coll'allodiale assieme cogli altri possessori di burgensatici negli ajutorj. Di quì gli altri pesi d'alloggiare gratuitamente, e di far l'equipaggio al Sovrano; e quello di concorrere nel racconciare i ponti, e le rocche: pesi tutti, che venivano compresi nelle parole *sub fidelitate*, che in nulla differivano dalle altre *sub servitute*.

Ma i Re Normanni intorno al servigio accordarono esenzioni? Io dico di no, perchè veggo ciocchè praticò Re Guglielmo I. colla Cattedrale di Palermo, la quale chiamò *Ecclesiam principalem nostri Regni Sedem, & Coronae, sive Coronationis nostrae primitivum domicilium*; e pure in donandole egli il feudo di Brocato in grazia del suo favorito Arcivescovo Ugone, disse così: *feudum scilicet sex militum: quod in demanio in demanium, & quod in servitio in servitium cum divisionibus suis, ea videlicet conditione, ut & tu, & tui successores nobis, haeredibusque nostris nostra*

(a) *In Constit. quamplurium.*

stra ordinatione in Regnum nobis succedentibus, prout ipsius feudi ratio postulat, nobis singulis annis pro beneplacito nostro serviatis (*a*).

Veggo ciocchè disse al Cancellier Guarino l' Abate Cassinese Senioretto: *parati sumus in fidelitate Regis* [*Rogerii*] *permanere, & promittimus contra inimicos Regis strenue nos praeparare,* con quel che siegue [*b*],

E per tacer di tanti altri, veggo il Sistema Normanno conservato oggigiorno nel braccio Ecclesiastico Siciliano, così pe' servigi ordinarj, come per gli straordinarj, non in altro alterato se non in questo, che dove allora il più del servigio era personale, ora è in danaro [*c*].

Chiudo il presente articolo col ricordare, che nemmeno le leggi Romane liberarono interamente le Chiese dall' angarie, e perangarie. Ecco le parole d' una legge di Teodosio, e di Valentiniano AA. *Cum ad felicissimam expeditionem nominis nostri, omnium provincialium per loca, qua iter arripimus, debeant nobis solita ministeria exhiberi: neminem ab angariis, vel parangariis, vel plaustris, vel quolibet munere penitus excusare praecipimus: sed omnes, sive ad divinam nostram domum, sive ad venerabilis Aug., vel ad sacrosanctas Ecclesias, vel quaslibet illustres domos pertinent, nec lege pragmatica, nec divina adnotatione, sacroque oraculo excusatos* (si noti), *indictionibus magnificae tuae sedis tempore nostrae expeditionis obedire decernimus* (*d*). Dicono gl' Imperadori, che in tal caso nè per legge umana, nè per divina potea pretendersi esenzione.

§. XVI.

(a) *In Privil. Urbis Panh. fol.* 5.
(b) *Petr. Diac. lib.* 4. *cap.* 48.
[c] Gaetan. Sicil. Nob. *lib.* 3. *pag.* 107. *seqq.*
[d] *L.* 2. *lib.* 10. *Cod. tit.* 48. *de quibus muneribus.*

§. XVI.

Della Conſtituzione *Praedeceſſorum*, e del ſuo primo Autore.

MA ritornando a' noſtri Normanni, immuni ſoltanto dal ſervigio ſi fecero gli Ordini Religioſi militari, cioè prima quello degli Spedalieri inſtituito fin dal 1004., ma che non fece notabil progreſſo, ſe non pubblicate che furono le crociate (*a*): indi l'altro de' Tempieri fondato nel 1119. (*b*). I quali due Ordini ben per tempo vennero l'un dopo l'altro a ſtabilire le loro Caſe nell'Iſola, ſcala del paſſaggio in Oriente. Coſtoro, come quelli, che profeſſavano ſervigio contra infedeli di là dal mare, non poteano entrare nell'allibramento Normanno per militare contra Criſtiani in difeſa del Regno: nemmen veniva loro permeſſo il concorrere cogli ajutorj per tali guerre; ſiccome poi per la ragion medeſima nemmeno vi fecero parte i Teutonici inſtituiti nel 1189.

Però Re Ruggieri, come quegli, che previde, ch' un privilegio ſenza limiti avrebbe col tempo potuto ſconcertare il ſuo Siſtema, preſe cura d' apportarvi riparo quanto al burgenſatico; giacchè pel feudale eraſi provveduto baſtantemente colla Conſtituzione *ſcire volumus*. Vietò dunque con altra legge ogni acquiſto d' allodj a qualunque Caſa religioſa, o altro Luogo pio, che fatto ſi foſſe, o che ſi faceſſe libero dal ſervire in Regno, fuori di quello, che ſteſſe loro con Regio placito accordato; quando pure ciò non foſſe per cambio *ex aequali cauſa*. E per non limitare la pietà de' fedeli, ordinò, che quanto di ſtabili altri laſciaſſe per ultima volontà a' luoghi eſenti, doveſſe fra lo ſpazio d'un anno, un meſe, una ſettimana, ed un giorno alienarſi a pro di chi libero non era dal contribuire a' pubblici peſi, e ciò ſotto pena di confiſcazione.

Cre-

[a] *Gugl. Tyr. lib.* 18. *cap.* 15., *Jo: a Vitriac. Hiſt. Hieroſ. cap.*64., *Nat. Alex. Saec.* 11., *&* 12. *cap.* 7. *not.* 8. *n.* 9.

[b] *Tyr. lib.* 12. *cap.* 7., *Pag. ad ann.* 1118. *n.* 22., *Natal. Alex. ibid. artic.* 10.

Credè egli per tal via di fiſſare il ſuo Siſtema per ſempre; ma i privilegj rimangono, le limitazioni furono, e ſaran ſempre di corta durata. In fatti Guglielmo I. dovè rinnovare la legge del padre, la quale fu in vigore per tutto il regnare del ſecondo Guglielmo.

Ma ſotto Tancredi, poichè i Tempieri, e gli Spedalieri ſi fecero dalla parte di queſto Principe contra Arrigo, comminciarono eſſi a levarſi su con acquiſti nommen di feudi, che d' allodj. E prevalendoſi ancor del tempo fra l' età minore di Federigo, ed i torbidi, ch'indi ſeguirono, quaſi ad altro non atteſero, che a rallargarſi nel Reame Siciliano, *quod inter Regiones mundi ſibi habilius reputarent*, ed a divorare quanto eſigeano dalla pietà de' fedeli ſotto colore di difendere Terraſanta: Coſtoro (dice Matteo Paris) *a tota Chriſtianitate tot proventus accipiunt, & ad ſolummodo Terram Sanctam defendendam tantos reditus ingluviunt, & quaſi in voragine baratri demergunt* [a]. E peggio fu l'aver fatta pratica, perchè Federigo, come ſcomunicato da Papa Gregorio XI., caduto foſſe fra' lacci del Soldano di Babilonia: *& hoc fuit ſeminarium odii inter Imperatorem, & Templarios, & Hoſpitalarios* [b]. Altrimenti ſi regolò l' Ordine de' Teutonici, il cui Gran Maeſtro fu poi uno de' pacieri tra Ceſare, e 'l Papa.

Ceſare adunque tornato dal racquiſto di Geruſalemme, nel mentre atteſe a ſcacciare i Chiaviſegnati dal Regno, non laſciò intatta coſa, che appartenеſſe agli Eccleſiaſtici del partito Papale, e ſpezialmente a' due Ordini odiati. E poichè a 9. Luglio 1230. fu conchiuſa la pace col Pontefice, e fra i patti uno fu quello di rimettere nommen tutte le Chieſe, che i Tempieri, e gli Spedalieri ne' loro antichi poſſedimenti (c); che fece Federigo? Diè ordine per la reſtituzione a tenor del trattato; ma intanto contro a' Tempieri, ed agli Spedalieri fece per via di giudizio formare inquiſizione così del feudale, e del burgenſatico acquiſtato per concedimento di Tancredi, e della di lui vedova Balia del pupillo Guglielmo III., cui eſſo dava il titolo d' invaſori; come de' burgenſatici, che poſſedeano in contravvenzione della legge di Ruggieri confermata da Guglielmo I.; e fatto giuridicamente

[a] *Matt. Pariſ. ad ann.* 1229. *p.* 246.
[b] *Matt. Pariſ. p.* 247.
[c] *Ricch. de S. Germ. apud Murat. tom.* 7. *p.* 1201.

te dichiarare, *incidisse in commissum*, nell' anno appresso 1231. *Domorum Hospitalis, & Templi possessiones, quae in Regno sunt, & earum fructus jubet capi ad opus suum*, siccome ho raccontato nella Storia [a].

Pubblicò poi nell'anno stesso il Codice delle sue leggi, e naturalmente v'inserì la Constituzione *Praedecessorum*, rinnovando in essa quelle di Ruggieri, e di Guglielmo I., delle quali già erasi valuto per la confiscazione suddetta [b]. Però dove la legge Normanna dava un anno, un mese, una settimana, ed un giorno per far passare in man de' laici i lasciti fatti a' Luoghi pii esenti, Federigo restrinse il tempo ad un solo anno, e non più.

Le parole della legge, secondo che leggonsi nella più antica edizione del 1475. scorretta sì, ma non nelle parti essenziali, sono: *Praedecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, quam turbatio praeteriti temporis antiquarat, nova promissione [provisione] novantes, edicimus, quod nulli liceat Domibus Templi, vel Hospitalis, sive cuilibet alii Loco Religioso,* DE QUO NOSRAE CURIAE SERVITIUM MINIME DEBEATUR, *possessiones hereditarias, vel patrimoniales vendere; vel donare inter vivos (sive), aliquo donationis (modo), nisi ex aequalis causa permutationis, transferre;* con quel che siegue; dove permettendo il disporre per testamento a pro delle Case suddette, minacciò loro la confiscazione, se fra un anno, e non più avessero trascurato di trasferire gli stabili in mano di coloro, che liberi non erano da i pesi fiscali.

Questa Constituzione fe' egli pubblicare anche oltremare, cioè in Gerusalemme, in Joppe, ed in tutti gli altri luoghi, che dipendeano dalla Monarchia Siciliana.

Ritornato l'Imperadore in disgrazia del Papa, fu nel 1239. scomunicato di nuovo; e fra i capi vi fu quello de' Tempieri, e degli Spedalieri: al che fu risposto per parte di Cesare, che a' Tempieri, ed agli Spedalieri a tenor della pace eransi lasciati gli acquisti legittimi; ma che per conto così di tutto ciò, che ottenuto aveano dagl'invasori del Regno, come de' burgensatici, che avean comperati in contravvenzione dell' antica legge del Paese, non per violenza, ma per *judicium secundum formam an-*

(a) *Ric. ibid. p.* 1027.

(b) *Ric. ibid.*

tiquae Conſtitutionis Regni Siciliae, n' erano ſtati legittimamente ſpogliati; con ſoggiungere: *haec eadem Conſtitutio obtinet ultra mare*; e ciò perchè fatta avea pubblicare, ſiccome ho detto, la Conſtituzione *Praedeceſſorum* anche in tutti i Paeſi Orientali dipendenti dalla Monarchia. Erano ivi i due Ordini ricchiſſimi niente meno, ch' altrove; ſicchè lo ſteſſo Matteo Pariſienſe ebbe a dire de' medeſimi: *Poſſeſſiones vero tam intra, quam ultra mare adeo immenſas habere dicuntur, ut jam non ſit in Orbe Chriſtiano Provincia, quae eis bonorum ſuorum portionem non contulerit* (a).

Federigo fu condannato; e poichè si morì nel 1250. laſciando in retaggio a' ſuoi figli l'inimicizia con Roma, e co' due Ordini, Corrado, e Manfredi confermarono replicatamente la legge, particolarmente per eſſi due Ordini, e generalmente per ogni altro Luogo religioſo, *de quo Curiae ſervitium non deberetur*.

Ne furono ſempre per ſpecial privilegio eccettuati i Teutonici, ſiccome ſi ha da un diploma di Manfredi preſſo il Mongitore (*a*); nel qual diploma confermando eſſo Re il privilegio di Federigo, ſoggiunſe *non obſtante Conſtitutione Divorum proavorum noſtrorum Regum Rogerii, & Guilelmi, confirmata poſtmodum per quondam praedictum Dominum Patrem, & Fratrem noſtros felicis memoriae, & noſtris etiam Conſtitutionibus comprehenſa*. Si deſidera coſa più chiara?

E pure s' è detto, che Federigo avea copiata una tal legge dalle conſimili di Niceforo Foca, e di Romano Lecapeno, quali avea chiamati ſuoi predeceſſori nel Regno, e non già rinnovata una Conſtituzione Normanna: che 'l Gran Cancelliere Guarino, il quale diè fuori il privilegio a pro dell'Ordine Teutonico, non avea ſaputo che dirſi, allorchè la riportò a Ruggieri, ed a Guglielmo; e che nel paſſo di Matteo Pariſienſe eravi errore nelle più volte replicate parole *ſecundum antiquam Conſtitutionem Regni Siciliae*. E che le parole *haec eadem Conſtitutio obtinet ultra mare* ſi riferivano alle leggi Greche, e non già alla ſteſſa ſteſſiſſima Conſtituzione di Federigo fatta pubblicare nel Regno di Geruſalemme. E tutto ciò perchè? Perchè da tanti diplomi di Re Normanni appariva, che i medeſimi ſtati erano liberaliſſimi colle Chieſe.

Ma

(a) *M. Par. in Henric. I. p. 46.*
(b) *Mongitor. Hiſtor. S. Domus SS. Trin. Theut. cap. 4. p. 37.*

Ma di grazia s'è dato occhio a quelle parole della legge *de quo ſervitium noſtrae Curiae minime debeatur*, le quali ſole sciolgono tutto l'equivoco?

Per eſſe la legge non è Greca, perchè colle leggi Greche, non eſſendovi nell'Imperio Orientale uſo di conceder feudi, nè regalie, nè a' laici, nè a Chieſe, ſi proibirono generalmente gli acquiſti a tutti i luoghi religioſi: Colla Normanna, e poi Sveva ſi proibiſcono ſoltanto *cuilibet Loco religioſo, de quo ſervitium Curiae non deberetur*. Ora nel Reame tutti gli Arciveſcovadi, i Veſcovadi, e le Badie *debebant ſervitium*: non può eſſer più chiara di quello ch'è la Conſtituzione *quamplurium*; e dagli Arciveſcovadi, da i Veſcovadi, e delle Badie, ch' erano *Capita Eccleſiarum* dipendeano tutte le altre Chieſe del Regno; adunque tutte le Chieſe contenute non erano nella legge, che proibiva gli acquiſti.

Eranvi ſolo compreſi i Luoghi pii eſenti dal ſervizio militare diretto, o indiretto; e queſti erano in Regno i Tempieri, e gli Spedalieri, e quanti altri ſe ne fondaſſero col privilegio d' eſenzione; ſiccome in fatti altri ſe ne fondarono appreſſo, maſſimamente oltremare ne' luoghi di dipendenza dal Reame Siciliano [a].

Ed ecco il perchè nella legge ſi parla di Luoghi religioſi, e non già di Chieſe, le quali ſe mai fecero ricchiſſimi acquiſti, ciò fu ſotto i Re Normanni; ma cogli acquiſti andarono proporzionatamente creſcendo i peſi.

Non occorre dunque correggere il paſſo di Matteo Pariſienſe con un' anacronismo; poichè ſe Federigo nel 1231. prima condannò i Tempieri, e gli Spedalieri, e poi pubblicò il ſuo Codice, ed in eſſo la Conſtituzione *Praedeceſſorum*, come ſi ha da Riccardo di S. Germano [b]; come mai potea dire d' aver condannati i due Ordini per gli acquiſti fatti in contravvenzione d'una legge, ch'egli avea pubblicata dopo, e non prima della condanna? Dice Riccardo, che Federigo condannò i due Ordini a rilaſciar la roba inſiem co' frutti, e così gli ſpogliò del buono, e del meglio; dunque gli acquiſti erano antichi, in contravvenzione d' una legge anche più antica. La legge finalmente, che

(a) *V. Maurolicum in Oceano Ord. Relig.*, & *Fran. Menenium de Ordinib. Milit.*

(b) *Ad an.* 1231.

citò Federigo al Pontefice dava un anno, un meſe, una ſettimana, ed un giorno, come ſi ha dall' additato luogo di Matteo Pariſienſe; e la legge di Federigo reſtringeaſi ad un anno ſolo in quanto all'alienare i laſciti per ultime volontà. Dunque anche per queſto la condanna de due Ordini fu per altra legge, che per la nuova di Federigo.

Non è per tutto ciò così facile dare una mentita ad un Gran Cancelliere, qual ſi fu Guarino, allor che diſſe, che il primo autor delle legge ſtato era Ruggieri, e che Re Guglielmo aveala confermata. Dovea di queſte leggi eſſervene regiſtro nel Regio Archivio unitamente colle altre Conſtituzioni Normanne, donde Federigo avea tratte quelle, che nel ſuo Codice ſtimato avea d'inſerire: e copie eſſervene doveano da per tutto; delle quali poi non ſi tenne più conto, perchè forza di legge non ebbero ſe non quelle, che in eſſo Codice erano contenute.

Ho detto precedentemente, e ſi vedrà anche appreſſo, che Re Ruggieri allibrò tutto generalmente il Reame: a' feudatarj, alle Città demaniali, agli Arciveſcovadi, a' Veſcovadi, ed alle Badie impoſe il certo ſervizio militare, dando loro facoltà d'eſigere gli ajutorj da' poſſeſſori de' burgenſatici ne' reſpettivi diſtretti; e così formò tutto il Corpo della milizia del Regno. Nelle occaſioni richiedea egli il ſervigio a' feudatarj, da' Prelati, e dalle Città demaniali, e queſti obbligavano i reſpettivi poſſeſſori de' burgenſatici a contribuire cogli ajutorj. Gli uni doveano l'intero ſervigio, gli altri l'intero ajutorio.

Ora accordandoſi la facoltà d' acquiſtar burgenſatici a chi era eſente dal ſervire, ſarebbeſi ſconcertato tutto il Siſtema, perocchè ſe gli acquiſti dell' eſente ſi ſcemavano dal ſervigio del feudatario, cui per tali acquiſti mancava una porzione dell' ajutorio, ne pativa lo Stato per iſcemamento de' militi ordinarj: ſe ſi ſcemavano dall'ajutorio, il feudatario era in danno: e ſe l' ajutorio dell'eſente caricavaſi ſopra i non eſenti, eranne in danno gli altri poſſeſſori de' burgenſatici. Che fare adunque? Obbligar gli eſenti a contribuire? Ma gli eſenti erano tali, che per voto religioſo ſervir non poteano nè di perſona, nè con vettovaglie, nè con danaro contra Criſtiani. Ecco la neceſſità della legge.

Abbiano gli eſenti quanto baſti ad uno ſtabilimento, che ſer-

ſerva quì per iſtrada al loro paſſaggio oltremare; ma non vi acquiſtino un palmo di terra di più. Chi non contribuiſce al ſervigio, non deve acquiſtare ad arbitrio. Queſto è lo ſpirito della legge dettata da Re Ruggieri per antemurale del ſuo Siſtema politico militare, tanto diverſa dalle leggi Greche, quanto l'un Siſtema di Governo differiva dall'altro.

Federigo, che ritrovò, avere i Tempieri, e gli Spedalieri contravvenuto ad una tal legge, benchè rinnovata da Re Guglielmo, e ciò per mezzo alle turbolenze di guerra fra Arrigo, e Tancredi, (cui i due Ordini favorirono aſſai), e durante ancora l'età minore, e l'aſſenza d'eſſo Federigo; fatto ch'ebbe la pace col Pontefice nel 1230., la miſe in campo per vendicarſi contra i due Ordini, con ispogliargli in contravvenzione della medeſima; ed indi la rinnovò inſerendola nel ſuo Codice, e facendola pubblicare anche oltremare ne' luoghi di ſuo dominio; ove le parole *ſive alii Loco religioſo* valeano per tutti gli altri Ordini militari inſtituiti, e da inſtituirſi con privilegio d'eſenzione, ſalvo i ſoli Teutonici, cui ſe ſpezialmente privilegiati.

Le Chieſe a que' tempi conſiſtenti in Cattedrali, e Badie colle reſpettive loro dipendenze, ſe acquiſtavano da una parte, doveano dall'altra inceſſantemente diſpogliarſi colle conceſſioni nobili, e livellarie; e ciò per neceſſaria conſeguenza del ſervigio perſonale, come s'è veduto, e ſi vedrà più chiaramente in progreſſo.

Introdotti appreſſo tanti altri Ordini religioſi mendicanti da principio, e poi non più mendicanti, e tante altre pie Comunità regolari, e non regolari: abilitate tutte, o quaſi tutte, chi per una via, e chi per un'altra ad acquiſtare in comune: eſentatane la maggior parte dalla giurisdizione Epiſcopale: meſſe in diſputa le inveſtiture, la cuſtodia, e l'altre regalie ſulle Chieſe, e liberatele dagli ajutori ſopra i burgenſatici: cambiato il ſervigio de' feudi di perſonale in pecuniale, e queſto ſulla taſſa tenuiſſima dell'adoe antiche in nulla corriſpondente alle rendite attuali, ed all'attual ſervigio militare, e civile: ceſſata quindi la neceſſità delle conceſſioni feudali, e livellarie; e poſtavi ancora una barriera inſormontabile coll'eſtravagante *ambitioſae*; la legge, che fu dettata per gli eſenti nello ſtato, in cui erano le coſe, divenne per se medeſima univerſale, toſto che univerſale fu l'eſenzione. e che ceſsò l'antico ordine delle coſe: e ciò per effetto

di

di quelle parole *de quo certum ſervitium non debeatur*.

Di quì fu, che nella Sicilia divisa dal Regno di Napoli per un Capitolo di Re Federigo d'Aragona fu rinnovata per tutte le Chiese esenti la Conſtituzione *Praedeceſſorum* [a]; e fu anche ſtabilito, che i Cherici pagaſſero le colte per quanto non poſſedeano *ab Eccleſia* [b]. Nè io laſcerò di dimoſtrare a suo luogo, come debbano intenderſi i Capitoli de' noſtri Re Angioini, sopra i quali ſi fece appoggio per discomporre tutto l'ordine delle coſe.

Si pensò ultimamente di medicare la piaga, con obbligar le Chieſe alla metà de' peſi per gli acquiſti già fatti, ed al totale de' medeſimi pe' nuovi acquiſti. Ma primieramente perchè ſulle spalle de' laici quell'altra metà, che importa aſſaiſſimo? Ed in secondo luogo, la legge fu fatta ſull'ipoteſi del ſervigio personale, che richiedea conceſſioni sopra conceſſioni, nommen nobili, che livellarie; dove dunque servigio personale non v'è più, dove non vi sono, nè sotto infeudazioni, nè livelli, nemmeno dovranno eſſervi acquiſti. Queſto è lo spirito della legge.

V'ha poi chi ſi ha meſſo paura del verbo *locare*; e pure tal verbo dovea eſſervi nella Conſtituzione Normanna, poichè nella riſpoſta di Federigo al Pontefice vi furono le parole *vendere, vel concedere*; e nelle leggi Normanne, e Sveve tanto è *concedere*, quanto *locare*, cioè livellare. Or concedendoſi la roba a' laici *per libellum*, paſſava col suo peſo, cioè coll'obbligo reale dell'ajutorio, ch'era il ſervigio indiretto degli allodj, come è ora quello del cataſto: peſo, che gli Ordini religioſi militari ſi faceano ſcrupolo di portare, e che portar non doveano, perchè *non debebant ſervitium*.

La Maeſtà del Sovrano, che felicita i noſtri giorni, ha finalmente eſaudite le ſuppliche del ſuo Popolo con rinnovar la legge, ma ſenza la clauſola, *de quo*, perchè il ſervigio preſente non è quello d'un tempo. Ha proibiti gli ulteriori acquiſti, e non altro, ed ha ſtabilito, che l'enfiteuſi a tempo divenga perpetua. Potea fare di meno? Ciocchè fece Federigo cogli Spedalieri, e co' Tempieri fu regolato dallo ſpirito di vendetta, giuſta per altro, ſe è vero ciocchè ci dice la Storia: n' eſentò in fatti i Teutonici. Ma sarebbe forſe irragionevole ordinare, che 'l verbo

(a) *Cap.* 24. *Reg. Feder. ann.* 1269.
(b) *Ibid. cap.* 22. *&c. prag. R. Sic. tom.* 3. *tit.* 23. *prag.* 4. *ad* 6.

bo *locare* per rapporto agli Eccleſiaſtici ritornaſſe al ſuo antico ſignificato, e che perciò tutto ſi livellaſſe?

Ma tempo è di ritornare a Ruggieri, e ſenza uſcire da ciocchè appartiene a Chiese, dar ragguaglio di ciocchè fu di Montecaſino dal fondarſi la Monarchia Siciliana fino a che l' infelice Gugliemo III. inſieme collo Stato perdè prima la libertà, e poi la vita.

§. XVII.

Proſeguimento della Storia Caſſineſe.

ERaſi Ruggieri dopo lunghi contraſti fatto riconoſcere per Signore, e Sovrano di quaſi tutto ciò, ch' ora compone il Regno di Napoli, allorchè nel 1135. ſull' avviſo delle moſſe dell' Imperador Lotario, e di Papa Innocenzio, conobbe, che per far argine a sì furioſa tempeſta, biſognava prima d' ogni altro, che s' aſſicuraſſe di Montecaſino, che non era già un ſemplice Monaſtero, ma ſibbene una Piazza di frontiera tenuta per ineſpugnabile a que' tempi (a). Quindi di ſuo ordine il Cancelliere Guarino chiamato all' ubbidienza l' Abate Senioretto, ed alla coſtui renitenza, portatoſi egli ſteſſo ſopra luogo, gli ſignificò in nome del Re, che per la difeſa del Regno conveniva, che gli ſi riſegnaſſe la piazza, dopo averſi eſſo Abate unitamente colla maggior parte di que' religioſi traſportato altrove quanto v' era di più prezioſo, per aſſicurarlo dagli eventi d'un primo attacco. La riſpoſta fu: *Parati ſumus in fidelitate Regis permanere, & promittimus contra inimicos Regis ſtrenue nos praeparare: pro poſſe Caſſinenſe Caenobium contra Imperatorem defendere, & manutenere.* E dimandati con quali forze, replicarono: *cum opportunum fuerit, de Civitate Sancti Germani, & omni Terra Sancti Benedicti fortiores, & robuſtiores quoſque eligentes, hic habere ſtudebimus, ſicque cum veſtro conſilio, & veſtris militibus in adjutorium, ſi res ita exegerit, venientibus Caſſinenſem Eccleſiam contra Imperatorem, & contra milites ejus defendere, & manutenere curabi-*

[a] *M. Pariſ. p.* 353.

bimus ; itaut per Caſſinenſe Caenobium nulla Rex detrimenta , vel dampna patiatur (a).

Ma poichè Guarino, il qual ſapea bene l' intelligenza ſegreta fra i Caſſineſi , e Lotario, non laſciatoſi addormentare da sì belle promeſſe, gli minacciò d' un' aſſedio ; eſſi che ne videro l' apparecchio, ſollecitarono Landolfo di S. Giovanni del partito Imperiale; e notte tempo il miſero dentro colle ſue truppe , *& munitiones ei traditae* [b] .

Seguì poi una convenzione , in virtù della quale n' uſcirono le genti di Landolfo ſenza entravi quelle del Re . Intanto Senioretto era morto , e dovendo eleggerſi il ſucceſſore , il Camerario di Capoa Canzolino ſe ſentire a' Padri , che intorno a ciò doveſſero attendere gli oracoli del Sovrano, o ſe pure crear voleano il nuovo Abate , dovea queſti preſtare il giuramento di fedeltà a Ruggieri , e nel tempo ſteſſo conſegnargli una rocca . E come ciò fu ricuſato , Canzolino colle ſue genti occupò tutto il territorio della Badia .

Allora fu , che i Caſſineſi ſi diviſero in due partiti , l' un de' quali eleſſe in Abate Rinaldo Toſcano , che giurata fedeltà a' Ruggieri , e riconoſciuto in Pontefice l' Antipapa Anacleto , entrò nel poſſeſſo della Badia [c] : nel mentre che l' altro partito rinnovò le ſue premure preſſo l' Imperadore , il quale di Ravenna , dov' era , ſpedì Arrigo Duca di Baviera con parte dell' eſercito ad unirſi col Pontefice Innocenzio II. per cominciare il giuoco , ch' egli poi di perſona intendea di finire.

Quanto all' Abate Rinaldo , fu egli sì deſtro , che dopo avere introdotto nel Monaſtero un Regio preſidio , trovò il modo d' acconciarſi col Duca Bavaro per via di danaro , e di promeſſa di fedeltà all' Imperadore ; e si rimaſe poſſeſſore della Badia infinattanto , che ſopragiunto Lotario , e coſtretto il ſuo emolo a ricoverarſi in Sicilia ; dopo avere inſieme col Papa creato Duca di Puglia il Conte Rainolfo ; ſi portò in S. Germano , dove laſciando Innocenzio , ſalì il monte alla viſita di quel Santuario . Allora depoſto Rinaldo , e creato Guibaldo , non fu queſti dal Pontefice conſagrato in Abate , prima che giurata non aveſſe

(a) *Petr. Diac. in Supplem. ad Oſtienſ. lib. 4. cap. 48.*
(b) *Ibid. cap. 100.*
(c) *V. Abat. de Nuce ad Petr. Diac. lib. 4. cap. 104., & Cam. Peregr. in Serie Abat. Caſſin. tom. 5. cum Pratil. pag. 187. ſeqq.*

se fedeltà a Cesare, e ricevutane l'investitura: consentendovi lo stesso Innocenzio, che fuori di quivi, sul diritto d'investir Prelati erasi opposto a Lotario [a].

Cesare partì, e poco di poi cessò di vivere, e Ruggieri ritornato in Regno, e dispostosi a racquistare il perduto, s' accostò a Capoa, e messale a saccomanno, spedì gente sopra S. Germano; ma Landolfo di S. Gio: richiamatovi dall' Abate Guibaldo ne lo respinse. Ciò non ostante Guibaldo offerì sommessione al Re, ed avutane in risposta la terribil minaccia di volerlo irremisibilmente impiccare per la gola per essersi lasciato investir da Lotario; sapendo, che Ruggieri era uomo da far piucchè tanto, prese partito di risegnar la Badia, e di darsela a gambe. Fu dunque creato Abate Rinaldo di Collemezzo, col quale Ruggieri, dopo molte ostilità, e minacce, chiamato a più rilevanti affari, stabilì una tregua, le cui condizioni non è piaciuto a Pietro Diacono, nè ad altri di farci sapere.

Ciò fu nel 1137., ma nel 1139. tra per la morte del Duca Rainolfo, e per la prigionia del Pontefice, ed indi per la pace col medesimo; Ruggieri si trovò assicurato nella Sovranità di quasi tutto ciò che compone il Regno di Napoli; il cui conquisto terminò egli nel 1140. col volontario arrendimento di Napoli, e coll' espugnazione di Troja, di Bari, e del rimanente degli Abbruzzi. Nel Marzo di quest' anno, e non già in quello del precedente dee collocarsi l' andata del Re in Montecasino, dove non fu poco l' aver confermato in Abate Rinaldo da Collemezzo; ma per conto dell' investitura feudale, Ruggieri la fè da padrone; e senza tener conto, nè di diplomi precedenti, nè di Bolle, non si contentò del solo cambio di Pontecorvo per la rocca di Bantra; ma tolse a' Cassinesi i feudi di Piemonte, di Cardito, e di Camino [b].

Le visite poi consecutive del 1142., e del 1143. andarono a terminare in questo, che 'l Re *thesaurum hujus loci omnem cum tabulis ante altare tulit, praeter crucem majorem cum cyborio, & tribus tabulis altaris* (c). Qualunque stato fosse il motivo d' uno spoglio sì violento, sembra, che nè i Cassinesi, nè Roma

(a) *Petr. Diac. ad Ostienf. lib. 4. cap. 123., & 124. Baron. ad ann. 1131.*

(b) *Anonym. Caff. ad ann. 1139.*

(c) *Anonym. Cassin.*

fatto n' aveſſero romore, giacchè Ruggieri per quanto ſopravviſſe *Regnum ſuum in pace, & tranquillitate poſſedit* (a).

I diſturbi ebber cominciamento dopo il 1154., allorchè morto Ruggieri, Adriano IV. per eſſerſi Guglielmo laſciato incoronare ſenza fargliene la richieſta, non ſolo ricusò di riconoſcerlo in Re, ma ſi maneggiò co' Baroni Puglieſi, perchè di concerto gli ſi armaſſero contra (b). Del partito Ponteficio fu certamente al Badia, giacchè Aſcontino Cancelliero del Re nel 1155. avutone ſentore, nel ritorno, che fece dallo ſcorrere la Campagna Romana, s' aſſicurò del Muniſtero, cacciandone via l' Abate Rinaldo con tutti que' religioſi, che v' erano, a riſerba di dodici, che vi ritenne ad ufiziare; nè l' Abate ritornò in grazia del Re, ſe non l' anno appreſſo, fatta che fu la pace col Pontefice [c]. Fu poſcia nel Gennajo del 1158. occupato S. Germano con tutto il territorio Caſſineſe ad uno de' Baroni ribelli, il quale combattè anche il Muniſtero, ed o che l' aveſſe ottenuto, come narra il Croniſta di Foſſanuova, o che no, come dice l' Anonimo Caſſineſe; certo è, che nel Marzo abbandonò que' luoghi, e ſi ritirò in Ancona. Or quantunque ſembri, che i Caſſineſi non aveſſero avuto parte nella congiura formata in Puglia nel 1160.; pure il Re domati ch' ebbe i ribelli nel 1162., fornì il Muniſtero d' un buon preſidio, e l' anno appreſſo fè occupare dalle ſue genti rocca Guglielma (d).

Nulla di ſiniſtro durante la vita dell' altro Guglielmo; che anzi avendo i cittadini di S. Germano preteſe chi sa quali eſenzioni, ne furono ributtati [e]: ſe non che nè rocca Guglielma, nè rocca di Bandra furono al Muniſtero reſtituite.

Aveva il buon Re nel maritar Coſtanza ſua zia paterna con Arrigo allora Re di Germania obbligati i ſuoi Baroni a giurarle fedeltà, come a proſſima ſucceditrice nel Reame. Ciò non oſtante non così toſto nell' 1189. ſi ſeppe, Guglielmo eſſere trapaſſato, che 'l Baronaggio diviſo in due partiti, l' uno tenne per Tancredi Conte di Lecce baſtardo del Duca Ruggieri primogenito

(a) *Romuald. Salernit. in Chron. apud Murat. p. 91.*
(b) *Romuald. Salernit. in Chron., Guill. Tyr. lib. 18. cap. 2. Cardin. de Aragon. in vita Adrian.*
(c) *Anonym. Caſſ.*
(d) *Idem.*
(e) *Anon. Caſſin. ad 1180.*

nito del Re dello ſteſſo nome, l'altro ſi collegò per Coſtanza; e fra queſt' ultimi fu l' Abate Caſſineſe Roffredo. Queſti tuttavia, come vide, che 'l Conte di Lecce chiamato in Palermo di conſentimento della Corte di Roma ſtato era già incoronato, e che Riccardo Conte della Cerra, dopo avere chi colle luſinghe, e chi colla forza, tirati gli altri quaſi tutti dalla parte di Tancredi, eraſi poi gittato ſulle Terre della Badia; ſtimò bene di cedere al tempo, con dichiararſi anch' eſſo pel nuovo Principe: il quale ritornato, che fu in Puglia, e riconoſciuto univerſalmente per Sovrano, ſi luſingò di poterſi conciliar l'animo de' Caſſineſi col reſtituir loro rocca di Bandra, e rocca Guglielma.

Andò nondimeno egli ingannato, avvegnachè alla giunta d' Arrigo già Imperadore VI. di queſto nome, l' Abate, ch' era infermo, ſi laſciò perſuadere da' ſuoi a preſtargli omaggio; nè così toſto ſi fu guarito, che gli tenne dietro nell' aſſedio di Napoli. Ma l' impreſa non riuſcì, ed Arrigo parte per ſua infermità, e parte per iſcemamento di truppe coſtretto a ritornare in dietro, tra le molte provvidenze, eſigè un giuramento da' Caſſineſi in pieno Capitolo: il che fatto, e raccomandato al Decano Atenolfi la cuſtodia di Montecaſino, partì inſieme coll' Abate per la Germania.

Il Decano non cedè, nè a preghiere, nè a minacce; anzi ſenza ſgomentarſi, nè dell' armi del Re, nè delle ſcomuniche del Papa, raccolſe gente, invitò gl' Imperiali, e ſpiegato al vento lo ſtendardo Benedettino, ſi traſſe innanzi *cum inſignibus Monaſterii*; e ſcacciati i nemici, ſi fe largo da per tutto ove giunſe colla ſpada alla mano.

Sopravvenne l' Abate quaſi precurſore di Ceſare, che tennegli dietro; e giacchè Tancredi ſi morì laſciando il Regno ad un figlio pupillo ſotto la tutela della madre; fu facile ad Arrigo il conquiſtarlo con un eſercito terreſtre, ed un' armata marittima. Ricevuta adunque Napoli, e deſolata Salerno, paſsò in Puglia, facendogli la vanguardia l' Abate Roffredo col carattere di Comandante *in Capite*, e di Plenipotenziario Imperiale: e ſottomeſſala quaſi ſenza contraſto, ſpedì lo ſteſſo Roffredo per la Calabria in Sicilia: il quale riuſcì in tutto felicemente; poichè nè Meſſina, nè Palermo, nè altro luogo gli fece reſiſtenza, Caltabellotta in fuori, ove la Regina eraſi ritirata col Re Guglielmo III., e donde l' Imperadore la traſſe con promettere alla madre,

ed al figlio il Contado di Lecce, e 'l Principato di Taranto: promeſſa ch' andò a terminare in una duriſſima prigionia, nella quale l'infeliciſſimo Principe fu acciecato, e caſtrato.

Che maraviglia è dunque, che Arrigo per mezzo agli orrori della più barbara crudeltà, e d' una ſtraordinaria avarizia, fatto aveſſe ſcintillare un raggio di gratitudine verſo colui, alla cui condotta dovea preſſo a poco il conquiſto d' un Reame: col concedere alla Badia, oltre rocca Guglielma, il Caſtel di Malveto, ed anche Atino; con accordarle ancora il diritto del cambio, e l'altro del fredo, o ſia delle pene fiſcali? Biſogna vedere ciocchè poi fecero i Caſſineſi per Federigo, e ciocchè queſti fece per eſſi, il che farà parte in un altra Diſſertazione.

In tanto io sfido chicchefia a conciliare, ſe può, la ſerie non interotta de' tanti diplomi, che ci ſi citano, confermativi l'uno dell' altro, colle vicende del favore, e del diſfavore, del bene, e del male, del più, e del meno, che ſi raccoglie da quel poco di Storia, che ci rimane di que' ſecoli oſcuri; ne' quali ſiccome frequenti erano le combricole del Vaſſallaggio laico, ed Eccleſiaſtico; così non riguardavaſi nè a perſona, nè a luogo nelle confiſcazioni, negli ſpogli, nelle proſcrizioni, e nelle morti?

Ma che maraviglia, ſe Cicerone ebbe a dire delle Storie, che correano a' ſuoi tempi: *multa ſcripta ſunt in iis hiſtoriis, quae facta non ſunt, falſi triumphi, plures conſulatus, genera etiam falſa, ut ſi ego me a M. Tulli eſſe dicerem* (a).

§. XVIII.

Dell' allibramento Normanno.

S*Cire volumus*, diſſe Ruggieri, e dettolo il ſe toccare con mani, imperocchè ordinò egli, che tutto il Reame di quà, e di là dal Faro ſi foſſe palmo per palmo allibrato! Demaniale della Corona, comune delle Univerſità, feudale, burgenſatico, beni di Chieſe, e di Luoghi religioſi: perſone nobili, ignobili, libere, tributarie, ſervili, co' reſpettivi dominj, e poſſedimenti liberi, o ſoggetti a' ſervigj quali ſi foſſero: tutto partitamente volle, che ſi

(a) *Cic. in Brut. poſt princip.*

ſi foſſe meſſo a regiſtro. E quindi ſul rivelamento, che dovè farſi, obbligò nel 1145. così laici, come Eccleſiaſtici poſſeſſori di regale ad eſibire le reſpettive conceſſioni. Oltre al riſcontro; che ſe ne ha preſſo l'Ughelli (*a*), evvene un altro in una carta per le premure dell'altra volta lodato Sig. Marcheſe Vargas ritrovata nella Chieſa di Squillace: la qual carta per eſſere in idioma greco tutta ghirigori, ed abbreviature, fu non ſolo diſteſa in parole intelligibili; ma tradotta ancora nel latino dal dottiſſimo Monſignor Giuſeppe Simone Aſſemani colla giunta d'alcune ſue note marginali. In eſſa carta, che appunto è di Re Ruggieri, e porta la data degli anni del mondo corriſpondenti all'anno ſuddetto 1145., ſi legge: *Ideo jubemus, ut omnia diplomata Eccleſiarum, ac reliquorum Fidelium mei dominii proferantur, & confirmentur auctoritate noſtri altiſſimi dominii, idcirco &c.*

Il modo poi che Ruggieri facea tenere, per la verificazione di tai diplomi ſi ha da una conferma fatta dal Re medeſimo nel 1147. d'un privilegio di Mango, ed Emma Signori di S. Chirico a favore di Ninfo Abate di S. Arcangelo di Raparo ſcritta parimente in greco, e traſportata in latino, la quale collazionata per ordine del S. C., eſiſte negli atti tra 'l Conte della Saponara, l'Abate di S. Arcangelo, e gli uomini di Caſtel Saraceno; e l'Univerſità, ed uomini di Caſtel S. Chirico, e 'l Principe d'Oſtigliano in Banca di Priſcolo preſſo lo Scrivano Antonio Salernitano: notizia, che dobbiamo allo ſteſſo Sig. Marcheſe Vargas [*b*].

Come niuno de' tanti feudatarj potea reclamare acquiſto per contratto oneroſo, poichè non eranvi nè feudi oblati, nè feudi comperati, doveaſi quanto al noſtro continente dipendere dall'arbitrio d'un conquiſtatore, che per diritto di guerra potea dare, e torre, ſiccome diede, e tolſe a ſua voglia. Quante dunque conceſſioni annullate, quante riſtrette, e quante dall'altro canto ampliate, o fatte di nuovo a' ſudditi più benemeriti. Ecco il carattere che Romoaldo Salernitano fa di Ruggieri. *Fuit autem* [e' dice] *Rex Rogerius ſtatura grandis, voce ſubraucus, ſapiens, providus, diſcretus, ſubtilis ingenio, magnus conſilio, magis utens ratione, quam viribus: in acquirenda pecunia multum*

(a) *Tom. 9. Archip. S. Severi p.* 478.
(b) Vargas eſame delle Carte Normanne cart. 506.

tum ſolicitus, in expendenda plurimum largus : in pubblico ſerus ? in privato benignus : fidelibus ſuis honores, & praemia largiens, in fidelibus contumelias, & ſupplicia. Erat ſuis ſubditis plus terribilis, quam dilectus, Graecis, & Saracenis formidini, ac timori (a).

Quanti diplomi Normanni avremmo di meno, e quante belle coſe ſapremmo di più, ſe ci ſi foſſero laſciati i giaddetti Regiſtri di queſto Re d'aſſai maggior contenenza, che i preſenti noſtri Quinternioni, perchè contenevano l' intere tavole cenſuali, o ſia il *Breviarium totius Regni*; cioè il Cataſto di tutte le Univerſità colla diſcuſſione del loro ſtato, i Quaderni di tutte le feudali conceſſioni; e 'l Cedolario di tutti i peſi fiſcali sì de' luoghi demaniali, e sì de' Baronali, per rapporto al ſervigio ordinario, donde prender norma per gli ſtraordinarj in ogni occorrenza. Ma non fu ultima cura della nobiltà congiurata contra Guglielmo il Malo quella di ſaccheggiare la Regal Cancelleria, con imbolarne così tai libri, come gli altri delle leggi e delle pratiche della Curia Normanna.

Vero è, che ſedato il tumulto i Regj Miniſtri conoſciutane la neceſſità, *cum eis Terrarum, feudorumque diſtinctiones, rituſque, & inſtituta Curiae prorſus eſſent incognita; neque libri Conſuetudinum, quos Defetarios appellant, potuiſſent inveniri*; conſigliarono il Re a trarre di carcere Matteo Notajo, come quel ſolo, il quale *cum in Curia diutiſſime Notarius extitiſſet, Majoriſque ſemper adhaeſiſſet lateri, Conſuetudinum totius Regni plenam ſibi vindicabat notitiam, ut ad componendos Defetarios eadem prioribus continentes putaretur ſufficere* (b). Pure di quel che fece Matteo ſtato non v' è chi ci abbia laſciata la menoma ricordanza.

Ciò nondimeno per quello poco, che ho detto, e per quel molto che farò per dire, non può metterſi in dubbio, che l' allibramento contenente *Terrarum, feudorumque diſtinctiones* fu fatto per ordine di Ruggieri ſull' eſemplare del Rotolo di Vintonia ordinato da Guglielmo il Conquiſtatore, ed eſiſtente ancora originalmente in Weſtmiſter [c]: e le memorie, che Seldeno ha raccolte intorno al modo tenuto nel formar l' uno, poſſono inſtruir-

(a) Eſame delle Carte Normanne Cart. 507.
(b) *Falcon. apud Murat. tom. 7. p. 293.*
(c) Differt. preced. a Cart. 86.

ſtruirci della maniera praticata per l'altro [a]: e ciò oltre all'addotta carta preſſo lo Scrivano Salernitano.

Quanto al Siſtema univerſale, dico quì generalmente per poi partitamente provarlo, che Ruggieri nel ſuo Reame, non altrimenti che Guglielmo in Inghilterra, tutti direttamente, o indirettamente *ſub ſervitute ſtatuit militari*. Stabilì egli il nobil ſervigio ordinario, che gli dovea ciaſcuna Città, e ciaſcuna Terra di Regio demanio a miſura delle reſpettive lor forze; e poche Città, come Meſſina, e Napoli, ſalvo il ſervigio ordinario, furono liberate dagli ſtraordinarj.

L'ordine poi tra' feudatarj fu in primo luogo di coloro, che *Proceres Regni* appellavanſi, perchè inveſtiti di grandi ſtati, godeano della dignità, e del titolo di Conte, ed in conſeguenza nel loro vaſſallaggio aveano molti militi ſottofeudatarj. Occupavano il ſecondo luogo i Baroni non titolati aventi anch' eſſi i loro ſottofeudatarj nobili. Seguivano poi i ſemplici militi, che poſſedeano feudi abitati dipendenti direttamente dal Re. Venivano ultimamente i poſſeſſori di feudi piani.

I Militi che ſervivano ſenza aver feudo erano una ſpecie di volontarj; e que' che ſervivano per aſſegnamenti vitalizj dipendeano dal poſſeſſore del feudo, da' frutti del quale aveano eglino la lor così detta vita milizia.

Laſciando da parte ciocchè contribuir doveano i Paeſi demaniali della Corona, il totale de' ſervigj ordinarj, e ſtraordinarj dovuti dal Baronaggio, e da tutti gli uomini di lor dipendenza andava direttamente diſtribuito fra i ſoli feudatarj *in Capite Curiae*, foſſero Conti, Baroni, ovvero Militi a proporzione del feudale, che poſſedeano, e degli uomini loro ſubordinati, e perciò ad eſſi ſoltanto faceaſene la richieſta.

Toccava a chi avea ſottofeudatarj il dimandar loro la parte del ſervigio nobile, o ignobile giuſta il patto contenuto nelle reſpettive inveſtiture: e nel tempo ſteſſo eſigere l'ajutorio da tutti i poſſeſſori di liberi allodj nel diſtretto del feudo. Chi poi non avea ſottofeudatarj, eſigeva il ſolo ajutorio, quando il feudo foſſe abitato.

Lo ſteſſo era degli Arciveſcovi, Veſcovi, Abati, i quali pel feudale delle loro Chieſe doveano direttamente il ſervigio, e per l'allodiale doveano l'ajutorio, detrattone ſempre ciocchè impor-

[a] *V. Seld. ad Eadmer. p. 1596.*

portava il ſervigio Divino, la ſtabilità de' Templi, e 'l ſoſtegno delle perſone addette al culto religioſo. Tutto in ſomma ſervir dovea o direttamente, o indirittamente allo Stato, perchè ſervendo allo Stato, ſerviva a quanti vi facean parte.

La qualità, e la quantità del ſervigio militare ordinario, a proporzione del quale andava ſcompartito lo ſtraordinario: il modo di eſigerlo: la deroga alla Conſtituzione *ſcire volumus* in grazia de' matrimonj: la precauzione perchè durante l'età minore d'alcun feudatario il Principe non foſſe mal ſervito, e l'altra perchè i feudi per via di donne non paſſaſſero in famiglie ſoſpette: il conſiderare in tutti i caſi i feudatarj, e le Chieſe, come pupilli ſotto la direzion del Sovrano: il relevio: le collette, e gli altri peſi feudali: il ſervigio nobile de' ſottofeudatarj: gli ajutorj dovuti da i poſſeſſori di allodj; e finalmente l'articolo della giuridizione ſaranno il ſoggetto di ciocchè mi rimane a dire de' tempi Normanni, e m'apriranno la ſtrada a ciocchè appreſſo dovrò ragionar degli Svevi, e degli Angioini; perchè ſi conchiuda, che Ruggieri, a ſimilitudine di Guglielmo il Conquiſtatore, *agros, & praedia militibus aſſignavit, ita tamen, ut Dominium directum ſibi reſervaret, obſequiumque clientelari jure ſibi, & ſucceſſoribus devinciret; ideſt ut omnes in feudo, ſive fide teneret; & nulli praeter Regem eſſent veri domini, ſed potius fiduciarii domini, & poſſeſſores*; e così come Guglielmo, *Epiſcopatus & Abatias omnes, quae Baronias tenebant*, non altrimenti che i laici, *ſub ſervitute ſtatuit militari*, perocchè agli Eccleſiaſtici nommen che a' laici poſſeſſori di feudi, e di regalie fu diretta la Conſtituzione *ſcire volumus*, pietra fondamentale del Governo Normanno.

Dopo ciò ſenza il di più, che ſono per dimoſtrare, voglio, che ſi giudichi, ſe poſſa eſſer vero ciocchè tratto dal biſogno della cauſa, ch' avea tra le mani, ſi laſciò dire un dottiſſimo Avvocato Siciliano, cioè che non già Ruggieri dettò le leggi feudali a' ſuoi ſudditi, ma ſibbene i Baroni uniti inſieme le preſcriſſero a ſe medeſimi (a). Ma le allegazioni forenſi non ſono depoſitarie de' veri ſentimenti di chile produce: ed io intanto ho voluto farne parola, in quanto che il Parroco Serio fa-

(a) Diſeſa di D. Pietro Gaetano Bologna Strozzi per la riduzione in demanio della Terra di Sortino del celeberrimo Avvocato Siciliano D. Carlo Napoli.

fa capitale di tal parere nelle addizioni a' Parlamenti del Mongitore.

Del reſto Ruggieri colla legge, e col fatto fece aſſai più che Lotario, avvegnachè queſti proibì l' alienazione del feudale ſenza l' aſſenſo del concedente, ma laſciò libero il trasferito in allodio. Ruggieri all' incontro cangiò in feudi gli ſteſſi allodj, quando venuti foſſero dal fiſco: e quanto alle altre regalie, ſe ne laſciò alcun ritaglio in man de' privati, volle che il riconoſceſſero da lui, ſoggettandolo alle condizioni ſteſſe de' feudi, cui era anneſſo. Le maggiori però ritenne per se, confidandone l' eſercizio ad Ufiziali ſempre amovibili, come appreſſo ſi vedrà. Federigo Barbaroſſa volle imitarlo, ma non vi potè riuſcire, e l' ampolloſa ſua legge gl' inſterili fra le mani.

§. XIX.

Del servigio militare de' feudatarj.

HO dimoſtrato nella prima parte, che ſecondo i principj di tutte le Nazioni Settentrionali ciaſcun uomo libero era tenuto di prender le armi, e di ſervire alla cauſa pubblica a miſura de' beni, che poſſedea, e che coloro, che venivano gratificati con qualche beneficio contraevano una nuova obbligazione, ed era quella di ſervire alla cauſa del loro benefattore; la quale obbligazione crebbe allorchè i beneficj divennero ereditarj, cioè veri feudi. Per adempiere al giuramento di fedeltà non baſtava *abſtinere malo*, ma dovea farſi *quod bonum eſt* (a), il che più preciſamente ſta ſpiegato nella nuova formola di eſſo giuramento, ove *il jurabo*, e l' *omni tempore meum*, *ſicut potero*, *auxilium praeſtabo* ſta promeſſo più volte per la perſona, per l' onore, per la roba del concedente (b). Vennero poi i Principi tal volta a dispensare a' ſervigj ordinarj, ed effettivi, reſtringendo la fedeltà nel non fare contro di eſſi, o nel dover fare negli ultimi caſi di preciſa, ed indiſpenſabile neceſſità. Eccoti

(a) *Feud. 2. tit. 6. de forma fidelitatis.*
(b) *Ibid. tit. 7. de nova for. fidel.*

allora i Giureconsulti colle distinzioni di feudi proprj, e di feudi improprj.

Nel feudo proprio, e retto, ove esigeasi il servigio ordinario, videro un'uomo con tutte le sue membra; e nell'improprio, ed obbliquo, ove dispensavasi all'ordinario servigio, videro un uomo, cui mancava il braccio destro; giacchè la promessa di fedeltà constitutivo essenzialissimo del contratto d'investitura restringeasi nel non far male, *omittendo*, *committendo*, *fraudando*, *male faciendo*, *tacendo*, *denunciando secreta*, *machinando &c.*, ed anche nel far bene, ma negli ultimi casi (*a*).

Io non so, se a Ruggieri fosse mai venuto in testa di ammettere alcuno di tai mostri nel suo Stato. So per contrario dalla Storia, ch'essendosi nel 1137. data ad esso Re la Città di Benevento, l'accordò egli un ampio privilegio (del quale mi toccherà appresso rapportar le parole) con questa sola condizione, *quandiu in nostra permanseritis fidelitate*, *& nostrorum haeredum*, senza affatto far motto di servigi; ma i Beneventani, che intendeano bene la forza della parola *fidelitas* in bocca di Ruggieri, *servitia*, *& honores praedicto Regi polliciti sunt*, *& sine offensione ad ejus praeceptum famulari* (*b*): e dietro alla promessa vennero i fatti, non avendo il Re avuto più fermo appoggio per abbattere le forze di Rainolfo, e de' costui colleghi, che quello de' militi Beneventani.

Trà le Città demaniali, privilegiatissime furono Napoli, e Messina. Ho io nella Storia (*c*) rapportato il privilegio de' Messinesi, che ancora esiste, perchè si venisse in chiaro del consimile accordato a Napoli, il quale più non si trova; ed ho ivi dato conto di quanto apparteneva al punto della giuridizione, riserbandomi di trattare in questo luogo del servigio militare.

Quanto a Napoli, racconta Falcone Beneventano, che Re Ruggieri, trasferitosi in questa Città, *ad Castrum S. Salvatoris ascendit*, *& civibus Neapolitanis ibi vocatis*, *negotia quaedam cum illis de libertate Civitatis*, *& utilitate tractavit*. Ora il nostro eruditissimo Mazzocchi interpretando la parola *de libertate*, si lasciò dire, *quod nomen tum immunitatem a fiscalibus functio-*

(a) *Rosental. cap.* 2. *Conclus.* 49. *in glos. in fin.*, *& cap.* 8. *Conclus.* 8. *in glos. Bald. in praelud. feud. n.* 53. *Iser.*, *Frecc.*, *& alii*.
(b) *Falcon. Chron. ad ann.* 1137.
(c) *Lib.* 2. *cap.* 26.

Rionibus, tum etiam αυτονομιαν notat (*a*): ed avealo anche prima accennato (*b*). Venne con ciò a recedere dal buon ſentimento di Camillo Pellegrino (*c*), ſeguito dall' Autore della Storia Civile (*d*), ed ultimamente da Pietro Emilio Rodotà (*e*). Ma che maraviglia, che gli uomini anche più illuminati alcuna volta travedano? *Neque ſtatim legenti* (diſſe Quintiliano) *perſuaſum ſit, omnia, quae magni Auctores dixerint, utique perfecta eſſe; nam & labuntur aliquando, & oneri cedunt, & indulgent ingeniorum ſuorum voluptati* [*f*].

Dovea l'uom dotto ricordarſi di ciò, che lo ſteſſo Croniſta Falcone avea precedentemente narrato, cioè che i Cittadini di Napoli ſpaventati alle vittorie del Re, nel 1139. *venerunt Beneventum, & Civitatem Neapolitanam ad fidelitatem Domini Regis tradentes, Ducem filium ejus duxerunt, & ejus fidelitati colla ſubmiſerunt.*

Che coſa voglion ſignificare le parole: *tradere Civitatem ad fidelitatem Domini Regis, & ſubmittere colla ejus fidelitati*, ſe non riconoſcere nel Re un Padrone, e giurarſegli ligi *ſub ſervitio?* E che coſa vuol ſignificare *Ducem filium ejus duxerunt*, ſe non mettere il Re nel luogo medeſimo, nel quale ſtati erano gl' Imperadori d'Oriente, allorchè mandavano da Coſtantinopoli un Duca a governar Napoli, e le ſue appartenenze? Queſti furono i preliminari: ſi venne appreſſo al trattato, allorchè venuto Ruggieri in Napoli nell'anno appreſſo 1140., que' cittadini negoziarono col lor Principe *de libertate, & utilitate Civitatis*. Ricevettero il figliuolo del Re alla teſta d' un Conſiglio Collaterale de' pubblici Decurioni, giuſta l'antichiſſima coſtumanza. Ritennero la Corte del Compalazzo pel civile, e pel criminale con un Capo ad elezione del Sovrano. Ottennero l' amminiſtrazione della pubblica economia, ſiccome s' oſſerva dalla lor convenzione co' cittadini d' Amalfi riportata dal Capaccio, o da chi altro fu l' autore della Storia latina, che va ſotto tal nome; e ſi rilaſciò loro ogni altro peſo ordinario, e ſtraordinario, fuori di quel-

(a) *In diſcept. de Eccl. Neap. Diatr.* 4. *not.* 4. *p.* 243.
(b) *Diatr.* 1. *n.* 35. *p.* 222.
(c) *In notis ad Falc.*
(d) *Lib.* 11. *cap.* 3. §. 1.
(e) Origine, progreſſo, e ſtato del Rito Greco in Italia, ed in Roma lib. 1. cap. 8. carr. 293.
[f] *Quintil. Inſtit. lib.* 10. *cap.* 1.

quello indispensabile del servigio militare compreso nella parola *sub fidelitate*.

Riguardo a tal servigio si convenne, che 'l Re si togliesse una porzione del territorio Napoletano, con una corrispondente quantità d' uomini addetti alla glebba, perchè 'l convertisse in tanti feudi, da assegnarli ad un proporzionato numero di nobili cittadini, i quali in qualità di militi servir dovessero allo Stato in ogni caso ordinario, o straordinario. In fatti Ruggieri in conseguenza di ciò, secondo che narra lo stesso Falcone, *donavit unicuique militi quinque modia terrae, & quinque villanos, & promisit eis vita comite, munera multa, & possessiones largiturum* (a). Era territorio di Napoli, o no quel che Ruggieri converti in feudi? Doveano o no questi nobili feudatarj servire ad ogni richiesta? E servendo essi, non era Napoli, che serviva colla sua roba, e co' suoi cittadini? Ebbe dunque ragione il Pellegrino allorchè disse, che 'l Re prese un tale spediente, *ut praestito sibi perinde ab iis fidelitatis juramento, Urbem in officio strictiori veluti nexu devinctam detineret* (b).

E se è vero, che i nobilmente allora investiti del territorio Napoletano ascesero a cencinquanta, come vuole il Fazzello (c); dovendo essi servire a cavallo con due armigeri per ciascuno anche a cavallo; qual' è quell'altra Città, che avesse potuto dare al Re 450. tra nobili, e plebei militanti a cavallo a proprie spese?

Lo stesso erasi da Ruggieri praticato colla Città di Messina, liberandola da ogni altro peso, dopo essersi assicurato d' un competente numero di militi anche per via di feudi. *Addimus* (son le parole del privilegio da me prodotto nella Storia), *quod nullus Civis Messanensis ad stolum, sive armatam Regalem etiam per mare, sive per terram ire cogatur invitus, praeter ad hoc opus manere ad stipendia sublimatus*. Lo stipendio di que' tempi era un feudo, con cui *sublimabatur* al grado di nobile chi l'ottenea: ed i militi di ciascuna Città, servendo per la Patria, in luogo di soldo godeano del frutto de' respettivi feudi smembrati dal territorio demaniale della medesima.

Di qui è, che si trovino feudi antichissimi non solo presso le

(a) *Falc.* ad d. ann. 1140.
(b) *Perg. ibid.*
[c] *Posser. Decad. p.* 71.

le mura, ma nel recinto ſteſſo d'alcuna Città demaniale, qualora ſiaſi col tempo ampliata, come ſi verifica di Napoli col feudo appellato la Ducheſſa, o ſia Ducheſca.

Ora ſe il giuramento di fedeltà è proprietà eſſenziale del feudo, e queſto giuramento a' tempi di Ruggieri importava ſervizio in ogni occorrenza, per quello che ſta da me dimoſtrato; ne viene per conſeguenza, che a' tempi di Ruggieri il ſervizio in ogni occorrenza era proprietà eſſenziale del feudo. E ſe il fondo conceduto in feudo era ſtipendio del ſervire quante volte occorreſſe, chi potea pretendere da Ruggieri un tale ſtipendio ſenza guadagnarſelo col ſervirlo? Il feudo franco ſarebbe ſtato per lui un moſtro politico, perchè diſtruttivo della cagion finale delle nobili inveſtiture, come il ceſſare dal ſervigio ignobile era, ed è diſtruttivo delle livellarie, cenſuali.

Poichè i Principi, che vennero appreſſo, ſi contentarono di conceder talvolta feudi, liberando i poſſeſſori dal ſervigio; che aveano a fare i Dottori? Non potendo interamente diſtruggere la feudal ſervitù contenuta nel giuramento di fedelta, ſenza diſtruggere la parte eſſenziale del feudo, l'hanno riſtretta a i caſi d'eſtremo biſogno; e feudi improprj, ovveramente feudi in allodio han chiamati i così conceduti, quaſi che foſſero feudi non feudi; perocchè l'eſſere i feudi ſoggetti a ricadere nel concedente è una ſpecie di ſoſtituzion convenuta: la riſerva del dominio diretto può convenirſi in tutt' altro contratto; ma la promeſſa di fedeltà è tutta propria dell' inveſtitura feudale; e la vera fedeltà non conſiſte nel ſervire ſolamente quando ſi ſtia coll' acqua alla gola.

Come il ſervigio personale del feudatario fu il principal fine delle nobili inveſtiture, feudi improprj parimente ſi diſſero quelli, ne' quali venivano chiamate le donne. Ma il caſo era diverſo, poichè ſe mancava il feudatario che ſerviſſe, non perciò mancava il ſervigio, che dovea farſi da una perſona accettevole al concedente, ſiccome praticavaſi ne' feudi conceduti alle Chieſe, o quando il feudatario foſſe legittimamente impedito, o pur qualora il feudo foſſe ricaduto in un fanciullo. Lo Stato allora non ne ſentiva alcun detrimento, come nel caſo del feudo franco: nè Ruggieri era di que' Principi divoti, i quali piamente apprezzaſſero più le ſalmodie, e l'orazioni, che le ſpade de' loro feudatarj.

Ve-

Venendo ora al ſervigio ordinario, detto altrimenti ſervigio certo, per diſtinguerlo dallo ſtraordinario, ed incerto, il qual dipendea dalle circoſtanze, e potea giungere fino all' intero valor del feudo; dico che Ruggieri, il quale eſteſe i feudi per tutto lo Stato anche nelle Città demaniali, ſiccome ſi è veduto, dovè neceſſariamente preſcrivere il tempo, e 'l modo del ſervir di ciaſcuno. Di queſto tempo, e di queſto modo noi non ne abbiamo alcun documento; nè ſappiamo, ſe i due Guglielmi fatto vi aveſſero alterazione. Poſſiamo tuttavia da i fatti ſeguenti venire in chiaro di ciocchè fu praticato ſotto l'ultimo di eſſi Guglielmi il quale, come ognun sa, molto rilaſciò del rigore uſato dal padre, e forse ancora dall' avo.

Allora quando dopo la perdita della Sicilia Carlo d' Angiò Principe di Salerno in qualità di Vicario nel Regno per l'aſſenza del Re ſuo genitore ſi diſpoſe, o volle parer diſpoſto a rimetter le cose nello ſtato, in cui erano a tempo di Re Guglielmo il Buono, pochi vi erano, o niuno, il quale potuto aveſſe farne certa teſtimonianza: tanta cura erasi avuta di far diſcomparire gli antichi libri Doganali, ſiccome ſi legge in uno de' capitoli pubblicati *in planitie Sancti Martini: quia pauci, aut nulli poſſunt de hoc teſtimonium perhibere*. Se ne fe dunque arbitro il Sommo Pontefice, inteſi, che aveſſe gl' inviati del Principe, ed i Deputati delle Provincie [a].

E' noto poi il grande ſconvolgimento degli affari per la prigionia di eſſo Principe, e per la morte del Re ſuo Padre, la quale fu ſeguita da quella del Papa: e ſi ſa pure, che durante ancor l' interregno il nuovo Pontefice Onorio IV. ſulle informazioni antecedentemente preſe da Gherardo Cardinal di Parma già Vicario Pontificio fe pubblicare que' ſuoi Capitoli, del cui valore tanto ſi è diſputato.

Ora ecco il tenore d' uno di eſſi Capitoli: *Barones, vel alii extra Regnum, nec ſervire perſonaliter, nec addohamentum praeſtare cogantur. In caſibus quoque, in quibus intra Regnum ſervire, vel addohamenta praeſtare tenentur, ſervitia exhibeant, & addohamenta praeſtent antiquitus conſueta; Videlicet, vel tribus menſibus perſonaliter ſerviant cum numero militum debitorum, vel pro ſingulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium men-*

[a] *Cap. in planitie S. Martini de privil., & Immunit. Civ. Burg., & aliorum.*

menſium praedictorum tres uncias, & dimidium auri ſolvant (*a*). Già ſi vede, che quell' *antiquitus consueta* ſi riferiſce a' tempi di Guglielmo II. in conſeguenza dello ſtabilito in *Planitie Sancti Martini*.

Più non ſi mette in dubbio, che Carlo poſto in libertà, ed aſceſo ſul trono, di queſti Capitoli di Papa Onorio altro non ſe valere, ſe non quello, che confermò con ſue leggi: e con ſue leggi confermò quanto eraſi determinato in *Planitie S. Martini* (*b*). Ed ecco com' egli in uno di eſſi Capitoli eraſi ſpiegato intorno all' obbligazione di ſervire.

Item ſtatuimus, quod Comites, Barones, & alii feuda tenentes ultra tempus trium menſium non teneantur ſervire Curiae ſumptibus propriis; ſed ſi eos ultra praedictum tempus Curia voluerit in ſuo ſervitio retinere, ipſis gagia debeat adminiſtrare (*c*).

E quì voglio, che ſi noti la diverſità grandiſſima tra l' un Capitolo, e l' altro. Primieramente non piaceva al Pontefice, che gli eſerciti del Re metteſſero piede nello Stato Eccleſiaſtico, e perciò reſtrinſe l' obbligazione del ſervire alle ſole guerre difenſive *intra fines Regni*. Il Re all' incontro precettò il ſervigio ſenza reſtrizione alcuna. In ſecondo luogo il Papa fece arbitrario de' Baroni, o il ſervir perſonalmente, o il convertire il ſervigio in danaro. Il Re non parlò affatto d' alternativa, perchè il ſervigio perſonale dovea eſſere un dovere, e la compoſizione in danaro una grazia. In virtù finalmente del Capitolo d' Onorio i feudatarj, ſcorſi tre meſi, poteano liberamente ritornarſi a caſa. Venia ciò loro proibito col Capitolo di Carlo, in virtù di cui furono obbligati a continuare il ſervigio, a ſpeſe però del Regio erario, fintanto che così foſſe piaciuto al Sovrano. Col Capitolo adunque di Carlo non ſi fe altro, che torre l' abuſo di ſervir gratuitamente oltre a tre meſi: tutto il di più rimaſe nell' ordine dell' antico Governo politico, checchè aveſſe il Papa detto in contrario.

Andrea d' Iſernia, il quale incominciò a ſcrivere negli ultimi anni del regnare di Carlo II. (*d*), ci lasciò regiſtrato queſto

[a] Capit. di Onor. V. Iſtor. civil. tom. 3. lib. 21. cap. 1. cart. 103.
(b) Iſtor. Ibid. *tom. 3. lib. 21. cap. 1.*
[c] *De privileg., & immunit. Com. Bar., & aliorum feud. ten.*
[d] *Liparul. in vita Andr. Iſern., ac Franc. de Andr. in diſputat. feud. an fratres in feud. fol. 19. ſeqq.*

ſto di più, cioè qual foſſe l'antica taſſa del ſervigio ordinario (a).

Prima però, ch' io ne riaſſuma la teoria, gioverà ricordarſi di quello, che ho detto ſulla fine dell' altra Diſſertazione, cioè che il titolo di Barone non competeva, che a quel vaſſallo del Re, che poſſedea feudo *in capite Curiae*, e che avea ſotto di se più ſotto feudatarj; i quali ſotto feudatarj ſolamente appellavanſi vaſſalli del Barone; con che il titolo di vaſſallo apparteneva ſoltanto a' nobilmente inveſtiti: che uomini del tale, e del tal feudo generalmente diceanſi tutti gli altri, o che vi teneſſero territorj livellarj, o che vi poſſedeſſero liberi allodj: ma che poi ſiccome tutti i feudatarj, ed i ſottofeudatarj incominciarono a chiamarſi Baroni, così tutti gli uomini loro ſubordinati preſero a dirſi vaſſalli.

Poſto ciò, io quì per non confonder l'idee, ſeguendo l'uso preſente, chiamerò vaſſalli gli uomini tutti de' feudi, ed il loro aggregato appellerò vaſſallaggio.

Vengo ora alla promeſſa teoria, e dico, che de' feudi altri eſſendo piccioli, ed altri grandi, e quale conſiſtendo in Terre abitate, ed in conſeguenza con vaſſallaggio giuſta la nozione, che ſi dà ora a tal voce, e quale in terreni ſenza vaſſalli; biſognò diversamente regolare il peſo del ſervigio per modo, che non s' aggravaſſe più l'un feudatario, che l'altro.

Quanto dunque a i feudi abitati, fu generale ſtabilimento, che per ogni venti once di annua rendita ſi doveſſe ordinariamente un milite a cavallo col ſeguito di due valletti, o ſieno armigeri anche a cavallo, da ſervire gratuitamente per meſi tre, al qual peſo contribuir doveano i poſſeſſori degli allodj co' loro ajutorj; e poichè i feudatarj nell' eſigere gli ajutorj non laſciavano d' uſar ſoperchieria, non baſtò, che Guglielmo I. con una legge aveſſe preſcritta la moderazione (b); ma vi volle altra legge eſpreſſa di Re Carlo II., colla quale s' impose loro di non ſorpaſſare la metà del ſervigio feudale (c).

Ed ecco come l' allodiale del Regno contribuiva al ſervigio niente meno, che 'l feudale: fondamento, ſul quale fu ſtabilita la

[a] *In cap. quis dicatur Dux, March., Comes in 4. verſ. & ſecundum usum Regni, & in cap. 1. de prob. feud. alien. per Feder. §. firmiter verſ. item videamus &c.*

[b] *Conſtit. quamplurium. De adjut. exig.*

[c] *In Cap. Comites, Barones, & feud.*

la legge vietante gli acquisti a' Luoghi pii esenti, confermata poscia da Federigo colla Constituzione *praedecessorum*, nè rivocata da Re Carlo II., come a tempo, ed a luogo farò vedere.

Quando poi si accordava il potersi sdebitar con danaro dal servire personalmente, il servigio d' un milite co' suoi armigeri pe' tre mesi fu taffato in once dieci, e mezza, da dovervi contribuire per metà i vassalli del feudatario.

E perciocchè il possessore di feudo disabitato non avea donde venir soccorso, per le stesse venti once di rendita annuale si volle, che dovesse soltanto la metà del servigio personale de' tre mesi; ovvero se veniva ammesso al compensamento in danaro, sborsar dovea once sei, poco più della metà della tassa ordinaria, per quell' aumento, che al feudo potea partorire l' industria.

Quando poi si estesero le investiture a i prodotti fiscali, alle gabelle, ed alle annue rendite, allora venti once annuali obbligarono al quarto del servigio personale, o al pagamento d' once cinque, ed un quarto, poco più, poco meno, secondo che si racconta dal Capano, e ciò perchè sopra tai feudi non sol cessava la speranza dell' aumento, ma vi occorreva qualche spesa nell' esigerne il frutto [a].

Sopravvenendo dunque il bisogno, uopo era significarlo per proclama a ciascun feudatario *in capite Curiae*, con disegnargli il luogo, e 'l tempo della rassegna, perchè venisse col suo seguito giusta la rendita del feudo abitato, o disabitato, che possedea; dovendo esser cura del possessore di feudo abitato il chiamare i suffeudatarj, se mai ne avea, perchè adempissero, o all' intero servigio, o a parte di esso giusta il convenuto nelle respettive investiture: e sua cura parimente esser dovea l' esigere gli ajutorj dagli altri uomini del feudo a misura de' liberi allodj che vi possedeano.

Già si vede chiaramente che tra' feudatarj *in capite Curiae* pochissimi esser doveano, che a misura della rendita precisamente dovessero uno, o più militi, nè più, nè meno. La maggior parte de' grandi feudatarj, oltre al numero rotondo, rimaneano debitori di qualche cosa di più: eranvi feudatarj con vassallaggio, i cui feudi non davano loro le venti once, per poter dare un servigio intero; e parecchi fra' possessori di feudi piani quaternati

[a] *Capan. de Adoha quaest. 5. n. 33. segg.*

nati *in capite Curiae* non godendo once quaranta di rendita, neppur doveano l'intero ſervigio. Biſognava dunque, che ſi acconciaſſero gli uni cogli altri, perchè tutti inſieme veniſſero a compiere il totale delle milizie, che giuſta il pieno delle rendite inſiem calcolate, ritrovarſi doveano ſotto le inſegne.

Il poſſeſſore per tanto d'un feudo abitato, che a cagion d'eſempio, non ne ritraeva più ch'once dieci in ogni anno, e 'l poſſeſſore d'un feudo diſabitato, che gli dava once venti, e non più, non doveano che mezzo ſervigio per ciaſcuno; ſi componeano adunque fra di loro, e l'un de' due andando a ſervire, ricevea dall'altro la compenſazione del mezzo ſervigio in danaro; e così diſcorrendo per tutti generalmente.

Ora a ſpiegare queſto accozzamento di ſervigj, i Normanni ſtorpiarono il latino barbaro *adunamentum*, e ne formarono una voce anche più barbara, e fu quella di *adohamentum*, per la quale intendeano la comitiva di tutto il Baronaggio in ciaſcuna occorrenza; indi accorciarono queſta voce nel vocabolo *adohum*, col quale ſpiegavano la rata del ſervigio, che ciaſcuno feudatario *in capite Curiae* dovea contribuire nel generale adunamento, o ſia nella raſſegna da farſi in ogni occorrenza: la qual rata di ſervigio in un Capitolo di Re Federigo d'Aragona ſi trova ſpiegata colla parola *adducimentum*. *Et etiam quod nullus Comes, Baro, & feudatarius cogatur, aut teneatur aliquid ſolvere pro adducimento, ſed perſonaliter ire in exercitu teneatur modo praedicto, niſi neceſſitatis articulo, vel quavis aliâ juſta cauſa forſan impeditus, aliquem loco ſui ſufficientem, & idoneum mittere teneatur, vel adducimentum ſolvere, ſibi electione ſervata* (*a*).

Eſſendoſi poi incontrata facilità nel convertire il perſonal ſervigio in danaro, quantunque non vi foſſe più biſognato perciò accozzamento alcuno, pure i vocaboli *adohamentum*, *adohum*, *adoha* rimaſero indiſtintamente a denotare queſte rate pecuniarie; e con tal nozione paſſarono a' poſteri; ſicchè Onorio contrapponendo il ſervigio perſonale all'adoamento pecuniale, ebbe a dire nel citato Capitolo *ſervire perſonaliter*, *vel adohamenta praeſtare*: ed in tal ſenſo l'inteſero Iſernia, e quanti gli vennero appreſſo (*b*).

Ma

[a] *Cap. Regis Frid.* 29. *in Capitul. Regni Sicil. fol.* 62.

[b] *Iſer. in cap.* 1. *de prohib. feud. alienat. per Feder., Frecc., Camerar., Moles, Capan., & alii cit. per Ag et. tom.* 1. §. 4. *de Adoha fol.* 396.

Ma i Normanni, e gli Svevi ancora con difficoltà uſavano cambiare il perſonal ſervigio militare in danaro; nè ſotto gli Angioini ciò generalmente eraſi ricevuto; e ſe permetteaſi alcuna volta, ſi ricuſava in un' altra. Di quì la maſſima, che niun feudatario in Regno, purchè non adduceſſe legittimo impedimento, potea eſentarſi dal ſervir di perſona ogni qual volta così ſi voleſſe dal Principe [a].

§. XX.

Del modo d' eſigere il ſervigio militare, e delle antiche Dogane.

IO ſo, che 'l Voſſio, il Menagio, lo Spelmanno, il Covarruvia, il Ferrari, e tanti altri ſi ſono ſtudiati di trovare l'origine del vocabolo *Dohana*, chi nell'antico linguaggio Franco, chi nel Saracenico, chi nell'Arabo, e chi per fin nell' Ebraico: e ſo, che 'l Du Cange meglio di tutti deduſſelo *ab adunatione* (b), e ciò a motivo che nelle Dogane Normanne univanſi tutte le eſazioni del fiſco, ſiccome ſi ha dal Falcando (c): il qual ſentimento fu ſeguito dal noſtro Regente Moles, ove diſſe, *verbum Dohana ipſam Regiam Cameram, ac Regium patrimonium ſignificare* (d).

Io però dico, e ſoſtengo, che la voce *Dohana* è un' accorciamento del vocabolo *Adohana*, e che tal voce nacque a' tempi de' Normanni ad un parto medeſimo coll' altre *adohamentum*, *adohum*, *adoha*; perocchè la prima, e più preciſa inſtituzione delle *Adohane*, o ſieno *Dohane* Normanne fu per l' appunto ad oggetto di formare gli adoamenti militari, o ſia il pieno delle milizie gratuite, che ſi doveano da' feudatarj nelle diverſe Provincie del Regno; col quale adoamento, o ſia adunamento alla mano ſi paſſava la moſtra nel giorno a ciò ſtabilito, ſegnandoviſi chiunque, o in tutto, o in parte laſciava d' adempiere al

[a] *Iſer. in cap. 1. §. ſimil. n. 14. tit. qui curt. vend., de Ponte, de Amato, & alii cit. per Aget. loco relat. pag.* 395.
[b] *In Gloſ. V. Adoha.*
[c] *Apud Murat. R. I. tom. 7. pag. . . .*
[d] *De jure Dohanar. memb. 1. §. 6.*

perſonal ſervigio per la ſua rata, o nol ſuppliva in danaro, quando ciò gli ſi foſſe accordato dal Principe. Ed ecco come il dimoſtro.

Già non può metterſi in dubbio, che Ruggieri, fatteſi eſibire tutte le antiche conceſſioni feudali, di quelle che confermò unitamente colle proprie ne ſe fare regiſtro in quaderni, che conſervavanſi nella ſua Cancelleria Regale, la quale poi da' Baroni ribelli ſotto Guglielmo I. fu data a ſacco; il perchè raſſettate le coſe, ſi penſò di porre in libertà Matteo Notajo affin di rifare ciocchè mancava di que' volumi.

Or a qual' oggetto i feudi medeſimi, oltre al regiſtro nella Regal Cancelleria, leggerſi regiſtrati in *quinternionibus Dohanae*, ſe non per formarviſi l'adoamento, e per eſigerviſi le adoe, i televj, e gli altri peſi feudali? Altrimenti non ſaprebbeſi penſare, qual'altra ingerenza aveſſero potuto aver ſopra i feudi gli Uſiziali della Dogana.

Federigo in fatti la chiama *Dohana Baronum*, e nelle ſue Conſtituzioni ſi rimette ſempre a quaderni Doganali, come a quelli, i quali erano di acceſſo più facile, che i regiſtri della Regal Cancelleria. Così nella Conſtituzione *Magnae Curiae noſtrae* ſtabiliſce, che la Curia del Gran Giuſtiziero abbia conoſcenza *de Comitatibus, Baroniis, Civitatibus, Caſtris, & magnis feudis, quae in quaternionibus Dohanae noſtrae Baronum inveniuntur in ſcriptis*. Nella Conſtituzione *Honorem noſtri diadematis* ordina, *ut nullus Comes, Baro, vel miles, vel quilibet alius, qui Baronias, Caſtra, vel feuda in capite a nobis tenent, vel ab alio, quae in quaternionibus Dohanae noſtrae inveniuntur in ſcriptis, ſine permiſſu noſtro uxorem ducere audeant &c.*, abbracciando così i feudi quadernati *in capite Curiae*, ed i quadernati *ſecundum quid*. E nella Conſtituzione *poſt mortem* diſponendo intorno a' ſuffeudi quadernati *ſecundum quid*, dice: *poſt mortem Baronis, ſeu militis, qui a Comite, vel Barone alio Baroniam aliquam, vel feudum tenuerit, quae in quaternionibus Dohanae noſtrae inveniuntur in ſcriptis &c.*

Qual difficoltà dunque s' incontra nel tenere, che la voce *Dohana* ſia un' accorciamento del vocabolo *Adohana*, introdotto a ſignificare il luogo, ove regiſtrati erano i feudi *in capite Curiae*, ed i feudi *ſecundum quid*, per tener conto di tutto l' adoamento in generale, e per eſigere da ciaſcuno l'adoa, o ſia

la

la ſua porzione del ſervigio militare?

E perocchè così nella detta Conſtituzione *poſt mortem*, come nell'altra che comincia *Divae memoriae* ſi fa menzione, così de' feudi quadernati in *capite Curiae*, e de' quadernati *ſecundum quid*, come de' feudi piani aſſolutamente, e de' feudi piani, *& de tabula*; dover mio ſarà il dar quì contezza delle varie ſpezie de' feudi, o de' ſuffeudi.

§. XXI.

Delle inveſtiture praticate da' Baroni, e della loro diverſità.

L'Oggetto delle inveſtiture era il ſervigio; e come queſto potea eſſer nobile, potea eſſer ignobile, così la differenza generaliſſima delle inveſtiture conſiſtea nel promettere l'uno, o l'altro ſervigio.

L'inveſtito nobilmente d'un fondo promettea a chi concedealo aſſiſtenza, conſiglio, difeſa nella vita, nella roba, nell'onore; e sì veniva a dichiararſi uomo del ſuo benefattore, vale a dire perſona addetta a nobilmente ſervirlo.

L'inveſtito ignobilmente d'alcun podere promettea a chi concedealo di tener quel podere nel di lui nome per coltivarlo, e goderne del frutto, obbligandoſi intanto ad una qualche preſtazione annuale, o in roba, o in danaro, ovvero in qualche ignobil ſervigio di perſona: e sì diveniva uomo tributario, e ſervile del concedente.

La prima ſi chiamò inveſtitura beneficiale, quando fu a tempo, ed a vita: divenuta poi ereditaria, ſi diſſe feudale.

La ſeconda ſi appellò livellaria; e differiva dall'enfiteuſi, in quanto che il conceſſionario diveniva uomo proprio del concedente; potea intanto *mutare fundi faciem*, e fra due anni vi ſi ammettea devoluzione *ob cenſum non ſolutum*. Io ne ho parlato baſtantemente nel Lib. I. della Storia al Cap. XXXVIII. avvalendomi dell'autorità del Cujacio, del Tomaſio, del Boemero, a' quali poſſono aggiungerſi lo Schiltero (*a*), e l'Eineccio (*b*).

Soko-

[a] *Exercit. lib.* 6. §. 84.
[b] *Elem. juris Germ. lib.* 2. §. 34., *&* 35.

Sokagium, e *Socagium*, appellavaſi dagli Ango-Normanni dalla voce *ſoca*, che appo loro valea lo ſteſſo, che aratro [*a*].

Di queſta ſeconda ſpecie di ſervile inveſtitura l'uſo era frequentiſſimo fra' Longobardi, le cui leggi appellavano terre tributarie le così concedute; nè v'ha ſcrittore, che tante ne riporti, quante ſe ne leggono preſſo i noſtri Croniſti, principalmente preſſo quello di S. Vincenzo in Volturno [*b*].

Or eſſendoſi introdotte le inveſtiture feudali, la ſimiglianza delle nobili colle ſervili fece sì, che 'l volgo appellaſſe feudi anche i terreni conceduti *libellari jure*, cioè col peſo di qualche annua preſtazione. Ma i ſavj Giureconſulti, che ne conobbero la differenza notabiliſſima, non già feudi, ma beni poſſeduti *libellario nomine* gli appellarono (*c*); e quando tali conceſſioni faceanſi non già di allodj, ma di territorio feudale, attenenze, o ſia appartenenze di feudi le diſſero (che tanto ſuona il barbaro-latino *attenefiae*). In fatti come chiamar feudali que' beni, ne' quali ſuccedeano ancor gli aſcendenti; regolandoſene la ſucceſſione, ugualmente, che quella degli allodj, ſecondo il diritto civile Longobardo, o Romano, che ciaſcun profeſſava? La qual coſa per altro non bene avvertita da i noſtri fu cagione di lunghiſſime diſpute. E come appellar feudatarj coloro, ch' eranſi ingagiati ad ignobilmente ſervire, e che tenuti non erano a preſtar giuramento di fedeltà?

Ecco il perchè in ſimili ignobili conceſſioni, ancorchè ſi faceſſero di appartenenze di feudi, non vi fu biſogno di aſſenſo del Principe finattanto, che Federigo non ne faceſſe divieto, col permettere ſoltanto a' Baroni di riconcedere ſenza Regale aſſenſo que' fondi feudali, che conceduti altra volta, veniſſero poi a ricadere nelle loro mani; purchè non ſe ne ſcemaſſe la rendita [*d*]: donde fu che d' eſcadenze prendeſſero il nome. Così dopo Baldo, Cino, Iſernia, Luca di Penna, ed altri ſcriſſero Matteo degli Afflitti (*e*), Marino Freccia [*f*], Capece, Ca-

ca-

[a] *Cowel. Inſt. Angl. lib.* 3. §. 17., *& 19. Bract. lib.* 2. *tract.* 1 *cap.* 36. §. 1. *apud Du-Cange V. Socagium, & Soca.*

[b] *Apud Murat. tom.* 1. *part.* 2.

[c] *Cujac. ad lib.* 1. *feud. tit.* 2. *quibus mod. feud. amit.*

[d] *In Conſt. Conſtitutionem divae memoriae.*

[e] *In dict. Conſt. Conſtitutionem divae memoriae n.* 25. *ſegg., & n.* 66. *ſegg.*

[f] *Lib.* 2. *differ. per totum.*

cace, ed altri citati dal Capano (a); benchè per iscarsezza di lùmi non foſſero rimontati fino all' origine di tal contratto livellario, che appellarono innominato, perchè non ne trovarono il titolo ne' volumi delle leggi Romane.

Più frequente però era l' uſo di concedere per contratto livellario i beni burgenſatici, ſpecialmente delle Chieſe; e ciò tra perchè non coſtumavaſi di dare a fitto per danaro, del quale ſi scarseggiava, e perchè per le spedizioni militari gratuite eravi di bisogno delle vettovaglie, e dell' ignobil ſervigio del carreggiare, delle vetture &c.

Ma i Grandi Baroni, e le Chiese poſſeditrici di feudi aveano altro preciſo bisogno, ed era quello de' militi, donde potere ad ogni richieſta adempiere alla rata del lor servigio. Quindi la neceſſità delle secondarie nobili inveſtiture, in virtù delle' quali i Baroni, e le Chieſe concedeano a chi Terre abitate, ed a chi terreni colti, ed incolti, col peso del servigio militare. Che se la conceſſione era di Terra abitata, vi biſognava onninamente l' aſſenſo del Principe, come quegli, che ſolo *erat Dominus perſonarum*; ed in conſeguenza riconoſcendoſi dal Principe il nuovo vaſſallo, benchè non immediato, dovea farsene regiſtro ne' quaderni Doganali, affinchè ne' generali aſsembramenti di tanto ſi scaricaſse il feudatario principale, di quanto ſi caricava il di lui sotto feudatario: da che tali ſuffeudatarj tenuti erano all' intero servigio d' un milite per ogni venti once di annua rendita, o al pagamento di dieci once, e mezza, non altrimente che i feudatarj *in capite Curiae* [b].

Ed ecco il perchè queſti ſuffeudi, non gia quadernati aſſolutamente diceanſi, come non conceduti in *capite Curiae*; ma poichè *tenebantur ab alio*, quadernati *ſecundum quid* appellavanſi, come riconoſciuti dal Principe per la rata del ſervigio, mediante la persona del feudatario principale, e perciò regiſtrati ne' libri Doganali. Con queſto ancora, che sebbene per qualunque accidente di alcuno di tai suffeudi con vaſsallaggio non ſi trovaſse fatto regiſtro; pure il medeſimo per la regalia, che v' era an-

(a) *De jure Adohae quaeſt. 7. n. 2.*

(b) *And. Iſer. in Conſtit. Juſtit. nomen. V. De feudo, & in cap. 1. de controv. feudi inter pares term. Afflict. in Conſtit. ut de ſucceſſionibus num. 1. Capyc. in inveſt. feud. V. Quaternatum, Capan. de jure Adohae dict. quaeſt. 7. num. 7.*

anneſsa aveaſi come regiſtrato, per tutti quegli effetti, che produceа il regiſtro de' feudi *ſecundum quid*. Donde la maſſima antichiſſima, che in Regno tutti i feudi, o ſuffeudi con vaſsalli ſi reputino generalmente quadernati (*a*).

Qualora poi alcun Barone concedea ſotto militar ſervigio ſuffeudi ſenza vaſsalli, era in arbitrio de' contraenti il convenire la rata di eſso ſervigio. Se patovivaſi il ſervigio ordinario de' tre meſi, per ogni 40. once del ſuffeudo disabitato, vi bisognava aſsenso, e regiſtro ne' quaderni Doganali, per discaricarne il principal feudatario; ed allora tal ſuffeudo diceaſi parimente quadernato *ſecundum quid*.

Ma se ſtabilivaſi minor ſervigio, allora nè aſſenso vi ſi richiedea, nè regiſtro ne' quaderni Doganali: se ne facea però notamento a parte, come appreſso dirò; e per l'ordinario il ſervigio di tai ſuffeudi disabitati era di quaranta giorni per ogni 40. once di annua rendita [*b*].

Ecco dunque la teoria de' ſuffeudi. Primieramente i terreni feudali conceduti *ſub annua praeſtatione*, benche feudi volgarmente ſi appellaſsero, tali però non erano, ma ſolamente attenenze di feudo; ed andando ſotto la rubrica di contratti livellarj, giudicavanſi come gli allodj.

In secondo luogo i ſuffeudi di Caſtri, o ſia di Terre abitate andavano sempre ſotto la rubrica di feudi quadernati *ſecundum quid*, e tali ſi reputavano ancorchè descritti non ſi trovaſsero ne' libri delle Dogane.

Per terzo i ſuffeudi di territorj ſenza vaſsalli, qualor concedeanſi *ſub militari ſervitio*, e precedente aſsenso regiſtravanſi ne' libri delle Dogane; acquiſtavano pur eſſi la qualità di feudi quadernati *ſecundum quid*, e ne portavano l'intero peso.

Se poi non regiſtravanſi in eſſi libri, ma nelle tavole a parte, il peso n'era minore, nè aſsenso vi occorreva nel concedergli, prima che Federigo pubblicata aveſse la giaddetta Conſtituzione *Conſtitutionem Divae memoriae*, colla quale vietò le nuove conceſſioni; permiſe però di riconcedere senza regale aſsenso i ſuffeudi antichi, ugualmente che le attenenze, quando foſſero ri-

(a) *Free. lib. 2. Differ. feudi plani, & quater. diff. 26. n. 34., & alii ſupra cit.*

(b) *Free. differenc. 29. n. 25. Capyr. in cap. Imperialem, & alii cit. per Capan. dict. quaeſt. 7. n. 2.*

ricadute nel concedente, purchè non se ne scemasse il servizio.

Io non so un trattato feudale per dover quì registrare tutti gli effetti civili, che nasceano della diversità de' feudi quadernati *in capite Curiae*, de' quadernati *secundum quid*, de' militari non quadernati, e delle attenenze feudali, o siano livellarie. Marino Freccia notò quarantacinque di tali diversità, e su di queste, e sopra di altre hanno lungamente ragionato, disputato, consigliato i nostri Dottori, e deciso i Tribunali.

Solamente mi conviene dar ragguaglio del donde sia nato il nome di feudi, e di suffeudi piani: e di feudi, e di suffeudi *de tabula*.

Ed eccolo in breve. Feudi, e suffeudi piani diceansi i feudi, ed i suffeudi disabitati, consistenti semplicemente in terreni conceduti *sub militari servitio*: e perciò Federigo nella Constituzione *post mortem Baronis* gli pose in opposizione co' Castri, cioè colle Terre abitate: *& quod id quod tenet ab eo, sive sit Castrum, sive terra plana, ei cui nos concesserimus, debeat assignare*. Qualora tai feudi, o suffeudi venivano conceduti col peso del servigio ordinario, registravansi ne' quinternioni, o *in capite Curiae*, se venivano dal Re, o *secundum quid*, se venivano dal Baronaggio, e dalle Chiese: ed il servigio ordinario era la metà del servigio de' possessori di Terre abitate; perchè questi godeano degli ajutori, che mancavano a' possessori di terre piane, siccome ho detto.

Ma se il Re, o alcun Barone concedea feudo, o suffeudo piano con minor servigio militare dell'ordinario; in questo caso il feudo, o suffeudo non registravasi ne' quinternioni, nè *in capite Curiae*, nè *secundum quid*; ma facevasene notamento a parte; e questo notamento chiamavasi *tabula feudorum*. Così l'Ostiense appellò *tabulas officiales* i Registri delle diverse cariche monacali (a). Così negli Statuti dello spedale di S. Giuliano dipendente dal Monastero di S. Albano d' Inghilterra: *Volumus, ut fratres Sacerdotes cursum suorum officiorum in tabula describant: qui vero intabulati fuerint, officia, ad quae fuerint intitulati, obedienter, & humaniter exequantur* (b). E così, per tacer di tanti altri antichi documenti, si legge presso il Mabillone usa-

(a) *Lib. 3. cap. 22.*

(b) *In auctor. addiamentor. Matth. Pariſ. edit. Pariſien. fol. 165.*

to il vocabolo *tabularium* a significare *numerum redituum in tabula descriptorum* (a).

Ora come i possessori di tai feudi, e suffeudi piani, & *de tabula* tenuti non erano alla rata del servigio ordinario, ne veniva che non fosser considerati in qualità di nobili, come venivano reputati i possessori di Castri, ed anche quei di feudi, e di suffeudi piani registrati ne' quinternioni per la rata dell'intero servigio. Erano dunque una specie di Valvasini posti in mezzo tra i militi, ed i non militi; giacchè tutta la nobiltà a que' tempi non in altro faceasi consistere, che nel nobil servigio militare.

Non è luogo questo da narrare il quando per la perdita della Cancelleria di Palermo si formarono i nuovi quinternioni pel solo Regno di Napoli, affidandosene la cura a' Magistrati della Camera: quando l'adoamento militare dagli Ufiziali delle Dogane passò a' Razionali del Tribunale della Zecca; così che a la Camera appartenea il tener registro delle concessioni feudali, e suffeudali; ed a' Maestri Razionali della Zecca il tener conto del servizio de' feudatarj, e de' sottofeudatarj: quando il servigio *ad requisitionem* divenne annuale, e perpetuo; e di personale passò ad essere universalmente reale, e pecunario: quando unitasi colla Camera la Corte de' Razionali, se ne formò una sola Magistratura addetta a sopraintendere a tutti i proventi del fisco: quando nel nuovo Cedolario, che si formò, i Baroni con vassallaggio furono tassati per la metà delle loro adoe, assumendo la Corte sopra di se l'altra metà dovuta da' vassalli Baronali per esigerla cogli altri pesi fiscali; avendo io di tutto ciò, e del di più, che appartiene a questa materia, stabilito di darne per ordine di tempi un succinto ragguaglio nelle appendice agli altri volumi della mia Storia.

Conchiudo il presente articolo col dire, che poichè il Regno Italiano passò a' Tedeschi, cominciarono que' Sovrani a permettere nella lor calata in Italia il ricattarsi dal personal servigio per danaro. Qual che si fosse, o l'Imperador Lotario, o Federigo I. l'autore della Constituzione, che va sotto il titolo *de capitulis Conradi*, dichiarò, che colui tra' feudatarj, il quale non volesse ritrovarsi nel generale assembramento, se Longobardo pagar doveffe dodici danari per moggio di territorio feudale, e se Tedesco

(a) *Mabil. oper. posthum. tom. 2. p. 23.*

sco la terza parte delle rendite di quell'anno (a). Ma poi con altra Constituzione di Federigo furon tutti generalmente obbligati alla metà del frutto, lasciando libera la scelta, o di venire ad oste, o di pagar, le *hostenditiae* (b) scelta, che non fu mai permessa nel nostro Regno.

§. XXII.

De' Militi.

L'Epoca dell'introduzione de' feudi fu la stessa, che quella de militi all'uso di Francia. I Normanni, che ci venner tutti da venturieri, furono generalmente rimeritati con feudi parte titolati, e parte non titolati, e sotto di essi stabilironsi i militi con suffeudi, spezialmente nel Paese conquistato sopra Greci; poichè Guiscardo ebbe l'avvertenza di non disgustare i Longobardi, e ne' Paesi, che sopra di essi conquistò, gli ricevè come suoi feudatarj, e sotto feudatarj. Il simile pratico Riccardo nel Principato Capoano. Ecco la ragione, perchè in questi Paesi, che stati erano del dominio Longobardo, si conservarono i feudi *de jure Longobardorum*, e più comunemente nel Principato di Benevento; poichè nel Salernitano, e nel Capoano v'ebbero ancora la lor parte i Normanni viventi *jure Francorum*, gli uni ricevutivi dagli stessi Principi Longobardi di Salerno, e gli altri introdottivi da Riccardo, e da' suoi successori.

Ora i feudatarj titolati, e non titolati, ed anche le Chiese ammesse al godimento di regalie, ed in conseguenza obbligate al militar servigio, avendo bisogno di provvedersi incessantemente di militi per somministrargli ad ogni richiesta, non poterono ritenersi dal non sotto infeudare, giacchè l'uso era di non servir prezzolato. E come appresso delle Nazioni guerrieri il pregio di nobiltà consisteva nel solo mestiere della guerra, ecco la distinzione tra' possessori di allodj, ed i possessori di feudi, e di suffeudi militari.

(a) *Cujac., & Hotom. ad tit. feud. de cap. Conr.*
(b) §. *Similiter de prohib. feud. alien. per Feder.*

Questa distinzione vie meglio si conservò per mezzo delle solennità, colle quali s'introdusse di conferire l'onore della milizia, il che fu cagione, che molti per entrare ancor essi nell'ordine de' nobili s'obbligassero di servire da venturieri co' proprj allodj. Ed ecco l'origine della nobiltà in Regno stabilita per mezzo del ruolo de' militi servienti gratuitamente, o per feudi, e suffeudi, che avessero; o per assegnamenti vitalizj sopra feudi, o per offerte ispontanee, avendone il modo, col frutto de' proprj allodj.

E' molto facile a credere, che questo ruolo di nobili servienti si fosse alterato nella confusione delle cose avvenute dopo la morte del Duca Gugliemo, e che fra que' lunghi tumulti di guerra si fosse introdotta fra le milizie gente immeritevole, e vile. Ruggieri adunque in volendo riformar questo abuso, prese cura nel suo allibramento di cassarne tutti i non nobili intrusi, e di formare un nuovo, e più esatto ruolo di militi.

Indi con sua legge, che appunto per questo va sotto il titolo *de nova militia*, fe sentire a tutti i suoi feudatarj titolati, e non titolati, ed a tutti i Vescovi, ed Abati, che d'allora in poi non avrebbe ricevuto al servizio militi, se non coloro, che per successione fossero discesi da militi: e fu questa, se ben si considera; una separazione de' due ordini nobile, e popolare fatta dal fondatore della Monarchia; giacchè in virtù di tal legge l'ordine militare divenne ereditario, ed in conseguenza ereditario, e famigliare divenne il poter acquistar feudi, o suffeudi nobili. Ma qual legge è quella, alla quale non si deroghi, particolarmente ne' tempi tumultosi? Federigo adunque rinnovò la Constituzione dell'avo; però nel tempo stesso fece grazia a tutti coloro, che sebben non discesi da militi, aveano per lo passato ottenuti feudi, o suffeudi militari, o che s' erano obbligati a nobilmente servire, purchè nobilmente vivessero; e fu questa una specie di aggregazion generale.

E perchè tanto Ruggieri, quanto Federigo aveano in animo d' introdurre una nuova nobiltà non militante; perciò provídero, che nè Giudici, nè Notai si ammettessero, che da Giudici, e da Notai discesi non fossero, ed in ispezialità chiunque fosse di vil nascita, ed altrui subordinato per ignobil servigio reale, e personale. Ed ecco l'origine d'una nuova milizia, che promossa da Ruggieri, incominciò poi a formarsi sotto Federigo

di

di coloro, che *milites legales*, *milites justitiae*, e *milites literati* si appellarono (a).

E quì voglio, che si noti, che ne' tempi de' Re Normanni gli Avvocati, ed i Notai per lo più eran cherici: ora avendo l'Imperador Federigo proibito ciò espressamente con sua legge, i curiali laici per distinguersi dal rimanente del popolo stimarono di ritenere l'uso delle vesti chericali: usanza, che fu ritenuta così qui, come in Inghilterra, ed altrove (b). Di quì l'odierna costumanza delle vesti talari de curiali di Roma, e quella de' nostri del vestir corto di nero, e col collare a modo prima degli Spagnuoli, e poi de' preti Francesi. L'uso della toga per la Magistratura venne dalla Spagna, e fu stabilita per Prammatica, del che a suo luogo.

Dalla nuova milizia instituita da Ruggieri, e rinnovata da Federigo coll'esclusiva di quanti non discendeano da' militi, venne naturalmente in Regno l'uso delle armi gentilizie, e de' casati [c].

E di quì parimente fu, che l'ordine militare tolse a conferirsi con molto apparato: e Ruggieri, che prima di esser Re, era stato ordinato cavaliero, ne volle di propria mano rinnovare la pompa in due de' suoi figli, ad onor de' quali diè il cingolo militare ad altri quaranta [d].

Scrive Marino Freccia, che *vetustioribus temporibus post Normannos Svevorum tempore & Reges ipsi habebant libellos, seu brevia omnium feudatariorum vassallorum, & filiorum eorum. Legi ego in Archivio primo sub Henrico Imperatore, Federico filio, Carolo I., & II. omnes nobiles familias, quae erant in Civitatibus, & Terris Aprutii, Apuleae, Calabriae, & seriatim nomina filiorum nobilium; & nobiles seperati a popularibus distinguebantur* [e]. Pratica, che gli Svevi appresero da' Normanni, essendone stato autore Ruggieri.

Il P. Borrelli nel libro intitolato *Vindiciae Neapolitanae Nobilitatis* rapporta una rassegna di militi fatta da' Baroni, e feudata-

(a) *Apud Matth. Paris. in ann.* 1231.
(b) *Paris. In vitis p.* 144.
(c) *Murat. disser.* 53., *Nicol. Upton de studio milit. cum notis Eduardi Bissaei, & alii.*
(d) *Abas Telesi. lib.* 4. *p.* 138. Istor. Civil. *tom.* 3. *lib.* 20. *p.* 21. *seqq.*
(e) *De suss. lib.* 2. *disser.* 5. *post. pag.* 247.

Digitized by Google

datarj del Regno, ch'egli ſuppone de' tempi di Re Guglielmo il Buono per la ſpedizione di Terra Santa; egli però s'inganna, concioſſiachè ſia queſto un'adoamento del Baronaggio ſotto Re Roberto, inſerito nel regiſtro di Carlo Illuſtre, ſenza nominarviſi nè Re Guglielmo, nè Terra Santa.

Si darà conto a ſuo luogo di ciocchè fece Carlo I. d'Angiò, la cui paſſione per Napoli cagionò lo ſcadimento di tutte le altre Città del Regno.

§. XXIII.

Degli ajutorj.

SOvviemmi d'aver già detto, che l'Univerſità del Reame componeanſi per lo più d'uomini liberi, che poſſedendo beni allodiali, tenuti non erano per contratti nè a nobile, nè ad ignobil ſervigio. Soggiungo quì, che coſtoro con nome generale appellaronſi *Burgenſes* [voce derivata dal vocabolo *Burgus* introdotto in Germania, prima a ſignificare un raccolto di più abitazioni, e poi non ſolamente le Terre murate, ma le Città ancora, che andaronvi col far del tempo ſorgendo. E *bona burgoſatica, ſeu burgenſatica* ſi chiamarono gli allodj da coſtor poſſeduti.

Sebbene la prima, e maſſima regalia della Sovranità ſia l'alto dominio delle perſone, da non poterſi mai, e poi mai trasferire in altrui; la ſubordinazione nondimeno, ch'è l'anima di qualunque ben regolato Governo richiede in ogni Stato, che chi ne rappreſenta la Sovranità trasferiſca in altrui più, o meno, a tempo, o a perpetuità parte del ſuo potere, e de' diritti ſuoi ſulle perſone, ch'eſſo Stato compongono; ritenendone ſempre l'alto, ed incomunicabil dominio.

Poſto ciò, e poſta l'introduzione de' feudi in Regno, conveniva, che 'l Sovrano in concedendone alcuno abitato da' burgenſi, cioè da poſſeſſori di liberi allodj, gli ſubordinaſſe a colui, al quale eſſo feudo venia conceduto, ma gli ſubordinaſſe in maniera, che la lor ſubordinazione non degeneraſſe in ſervitù reale,

le, nè personale. Ed ecco come Re Ruggieri si regolò, seguendo il metodo tenuto da Guglielmo conquistatore dell' Inghilterra.

Volle egli, che tutti generalmente gli abitatorj d'alcuna Città, o d'alcun Castro, che si concedesse in feudo ad altrui, riconoscer dovessero il feudatario in loro util Signore, e gli giurassero fedeltà; colla distinzione però, che tal giuramento per coloro, che vi si ritrovassero nobilmente, o ignobilmente investiti, s'intendesse come una rinnovazione di faccia a faccia de' lor respettivi contratti: e per coloro, che nulla vi possedessero di servile, partorisse un obbligazione *quasi ex contractu* di soccorrere il loro util Signore in tutti i di lui precisi bisogni; e perciò non prescrisse a' burgensi alcuna certa misura, ma si rimise interamente alla generosità del lor cuore.

E' facile il credere, che regnando un tal Principe, fosse corsa armonia tra i possessori di feudi, e di regalie, ed i burgensi lor sottoposti. Ma lui morto, il Baronaggio ben per tempo alzò la testa, fino a tentar più volte di scuotere il giogo; ed allora fu, che feudatarj, e Prelati sotto pretesto di questo, e di quel bisogno presero a scorticare i loro subordinati.

Ma Guglielmo per mettergli a dovere fece uso delle leggi, nommeno che delle armi; e fra le leggi una fu quella degli ajutorj; colla quale mosso dalle querele, ch' erangli venute da tutte le parti contra Prelati, Conti, Baroni, militi, datisi tutti ad estorquer danaro da' respettivi loro uomini sotto pretesto di sovvenzioni, *pro suae voluntatis arbitrio*; volendo egli *tam duae subjectorum oppressioni misericorditer providere*, stabilì i soli casi, ne' quali Prelati, e feudatarj chieder potessero un moderato soccorso. I casi quanto a' Prelati furono: *cum ad concilium a Domino Papa fuerint vocati: pro servitio exercitus nostri, siquidem, in exercitu nostro fuerint: vel si vocemus eos: vel miserimus eos pro servitiis nostris: vel pro corredo nostro, cum in Terris eorum hospitari, vel corredum recipere contigerit*. E furono per ciascun feudatario: *pro redimenda persona Domini, si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus fuerit: pro faciendo filio milite: pro maritanda filia, vel sorore: pro emenda terra, videlicet ea tantum vice, cum eam emerit: pro servitio nostro, vel exercitus nostri; moderatum tamen in his, quae pro nostro corredo dan-*

tur

tur [a]. Federigo poi con altra legge vi aggiunse anche *pro militia fratris, cum Comes, Baro, aut miles suis expensis militem fecerit* [b].

Or poichè legge non vi era, che prescrivesse precisamente la quantità degli ajutori; allorchè nell'età minore del secondo Guglielmo Stefano di Parzio gran Cancelliere fece sì, che i feudi di Matteo Bonelli passassero a Gio: di Lavardino, e che questi vi volle introdurre le manimorte, e l'altre forzevoli esazioni usate appresso i Franchi, i Burgensi Siciliani si levarono tutti a romore, *libertatem civium, & oppidanorum Siciliae praetendentes*: perocchè diceano, *nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties Dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte, & libera voluntate servire* [c].

Ma l'Imperador Federigo, che come ho detto, ammettendo nel suo Codice la Constituzione di Guglielmo, v'aggiunse anche con altra sua legge l'ajutorio *pro militia fratris*; spiegare volle nella legge medesima, che cosa avesse ad intendersi per ajutorio moderato, cioè ch'esser dovesse *pro facultatibus hominum, & expensarum qualitate* [d]; di modo che questo, che portava il nome di libero donativo, era in sostanza un servigio reale, realissimo de' burgensatici, che non essendo certo nella quantità, diceasi incerto servigio per opposizione a' servigi certi de' beni feudali, e de' livellarj.

Che i Prelati, e 'l Baronaggio sforzati si fossero in tutti i tempi di smunger danaro dagli uomini loro subordinati, si scorge chiaro da un Capitolo fra i pubblicati da Carlo d'Angiò Principe di Salerno *in planitie S. Martini*; col qual Capitolo rinnovando egli le Constituzioni suddette di Guglielmo, e di Federigo, non solamente prescrisse il rifacimento del danno, se si esigesse oltre al dovere ne' casi suddetti, o se alcuna cosa si estorquesse sotto qualunque altro pretesto; ma v'aggiunse ancora la pena del doppio a pro del suo fisco [e].

Anzi lo stesso Carlo divenuto poi Re con un altro Capitolo stabilì, che i feudatarj tutti pel solo militar servigio esiger po-

(a) *In Constit. quamplurium.*
(b) *In Capit. Comitibus, Baronibus, ac universis.*
(c) *Falcand. apud Murat. R. I. p. 332.*
(d) *In dict. Constit. Comitibus.*
(e) *In Capit. statuimus, quod Comites, Barones, & alii feud. tenentes.*

poteſſero dagli uomini de' reſpettivi lor feudi la metà di quello, di che eſſi feudatarj ſtati erano in disborſo per ſervire in quell' anno, purchè queſta metà non eccedeſſe la metà della general colletta impoſta in Regno nell' anno medeſimo: e riſpetto alle ſovvenzioni in tutti gli altri caſi permeſſi dalle Coſtituzioni di Guglielmo, e di Federigo, diſpoſe, che naſcendo diſputa tra feudatarj, e loro uomini, doveſſe ſtarſi a ragione innanzi a' Giuſtizieri delle Provincie (a).

Ridotto così per legge il ſervigio militare indiretto dovuto *quaſi ex contractu* ſopra il burgenſatico in diſtretto di ciaſcun feudo alla metà del ſervigio diretto dovuto *ex contractu* da' feudatarj con vaſſallaggio *in capite Curiae*, ne venne in conſeguenza, che allora quando il ſervigio diretto di contingente *ad requiſitionem* divenne annuale, e perpetuo, tale parimente divenne il ſervigio indiretto; così che i feudatarj con vaſſallaggio ſervendo di perſona in ogni anno, o pagando in ogni anno l' adoa al fiſco a ragione d'once dieci, e mezza per ogni venti once di rendita, la metà n' eſigeano a titolo d' ajutorio dalle Univerſità lor ſottopoſte, o ſcompartita ſopra gli allodj in diſtretto per via d'apprezzo, e di cataſto, o ſoddisfatta per mezzo di gabelle: ſempre però tenuta, ſiccom'era effettivamente, per un peſo reale ſopra gli allodj medeſimi. Nè per tale eſazione, come per tutte le altre, richiedeaſi aſſenſo del Principe, anche dopo il Capitolo *Pro parte Univerſitatis Vici* di Re Roberto (b); a cagion che fuori di queſto, in tutti gli altri caſi contenuti nelle Coſtituzioni di Guglielmo, e di Federigo, fu general parere de' noſtri Dottori, che ſovvenzione non ſi doveſſe, qualora il feudatario foſſe opulento (c).

Così fu fino all' anno 1504., perocchè eſſendoſi allora fatto il nuovo cedolario, i feudatarj con vaſſallaggio taſſati furono per la ſola metà dell'adoa: avvegna che la Regia Corte aſſunſe ſopra di ſe l'eſazione dell'altra metà dalle Univerſità del Reame, la qual metà fu detta *rata vaſſallorum*: ed è queſto il primo di tutti i peſi fiſcali, cui ſono attualmente tenute eſſe Univerſità. Ma di ciò più lungo diſcorſo ſi farà, quando ſarò a tempo di ragionarne,

(a) *In Capit. Comites, Barones, & feudatarii.*
(b) *V. Aſſict. ad Conſt. quamplurium n.* 15.
(c) *Aſſict. ibid. n.* 4.

Digitized by Google

Iſernia, ed Afflitto, come ignari della Storia de' mezzi tempi, ſi diedero a credere, che le Conſtituzioni di Guglielmo, e di Federigo non parlaſſero di burgenſi, ma ſibbene di uomini obbligatiſi per contratti a ſervire; affermarono però, che l' uſo era in contrario, e che i reſpettivi burgenſi da tempo immemorabile pagato aveano gli ajutorj al Signore del feudo. Intanto il ſecondo di queſti due ſcrittori nel ricercare, ſe una tale eſazione foſſe appoggiata ad alcun principio legale, urtò nel vero, allorchè ricorſe al giuramento di fedeltà, che preſtar doveano al feudatario i poſſeſſori di burgenſatici in diſtretto del feudo; e l'indovinò ſenza ſaperne la ragione, la quale era, che per legge di Governo di tutti i popoli Settentrionali non vi erano beni, che ſoggetti non foſſero o direttamente, o indirettamente al peſo indiſpenſabile della guerra.

Ma ſe l'indovinò ſopra queſto articolo, la sbagliò ſopra un' altro; ed ecco quale. Tenendo egli per indubitato, che la Conſtituzione *quamplurium* non trattaſſe, che di ſovvenzioni dovute da' ſottofeudatarj a i lor Seniori, quando fu all' ajutorio *pro emenda terra*, trovò ſtrano, che queſta legge introdotto aveſſe un nuovo peſo ſopra i ſuffeudi, il qual non leggeaſi in tutti gli uſi feudali di Lombardia; e peſo tale, che gli parve irragionevole, e ſtravagante. Che pensò adunque? Alle parole *pro emenda terra* ve n'aggiunſe queſt' altre, *ſubaudi cum vaſſallis pro augumento ſui ſtatus*; e quindi credè, che Guglielmo voluto aveſſe obbligare i ſottofeudatarj a diſpendiarſi, perchè il loro padron diretto arricchiſſe colla compera d'un altro feudo, e d'un feudo con vaſſallaggio. Or io dimando con qual pro per eſſi ſottofeudatarj? Alleggerivaſi forſe con queſto il lor ſervigio ordinario? E chi mai avrebbe aſpirato ad un ſuffeudo con un peſo sì eſorbitante?

Facciaſi ora, che la Conſtituzione parli non già di doveri di ſottofeudatarj *ex contractu*, ma di ſovvenzioni di burgenſi *quaſi ex contractu* in caſo di neceſſità del Sighore del feudo: e facciaſi, ch' egli comperar voleſſe un territorio allodiale per metterſi in iſtato di non aver biſognò di tali, e tante ſovvenzioni; ed allora ſi troverà, che i burgenſi ſovvenendo il feudatario nella compera di quel terreno; il metterebbero in iſtato di non aver più biſogno, o d' avere per lo meno minor biſogno del lor ſoccorſo in tutti gli altri caſi preſcritti dalla Conſtituzione *quamplurium*.

rium. Allora che 'l ſoccorſo de' burgenſi era un dono gratuito dovuto ſoltanto in caſo di neceſſità, l'opulenza del feudatario, e l'opulenza avvenuta per effetto d'un dono gratuito liberava i burgenſi dalla richieſta d'ulteriori ſovvenzioni, o per lo meno gli diſcaricava d'una parte di eſſe. Quindi è che la Conſtituzione dica *pro emenda terra*, e non già *pro emendo feudo*; poichè per la compera d'un feudo o con vaſſalli, o ſenza non eravi diſcarico nè per chi dava, nè per chi ricevea.

Si dirà appreſſo donde fu, che queſte ſovvenzioni foſſero taſſate a ragione di carlini cinque per ogni fuoco; giacchè l'ordine de' tempi non mi permette di far quì più lungo ragionamento sì delle adoe, e de' donativi, e sì degli ajutorj dovuti ne' caſi preſcritti dalle allegate Conſtituzioni.

Non poſſo tuttavia ritenermi dal quì regiſtrare una belliſſima erudizione del Capano intorno all'etimologia della parola *adoha*, che mi fuggì di memoria ne' precedenti paragrafi, ed è queſta, che la parola italiana *doga* uſata a ſignificare ciaſcuna di quelle ſtriſce, delle quali ſi compone il corpo della botte, ha l'origine medeſima, che 'l vocabolo *adoha* (*a*). *Quippe dolia, in quibus vinum, oleum, aliaque hujuſmodi conſervantur, non ſunt unius petii, ſive integra, ſed conficiuntur ex diverſis tabellis, quae tabellae vulgari, barbaroque ſermone dicuntur* le adohe, *quaſi quod ſimul uniuntur, & ſicuti diverſe feuda uniebantur, & faciebant unum militem, ita iſtae diverſae tabellae uniuntur, & ex eis conficitur, & formatur unum dolium. Ex quibus patet quod hoc vocabulum adhoare in Regno noſtro non ſolum in adoha, ſed in aliis ſimilibus combinationibus utimur. Sic etiam ex hac adunatione fuit appellata dohana, nam in plures gabellae, & vectigalia, & jura ſimul unita exiguntur in uno loco prout ſic derivatur hoc nomen*, citando il Regente Moles (*b*), e 'l Taſſone (*c*). Io non entro mallevadore, nè della fintaſſi, nè del perchè la botte meſſa inſieme per accozzamento di più doghe non ſiaſi chiamata dogana.

(a) *Capanus de Jure adohae quaeſt. 2. n. 8. p. 7.*
(b) *De jure doh. §. 1.*
(c) *De anteſ. v. 3. n. 322.*

§. XXIV.

Del Relevio.

NOn perchè Gherardo del Negro, Oberto da Orta, e chi altro fu, che miſe inſieme le Conſuetudini feudali di Lombardia, fatta non aveſſe menzione di relevio, dovea inferirſene, che la coſtumanza introdottane in Regno era da reputarſi fuor di regula, odioſa, *& ex improbo more*; e che perciò eſſo relevio annoverarſi non dovea tra' peſi del feudo, per eſſer piuttoſto una preſtazion perſonale dovuta dal novello feudatario. E pure così tenne Marino Freccia, uomo di quel merito ch'ognun sà, per eſſerſi laſciato ſopraffare dall'autorità d' Andrea d'Iſernia (*a*), e di Baldo (*b*). Quindi ſull'appoggio di due teſti civili malamente applicati, *quod actio perſonalis non ſequitur fundum* (*c*), riprovò egli la pratica del Tribunale nel ſottoporre a ſequeſtro il feudo per la ſoddisfazione del relevio.

Ma nè coſtoro, nè talun' altro, che loro tenne dietro, valſero a menare fuor di ſtrada tanti altri ſcrittori regnicoli, e foreſtieri, quanti ne cita il dotto Serafino Biſcardi (*d*), con quelli di più che potrebbero citarſene. Sicchè oggi è fuori di controverſia, che il relevio ſia tra' ſervigj naturali del feudo; ſenza laſciar di dire, eſſervi ſtato chi l'abbia anche ripoſto fra gli eſſenziali.

Ma io poſta da parte l'autorità de' feudiſti, vado all'origine, e dico, che la coſtumanza ſuddetta fu introdotta nel tempo ſteſſo, che per coſtumanza introdotte furono le inveſtiture, così nobili, come ignobili; e per l'une, e per l'altre ſi diſſe laudimio, o laudemio: voce, che Gio: Lucenio citato dallo Struvio deduce ottimamente da i vocabili *Leudi*, *Laudi*, *Lidi*, *Ludi*,

(a) *In cap. 1. §. ſed & res, per quos fiat inveſtit., & in cap. 1. §. in boſtenditiis de cap Conr.*

(b) *In capit. quae in Eccleſiarum de Conſtit.*

(c) *L. ſi de contrab. empt., & l. 1. §, ſi haeres ad Trebell.*

(d) *In juris reſp. pro Regio Fiſco ſup. praeſtat. ſervit., & quindem. per manus mort. p. 26. ſeqq., & pag. 72., & 73.*

di, *Lisli*, *Liuti*, *Listi*, significanti tutti lo stesso, che *homines subiecti* (*a*).

A que' tempi antichissimi davansi per laudimio lauti conviti, cavalli, falconi, capponi, cani da caccia, ovvero un pajo di guanti, o di sproni, una qualche armadura, o una certa quantità di vino, o di vettovaglie [*b*]. Dobbiamo al rinomato Simone Van-Lewen un vecchio indice, nel quale si osserva dato prezzo a ciascuna di tali antichissime prestazioni (*c*). Era giustizia, o ingiustizia, che un beneficato nobile, o ignobile, che fosse, riconoscesse in qualche maniera il suo benefattore?

Divenuti poi i benefici ereditarj, non era egli dovere, che chi dava a perpetuità, poichè perdea il diritto di ripigliarsi il suo, o di rimeritarne quale più gli fosse piaciuto, ne fosse in parte ricompensato? E non potea egli patovirsi, che in ogni rinnovazione d' investitura, si dovesse una porzione di frutti al padron diretto in ricompensa del favore, che se ne ricevea? Se ciò nelle ignobili investiture, perchè non nelle nobili? Dov' è dunque l' iniquità di tal costumanza?

Che tutti generalmente gli Stati, che ammisero feudi, introdotto avessero insiem con essi l' uso d' esigere il laudemio, o sia relevio, è cosa, della quale non può dubitarsi. Biscardi siccome ho detto, il prova coll' autorità di molti Scrittori Oltramontani (*d*); ed io potrei aggiungervene degli altri moltissimi. Per quello che riguarda la Lombardia, Cujacio (*e*) ne riconosce i vestigi ne' libri degli usi feudali, nel che non è solo [*f*]. Ma io voglio restringermi a' Normanni prima d' Inghilterra, e poi nostri.

Guglielmo il Conquistatore trovò in Inghilterra l'uso d' esigere il così detto *hereoto* in ogni cambiamento di possessore di terreni, giacchè ivi per costumanza degli Anglo-Sassoni non vi erano allodj, che fossero liberi. Egli però fu il primo ad introdurvi i feudi ereditarj. Ma come ereditarj? A condizione, che 'l successor legittimo dovesse redimere il feudo dal fisco; il che

(a) *Struv. Synt. juris feud. cap.* 10. §. 12. *p.* 391.
(b) *Du-Fresne V. Investitura.*
(c) *Cens. For. par.* 1. *lib.* 2. *cap.* 21. *n.* 4. *seqq.*
(d) *In respons. praed. p.* 72., *&* 73.
(e) *Ad tit.* 25. *de feud. L.* 1.
(f) *Eguinar. Bar. lib.* 3. *cap.* 15. *Gudelin. p.* 3. *cap.* 6. *n.* 13.

che fu parimente offervato regnando Guglielmo il Roffo. Queſto era ben' altro, che relevio. Arrigo I. abolì la coſtumanza paterna, e con ſua legge ordinò: *Si quis Baronum meorum, Comitum, vel aliorum, qui de me tenent, mortuus fuerit, haeres ſuus non redimet terram ſuam, ſicut facere conſuevit tempore mei patris, ſed juſta, ac legitima relevatione relevabit eam* (a). Nè da queſto relevio ſi fecero eſenti le Chieſe in ogni loro vacanza, a riſerva d'alcune per iſpezial privilegio; giacchè deſſe ancora pagavano l'*hereoto* [b]. E con altra legge lo ſteſſo Arrigo dichiarò: *Rex Angliae ſolus, & ſuper omnes habet televationes Baronum ſuorum* (c). Nè altrimente in Iſcozia per legge di Malcolmo II. (d). *Omnes Barones conceſſerunt ſibi Regi Wardam, & relevium de haerede cujuſcumque Baronis defuncti ad luſtrationem Domini Regis.* Queſte non ſono coſtumanze, ma leggi eſpreſſe, e fondamentali ſtabilite da Principi, che con tal condizione intendeano di concedere i feudi.

Quindi è che Cowello mettendo del pari le inveſtiture nobili, e le ignobili, dica così [e]. *Relevium eſt ſervitus realis, ſive patrimonialis, tam ao feudum militare* (queſte ſono le nobili), *quam ad ſocagium ſpectans* ; (e queſte le ignobili), *qua feudatarius tenens per ſervitium militare, ſive mas, ſive foemina, qui die mortis anteceſſoris ſui juſtam aetatem complevit, ille videlicet viceſimum primum, haec decimum quartum annum* (prima di queſta età il Re occupava il feudo *jure baliatus*, come ſi vedrà poco ſtante), *certam pecuniae ſummam ſolvere tenetur; qui vero per ſocam, ideſt aratrum tenet, quidquid annui reditus domino pendit, tantum relevii nomine debet.* Ed era queſto il relevio legittimo, *relevium rationabile, legitima, & juſta relevatio* (f).

Venendo ora a' noſtri Normanni, non abbiam noi legge ſcritta intorno al relevio, ſiccome legge ſcritta non abbiamo intorno all'inſtituzione de' feudi; abbiamo però un documento irrefragabile, che i Normanni ſteſſi, i quali introduſſero i feudi in

(a) *Matth. Paris in Henr. I. p. 38. edit. Pariſ.*
(b) *Seld. ad Eadmer. p. 1621.*
(c) *Apud Spelman. V. Baro.*
(d) *Cap. 1. §. 3. apud eund. Spelm. loc. cit.*
(e) *Inſtit. Anglic. lib. 3. tit. 17., & 19. apud Du-Cange V. Relevium.*
(f) *Ibid. apud Du-Cange.*

in Regno, v' introduſſero anche il relevio: e 'l documento è nel privilegio da Re Ruggieri accordato alla Città di Benevento, allorchè queſta gli ſi ſottomiſe nel 1137. Falcone Beneventano autore ſingrono il porta per diſteſo. Le parole, che fanno al caſo ſono: *Et condonamus vobis ea omnia, quae, nos, & praedeceſſores noſtri Normanni circa Beneventanam Civitatem habuerunt* (ſi noti *habuerunt*), *fidantias ſubſcriptas, videlicet denariorum reditus, ſalutes, angarias, terraticum herbaticum; carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas*, relevum, *poſtremo omnes aliae exactiones, tam Eccleſiarum, quam civium*, &c., colla clauſola però *dummodo ſub fidelitate*, comprendente il ſervigio feudale, che i Beneventani *polliciti ſunt*, e che incontanente preſtarono, ſiccome ho già dimoſtrato.

Rimane dunque fermo, che 'l relevio nacque co' feudi, e co' feudi fu introdotto ſpecialmente da' Normanni, nommen noſtri, che d' Inghilterra, non altrimenti che prima da' Longobardi, e poi da' Normanni ſi usò d' eſigere il laudemio pe' contratti livellarj, non occorrendo perciò di ricorrere all' enfiteuſi de' Romani: e fermo eziandio rimane, che 'l relevio era, ed è una ſervitù reale, o ſia patrimoniale anneſſa al corpo feudale.

E s' è così; per qual ragione eſentarne le Chieſe, ſe le medeſime fatte furono idonee ad acquiſtar feudi con legge, che portar ne doveſſero i peſi? L' uſo d' Inghilterra fu d' eſigere il relevio in ogni ſede vacante: non è difficile il credere, che così ancora ſtato foſſe fra noi; ma che poi ſi foſſero introdotti i quindemj ad eſempio de' benefici Eccleſiaſtici, e delle Univerſità poſſeditrici di feudi, e ciò come ad un peſo reale, e patrimoniale inſeparabile del corpo del feudo.

Ma perchè dirſi relevio quello, che prima ſi chiamò laudemio, non altrimenti che 'l dovuto nelle ignobili inveſtiture? Eccolo. Secondo la teoria feudale, morto il poſſeſſor feudatario, il feudo vaca, e ciò ſinattanto che non ſi rinnovi il contratto fra 'l ſucceſſore legittimo, e 'l concedente. Queſti pel patto contenuto nell' inveſtitura non può ricuſare il nuovo vaſſallo ſenza un giuſto motivo; ma il ſucceſſore può bene ricuſar di ſervire, e con ciò ſciorre il contratto. Il tempo preſcrittogli a riſolvere è d' un anno, e d' un giorno, quando giuſto impedimento non nel ritenga; ed intanto il feudo dicesi giacere, come un' eredità, di cui niuno ancora ſia andato a poſſeſſo. Scorſo il tempo

pre-

preſiſo, il contratto s'intende già riſoluto [a]; il concedente adunque può ripigliare il ſuo beneficio, ed è favore l'ammettere a purgare l'indugio.

A rilevar dunque il feudo, che giace, uopo è, che 'l ſucceſsore legittimo ſi preſenti al ſuo benefattore, e col giurargli fedeltà, ratifichi il contratto d'inveſtitura; ma nel ciò fare, venir non deve a mani vote. La meta della rendita dell'anno vacante è la retribuzione ſtabilita per antichiſſima coſtumanza [b]; quale metà ricevutaſi dal concedente, s'intende ratificato il contratto, da che alla formalità del giuramento trovaſi diſpenſato. Ecco il perchè queſta retribuzione ſi appelli relevio, perciocchè per eſsa riſorge il feudo, paſsando legittimamente nell'util dominio del nuovo feudatario, il quale prima di ciò non può venir riconoſciuto dagli uomini di eſso feudo [c].

In fatti ciocchè noi diciam relevio, appreſso i Franchi dicesi raccatto, e da taluni feudiſti *redhoſtimentum* dal latino *redhoſtio*, ricompenſo.

Chiudo il preſente articolo con dire, che ſe Ruggieri nel 1135. fu così liberale co' militi di Benevento, non ſo che coſa avrebbe riſpoſto a chi dopo il 1139. l'aveſse richieſto d'un ſimil favore.

§. XXV.

Del Baliato.

ED eccomi ad un'altra coſtumanza Normanna introdotta in Regno in conſeguenza de' feudi ereditarj. Siccome in morte del feudatario, ſuperſtite un ſucceſsore adulto, ripigliavaſi dal Principe il feudo, quando fra certo tempo eſso ſucceſsore non gli ſi foſse preſentato; e fattoſi riconoſcere, preſtato non gli aveſse l'omaggio, e ſoddisfatto il relevio; così ſe il ſucceſsore ſtato foſse un pupillo, od una pupilla, il feudo ritornava in mano

(a) *Feud. 2. tit. 24. §. prima autem.*
(b) *Iſern. ad Conſt. poſt mortem.*
(c) *Gudel. lib. 3. cap. 6. n. 13. ſeqq., Hotomann. de verb. feud. V. reliviam &c.*

mano del Principe, cui apparteneva l'usufruttuario finattanto che il maschio fosse in istato di servire, o la fanciulla in età da prender marito atto a servire; nè intanto al pupillo, od alla pupilla altro si dovea, che gli alimenti; e l'educazione. Il Principe frattanto, che bisogno avea del servigio, era solito di concedere il feudo medesimo a taluno, che usufruttuandolo, portasse il peso sì del servigio, che degli alimenti, e dell'educazione: e questo dicevasi baliato. L'ho accennato nell'altra Dissertazione, dove ho fatto parola de' Normanni d'Inghilterra. Colà Arrigo figliuolo di Re Guglielmo il Conquistatore fu il primo ad ammettere i Balj legittimi: ma non così fra noi, nè sotto i Normanni, nè sotto gli Svevi. Giuntero ad ottenerlo i Baroni dall'allora Principe di Salerno Carlo II. d'Angiò in *planitie Sancti Martini* col Capitolo *feudatarius decedens*.

Quando all'Imperador Federigo, non dipartendosi egli dalla costumanza Normanna, si riserbò la facoltà, o di assumere egli stesso il baliato, cioè a dire il diritto di ritenersi il feudo durante l'età minore del feudatario, o di conferirlo a chi gli fosse piaciuto *semper, & indistincte quicumque, & quantumcumque consanguinei, & propinqui existant his, qui Balio indigent*, come scrisse Andrea di Barletta contemporaneo di esso Principe (a). Bensì conferendolo, abolì una parte dell'antico costume *& consuetudine quae hactenus balios a ratiociniis eximebat in posterum quiescente*, ordinò che il Balio dovesse dar conto: ma con quali deduzioni? Eccole. Primieramente *deducto eo, quod Curiae pro ipso Balio, prout moris est, dederit*. Era questo qualche cosa di più del relevio. In secondo luogo, *deductis iustis, & moderatis expensis pro victu, & vestitu suo*. Il Balio dovea vivere a spese del pupillo. Per terzo dedotti gli alimenti del pupillo, e ciocchè occorrea pel governo del fondo feudale. E finalmente dedotto il servigio alla Curia *de his, quae minor tenet* [b].

Ed è da notare, che non ostante che il Balio ordinariamente prestar più non debba alla Curia il servigio personale pel suo pupillo, pure a differenza del tutore esige sempre il salario a proporzione de' frutti del feudo [c], checchè abbiasi detto Carlo d'Alessio [d].

(a) *In Gloss. ad Constit. minoribus de jure Balii.*
(b) *In d. Constit. minoribus.*
(c) *De Marin. Allegat.* 27.
(d) *Ibid.*

Ma fin a quando durava il Baliato? Quello de' maschi fino al quinto lustro; che in quando a ciò, bisogna stare a ciocchè ne scrissero tanto il suddetto Andrea di Barletta, che come ho detto fiorì sotto il Regno di Federigo medesimo, quanto Marino di Caramanico, che scrisse ne' primi tempi di Re Carlo I., i quali dove il legislatore disse, *pubertate superveniente*, notarono: *Est pubertas viventibus jure Baronum post XXV. annum.*

Quante alle donne perocchè quest'età stata sarebbe impropria nel maritaggio il lor baliato terminava dopo l'anno quartodecimo; ed allora toccava al Principe il trovar lor marito. Venne ciò stabilito colla Constituzione *in aliquibus*; e sembrerà forse strano, che ancora in una delle più famigerate fra le nostre leggi siasi lasciato fin'oggi correre un error di sintassi. Le parole della legge sono: *Si vero minores filiae Comitum, Baronum, aut militum superstites fuerint, ipsarum bajulum [ideſt bajulatum] nostra excellentia recipiat ipsum, vel sibi nemendum, vel alii, qui ex fide illud gerere debeat, juxta approbatam Regni consuetudinem concedendum* [Ecco riservata interamente al Principe la facoltà, o di ritenere il baliato, o di concederlo a sua voglia a modo di beneficio, che tanto suona *ex fide*, quanto *sub fidelitate*]; *ac deinde ipsas cum ad nubilem aetatem pervenerint, & bajulum nostrum, vel alterius supervenientem quintumdecimum annum excesserint* (Corrige: *ac deinde bajulum nostrum, vel alterius, superveniente XV. anno, excesserint*) *de provisione mansuetudinis nostrae Deum habentes prae oculis, cum bonis omnibus, quae patris fuerunt, secundum paragium* [ideſt patris viro) *curabimus maritare.*

Ed ecco come le leggi Anglo-Normanne intanto differiscono dalle nostre, in quanto che ivi l'età atta al servigio era dopo l'anno ventunesimo, qui dopo il quinto lustro. Ivi Arrigo I. accordò il Baliato legittimo, qui non fu permesso, che dagli Angioini, cioè quando il servigio personale erasi cominciato a convertire in danajo. Ed allora fu, che 'l baliato così de' maschi, come delle femmine si fe terminare dopo gli anni 14: ed allora i copisti delle Constituzioni credettero di fare una gran bella cosa col correggere la Constituzione *minoribus* a dispetto di quello, che detto aveano gli antichi chiosatori.

§. XXVI.

§. XXVI.

Del dotario, della dote, e della ſucceſſione feudale delle donne.

IN tutte le Monarchie inſtituite dopo l'inſtituzione de' feudi ereditarj furon' ammeſſe le donne a ſuccedere così ne' feudi, come nel Principato. Anzi eſſendo eſſi feudi entrati in commercio, s' introduſſe, che su de' medeſimi poteſſero conſtituirſi così il dotario, come la dote. E come una di eſſe Monarchie fu appunto la Siciliana, ad eſempio dell'altra Anglo-Normanna; tocca a me l'andar diviſando le provvidenze date relativamente al dotario, alla dote, ed alla ſucceſſion feudale delle donne.

Già nel primo libro della Storia ho dimoſtrato, che per legge de' Longobardi le donne non davano dote, ma 'l ſolo falderio corriſpondente al noſtro corredo; o che i mariti eran quelli, i quali prometter doveano alla ſpoſa il *meffio*, il quale intendeaſi dovuto, ancorchè non ſi foſſe promeſſo, eſſendone diſpenſati ſoltanto coloro, che contraeano matrimonio *ad morganaticam* [a]. Soggiungo ora, che 'l dovere gli ſpoſi dotar le ſpoſe fu coſtume antichiſſimo di tutti i popoli Germani: nel che convenivano cogl' Iſraeliti [b], e co' Cantabri [c], a differenza de' Greci, e de' Romani, preſſo i quali reputavaſi a vergogna mandare a marito una fanciulla indotata [d].

Una tal maſſima per accordamento di tutte le leggi de' Popoli Settentrionali divenne sì comune nell'occidente d' Europa, che in una carta dotale del 1023. a potè dirſi: *Sed præcipiunt leges humanæ, ſponſum ſponſam ſuam ex propriis dotare* [e].

Quando agli Anglo-Saſſoni, ed agli Anglo-Normanni, il cui eſempio fu ſeguito da' noſtri, la dote, o ſia il dotario, che

(a) *Lib. 1. cap. 22., & cap. 43.*
(b) *Seld. in Uxore Hebr. lib. 2. cap. 2. p. 603. ſeqq. tom. 3. vol. 2.*
(c) *Strab. lib. 3.*
(d) *Paul. in Trinummo.*
(e) *Marſene in Theſaur. anted. p. 141.*

per legge doveasi dal marito alla moglie *ex omnibus catallis*, così personali, cioè mobili; come reali cioè stabili livellari (giacchè fondi liberi non aveano] era la metà, quando il marito se ne moriſſe senza figli, e la terza parte, se lasciasse figli di quel matrimonio: e questo chiamavasi *maritagium rationabile* [a], il che anche avea luogo in Iscozia [b].

Ora in Italia nella confusione di coloro, che viveano *jure Romanorum*, e di coloro che viveano *jure Longobardorum, Francorum &c.*, massimamente dopo essersi nel secolo XII. aperta scuola sopra i libri di Giustiniano, si fece un tal meschiamento di vocaboli, che talora ciocchè la sposa dava al marito si disse *dos*, *maritagium*, *dotalitium*, *donatio propter nuptias*; e talora ciocchè il marito constituiva alla sposa si appellò *dos*, *dotarium*, *vidualitium*, *donatio propter nuptias* [c].

Per quel ch'appartiene al nostro Regno, sotto i Normanni, tranne coloro, che viveano *jure Romano*, ciocchè dava la sposa, fra plebei si seguitò a chiamar salderio, fra nobili si disse dote: ciocchè prometteva il marito, fra popolari si continuò a chiamar *meffio*, fra nobili si appellò dotario, e tal volta anche dote.

Ma se scambiaronsi i nomi, non se ne scambiò la sostanza. Della roba, che la donna dava al marito, n'era egli amministratore in qualità di Manovaldo, con que' privilegi, che ho detto altrove. Di ciocchè 'l marito assegnava alla sposa, erane ella usufruttuaria durante sua vita, *meffio*, dote, o dotario, che si chiamasse: che rade volte la plebe, perocchè si trattava di poca cosa, prometteale in tutta proprietà [d].

Vengo ora al nostro Ruggieri. Avea egli colla Constituzione *scire volumus* proibita ogni alienazione di beni feudali in tutto, o in parte. Or se sotto tal divieto dovea intendersi, come effettivamente vi s'intendea, compreso anche il *meffio*, o sia do-

(a) *Bracton. lib. 4. cap. 10 Instit. Anglic., & alii apud Seld. in Jano-Anglor. pag. 1023., & in uxor. Hebr. lib. 2. cap. 27. pag. 680. seqq., Du Cange in Gloss.*

(b) *Seld. Ibid.*

(c) *Ludewig. de dote maritali pag. 28. seqq., & alii apud Heinec. El. J. Germ. lib. 2. tit. 11. §. 244. Goldast., Bignor., Lindenbr. in Form., Du-Cange in Gloss.*

(d) Istor. della G. C. *lib. 1. cap. 43.*

dotario, che lo ſpoſo aſſegnar dovéa alla sposa, ecco i feudatarj, che non poſſedeano allodj, in iſtato di non trovar moglie di pari condizione: ed eranvene bene aſſaiſſimi, i quali tranne il feudale, nulla poſſedeano di proprio. Era dunque necessaria un'eccezione alla regola generale; e queſto fece esso Re colla Conſtituzione *ſi quis Baro* [a], colla quale permise a chi avesse tre feudi di poterne uno ſtabilire per dotario alla moglie; e quando ne possedesse due, gli accordò di poterle fare sopra i frutti feudali un'assegnamento in danaro: volle però, che nommai per dotario, o assegnare, o ipotecar ſi potesse quel feudo, donde il possessore s'intitolasse.

Come poi l'usufrutto Germanico appartenente alla donna rimaſta vedova importava dominio semipieno, per quanto n'ho detto in altro luogo, Re Guglielmo I. ordinò, che coſtei per tale fosse riconosciuta da' vassalli; e che dovendo esser tenuta a' servigj feudali, preſtar dovesse giuramento di fedeltà al proprietario del feudo, eccetto che ſe fosse il di lei figliuolo; intendendoſi per proprietario colui, che l'inveſtitura chiamava al dominio utile di esso feudo, *ſalvo per omnia mandato ſuperioris Domini* [b]. Ed ecco anche in ciò una dipendenza di dipendenza, ed una catena, per dir così, di dominj ignota alle leggi Romane.

Appendice di queſta legge è l'altra di Federigo, colla quale ſi permise a' possessori d'un feudo, e mezzo d'assegnare in dotario il mezzo feudo; però ſi volle, che avendone un ſolo, dovesse conſtituirſi il dotario in danaro *pro qualitate feudi* [a]. Che il dotario importasse la terza parte del feudale, è spiegato col Capitolo di Carlo II. d'Angiò *mulier dotarium*, col quale giuſta l'antichiſſima coſtumanza Normanna, fu dichiarato doversi, *dote data, vel non data*. Ciò tuttavia non toglieva, che alla donna vivente *jure Longobardo* non ſi dovesse anche il *meſſio*, o ſia la quarta ſopra gli allodiali del marito ſiccome avverte Afflitto dietro al ſentimento di Carlo di Tocco, ove diſtingue fra dotario, quarta, donazione *propter nuptias*, ed *antefato* [b]. Del reſto le tante queſtioni promoſſe da' vecchi Dottori ſu queſto articolo ſon nate per la maggior parte dall'eſſerſi ricorſo al Codice, ed a' Digeſti per interpretar leggi Longobarde e Nor-

(a) *Lib. 3. tit. 13. de dotario conſtit.*
(b) *Conſtit. Mulier quae dotarium.*

Normanne, a ben intender le quali era da prender lume, per le prime da Carlo di Tocco, dal Bonello, e dal Ferretti? e per le seconde dalla Somma *de legibus, & consuetudinibus Angliæ* di Gliberto Thomton, dal comento di esse leggi appellato *Fleta*, dal *Bractone*, dal *Covvello*, dal *Litleton*.

Dato sesto all' inconveniente del dotario, si pensò da Re Guglielmo di riparare all' altro del constituir la dote; giacchè avendo a' suoi dì preso voga le leggi Romane, massime nella Sicilia, gli uomini non si contentavano più di quattro mobili, e d'un poco di danaro: voleano stabili, e chi non avea allodj da assegnare alle figlie, o alle sorelle, bisogava, che le lasciasse invecchiare in capello. Del che Cacciaguida si lagnava col suo discepolo colà nell' inferno, ove parlan del suo secolo, disse.

Non faceva nascendo ancor paura
La figlia al padre, che 'l tempo, e la dote
Non fuggian quinci, e quindi la misura.

Nel Codice delle nostre leggi deve necessariamente mancare la Constituzione Normanna, colla quale veniva permesso al padre, quando non avesse nè mobili, nè allodj, il poter assegnare, ovvero ipotecare il feudale per dote delle proprie figliuole; leggendovisi soltanto quella, con cui ciò si accorda a' fratelli (c). E qui ancora il legislatore, o nell' ipoteca, o nella cessione si restringe alla terza parte. Richiede però, che in tutti i casi, che o per dotario, o per dote si alieni, s'assegni, o s'ipotechi il feudale, debba sempre contrarsi il matrimonio, precedente Sovrano permesso: *aliter omnes conventiones* (rispetto al feudale) *nullas vires habebunt*.

Non doveano certamente i Baroni dolersi di questa legge, con cui permettevasi in Regno quello, che Federigo Barbarossa nella Constituzione *Imperialem* avea vietato in Lombardia, ed in Germania. Bisogna dir dunque che Guglielmo con altra Constituzione assolutamente avesse proibito a' medesimi il casar figlie, e sorelle, senza Regal permesso, ancorchè feudi non si assegnassero, o s' ipotecassero per dote, giacchè nel tumulto del 1161. le

(a) *Constit. licentiam de dotibus.*
(b) *Ad dict. Const. licentiam.*
(c) *Constit. fratribus ob dotes.*

le loro lagnanze furono: *miserrimum esse vel apud servilis conditionis homines, filias suas innuptas domi toto vitae tempore permanere. Nec enim inter eas absque permissione Curiae matrimonia posse contrahi, adeoque difficile permissionem hanc hactenus impetratam, ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dare, cum jam omnem spem sobolis senectus ingruens substulisset, alias vero perpetua virginitate damnatas, sine spe conjugii decessisse* (a). E si noti, che questo divieto non potè pubblicarsi, che dopo la morte di Re Ruggieri seguita nel 1154., vale a dire al più al più sette anni prima del tumulto; perchè si vegga, che le Signorine non erano ancora nel caso: ma posta la ripugnanza del Re in accordare l'assenso, si temea, che vi sarebbero quanto prima, e tanto bastava per mettersi in lutto; da che allora non eranvi, nè il comodo di tanti Munisteri, nè l'uso di chiudervele ancor lattanti.

E che sia così, come io dico, riflettasi alle parole, colle quali l'Imperador Federigo conchiuse la Constituzione *honorem nostri diadematis*, le quali furono: *huic legi, consuetudine, quae in aliquibus Regni partibus obtinuisse dicitur, non obstante*; e si troverà piucchè vero, che Guglielmo fu il primo autore della legge vietante ogni matrimonio di nobile feudatario senza il Regal beneplacito: legge, cui non erasi poi derogato con altra legge, ma che soltanto in alcuna Provincia di quà, o di là dal Faro era andata in disuso. Se non che Federigo, dopo aver rinnovato il divieto suddetto, nelle circostanze, in cui appresso si ritrovò, credè necessario di aggiungervi l'altro generalissimo per tutti i Regnicoli di non contrar matrimonio *cum exteris, atque alienigenis* (b).

Andrea d'Isernia così Guelfo, com'era, non incontrò riparo sulla podestà de' sovrani di dettar leggi intorno a' matrimoni, ove queste riguardassero il contratto, e non già il Sacramento, come fu quella di Re Ruggieri, colla quale in distinguendo le vergini dalle vedove, ordinò, che le prime, spezialmente se fossero nobili, dovessero *solemnitate debita, & Sacerdotali benedictione praemissa, matrimonium solemniter, & publice celebrare*, col privarle in caso contrario della speranza del *meffio*, o sia del dotario, e con dichiararne illegittimi i figli; dove riguardo alle

(a) *Falcan. apud Murat. R. I. tom. 7. p. 291.*
(b) *Constit. cum hor. ditarium.*

alle vedove, *volentibus ducere virum* rilasciò *hujus necessitatis vinculum*. Avea l'Isernia sotto gli occhi sì i libri di Giustiniano, e sì le leggi de' Longobardi, ove tante disposizioni eransi fatte intorno a' contratti matrimoniali, quante ne ho accennate ne' Capi XXIII., e XXIV. del primo libro della Storia, oltre a quel di più, che può leggersi ne' Capitolari de' Franchi; se non che dicea, che dopo la pubblicazione del diritto Canonico ciò non era più lecito. Venne appresso chi si fe a sostenere, che ne' matrimonj il contratto è inseparabile dal Sacramento; e che perciò avean i Sovrani abusato della loro autorità in metter mano a cose appartenenti alla sola giuridizione Ecclesiastica. Così la discorsero fra gli altri il Bellarminio (*a*), Basilio Ponzio (*b*), Gaspare Hurtado (*c*); ed Antonino Diana [*d*]. Altrimenti però l'intesero Melchior Cano (*e*), Gio: Launojo [*f*], Gio: Schiltero [*g*]; e prima di tutti S. Tommaso, il quale in trattando del matrimonio [*h*], disse così: *In quantum igitur ordinatur ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem, & sic dicitur esse naturae officium; in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi legis civilis: in quantum igitur ad bonum Ecclesiae ordinatur, oportet, quod subjaceat regimini Ecclesiastico.*

Nemmeno osò esso Andrea d'opporre alla Constituzione *fratribus* di Guglielmo quel Capitolo di Papa Onorio, che comincia in *matrimoniis* [*i*]; poichè lasciando stare ciocchè avea ordinato Re Carlo I. in un'Capitolo, che non si ha impresso fra le nostre leggi [*k*] il di lui figliuolo *in Planitiae S. Martini*, avea confermata la legge di Guglielmo, richiedendo l'assenso, *si bona fe-*

(a) *Lib. 1. de matrim. cap. 37.*
(b) *Lib. 6. de matrim.*
(c) *Disput. 12. de matrim.*
(d) *Resol. moral. p. 5. Tract. de immunit. Eccl.*
(e) *De locis Theolog. lib. 8. cap. 5.*
(f) *De Regia in matrim. potest. cap. 6. pag. 148. segg.*
(g) *Prax. Juris Rom. circa connub. in For. Germ.*
(h) *Cap. 78. advers. Gentes.*
(i) *Isern. in l. Imperialium, Afflict. ad Constit. fratribus n. 16.*
(k) *Istor. Civil. tom. 3. lib. 21. cap. 1. sect. 99.*

feudalia dentur in dotem (a). capitolo, che si fe valere non ostante il determinato in contrario dal Papa.

Ma per conto, così della Constituzione *honorem nostri diadematis*, colla quale Federigo precettò l' assenso in ogni contratto matrimoniale del Baronaggio, ancorchè si dessero allodj, ovvero mobili; come dell'altra *cum haereditarium*, con cui vietò a tutti in generale, *ut nec aliqua de Regno nubere alienigenis audeat, nec aliqui filias alienigenarum ducere in uxores*, l' Isernia non potè ritenersi dal condannare il Legislatore all'inferno, perchè avea vietati *per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso*; e quindi passò a riprovar queste leggi colle massime de' Canoni, e del diritto civile Romano, non ostante, che Carlo II. nel rivocarle v'avesse aggiunta l'eccezione, *dummodo ea matrimonia inter fideles contrahantur, & fiant*, vale a dire purchè non si contraessero con persone sospette. E poichè Andrea di Barletta, e Luca di Penna aveano detto il contrario, soggiunse l'Isernia: *Dominus dissipet ossa eorum, qui Dominis placent* (b).

Ma se l' Isernia avesse esaminate tai Constituzioni come leggi politiche, e co' principj del diritto delle Nazioni dietro la scorta della Storia, non avrebbe certamente straparlato così. Avrebbe egli allora osservato, che niuno fra i popoli discesi dalla Germania maschio, o femmina che fosse, potea casarsi senza il consenso di colui, ch' avea sopra di se qualche autorità. L'ho detto altrove de' figliuoli, e delle figliuole, e l'ho detto ancora de' servi, degli aldioni, e di tutti coloro, *qui se commendabant*; i quali tutti per tal consenso prestar doveano una certa contribuzione: del che ne do per garanti il Ludewig [c], Anton Mattei [d], e l' Eineccio [e].

Per conto poi de' Franchi, Carlo Calvo proibì a' suoi sudditi i matrimonj co' Normanni [f]; ed altrettanto, e più fece il Re S. Luigi [g]: il quale non si fe scrupolo d'astringere la Duchessa di Borgogna a far la seguente dichiarazione, *Ego A. Ducissa*

(a) *In capit. Item statuimus, quod licitum sit Baronibus.*
(b) *In cap. fin. §. Si de Cap. Cour.*
(c) *In dissert. de consens. connub. extra parent.*
(d) *De Nobilit. lib. 4. cap. 8.*
(e) *Elem. Juris Germ. lib. 1. §. 46.*
(f) *Launoi de Reg. in matrim. potest. p. 2. art. 3. cap. 25.*
(g) *In Statut. anno 1227. apud Tilium in Collect. Regum, & rerum Francic.*

Burgundiae notum faciam universis praesentes literas inspecturis, me super Sacrosancta juraſſe cariſſimo Domino meo Ludovico Dei gratia Regi Franciae illuſtri, quod non maritabo me, neque maritum accipiam, niſi de voluntate, & licentia ipſius Domini Regis (a).

In Germania fino ad un Re d' Ungheria, qual ſi fu Lodovico I. nel 1353. ſi obbligò di non collocar figlie ſenza il conſenſo del Re di Boemmia (b).

Più rigidi furono in ciò i due Guglielmi d' Inghilterra primo, e ſecondo, giacchè lo ſteſſo Arrigo I. in volendo moderarne il rigore, diſſe così. *Si quis Baronum, vel aliorum hominum meorum filiam ſuam tradere voluerit, ſive ſororem, ſive neptem, ſive cognatam, mecum inde loquatur. Sed neque ego aliquid de ſuo pro hac licentia accipiam, neque defendam ei, quin eam det, excepto ſi eam dare voluerit inimico meo* (c). E poichè regnando Stefano la polizia del Governo andata era in perdizione, il ſecondo Arrigo, e più il terzo ebbero cura di rimetterla nello ſtato primiero. Ecco come queſt' ultimo ſi ſpiegò per rapporto a' matrimonj: *Per experientiam didicimus, quod quamplures Dominae Regni noſtri, ſpreta ſervitute, quae per legem, & antiquam conſuetudinem Regni Angliae* (ſi noti *per legem, & antiquam conſuetudinem*) *capi ſolet, & debet ab eis, ne ſe maritari permitterent ſine conſenſu, & voluntate noſtra, non requiſito ſuper hoc noſtro aſſenſu; unde tam nobis, quam Coronae noſtrae dapnum, & opprobrium emerſerunt*; con quel che ſiegue (d).

Anzi lo ſteſſo Iſernia confeſſa ingenuamente, che le Conſtituzioni di Guglielmo, e di Federigo *ſtrictè ſervabantur ante rebellionem Regni Siciliae* (e). Il timore di peggio nel Regno fece, che Carlo II. le temperaſſe.

La fedeltà, ed i ſervigj erano il ſolo prezzo de' feudi, e l'averli perpetuati nelle famiglie fu ſul preſuppoſto, che i diſcendenti non ſarebbero tralignati da i loro predeceſſori. Ora in quegli Stati, ove i Principi accordarono, che i feudi paſſar poteſſero dalla lancia al fuſo, vale a dire che ſi traſmetteſſero o per

[a] *In Char. ann.* 1233. *apud eund. Tilium d. p.* 2. *art.* 3. *cap.* 8.
(b) *Ludewig. tom.* 5. *Reliq. mſ.* 55.
[c] *Matth. Paris in Henrico I. pag Seld. in Jano-Angl. p.* 1006.
(d) *Apud Du-Cange V. Maritagium.*
(e) *Ad Conſt. honorem noſtri diadem.*

per via di dote, o per via di retaggio d'una in altra famiglia, la natura ſteſſa del contratto benefico portava ſeco la condizione ch'eſſo concedente doveſſe premunirſi in tutti i caſi avvenire, perchè il feudo ſempre ricadeſſe ſopra famiglia benemerita, o almeno non ſoſpetta, valevole a fedelmente ſervire. Ecco la ragione del doverſi riconoſcere, ed approvare dal Principe tutti coloro nelle cui famiglie entrar pôtea il feudo per mezzo di donne. Altro fu quando le inveſtiture puramente benefiche divennero contratti oneroſi, e quando il ſervigio perſonale ſi cangiò in pecuniario.

§. XXVII.

Delle Colte.

HO detto che le Dogane furono principalmente inſtituite per l'adoamento militare; ciò tuttavia non toglie, che quivi medeſimo non s'eſigeſſero tutti gli altri proventi del fiſco. Oltre all'addotta autorità del Falcando ſi raccoglie da più Conſtituzioni (a). Donde è che 'l Regente Moles dica, e dica bene; *hoc verbum, Dohana, ipſam Regiam Cameram, ac totum Regium Patrimonium ſignificare*; il che ritrova egli praticato non ſolo ſotto i Normanni, e ſotto gli Svevi, ma nel Regno anche di Carlo I. d'Angiò, per quanto afferma aver letto nel regiſtro del 1471. [b].

Non eſſendo queſta de' dazi materia appartenente al feudale, io quì le paſſo ſotto ſilenzio. Chi ſa, ſe poi permettendomiſi dal tempo, mi venga voglia d'ordinarne ragionamento a parte.

Piacemi ſolamente accennare in queſto luogo: che di que'peſi, che Re Ruggieri diſſe di rimettere a Benevento, alcuni ben ſi comprendono, come il *terraticum* pel ſementare, e l'*herbaticum* pel paſcolare, proventi compreſi nell'antico *jus fidae*; e 'l *carnaticum*, *vinum*, *olivae* s'intendono pe' dazi ſopra il vino; l'olio, e la carne. Quanto alla voce *angariae*, ſebbene da' noſtri ſi ſpie-

(a) *Conſ. Magiſtr. Fundicarios*, *Conſt. Magiſtr. Juſtit.*, *Conſt. Dohanae de Secretis*, *Conſt. honorem noſtri diadematis*, & *Conſtit. Magiſtri Camerarii*.
(b) *Moles deciſ.* §. 6. *Membr.* 1. *num.* 10., & 11.

ghi pel ſervigio perſonale *expenſis Domini*; pure è egli termine generale comprendente qualunque peſo. Viene dal verbo *angariare*, che prima i Greci, e poi i Romani tolſero da' Perſiani. *Angariae ab angariare, cogere, vox perſica, ſed per multa ſaecula apud latinos hoſpitata*, diſſe lo Spelmanno. Quindi *angariari ab exactionibus* preſſo Pietro Bleſenſe (*a*). Ma che coſa ſignificano *denariorum reditus, ſalutes, Kalendaticum*? In quanto all' ultimo può intenderſi per la *ſtrena*, ſolita eſigerſi anche dagli antichi Ceſari nel principio dell'anno [*b*], e che i Principi Normanni eran uſi anch'eſſi di riſcuotere *in Calendis Januarii juxta conſuetudinem* per atteſtato del Falcando [*c*]. *Salutes* poi può congetturarſi, che foſſero regali ſoliti farſi nell'anniverſario natalizio del Principe. E finalmente il *denariorum reditus* ſembra, che ſia il *jus cambii*, del quale Andrea d'Iſernia fece introduttore l'Imperador Federigo [*d*].

Ma laſciando ſtare le congetture, il riferito Iſernia così nel comento alla Conſtituzione *quanto caeteris*, come ne' riti della Regia Camera [*e*] fe regiſtro de' dazj antichi Normanni, e de' nuovi, che come e' diſſe, furono introdotti dall' Imperador Federigo; e per queſto ancora il condannò alla pece. Paſſò tuttavia ſotto ſilenzio quel di più, che fecero gli Angioini. Così Afflitto *ſecundum Andream* nella Conſtituzione *Magiſtros fundicarios*, e così *ſecundum Andream* il Regente Moles [*f*], e così anche Ageta [*g*]. Ma aveano coſtoro meſſo ad eſame lo Stato del Regno nell'un tempo, e nell'altro? L'agricoltura, il commercio, le manifatture introdottevi? Sapeano, che *neque putes gentium ſine armis: neque arma ſine ſtipendiis, neque ſtipendia ſine tributis haberi queunt* [*h*]? Aveano letto ciocchè riſpoſe il Senato all' Imperador Nerone, allorchè queſti fece penſiero d' abolire tutti i pubblici peſi? *Impetum ejus*, dice lo Storico, *multum prius laudata magnitudine animi, attinuere Senatores, diſſolutionem Imperii*

(a) *Epiſt.* 121. *Henr. Steph., Budaeus, Lindenbrog. in Gloſſ.*
[b] *Svet. in Aug. cap.* 57., *in Tiber. cap.* 34., *& in Calig. cap.* 42.
[c] *Apud Murat. tom.* 7. *pag.* 285.
(d) *In Commen. ad Conſtit. quanto caeteris.*
(e) *Rit.* 1. *de dotmis.*
(f) *De Regiis Fiſcalibus* §. 1. *n.* 17. *ſeqq.*
(g) *Ad dictum* §. 1. *n.* 84.
(*h*) *Tac. Hiſt. lib.* 4. *cap.* 74.

rii dicentes, ſi fructus, quibus Reſpublica ſuſtinetur, diminuerentur. Pleraſque vectigalium ſocietates a Conſulibus, & Tribunis plebis conſtitutas, acri etiam Populi Romani tum libertate, reliqua mox ita proviſa, ut ratio quaeſtuum, & neceſſitas erogationum inter ſe congruerent (a).

Aveano finalmente notizia dello ſtato infelice de' ſudditi imperiali prima, e dopo l'invaſione de' Barbari? La Storia delle finanze a' tempi del baſſo Imperio [dice un dotto autor moderno] ſarebbe un opera intereſſantiſſima, ma che niuno potrebbe leggere ſenza lagrime. Baſta dire, che gl' Imperadori di Coſtantinopoli giunſero fino ad imporre un dazio *pro hauſtu aeris.*

Che poi Federigo ſtato ſia il primo ad eſigere le colte nel Regno, ſiccome afferma il Regente Moles [*b*], è falſo falſiſſimo. Le colte eſigeanſi aſſai prima della fondazione della Monarchia. Eccone una pruova incontraſtabile nel trattato fatto in nome di Re Ruggieri colla Città di Bari: *Datam, vel angariam, aut adjutorium, quod ex conſuetudine noſtrae gentis Collecta vocatur, vobis non auferet, aut auferri faciet* (c). Diceſi *ex conſuetudine gentis noſtrae*, perchè coſtumanza introdotta fin da' tempi del Guiſcardo, a ſimilitudine di ciocchè praticavano i Franchi, ſiccome ſi è veduto nell'altra Diſſertazione. Ed un altra pruova parimente ve n' è nel privilegio, che lo ſteſſo Re accordò alla Città di Meſſina. *Adjungimus, quod nullo unquam tempore in eadem Civitate, aut extra per ſuas Villas, & rura, tallia Collecta, angaria, parangaria, velvones, gabellae, mutuum, extorſio jaceatur, imponatur, vel colligatur* (d). Il che deve intendersi anche per Napoli. Non furono dunque, nè Federigo, nè Ruggieri, che introdussero in Regno le colte, o ſiano collette.

Quello, che fece Ruggieri, fu promuovere l'agricoltura, introdurre le arti, favorire il commercio, e mettere così i ſudditi in iſtato di poter agevolmente contribuire a' pubblici peſi. Veramente la Sicilia, come quella, che trovavaſi ben avviata, fu la prima a ſentir gli effetti di tai provvide cure. Ugone Falcando ce la deſcrive come un giardino di delizie [*e*]. In fatti ſpo-

[a] *Tac. ann. lib.* 13. *cap.* 1.
[b] *De Reg. Fiſc.* §. 1. *n.* 25.
[c] *Apud Ughel. ad Epiſc. Barenſ. tom.* 6. *p.* 613.
[d] Buonfig *par.* 1. *lib.* 4. *cap.* 217.
[e] *In praefat. ad Hiſt. Sic. apud Murat. R. I. tom.* 7. *pag.* 258.

ſpogliò Ruggieri la Grecia di un gran numero d'artieri, e dall' Oriente traſportò ne' ſuoi Regni i lavori di ſeta, i riccami, e le canne di zucchero, donde poi paſſarono nell'Occidente, ed indi in America. Quanti poi ſeppe, e potè uomini di merito, o per induſtria di mano, o per valore d'ingegno, o per maturità di conſiglio, tutti richiamò a ſe premiandogli. Così fra pochi anni di pace la Sicilia, e la Puglia divennero i granai degli eſerciti, che paſſavano in Paleſtina; ed i porti dell' una, e dell' altra ſervirono d' emporio, e di ſcala per tai paſſaggi.

Allora gli Ufiziali delle Dogane detti Segreti videro creſcere i loro libri, ed i Queſtori trovarono per tutto facilità, sì negli adoamenti, e sì nell' eſazione delle colte. Ma le finanze richiedeano un Capo, ch'aveſſe l'occhio ſopra coteſti eſattori, e che teneſſe in ſoggezione il Baronaggio, perchè contribuiſſe ciocchè dovea di ſervigio alla Curia. Ed eccomi alla Magiſtratura iſtituita da Ruggieri così per queſto, come per l'amminiſtrazione della giuſtizia in tutto lo Stato.

§. XXVIII.

Della Magiſtratura.

NEl Sacro Palazzo de' Principi così Longobardi, come Normanni riconcentravaſi tutto il Governo. Ivi il gran Conſiglio di pace, e di guerra, la Corte ſuprema di giudicatura, la Camera de' conti era tutt' uno; ed ivi conſervavaſi il teſoro Regale. E dove i Romani ſotto i Ceſari diſtinguevano Erario del pubblico, Fiſco del Principato, Patrimonio del Sovrano, eſſi non faceanvi diſtinzione alcuna; ſicchè quando i Longobardi diceano, doverſi alcuna coſa *ad Curtim*, ovvero *ad Palatium Principis*, ed i Normanni diceano appartenere *ad Curiam*, ovvero *ad Cameram Principis*, intendeano, che ſi doveſſe al Principe inſieme, ed al Principato.

La voce *Camera* con queſta nozione ſi rincontra prima della metà del IX. Secolo così nel Bollario Caſſineſe, come nella Cronaca di S. Vincenzo in Volturno; ma Muratori ebbe tutta la ragione di non farvi alcun fondamento. Credè egli dunque, che

il

il primo ad usarla così stato fosse l'Imperadore Lodovico il Pio (a). Checchè ne sia di ciò, certo è, che i Normanni l'introdussero nel nostro Regno. Ruggieri, che ve la trovò introdotta, se ne valse come i suoi Predecessori, per significare il suo Erario, il suo Fisco, il suo Patrimonio, così pubblico, come privato, ch' era tutt' uno.

Del vocabolo *Curia* ho data contezza nel libro II. della Storia; sicchè senza che qui replichi ciocchè ho detto altra volta del significato generico di tal voce, basterà ricordare, che Curia Regale appellavasi il gran consesso, che costantemente si ragunava nel Palazzo del Principe, ove trattavansi tutti i grandi affari di pace, e di guerra, giudicavansi le cause di Stato, proponeansi i ricorsi al Sovrano, prendeasi conto di tutti i servigi così personali, come reali, e di tutto ciò, che apparteneva al Regal Patrimonio: teneasi registro di tutto il feudale, ed allodiale del Principe, e di tutte le leggi, e di tutte le pratiche del giudicare, di tutte le rendite, di tutte le cariche, e di tutti i pesi dello Stato. Abbracciava in somma il Gran Consiglio di Stato, la Gran Cancelleria, il Gran Tribunale di giustizia, la Gran Camera de' conti, la Scrivania, che diciamo di razione, e la Tesoreria Regale.

A questa Curia instituita dal Gran Conte Ruggieri in Palermo, e dal fratello Guiscardo nel suo Ducato, diè miglior forma il nuovo Re, siccome accenna il Falcando (b). Ma qual fu questa nuova forma? Fu l'avervi instituiti i sette Grandi Ufiziali della Corona, i quali quando affari di Stato non ne gli distogliessero, aveano presso il Re, e nella sua Curia, ciascuno nel proprio ripartimento la Suprema ispezione delle cose. Dico nella Curia, del Re, perocchè questa, oltre a' suddetti grandi Ufiziali, componeasi di Prelati, di Conti, di Baroni, di Giustizieri minori, e di Giudici, co i loro rispettivi Notai, siccome si ha dal giudicato contro all'eunuco Filippo presso Romoaldo Salernitano [c], e da diversi luoghi del lodato Falcando. Ma quanti fossero di numero, e come distribuiti, niuno v'è che cel dica.

Dicono, che Ruggieri nel creare i sette Grandi Uficiali della Corona seguito avesse l'esempio de' Franchi; ed io soggiungo,

(a) *Diss.* 17.
[b] *Apud Murat. tom.* 2. *p.* 261.
[c] *In Chron. ad ann.* 1133. *apud Murat. tom.* 7. *R. I. p.* 195.

go, che nell' inſtituire i Camerarj, ed i Giuſtizieri *pro componenda pace* egli imitò Guglielmo il Conquiſtatore, che fu il primo a creare in Inghilterra *Juſtitiarios pacis*, ſiccome mi trovò aver detto. A ciò fare e' ſcompoſe l' Uficio degli antichi Gaſtaldi Provinciali in quattro Uficj diverſi. Affidò il comando delle armi terreſtri ne' due dominj a' Conteſtabili minori dipendenti dal Gran Conteſtabile; e quello delle marittime ad Ammiragli inferiori ſubordinati al Grande Ammiraglio, detto perciò *Admiratus Admiratorum*. Per tutto ciò, che appartenea agli intereſſi della ſua Camera, ed anche per le liti civili creò i Camerarj, cui ſubordinò così gli Uficiali tutti delle Dogane, come i Bajuli di tutti i luoghi, colla dipendenza dal Gran Camerario. E per la punizione de' rei inſtituì i Giuſtizieri ſottopoſti al Gran Giuſtiziero. I quali Gran Conteſtabile, Grande Ammiraglio, Gran Camerario, e Gran Giuſtiziero ne' caſi di maggiore importanza dovean dipendere dal parere di tutta la Curia Suprema, e dalle riſoluzioni del Re, chè dava móto a tutta la macchina.

E quì biſogna ricordarſi dello ſtato miſerabile, in cui ridotta era l' Europa nel principio del Secolo XII. tra per l' abiſſo delle guerre private, e per le ſtravaganze del Governo feudale da me deſcritte nel libro II. della Storia. Altro chè tregua di Dio vi volea, ed altro che anatemi a far rinaſcere l' ordine, e per eſſo la pace, e la tranquillità. Biſognava abbattere la prepotenza, abolire l' uſanze pernicioſe, armare il braccio de' Magiſtrati; e tutti ſottoporre all' autorità d' un' imparziale giudicatura. Or tutto queſto fe Ruggieri; da che egli *in Regno ſuo perfectae pacis tranquillitate potitus, pro conſervanda pace Camerarios, & Juſtitiarios per totam Terram inſtituit: malas conſuetudines de medio abſtulit.*

Nelle Città principali, come non ſottoposte a' Signori, non era penetrato l' abuſo delle giuſtizie ſignoreſche. In altre, come in Napoli, oſſervavanſi le leggi Imperiali, e le proprie coſtumanze alla Greca: in altre, come in Salerno, il diritto Longobardo avea luogo, toltone via lo ſtravagante de' così detti giudizj di Dio, E Bari ſteſſa quando ſottomettendoſi a' Normanni coteſte leggi preſcelſe, n' eccettuò tali pruove giudiciali: *Ferrum, caccavum, pugnam, aquam vobis non judicabit, nec judicari faciet* (a).

Il

(a) *Apud Ughel. tom. 7. Epiſc. Bar. pag. 613.*

Il Re impertanto lasciò loro le leggi, le costumanze, e la Magistratura municipale, non altrimenti, che fin dal 1029. erasi praticato con Messina (a). Abbiamo in fatti gli antichi Statuti di essa Città fatti dallo Strategoto, e suoi Giudici col consenso del Senato, e del Popolo, ne' quali va prescritta per fin pena di morte a' trasgressori (b). Così Salerno ritenne il suo Strategoto, ed i suoi Giudici, Napoli la sua Corte del Compalazzo, e Bari i suoi Giudici: *Judicem vobis extraneum non potet* (c). e così fu per Capoa, e per Taranto. Se non che alla testa del Governo di Napoli; di Capoa, di Bari, di Taranto prepose il Re uno, ed un'altro de' propri figliuoli a titolo, dove di Duca, dove di Principe, ma che in sostanza non erano, che Governatori per esso Re [d]. Bari però, Taranto, Capoa, quando non furono più retti da' Principi Regali, caddero sotto la giuridizione de' Camerarj, e de' Giustizieri. Non così Messina, Salerno, e Napoli, perocchè queste ritennero le loro Corti dello Strategoto, e del Compalazzo non solo per tutto il tempo, che regnarono i Normanni, ma appresso ancora. La giurisdizion Criminale degli Strategoti Messinesi fu di più lunga durata, siccome ne fan fede i Capitoli di quell'Isola.

Per tutte le altre Città, e Terre del Reame la giuridizion civile; e la mista fu raccomandata a' Bajuli, perchè co i loro assessori rendessero giustizia sopra luogo. Ciò si deduce dalla Constituzione di Guglielmo I. che comincia *Magistri Camerarii*, dove parlandosi di essi Bajuli, si dice *in audiendis, & definiendis quaestionibus, quorum ad eos cognitio ex jurisdictione, vel mixte imperio partium, seu praeteritis legibus, & nostris constitutionibus demandatur.*

E fu special privilegio la facoltà accordata a' Baroni più rispettevoli, e più benemeriti d'eleggere il Bajulo, e l'Assessore nelle Terre di loro utile dominio: privilegio, che il Re confermò a' Munisterj di S. Maria di Gala, di S. Angelo di Brolo, e

(a) Buonfigl. Istor. Sicil. *Tom. 1. lib. 4. p. 214.*, *Caruf. tom. 2. pag. 1. lib. 2.*

[b] *Alphon. Charybdis in Praefat. ad consuet. Civ. Mess.*, Annali di Messina di Cajo Domenico Gallo *fol.* 38.

(c) *Apud Ughel. ibid.*

(d) *Fale. Benev. ad ann.* 1139., & 1140. *Com. Pereg. in castig. ad anod. cum supplem. Frat. ad Hist. Long. tom. 4. p. 455.*

dell' Annunziata in Sicilia, e che conferì all'altro da se fondato in Palermo sotto il titolo di S. Giovanni degli Eremiti, ed alla Chiesa di S. Salvadore in Cefalù; e che prima erasi conceduto alla Trinità di Mileto [a].

Così s'intendono le parole dell'addotta Constituzione di Guglielmo: *quarum ad eos* (cioè a' Bajuli) *cognitio ex jurisdictione, vel mixto imperio* [ecco in che restringeasi la loro autorità: giuridizion civile, e mista] *partium* [cioè de' Baroni aventi l'autorità di creare Bajuli], *seu praeteritis legibus* [quelle di Ruggieri, e de' suoi predecessori Normanni], *& nostris Constitutionibus*, e quelle di esso Guglielmo.

Toltine i Baroni privilegiati, e le Chiese parimente privilegiate; l'elezione de' Bajuli, e de' loro assessori apparteneva a' Camerari, a' quali erano subordinati, così nelle cause civili, come nell'imporre i prezzi a' comestibili, e nell'invigilare alla giustezza de' pesi, e delle misure, con facoltà d'esigerne le pene, da chi contravveniſſe. E fu sì ristretta l'autorità di tutti i Bajuli, fossero demaniali, fossero Baronali, che 'l Camerario potea richiamare a se in prima istanza le cause civili di maggior peso, e riveder tutte le altre per via d'appello. La giurisdizione insomma era del Camerario, e non de' Bajuli; che reputavansi suoi commessi, siccome avverte Andrea d'Isernia [b]. Dalle sentenze poi del Camerario potea appellarsi al Giustiziero; il che fu da Re Guglielmo I. riformato, ordinando, che l'appellazioni dal Camerario passassero alla Curia Suprema [c]. E ciò oltre alla superiorità, che il Camerario avea sopra tutti gli Uficiali di Dogana, e sopra quanto apparteneva a finanze.

Per riguardo poi a delitti, niun privilegio vi fu, niuna prerogativa, ch' esimesse i popoli dall'alta giuridizione, o sia dall' Imperio mero affidato a' Giustizieri, ed a' Governatori delle Città privilegiate. I Baroni soltanto n'erano esenti quanto alle loro persone, come quelli, le cui cause doveano giudicarsi *per pares Curiae*, cui doveano rimettersi, se eglino si trovassero delinquenti.

I Giustizieri, ed i Governatori delle Città Demaniali forniti

[a] *Pirr. locis cit. & eod. tom. 2. notit. 2. fol. 1112., & not. 5. fol. 800. Ughel. loc. cit.*

[b] *Apud Moles de Jur. Bajul. §. 9. n. 23. segg.*

[c] *Const. Off. peric. confus.*

niti di gente armata aveano obbligazione d'assistere a' Camerarj, ed agli Ufiziali, delle Dogane [a]. E perchè nè Camerarj, nè Giustizieri, nè altri Ufiziali minori peccassero di ladronaja, Ruggieri minacciò loro la pena di morte per delitto di peculato, e quella del taglione, o altra corporale per colpa d'indulgenza (b).

Ho detto precedentemente, che il Re prepose al governo di Napoli, di Capoa, di Bari, di Taranto, dove uno, e dove un altro de' proprj figliuoli, e credo di aver detto bene; poichè quantunque io sappia, che de' cinque legittimi ch'è n' ebbe, cioè Ansuso, Ruggieri, Tancredi, Guglielmo, e Simone, l' ultimo si morì molto giovane, e gli altri furono decorati de' titoli, chi di Duca di Napoli, e di Principe di Capoa, chi di Principe di Bari, e di Taranto, e chi di Duca di Puglia; Pure ho per fermo, che le Città, e le Provincie suddette non furono ad essi concedute in feudo a perpetuità irrevocabile; ma loro si diedero in governo, o al più più *usuario*, & *fructuario jure*, che con termine tolto dal Francese dicesi assegnare in appannaggio. E poichè non conveniva, che altri amministrasse giustizia, ove risedeano Principi Regali; a' medesimi fu conceduto il presedere alle Corti di giudicatura ne' respettivi luoghi di lor residenza. Io nel vero non ne ho documento, siccome nemmeno l' ho sotto degli Svevi: evvene tuttavia uno speciosissimo degli Angioini, che può ottimamente servire a dilucidare questo punto di Storia.

Re Carlo I. in armando Cavaliere l' altro Carlo suo primogenito gli concede per se, e suoi eredi *utriusque sexus* il Principato di Salerno; il Contado di Alesina, e l'onore del Monte S. Angelo con altri luoghi: *retentis insuper nobis causis criminalibus, pro quibus corporalis poena, mortis videlicet, vel amissionis membrorum, aut exilii debebit inferri, in omnibus, & singulis terris, & locis ipsis, excepto in Salerno, quam Civitatem sibi concessimus cum Stratipotia Civitatis ipsius exercenda ibidem, prout exerceri hactenus consuevit*. Ma si noti con qual riserva, che per quanto io sappia, non è stata ancora avvertita: *Istam autem nostram donationem, & concessionem facimus, retinentes nobis plenariam potestatem addendi, diminuendi, & permutandi, & pro*

(a) *Const. Justitiarios de Offic. Mag. Camer.*

(b) *Const. Offic. Reipubl., & Const. Offic. qui sua de Offic. Rei p., & de poena pecul.*

ea excambium faciendi, vel etiam totaliter ad priſtinum ſtatum ad manus noſtras revocandi quandocumque, & qualitercumque nobis placuerit (a).

Non può queſta dirſi conceſſione in feudo, poichè le manca una delle proprietà eſſenzialiſſime, quale ſi è la perpetuità. Nelle feudali inveſtiture ſi trasferiſce quello, che appellaſi dominio ſemipieno, o ſia dominio utile irrevocabile; ſicchè il feudo paſſando in patrimonio del feudatario *ad habendum, & dominandum*, egli ragionevolmente ſe ne chiami Signore. Ma quello che Re Carlo d'Angiò concedè al ſuo primogenito, fu un poſſeſſo precario rivocabile *quandocumque, & quomodocumque*; fu dunque un appannaggio, che i Giureconſulti Franceſi ſpiegano *uſuaria fundi attributio, fructuaria praedii aſſignatio*. Che ſe il Principe Regale d'Angiò non divenne proprietario dello Stato, molto meno il divenne della giuriſdizione, riſtretta ancora nel ſolo luogo di ſua reſidenza.

Così dico io fece Re Carlo, perchè così fatto aveano i ſuoi predeceſſori, incominciando da Ruggieri. In fatti niuno ci dice, che perchè Napoli ſotto i Re Normanni ebbe i ſuoi Duchi, laſciato aveſſe d'eſſere Città demaniali della Corona; anzi da quel che narrano Falcone, e l'Abate Teleſino ſi rileva il contrario.

Che ſe co' Principi del ſangue ſi andò con tanta riſerva per rapporto alla giuriſdizione, che poteano mai ſperarne gli altri Baroni per coſpicui che foſſero? Ecco ciocchè lo ſteſſo Re Carlo impoſe al Giuſtiziero di Puglia nel 1275. *Item pretendente Comite Brennae, & Licii, fuiſſe ſibi conceſſas cauſas criminales in Terris ſuis, ſcribitur, quod cum omnino id incredibile reputemus, pro eo precipue, quod Terras ipſas eidem Comiti conceſſimus ſub illa forma, & cum illis conditionibus, cum quibus Terrae ſingulae aliis familiaribus, & fidelibus noſtris per noſtram Excellentiam ſunt conceſſae, & in ſingulis conceſſionibus Terrarum per noſtram Excellentiam factis, omnia criminalia noſtrae ſunt Curiae reſervata* (b). Chi quì non vede di quanto peſo ſia quell' *omnino incredibile*, col quale Re Carlo volle dire, di non ricordarſi d'aver mai, e poi mai derogato, nè alla polizia del Regno introdotta da

(a) *E Reliquiis Regeſtr. conceſſ. a Seneſc. Rege Carolo I factarum an. 1269. fol. 106. ſeqq.*

(b) *Rega. 1275. L. A. fol. 99.*

da Ruggieri, nè alla Conſtituzione *ea quae ad ſpeciale decus* di Federigo in grazia di qualunque più benemerito ſuo vaſſallo; ſiccome appreſſo ſi ſpiega con termini aſſai preciſi con dire, che in tutte generalmente le concellioni di feudi fatte a' ſuoi più intimi aveaſi ſempre riſervata la giuridizion criminale. Dell'addotto pregevoliſſimo documento ſon io debitore alla nota gentilezza dell'altre volte, ma non mai abbaſtanza da me lodato Signor Marcheſe Vargas Macciucca, per le cui premuroſe ricerche fu rinvenuto in tempo, ch'eraſi già pubblicato il ſuo Eſame ſulle carte Certoſine; ed io me gli dichiaro ſommamente tenuto; perciocchè con eſſo documento vie meglio va a confermarſi, che la criminal giuridizione ſtrappata una volta di mano a quegli antichi Dinaſti per la provvidenza di Re Ruggieri, il quale *Cammerarios, & Juſtitiarios per totam Terram inſtituit*; fu geloſamente poi cuſtodita nemmeno da di lui ſucceſſori Normanni, e dall'Imperador Federigo mercè la ſua celebre Conſtituzione *ea quae ad ſpeciale decus*, che da Carlo I. d'Angiò, il quale ſe l'accordò nella ſola Città di Salerno all'unigenito ſuo figliuolo, nol fece che in Uficio, ed a tempo, e non a perpetuità, ed in Signoria.

E qui voglio che ſi noti, che nella Conſtituzione *ea quae ad ſpeciale decus* ſi proibiſce a tutti i Baroni aſſolutamente, e ſenza riſerva alcuna ogni eſercizio di giuridizion criminale; ma nel Capitolo di Re Roberto *ad Regale faſtigium* rinnovandoſi il divieto, vi ſi aggiunge la clauſola: *niſi id a nobis habeat privilegio ſpeciali*. E perchè ciò? Eccolo: per eſcludere dalla generalità della legge coloro ſoltanto della regal famiglia, a' quali, oltre all'inveſtitura feudale di qualche Stato, con iſpecial privilegio perſonale eraſi introdotto d'accordare l'amminiſtrazione della giuſtizia nel criminale. Dico per iſpecial privilegio perſonale, conciofſiacchè nemmeno a' tempi di Roberto, ed anche di poi uſavaſi di concedere a' Principi della Caſa Regale giuridizione in feudo, ed a perpetuità; e perciò non nelle inveſtiture, ma con carta ſeparata accordavaſi un tal privilegio, che non oltrepaſſava la perſona, di colui ch'ottenealo. Eccone la formola additatami dal Signor Marcheſe D. Andrea di Sarno uomo laborioſiſſimo, e conſumato nella Diplomatica ſpezialmente del Regno. E' queſto un indulto, o ſia privilegio della Regina Giovanna I. a favore di Filippo d'Angiò, ch'oltre ad eſſer figliuolo dell'altro Filippo

De-

Deſpoto d'Acaja, e Principe di Taranto, che fu germano di Re Roberto avolo d'eſſa Giovanna, erale anche divenuto cognato per le nozze allora contratte dalla medeſima col di lui fratello Luigi.

Johanna &c. Univerſis praeſentis indulti ſeriem inſpecturis tam preſentibus quam futuris. Dignum cenſemus & providum rationis amicum ſi addiicimus honoribus ſpectabilis Philippi de Tarrento fratris noſtri cariſſimi, ut ipſius ſtatum privilegiatis favoribus adaugeamus & ſicut nobis ſpeciali caritate conjungitur ſic etiam indepnitate ſanguinis per nos ſpecialia privilegia conſequatur. Hujus itaque conſiderationis inſtinctu eidem Philippi de ſingulis civitatibus terris & locis quod habet in Regno noſtro Sicilie eorumque hominibus & vaſſallis juriſdictionem criminalem cum mero & mixto imperio ac gladii poteſtate eo modo quo aliis Regalibus in ſimilibus caſibus eſt conceſſum de certa noſtra ſcientia preſentis ſerie indulti concedimus & etiam indulgemus ſuperioritate majoris dominii & hiis que nobis competunt majoris dominii ratione ſemper ſalvis nobis & ſpecialiter reſervatis. In cui rei teſtimonium preſens indulti ſcriptum ex inde fieri & pendenti excellentie noſtre ſigillo juſſimus communiri. Datum Neapoli per manus Venerabilis Patris Rogerii Barenſis Archiepiſcopi, &c. anno domini MCCCXLVIII. die IIII. Octobris XV. Indictionis Regnorum noſtrorum anno IIII. (a).

Da i Signori della Caſa Regale ſi paſſò poi ſotto il Regnare dell'altra Giovanna ad accordare a qualche più coſpicuo Barone l'Uficio di Capitano a vita col mero, e miſto imperio, ſiccome atteſta Matteo degli Afflitti citato dal ſuddetto Signor Marcheſe Vargas; il quale ragionevolmente entra in dubbio, ſe a Re Alfonſo I. debba aſcriverſi l'aver profanato il mero imperio col privilegiarne i Baroni a titolo ereditario: e tal dubbio gli naſce per aver letto nel Reggente Galeota, che quel Sovrano concedè la giuridizion criminale ſopra la Torre del Greco, Portici, e Reſina a Franceſco Carrara a ſolo titolo di Capitano a vita, con facoltà di prorogarne l'eſercizio in uno de' di lui figliuoli [b].

In compruova di ciò voglio io ricordarmi d'aver oſſervato ne' Regj quinternioni, e propriamente nel Repertorio di Terra di Lavoro un notamento, dal quale ſi ha che nel 1418. la Regina Giovanna II, concedè a Luigi Antonio Carraſa durante ſua vita

[a] *In Reg.* 13. 16. *L. C. poſt pag.* 12.

[b] Vargas Eſame delle Carte Certoſine *p.* 595. *ſeqq.*

vita l'Ufficio di Capitano a vita col mero, e misto imperio, così nella parte del Casale di S. Arpino spettante ad esso Luigi Antonio, come nell'altra parte appartenente al Monistero di S. Paolo d'Aversa, ed al Monistero della Maddalena di Napoli: il quale Uficio nel 1452. Re Alfonso prorogò anche a vita in persona di Carrafello Carrafa germano di esso Luigi Antonio. Indi nel 1458. Re Ferrante ne fe nuova proroga a favore di Benedetto Carrafa nipote di esso Carrafello, e nel 1477. lo stesso Re altra proroga ne fece a beneficio di Gio: figlio di Benedetto, sempre a titolo di Capitano a vita, vale a dire in Uficio, e non in Signoria. Dal che si deduce, che sebbene da Re Alfonso si fosse incominciato a concedere la criminal giuridizione in feudo, ciò tuttavia non fu per grazia generale, e tutto in un colpo; e perciò si trova esser vero ciocchè disse Matteo degli Afflitti de' suoi tempi non lontani da quelli di Alfonso, *quod durat adhuc inhibitio Imperialis, & Regia, nisi appareat de privilegio Regis in contrarium* (a), niente meno però essendo verissimo ciocchè egli afferma, cioè che per le particolari, ma numerose concessioni di Re Alfonso, e più di Ferdinando di lui figliuolo, *Reges de domo Aragonia pessundarunt M. C. V. propter merum, & mixtum imperium concessum Baronibus, cum cognitione primarum causarum* (b); del che lagnandosi in altro luogo, va dicendo: *Quid dicam hodie, cum Reges Aragonum concesserint merum, & mixtum imperium in Terris Baronum ipsis, & eorum haeredibus in perpetuum in eorum Castris, & terris? Ego volo ponere fraenum in ore meo* [c].

Se ciò del Baronaggio laico, che si dovrà dire de' Prelati secolari, e molto più de' Regolari? Ecco quì un responso di Luigi Duca di Calabria figliuolo della Regina Giovanna II. nella controversia di giuridizione fra la Chiesa Vescovile di Cassano utile Signora di Mormanno, e di Trebisaccia, ed i Ministri Regi Provinciali di quel tempo, riportato dal Revertero nelle osservazioni alle decisioni del Reggente de Marinis [d]. Dicendosi in questo espressamente, non esservi Chiesa nel Regno, che a nor-

[a] *Ad Const. ea quae ad speciale decus an. 17.*
[b] *Idem ad Const. contigit interdum de crim. an. 2. lib. 3. cap. 21. pag. 45.*
[c] *Ad Const. occupatis n. 4.*
[d] *Revert. Offero. ad decis. 85. Reg. de Marinis num. 11. p. 84.*

norma delle Constituzioni contenute nel Codice di Federigo godesse della giuridizion criminale, si da una mentita a tutti i privilegj, che con data anteriore potesser mai prodursi in contrario.

Ludovicus Tertius Sereniſſimae Principiſſae, & Illuſtr. Dominae D. Joannae Secundae Dei Gratia Ungariae, Hieruſalem, Siciliae &c. Reginae filius unicus, ſuuſque in praedicto Regno Siciliae haeres, & ſucceſſor, Calabriae & Andegaviae Dux, Comitatuumque Provinciae, & Forqualquerii, Cenomaniae, ac Pedemontii Comes. Capitaneis Terrarum noſtrarum Tribiſatii, & Miromanni praeſentibus ſcilicet, & futuris, fidelibus noſtris dilectis, gratiam, & bonam voluntatem. Pro parte Reverendi in Chriſto Patris B. moderni Caſſanenſis Epiſcopi nobis fuit expoſitum reverenter, qualiter Capitanei, qui in Terris ipſis Tribiſatii, & Miromanni per Curiam noſtram inſtituuntur in exercitio juſtitiae per nos deputati, eorum finibus non contenti, cauſas, quae ad Curiam ſuam Eccleſiaſticam in Terris praedictis ſpectant, & pertinent, de facto occupant, & uſurpant omniumque fere cauſarum illarum, etiam quarum cognitio de jure, ſeu Regni conſuetudine, ad ſe, & ejus Curiam praedictam, & ſpectant, & pertinent, ſibi ipſis appropriarint, falcem ſuam in meſſem alienam imponendo, in ſui, ſuaque Curiae grave praejudicium, atque damnum. Nobis propterea humiliter ſupplicavit, ut Eccleſiae ſuae indemnitati providere, expreſſeque declarare, quae ſunt, quae ad Curiam noſtram, & quae ad Curiam ſuam de jure pertinent, miſericorditer dignaremur. Nos autem quae Caeſaris Caeſari: & quae Dei ſunt Deo attribui, & conſervari volentes tenore praeſentium de certa noſtra ſcientia, & cum noſtri nobis aſſiſtentis Conſil. deliberatione matura decernimus, & declaramus, quod cum ſecundum Regni hujus Conſtitutiones, Eccleſiarum Praelati juſtitiariatum non habeant, *criminum ſubſequentium cognitionem ad Curiam noſtram pertinere, ſcilicet latrociniorum, magnorum furtorum, fracturae domorum, inſultus excogitati, incendiorum, inciſionum arborum fructiferarum & vitium, vis mulieribus illata, duelli, criminis leſae Majeſtatis, armorum molitarum, defenſarum impoſitarum, & contemptarum ab aliis, vel pro aliis ab eiſdem & generaliter omnium criminum, de quibus convicti paenam ſui cor-*

corporis, vel membrorum mutilationem sustinere deberem. Magnum autem furtum dicitur ultra viginti Augustales, etiamsi civiliter de ipso furto agatur. Nec non & civilium causarum, & aliarum quarumcumque in defectu justitiae Officialium Episcopi praedicti, secundum modum traditum in Regni hujus Siciliae praedicti Constitutione, quae incipit: justitiarii nomen, & normam jus, & justitiam contulerunt &c.

Nella Sicilia divisa già dal Regno di Napoli i Baroni si procurarono più per tempo la giuridizion criminale, nel perchè fra le grazie, che quel pubblico richiese a Re Martino nel 1398. vi fu la seguente. *Item placeat suae Majestati, quod ipse solus, & sui officiales principales exerceant merum imperium, & utantur suis jurisdictionibus, & praeeminentiis, scilicet sanguinis, appellationum, & aliorum honorum, & quod a sententiis Baronum appelletur ad M. C., cui singuli obedire debeant, sicut est de jure.* Alla qual richiesta rispose il Re: *placet* (a). Ma poco appresso dichiarò, che suoi Uficiali erano i Conti, i Baroni, e gli altri feudatarj, colla clausola *ad beneplacitum*; ed eccone le parole. *Cum enim certis nobilibus Regni nostri Siciliae, videlicet Comitibus, Baronibus, & aliis feudatariis fidelibus nostris pro melior expeditione justitiae, & in eorum nobilitatis augumentum, merum imperium, quod nobis a divina providentia collatum gratiose usque ad nostrum beneplacitum retroactis temporibus in Terris, & locis eorum duxerimus concedendum, constituendo eos in causis criminalibus Justitiarios, & officiales nostros: reservatis nobis, & officialibus nostris appellationibus in causis, in quibus posset secundum jura communia appellari* (b). Il che fu replicato nel 1403. (c). *In li Terri di li Baruni digiano in criminalibus tantum conviniri, dicidiri, & puniri li delicti, di li quali si digia fari punitioni alli dilinquenti de pena de morti, e de mutilazione de membri.* La clausola *ad beneplacitum* importa perpetuità, quando non siavi in contrario un qualche ragionevol motivo [d].

Ho voluto tutto ciò raccorre come in un fascio, perchè si vegga per quanto lungo tempo durò la polizia introdotta da Ruggieri nel suo nuovo Regno; e quale stravaganza sia il ricorrere, che taluno ha fatto, alla giuridizione patrimoniale de' Ger-

(a) *In cap. Reg. Sic. cap.* 10. *pag.* 144.
(b) *In capit.* 47. *p.* 159.
[c] *Cap.* 51. *Item licet di supr.*
[d] *De Ponte de Potest. Prov. tit. de elect. off. n.* 4. *& 5. Mont. de Reg f.* 136.

mani, ed alla territoriale de' Franchi: quì dove nè feudi oblati ſtati vi ſono mai, nè i noſtri Principi ſino a' tempi degli Aragoneſi hanno mai nelle feudali inveſtiture accordata giuridizion criminale; e ſe l'hanno accordata, ciò ſi è fatto precariamente ed in Uficio prima a' Signori della Caſa dominante con iſpeciale indulto, o ſia privilegio perſonale, e poi a qualche Barone a titolo di Capitano a vita; nommai prima del Regno degli Aragoneſi a perpetuità, ed in feudo. Nel che oltre alle addotte pruove naſcenti da documenti irrefragabili, e non da qualche diploma fabbricato ſallo Dio quando, dove, e da chi, concorrono tutti generalmente gli Scrittori del Regno, i quali d'unanime ſentimento han detto, gli Uficj di giuridizione *potius commendari, quam concedi*. Ma queſto è troppo, dovendone a ſuo luogo, e tempo ritornare, e forſe più diſteſo il ragionamento.

§. XXIX.

Dell' Imperador Federigo, e del ſuo Codice.

CHe coſa è contratto di ſocietà? E un aggregato di più capitali formanti una maſſa comune a profitto, ed a danno di chiunque v'ha parte; per modo che le ſpeſe, il guadagno, e la perdita ſi proporzionino ſempre al capitale, che ciaſcuno v'ha poſto. Chi ritira il ſuo capitale, eſce dalla ſocietà: e chi non intende di proporzionare le ſpeſe, il guadagno, e la perdita al capital, che vi ha poſto, vuole dal ſuo canto una ſocietà leonina, che gli altri ſocj non ſapranno menargli buona, e toſto, o tardi il cacceran fuori, ovvero pretendendo tutti lo ſteſſo, ſcioglieranno il contratto [a].

Or ſe ben ſi riflette, in tutte l'umane ſocietà vi è queſto principio di diſcioglimento naſcente dagl'intereſſi particolari, che inceſſantemente attentano ſopra l'univerſale. Forzati gli uomini dal biſogno ſempre maggiore delle forze di ciaſcuno individuo, hanno dovuto per neceſſità di natura unirſi in queſto, e quel luogo a formare una maſſa comune a lucro, ed a perdita. Han com-min-

[a] *V. Pufendor. lib. 8. cap. 20. Barbeyr. ad eundem.*

minciato così, ma a poco a poco ciaſcuno individuo s'è ingegnato, e s'ingegna per quanto può dal ſuo canto di ritirare una porzione del ſuo capitale, ed anche tutto ſe può, di ſentire il meno del danno, e di riportarne il più che può del guadagno; ſenza però laſciar di gridare proporzione, proporzione, nel tempo ſteſſo, che niuno la vuol per ſe. Ecco la neceſſità d'una forza reprimente, la quale ove manchi, addio ſocietà; e dove ſia troppo debole, ecco io campo una ſocietà leonina, vale a dire oppreſſione di ciaſcuno, ſopra ciaſcuno, o di pochi ſopra tutto il rimanente.

In queſt'ultimo caſo era la Monarchia Siciliana; allorchè Federigo vi ritornò di Germania nel 1220.; e poco mancava, che non foſſe anche nel primo. Re Ruggieri avea formato il piano del gran contratto; e la forza reprimente di lui, e de' due Guglielmi avealo ſoſtenuto contra gli ſforzi di particolari intereſſi. Ma morto il ſecondo Guglielmo, non fuvvi più chi faceſſe argine al torrente, che inondò dappertutto, del che me ne riporto alla Storia.

Non vi volea dunque meno d'un Federigo per isbarbicare il lungo abuſo di podeſtà, i cui triſti effetti ſtati erano violenza da una parte, ed oppreſſione dall'altra. Avea egli ben meditate quelle venti aſſiſe, che pubblicò in Capoa nel 1220., ed avea già preſe le ſue miſure per farle religioſamente oſſervare. Ho io nella Storia riferito il come egli ſi diportò, gli oſtacoli, che gli ſi frapposero, ciocch'egli fece per ſuperargli, le leggi ch'emanò in varj tempi: il quando, il perchè, ed il come le unì in un Corpo, avvalendoſi dell'opera del famoſo Pier delle Vigne, con allogarvi quà, e là le Normanne, che giudicò dover ritenere, o interamente, o con qualche riforma ſuggeritagli dalle circoſtanze del tempo, e delle coſe: l'ordine, che vi tenne, perchè formaſſero un tutto accomodato al Siſtema di Governo ſtabilito da Re Ruggieri ſuo avolo, con que' meglioramenti, che credè biſognarvi; e 'l ſupplemento, che ſtimò poi dovervi fare, e vi fece.

Appreſſo dividendo io il Volume di eſſe leggi in ſei parti principali, ho dato un competente ragguaglio di quattro di eſſe parti, cioè della prima riguardante Religione, e ſuoi Miniſtri: della ſeconda diretta ad impedire, ed a correggere ogni violenza perſonale, o reale, paleſe, od occulta; della terza apparte-

nente a giuridizione, ed a Magiſtratura; e della ſeſta ordinata a provvidenze economiche, ed a punizion di delitti. Dell' ordine de' giudizj ſtabilito nella quarta parte non ne hò detto, ſe non quanto m'è ſembrato poter baſtare ad intendere il nuovo metodo per eſſa introdotto, per poi parlarne più ampiamente dove ragionando de' Riti della G. C., mi converrà eſaminarne tutta la pratica. E della quinta in fine, ove ſi tratta di feudi, e di regalie, ne ho dato ivi appena un riſtretto ragguaglio, appunto perchè ſtabilito avea d'inſtituirne ragionamento particolare, e diſtinto.

Dopo aver dunque trattato fin'ora delle leggi Normanne appartenenti a feudi, ed a regalie, che a Federigo intere, o con qualche cambiamento piacque d'inſerire in eſſo ſuo Codice, io non credo d'avere altro a farè per compimento della preſente Diſſertazione, che ragionar brievemente delle leggi politiche, e feudali, che Federigo ſteſſo trovò bene d'aggiungere alle giaddette dell'avolo, del zio, e del cugino, che ſoli riconobbe per ſuoi predeceſſori nel Reame Siciliano.

§. XXX.

Della Curia Capoana.

MA prima di ciò ſtimo neceſſariſſimo aſſodare un punto, che di paſſaggio fu da me toccato nella Storia, cioè che coſa abbiaſi a credere della Curia Capoana, della quale ſi fa parola nella Conſtituzione *cum conceſſiones*; la qual Conſtituzione malamente inteſa, ha fatto sì, che ſienſi fino a jer l'altro ammeſſi per legittimi parecchi diplomi, che doveano rigettarſi fra gli ſpurj, appunto perchè in eſſi leggeaſi fatta parola della Curia Capoana.

Incomincio qui dal traſcrivere ciocchè di eſſa Curia ſi laſciò dire il noſtro Giannone., Non guari dapoi [ſon ſue parole [a]] „ Federigo da S. Germano paſſò a Capua, ove fermatoſi, convo„ cò un general Parlamento, nel quale diè molti provvedimenti „ per la quiete, e comun bene del noſtro Reame.

Fin

[a] *Stor. Civil. lib.* 16. §. 2.

Fin quì ſeguì egli il dettato dello Storico Riccardo; ma donde appreſe quel ch' appreſſo venne dicendo?

„ Allora fu [ſiegue a dire] che per conſiglio d' Andrea „ Bonello da Barletta celebre Giureconſulto, ed Avvocato Fiſca„ le della ſua Corte ſi ſtabilì in Capua un nuovo Tribunale, „ chiamato la Corte Capuana, nella quale ordinò, che i Baroni, „ ed i comuni delle Città, e delle Terre, ed ogni altra perſona, „ doveſſero preſentare tutte le conceſſioni, e privilegi delle loro „ Caſtella, e di altre coſe, che tenevano da lui, e da' paſſati Re „ ſuoi predeceſſori [ad eſcluſione però di Tancredi, e ſuoi fi„ gliuoli, che gli ebbe per intruſi] per riconoſcergli, ſe ſtavan „ bene, o foſſero illegittimamente conceduti in tempi di tur„ bolenze; ingiungendo, che coloro, che non gli preſentaſſero, „ ſi teneſſero caduti dalle conceſſioni, che in eſſi ſi contenevano, e s' applicaſſero alla ſua Camera; rivocando altresì alcune „ di eſſe, ch' erano ſtate fraudolentemente eſtorte. Di chi oltrè „ di quel che ne ſcriſſe Riccardo di S. Germano, ne abbiamo „ anche nelle noſtre Conſtituzioni del Regno un' intero titolo: „ *De privilegiis a Curia Capuana revocatis*. Ciò che abbiam vo„ luto avvertire, perchè non ſi creda, che Federigo queſta Cor„ te l' aveſſe iſtituita in Napoli, come ſi diedero a credere Ca„ millo Salerno, e 'l Tutini, eſſendo ſtata quella eretta in Ca„ pua, e perciò chiamata Capuana. Ma ne fu grandemente bia„ ſmato il Bonello noſtro Giureconſulto autor di tal Corte, poi„ chè quella apportò danno graviſſimo a molti, a' quali o i lo„ ro privilegi furono rivocati, o pure perchè non preſentati in „ tempo, non fu poi di eſſi tenuto conto; onde i noſtri Comen„ tatori ſopra quella quella Conſtituzione mal ſentono di queſta „ iſtituzione, e ne parlano con iſtrapazzo, come ſtabilita ſenza „ legge, e ſenza ragione, che ſappia di tirannide; ma Marino „ di Caramanico antico Gloſſatore ben la difende contro tutti „ gli ſforzi di coſtoro.

Vero è, che 'l Tutini, e 'l Salerno concorſero nel cambiare la Curia Capoana in un Tribunale eretto per riveder privilegi, ingannati in ciò dal titolo della Conſtituzione; ma il ſolo Tutini il volle in Napoli, e non in Capoa [a]. Ed il primo a dire, che Federigo nel general Parlamento tenuto in Capoa ordinata aveſſe l' eſibizione non ſolamen-

[a] Tutini de' Giuſtizieri in princ., *Salern. in proœm. ad Conſuet. n.* 3.

mente de' diplomi del padre, della madre, e ſuoi propri, ma anche quelli di Ruggieri, e de' due Guglielmi, fu Matteo degli Afflitti; che prima di lui nol diſſero, nè Riccardo di S. Germano, nè altro Storico, o Cronichiſta; e quel ch'è più, non ſi legge affatto nella Conſtituzione *cum conceſſiones*; e perciò non ve n'è verbo, nè nell'antico Chioſatore d'eſſa Conſtituzione, nè nell'Iſernia, cui tenner dietro Luca di Penna, e 'l Loffredo: i quali tutti ſi reſtrinſero a diſputare, ſe Federigo potea, o non potea rivocare le proprie conceſſioni.

Io dico adunque in primo luogo, e ſoſtengo, e non ſono già il primo, che Giannone ſulla fede del Salerno, e del Tutini, e dell'Afflitto ſdebitò una frottola. Soſtengo in ſecondo luogo, che la legge di Federigo fu giuſta, giuſtiſſima. Pongo prima la Storia come va, per poi accertarla colle leggi di Federigo non già lette ſeparatamente; ma combinate l'una coll'altra; e per eſſe leggi farò vedere la giuſtizia della Conſtituzione *cum conceſſiones*.

Federigo uſcì dal Reame nel 1212., che non ancora avea compiuto l'anno diciotteſimo. Quanti diplomi eranſi ſpediti da Arrigo ſuo padre, che non avea diritto alcuno nel Regno; e quali ſtravaganze non leggeanſi nel di lui teſtamento [a]? Chi non sa poi le doglianze fatte dallo ſteſſo Federigo per tutto ciò, ch'era avvenuto in Regno durante la vedovanza della madre, in tempo dell'età ſua minore, e fra gli otto anni di ſua permanenza in Germania? Il diſſe egli nelle ſue lettere, l'accennò nel proemio delle Conſtituzioni, e 'l ripetè più volte nelle Conſtituzioni medeſime; e ſenza ciò, baſta leggerne la Storia deplorabile.

Riſoluto egli dunque di rimetter le coſe nello ſtato, in cui erano a' tempi di Re Guglielmo il Buono, appena coronato Imperadore in Roma a' 22. Novembre del 1220., ſi partì indi a tre giorni pel Regno. Erano con lui fra gli altri Stefano Abate di Montecaſino, e 'l Conte Ruggieri dell'Aquila nipote del deſonto Innocenzio III. Giunti in San Germano, l'Abate gli fece i ſuoi complimenti; e Federigo *magnifice a praedicto Abate receptus, menſam campſonum, & jus ſanguinis, quae uſque tunc habuerat ex conceſſione Imperatoris Henrici Eccleſia Caſſinenſis, recipit ab eodem* [b]. Vale a dire che l'Abate riſegnò buonamen-

(a) *V. Geſta Innoc. III. apud Baluz. ann. 1682.*
(b) *Ric. de S. Germ. ad ann. 1220.*

mente a Cesare il diritto del cambio, e l'altro delle pene fiscali. L'Imperadore *magnifice receptus* dall'Abate, *recipit ab eodem mensam campsonum, & jus sanguinis, quae Ecclesia Cassinensis usque tunc habuerat ex concessione Imperatoris Henrici*. Bisogna formarsi una nuova sintassi per intenderla altrimenti.

Ma Federigo passò innanzi, e più severo col Conte Ruggieri dell'Aquila, gli tolse di fatto quanto Innocenzio in tempo del suo Baliato aveagli conceduto in nome del Re pupillo. *Suessam, Theanum, & Roccam Draconis in demanium revocat, quas dictus Comes Rogerius de Aquila tunc tenebat* [a]. E di poi *se recto tramite Capuam conferens, & regens ibi* Curiam generalem *pro bono statu Regni suas asciscas promulgavit, quae sub viginti Capitulis continentur* (b).

Il fatto antecedente fa veder chiaro, che fra i venti Capitoli non solamente vi fu la totale abolizione di quanto aveano fatto l'Imperadore Ottone nell'invadere il Regno, e di tutto ciò, che conceduto aveano Tancredi, la moglie, e 'l figliuolo, che Federigo ebbe anche per invasori; ma vi fu ancora il volere esibiti quanti diplomi eransi spediti da Arrigo, da Costanza, e da se medesimo, o da Innocenzio in suo nome durante la sua minore età, e durante la sua assenza dal Regno, e per altri riprovarne [come avea già riprovate di fatto le concessioni a pro di Montecasino, e di Ruggieri dell'Aquila], ed altri confermarne, secondo che sarebbegli sembrato convenire.

Questo passo, ch'era giusto nel 1220. sarebbe stato ingiustissimo, se Federigo dato l'avesse in tempo posteriore: perciò l'antico Chiosatore delle Constituzioni non ebbe difficoltà d'approvarlo: l'ebbe l'Isernia, perocchè il credè dato nel 1231, quasi che Federigo voluto avesse distruggere ciocchè avea fatto *ex certa scientia* in età matura, e ad occhi aperti.

Son queste le ragioni, per le quali recedendo io dal sentimento del Signor Marchese Vargas, concorro con quello del suo Antagonista, cioè che nella Curia Capoana del 1220. Federigo diè fuori l'Editto *privilegiis renuntiandis*, del quale fe poi parola nella Constituzione *cum concessiones*.

Ma di quali privilegi parlò egli? Quì sta il caso. De' diplomi Normanni nè allora, nè in alcun tempo. Non solamente

(a) *Ric. ibid.*
(b) *Idem Ric.*

te Federigo ne rispettò le carte, ma portò riguardo fin anche alla memoria de' tempi loro, per non permettere, che ad alcuno fosse tolto un palmo di terra, purchè costasse del possesso sotto il costoro regnare, siccome appresso dimostrerò.

Vengo ora ad un' altro Editto pubblicato nel 1231., ed ecco quale Federigo in partenendo per la Storia nel Giugno del 1228., lasciò Vicario in Regno Rinaldo Duca di Spoleti, ed a questi peccato avesse d' intelligenza col Pontefice, o fosse reo di ladronaja, certo è che Cesare ritornato dall'Oriente, non così tosto s' accomodò col Papa nel 1230., che nel Gennajo del 1231. commise al Giustiziero di Terra di Lavoro l'esame della condotta del Duca Rinaldo, ingiungendogli perciò di dar fuori un Editto in nome del Sovrano per l' esibizione di tutti i diplomi spediti da esso Rinaldo, o colla propria soscrizione, o col monogramma Imperiale: con prescrivere per termine di tal esibizione il dì due Febbrajo dell' anno stesso. E' verisimile, che la maggior parte di questi diplomi si fosse esibita, poichè nel Maggio seguente il Duca fu imprigionato, furono appropriati al fisco i suoi beni (a).

In Agosto poi l' Imperadore pubblicò il suo Codice: ed ecco fra le leggi, che v' inserì, quali son quelle, che giustificano il fin quì detto.

Primieramente parlò Cesare a' suoi Avvocati, e Procuratori fiscali, e così disse loro. Sebbene io richiegga fedeltà, e diligenza in ciascuno de' miei Uficiali, disapprovo nondimeno altamente il finto zelo di taluni di voi, i quali *fideles nostros indebitis vexationibus interpellant, quaerendo ab eis titulum possessionis suae, & causam, cum nihil ab eis per Curiam nostram* (si notino queste parole) *de speciali, vel communi jure contra pacificos possessores proponatur, vel ab eis propositum approbetur, nisi quod occasione dominii generalis, quod in rebus, & juribus omnium subjectorum nostrorum habemus.* Ad impedir dunque (seguitò egli a dire) la costoro versuzia, con questa mia legge da valere per sempre proibisco espressamente *vexationes hujusmodi fidelibus nostris illatas, vel in posterum inferendas.* Se vi verranno denunzie contra possessori di roba demaniale, se troverete ragioni da sostenere i miei diritti, allora sì che mi piace, che facciate il vostro dovere. Aspetto però dalla fedeltà de' miei sud-

(a) *Ricc. ad ann.* 1231.

ſudditi, che vengano da se medeſimi a denunziarſi, per isfuggir la condanna del quadruplo di quel frutto che *a die ſcientiae* ingiuſtamente avran ritenuto (*a*).

Ecco eſcluſa con queſta legge un inquiſizion generale, ed una generale eſibizion di diplomi.

Parlò appreſſo l'Imperador a' ſuoi Uſiziali di giuſtizia, e che diſſe loro? Diſſe, che in tutti i giudizj concernenti feudi, e regalie doveſſe darſi luogo, o a titolo che foſſe giuſto, ovvero a preſcrizione che foſſe legittima.

Quanto al titolo, in primo luogo poſe a' medeſimi ſotto gli occhi due leggi. La prima più ſevera pubblicata già fra le aſſiſe del 1220., colla quale non ſolamente condannavanſi al fuoco tutti gl' iſtrumenti di donazioni, e di conceſſioni fatte dagl' invaſori del Regno (intendendo per eſſi l'Imperadore Ottone, Tancredi, e ſua moglie, e figliuolo), ed anche da qualunque ribelle; ma tutti eziandio i contratti fra' particolari, nè quali vi foſſe ſcritto il lor nome [*b*]. La ſeconda più moderata, che allora appunto, cioè nel 1731. ſtimato avea d' inſerir nel ſuo Codice, colla quale imponea, che tutti i privilegi, ed iſtrumenti, ne' quali ſi leggeſſe il nome ſolo d' alcun invaſore, o ribelle, o che foſſero ſtipulati per Notai, e coll' autorità di Giudici creati da talun di loro, doveſſero fra un anno dal giorno della pubblicazione del Codice medeſimo rinnovarſi col nome Imperiale, ſenza intanto far pruova alcuna nè in giudizio, nè fuor di giudizio [*c*]. Così per effetto della prima legge rimaneano di niun vigore le conceſſioni degli invaſori, e de' ribelli: ſi ſanavano in forza della ſeconda le donazioni, ed i contratti fra particolari.

Per chi aveſſe voglia di vedere il come ſi foſſe poſta in pratica l' addotta ſeconda Conſtituzione, ecco uno de' due documenti procurati dal Signor Marcheſe Vargas. Il fe egli inſerire intero, ed in forma autentica nègli atti fra 'l Regio fiſco, e la Certoſa di S. Stefano; e n' addusſe nella ſua Scrittura quella parte che faceva al propoſito, ſiccome fo ancor io.

In nomine Domini Dei Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti Anno Ab Incarnatione ejus milleſimo ducenteſimo quartodecimo ſeptimo die intrantis menſis Junii Indictione ſecunda Rabelli Nos Noveſſi-

(a) *In Conſtit. ab officialibus noſtris.*
(b) *Conſt. inſtrumenta de donationibus.*
(c) *Conſtit. privileg., & inſtrum.*

veſſima filia quondam Domini Raymundi de Scimmoſa & relicta Johannis filii quondam Domini Muſchi Rigelli & Noveſſima filia quondam Domini Leonis Bonannu & relicta Johannis filii qu. Domini Comis Pardine & predicta Noveſſima Rigella pro parte Jacobi & Muſchi filiorum ſuorum & pro parte Melſeſie Nurus ſue filie qu. Domini Sergii Pardine & uxoris predicti Muſchi filii ſui & pro parte ipſius filie ſubſcripti Jacobi filii ſui quam genuit cum Benvenuta ejus uxore filia predicti Domini Sergii Pardine abſentium ac predicta Noveſſima Pardina pro parte Filippi filii ſui vendunt Domino Johanni filio Domini Filippi Ruſſi pro unciis duabus monete Sicilie petiam de vinea cum ipſis fabricis & medietatem unius canneti ſupra cauſam de ipſis Muſceptula cujus altera medietas eſt Carachille Oliva quam Marinus filius qui Johannis Pardine habuit in pertinentiis Ravelli ad ſanctum Agnellum atque ob mortem ejuſdem Marini abſque herede & ſine judicio pervenit ſubſcriptis Sergio & Johanni Pardina viro ipſius Noveſſime & illius nepotibus ac ſubſcriptis ſuis Nuribus filiabus jam dicti Sergii Pardine. Fines ipſius vinee ſunt: A ſupradicta cauſa dicti Johannis emptoris de ſubtus cauſa heredum Domini Leonis Muſceptule de Bernardo. De uno latere cauſa de ipſis Muſceptule & de alio latere cauſa heredum Carachille Oliva &c. † Unifreda Judex filius Domini Leonis Mucilo teſtis eſt. † Lombardus Domini Urſonis Pironi filius teſtis eſt. † Ego Leo Presbiter Scriba Conſtantini Mutilionis Judicis filius ſcripſi. — Quia igitur edicto Imperialis Culminis per novas Conſtitutiones manavit ut inſtrumenta tempore hoſtium & invaſorum Regni confecta per publicam ſcripturam ſub ſuo felici nomine debeant innovari Idec ſupraſcriptum inſtrumentum in preſentia Sergii de Griſone Judicis Ravelli & teſtium ſubſcriptorum tranſvectum & ab eis admiſſum non in aliqua parte ſui viciatum amotis tempore & nomine invaſoris per manum publicam fideliter reſcriptum eſt & renovatum ſub anno Dominice Incarnationis milleſimo ducenteſimo trigeſimo ſecundo menſe Madio Indictione quinta Ravelli Imperii vero Domini Noſtri Frederici Dei gratia glorioſiſſimi Romanorum Imperatoris ſemper Auguſti Jeruſalem & Siciliae Regis anno duodecimo fideliter amen. ✠ Ego qui ſupra Sergius de Griſone Judex ✠ Deo Domini Johannis Frecza

fi-

filius testis est ✠ Urso Domini Leonis de Grisone filius testis est ✠ Johannes filius Domini Ursonis de Grisone testis est ✠ Ego Homodei puplicus Ravelli Notarius secundum Edictum Imperiale hoc rescriptum scripsi & renovavi (a).

E ritornando a Federigo, passò egli a ricordare a' suoi Magistrati gli altri titoli viziosi, che parimente non doveano ammettersi in giudizio, nè fuor di giudizio, e disse così. Dovete ricordarvi di quel mio Editto, col quale fu da me stabilito, che dovessero aversi come non fatti i privilegi tutti, e le concessioni accordate, tanto da' miei Augusti Genitori, quanto ancora da me medesimo per tutto il tempo, che precedè al general parlamento tenuto in Capoa, qualora questi privilegi, e queste concessioni non si trovassero da me confermate dopo il suddetto general parlamento: e vi deve anche sovvenire dell' altro Editto ultimamente spedito, col quale disposi, che mi si dovessero esibire tutti i privilegi, e le concessioni fatte dal giorno della mia partita per l' Oriente fino al mio ritorno in Regno, o che queste portassero l' Imperiale mia impronta, o che portassero quella del mio Vicario Rinaldo Duca di Spoleti; e tale esibizione volli, che mi si facesse per tutto il dì due dal passato Febbrajo. Or posto ciò, io v' impongo, che se taluno oserà di produrvi alcun diploma, o de' primi da me non confermato dopo tenuto il suddetto general parlamento, ovvero alcun de' secondi ottenuto durante la mia assenza dal Regno, non solamente non dobbiate farvi attenzione, ma in pena del cattivo proposito di ch' 'l ritenne, dobbiate esigerne pel mio fisco altrettanto, quanto sarà il valore della cosa conceduta.

Sottopongo all' esame de' leggitori le parole stesse della Constituzione: *Cum concessiones, & privilegia omnia tam a DD. Augustis parentibus nostris, quam a nobis ante Curiam Capuanam indulta, quae per nos post eandem Curiam confirmata non essent* (Ecco il primo Editto, al quale si riferisce). *Nec non ea, quae proximae turbationis tempore post transfretationem nostram usque ad festum Purificationis B. Virginis, a nobis, aut a Rainaldo Duce Spoleti concessa fuerint, mandaverimus revocari* (Ecco l' altro Editto); *Edicto praesentis legis edicimus, praedictis privi-*

(a) *Acta anni 1751. pro Regis Fisco & Denunciante contra Ven. Monast. Carnus. S. Steph. de Nemore fol. 296. apud Steph. Novi Actuar.* Vargas Esame a car. 485.

vilegiis, & conceſſionibus nullam omnino fidem haberi; ſed malevolum eorum propoſitum, qui ipſa post prohibitionem nostram retinent, perſequentes; jubemus, praedictos omnes in tanta aestimatione damnari nostrae Camerae applicanda, quanta id, quod conceſſum fuerat, dignoſcitur extitiſſe.

Il primo Editto fu de' diplomi *ante Curiam Capuanam conceſſa a nobis, vel a parentibus nostris, & post Curiam non confirmata*, e perciò condizionale.

Il ſecondo Editto fu aſſoluto per tutti i diplomi ſpediti, o col monogramma Imperiale, o coll' impronta del Duca di Spoleti dal tempo, che Federigo s'imbarcò per l'Oriente fino al di lui ritorno in Regno, de' quali n'avea egli per mezzo del ſuo Giuſtiziero ordinata l'eſibizione per tutto il dì due Febbrajo del 1231.

La legge *cum conceſſiones* uſcì inſerita nel Codice nell'Agoſto dell'anno ſteſſo 1231., e vi ſi parlò di queſti due Editti, come di ordini precedentemente già dati: *Cum mandaverimus revocari, edicimus praedictis privilegiis, & conceſſionibus nullam omnino fidem haberi.* Fu diretta a' Magiſtrati, e perciò meſſa in quella parte del Codice, ove dopo eſſerſi parlato dell' eccezioni da proporſi prima della conteſtazione della lite, e della conteſtazione medeſima; l'ordine delle coſe richiedea, che ſi ragionaſſe delle pruove legittime da farſi, o per iſcritture, o per teſtimonj. Incominciò dunque dal preſcrivere colle tre Conſtituzioni da me riferite, quali ſcritture ſi doveſſero rigettare, e quali ammettere; e poi immediatamente paſſò alle pruove per teſtimonj colla Conſtituzione ſeguente *cum in pecuniariis*.

Ma non contento Federigo d'aver parlato prima agli Uſiziali del fiſco, perchè non inquietaſſero alcuno *petentes titulum ſuae poſſeſſionis*, e poi a' Magiſtrati, diſegnando loro quai titoli reputarſi doveſſero illegittimi; volle anche parlare a' ſuoi ſudditi, a' quali nel 1231. dopo aver intuonato all' orecchio la Conſtituzione *ſcire volumus* di Re Ruggieri, come baſe fondamentale della Monarchia, fe ſentire, ch' egli menava lor buoni i ſeguenti titoli di feudi, e di regalie. Primieramente qualunque privilegio di Re Ruggieri, e de' due Guglielmi, e queſti aſſolutamente, e ſenza biſogno alcuno di reviſione, e di confermagione. In ſecondo luogo i propri diplomi da se ſpediti *ex certa ſcientia*; con che venne ad eſcludere tutti quelli, i quali o perchè ſpediti nel-

nelle ſue minore età; o perchè ſpediti dalla Germania, non poteano dirſi accordati *ex certa ſcientia*, ſe non quando ſtati foſſero da ſe confermati dopo il ritorno in Regno; ed ecco anche per queſto, che la Curia Capoana diſegnata nella Conſtituzione *cum conceſſiones* non potè eſſere che la prima del 1220., e non già la ſecondo del 1227., perchè per gli accordati dopo la prima del 1220. fino alla ſeconda Curia Capoana del 1228. non potea l' Imperadore addurre o età minore, o lontananza dal Regno: e venne anche ad eſcludere i diplomi, che dal 1228. *poſt transfretationem* fino al 1230. del ſuo ritorno d'Oriente eranſi dati fuora da Rinaldo Duca di Spoleti col proprio impronto, o col monogramma Imperiale. Diſſe finalmente di menar buono qualunque diploma, che ſpedito da ſuoi Auguſti genitori, ſtato poi foſſe da ſe medeſimo *ex certa ſcientia* confermato. E ciò detto, fece un monitorio generale, che chiunque aveſſe altri diplomi, che queſti, doveſſe eſibirgli per tutto il dì 25. Decembre di quell' anno medeſimo 1231., altrimenti oltre alla reſtituzione della roba, ſarebbe punito col quadruplo de' frutti ingiuſtamente riſcoſſi. *Sciturus firmiter* (ſon le parole della legge chiara più che la luce del ſole) *cujuſcumque conditionis homines, quod qui de praedictis tenuerit aliquid, de quo non habeat privilegium DD. Regum Rogerii, & Guglielmi I., aut II. praedeceſſorum noſtrorum* (ecco la prima parte aſſoluta, e ſenza condizione): *aut oraculum noſtrae celſitudinis ſpeciale a nobis ex certa ſcientia impetratum* (ecco la ſeconda colla condizione *ex certa ſcientia*): *vel indultum a praedeceſſoribus noſtris DD. parentibus, & ex certa ſcientia noſtra confirmatum* (ecco la terza colla condizione della confermagione *ex certa ſcientia.*); *& uſque ad feſtum Nativitatis proximum in manus noſtras, vel ordinatorum noſtrum, irrequiſiti etiam non reſignaverint, quadruplum fructuum, vel redituum, ſeu cujuſcunque utilitatis, quod de detentis ſic injuſte perceperint, procul dubio cum integritate perſolvent* (a).

Nè ſi faccia caſo, che nelle edizioni volgate dopo le parole *praedeceſſorum*, leggaſi *ante oraculum*; perocchè queſta è una notabile ſcorrezione del teſto: *aut oraculum* leggeaſi in quello d' Afflitto, il quale vi fece la ſeguente nota: *Quinto nota ex textu, quod ſufficit produxiſſe privilegium originale conceſſionis factae a praedeceſſore Rege de re demaniali conceſſa, nec requi-*

(a) *In Conſt. dignum fore.*

quiritur confirmatio novi Regis regnantis, Hoc multum bene probat iste textus, quia loquitur per dictionem aut, *per quam ſufficit alteram partem eſſe veram* (a).

Federigo adunque riguardo a' titoli non ſi ſognò mai di chiamare a reviſione quelli, che venivano da' Re Normanni: chiamò a reviſione quelli, che venivano dal padre, e dalla madre; e de' ſuoi propri altri non ne chiamò a reviſione, che quelli, che non potean dirſi ſpediti *ex certa ſcientia*, cioè gli ottenuti prima del 1220. *ob imbecillitatem aetatis, & ob abſentiam*; e finalmente abolì tutti i diplomi ottenuti in tempo della ſua dimora in Soria.

Ma queſto è poco. Federigo permiſe, che i feudi, e le regalie poteſſero preſcriverſi non ſolo contra privati, ma eziandio contra il fiſco [b]; dunque non ſi fermò ſopra i titoli. Stabilì la centenaria contra 'l fiſco, perchè la ſua legge aver dovea il tratto ſucceſſivo; ma in tanto con altra legge volle, che per ritenere la regalia d'alcun vaſſallaggio foſſe ſufficiente provarne il poſſeſſo *tempore felicium Regnorum praedeceſſorum noſtrorum* (c).

Or chi non vede, che l'eſſerſi accordato in difetto del titolo il rimedio della preſcrizione, eſclude la preteſa eſibizione di tutti i titoli, e quel nuovo allibramento, che ſarebbe riſultato da una general reviſione, e conferma?

Stravaganza è poi, per non dir altro, far fondamento ſopra titoli, che non corriſpondano alle leggi, cui van ſoprapoſti; e poichè di titoli inetti ve ne ſono aſſaiſſimi nel Codice delle noſtre Conſtituzioni, ſciocchezza ſarebbe il crederli tutti opera di Pier delle Vigne, il qual era uomo da ſapere adattare il titolo a ciaſcuna legge, ch'egli ſteſſo ſcrivea. E per non uſcir di propoſito, leggeaſi la Conſtituzione *inſtrumenta*, e veggaſi ſe vi ſta bene il titolo: *de fide inſtrumentorum, & teſtium*, o l'altro, ch'è nel margine: *fide inſtrumentorum factorum tempore invaſoris Regni*. Si legga l'altra, che comincia: *privilegia, & inſtrumenta*, e veggaſi, ſe vi calza il titolo: *de revocatione privilegiorum*, o l'altro marginale: *de reaſſumptione inſtrumentorum facienda ſuo nomine juſſu Regis*. S'eſamini finalmente la Conſtituzione *cum conceſſiones*, e poi ſi vada al titolo: *de privilegiis a Cu-*

(a) *Aſſiſt. ad d. Conſt. n. 7.*
(b) *In Conſt. conſuetudinem prevam, & in Conſtit. quadragenalem.*
(c) *In Conſt. ſi dubitatio aliqua.*

Curiæ Capuanæ tempore turbationis indultis, alias declarandis, ed all' altro: *de privilegiis a Curia Capuana revocatis*: e tutti questi titoli si troveranno, chi più chi meno, impropri, ed insulsi.

Più adattati alle suddette tre leggi sono que' titoli, che leggonsi nella greca traduzione del nostro Codice rapportati dal Montfaucon (a); i quali son questi. Sulla prima legge: *de instrumentis, in quibus continetur nomen hostis, aut proditoris Imperatoris*. Nella seconda: *de proferendis praedictis ad Curiam*; e sulla terza: *de paena eorum, qui non produxerint privilegia ad Curiam* (b).

Ma nè gli uni, nè gli altri io gli credo di Pier delle Vigne, il quale certamente esser non dovette così prodigo di titoli, e di titoli per la maggior parte ineleganti, ed impropri; e più il credo per la diversità loro nelle diverse copie a penna delle nostre costituzioni. In fatti in quella d' Afflitto, nè i titoli tutti, nè le disposizioni medesime delle leggi corrispondeano con quelle, di cui si valse il primo Editore del nostro Codice Siciliano.

Ecco pertanto ciocchè io ne stimo riguardo alle giaddette tre leggi, ed all' altra che siegue, la quale comincia: *in pecuniariis*; e porta per titolo: *in quibus causis audientia testium committitur, & de poena contravenire volentium, & de dolo ejus, cui audientia committitur*.

Avea Pier delle Vigne precedentemente trattato della contestazione della lite; dell' eccezioni da proporsi dalle parti, e degl' interrogazioni da farsi loro da' Giudici; dovea dunque venir per ordine alle pruove giudiciali, le quali esser doveano, o scritture, o testimonj. Ecco perciò il titolo, ch' ei sovrappose a tutte le leggi, che riguardavano tai pruove: *de fide instrumentorum, & testium*. Questo titolo, che nella nostra volgata va in fronte alla sola Constituzione *instrumenta*, e che non le quadra, andava, e va ottimamente bene per essa legge, e per le tre seguenti. Tutti gli altri titoli son opere posteriori, e perciò ineleganti, impropri più o meno, e non uniformi.

Se il tempo mel permettesse, e non credessi di stancare chi legge, farei vedere lo stesso in tutto il Volume delle Constituzioni, riducendolo a que' pochi titoli, ch' erano, e sono veramente degni, e della gravità delle materie, e dell' abilità dell' autore. Ri-

(a) *In Palaeograph. p.* 423.
(b) V. Vargas Esame *art.* 483.

Rimettendomi dunque in via, chiudo il preſente articolo oramai troppo proliſſo, con dire, che dalle leggi così ſpiegate colla Storia, e dalla Storia illuſtrata così colle leggi ne riſulta, che diplomi dell'Imperador Federigo confermativi di conceſſioni fatte da' Re Normanni, e ſpezialmente quelli, ne' quali ſi fa memoria della Curia Capoana, ſe ſi eſibiſſero originali, ſarebbero da mandarſi a' facitori di tamburelli. Ma chi è sì melenzo, che voglia arriſchiarviſi ora, che hanno aperti gli occhi i gattucci?

§. XXXI.

Della Conſtituzione *dignum*, e dell' altra *perſonas*.

FEderigo poſe in fronte alle ſue leggi politiche la Conſtituzione *ſcire volumus* di Re Ruggieri, perchè volle, che per eſſa tutti sapeſſero la cura geloſiſſima, ch' egli avea per la conſervazione di tutte le regalie sulle Chiese del Regno godute già da' ſuoi predeceſſori Normanni, qualunque attentato vi ſi foſſe fatto dal tempo della morte del ſecondo Guglielmo: e col dichiarar tutti i feudi, e le cose feudali inalienabili, e ſoggette al ſervigio, venne ad eſcludere ogni pretenzione di feudi franchi, ovvero poſſeduti in pieno allodio, la cui qualità ſtata ſarebbe, *eorum dominos non habere quidem dominos principales ratione Terrarum, ac praediorum, ſed ſuperiori nihilominus, ſcilicet Regi, ſubeſſe ratione juriſdictionis* (a).

Ma avvegnachè queſta legge ſembrata gli foſſe troppo rigida da una parte, e dall' altra troppo riſtretta, e compendiosa, andò egli con altre Conſtituzioni ſpiegandone, ed allargandone il ſentimento, ſiccome andrò mano mano additando.

Ruggieri avea detto, *qui de regalibus noſtris magnum, vel parvum tenet*, perchè ſtato era egli il primo a dare, ed a torre a ſuo

(a) *Car. Molin. tit. de Feud. §. 68., Luca de Penna in L. 1. col. 7. V. vel dicas plenius de privil. ſcol., & l. 1. c. 2. V. ſed pone de veteranis, Iſern. in cap. 1. §. ſimiliter poteſt c. 2. V. his functionibus de capit. qui curt. vend. Nas. Alex. ſaecul. 13. diſſ. 3. artic. 3. n. 5. p. 137.*

suo modo, confermando, o rivocando ciocchè precedentemente teneasi di appartenente al demaniale della Corona: Federigo, che succeduto era per diritto ereditario, non potea dire così. Disse egli dunque, non riconoscer altri per legittimi distributori di feudi, e di regalie, che Ruggieri, i due Guglielmi, e se medesimo; e quindi nell' Agosto del 1231., allorchè pubblicò il suo Codice, se sentire a' suoi vassalli, chi che si fossero, che per tutto il dì 25. del prossimo Decembre risegnargli dovessero Città, Castri, fortezze, Casali, ville, e qualunque altra cosa appartenente al Regio demanio; nè osassero di sopprimere alcun servigio dovutogli, qualora non ne avessero concessioni di que' tre Sovrani suoi predecessori rispettatissimi; e ciò senza riserva di sorte alcuna. Ovvero non ne producessero diplomi propri ottenuti *ex certa scientia*, cioè non in tempo di sua minore età, nè in tempo di sua assenza dal Regno, o quando si trattenne in Germania prima del 1220., o quando fu oltramare dal 1228.. O finalmente non n' esibissero sue proprie carte confermative *ex certa scientia* d' investiture ottenute da' suoi Augusti genitori (a).

Non è verisimile, che questo Principe ristato fosse dal promulgare una tal legge fino al 1231., anzi secondochè si è veduto dalla sua condotta, questo appunto esser dovette il suo primo passo nel 1220.; se non che volendo poi rendere la legge più generale, ed usare nel tempo stesso qualche equità co' vassalli, la stessa legge riformò nel 1231., dando lor tempo di denunziarsi da se medesimi dal Settembre fino al Decembre dell'anno stesso. Chi ben riflette sulla Storia trova ugual necessità di tal legge in tutti i due tempi, e quando Federigo Imperatore entrò in Regno, e quando vi ritornò dalla sua spedizione d'Oriente. Nè minor necessità in amendue i tempi eravi della Constituzione, che siegue: a diciferar la quale giova riflettere a ciò, che avvenuto era in Germania, ed in Francia. I grandi feudatarj fattasi giurar fedeltà da' feudatarj più deboli, ed astrettivi ancora i possessori di allodj col convertirgli in feudi, erano giunti non solo a guerreggiar fra di loro, ma a fronteggiare anche il Sovrano. Nè men funesta era la lega di Lombardia. Oltrachè senza ricorrere ad esempli forestieri, e senza por mente all' accaduto in Regno, e sotto il primo Guglielmo, e nella minore età del secondo, e dal tempo della morte di Costanza fino al

(a) *In Constit. dignum fore credimus &c.*

ritorno di Federigo dalla Germania; si deduce dalla legge stessa, che son per addurre, che la prepotenza de' Grandi obbligava ancor quì i piccioli feudatarj a mettersi sotto la protezione dove d'un Capo, e dove di un altro. Non si contentò dunque Federigo di minacciar la morte, e la confiscazione di tutti i beni a chi movesse guerra per entro il Reame (*a*); ma più precisamente riparar volle al giaddetto pernicioso inconveniente, come quello ch'era il fomento delle rivolte, e che potea trarre, siccome avea tratto sovente, a durissime conseguenze. Volle tuttavia dissimulare al possibile il proprio interesse, con dire: *In hoc non tam nobis prospicimus, quam libertatis favori favemus, cum omnes merito liberi censeantur, qui nullo medio, ad Imperialem celsitudinem, & Regiam pertinent potestatem*; intanto che ordinò espressamente, che tutti i Conti, e Baroni del Regno senza ulterior dilazione liberar dovessero dal giuramento di fedeltà i feudatarj demaniali, ch'eransi lor sottoposti, e così lasciargli in piena libertà co i loro feudi, e baronie *in capite Curiæ*, perchè ad altri non servissero, che immediatamente al loro Sovrano, sotto pena della confiscazione di tutti i beni, così al detentore, come al detenuto *sub fide*: qualora se ne venisse a scoprire il trattato (*b*).

Afflitto, ch'esaminò questa legge, e la precedente secondo i principj del diritto civile, non sa vedere il perchè maggior pena s'imponga a chi si faccia vassallo un vassallo del Re, che a chi occupi un villaggio, un Castro, una Città demaniale a titolo di feudo. Ma riguardando le due Constituzioni come leggi politiche, chi è, che non trovi ragionevole, anzi necessarissimo il rigore della seconda sopra la prima? Potea per vie di segrete subordinazioni mettersi tutta una Provincia in mano d' un solo, comechè si fosse detto, *salva fide superioris Domini*: clausola, che in fatti non facevasi valer per nulla. L' altro Federigo erasi spiegato più chiaramente in Lombardia: *Conventicula quoque in Comitatibus, omnesque conjurationes, & extra, etiam occasione parentelae, & inter Civitatem, & Civitatem, & inter personam, & personam, sive inter Civitatem, & personam, modis omnibus fieri prohibemus, & in praeteritis factas cassamus* (*c*).

XXXII.

(a) *In Constit. pacis cultum, & in Constit. Comes, Baro.*
(b) *In Constit. personas.*
(c) *Feud. 2. tit. 53. §. Convent.*

§. XXXII.

Della Constituzione, *Constitutionem Divae memoriae.*

Eccomi a quella sì celebre Constituzione, sulla quala tanto s'è scritto, e ragionato da i nostri Giuristi. Io non fo quì un trattato legale, per dover andar divisando tutti gli effetti di questa legge; e tutte le questioni insorte nel foro sull'interpretazione della medesima: mi restringo solo ad esaminarne lo spirito.

E' questa, siccome ho detto altra volta, appendice della Constituzione *scire volumus* di Ruggieri, e va di conserva colle precedenti; poichè dopo aver detto quel primo Legislatore, che le regalie tutte appartenean al Principe, e che perciò esser non poteano in pieno dominio d'alcun privato, fosse laico, fosse Ecclesiastico, sicchè si credesse in libertà d'alienarle, di venderle, di donarle, con grave detrimento de' diritti della sovranità; Federigo soggiunse quali esser doveano i titoli, onde potersi tali regalie giustamente ritener da' privati. Geloso poi sopra tutt'altro delle persone de' suoi Vassalli demaniali, dichiarò essere il lor servigio una regalia incomunicabile, e sacrosanta, sicchè chiunque per contratto d'investitura giurata aveagli direttamente tutta la fedeltà, non potea per qualunque via contrattarne con altrui qualunque menoma particella; nè altri dovea arrischiarsi a riceverne la promessa, a rischio di doverne ambedue rimanere in camicia.

Ed eccolo ora passando dalle persone alle cose, venir illustrando, ed ampliando la Constituzione suddetta *scire volumus*, così in quelle parole *de regalibus nostris*, come in quell'altre, *alienare, donare, vel vendere.*

Dichiarò dunque, che per regalie da non potersi alienare da' privati doveasi intendere così il corpo intero di ciascun feudo, come ogni menoma parte di esso, ed anche i diritti tutti annessivi colla qualità feudale, fossero personali, o reali, cor-

porali, ovvero incorporali: diritti, che come ho detto, non era solito a que' tempi di concederſi ſe non congiuntamente col corpo del feudo.

Nè Ruggieri, nè il noſtro Federigo ſpiegarono in che conſiſteſſero tali diritti di ſovranità, come fece in Lombardia l'altro Federigo colla Conſtituzione *Imperialem*; perocchè colà se ne contraſtava in parte il dominio diretto al lor Principe: quì non vi fu chi oſaſse di disputarne alcuno al conquiſtatore, il qual ritenne come volle, e quanto volle; e come, e quanto volle concedè altrui a titolo di feudo, e di coſa feudale: e Federigo inſiſtè sulle tracce del medeſimo.

Venne appresso l'Imperadore a ſpiegare, e ad ampliare il vocabolo *alienare* contenuto nella legge di Ruggieri; al che intendere necessario è premettere ciocchè portavano l'usanze di Lombardia, e ciocchè colà ſtabilito aveano per legge i Sovrani.

Primieramente uopo è ricordarſi di quello, che ſta detto da me nell'altra Diſſettazione, cioè che i Contadi, i Ducati, i Marcheſati di là dal Tevere entrati non erano nelle diſpoſizioni delle leggi civili: andavano indiviſibili *in quem Dominus vellet*, ed era un favore del Principe; ſe dal padre faceanſi paſsare ad uno de' figliuoli a sua diſpoſizione. Ma come i Principi ordinariamente accordarono un tal favore, ne venne l'abuſo, che i figli di chi aveagli posseduti, non se gli laſciassero uſcir di mano. *Item in feudo Comitatus, vel Marchiae* (dicono i compilatori degli uſi feudali), *vel aliarum dignitatum non eſt ſucceſſio ſecundum rationabilem uſum; ſed hodie hoc eſt uſurpatum* (a). Una tale usurpazione però non facea, ch'eſſi Ducati, Marcheſati. Contadi foſſero in commercio; nè che foſſero entrati nelle diſpoſizioni delle leggi. Dove dunque negli uſi feudali ſi parla di alienazione di feudi, o di parte di eſſi; s'intende de' feudi, che i Duchi, i Marcheſi, i Conti, ed i maggiori Valvaſori accordavano a' militi.

Or riguardo a queſti, ci fa ſapere, che prima della legge di Lotario, che farò per addurre, praticavaſi quaſi generalmente di concederne ad ignobil ſervigio *per libellum* fino alla metà senza il consenso de' respettivi Seniori; non già però, che se ne poteſſe alcuna porzione traſferire in altrui, o per vendita aſſoluta,

(a) *Feud. lib. 1. tit. 13. in fine, & tit. 14.*

ta, o per donazione, ancorchè fosse per causa pia, o per costituzione di dote, se ben si trattasse d'una figliuola del possessore.

Si soggiunge però, che in Milano si pretendea potersi disporre dell'intero corpo del feudo, senza richiedervisi il consenso del concedente, ma che ciò pretendeasi *irrationabiliter* (a). E così da questo, come dal romore, che fecero i Seniori presso l'Imperador Lotario II. della Casa di Sassonia, allorchè egli calò in Italia nel 1136., si viene in chiaro delle alienazioni, che faceansi anche oltre alla metà, o apertamente, o sotto specie di concessioni livellarie. Le parole dell'Imperadore nella sua Constituzione promulgata in Roncaglia sono: *Per multas enim interpellationes ad nos factas comperimus*, milites *sua beneficia passim distrahere; ac ita omnibus exhaustis, fuorum Seniorum servitia subterfugere, per quae vires Imperii maxime attenuatas cognovimus; dum Proceres nostri milites suos omnibus beneficiis suis exutos, ad faeliciſſimam nostri numinis expeditionem nullo modo transducere valeant.* Le lagnanze erano de' Conti, de' Marchesi, de' Duchi, e de' maggiori Valvasori contro de' loro subordinati. Quindi fu che l'Imperadore ordinasse, *nemini licere beneficia, quae a suis Senioribus habent, sine ipsorum permissione distrahere, vel aliquid commercium adversus tenorem nostrae Constitutionis excogitare, per quod Imperii, vel Dominorum minuatur utilitas.* Minacciò in seguito a chiunque contravvenisse la perdita del feudo, e del prezzo di esso (b).

Ciò non ostante continuarono i fottofeudatarj a far baratto de' loro feudi, non già per via di vendite, ma o con soggettargli ad ipoteche, o con finte concessioni a tenuissimi livelli; per la qual cosa nel 1155. essendo calato in Italia Federigo Barbarossa a prendere la Corona Imperiale dalle mani del Pontefice Adriano, più gravi furono le querele de' Seniori laici, ed Ecclesiastici contra i loro subordinati. Si risolvè egli dunque per questo, ed anche per istabilire le sue regalie d'assembrare un general Parlamento in Roncaglia; quale effettivamente tenne nel 1158., ed in esso pubblicò la tanto celebre Constituzione *Imperialem*, che va inserita negli usi feudali (c).

Esa-

(a) *Dict. cap. 1. tit. 13. de alien. feud.*
(b) *Lib. 2. feud. tit. 52. de prob. feud. alien. per Lothar.*
(c) *Lib. 2. tit. 55.*

Esagerò nel principio di queſta legge i ricorſi fattigli *a Principibus Italicis, tam Rectoribus Eccleſiarum, quam aliis fidelibus Regni, quod beneficia eorum, & feuda, quae vaſſalli ab eis retinebant, ſine Dominorum licentia pignori obligaverant, & quadam colluſione nomine libelli vendiderant*. Impoſe adunque, *ut nulli liceat feudum, vel totum, vel partem aliquam vendere, vel pignorare, vel quocumque modo diſtrahere, ſeu alienare, vel pro anima judicare ſine permiſſu illius Domini, ad quem feudum ſpectare dignoſcitur*. Anzi facendo parola della legge di Lotario, annullò tutti i contratti fino ad allora fatti in contravvenzione d' essa legge. Lasciò tuttavia la libertà di concedere ignobilmente *per libellum*; ma nel tempo ſteſso volendo egli riparare *callidis machinationibus quorundam, qui pretio accepto, quaſi ſub colore inveſtiturae, quam ſibi licere dicunt, feudum vendunt, vel in alium transferunt*; minacciò così al compratore, come al venditore, che per eluder la legge tali finzioni, o altre ſimili uſassero, la perdita del feudo, da dover ritornare al concedente. Ed ecco che queſta legge è ancor fatta pe' ſuffeudi, o ſia per le conceſsioni, che non venivano dal Principe; benchè ancor queſte vi s'intendesser comprese.

Oltre alle livellarie non finte, valſero anche in Lombardia prima, e dopo le giaddette due leggi le tranſazioni [purchè ancor queſte ſi facessero con ſincerità, e buona fede] ſenza l'aſſenſo del concedente: *dummodo fraudolenter actum non ſit* [a]. Vengo ora al noſtro Ruggieri.

Dettò egli la sua Conſtituzione *ſcire volumus* pochi anni appresso, che Lotario avea promulgata la sua; e poichè avea ammessa in Regno la perpetuità ne' Contadi niente meno, che nelle Baronie, e ne' ſemplici feudi militari; perciò sotto nome di regalie proibì direttamente l'alienazione di tutto il feudale, e di tutti generalmente i diritti del Principato, che ſi foſsero per tutto il paſsato, o che appresso venissero altrui conceduti *in capite Curiae*, e venne con ciò ad abbracciare anche i ſuffeudi; ſenza far motto alcuno di permiſſione, che volesse accordare.

Dico, che venne ad abbracciare anche i ſuffeudi, perocchè nel suo generale allibramento non solo descrisse i feudi *in capite Curiae*, ma anche i ſuffeudi militari, di cui egli medeſimo in caso di vacanza ſi riserbò di disporre [ſiccome anche praticò poi

[a] *Tit. 43. de Controv. inter vaſſallum, & alium de benef.*

poi Federigo, con istabilirlo per legge]; e solamente lasciò libere le ignobili concessioni *per libellum*.

La legge di Federigo Barbarossa non avea che fare col nostro Reame, siccome non avea avuto che farvi quella di Lotario. Aveano essi disposto ne' loro Stati d'Italia intorno a' suffeudi, e non già intorno a' Ducati, a' Marchesati, a' Contadi, che concedeansi ancora in Uficio, e non in Signoria, ed o per nuova concessione, o per connivenza del Principe faceansi passare di padre in figlio: avendo lo stesso Barbarossa stabilito, dover essere indivisibili, non ostante il *jus Langobardorum*, che correva in Lombardia.

Eravi quì la legge di Ruggieri, il quale avendo ammessa la successione ne' feudi titolati, e non titolati *in capite Curiae*, ne avea nel tempo stesso vietata qualunque alienazione, a riserba del solo caso del dotario in usufrutto, senza affatto parlar d'assenso, che volesse accordare, e senza nemmen permettere, che si potesse sottoinfeudar nobilmente, come a suo luogo farò vedere. Permettea solamente il livellare terreni per servigi ignobili reali, o personali: terreni, che appartenendo a' feudi, si dissero *attenestiae*, ed essendo soggetti a ricadere nel concedente, appellaronsi *excadentiae*, e che per un'abuso di vocaboli si chiamarono anche feudi piani, feudi *de tabula*, ma che feudi effettivamente non erano, perocchè nè partorivano nobiltà, nè vi si succedea a modo di feudi.

E' facile intanto il credere, quante quì ancora si praticassero vendite sotto colore di contratti livellarj, e quante si studiassero maniere, o per via di supposte transazioni, o per mezzo d'altri contratti, per approfittarsi sopra il feudale a danni della ragion publica, o sia dell'ordine politico, dal quale usciti non erano i feudi, nè uscir poteano, senza mandare sossopra tutta la polizia del Governo fondata sopra il servigio nobile militare.

Posto ciò, Federigo volendo da una parte allargare il commercio de' feudi coll'addotta sua legge *Constitutionem Divae memoriae*, gli dichiarò alienabili, come i suffeudi di Lombardia, e ciò perchè colla perpetuità divenuti erano patrimonio de' possessori; pure perchè si trattava di roba fatta già patrimoniale di chi possedeala, ma per servire allo Stato, non già per barattarla a capriccio; lo stesso Federigo estese la voce *alienare* a qualunque contratto, che potesse in menoma parte scemare il pregio de' feudi,

di, e delle cose feudali, ed alterare la qualità del servigio personale ristretto alle famiglie, che avean gli ottenuti, o sarebbero per ottenergli. Non vendita, non donazione, non pegno, non ipoteca, non permuta, non transazione, non nobile investitura, e neppure concessione a livello senza il Regal beneplacito. Volle egli stesso saper tutto, e veder tutto. Questo è lo spirito di tal legge famosa, appendici della quale sono la Constituzione *post mortem Baronis*, colla quale l'Imperadore si riserbò la destinazione egli stesso del nuovo milite in caso di vacanza d'alcun suffeudo: e la Constituzione *honorem nostri diadematis*, colla quale intese di chiuder la strada, donde i feudi senza il suo beneplacito passar poteano in altra famiglia.

Permise soltanto il riconcedere senza assenso terreni stati altra volta conceduti *ad libellum*, purchè non se ne scemasse affatto il servigio, personala, o reale, che fosse.

Tutto collima a far sì, che dall'essere i feudi divenuti patrimonio de' possessori, non ne venisse alcun detrimento all'ordine politico dello Stato: al che si riferisce ancora l'elezione de' Bali riservata al Principe per custodire i feudi, per servire personalmente: e per educare altrui a servire.

Non si volle nemmen lasciare a' feudatarj la libertà degli arbitramenti sopra controversie riguardanti feudi, e cose feudali; ma colla legge medesima si disse, che v'erano per ciò la Magna Curia col suo Gran Giustiziero pe' feudi quadernati, ed i Giustizieri Provinciali per gli non quadernati: ad essi dunque dovea si ricorrere, e non altrove per l'esame di materie, che appartenean più alla ragion pubblica, che alla privata.

La pena della contravvenzione nelle leggi di Lombardia era la perdita del feudo, o di quella parte, che se ne fosse alienata senza permesso del Seniore. La pena, che stabilì Federigo, fu torre a' contratti tutto il loro valore, quando non venissero avvalorati dall'assenso del Principe; sicchè fosse lecito il rivocarli *iure proprio* (*hoc est jure speciali ex hac lege*) senza far caso del giuramento: e ciò finattanto che il Regal beneplacito non avesse fatti divenirgli contratti civili operativi di azioni in giudizio.

Di quì sembra, che dica bene per questa parte Marino Freccia: *Noluit Imperator favere alienanti in revocando, quia actum nullum faceret, & a jure improbatum, sed sibi ne feudum veniat ad alie-*

nes

nas manus, & ne servitium, aut reditus minuatur. Fuit tamen gratiosa lex, & favorabilis, remittendo poenam facta revocatione, leniendo asperitatem antiquae legis (volea dire della legge di Lombardia): *& ita saepe dicebat mihi recolendae memoriae vir acutissimi ingenii Antonius genitor meos: ista lex arctius prohibet, & propter gratiam Regis mitius punit; & si pro suo jure conservando prohibuit alienationem feudorum in casibus permissis, mitigavit, ac temperavit poenam amissionis ipsorum ex gratia, & benignitate suâ* (a). Dicea così sul supposto, che le leggi di Lotario, e di Federigo I. avessero avuto luogo nel nostro Regno, nel che andava egli errato.

Io non entro quì ad esaminare alcuna delle infinite questioni insorte nell' interpretar questa legge relativamente a' casi avvenuti, ed anche possibili ad avvenire, perocchè questo non s'affà col mio tema, ch' è d'esaminare la ragion politica, e non già la civile de' feudi. Dico soltanto, che la prima cosa, che si disputò, fu, se il Principe solea dispensare al giuramento: fu di che Luca di Penna disse rotondamente, *quod ipse Imperator non potuit annullare juramentum super contractu rei feudalis sine ejus assensu* [b]: e prima di lui eravi stato Giovanni da Imola, il quale avea detto; *quod si statutum invalidat contractum juratum, tunc potest recurri ad forum Ecclesiasticum, ut cogatur jurans ad observationem juramenti* (c); a' quali risponde Afflitto, che *ad hoc ut juramentum liget, oportet, quod sit praestitum super re non prohibita*, e che Federigo *hoc potuit propter publicam utilitatem* [d].

Si pose anche in controversia, se per l' alienazione, o per l' ipoteca d' un suffeudo nobile bastasse l' assenso del Barone, o vi si richiedesse eziandio quello del Principe. Ma su questa una contesa fuori di luogo; perocchè gli stessi nostri scrittori, che ne disputarono il *pro*, ed il *contra*, confessarono, che il Regno anche sotto gli Angioini, e sotto gli Aragonesi non erasi fatto bastare l' assenso del Barone; siccome non si è fatto bastare di poi. Or se fu così, quando i Baroni incominciarono essi medesimi ad

(a) *De subfeudis lib. 2. cap. a Regnicolis n. 25. in f.*
(b) *Luc. de Pen. l. nulli C. de fundis patrimonial. lib. 1.*
(c) *In repetit. c. cum contingat in 3. memb. apud Afflict. ad Constit. Constitutionem Divae mem. n. 36., & 37.*
(d) *Afflict. ibid.*

eleggersi i loro sottofeudatarj, come altrimenti esser dovea a' tempi de' Normanni, e degli Svevi, i quali a differenza di ciò, che praticavasi in Lombardia, non permetteano affatto a' Baroni la scelta de' loro militi?

Ho io tante volte fatto parola sì nella Storia, e sì nell'altra Dissertazione, e più in questa delle investiture ignobili per *libellum* usate generalmente da' popoli Settentrionali, e sopra tutti da' Longobardi sopra i loro liberi allodj prima ancora, che in Italia investiture nobili fossersi introdotte continuate poi, ed anche multiplicate più in Italia ch'altrove, dopo l'introduzione de' beneficj nobili militari, così sopra gli allodj, che sopra i beneficj medesimi; ficchè quando i beneficj colla perpetuità divennero veri feudi, gl'investiti per *libellum* si dissero valvasini, cioè vassalli ignobili di nobilmente investiti. Ho poi soggiunto, che la similianza delle nobili colle ignobili investiture non in altro diverse, che nella qualità del servigio, fece sì, che feudi parimente si dicessero i fondi conceduti ignobilmente per *libellum*, prendendo il nome di feudi rustici, ed appo noi di feudi piani, *& de tabula*, e di appartenenze di feudi, qualora fossero porzione di feudi nobili. Ed ho finalmente fatto comprendere, che questi tali feudi rustici, feudi piani, *& de tabula*, essendo appartenenze di feudi nobili, s'appellarono appo noi *escadenze* dal ricader che faceano nel concedente; e che si permise a' feudatarj il rinvestire di tali *escadenze* chiunque fosse loro piaciuto senza esservi bisogno d'assenso del Principe, purchè non se ne scemasse il servigio; con che si venne a torre la libertà delle nuove ignobili investiture sopra il feudale, esigendosi anche per queste il Regal beneplacito.

Voglio ora a maggior chiarimento di tutto ciò dare alcun saggio di siffatte investiture libellarie, usate prima che prendessero il nome di feudi. Verrà poi un esempio di libellaria a modo di feudo, benchè noi fosse, nè in quanto al servigio, nè in quanto alla successione, e che anzi degradesse, che nobilitasse chi ne fu investito.

Pongo dunque qui in primo luogo una concessione a vita *per libellum* registrata dal Muratori fra l'enfiteusi (a), quantunque tale non fosse, giusta l'avvertimento del Cujacio, e dell'Eineccio, che ne fan vedere la diversità, siccome da me sta detto altrove.

In

[a] *Dissert. 36. de emphyt. precar. & laic. decim. tom. 3. pag. 144.*

In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Regnante Henrico Rege Filio qu. Henrici Imperatoris, Anno Octavodecimo, sub anno Dominice Incarnationis milleſimo ſeptuageſimo tertio, die XXI. menſe Novembri Indictione XII. exempla ex auctentica extracta carte Libelli, *quem fecit Azo Diaconus, & Prepoſitus Sancti Vitalis in Amelrico, & Franca jugalibus diebus vite illorum tantum.*

In nomine Dei eterni. Domno noſtro Ludovicus Magno Imperatore Auguſta, anno ejus quarto, die tertio, menſe Madio, per indictione ſexta. Petimus a vobis Domno, & Venerabili Azo Diaconus Sancte Ravennatis Eccleſie, & Abbas Prepoſitus Sancti Vitalis, ſito in Reg. . . Sanctorum, uti nobis Amelrico, & Franca jugalibus libello *diebus vite noſtre tantum, de vem jurie Sancte Eccleſie veſtre territorio Adrianenſe: ideſt Curte veſtre Valletiniana una, & ſilva cum omne jure ſuo, & cum ampliato ſuo, ſeu cum appenditiis ſuis, terris, vineis, campis, pratis, paſcuis, ſilvis, arbuſtis, arboribus, una cum ajacencia, & pertinentia ſua in integrum. Similique modo concedere jubeatis Curte veſtra, que vocatur Fontanella, & Rio una cum ſilvas Querenti, & ſilva Mandria, cum omni jure, & ampliato ſuo, una ſimulque fundo Purpurariz, & fundo Ravinale, & fundo Ronci, ſeu fundo Fulnitico, ſimulque fundo Dumborio, & fundo Lavize, veſtra quoque portione, quod eſt ipſa ſupraſcriptas res in preſcripto fundo Fontanella & Rio tornaturas ducenti quinquaginta, atque in fundo Purpuraria tornaturas centum, ſeu in Mandria ſortes duas, atque in Querenta ſortes duas, ſeu in fundo Ravinale tornaturas cinquanta, atque in fundo Ronci tornaturas . . . ci, ſeu in Fulnitico tornaturas centum, atque in Valletiniana, & in fundo Soriſini ſortes decem, & in Dumdorio ſortes tres, atque in Lavize ſortes tres, atque fundo qui vocatur Soricini, ſimiliter cum omni jure ſuo, & cum ampliato ſuo integrum. Similique modo concedere jubeatis veſtra quoque portione de Maſſa Ruvina cum omni jure, & ampliato ſuo, quod eſt a ratione facta manſos viginti, & quinque; atque veſtra quoque portione de Saleta Gandoni, ideſt a ratione facta manſos decem. Ipſas ſupraſcriptas res haberi, aggregare, meliorare, reſtaurare, finiſque defenſare debeamus ſine omni neglicto, aut dolo, vel fraude, una ſimulque juria, & pertinentia ſua ad ſupraſcriptas.*

ptas Curtes, ad ſupraſcriptas ſilbas, & ad ſupraſcriptas fundorat, ſeu caſalias, & doſſos, atque corigias, & valles, atque proras pertinentes ad omnia in integrum: ſalva ſanatione, & proprietates ſeu donationes eidem venerande Eccleſie veſtre dare atque perſolvere debeamus pro fruatione, & fructificatione ipſis ſupraſcriptis, per omnique indictione penſi nomine auri obtimi Solidos ſeptem in Feſtivitate Sancti Vitalis tantum, ut dictum eſt, penſio perſolvatur, ſine aliqua tardietate vel mora. Si qua vero pars noſtra, qui libello *non obſervaverit, det pars parti pena, quam ad invicem compromiſerunt, pena auri obrizo mancoſos viginti, & poſt pena obſoluta* libello *in ſuo robore firmitatis permaneat ad omnia.*

Actum in Curte noſtra Caſimaria territorio Motinenſe.

Azo Diaconus huic libello *a me facto ſupraſcripte Silve & fundora & Valles territorio Adrianenſe diebus vite veſtre Jugalibus a penſa auri ſolidos ſeptem, manu confirmavi.*

Signum manibus de teſtibus Amizo, & Regizo, ſeu Martino, atque Boſius, & Bertaldo a rogatis a teſtibus ad omnia ſupraſcripta.

Scripſi ego Jamace Notario, ſcilicet qui ſcivere tale paginam libelli *poſt roborata a teſtibus tradata complevi, & abſolvi.*

Ego Johannes Dei miſericordia Tabellio Ravennas huic pagine exemplo complevi & abſolvi.

Trascrivo in ſecondo luogo una donazione *per Launechild* fatta all' uso de' Longobardi, in virtù della quale nel 798. ſi rilaſcia a' livellarj il ſervigio antico ſtabilito con precedente inveſtitura *pro ſe, & haeredibus*; però ſi obbligano eſſi livellarj, ed i loro eredi ad una annuale prestazione, ed al ſervigio ignobile a pro d' un Monistero *pro redemptione animae*. E' pur essa nel Muratori fra l' enfiteuſi, quantunque tale non ſia (*a*).

In Dei nomine. Regnante Domno *noſtro Carolo Gratia Dei* Rex Francorum, & Langubardorum, *hac Patricius Romanorum, &* Domno *noſtro* Pipino *filio ejus* Rex *Anno Regni eorum in Langubardia Vigeſimo quinto, & Octavo decimo, Menſe Dec*

[a] *In d. Diſſert. 36. p. 164.*

December, Indictione VII. feliciter. Manifestum est mihi Gundolpertus filio bone memorie Gumperti, quia vos Waltipert & Alapertu germanis filii Aculi avitare videtur in casa, & res nostra illa, quam habeo in loco Furnita super Piscia Minore: & tam vos quam & parentibus vestris mihi qui supra Gundolpertus, & ad parentibus meis de suprascripta casa, & res meam consuetudo habuisti dare, & perexolvere per singulos annos berbice uno, & pro vendemiale animale medio, & pulli parias duos, & decem libras casio, & angaria *quantum nobis a utilitas fuit. Modo ego qui supra Gundolpertus pro fidele servitio vestro, quas vos suprascriptis germanis mihi fecisti, per hanc Cartulam donavi & cedo vobis omnia suprascripta tributa, & angaria, quas vos nobis usque modo pro suprascripta casa, & res mea, quem vos ad moris vestram avetis, consueti fuistis facere, & perexolvere, & pro* Launecildi *mihi impetavit ipso servitio, quas vos mihi fecisti adimplendum Lege nostram Langubardorum. Nisi tantum volo ego qui supra Gundolpertus, ut tam vos predicti Walpert, & Alapertu, quam eredibus vestris pro salute, & redentione anime mee, & de parentorum meorum de suprascripta casa, & res pro pensione per singolos annos dare, & perexolvere diveatis in portionem mea de Monasterio, qui edificatum est in honore beate Sancte Marie, situ in loco Gurgite, ubi Arifuso Presbitero Rector esse videtur, tantum sex, arto, mundo, boni, expendivili, aut oleo, aut cera valiente suprascripti sex Dinarii. Et ad mandato de ipso Sacerdos, quem suprascripto Monasterio nostro ordinatus fuerit, venire diveatis ad justitia facienda. Si quiscumque homo proprios in . . . si ad mandato de ipso Sacerdos venire non volueritis, & suprascripta pensione per singulos annos non dederitis sicut supra legitur, ut predicto Sacerdos pro hanc causa licentiam aveas vos pignerare, & pro justitia facta & pensione, data pignus vestrum reddere diveas; nam amplius nulla pensione, neque imperatione, neque nulla de suprascripta casa, & res tollere, neque exinde vos foris expellere diveas, neque ego neque heredes meos, neque suprascripto Sacerdos per nullo ingenio. Et si ego vel meus heredis vel suprascripto Sacerdos, qui in supradicto Monasterio nostro ordinatus fuerit vobis suprascripti germanis vel ad vestris heredibus amplius super imposuerit,*

aut

aut tolli queſierit &c. componamus nos vobis auri ſolidos numero cento ; & hanc Cartula in ſupraſcripto ordine omni tempore firma & ſtavile permaneat. Unde duas Cartulas uno tenore, una ad parte veſtra, qui ſupra germani, alia ad parte de ſupraſcripto Monaſterio Gumprandum Notarium ſcribere rogavi.

Actum in Vico Gundualdi prope Vico Turingo.

Ego Gondolpertu in hanc Cartulam ad me facta munu mea ſubſcripſi.

Signum manus Ringhiperti filio Rapperti teſtis.

Ego Gumprandus poſt tradita complevi, & dedi.

Ego Teuſprandus Notarius ex autentico in quantum cogniuſcere potuit, fideliter exemplavi.

Metto appreſſo un' inveſtitura per *libellum* ottenuta col pagamento d' una certa ſomma, e col peſo d' un cenſo annuale, che per eſſer perpetuo, diceaſi ad *fixum*, ovvero ad *fictum*, donde vennero i vocaboli italiani *a fitto*, *affitto*, *affittare*, *affittuale*, *fittajuolo*; perchè ſi vegga quali erano le locazioni di que' tempi, a che coſa ſignifichi il verbo *locare* nelle noſtre Conſtituzioni [a].

Anno MCXXX. Octavo Menſis Junii, Breve recordationis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam. Liutaldus Abbas de Monaſterio Sancte Marie de Vangaditia cum conſenſu de Fratribus ſuis omnibus, & in praeſentia bonorum hominum: ii ſunt Sinlupaglia, Albertus Maiſter, Britius, Simon, Vuidi Diaconus, Pre Stephanus: in preſentia iſtorum inveſtivit Abbas, Ricolfus de Manſio uno in Meliaſino, qui Manſus vadit de Englezelo, & de la terra de Alimario Vido, quae fuit de Joanne Notarius, & de la terra Sancte Marie de Scantolaro, ad Salgaro Pagano, Campum unum, Vanezas quatuor juxta Cavazocho Aaca de Viventio, de Johanne de Zauſelmo; & Ricolfus dedit pro inveſtitione ſolidos XLV. ad Abbatem, & annuatim debet dare duas Libras cerae novae ficti, & debet habere tetram iſtam ipſe, & heredes ſuos reddendum fictum iſtum annualiter in feſtivitate Sancte Marie.

Ego

(a) *Apud Murat. ibid. p. 172.*

Ego in Dei nomine Gumbertus Notarius rogatus qui hoc Breve recordationis & ficti scripsi & dedi.

La carta di libello a modo di feudo si darà poco stante.

Dietro al divieto d' alienare doveano naturalmente venire le leggi, che riguardano il dotario, la dote, e 'l divieto de' matrimonj clandestini, e de' matrimonj senza regal permesso. Ma non fu certamente Pier delle Vigne, che distribuì generalmente le Constituzioni come leggonsi ordinate nell' edizioni del nostro Codice; il che fu anche notato dal nostro Afflitto. Avendo io intanto bastantemente ragionato di tutto ciò, che appartiene a' matrimonj, passo qui a trattare della Constituzione *quisquis burgensibus*, e delle cinque altre che seguono.

§. XXXIII.

Della Constituzione *quisquis burgensibus*, e delle cinque altre seguenti.

Politiche sono ancor esse le sei Constituzioni, che seguono, perchè tendenti ad impedire le fazioni, e la prepotenza, e per esse i semi dell' anarchia. Già s' è veduto nella Storia Cassinese spopolarsi di abitatori le Terre vicine per farsi per via di livelli un Vassallaggio nel territorio della Badia. Così fu ancora nelle solitudini di S. Stefano, e così altrove. Una delle cagioni potissime dell' esserci rimasta appena la memoria di molte antiche Città, e Terre del Regno fu questa, che i Baroni, ed i Prelati chiamavano a se i naturali delle medesime, o per via di concessioni nobili, ed ignobili, o per via di protezione; e sì provvedeansi di Vassalli nobili, ed ignobili, e di raccomandati per servir loro di sostegno a farsi vicendevolmente la guerra, ed farla ancora al lor Principe. Nè di ciò contenti, nelle Città medesime demaniali metteansi a proteggere questo, e quell'altro: essendosi la più parte de' cittadini ridotta a doversi raccomandare, se non per opprimere, almeno per non essere oppressa. Che confusione! E quai tristi principj d' anarchia.

Eravi

Eravi di più. Già ho fatto vedere, che le Città demaniali ſervivano per mezzo de' loro militi ſalariati coll'aſſegnamento in feudo di terreni nel diſtretto delle medeſime. Or queſti militi faceano ancor eſſi la parte loro, procurandoſi ancor eſſi ſudditi livellarj, e raccomandati; ſicchè appena rimaneano al Principe uomini demaniali; nel mentre che eſſi militi metteanſi ſotto la protezione de' più grandi feudatarj.

Ecco dunque Federigo, dopo avere proibita la ſubordinazione de' ſuoi feudatarj, ſiccome ho detto, con queſte altre ſei Conſtituzioni ſoſtenute dalla forza, e dalla vigilanza procurar il riparo a tali ſconcerti tendenti alla diſſoluzione del Governo.

Colla prima di eſſe leggi vietò egli a tutti gli uomini di Regio demanio il paſſare nelle Terre delle Chieſe, e del Baronaggio laico; ed ordinò, che chiunque vi foſſe paſſato, fra tre meſi eſſendo della ſteſſa Provincia, e fra ſei eſſendo d'altra Provincia, ritornar dovesse con tutta la famiglia, e gli averi nel ſuo paeſe natio: pena a chi 'l ritenesse una libra d'oro pel fiſco. Che ſe poi talun Prelato, o Barone ritenesse alcun uomo appartenente ad altra Chieſa, o ad altro feudo, la pena fu di mezza libra d'oro, ſe nol laſciasse andare a ſervir, cui dovea (*a*).

Impoſe ſeguentemente, ch' eſservi non dovessero protezioni del tale, e del tal Barone nelle Città, e nelle Terre del Regio demanio. *Grave non immerito ferimus* (e' disse), *& moleste, quod aliqui ad aliorum patrocinia tranſeuntes, nobis, & officialibus noſtris in eorum praeſertim judiciis protegi ſe poſſe diffidunt.* Quì vi ſon io, e ſonovi i miei Miniſtri per far giuſtizia a tutti: non voglio protettori, nè ammetto preſcrizione in tal caſo. Laſcio correre qualche privilegio, che mai alcun feudatario n'avesse da' Re miei predecessori, da doverſi però eſibire ſul fatto. Chi poi non abbandonerà così brutta pratica fra un meſe, mi dovrà pagare per la prima volta dieci libre d'oro; gli confiſcherò la ſeconda volta quanto poſſiede; e nella terza v' anderà la teſta del traſgressore, *contraria conſuetudine, quae hactenus in quibuſdam locis Regni noſtri obtinuiſſe dicitur, omnino ſublata* (*b*). Il diſordine era ridotto a coſtumanza, e da queſta il concorſo delle Città demaniali nelle sì frequenti rivolte del Baronaggio.

Ri-

(a) *Conſt. quiſquis Burgenſibus.*
(b) *Conſtit. cum univerſis.*

Riguardò poi a' militi, i quali poſſedeano i loro feudi nel diſtretto delle Città, volle ch' eglino per poter ritenere alcun uomo, doveſſero dimoſtrare non ſolamente d' averlo ritenuto *praedeceſſorum noſtrorum temporibus*, ma che fin da quel tempo ſtato era livellario loro, o de' loro antenati (a).

Appreſſo per chiudere tutte le ſtrade alle frodi, quali diſſe praticarſi ſovente, vietò a' ſuoi burgenſi il far contrattazione, ſenza il regal beneplacito di feudi, o di territorj livellarj con alcun Prelato, Conte, Barone, o milite, e così divenire altrui vaſſalli, quando nol foſſero; con laſciar loro ſolamente libero il torre ad affitto per certo tempo terreni per danaro, o per derrate di frutti. *Nos enim, qui ſumus domini perſonarum, abſque noſtrae ſerenitatis aſſenſu, perſonas ſervitiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari* (b).

Dichiarò poi, che i coloni del Baronaggio, ancorchè foſſero tenuti a qualunque ſervigio ignobile anche perſonale, eſſer doveano in piena libertà di comperare beni allodiali nelle Terre di Regio demanio, con facoltà di liberamente diſporne in vita, ed in morte, ſenza che nè per tai beni foſſero ad alcuna coſa obbligati al feudatario, da cui dipendeano, nè per diſporne vi occorreſſe il coſtui beneplacito: dovendo in caſo di morte inteſtata, e ſenza eredi legittimi paſſare tai beni al fiſco, come ad erede anomalo, in tutti i retaggi vacanti. N' eccettuò ſolamente i Bajuli, o ſieno fattori d' eſſi Baroni; a' quali Bajuli non permiſe l' alienare, ſe non quando dato aveſſero il conto della loro amminiſtrazione (c).

Ma che per queſto? Qual gran diſtanza dal 1231. tempo della pubblicazione del Codice Siciliano, fino al 1269.? E pure ecco quì una carta d' un milite di Carinola poſſeſſore d' un feudo piano in diſtretto di queſta Città, il quale per conceſſione d' alquante appartenenze del ſuo terreno feudale ſi fe vaſſalli due ſuoi concittadini, fino a farſi giurare il ligio omaggio, che in Regno per niun verſo appartener potea ad altri, che al ſolo Sovrano; e fe' ſe giurare ſenza neppur la clauſola, *excepto Rege*. Se queſta carta foſſe per avventura venuta a notizia di Re Carlo I. d'Angiò, povero milite, e poveri ſuoi nuovi vaſſalli! Ma quanti di ſimili, e di maggiori attentati a que' tempi ſopra le re-

(a) *Conſtit. ſi dubitatio.*
(b) *Conſtit. quia frequenter.*
(c) *Conſtit. ſi quando contigerit.*

regalie più ſpecioſe, ed incomunicabili del Sovrano, non oſtanto il rigor delle leggi! Baſta gittare uno ſguardo ſul P. Gattola, per vedere, come un Prelato vaſſallo ſi arrogaſſe per fino la poteſtà di crear Giudici, e Notai. Queſti, che ſi ſon poi addotti ad oſtentazione dell' antico potere, erano eccelſi criminoſi di chi affettava l' indipendenza; permodo che provano il fatto, ma non già il diritto.

In Nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti Dei eterni anno incarnationis ejuſdem milleſimo ducenteſimo ſexageſimo nono. Regnante Domino noſtro Karolo Dei Gratia Regni Sicilie Ducatus Apulie & Principatus Capue Glorioſiſſimo Rege Andegavie Provincie & Fulcalquerii Comite anno Regni ejus quarto menſe Aprilis duodecime indictionis. Nos Petrus Civitatis Caleni Judex & Thomaſius ejuſdem Civitatis publicus Notarius ac ſubſcripti teſtes litterati de Caleno ad hoc ſpecialiter vocati & rogati, videlicet Marinus Vetranus magiſter Henricus Modicus Nicolaus Magiſtri Gualguani & Guillelmus de Florano preſenti inſtrumento publico declaramus atque fatemur quia pro eo quod nobilis vir Thomaſius filius & heres quondam Domini Johannis Pagani eſt unus de nobilibus Caleni olim in preſentia Thomaſii tunc Civitatis Caleni Judicis & mei qui ſupra Thomaſii publici Caleni Notarii & quorundam noſtrorum prenominatorum teſtium locavit dedit tradidit & in perpetuum conceſſit Johanni cognomine de Matheo & Guillelmo germano ejuſdem Johannis Civibus Caleni & heredibus eorundem vaxallis ſuis quaſdam terras inferius deſignatas que ſunt de excadentis feudi ejuſdem Thomaſii quod habet in Caleno & ejus pertinentiis prout in quodam publico Inſtrumento eiſdem Johanni & Guillelmo confecto ab eodem Thomaſio plenius continetur. Idem Guillelmus ſicut ſibi placuit bona ſua & gratuita voluntate in preſentia noſtri qui ſupra Judicis notarii & teſtium predictorum tamquam liber homo qui in nullo alicui tenebatur volens ligium vaxallum dicti Thomaſii devenire fidelitatis & ligii homagii eidem Thomaſio, ad Sancta Dei evangelia corporale preſtitit ſacramentum; & prout ligius vaxallus ei ſerviet in omnibus & per omnia ut vaxallus ei Domino ſuo ſervire tenetur & per eum in Curia ſua conquerentibus juſtitiam faciet ex eodem. Convenit etiam idem Guil-

lel-

lelmus dicto Thomaſio ſtipulatione ſollempni tenere & recognoſcere terras predictas ab eodem Thomaſio & ſuis heredibus & quod non erit in facto conſenſu vel conſilio qualiter predicte Terre & ejuſdem Guillelmi homagiam ligium de dominio & poteſtate ejuſdem Thomaſii & dicti feudi ſui in aliquo ſubtrahantur vel minuantur. Convenit etiam & obligavit ſe & ſuos heredes ad penam viginti auguſtalium auri reddere omni anno eidem Thomaſio & ejus heredibus pro terris predictis in feſto Sancte Marie de menſe Auguſti tarenos auri tres & grana quindecim quia ſic inter eos convenit. Que omnia qualiter coram nobis prenominatis Judice Notario & teſtibus ſuperius geſta dicta & acta ſunt pro futuri temporis memoria & dicti Thomaſii & heredum ſuorum cautela in preſens publicum reddegimus inſtrumentum ipſum noſtris ſignis & ſubſcriptionibus & predictorum teſtium roboratum. Predicte vero terre ſunt in partibus Campetani loco ubi dicitur ad Caſulla, quarum prima petia ſic indicatur, ab uno latere eſt terra Domini Adenulfi de Monte Sancti Johannis ab alio latere eſt terra Johannis de Raynaldo ab alio latere eſt via publica & ab alio latere eſt terra heredum Petri Dominici. Secunda petia eſt ibidem ab uno latere est terra Gualterii de Ugone ab alio latere est terra . . . . . Guaymario ab alio latere est terra Domini Andree de Atino. Tertia petia est ibidem ab uno latere est terra dicti Domini Andree ab alio latere est terra ſupraſcripti Gualterii de Ugone . . . . . ab alio latere est terra dicti Domini Adenulfi. Quarta petiola est ibi propre ab uno latere est terra Petri de Galluzio, ab alio latere est terra Sancti Benedicti de Caleno ab alio latere est via publica. Quinta petiola est ibidem ab uno latere est terra Johannis de Raynaldo ab alio latere est via publica ab alio latere est terra predicti Domini Adenulfi. Sexta petiola est ibi prope ab uno latere est terra dicti Domini Adenulfi ab alio latere est terra dicti Domini Andree ab alio vero latere est via publica. Septima petiola est ibidem ab uno latere est terra Judicis Honorati ab aliis duabus partibus est terra Nicolai Tranſi. Octava petiola est in eodem loco a duabus partibus est terra Johannis de Raynaldo ab alia parte est via publica. Nona petiola est ibidem ab uno latere est terra dicti Johannis de Raynaldo ab alio latere est

terrà dicti Domini Andree de Atino ab alio latere eſt terra dicti Domini Adenulfi. Decima petiola eſt ibidem & ſic indicatur ab una parte eſt terra heredis quondam Johannis Marinelli ab alia parte eſt terra heredum quondam ſupraſcripti Petri Dominici & ab alia parte eſt via publica, Ego qui ſupra Thomaſius publicus Caleni Notarius, qui omnibus ſupraſcriptis interfui rogatus ſcripſi. Actum Caleni = locus ſigni Notarii = Ego qui ſupra Petrus Judex = Ego Marinus Veteranus teſtis ſum interfui & ſubscripſi = Ego Henricus ad hoc rogatus teſtis interfui & ſubscripſi = Ego Nicolaus de Gualguano ſubdiaconus Calinenſis teſtis interfui & ſubſcripſi.

Con una nuova Conſtituzione finalmente l' Imperatore obbligò tutti gli uomini demaniali, che poſſedeano beni ne' territorj del Baronaggio, o delle Chieſe a vendergli incontanente a' ſudditi baronali; ed obbligò i Baroni, ed i Prelati ad aſtringere i loro ſudditi a dovergli comperare [a].

§. XXXIV.

De' reſpettivi doveri de' Baroni, e de' ſotto-feudatarj.

INcomincia Federigo dalla formola del giuramento da doverſi preſtare da' ſotto feudatarj a' loro Seniori, la quale in ſoſtanza è la ſteſſa uſata di là dal Tevere. E che ſia così, eccone le parole. *Domini a vaſſallis ſuis aſſecurari debent, videlicet de vita, membris, & captione corporis ſui, & terreno honore conſilium, quod eis crediderint, nulli relevent, & ſi aliquod ſiniſtrum de eis audierint, quod per ſe, vel per alium diſturbare non possunt, eis, aut aliis pro parte eorum per ſe, vel per alios quam citius poterunt nunciare curabunt: non erunt in arte, conſilio, vel conſenſu, qualiter Domini terram, quam habent, amittant, imo eum ipſi contra omnem hominem defendere pro poſſe curabunt: ſalva per omnia fidelitate, mandato, & ordinatione noſtra, & haeredum noſtrorum* [b].

Con-

[a] *Conſtit. ad ſubjectorum noſtrorum;*
[b] *Conſtit. Domini a vaſſallis.*

Conſeguenze di tal giuramento erano fedeltà da una parte, protezione dall'altra. Mancar di fede dalla parte del ſottofeudatario a quello, ch' aveaſi eletto in Signore: offendergli la moglie, o i figliuoli: negargli il dovuto ſervigio dopo la terza richieſta: chiamato in giudizio nella Curia Baronale *de eo quod ad Dominum ſpectat*, e condannatovi *per ſententiam judicis*, ripugnare oſtinato: ricuſar finalmente di dar malleveria per eſſo ſuo Signore, dopo eſſerne ſtato ſolennemente richieſto, eſſer doveano caſi di devoluzione del ſuffeudo. *Dominus poteſt de eo, quod tenet ab ipſo, ipſum per exguardiam diſaſire*, dice la legge di Federigo [a]; e vuol ſignificare, che può il Signore del feudo dichiarare queſto ſuo ſottofeudatario ricaduto dalla promeſſagli protezione *per exguardiam*, e perciò ſpogliandolo della diviſa di ſuo fedele, onde avealo già veſtito, ripigliarſi il ſuffeudo, che ſtato era il gaggio di fedeltà. *Guardia* ſignificava cuſtodia, difeſa, protezione ſolennemente promeſſa; *exguardia* dunque era un altro atto ſolenne di ceſſazione dal proteggere. *Diſaſire*, viene da *aſſiſa* diviſa, livrea; e perchè la livrea del feudatario, e del ſottofeudatario era il feudo, ed il ſuffeudo, perciò per *diſaſire* intendeaſi ſpogliare dal poſſeſſo del feudo, o del ſuffeudo. Si dice dalla legge, che il ſottofeudatario mancando al ſuo dovere *de eo, quod ad Dominum ſpectat*, dovea venir convenuto dal Barone *in Curia ſua*, e quivi venir giudicato per *ſententiam judicis*. Qual'era queſta Curia del Barone, e quali i Giudici? Non era già la Corte del Bajulo baronale, corriſpondente a quella de' preſenti Governatori, o Capitani; ma la Corte de' pari, cioè degli altri ſottofeudatari, ſe il Barone n' avea, i quali pari giudicar doveano de' mancamenti del loro eguale in virtù della Conſtituzione *honorem debitum*, ſiccome avverte Andrea d'Hernia (b).

Dall'altro canto l'intenzione del Principe nell' inveſtire taluno d'un feudo non era già di vendergli gli uomini del medeſimo, come un branco di beſtiame, ma di darglieli a cuſtodire. *Rex* (ſon parole del ſavio Montano) *ſubiiciendo illos Baronibus, dicitur potius illos committere peculiaribus cuſtodibus* (*ne melius dicamus lupis, ut experientia docet*), *quam alienare* (c). Di quì è, che

(a) *Conſt. ſi vaſallus a Domino.*
(b) *Ad d. Conſtit. ſi vaſallus.*
(c) *De regal. ſub tit. poteſt. Conſtit. Magiſtri n. 32. in f. p. 546.*

è, che Federigo con una sua legge impose, *ut nullus Dominorum vassallos suos contra justitiam opprimat, vel ab eis contra Constitutionem nostram illicitum auferat*. Condannò pertanto i colpevoli non solamente a rifare gli oppressi del danno, ma alla pena eziandio di due volte altrettanto a pro del fisco. Ed all' incontro ad altra pena non soggettò il vassallo, che movesse ingiusta lite al suo Signore, che a pagargli le spese (*a*). Si osserva, io dimando, una tal legge? E' entrato ancora in virtù della medesima un solo bajocco nella cassa fiscale?

Ingiuriandosi adunque dal Barone alcun sottofeudatario, o con batterlo, o col viziargli la moglie, ovvero alcuna figliuola, o col non entrare mallevadore per esso, qualora fosse criminalmente accusato, *de eo quod ad Regiam Majestatem non spectat*, era nel caso di perderne la subordinazione, *& homo praedictus immediate ad Curiam nostram pertinet* (*b*).

Ne veniva per conseguenza, che 'l Signore dovesse liberare il suo Vassallo dalla cauzione, che questi avesse per lui data nel criminale, o nel civile; e non facendolo, se la malleveria stata fosse nel criminale, ne dovea perdere l'omaggio; con che il sotto vassallo divenia sottoposto immediatamente al Sovrano: e se la malleveria fosse stata nel civile, dovea il Barone succumbere a tutti i danni, fin a potere il sotto vassallo pegnorare il suo Signore, prima ne' mobili, poi negli allodj, ed ultimamente ne' frutti del feudo [*c*].

Appresso a ciò seguivano gli ajutorj dovuti *quasi ex contractu* da' burgensi delle Terre feudali, e più da' sottofeudatarj *ex contractu*, de' quali ajutorj avendo già detto quanto basta, non occorre che qui altro vi aggiunga.

§. XXXV.

(a) *Constit. praesenti Constitutione.*
(b) *In d. Const. si vasallus.*
(c) *Constit. si dominus vasallum.*

§. XXXV.

Della Constituzione *Comite, vel Barone*.

ECco qui, a detta de' nostri interpreti, una legge ingiusta niente meno, che le precedenti *honorem nostri diadematis*, e *cum haereditarium*. Con questa l' Imperadore condannò alla perdita del feudo, ed alla confiscazione di tutti gli allodj qualunque successore nel feudale, fosse pure un figlio, il quale osasse d'obbligare gli uomini del feudo medesimo a prestargli giuramento di fedeltà, senza prima averlo egli stesso prestato al Sovrano, e con ciò ottenuto il permesso di riceverlo dagli a se sottoposti.

Si disse da' comentatori, che in virtù delle leggi Romane il figlio continuava il possesso de' beni paterni; ed oltraciò, che quando anche fosse delitto il mancare ad un puro cirimoniale; pure la pena non sarebbe proporzionata ad un sì frivolo mancamento: e quì un diluvio di leggi del Codice, e de' Digesti.

Anzi così brutta sembrò questa legge, che il primo Editore del Codice Siciliano ne tolse di peso tutto il periodo, che contenea la sanzione penale; sicchè se il chiosatore di Caramanico, ed appresso Isernia, ed Afflitto non avessero specificata la pena, che Federigo impose a' trasgressori di questa sua legge, per sargliene un rimbrotto, nulla affatto noi ne sapremmo.

Ciò nacque dall' essersi da costoro esaminate le Constituzioni tutte, come leggi mere civili, quando che tali non sono. Il feudo è una regalia, e gli uomini del feudo sono la massima di tutte le regalie. Non devono essi uomini nè fedeltà, nè sommessione ad alcuno, fuori che al Sovrano, e per esso a coloro, che portano la divisa di suoi Ufiziali. Or morto il feudatario, cui erasi promessa fedeltà, e sommessione, come ad Ufiziale del Principe, può il di lui figliuolo dire agli uomini del feudo: giuratemi fedeltà col carattere di Ufiziale del Principe, prima che questi non l'abbia dichiarato per tale? Vero è, che 'l Principe ha promesso di conferirgli un tal carattere; ma con qual condi-

dizione? Con condizione, ch' egli venga a richiederlo, e giuri in sua mano d' osservare i patti contenuti nell' investitura. Finattanto che ciò non faccia, non è egli Uficiale del Principe. Questo non è un retaggio libero, ficchè possa dirsi: *filius: ergo heres*, purchè il figlio non se ne astenga. E un retaggio condizionato, se il figlio viene a servire, e se'l Principe il riconosce per suo fedele. Prima di ciò il feudo giace, e'l Principe vi può metter le mani, finattanto che non venga, chi legittimamente il rilevi. Questo vuol dire *relevio*, voce, il cui significato poco fu inteso da i nostri Scrittori, come si può veder nell' Isernia(a).

Vero è, che in Lombardia accordavasi un'anno, ed un giorno al successore nel feudo per adempiere all' atto di sommessione verso il suo Seniore, ed intanto non era delitto l' impossessarsi del feudo. Ma i feudi di Lombardia non erano che subfeudi dipendenti da' Prelati, da' Duchi, da' Marchesi, da' Conti, e da' Capitani, o sieno grandi Valvasori. Altro era de' nostri Contadi, e delle nostre Baronie *in capite Curiae*. Feudi Regali, patrimonio della Corona, conceduti altrui, perchè in qualità di Uficiali del Re direttamente servissero allo Stato. Qual' è l' Uficiale, ch' entri in impiego senza prima adempiere alle solennità stabilite dalla legge?

Ma la pena della perdita del feudo, e della confiscazione è esorbitante? Il sarebbe ora, che grazie a Dio siamo in tempi felici: non l'era in quell' età, nella quale tutti i Grandi affettavano indipendenza. La Storia fa giustizia al rigor della legge. Non era egli un atto di fellonia manifesta farsi giurar fedeltà da tutto un Paese, senza prima venire a riconoscerne la Signoria dal Sovrano, ed a giurargli servitù, ed ubbidienza? Quanti facean così per poi armare il Paese contra colui, che riconoscer doveano per loro benefattore, e sovrano? Giusto fu dunque per questo sol' atto il dichiararli ribelli, senza stare ad aspettarne le conseguenze.

Bisogna anche avvertire, che Federigo non ordinò cosa nuova in Regno, e perciò disse nella sua legge, *prout moris est*. Era questa una condizione posta dal Fondatore della Monarchia nell' accordare il passaggio de' feudi Regali *ad haeredes*; e si noti, che a tal condizione non eran tenuti, che i feudatarj *in capite Curiae*.

Fra

(a) *In tit. per quos fiat inv. §. sed si Rex, & ad Const. post mortem.*

Fra i Capitoli di Re Roberto uno ve n'ha ben lungo ſopra tal materia, il quale chi vorrà leggere, vedrà la differenza notabiliſſima fra la diſciplina d'allora, e la preſente (*a*). Chi interpreta le leggi uopo è, che badi alle circoſtanze de' tempi.

Non ſolamente per queſto i Baroni cadeano dal poſſeſſo, e dalla ſperanza del feudo; il perdeano ancora per ſemplicemente aver mancato al ſervigio: il che fu poi moderato con un'altro Capitolo di Re Roberto (*b*).

Le circoſtanze de' tempi richiedeano tali condizioni: ceſsò l'oſſervanza delle medeſime, e con eſſe ceſsò il rigor della legge, toſtochè ceſsò il motivo di praticarlo.

Il Principe oggigiorno è ſicuro della fedeltà del ſuo Baronaggio; nè v'ha bilogno d'atti eſteriori d'oſſequio, ove egli facendo da padre, è ſicuro della ſincera intera riconoſcenza de' ſuoi amatiſſimi figliuoli piucchè vaſſalli.

§. XXXVI.

Della ſucceſſione ne' feudi, e prima della diverſa loro natura in generale.

QUanto ſta da me detto nella precedente Diſſertazione intorno all'origine, ed a' progreſſi de' feudi, ed alla varietà de' medeſimi preſſo tutti gli Stati, che l'introduſſero, altro quaſi non è ſtato, che un apparecchio ad intendere, come conviene, ciocchè prima nel noſtro Codice, appreſſo ne' Capitoli degli Angioini, ed ultimamente nelle Grazie de' Soviani Aragoneſi, ed Auſtriaci, e nelle Prammatiche del Regno ſta diſpoſto intorno alla ſucceſſion feudale.

I benefici de' Principi a titolo di feudi entrarono nella diſpoſizione delle leggi civili degli Stati, che l'introduſſero, ma non già di primo tratto, nè in tutta l'eſtenſione di eſſe leggi, perchè nol comportava il politico de' reſpettivi Governi; e ſi diverſificarono di Stato a Stato, parte per la varietà delle leggi

(a) *Cap. In nomine Dei Aeterni &c. Apud Foggiam. Proviſum &c.*
(b) *Cap. nolumus tuum latere.*

civili di ciascun popolo, e per l'uso delle leggi personali, e parte ancora per le circostanze de' tempi, e de' luoghi.

Mi restringo quì a' Franchi Salici, ed a' Longobardi di là dal Tevere per quanto appartiene all'articolo del succedere; per poi venire a i nostri Longobardi, e Normanni, e quindi passare alle Constituzioni di Federigo: che senza ciò poco, o nulla si potrebbero intendere.

I Franchi Salici per un capo della lor legge sotto il titolo *de alode* non ammetteano donne alla successione delle terre Saliche. Or qualunque stata sia l'intelligenza data dagli eruditi alle terre Saliche in origine, certo è, che allora quando s'accordò il succedere de' figli ne' benefici de' Principi a titolo di feudi, ciò fu appo de' Franchi Salici colla qualità di terre Saliche, e perciò se n'esclusero affatto le donne.

Anzi per terre Saliche s'ebbero anche gli allodj acquistati colla spada, e colla lancia; e quindi non si permise, che neppur tali allodj passassero alla conocchia, ed al fuso. E tuttociò per costumanza rimasta dalle leggi Saliche, le quali per l'ignoranza de' tempi, e per gli abusi del Governo feudale andate erano allora in dimenticanza.

Oltraciò parimente per usanza introdotta, come appendice delle leggi Saliche, si stabilì l'indivisibilità nel feudale, e per essa la successione de' primogeniti; il che principalmente ebbe luogo ne' Ducati, ne' Marchesati, ne' Contadi, che colà d'Ufici passati erano in signorie. L'ho già fatto vedere nella precedente Dissertazione.

In Italia per opposito i Ducati, i Marchesati, i Contadi non furono giammai per legge alcuna ammessi in qualità di feudi patrimoniali. Le leggi adunque, e gli usi feudali di Lombardia si restringono semplicemente a' villaggi da' Principi conceduti in feudo a' Capitani, ed a' feudi militari, che i Prelati, i Duchi, i Marchesi, i Conti, ed i Capitani concedeano a' maggiori, ed a' minori Valvasori: e questi tutti, che prima erano benefici a tempo, ed a vita, incominciarono a divenir feudi, quando vi si ammisero a succedere i figli. Corrado il Salico fu il primo, che n'estese la successione a' figli de' figli, ed anche a' fratelli dell'ultimo possessore, qualora l'acquisto fatto fosse del padre comune. Lotario vi chiamò anche il patruo colla stessa condizione: e colla condizione medesima per usanza vi furono ammessi i cugi-

gini; e col progresso del tempo i discendenti, ed anche i collaterali fino al settimo grado: e fuvvi chi n' estese la successione all' infinito sempre però colla stessa condizione. Di quì l' essersi distinto il feudo nuovo dal paterno, ed avito.

Nel feudo nuovo, cioè in quello, che *noviter incoepit in persona quaerentis jure suo, ideſt opera, & industria sua, ex munificentia Principis forte, vel titulo emptionis, aut quocumque alio justo titulo* (a), succeder non poteano, che i soli suoi discendenti, ne' quali restringeasi il nome d' eredi del sangue.

Nel feudo paterno, ed avito, così detto, *habito respectu tam decedentis, de cujus successione agitur, quam succedentis, qui vult ad successionem venire* (b), e come disse Oberto da Orto: *si feudum fuerit paternum, hoc est si fuit illius parentis, qui ejus fuit agnationis communis* (c), invitati venianvi i discendenti, ed i collaterali dell' ultimo possessore, quando discendessero da colui, che stato era il primo ad acquistare: e questi tutti portavano il nome d' eredi, detti generalmente *heredes sanguinis* (d).

Universalmente parlando, ne' feudi di Lombardia il nome d' erede nel feudale competeva a' soli posteri del primo acquistatore, come a più prossimi, e non già come ad eredi dell' ultimo possessore. *Mihi frater* (da Maestro Cujacio), *aut patruus meus non succedit, filius meus succedit, & huic filio meo frater, ideſt alter filius meus, vel nepos mihi succedit post filium; & huic nepoti patruus, ideſt alter filius meus, vel patruelis, ideſt alter nepos meus. Denique in feudum succedunt semper ejus, a quo feudum originem coepit, posteri soli. His deficientibus, feudum ad dominum recurrit* (e).

Questo era il solito contratto d' investitura usato in Lombardia. Straordinarie erano le formole: *Tibi, & cui dederis: tibi, & successoribus quibuscumque*: ordinarie *tibi, & successoribus: tibi, & haeredibus tuis*, ristretti agli eredi del sangue, giusta la natura del feudo *ex pacto, & providentia*.

Diceasi *ex pacto*, perchè così convenivasi in grazia di colui, che acquistava: diceasi *ex providentia*, perchè così stabili-

(a) *Glos. in Constit. ut de succeſſ. V. vel quolibet titulo.*
(b) *Glos. ibid.*
(c) *Feud. lib. 2. tit. 11. §. his vero.*
(d) *Eod. lib. 1. tit. 13.*
(e) *Cujac. ad lib. 1. art. 1. §. & quia vidimus.*

va quegli, che concedea. L'uno appreſtava la cagione, e l'altro preſcriveva il modo. I ſucceſſori adunque del ſangue vi venivan chiamati *ex pacto primi acquirentis, & ex providentia dantis*; dachè il feudo giuſta la dottrina d'Andrea d'Iſernia davaſi *ad tempus, & poſt tempus*; cioè a vita del primo acquiſtatore, ed indi a vita di ciaſcun ſucceſſore [a]. Non aveaſi dunque un tal contratto per una ſola donazione, ma per tante, quanti eſſer poteano i ſucceſſori [b].

Quantunque le femmine per legge de' Longobardi in ogni ſorta d'allodj veniſſero chiamate alla ſucceſſione degli aſcendenti in difetto di maſchi, e in quella de' collaterali concorreſſero con eſſi maſchi in ugual grado, ſiccome ſta da me ſpiegato nella Storia [c]; eſſe nondimeno eſcluſe venivano dalla ſucceſſion feudale, qualora eſpreſſamente invitate non vi foſſero nel contratto d'inveſtitura [d]; ſiccome ne venivano anche eſcluſi i mutoli, i ſordi, i ciechi, i zoppi, i cherici, *quia ſervire non poterant* [e].

Oſtavano alle donne il non poter ſervire perſonalmente, l'indecenza nel ragunarſi inſieme cogli uomini, l'imprudenza nel conſigliare, l'inoſtanza nello ſtare a parola, e la difficoltà nel ſerbare il ſecreto [f]. Iſernia il diſſe in due parole: *propter imbecillitatem ſexus, & infirmitatem conſilii* [g].

Ma non eſſendovi coſtumanza di privilegiar più uno, che un altro in egual grado, tutti egualmente ſuccedeano coloro, che più proſſimi erano all'ultimo defunto, a norma delle leggi Longobarde, purchè foſſero eredi del ſangue, vale a dire che diſcendeſſero da colui, ch'avea acquiſtato.

Ed

[a] *Iſer. in cap. 1. §. hoc quoque ſciendum de ſucceſſ. feud. & in cap. 1. §. quid ergo de inveſt. de re alien. fact.*

[b] *Camer. in l. Imperialem pag. 95. Frec. de ſubfeud. lib. 3. diſſ. 22. Thom. de Marin. lib. 1. tit. de feud ex pacto, & provid. n. 25., & 27. de Roſa praelud. feud. de feud. orig., & diviſ. lect. 1. n. 14., & ſeqq.*

[c] Lib. 2. cap. 32.

[d] *D. tit. 1. §. & quia vidimus.*

[e] *Lib. 2. tit. 36.*

[f] *Roſental. de feud. cap. 7. concluſ. 31. poſt Bald. in l. quotiès n. 7 C. de ſuis, & legit. hered.*

[g] *In cap. 1. de ſucceſſ. feud., & in cap. 1. §. & hoc notandum ſupra, qui feud. dar. poſſ.*

Ed ecco come dal fin quì detto si deduce, che in tutti i feudi di Lombardia succedeasi *ex patto* contenuto nel contratto d'investitura, regolato dalle leggi, e dagli usi feudali, senza che l'ultimo possessore potesse altra cosa porvi del suo, da che *ex eo pacto, & ex providentia Sanctis* non succedeasi ad esso ultimo possessore, ma a colui, che stato era il primo ad acquistare.

Tutto altrimenti nel nostro Regno. Allorchè ci capitarono i Normanni, il trovarono diviso, e suddiviso non già in feudi, ma in tante Signorie presso che assolute; e così praticarono da principio ancor essi Normanni. Guiscardo in Puglia, e Riccardo in Capoa furono i primi a tutti sottoporre al servigio feudale, e ad estendere i feudi anche ne' paesi, che fino ad allora stati non erano sotto il dominio de' Principi Longobardi. Il simile fece il Gran Conte in Sicilia. Re Ruggieri finalmente con istabilire una nuova milizia, ed allibrarla per tutto intero il Reame, introdusse i feudi militari anche nelle Città di Regio demanio.

A ben riflettere, non fu egli poco l'aver ridotti i Conti Longobardi, ed i Conti Normanni a prestare ubbidienza, ed a prometter servitù ad un Capo. Del rimanente intendendo essi d'aver qualche parte nel conquisto, vollero tutti ritenere le loro Signorie, come un proprio patrimonio, se non del tutto libero, almeno non del tutto ligato; e perciò il vollero tale da poterlo trasmettere a' loro discendenti a titolo d'eredi, non già del primo acquistatore, ma sibbene dell'ultimo possessore: il quale se non potesse liberamente disporre del corpo del feudo, e delle sue parti, a motivo del patto contenuto nell'investitura; potesse almeno dare al suo erede del sangue quella legge, che piaciuto gli fosse sull'intero valore di esso feudo. Ciò, che costoro pretesero, e fu ad essi accordato, ottennero ancora tutti generalmente i Baroni, ed i militi feudatarj. Ed ecco in Regno una nuova natura di feudi tutta diversa da quelli di Lombardia.

L'ordinaria formola dell'investiture fu *tibi, & heredibus tuis*; e con tal nome s'intesero i discendenti di chi prima avea acquistato, però colla qualità d'eredi dell'ultimo possessore ristretta, e regolata dal patto contenuto nell'investitura, e dalle leggi feudali.

E poichè di leggi feudali altre allora non ve n'erano, che la sola di Corrado ricevuta in Regno nel corpo delle leggi Longo-

gobarde; perciò ſotto nome di diſcendenti s' inteſero ſoltanto i figli, i figli de' figli, ed in loro difetto i fratelli, quando il feudo veniſſe dal padre comune.

La legge di Lotario, ch'eſteſe la ſucceſſione del patruo, non ebbe, nè potè avere alcuna forza in uno Stato già diviſo dal Regno d'Italia, e dall'Imperio. E ben follia ſarebbe il credere, che Re Ruggieri permeſſo aveſſe, che le diſpoſizioni d'un ſuo capitaliſſimo nemico giungeſſero ad attentare ſulle regalie del ſuo Trono. E molto meno ebbero luogo fra noi le poſteriori conſuetudini di Lombardia del far ſuccedere ne' feudi paterni i diſcendenti, ed i collaterali fino al ſettimo grado, ed anche in infinito. Colà i Dottori ſi divertivano, eſtendendo la ſucceſſione a' danni del fiſco Imperiale, perchè il fiſco Imperiale non avea armi ſufficienti a far valere i ſuoi diritti. Oltrachè la più parte de' feudi colà non era di ragion diretta del Sovrano, ſiccome ho notato. In Regno non fu così, nè ſotto Ruggieri; nè ſotto i due Guglielmi.

Che nell'età minore di Federigo, e nella ſua aſſenza dal Regno alcun Barone avesse anche quì laſciate correre le leggi, e le coſtumanze di Lombardia, è facile il crederlo: tanto più, quanto che ve n'è la teſtimonianza di Roffredo Beneventano contemporaneo di Federigo (a). *Sed haec* (ſoggiunge il noſtro Franceſco d'Andrea, diſtinguendo da ſuo pari il fatto dal diritto) *non fuiſſet, niſi uſurpatio contra legem, quae nullum illis jus tribuere potuiſſet adverſus fiſcum, praecipue ignorante Principe. Prout plures alios abuſus eo tempore, propter ipſius aetatis imbecillitatem; & a Regno abſentiam irrepſiſſe, ipſemet Federicus teſtatur in Conſtitutione poſt mundi machinam in principio* (b).

Avea ciò luogo per tutti i feudi di Regno, ma non in tutti i feudi ſuccedeaſi ad un modo. I Normanni, e tutti gli altri Franchi dietro alle coſtumanze rimaſte loro dalla legge Salica, e dalle ſue appendici introduſſero il diritto de' primogeniti, e la totale eſcluſione delle donne, nommeno dal feudale, che dal burgenſatico, quando ſtato foſſe ricompenſa del loro valor militare. Dal che proveniva, che non avendo eſſi acquiſtato con altro capitale, che con quello del lor coraggio, le loro donne quaſi sempre

(a) *In quaeſtione ſabatina apud Lanar. in rub. de his qui feud. dare poſſ. n.* 25.

(b) *In diſput. an fratres cap.* 2. §. 9. *n.* 44. *pag.* 133.

pre escluse venivano dall' eredità paterna, ed avita.

I Longobardi dall' altra parte (e così appellavansi quanti feudatari non viveano *more Francorum*) ammetteano la divisione de' feudi, come in Lombardia; ed è fortemente da dubitare, se prima di Federigo ammettessero donne a succedere nel feudale, siccome è indubitato, che l' ammetteano nel burgensatico. Il Consighere d' Andrea sostiene la negativa. *In Regno nostro* (son sue parole.) *nullum habemus apud veteres scriptores vestigium, fuisse unquam ante Federicum ad feudorum successionem admissas foeminas; & quod apud Falcandum, aliosque legitur de Comitissa Catacensi, constat eam fuisse Clementiam Rogerii primi nostri Regis naturalem filiam, quae Comitatum habuit ex patris donatione, non ex successione* (a). Ma io non saprei indurmi a crederlo così francamente per que' motivi, ch' addurrò appresso.

E poichè di là dal Tevere non permetteasi l' alienare, o l' ipotecar feudi per dotario, o per dota; fu spezial favore di Re Ruggieri, e del figliuolo, l' aver accordato alle donne il dotario, e la dote sopra il feudale; il che tuttavia deve intendersi in mancanza di burgensatici: il quale spezial favore fu effetto della qualità de' nostri feudi ereditari, a differenza de' feudi *ex pacto, & providentia* di Lombardia.

Poste tali premesse, vengo al nostro Federigo. Era egli succeduto nel Reame Siciliano per mezzo d' una donna: trovò dunque bene d' ammettere universalmente il femminil sesso alla feudal successione; e lasciando a' Franchi l' indivisibilità de' feudi, e per essa il diritto del primo nato, piacquegli d' abolire insiem coll' altre lor costumanze anche quella delle pretese terre Saliche, così pe' feudi, come per gli allodi: il che fece egli colla Constituzione *in aliquibus*.

S' avvide in secondo luogo, che taluno de' suoi Baroni abusava della qualità di feudo ereditario, per disporne in morte a capriccio, o interamente o in qualche parte, a danno nonmen del fisco, che di colui, o di coloro, che vi venivan chiamati *ex pacto primi acquirentis, & ex providentia concedentis*; e vi riparò colla Constituzione *hac edictali*.

Conobbe finalmente, che in tempo di sua età minore, e dell' assenza dal Regno stato era pernicioso al fisco Regale l' esempio delle consuetudini di Lombardia nell' estendere per via d' opinio-

(a) *Ibid. cap.* 2. §. 10. *n.* 51. *p.* 141.

nioni, e non già di leggi, la succeſſione ne' feudi paterni fino al ſettimo grado, e più oltre ancora, non ſolo nella linea retta ma nella traſverſale eziandio; e ſi determinò di ripararvi con altra legge. Ma per non diſguſtare il ſuo Baronaggio, volle colla legge medeſima eſtendere la ſucceſſion feudale in Regno per tutta intera la diſcendenza diretta di chi prima avea acquiſtato; e nell'obbliqua fino a' figli di fratelli, qualora foſſero del ſangue del primo acquiſtatore, con tutto quel di più, che leggeſi nella Conſtituzione, *ut univerſis*.

Ed ecco le tre leggi di Federigo, che formano la baſe di tutta la ſucceſſione nel feudale del Regno: le quali tre leggi non s'inteſero, nè s'intenderanno mai bene senza il ſoccorſo della Storia; ſiccome notò il primo a farne buon uſo, qual ſi fu il più volte lodato, ma nommai abbaſtanza, Conſigliero d'Andrea (*a*).

Comincio io dalla Conſtituzione *hac edictali*, per mettere in maggior lume ciocchè deve intenderſi per feudo ereditario in Regno; ritornando intanto a proteſtarmi, che non fo quì un trattato legale per tutto dover dire ciocchè appartiene a feodal ſucceſſione: materia intrigatiſſima, ed appartenente a' Giureconſulti feudiſti, fra' quali non son sì arrogante, che voglia mettermi a ſcranna. Dirò dunque ſoltanto iſtoricamente il più eſſenziale di ciocchè leggendo mi è occorſo imparare da loro, e che mi sembrerà condurre all'intelligenza delle tre addotte Conſtituzioni; da che la ſtrettezza d'un ragionamento oramai ben proliſſo nemmen mi permette di ſpaziarmi per tutto il vaſto mare delle controverſie, e delle deciſioni occorſe intorno ad una materia sì vaſta: con riſerbarmi per altro di dirne qualche cosa di più nell'appendice a' ſeguenti libri della Storia per riſchiaramento de' Capitoli degli Angioini, delle Grazie, e delle Prammatiche, secondo l'ordine de' tempi, ne' quali furono emanate; e più perchè se ne ſappiano le occaſioni, ed i motivi, ch'è l'oggetto principale di chi ſcrive una Storia.

§. XXXVII.

(a) *Ibid. cap.* 2. §. 3. *n.* 13. *p.* 99.

§. XXXVII.

Della Conſtituzione *hac edictali*.

LA Conſtituzione *hac edictali* uſcì dalla Cancelleria Imperial dopo la pubblicazione del Codice Siciliano. Avea Federigo vietato ogni ſpezie d' alienazione di feudi, e di regalie ſenz il ſuo Regal beneplacito, comprendendovi anche il premutare e 'l tranſigere; ma la ſottigliezza de' Dottori reſtringea il divieto agli atti tra vivi, interpretando la natura de' feudi ereditarj altrimenti di quello, che poſto il patto dell' inveſtitura era da intenderſi, che il Legislatore volea che s' intendeſſe. Dovè dunque l' Imperadore con una nuova legge fatta poi inſerir nel ſuo Codice dichiarare, che neppure per ultima volontà poteaſi liberamente diſporre di ciocchè era addetto a ſervire lo Stato; Nè conceſſioni adunque in Regno colla clauſola *tibi*, & *cui dederis*, nè conceſſioni coll' altra clauſola *tibi*, & *quibuſcumque haeredibus*, ovvero *tibi*, & *ſucceſſoribus quibuſcumque*: formole dinotanti feudi ereditarj aſſoluti.

Geloſo il Sovrano della perſona, che dovea ſervire, non volle ne' ſuoi feudatarj la libera ſcelta de' lor ſucceſſori. O queſta doveano eſſere nella famiglia a norma del diritto Franco, o Longobardo, che ciaſcun profeſſava, e di ciò ch'egli medeſimo appreſſo diſpoſe; o ſe uſcir ſi dovea dalla famiglia per via di femmina, egli piucchè i congiunti deſtinar le doveano il marito. E queſto fu ancora il motivo del riſerbare a ſe l' elezione del Balio al feudatario pupillo, cioè il ſervigio del feudo da doverſi fare da perſona di piacimento del Principe.

Ecco dunque una legge generaliſſima, la quale comincia *hac edictali*. Si vieta con eſſa ogni libera diſpoſizione in tutto, o in parte di roba addetta a ſervire, o perſonalmente, o in denaro, così per atti fra vivi, come in ultima volontà, onde venga a cambiarſi la natura del feudale, e la qualità del ſervigio.

L' inveſtitura è un contratto, in virtù del quale il feudatario obbliga ſe medeſimo, e chiunque farà il ſuo ſucceſſore nel feudo, e nelle coſe feudali a religioſamente oſſervare la legge,

che in esso contratto se gli dà dal concedente. La formola universalmente ricevuta in Regno era *tibi, & haeredibus*, e sotto tal formola intendeansi gli eredi dell'ultimo possessore, che fossero i più prossimi del sangue di colui, che stato era il primo ad acquistare.

Costituivasi in virtù di tal formola un feudo ereditario misto. Ereditario, perchè non potea succedervi chi non fosse erede dell'ultimo possessore: misto, perchè l'ultimo possessore non potea farsi il suo erede ad arbitrio. L' immediato successore vi veniva chiamato dal contratto d'investitura, e dalle leggi feudali. La libertà dunque di disporre restringeasi alle condizioni, ed a' pesi, che gli si poteano imporre fino all' intero frutto del feudo.

Tale fu la natura de' nostri feudi, e tale ancora s' è conservata. Grazia speciele è stata quella di poter mettere da parte la femmina più prossima, chiamando a succedergli colui fra gli agnati, che immediatamente le viene appresso. Ed è stata una maggior cautela l'avere nell' investiture all' antica formola *tibi, & haeredibus*, aggiunta la parola *ex corpore*, che pur dovea sottointendervisi, perchè i feudi non cangiasser natura, sicchè di ereditarj misti divenissero assolutamente ereditarj.

Ma stando sul punto della qualità ereditaria, ecco presentarsi un dubbio. L' investitura chiama l'erede, il possessore col suo testamento instituisce nel feudale Sempronio in vece di Cajo, ch'è l'immediato suo successore: che dovrà dirsi allora? Che l'instituzione nella persona di Sempronio non possa aver luogo, è indubitato, perchè contraria al contratto d'investitura, ed opposta alla Constituzione *hac edictali*. Ma come Cajo prenderà il feudo, se il contratto invita l'erede del defunto, ed egli tale non è per l'ultima disposizione del testatore? Come conciliare feudo ereditario, e feudo da potervi succedere *praeter voluntatem* del testatore?

Eccolo. Il feudatario in virtù del contratto d' investitura, ha già dichiarato il suo erede nella persona dell'immediato suo successore, e l'ha dichiarato implicitamente *ex pacto* col concedente; onde qualora di poi l'instituisca nel testamento, non fu altro, che confermarlo giusta il convenuto nel precedente contratto, aggiungendovi que' legami, e que' pesi, che dalle leggi vengongli permessi. Ma dove poi recedendo dal patto; altri egli scriva

ere-

erede nel feudale, l'inſtituzione è nulla, perchè l'immediato ſucceſſore è, ed esser deve il suo erede *ex pacto*; così che queſti in tal caſo non ſuccede al feudo, ma ſibbene assume la qualità ereditaria, colla quale ſuccede al defunto nel feudo, non oſtante la rivocazione, che queſti n'ha fatta, e che farne non potea col teſtamento. Ciò ha luogo in tutti i ſuccessori nel feudale, perchè il contratto d'inveſtitura ſi rinnova in ogni passaggio di feudo. La dottrina è d'Orazio Montano, il quale meglio di tutti, a mio credere, ha ſpiegata la natura de' noſtri feudi ereditarj; conciliando tal qualità coll'altra proveniente dal contratto d'inveſtitura (a),

Non per queſto però l'immediato ſuccessore, vivente il feudatario, ha diritto alcuno ſul feudo; da che dovendovi ſuccedere come erede di esso feudatario, è successore ſemplicemente *in ſpe*, qualora il ritrovi nella di lui eredità; essendo libero intanto al feudatario il diſporre del feudo per atti fra vivi coll'assenso del Principe.

E perocchè il contratto d'inveſtitura è passato tra 'l Principe, ed il primo acquiſtatore, ſi è poi rinnovato in ogni caſo di ſucceſſione, o di passaggio del feudo in altra mano; poſſono ottimamente queſti due contrattanti derogare al patto della ſucceſſione ereditaria, o diſponendo l'uno in ultima volontà a favore d'un'eſtraneo, ed accordandovi l'altro l'aſſenſo; o permettendo il Principe, che 'l feudatario nel tale, e tal caſo poſſa recedere, ſe vuole, dal patto ſuddetto, ſenza che il feudo in tal caſo cambj di ſua natura. Di qui la grazia contenuta nella *pram. 31. de feudis*, in virtù della quale può il feudatario eſcludere la donna, che per legge dell'inveſtitura gli verrebbe a ſuccedere, per invitarvi il più proſſimo agnato, il quale gli ſuccederebbe, ſe non vi foſſe la donna, *natura tamen feudi non immutata*.

Queſta clauſola fa sì, che il feudo, non perchè non ricada nella perſona, ch'è chiamata nell'inveſtitura, cangi di natura, di antico divenendo nuovo, come avverrebbe ſenza tal clauſola.

Non poſſo io eſtendermi oltre, ed andar quindi eſaminando tutte le conſeguenze, che procedono dalla diverſa qualità de' feudi *ex facto*, & *providentia*, de' feudi ereditarj miſti, de' feudi paterni, o ſieno antichi, e de' feudi nuovi; intorno al che, fuori di quel poco, che ne dirò appreſſo, mi rimetto a ciò, che

(a) *De Regal. Off. n. 29. p. 206. ſeqq.*

fra gli altri maeſtrevolmente ne ſcriſſe il Conſiglier Giuſeppe de Roſa (*a*).

Eſſendo dunque tutti i feudi in Regno ereditarj miſti, nuovi, o antichi che ſieno, o che vi ſi ſucceda *de jure Francorum*, o che vi ſi ſucceda *de jure Longobardorum*, ſempre che ſi tratti di ſuccedervi, il fiſco irremiſſibilmente ricerca nel ſucceſſore la qualità ereditaria ne' gradi ſtabiliti dalle leggi feudali. Ed è tanto ciò vero, che quantunque per le grazie del Re Filippo IV. (*b*), e dell' Imperador Carlo VI. (*c*) ſiaſi conceduta la facoltà di ſottoporre i feudi a majoraſco, ed a fedecommeſſo; pure la qualità ereditaria è la ſola, che dà il diritto alla ſucceſſione; non giovando ad altro i fedecommeſſi, ed i majoraſchi ſopra il feudale, che a vincolare la roba preſſo coloro, cui paſſar dee a titolo d' eredi legittimi *in feudalibus*, e non già di chiamati per *fideicommiſſum*. Deve dunque il ſucceſſore venire in Regia Camera col preambolo dell' ultimo defunto alla mano, ſe vuol eſſer riconoſciuto, e regiſtrato per feudatario. Il decreto di ſpettanza gli gioverà per eſcludere i creditori, ed i legatarj dell' ultimo defunto, opponendo loro il vincolo de' precedenti fedecommeſſi.

De' decreti di preambolo *in feudalibus ex teſtamento*, o *præter teſtamentum*, e de' decreti di ſpettanza avrò luogo di parlar nella Storia, quando farò alle preſenti pratiche della G.C.

Un dubbio ſolo non voglio laſciar di rimovere, ed è queſto. Se il feudatario potea diſporre degl' interi frutti del feudo a danno degli eredi nel feudale, che mai rimanea a coſtoro? Rimaneva il feudo, e per eſſo il ſervigio del feudo, il qual ſervigio, per quel che n' ho detto, importava la metà del frutto nel feudo con vaſſallaggio, e la quarta parte, con qualche coſa di più nel feudo ſenza vaſſalli. E ne' feudi *de jure Francorum* col ſervigio del primo nato veniva anche la vita milizia de' fratelli. Quanti cambiamenti ſono avvenuti dall'introduzione dell' adoe! Il feudo, che volea dir ſervigio, è divenuto un ſemplice titolo di Signoria; e 'l ſervigio è un peſo reale, leggeriſſimo dove s' eſigga giuſta la taſſa antica.

§. XXXVIII.

(a) *De feudorum origine, & diviſione in Pratiud. feud. lection. prima, & ſeq. tom. 2. p. 83. ſeq.*

(b) *In pragm. 34. de feudis.*

(c) *In pragm. 38. eod. tit.*

§. XXXVIII.

Della Constituzione *in aliquibus*.

A Penetrar nello spirito della Constituzione *in aliquibus* uopo è ritornarsi a memoria ciocchè sta da me detto, e ripetuto più volte così nella Storia, come nella precedente Dissertazione, ed anche in questa, cioè che le leggi de' popoli barbari tutte furono personali; e perocchè i Franchi per effetto delle loro leggi furono privilegiati sopra gli antichi abitatori delle Gallie, i quali si lasciarono vivere colle leggi del Codice Teodosiano, ne adivenne, che a poco a poco in quei Paesi abitati da' Franchi Salici, e da' Franchi Ripuarj, alle costoro leggi accostumaronsi ancor essi a poco a poco gli antichi abitatori, sicchè si perdè in fine la memoria delle leggi Romane, essendone per altro rimaste alcune costumanze; e ciò spezialmente ne' luoghi abitati già da' Borgognoni, e da' Visigoti. Che per l'ignoranza de' tempi, e per l'introduzione del Governo feudale, andaronsi mano mano dimenticando anche le leggi Saliche, e quelle de' Ripuarj, sicchè nella maggior parte del Reame di Francia s' incominciò a vivere di consuetudini, parte rimasta dall' osservanza di esse leggi, e parte introdotte dal Governo feudale. Che ciò ebbe luogo nelle coste di Normannia, donde venuti a noi i Normanni, seco recarono le loro costumanze, e l' introdussero in Regno per valersene essi medesimi, non già per farle valere presso i nostri, cui lasciarono l' osservanza, dove delle leggi Longobarde, e dove delle Romane, che di personale presso a poco divenute erano locali. Che di quì nacque l' introduzione de' feudi *jure Francorum*, che meglio sarebbonsi detti *more Francorum*: e di qui ancora tutte le altre costumanze Normanne dipendenti dalla legge Salica, la quale prevaluto avea nelle Provincie di Normannia.

Ho detto parimente, che i nostri Normanni furono i primi a dettar leggi locali da valere per tutto generalmente il Reame; e che perciò Guglielmo I. colla Constituzione *paritatem* pre-

preſcriſſe doverſi eſaminar le cauſe a norma di eſſe leggi univerſali: appreſſo doveſſe averſi riguardo alle riſpettive coſtumanze: ed ultimamente le leggi Longobarde, e le Romane decider doveſſero per coloro, che reſpettivamente le profeſſavano.

Fra le coſtumanze approvate v' erano quelle de' naturali di Normannia, e degli altri paeſi delle Gallie, a' quali col valore delle loro braccia era riuſcito d' acquiſtar feudi, e Signorie nommeno nell' Iſola, che in Terraferma: e ſi penſi, ſe regnando i lor nazionali, ſe le faceſſero valere, come quelle, conſtituivano il loro diritto privilegiato, giacchè leggi ſcritte più non aveano. Quindi ne' loro giudizj tutte le ſtravaganze introdotte di là da monti dal Governo feudale; e nelle loro ſucceſſioni il diritto de' primogeniti, e l' eſcluſione delle donne non ſolamente dal feudale, ma dal burgenſatico eziandio acquiſtato col valore delle loro armi.

Federigo non era Normanno per comportarlo; ſi riſolvè pertanto d' abolire interamente il preteſo *jus Francorum*, a riſerba della loro ſucceſſione de' primogeniti nel feudale. Tre Conſtituzioni adunque diè fuori eſpreſſamente per ciò. Colla prima vietò l'oſſervanza delle pratiche de' Franchi in tutti i giudizj [a]. Colla ſeconda proibì i duelli legali: nel che ebbe l' occhio più a' Franchi, che a' Longobardi; perchè i primi più aſſai, che i ſecondi portata aveano all' ultimo eccesſo pratica sì ſcandaloſa (b). Colla terza finalmente ammiſe le donne a ſuccedere così nel feudale, come nel burgenſatico, checchè ſi diceſſero i viventi *jure Francorum*.

Pe' viventi *jure Longobardorum* le donne erano al ſicuro nel burgenſatico, poichè la legge le chiamava a ſuccedere, dove co' maſchi, e dove in loro difetto (c): non riguardo così al feudale, alla cui ſucceſſione biſognava, ch' elleno foſſero eſpreſſamente invitate nel contratto d' inveſtitura: e s' è vero ciocchè ne penſa il Conſigliero d' Andrea, ciò non accadde mai prima di Federigo. A me però ſembra, che ſi deduca il contrario dalle ſteſſe parole della Conſtituzione *in aliquibus*, nella quale dice l' Imperadore, che i Conti, i Baroni, e i militi eſcludeano le figlie dal ſuccedere a' loro Genitori in alcune parti, e non già in tutto il Reame;

[a] *In Conſt. ſpeciale quoddam.*
[b] *In Conſt. proſequentes.*
[c] Iſtor. della G. C. *lib.* I. *cap.* 32. *nar.* 81.

me; e tale esclusione era precisamente dal feudale, poichè gli agnati, quando altro non poteano, occupavano i feudi paterni sotto colore di baliato, per poi escluderle affatto col maritarle ad arbitrio. Che se ciò stato non fosse quanto al feudale, e' non avrebbe parlato di Balj, ma di Manovaldi, cui soggettavansi le donne, che non aveano feudi.

Federigo adunque, al quale ricaduto era il Reame Siciliano per via d'una donna, volendo giustificare la condotta del cugino nell'avere aggiudicato il Regno a Costanza sua zia, incominciò la sua legge dal riprovare una pratica, che alcuni de' suoi Conti, Baroni, militi credean venuta dalla legge Salica; dicendo loro, che tal brutta costumanza, *quod in bonis Comitis, Baronis, vel militis, qui decesserit filiis masculis non relictis, filiae non succedunt*, era contraria alla ragion naturale, *quae parentum votis absque discretione sexus tam masculos, quam foeminas commendavit*; ed in conseguenza ripugnava nommeno al diritto comune (e per diritto comune intese così il Romano, come il Longobardo, l'un de' quali ammettea le femmine discendenti insiem co' maschi, e l'altro le ammettea negli allodj in difetto di maschi), che alle sue leggi, intendendo la seguente Constituzione *ut de successionibus*; che l'ammetteva ancor nel feudale.

Volle dunque, che in morte del padre, viveste egli *jure Francorum*, ovvero *jure Longobardorum*, così nel feudale, come nel burgensatico gli dovesser succedere i maschi, se vi fossero, col peso di maritare, tanto le proprie sorelle, quanto le sorelle di esso padre: ed in difetto di prole maschile, venir dovesse la femminile ad esclusione di qualunque agnato collaterale. Anzi nemmeno volle accordare al padre la facoltà di provveder di Balio la figliuola, o le figliuole da succedere nel feudale. La custodia de' feudi apparteneva al Principe, siccome ho dimostrato trattando di questo articolo, e perciò egli medesimo si riserbò, o di ritenere il feudale, o di concederlo altrui, finattanto che la fanciulla, o le fanciulle, che vi venivan chiamate, compiuto avessero il quattordicesimo anno di loro età, per quindi maritarla, o maritarle con un lor pari con tutto ciò, che stato era del padre.

Più cose son da riflettere in questa legge. La prima è, che l'abuso d'escluder le donne era de' soli feudatarj Conti, Baroni, militi, e neppure di tutti assolutamente; e perciò disse il Legis-

gislatore, che ciò praticavasi in alcune parti, e non già in tutto il Reame. Egli però che tutti volea comprendere nella sua legge, non ostante qualunque costumanza in contrario, soggiunse, che le figlie dovean succedere al padre, *sive Francus sit, sive Longobardus?* e volle dire, che i viventi *jure Francorum* doveano ammetterle ne' burgensatici niente meno, che vi venivano ammesse da' viventi *jure Longobardorum*: e gli uni, e gli altri del pari ammetterle doveano nel feudale.

La seconda è, che la disposizione cadde soltanto sopra l'abuso d'escluder le donne dall'eredità paterna, e non già dalla materna: abuso, che come ho detto, si facea dipendere dall'osservanza della legge Salica, in virtù della quale non venivano escluse le donne, che dalle sole terre Saliche, le quali passar doveano sempre da maschio in maschio: e quì i Baroni viventi *jure Francorum* faceano passare i lor beni, fossero feudali, fossero allodiali, colla qualità di terre Saliche, perchè acquistati a prezzo di ferite, e di sangue. In fatti non disse l'Imperadore *mortuo patre, vel matre*, ma solamente *mortuo patre*; e sebbene nelle volgate si legga, *patre mortuo, tam filios, quam filias ad parentum successionem absque sexus discretione vocari*; pure la scorrezione è manifesta nella parola *parentum*. Sarebbe pur bella, che morendo il solo padre, dovessero i figli succedere al padre, ed alla madre. *Parentis* dunque si deve leggere, e non *parentum*, così per questo, come perchè concordi contuttociò che precede, ed anche con quel che siegue, ove si dice, che in difetto di figli, debban succeder le figlie, *exclusis aliis consanguineis*; e che essendo le figlie impuberi, il lor baliato terminar debba nell'anno quartodecimo, ed allora si mariteranno *cum bonis omnibus, quae patris fuerunt*. La madre non vi entra nemmen per pensiero, perchè sopra la successione materna non cadeva abuso nè tra' viventi *jure Francorum*, nè tra' viventi *jure Longobardorum*, nè tra' viventi *jure Romanorum*; perocchè la Constituzione *puritatem* riportandosi alle respettive loro leggi, e costumanze, niuna ve n'era, che desse l'esclusiva alle femmine dalla materna successione.

Per terzo piacque a Federigo invitar le donne così Franche, come Longobarde indistintamente alla feudal successione, senzachè per questo bisognasse farsene menzione nel contratto d'investitura: e per tal novità sì pregiudiziale al fisco non fu ir-

irragionevole, ch'egli s'oſtinaſſe nel richiedere l'aſſenſo ne' matrimonj.

Per quarto non volle l'Imperadore uſcire dal dettato della legge Longobarda, e della Romana *mediae juriſprudentiae* nel chiamar le figlie ſoltanto, ove figli non vi foſſero, checchè in contrario s'avesser diſpoſto prima le leggi delle dodici tavole, e poi Giuſtiniano (*a*).

In quinto luogo ſeguì il legislatore lo ſtabilito nella legge Longobarda, in quanto al dovere i figli non ſolamente maritare le proprie ſorelle, ma le ſorelle del padre eziandio, delle quali eſſi figli entravano manovaldi, ſecondo che ſta da me detto nella Storia (*b*).

Diſſe per ſeſto, che queſti figli doveano maritarle *ſecundum pàragium*, perchè giuſta lo ſtabilito dalle leggi Longobarde, i figli, ed i fratelli maritar doveano le zie, e le ſorelle ad un loro pari con quello, che foſſe piaciuto loro di darle per *falderſio*; o ſia per *mundio*, ſenza che queſte avessero azione *ad petendam dotem*, quante volte il lor pari ſi foſſe contentato di poco, o di nulla: e queſto ſignifica la parola *ſecundum paragium*. V'aggiunſe tuttavia l'Imperadore, *pro modo facultatum ſuarum, & filiorum ſuperſtitum*; e con queſto aprì in certa maniera il campo a dimandar la dote giuſta lo ſtabilito dalle leggi Romane, dal cui fondo ſon tratte l'infinite queſtioni, che Iſernia, ed Afflitto fanno ſopra queſta legge. Anche nelle conſuetudini di Napoli ſi diſſe *maritare*, e non già *dotare*, perchè i noſtri antichi neppur eſſi davano azione a dimandar la dote *ad inſtar legitimae*, ed anche più in là fino alla virile. Il dotare incomincia a leggerſi ne' Capitoli di Papa Onorio, ed in quelli degli Angioini; e l'uſo delle leggi Romane l'ha poi introdotto per tutto. N'ho parlato baſtantemente in altro luogo; ed in altro luogo ho parlato, anche dal Baliato.

E' da riflettere finalmente ſu queſta legge alle parole: *Si autem filii maſculi una cum filiabus foeminis, aut etiam ſororibus patri decedenti ſuperſint, ... in ſucceſſione bonorum praeferri volumus maſculos foeminis, dummodo tamen ſorores, aut amitas*

(a) *Inſtit. tit. de legit. agnat. ſucceſſ. §. caeterum l. lege duodecim tabularum C. de legit. haered., & l. maximum vitium C. de liberis praet.*

(b) *Lib. 1. cap. 32.*

fratres, aut nepotes . . . . debeant maritare; Caeterum si tantum foeminae superstites fuerint, ipsas . . . . volumus ad successionem admitti. Imperciocchè da tali parole si vede chiarissimo, che l'Imperadore si riportò interamente alle leggi Longobarde; da che non solamente volle, che i fratelli maritar dovessero le sorelle, e le zie per parte di padre; ma non essendovi maschi discendenti, chiamò ugualmente a succedere le figlie, e le sorelle del defunto, in conformità di quello, che sta da me detto nella Storia [a]; perchè si vegga, se questa legge era da interpretarsi colla legge Romana, cui derogava, o colla Longobarda, cui riportavasi interamente.

Questa legge adunque osservasi per metà, poichè al padre, che cessa di vivere con figli, e figlie, e con sorelle, si fanno succedere i figli col peso di dotare le proprie sorelle solamente, e non già le zie: ed al padre, che muore con figlie, e sorelle si fan succedere le sole figlie, e per le sorelle non v'è, nè porzione ereditaria, nè dote. Tanto è egli vero; che noi viviamo più *jure praescripto*, che *jure scripto*.

Che più? Fu altra volta dubitato, se questa legge riguardasse anche le successioni per testamento; tutti però seguendo l'opinione d'Isernia, l'hanno intesa per le sole successioni intestate.

Non voglio in fine rimanermi dal dire, che ne' nostri Tribunali non è ancora assodato il punto, se nelle materne successioni debbano concorrere co' figli anche le figlie. Alcuni Giudici ve l'ammettono ne' preamboli, ed alcuni no. Dovrebbe ciò risolversi con legge del Principe, stando da una parte le leggi Romane, e dall'altra l'opinione de' nostri antichi avvalorata da mille esempli di cose giudicate, sicchè sembra potersi dir costumanza.

XXXIX.

[a] *Lib. 1. cap. 32. car. 81.*

§. XXXIX.

Della Conſtituzione *ut univerſis*.

PRima di far parola della tanto rinomata Conſtituzione *ut univerſis*, biſogna ſeriamente avvertire, che nè a' tempi de' Normanni, nè a tempi di Federigo, eravi alcun diritto feudale, che foſſe comune a più Nazioni. Ciaſcuna, che aveagli ammeſſi, regolavaſi ſecondo le particolari ſue coſtumanze relative al proprio Governo politico, e civile. Così la Francia, che fu la prima ad introdurre la perpetuità ne' beneficj, e negli Uficj di Duca, di Marcheſe, di Conte: così l' Italia; e così gli altri Paeſi. Corrado dettò la prima legge di ſucceſſione ne' feudi militari d Italia; e poichè queſta legge fu inſerita nel Codice Longobardo, entrò nelle noſtre Provincie per gli oſſervatori di eſſo Codice. Ma poſciachè tali Provincie divennero parte d'una Sovranità totalmente diſtinta dal Regno Italiano, ne avvenne, che mentre Lotario promulgava in Lombardia la ſeconda legge feudale pe' ſuoi ſuggetti, Ruggieri di lui giurato nemico dava quì le proprie leggi per fondamento della novella ſua Monarchia; nè ſi ſa, ſe alcuna ſtabilita n' aveſſe intorno alla feudal ſucceſſione: ſi ſa tuttavia, che ne' Defotarj, e ne' libri *Terrarum, & feudorum*, ſcritte erano, ſe non le leggi, le conſuetudini per lo meno introdotte, ed approvate pel Regno, e pe' ſuoi reſpettivi abitatori.

Delitto di Maeſtà ſtato ſarebbe il far quì parola di conſuetudini, non che di leggi, praticate in un Paeſe nemico, e di conſuetudini più politiche, che civili, quali erano le feudali, che nemmeno erano generalmente comuni in tutte le Città ſteſſe dell' Italia Traſteverina.

Ruggieri, anzi che a queſte, cercò d' uniformarſi alle leggi, ed alle pratiche Anglo-Normanne, dando luogo in Regno a' feudi di dignità; e così queſti, come tutti gli altri riconoſcendo per ereditarj miſti, venne ad allontanarſi totalmente dalla Conſtituzione de' feudi *ex facta, & providentia* di Lombardia.

Io non dubito punto, che durante l' età minore di Federigo, e durante la ſua aſſenza dal Regno, l' uſo de' feudi ereditarj

tari avesse portata più oltre di quello, che conveniva, la libertà di chi possedeagli. e tanto più non ne dubito, quanto che veggo, che sotto gli occhi di Federigo medesimo seguitarono a correre abusi tali, ch' egli anche dopo aver pubblicato il suo Codice, alla Constituzione *divae memoriae*, dovè aggiunger l'altra *hac edictali*, per impedire che non si facesse così libero baratto de' feudi, e delle cose faudali, come faceasi de' liberi allodj. Di quì argomento, qual' esser dovette la prudenza di questo Principe nel prescrivere tal legge di successione ne' feudi, che senza pregiudicare al Sistema di Governo introdotto da' suoi maggiori, addolcisse l' animo della nobiltà con accordarle più di quello, ch' alcun Sovrano fatto avesse fino a quel punto.

E che sia così: che cosa ordinato avea Corrado pe' suoi Lombardi? *Cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus, de hoc saeculo migraverit, filios ejus illius beneficium tenere. Si vero filios non habuerit, & habiaticum ex filio masculo reliquerit (habiaticum, sive aviaticum, sc. nepotem), pari modo beneficium habeat. Si vero forte habiaticum ex filio non reliquerit, sed fratrem legitimum ex parte patris reliquerit, sed Seniorem offensum habuerit, & sibi vult satisfacere, & miles ejus esse, beneficium, quod patris sui fuerit, habeat, servato usu majorum valvasorum in dandis equis, & armis sui Senioribus* [a]. Così si visse colà per un secolo intero, dopo il quale Lotario v' aggiunse la successione del patruo [b]. Il succedere in gradi ulteriori s' introdusse di poi per costumanza, e non per legge alcuna di Principe: costumanza, che 'l nostro Isernia affermò, ch' anche a' suoi dì non poteasi allegare nel Regno [c].

Federigo all' incontro, che cosa ordinò colla sua Constituzione, *ut universis*? Primieramente dichiarò patrimoniali non solamente i feudi quadernati *secundum quid*, i quali corrispondeano a' feudi militari di Lombardia; ma i Contadi ancora, e le Baronie registrate *in capite Curiae*. In secondo luogo generalmente per tutti volle, che le parole *tibi*, & *haeredibus* contenute nelle investiture *ex pacto accipientis*, & *ex providentia dantis* dovessero intendersi in Regno per tutti i discendenti del sangue

[a] *L. Long. lib. 3. tit. 8. §. 4.*
[b] *V.* Differt. preced. §. 22. *car. 72.*
[c] *De Grad. succ. in feud. §. his vero deficientibus, & ad Conflit. si quando de poena feriud.*

gue *usque ad infinitum* colla qualità d'eredi dell'ultimo posseſſore. V'aggiunſe per terzo, che fra questi discendenti dovessero comprendersi anche le femmine.

E poichè fra la generalità del Baronaggio, che a que tempi vivea *jure Longobadorum*, eravi la specialità di coloro, che viveano *jure Francorum*, volle egli riserbare a costoro la lor costumanza della indivisibilità nel feudale a favore del primo nato; e quindi dopo avere generalmente ordinato, in tutti i feudi anche di dignità *usque ad infinitum ex discendenti linea descendentes cujuscumque sexus sint, libere & absolute posse succedere*; aggiunse due eccezioni, la prima per tutti, e fu il preferire i maschi alle femmine, *servata tamen sexus praerogativa*; e l'altra particolare pe' viventi *jure Francorum*, in quelle parole: *nec non majoris aetatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure Francorum*. Potea farsi mai per questa parte legge più favorevole al Baronaggio, e più pregiudiziale al suo fisco, sì per la qualità de' feudi, che vi comprese; e per l'ampiezza della successione, e sì ancora per avervi ammesse le donne?

Ma egli passò oltre, ed in difetto di discendenti non solamente ammise i fratelli, giusta la legge di Corrado inserita nel Codice Longobardo, ma anche le sorelle, ed i figli de' fratelli, qualora il feude stato fosse dell'avo, il che non erasi fino a quel tempo ordinato per legge d'altro Sovrano.

Quì però bisogna fermarsi col rapportare le parole della Constituzione, ed i dubbj, che ne risultarono appresso. Le parole sono: *Ex collaterali linea venientes, ut fratres, sive ex utroque parente, sive ex altero tantum, & sorores in capillo, excluso etiam communi patre superstite, omnino succedunt. Conjugatae autem, & dotatae, a fratrum successionibus repelluntur. Filii autem fratrum his, quae communis patris fuerunt, avi eorum scilicet, idem jus, quod pater eorum habeant. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo jure suo, nepotes ex fratribus non succedunt. In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus; in his etiam proavi quae communis fuerunt, successio non defertur.*

Vivente Federigo, ed anche per quanto durò in Regno la cancelleria Sveva, non potè nascere dubbietà sul sentimento delle addotte parole; avvegnachè quando anche non si fossero volute rischiarare con una nuova legge, bastar dovea per tutta spiegazione la continuata osservanza. Le

Le difficoltà incominciarono a sorgere dopo la memorabile rivoluzione avvenuta nel nuovo regnare degli Angioini. Andate allora a male tutte l'antiche memorie fiscali, si dubitò, se Federigo colle riferite parole avea inteso di chiamare i fratelli a succedere ad un fratello defunto nel solo feudo stato già dal padre comune, giusta la legge di Corrado, ovvero eragli piaciuto d'invitargli anche in quel feudo, che 'l defunto avesse nuovamente acquistato.

E si dubitò ancora, se riguardo a' feudi antichi, sotto nome di fratelli eransi voluti comprendere coloro eziandio, che non fossero congiunti al feudatario *ex latere feudi*, cioè a dire se nel feudo paterno avean diritto a succedere i fratelli uterini, e nel feudo materno i fratelli consanguinei.

Il Caramanico se non contemporaneo, vicinissimo almeno a' tempi di Federigo, così nel primo, come nel secondo dubbio si dichiarò rotondamente pel fisco. Disse, che riguardo al feudo nuovo, come il Legislatore avea espressamente escluso dalla successione del patruo i figli d'un fratello premorto, così dovea intendersi anche de' fratelli viventi; *absurdum enim est dicere, quod fratres plus habeant, quam nepos* (a).

E riguardo a' feudi antichi, confessò veramente, opinarsi da molti, che con quelle parole *sive ex utroque parente, sive ex altero tantum* eransi invitati anche i fratelli non congiunti *ex latere feudi*; ma pure egli soggiunse: *tu intellige, quando feudum, de cujus successione agitur, pervenit defuncto ex eo parente, ex quo iste frater superstes conjunctus est: & hoc declaratur aperte infra &c.* (b).

Ad ogni modo il fisco pensò di cautelarsi nelle nuove concessioni con aggiungere alla clausola antica *tibi, & haeredibus* la parola *ex corpore*, colla quale intese d'escludere espressamente dal feudo nuovo i fratelli del primo acquistatore, e del feudo paterno tutti coloro, che non fossero del di lui sangue.

Però nel tempo stesso è da credere, che per le concessioni già fatte senza la parola *ex corpore* il fisco medesimo fosse stato ben saldo sulla dottrina del Caramanico; imperciocchè dopo la morte di Re Carlo I. ritrovandosi il di lui figliuolo ancor prigione in Ispagna, il Baronaggio fece pratica col Pontefice Onorio IV., per-

[a] *Ad Constit. ut univers. V. Jura suo.*
[b] *Ibid. verb. ex altero tantum.*

perchè fra l'altro ampliasse la successione ne' feudi.

E veramente fra Capitoli pubblicati da Onorio nel 1285. uno ve ne fu, col quale ammise il fratello a succedere nel feudo nuovo acquistato dal defunto fratello, qualora però questi ottenuto non l'avesse colla formola nuovamente introdotta *tibi, & haeredibus ex corpore*. Le parole del Capitolo sono: *Si vero feudum, de quo agitur, non ab aliquo parentum processerat, sed inceperat a defuncto, tunc solus defuncti frater in eo succedat, nisi lex concessionis in praemissis aliud induxisset*. Venne tuttavia a dichiarare implicitamente, che nè questa era stata la mente di Federigo, nè questa la pratica, perchè soggiunse: *Haec ita de caetero praecipimus observari, qualibet alia consuetudine, vel Constitutione cessante*.

Quanto però a' feudi paterni, o materni, sebben procurato avesse di favorire il Baronaggio coll'estendere la successione de' collaterali fino al sesto grado; pure non ebbe il coraggio d'invitarvi i non congiunti *ex latere feudi*, non ostante che nelle concessioni non vi si leggesse la clausola *ex corpore*. Ecco le parole del Capitolo: *Si aliquem feudum a Rege tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre, aut ejus liberis superstitibus, mori contingat, si decedentis feudum ab aliquo ex parentibus sibi, & fratri communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepotem; ille, qui tempore mortis supererit defuncto proximior, in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti* (a).

La Storia di questi Capitoli, e la maniera colla quale si condusse Re Carlo II. giunto che fu al Trono, ci si raccontano dal nostro Storico civile (b). E sia vero, o no, che Papa Niccolò IV. l'avesse rivocati, o sospesi in tutto, o in parte, certo è per attestato del medesimo Isernia, che tai Capitoli a' suoi dì non si osservavano, se non in ciò, che stimavasi ragionevole (c).

E ragionevole si stimò il far succedere i fratelli ne'feudi di nuovo acquisto, quando il nuovo acquistatore, se ne morisse senza figli, purchè nell'investitura si fosse usata la formola antica *ti-*

(a) Istor. Civil. *tom.* 3. *lib.* 21. *cap.* 1. *Capitula Honorii* car. 102.
(b) *Ibid.*
(c) *Isern. in tit. quae sit prim. caus. benef. amit. §. sed nec alia jus-tior. n.* 42. *vers. licet illa Capitula.*

tibi, & *haeredibus* assolutamente; e ciò perchè avendo Federigo escluſi espressamente i figli di fratelli da feudi nuovi, parea d'aver inteso d'includervi i fratelli [a]; con che giusta il sentimento del Reggente Marciano non era venuto a far altro, che stabilire per legge generale ciocchè per particolari investiture praticavasi in Lombardia.

Riguardo però a' feudi paterni, o materni seguitò a correre l'opinione del Caramanico riconosciuta per legittima dallo stesso Pontefice Onorio, e nel tempo stesso la successione de'collaterali non si fè passare più in là di quello, che ordinato avea Federigo, non ostante il Capitolo del Pontefice. E' questo il senso delle parole, colle quali termina il Capitolo di Re Carlo II. *Considerantes: veteribus autem feudis in illo usu, & jure manentibus, quod ad successiones hujusmodi eis competit ex antiquo.*

Che Andrea d'Isernia per tutto il regnare d'esso Re Carlo II. stato fosse nel medesimo sentimento del non ammettersi a succedere ne' feudi antichi coloro, che non fossero congiunti *ex latere feudi*, anche dove non vi fosse la parola *ex corpore*, si osserva da ciò, che scrisse nel suo comento sopra gli usi di Lombardia: *collaterales non succedunt, quando non est feudum quaesitum per illum, qui fuit agnationis communis* (b). Ma non così poscia che Roberto il pospose a Bartolomeo di Capoa: si studiò allora di smaltire quante più potesse opinioni nocevoli al fisco; e fra le altre disse, che non ostante il sentimento della chiosa i Periti del Regno, e la stessa G. C. fin da' tempi di Re Carlo I. avean deciso, che in forza della Constituzione di Federigo il fratello uterino dovea succedere nel feudo paterno, non già in concorso de' congiunti del sangue, ma sibbene ad esclusione del fisco. Il disse nella giunta marginale, che fece al comento sopra gli usi feudali, e più asseverantemente l'affermò nelle note alla Constituzione *ut de successionibus*.

Non per questo però si rimossero dal parere della chiosa Baldo, Angelo, Luca di Penna, e 'l famoso Matteo degli Afflitti. Sigismondo Loffredo fu il primo a sostenere, che posta l'opinione de' Periti del Regno, e la determinazione della G. C. rapportata, ed approvata dall'Isernia, l'uterino in forza della Con-

(a) *Afflict. ad d. Const. n. 14. & 15. Ursin. p. 2. art. 2. n. 27. Reg. Marcian. exercit. sisc. cap. 9. n. 30.*

(b) *Ad tit. de natur. succes. feud.*

Conſtituzione avea diritto a ſuccedere ne' feudi paterni conceduti colla formola antica [a].

Diſpiacque a Bartolomeo Camerario una tale opinione del Loffredo, finattanto che godè il favore del Principe; affermando tuttavia che contra ſua voglia piegava le ſpalle all'esempio della coſa giudicata [b]. Ma disguſtato poi, e fuggitivo s'allarmò a tutt'uomo a ſoſtenere, che la Conſtituzione invitava anche i fratelli non congiunti *ex latere feudi*, checchè ſi aveſſero detto il Caramanico, ed i ſuoi ſeguaci; anzi per ſoprappiù ſi sforzò di provare, dover ciò aver luogo anche nelle conceſſioni fatte *pro ſe, & haeredibus ex corpore* [c].

Queſta nuova opinione del Camerario aggiunſe forza al ſentimento del Loffredo, ed all'eſempio delle coſe giudicate riguardo a' feudi conceduti colla formola antica *pro ſe*, & *haeredibus* aſſolutamente; ſicchè il Preſidente Urſino l'impugnò ſoltanto, ove le conceſſioni foſſero *pro ſe, & haeredibus ex corpore* [d].

Il Preſidente Ganaverro entrò il primo in lizza pel fisco anche nelle conceſſioni colla formole antica [e]: e lo ſteſſo ſoſtennè il Reggente Marciano figlio, ancorchè aveſſe in contrario un'allegazione del padre [f]. E fra tali, e tante dispute il fisco ammise a tranſazione nelle occorrenze.

Surſe finalmente il maggior lume del noſtro foro, vale a dire il Conſigliero d'Andrea, e con una ſcrittura degna ſolo di lui ſe vedere la mala fede dell'Iſernia, e del Caramanico, dimoſtrando ad evidenza, quale ſtata era la mente del legislatore nella Conſtituzione *ut univerſis*, e quale l'antica oſſervanza; e fece in ciò non ſolamente ſpiccare per tutto la ſcienza legale, nella quale era eminente, ma ſi valſe ancora della Storia, e della cronologia tanto neceſſarie ad un Giureconſulto, ſpezialmente feudiſta, per non incorrere in graviſſimi errori.

Che ſe abbagliò (e ſia detto per incidenza) intorno al tempo della pubblicazione del Codice di Federigo, intorno alla Curia Capoana, ed intorno alle Pandette ritrovate in Amalfi, ed in-

[a] *In paraph. feud. p. 25. a t.*
[b] *In lectionibus feudal. lect. 26. n. 55. & ſeq.*
[c] *In reſponſ. poſt comment. Cametii.*
[d] *In tract. de ſucceſſ. feud. p. 2. quaeſt. 2. art. 1., & 2.*
[e] *In deciſ. R.C. deciſ. 1., & 2.*
[f] *In exercit. feſs. cap. 9.*

incominciate a leggersi in Bologna; eran questi punti di Storia a' suoi dì non ancora assodati. Ma non abbagliò certamente in quanto all' intelligenza della Constituzione *puritatem*, come si sforzò poi d'accusarnelo a torto il Consigliero Donato Antonio d'Asti; ed io me ne riporto a quanto n'ho detto nella Storia della G. C. (*a*).

Oltracciò ecco altri dubbj promossi per lo più dall' Isernia sopra l'addotta Constituzione. Uno fu, se il padre fosse in tutti i casi escluso dalla successione del figlio: ed anche sopra tal punto non fu sempre uguale a se stesso. Nel comento sopra gli usi di Lombardia disse, che anche in Regno in forza della Constituzione il padre, o l'avo non avean diritto a succedere, che in quel feudo, che avessero eglino medesimi rifiutato al figlio, o al nipote (*b*); ma nelle note poi alla Constituzione *si quando contingerit* tenne doversi il padre ammettere anche alla successione del figlio nel feudo materno, perchè così stimato aveano i Periti del Regno. Veniva egli però smentito dal Caramanico, e da Bartolomeo di Capoa, i quali detto aveano tutto l' opposito; e perciò Afflitto volle piuttosto credere a costoro, che all' Evangelista de' feudi (*c*); se non che essendosi il Capoa fatto anche a sostenere, che 'l padre nemmen potea succedere al figlio nel feudo, che avealgli rifiutato, Afflitto gli fu contrario in ciò, e dietro ad esso venne tutta la scuola de' nostri feudisti [*d*].

L' altro dubbio fu, se il patruo avea diritto di succedere al nipote in Regno, siccome avealo in Lombardia in forza della legge di Lotario; ed Isernia tenne l'affermativa, perchè avendo Federigo ammesso il nipote alla successione del patruo, non potea avere escluso il patruo dalla successione del nipote in pari grado [*e*]: opinione, cui contraddiceano la chiosa, il Capoa, e le giudicature della Magna Curia, e quindi rigettata da Afflitto, e da tutta la scuola Dottorale.

Giunse in fine Isernia ad ammettere i figli de' fratelli nella successione de' feudi nuovi contra l' espresse parole della Constiti-

(a) *Lib. 2. cap. 27.*
(b) *Ad tit. de natur. success. feud.*
(c) *Ad Const. forjudicaturum n. 3, & seq.*
(d) *Afflict. ibid Camer. ad tit. de natur. success. feud. lect. 25. n. 45.*
(e) *Ad dict. Constit. ut Universis, & C. si quis miles lib. 1. tit. 19.*

ſtituzione; e ſi penſi, ſe aveſſe potuto aver ſeguaci [a].

Si dubitò poi, ſe nella linea collaterale dovuto aveſſe aver luogo il *jus Francorum*, cioè la ſucceſſione de' primogeniti, ed oltre alla dichiarazione procuratane ne' Capitoli di Papa Onorio, ſu queſto dubbio rimoſſo col Capitolo *conſiderantes* di Re Carlo I. d'Angiò (*b*).

Si dubitò parimente, ſe il fratello germano ſecondogenito doveſſe venir preferito al primogenito conſanguineo nel feudo paterno *de jure Francorum*: e quì la chioſa, ed Iſernia concorſero nell'affermativa; ma non ſeppero digerirlo nè il Reggente Rovito, nè Orazio Montano, nè 'l Preſidente Orſini, checchè s'aveſſe ſcritto il de Giorgio. Pure il riguardo dovuto all'Iſernia, ed al Caramanico laſciò in forſe un'articolo, che per ſe ſteſso dovea esser chiariſſimo a prò del conſanguineo primo nato [c].

E quanto alle donne, ſi dimandò, perchè Federigo nella linea diſcendente chiamate avesse alla ſucceſſione de' feudi paterni *de jure Longobardorum* le vergini, e le maritate, e dotate dal padre ugualmente, *collatis dotibus*; e poi ne' feudi paterni *de jure Francorum* preferite avesse le vergini alle maritate, e dotate: e perchè nella collaterale chiamati avesse congiuntamente i fratelli, e le ſorelle vergini ne' feudi diviſibili, eſcludendone affatto le maritate, e dotate dal padre, o dal fratello; e ne' feudi indiviſibili, dando luogo alla preferenza del ſesso, e dell'età, eſcluse anche ne avesse le maritate, e dotate. E fra queſti dubbj nacque la diſputa, ſe una donna maritata dal fratello colla dote di beni paterni avesse diritto di ſuccedergli nel feudo *de jure Francorum* pervenutogli dal padre comune: su di che ſu poi promulgata la prammatica detta la Filingeria [d].

E finalmente per laſciar da parte gli altri dubbj di minor conto, ſi cercò di ſapere, perchè Federigo nella ſucceſſione de' feudi antichi chiamati avesse i figli de' fratelli, e non già i figli delle ſorelle, i quali furono poi ammeſſi per una benigna interpretazione, quantunque oſtasse loro la lettera della legge.

Queſti, e tutti gli altri dubbj ſurti ſull'intelligenza della

[a] *Cumias in cap. ſi aliquem verb. non communibus n.* 10., *&* 11. *Tappia deciſ. S.C.* 2. *n.*8. *Praeſ. Urſinus p.*2. *quaeſt.*4. *artic.* 10. *n.*2., *& alii.*

[b] *V. Praeſid. Urſin. p.* 2. *quaeſt.* 1. *artic.* 1.

[c] *V. de Andr. diſput. cap.* 3. §. 4. *p.* 163.

[d] *V. Pragm. prim. de feud.*

Conſtituzione *ut univerſis*, e tanto valorosamente discussi da i noſtri per principj di legge civile, pare a me, che possano più facilmente risolversi per principj di Governo politico, a' quali Federigo ebbe certamente la sua mira principaliſſima; perchè nel passaggio de' feudi per via di succeſſione non si uscisse dal Siſtema introdotto dall' avo, e da se voluto anzichè diſtruggere, migliorare.

Mi si permetta dunque di farne quì brievemente l' analisi: il che sarà, a mio credere, prendere i feudi per l' oggetto loro principale, dove finora così nella materia di succeſſione, come in quella degli assensi, ed in tutt' altro sonosi riguardati per l'accessorio.

§. XL.

Esame della Conſtituzione *ut univerſis* riguardata come legge politica.

FU certamente una forza, che si fece alla ragion politica, allorchè quelli, ch' erano beneficj, ed Uficj a vita, col farsi passare di padre in figlio, si cangiarono in feudi, ed in Signorie: maggior forza si fece, dove sotto titolo di feudi *ex pacto*, & *providentia* vi si chiamarono mano mano gli eredi del sangue, massima fu la forza nel rendergli ereditarj misti, e nell' invitarvi anche le donne, per lo cui mezzo passar doveano i feudi di una in altra famiglia: e più nel mettere tra' feudi non solamente i semplici doni milita[illegible], ma i Contadi ancora, e le grandi Baronie, il che altro non era, che far patrimonio di famiglie private ciocchè dovea essere il nerbo dello Stato, e 'l sostegno della Sovranità. E come questa forza non fu uguale in tutti i Paesi, ne avvenne quella diversità nel disporre de' feudi, e nel succedervi, che ha formato, e forma l' oggetto di tutto il passato, e del presente mio ragionare.

In fatti per restringermi quì all' articolo della succeſſione, il concedere un beneficio a vita era comperarsi il servigio personale d' un' uomo: concedere un feudo a perpetuità fu comperarsi il servigio d' una famiglia: e concedere un Contado, ed una gran-

de

de Baronia in feudo era il far patrimonio d' una famiglia il diritto di comandare a molti uomini, d' armarli, e di trarsegli dietro a disposizione.

Nel caso di concedere un beneficio, il beneficiante, calcolava sopra qualità conosciute: nel concedersi un feudo, si giucava sulla probabilità, ed in conseguenza sull' incertezza. Non sempre da un padre savio, valoroso, e fedele a tutte pruove uscir poteva un figlio d' ugual prudenza, e valentia, e quello ch'era più, ugualmente fedele. Ecco il giusto motivo della ripugnanza nello estendere i gradi della feudal successione.

In Lombardia, tuttocchè si trattasse di semplici doni militari, non si passò molto avanti per leggi: vi si passò per abuso ridotto in costumanza, vale a dire per una forza, che fu fatta alla ragion di Stato. Questa però non ne sofferse molto; sì perchè i Principi sopra feudi semplici militari per lo più non aveano un' interesse diretto, e sì ancora perchè per legge di Federigo Barbarossa fu stabilito, che il servigio personale potesse commutarsi in danaro; donde fu, che il Sovrano, prezzolando truppe a tutta sua disposizione, potea tenere in dovere quegli stessi, che le pagavano.

Tutto diversamente in Regno. Introdottivi per necessità del conquisto i feudi patrimoniali, ed ereditarj, ed annoverati tra' feudi i Contadi, e le grandi Baronie, ed ammessevi in conseguenza anche le donne, bisognò prendere altre precauzioni, perchè la ragion politica, che richiedea servigio personale, ed esatta fedeltà nel servigio, non ne riceveesse alcun detrimento. Ecco l'oggetto di tutte le leggi feudali inserite nel nostro Codice Siciliano, e fra le altre della Constituzione *ut Universis*: ed ecco il motivo della differenza, che si fe passare tra i nostri, ed i feudi di Lombardia: motivo interamente trascurato da tutti, o presso che tutti i feudisti de' secoli scorsi.

Re Ruggieri, che nell' Isola, ed in buona parte di Terraferma trovò introdotti i feudi ereditarj, compresevi i Contadi, e le grandi Baronie, non pote fare a meno di non estendergli per tutto il rimanente del Reame, perchè componessero un Governo uniforme. E poichè non potea torre a' feudi la qualità ereditaria, si restrinse nel torre a' feudatarj la facoltà di disporne ad arbitrio in tutto, od in parte. Ne proibì dunque ogni alienazione, affinchè non uscissero giammai dalle famiglie, cui eransi con-

concoduti, o si concedessero in avvenire [a].

Più indulgente Federigo, si compiacque di porgli in commercio col fargli alienabili, ma volle egli stesso vedere in man di cui si volessero far passare per qualunque contratto [b]. Ed ecco una doppia maniera di constituirsi un nuovo feudatario.

Tale diveniva chi direttamente dal Principe ne otteneva l'investitura: e tale ancora, chi non essendovi immediatamente chiamato per diritto ereditario, ne faceva l'acquisto per contratto fra' privati con assenso del Principe, o che fosse preceduto, o che fosse susseguito a dar forza ad un tal contratto, che fino a ciò si contava per nulla.

Era questo in mano del novello feudatario un feudo tutto nuovo, e la formola ordinaria, o della principesca concessione, o dell'assenso era: *tibi, & heredibus tuis*. E quali erano questi eredi? Quelli precisamente, che v'invitava la legge, perocchè non conveniva, che un fondo dello Stato addetto al servigio personale si lasciasse all'arbitrio dell'uomo; sebbene ad arbitrio dell'uomo fosse il disporne del frutto, detrattone sempre il servigio. Questo è lo spirito della Constituzione *hac edictali*.

Tanto ciò vero, che se il primo acquistatore avesse speso danaro nell'acquisto del feudo, il danaro rimanea si nelle disposizioni delle leggi civili; ed il feudo, e per esso il servigio in quelle delle leggi feudali.

La legge intanto, che dovea dar ordine alla feudal successione, aver dovea due riguardi. Il primo della ragion politica, ch'era l'interesse dello Stato, e l'altro della ragion civile, ch'era l'interesse delle famiglie, e de' membri, che componeanle: e queste due ragioni bisognava contemperare in maniera, che l'una non fosse all'altra di notabile nocumento.

La ragion politica richiedea, che il primo ad acquistare un feudo fosse considerato come stipite d'una nuova famiglia ammessa al vassallaggio, cioè a nobilmente servire; perocchè eliendo l'investitura un contratto benefico, in grazia di lui solo il Principe concedea, direttamente investendo, o indirettamente prestando l'assenso all'acquisto del feudo; dunque sotto nome d'eredi intendersi doveano i soli discendenti dal di lui sangue.

Ma come altri in Regno viveano *jure Longobardorum*, ed era-

(a) *In Const. scire volumus.*
(b) *In Const. Constitutionem Divae memoriae.*

erano la maggior parte, ed altri *jure Francorum*, non poteasi senza manifesta ingiustizia inverter l'ordine civile di successione stabilito nelle rispettive famiglie, e distrugger con ciò un diritto già acquistato da' membri delle medesime. Doveasi pertanto lasciare in ciascuna famiglia l'osservanza del proprio diritto, nel quale entrati erano i feudi coll' esser divenuti non solamente patrimonio, ma retaggio eziandio di chi possedeagli.

Ma che si dividessero, o non si dividessero fra gl' individui d'esse famiglie, colui, o coloro, che doveano entrarne in possesso, erano per ragion politica in dovere di rinnovare col concedente il contratto d'investitura, obbligandosi di stare a' patti in quella contenuti, e per essa alla disposizione delle leggi feudali [a]: e fra' patti principalissimo esser dovea quello della successione nel più prossimo, o ne' più prossimi agnati, senza potervi derogare, nè per atti fra vivi, nè in ultima volontà, quando al concedente fosse piaciuto d'acconsentirvi [b].

Il diritto naturale, e civile non tollerava, che da un patrimonio ereditario se n'escludessero assolutamente le donne, massime discendenti (c). Bisognò tuttavia, che trattandosi di feudo, e per esso di servigio, la ragion politica ritrovasse un temperamento, onde il servigio non passasse sopra persona, e sopra famiglia, che non fosse di tutta confidenza: e 'l temperamento fu, che 'l Principe veder dovesse, qual era quell' uomo nella cui persona, e nella cui famiglia un giorno, o l'altra ricader poteva il feudo, e per esso il servigio personale suddetto [d].

Or se vi bisognava una tal precauzione nel forse, perchè non difficile ad accadere, molta maggior diligenza richiedeasi nella certezza. Che fare pertanto. Eranvi feudi divisibili, ed eranvene indivisibili, nè conveniva cambiarne la natura in mano di chi possedeagli. Le vergini adunque, e le maritate succeder doveano egualmente ne' feudi divisibili; e quando quest' ultime state fossero dotate dal padre, l'equità naturale, e la ragion civile Longobarda richiedeano, ch'elleno aggregassero la lor dote all' asse paterno [e]. Non così ne' feudi indivisibili: dovendo, se-

(a) *In Const. Comite, vel Barone.*
(b) *In dict. Const. hac edictali.*
(c) *In Const. in aliquibus.*
(d) *In Const. hoc quidem nostri diplomatis.*
(e) *Ll. L. lib. 2. tit. 11. §. 16., & 21.* Storia della G.C. *lib. 1. cap. 32.*

sene ammettere una sola, la ragion di Stato nella certezza di dover passare il feudo in altra famiglia, ritrovava il suo conto nel preferire la vergine, perchè il Principe si ritrovasse nel caso di vedere cui si confidasse il servigio del feudo. Ma l'equità naturale non permettea, che ciò dovesse aver luogo, se non quando la primogenita fosse in certo modo uscita dalla famiglia col ricever dal padre la dote [a].

Oltre alla linea discendente, la ragion civile ne riconosceva due altre, cioè quella degli ascendenti, e quella de' collaterali. Non così la ragion dello Stato. Che volea fare il Principe d'un vecchio forse decrepito, che fosse succeduto a servire in luogo d'un giovane? Questa linea dunque entrar non dovea per nulla nella successione feudale.

Eccezione di regola si stimò poi, qualora il padre, o l'avo si fosse disarmato in grazia del figliuolo, o del nipote, rilegnandogli il feudo. Giusto era in tal caso, che per morte di costui senza figli, il rilegnante ripigliasse quelle armi, che avea deposte in grazia del defunto. Ma la ragion di feudo ereditario, non permise, che 'l padre, o l'avo togliesse al figlio, o al nipote quella libertà di disporre de' frutti del feudo, che rifiutandogliele gli avea accordata; dovea dunque succedergli, come erede, e stare a quello, che 'l defunto avesse, o in vita, o in morte legitimamente disposto [b].

Un altra eccezione si trovò nella Constituzione *forjudicatorum*, dalle cui parole sembra, che Federigo avesse voluto invitare gli ascendenti fino al terzo grado della successione nel feudo antico ricaduto per bando, e condannagione del possessor feudatario; e su di ciò le dispute de' Dottori, ed i dubbj de' Tribunali [c].

Maggior intrigo nella linea collaterale. Distinguendosi in Lombardia il feudo nuovo dall'antico, erasi stabilito per legge di Corrado, che nel feudo antico in difetto di figli succedesse il fratello; e per ragione, che i discendenti da questo anche erano del sangue del primo acquistatore, fu poi ricevuto per costuman-

(a) *In Constit. ut de successionibus.*

(b) *Iser. ad cap. de natur succ. feud., & ad cap. 1. de grad. success., de Ponte de potest. Proteg. tit. 8. de refut. n. 15. de Franch. dec. 3.*

(c) *Iser. ad d. Const. forjudicatorum, de Ponte ibid. n. 18. Tappia lib. 6. tit. 11. p. 102.*

manza, che vi si ammettessero non solamente i figli di fratello, ma i figli de' figli ancora fino al settimo grado, niente meno che nella linea diretta (a): e per legge di Lotario vi fu ricevuto anche il patruo, tutto che per esso contro la massima politica il feudo venisse a risalire. Ma nel feudo di nuovo acquisto non si ammisero a succedere, che i soli discendenti, salvo se nel contratto d'investitura vi fossero espressamente invitati i fratelli (b).

La legge di Corrado erasi ricevute nelle nostre Provincie prima che Ruggieri incominciassi a regnare: non così quella di Lotario; e molto meno le costumanze di Lombardia, che cominciate colà dall'abuso, passate erano in consuetudini per debolezza del Governo. Chi legge gli annali d'Italia vi vede per tutto la verità di questa mia asserzione.

La ragion politica dunque non volea, che ne' nostri feudi di dignità, feudi ereditarj, feudi, ne' quali venendo ammesse le donne, era facile il passaggio d'una in altra famiglia, si lasciassero correre non solamente le leggi medesime, ma anche le costumanze introdotte ne' feudi militari d' uno Stato, che tendeva a cangiamento di Governo. Quì dunque prima Ruggieri, e poi Federigo stimarono di prendere la via di mezzo. Checchè praticato s' avesse il primo, certo è, che non lasciò libero il corso a leggi, ed a costumanze di Principe, e di Paese nemico. Quanto a Federigo, la prudenza gli dettò di fare qualche cosa di più di quello, che fatto avea Corrado, la cui legge era la sola feudale legittimamente introdotta in Regno. Ed ecco come egli si diportò.

Stando su i feudi antichi, volle, che in difetto di figli dovessero succedere non solamente i fratelli, e le sorelle *in capillo* esclusone affatto il padre comune, ma i figli ancora di fratelli da dover rappresentare il lor padre. Disse così, avendo riguardo alle leggi Longobarde, in forza delle quali tutti i fratelli in pari grado, e le sorelle da marito erano ugualmente chiamati all'eredità d'un defunto fratello, e davasi anche luogo al diritto di rappresentare. Disse *sive ex utroque parente, sive ex altero tantum* per rimovere il dubbio, che potea nascere dal diritto Ro-

(a) *In cap. 1. de succeſſ. fratrum, in c. 1. de ſucceſſ. feud., & in cap. 1. de nat. ſucceſſ. feud.*

(b) *Cap. 1. §. & quia vidimus de his qui feud. dar. poſſ. cap. 2. de benef. fratrum &c.*

mano noviſſimo, il qual preferiva i fratelli germani; dove che la ragion politica de' feudi non riconoſcea che lo ſtipite dell' acquiſto, ed in conſeguenza il di lui ſangue. Diſſe *eſcluſo patre communi*, perchè gli aſcendenti così qui, come in Lombardia entran non doveano nella feudal ſucceſſione.

Non parlò affatto, nè potè parlare di feudi nuovi, perocchè invitarvi a ſuccedere i fratelli, che non erano dello ſtipite di chi avea acquiſtato, ſtato ſarebbe una novità diſtruttiva della natura de' feudi, e contraria alla formola dell' inveſtitura, che ſotto nome d'eredi intendea i poſteri ſoli. Ciò tuttavia fu diverſamente interpretato; e 'l più forte motivo ne fa, che ſembrava aſſai duro, che ſul primo entrar del feudo in un Caſato veniſſe a perderſi per difetto di figli. Le parole dunque della legge furono ſpiegate, come ſe Federigo aveſſe voluto implicitamente ſtabilire per legge generale; ciocchè in Lombardia era ſolito di convenirſi per patto eſpreſſo (a).

Tanto è egli vero, che Federigo non inteſe di prorogare la ſucceſſion feudale negli non diſcendenti dal primo acquiſtatore, che durando le ſteſſe maſſime politiche ſotto il regnare di Re Carlo I. d'Angiò, queſto Principe ad eſcludere tutte le opinioni in contrario, aggiunſe alle nuove inveſtiture la parola *ex corpore*: il che altro non fu, che ſpiegare in termini eſpreſſi la Conſtituzione Imperiale, e far comprendere a' ſuoi Baroni, quale dovea continuare ad eſſere la natura de' feudi in Regno. E certamente, ſe ben ſi riflette, follia ſarebbe il credere, che Carlo Principe nuovo voluto aveſſe reſtringere ne' feudatarj, ch'egli medeſimo beneficava, ciocchè ſtato foſſe più ampiamente accordato dalla odiata famiglia Sueva, della quale procurò diſtruggere per fin la memoria, non che l'amore.

Che ſe il Baronaggio dell'Iſola, non eſſendoviſi ancor cambiate le maſſime del ſervigio perſonale, ottenne da' Re Aragoneſi la proroga nella collateral ſucceſſione fino al ſettimo grado, e tanti altri ampj favori, quanti ſe ne leggono ne' Capitoli di quel nuovo Regno ſeparato dal noſtro dopo il famoſo Veſpro Siciliano; ciò fu per que' motivi urgentiſſimi, che poſſono leggerſi nella Storia.

Del

(a) *Iſer. ad dict. Conſt. V. fratres; Aſſl. deciſ. 193., Frec. lib. 3. differ. de feud. quæſt., & de tab. n. 27., & alii.*

Del resto Re Carlo II., non ostante i grandi imbarazzi, fra' quali si trovò involto, e non ostanti ancora i Capitoli di Papa Onorio, stette saldo sull' antiche osservanze; nè altro potè da lui ottenere il Baronaggio del Regno, se non che ne' feudi nuovi al più più potessero i fratelli succedere, non ostante la clausola *ex corpore*, ch' erasi incominciata ad aggiungere nelle feudali concessioni. Dico al più più, perocchè i Periti del Regno a' tempi di Afflitto tennero, che neppur questo stato fosse accordato al Baronaggio col Capitolo *Considerantes*; ma che questo doveasi intendere pe' feudi antichi giusta la Constituzione *ad universis* (a). Tanto è egli sicuro, che sotto il regnare degli Angioini, per non essersi ancor cambiato il politico de' feudi, non si uscì dall' agnazione, nè vi fu proroga nel succedere de' collaterali.

Molto meno la ragion politica potea permettere a Federigo l'invitare alla successione de' feudi così nuovi, come antichi qualunque non fosse agnato al primo acquistatore. Che se egli non escluse espressamente i fratelli uterini da' feudi paterni, ed i consanguinei da' materni, ciò fu perchè non gli cadde in pensiero, che altri potuto avesse mai dubitarne. Del resto tale è lo spirito della legge; perocchè per lo stesso motivo non chiamò egli a succedere i figli delle sorelle, come vi chiamò i figli de' fratelli, cioè perchè gli uni non erano agnati al zio defunto, e gli altri lo erano. Che se avesse Federigo voluto derogare al Sistema politico feudale in grazia degli uterini, l'avrebbe detto espressamente, da che questa sarebbe una determinazione tutta nuova, ed insolita. E poichè non solamente nol disse in termini espressi, ma per la ragion medesima chiamò i figli de' fratelli, e lasciò da parte i figli delle sorelle; ne viene in conseguenza, che l'avere interpretata la legge a pro degli uterini, fu un supporre nel Legislatore non solo indiligenza nel non essersi spiegato in cosa sì rilevante, ma mostruosità ancora nell' avere in un caso esclusi i non agnati, e nell'altro nò: il che non è da credersi, nè in Federigo, nè in Pier delle Vigne: uomini, che ne' tempi loro, così in quanto alle cose, come in quanto al saperle bene, ed elegantemente spiegare non ebbero forse gli eguali.

(a) *V. Affl. decis. 293. Tappia ad cap. considerantes sub tit. de success. feud., & parag. tom. 6. tit. 11. p. 133.*

La ſteſſa ragion politica, che nella linea diretta ſe preferire le vergini alle maritate, e dotate, operò ancora nell'obliqua; nè ſapei dire, ſe Federigo, qualora a' ſuoi dì nato foſſe il dubbio, ſe la dotata dal padre aveſſe diritto a ſuccedere al fratello ne' feudi paterni, avrebbe deciſo, come la Regina Giovanna II. determinò in grazia del ſuo Sergianni, cioè che ne' feudi *de jure Longobardorum* dovea baſtare alla maritata la dote dotale dal padre, ma ne' feudi *de jure Francorum* per venirne eſcluſa, dovea aver ella avuta la dote dalle proprie ſoſtanze del defunto fratello (*a*).

Volendo finalmente Federigo gratificare il Baronaggio coll'eſtendere d'un grado la ſucceſſione de' collaterali, ritrovò tornare miglior conto alla ragion politica l'invitarvi i nipoti di fratello, ſiccome fece, che il chiamarvi il fratello del padre, ſiccome fatto avea Lotario in Lombardia. L'uno, e l'altro chiamato erano nel grado medeſimo, ma l'ordine non era lo ſteſſo: ed a ben riflettere, poſto il dovere del ſervigio perſonale, e poſta la natura ſteſſa de' feudi, meglio ſi conduſſe il noſtro Legislatore, che quello di Lombardia: e nel tempo ſteſſo più favorevole pel noſtro Baronaggio fu l'invito del nipote, che ſtato non era pe' Lombardi quello del zio.

In tutti i caſi, il ricorrere alle leggi pubblicate di là dal Tevere dopo la fondazione della Monarchia Siciliana, e più il ricorrere alle coſtumanze de' Lombardi per decidere controverſie intorno alla ſucceſſion feudale in Regno, fu ſtranezza de' noſtri Dottori; da che in tutto il Codice di Federigo, ed anche ne' Capitoli degli Angioini, altre leggi non ſi leggono ammeſſe per ſupplimento delle leggi, e delle coſtumanze del Paeſe, che le Longobarde, e le Romane, giuſta la qualità de' litiganti; e le Longobarde in preferenza delle Romane: verità conoſciuta dall'Iſernia, e ſoventi volte inculcata, prima ch'entraſſe in lui lo ſpirito di vendetta (*b*).

Ch'

(a) *Ut in pragm. 1. de feudis.*

(b) *In Comment. ad tit. de grad. ſucceſſ. in feud. §. bis vero, ad Conſtit. de poena forjudic., in praelud. feud. n. 39., & tit. de feud. cognit. in princip. & tit. quae ſint regalia n. 23, & in Conſtit. ſpeciale, & in Conſtit. ſi quando contingerit, & in Conſtit. ut univerſis, & alibi. Lipaulus in praelud. num. 39.*

Ch'ove si dimandi, se alle Romane, o alle Longobarde fosse da ricorrersi intorno al punto della successione ne' feudi, io risponderò francamente, alle Longobarde; tra perchè le Romane non conobbero feudi, e perchè Federigo così nella Constituzione *in aliquibus*, come nell'altra *ut universis* alle Romane preferì sempre le Longobarde.

In fatti Federigo nella linea discendente derogò al diritto Giustinianeo (*a*), e s'uniformò al Longobardo nel preporre i maschi alle femmine, dando a queste, qualora avessero fratelli, l'azione *ad maritationem de paragio* (*b*).

Anzi in difetto di maschi preferì le vergini alle maritate, e dotate, allontanandosi anche in ciò dal diritto Romano (*c*), ed accostandosi al Longobardo (*d*). Escluse la linea degli ascendenti giusta la natura de' feudi per l'annessavi ragion politica, checchè determinato s'avesse Giustiniano (*e*). E nella collaterale e' chiamò le sorelle insieme co' fratelli, perchè così andava stabilito per legge Longobarda (*f*), e perchè così quasi universalmente viveasi in Regno non solamente a que' tempi, ma a' tempi ancora posteriori, come dopo l'Isernia attestò Napodano, ove disse: *Isti Curiales sunt incogniti ubicumque in Regno, ubi ut plurimum vivitur jure Longobardorum* (*g*); e vi si seguitò a vivere in alcune Provincie fino al secolo XV., siccome ho fatto vedere ad evidenza nella Storia (*h*).

Se ne' feudi antichi ammise insiem co' fratelli i figli d'alcun fratello premorto, fu per favorire per questa parte il suo Baronaggio: gli escluse però espressamente dalla successione ne' feudi nuovi, avvicinandosi al diritto Longobardo, che nella linea obbli-

(a) *In l. maximum vitium 4. C. de liberis praeterit., & in l. lege duodecim tabular. 14. C. de legit. haered.*

(b) Vide Storia della G.C. *lib. 1. tit. 32. Carol. de Tor. in l. si quis Longobardus de success., & Napod. in consuet. si moriatur n. 24., & n. 94.*

(c) *In l. filiae dotem 4. C. de Collat.*

(d) V. Istoria della G.C. *ibid., & Gloss. ad Const. ut universis V. Conjugatae autem.*

(e) *Nov. de haered. ab intest. §. si igitur.*

(f) Stor. della G.C. *loco cit.*

(g) *Napod. in rub. de instrum. confectis per Curial. n. 10.*

(h) *Lib. 2. cap. 27. §. 3.*

bliqua non dava luogo a rappresentanza (a).

Chiamò i figli di fratelli, perchè agnati, e non già i figli di sorelle, perchè cognati, contro la legge di Giustiniano (b), ed in conformità della Longobarda, in virtù di cui sotto nome di fratelli non comprendevansi le sorelle (c).

Non ebbe finalmente riguardo alla preferenza de' fratelli germani a' congiunti da un lato, siccome l' ebbe Giustiniano (d); nè si sognò mai di tener conto, se non dell' agnazione, giusta la natura de' feudi, e giusta il dettato della legge Longobarda (e).

Era cessato il più forte motivo politico del servigio personale, quando s' incominciò a far pratica presso il Re Ferdinando il Cattolico, perchè in qualche maniera s' estendesse la feudal successione; e d' ivi in poi in occasione de' frequenti donativi generosamente fatti a' Sovrani, furon messi loro sempre avanti gli usi di Lombardia, ed i Capitoli del Regno di Sicilia per la proroga fino al settimo grado nella linea collaterale riguardo a' feudi antichi, e per ottenere qualche benigna interpretazione della legge di Federigo anche riguardo a' nuovi, e qualche estensione di persone, e di gradi, non ostante la clausola *ex corpore*. E molto nel vero si è ottenuto, con grandissime riserve però, e camminando sempre a' lenti passi, tutto che altro motivo politico non vi fosse, che quello del ricadere i feudi al fisco.

Non è certamente luogo questo da riferire una dopo l'altra tutte le Grazie, che si sono accordate al Baronaggio del Regno in quanto alla successione, così ne' feudi antichi, come ne' nuovi, le quali si leggono ne' due Volumi de' Capitoli, e delle Grazie, e sono anche registrate fra le nostre Prammatiche sotto il titolo *de feudis*. Per esempio quella del Re Cattolico Ferdinando nel 1507. per la successione del patruo, così ne' feudi antichi, come ne' nuovi (f), confermata dall' Imperador Carlo V., ed estesa anche

(a) Storia della G.C. *lib.* 1. *cap.* 32.
(b) *In d. Nov. de haered. ab intest.* §. *si vero neque.*
(c) *Carol. de Tocco, & And. de Barul. ad tit. de success.* Storia della G.C. *ibid.*
(d) *In dict. Nov.* 118.
(e) Storia della G.C. *ibid.*
(f) *Capit. R. & Cath. Maj. tom.* 1. *cap.* 17. *pag.* 93., *& Prag.* 6.

che a favore dell' amita nel 1557. (a). Quella dell' eſtenſione ne' feudi antichi a' cugini per linea maſchile dello ſteſso Sovrano nel 1536., e 1540. (b). Quella del Re Filippo II. del 1570., colla quale ſi ammiſero i fratelli, e le ſorelle a ſuccedere ne' feudi nuovi comperati dalla Regia Corte, purchè gli acquiſtatori in tempo del contratto non avessero figli (c), eſteſa nel 1571. per comperasse da particolari colla ſteſsa condizione (d); la qual condizione fu poi tolta così nel primo, come nel ſecondo caſo nel 1580., e nel 1586. (e), e fu eſtesa parimente a' fratelli, ed alle ſorelle uterine nel 1589. (f). Quella colla quale ne' feudi nuovi s'ammiſero ancora i figli di fratelli, e di ſorelle (g). La più ampia ſucceſſione degli aſcendenti in essi feudi nuovi accordata nel 1622. colla clauſola *dummodo feudum non tranſeat ad collaterales patris* (h). L' eſtenſione fatta fino al quarto grado nel 1655. (i), e l'altra fino ad una parte del quinto. (k). Son coſe queſte, che devon procedere ordinatamente, ſecondo che portano i tempi. Qualche coſa intanto ſe ne potrà leggere presso il Tappia, il qual raccolſe tutto ciò, che correva a' ſuoi dì, nella prefazione, che fece al titolo *de ſucceſſione feudi*, & *paragio praeſtando* (l).

Diceano i noſtri Dottori, che 'l Principe avvalorar non potea con ſuo assenso un teſtamento, in cui non ſi fosse invitato a ſuccedere nel feudo antico colui, che per essere il più proſſimo all' ultimo possessore, ne riconoſceva il diritto non già da lui, ma dal primo acquiſtatore; e pure per la grazia ottenuta dal Baronaggio fu poi permesso d' eſcludere la donna immediata ſucceditrice per chiamarvi il maſchio, che lei eſcluſa, fosse più proſſi-

(a) *Ibid. cap.* 1. della *M. Cef. cap.* 11. *p.* 246., & *Prag.* 6.
(b) *Ibid. pag.* 158., & 196., & *Prag.* 11., & 12.
(c) *Ibid. Cap.* & *Grat. cap.* 3. *p.* 257.
(d) *Ibid. cap.* 13. *p.* 158.
(e) *Ibid. pag.* 262., & *Prag.* 25.
(f) *Prag.* 29. *de feud.*
(g) *Capit.* 2. *d. pag.* 262. *V. Prag.* 39.
(h) Cap. di Filippo III. *tom.* 2. *cap.* 12. *ann.* 1616. *p.* 83. & *cap.* 9. *ann.* 1622. *p.* 127.
(i) *Ibid. p.* 202., & *Prag.* 34.
(k) *Prag.* 37., & 41.
(l) *Tapp. tom.* 6. *tit.* 11. *p.* 99., & *ſegg.*

simo, senza essersi avuto alcun riguardo al dritto acquistato dalla donna in forza delle precedenti investiture. Se dunque ciò si potè in questo caso, perchè non si potrebbe in ogni altro, ove il richiedesse la ragion dello Stato, alla quale ceder deve ogni diritto particolare? Giusto è, che 'l Principe non pregiudichi al diritto de' particolari; ma non è giusto, che un tal diritto prevaler debba alla ragion dello Stato. Altro dunque è il dire, che 'l Principe ordinariamente nol fa: altro, che non possa assolutamente farlo, anche quando la ragion dello Stato il richiegga; massimamente riguardo a' feudi, i quali con tutta l'introduzione dell'adoe non sono usciti dall' ordine del Governo politico per ragione dell' annessovi vassallaggio, e del diritto del ricadere.

E da qual altro motivo, se non da questo, nasce la ripugnanza nell' accordar l'assenso all' ipoteca del feudale? Posta l'introduzione dell' adoe, nulla perde lo Stato nel passaggio d' un feudo d' una in altra famiglia per via di vendita, o di altro contratto; anzi vi guadagna, perchè il feudo da antico diventa nuovo. Non così nell'ipoteche: perde lo Stato, se il fisco consente, perchè il feudo non può più ritornare al Principe, come gli uscì dalle mani. Il feudo è patrimonio della famiglia feudataria, ma non è già patrimonio libero d' essa famiglia; e la non libertà nasce della ragion dello Stato.

§. XLI.

Della Constituzione *post mortem*.

VEngo alla Constituzione *post mortem*, in cui il Legislatore ordinò, che cessando di vivere alcun Barone sottofeudatario d' un Conte, ovvero alcun milite sottofeudatario d' un Barone, qualora il suffeudo dell' uno, o dell' altro fosse quadernato *secundum quid*, dovesse incontanente darsene parte al Sovrano, con rimettergli un solenne inventario, sì del feudale, che 'l defunto avea posseduto, e sì de' mobili ereditarj, dovendosi attendere un rescritto della Magna Curia per darsi il possesso del mobile a colui, che la stessa Magna Curia giudicato avesse d' appartenersi.

E quanto al ſuffeudo, o a titolo di Baronia, o a titolo di milizia, *quod ad conceſſionem munificentiae noſtrae ſpectat, ſi quando a nobis concedi contingit, ut eſt moris, literas ad eum, a quo feudum tenetur, curabimus deſtinare*; quali lettere ricevuteſi dal Conte, o dal Barone feudatario quadernato *in capite Curiae*, doveſſe egli ſubitamente, *& nulla mora protracta*, il ſuffeudo, o che foſſe un Caſtro, o che foſſe un ſemplice territorio, *ſive ſit Caſtrum, ſive ſit terra plana*, a colui, *cui nos conceſſerimus, aſſignare*: con eſigere intanto il relevio, *ut eſt moris, pro aſſignando poſſeſſione terrae conceſſae*; il quale relevio però non eccedeſſe le dieci once.

Il chioſator Caramanico non ſi ſa maraviglia di queſta legge, perchè ancora al ſuo tempo i ſuffeudi quadernati *ſecundum quid* provvedeanſi di ſucceſſore dal Re, e non già dal Conte, o dal Barone, da cui dipendeano. Ed Iſernia ſoggiunge, che quantunque ſtabilito ſi foſſe il contrario con un Capitolo di Papa Onorio, che comincia *ſi contingat*, pure a' ſuoi dì d' un tal Capitolo non faceaſi alcun caſo, e 'l Re provvedea. Ben' inteſo, che non per queſto il ſuffeudo laſciava d' eſſere ereditario, ſe così ſi foſſe convenuto nel contratto d' inveſtitura; comechè ſembri, che i ſuffeudi per lo più ſi concedeſſero ancora a vita (a).

E tanto è vero, che 'l concedere tai ſuffeudi apparteneva al Sovrano, che per delitto di chi poſſedeagli, ricadeano al fiſco, e non già al Conte, o al Barone principale. Anzi ſotto gli Angioini fu diſputato, a cui dal ſottofeudatario ſi doveſſe il relevio, benchè la legge parlaſſe apertamente contro del fiſco (b).

Quì Afflitto dopo aver detto, eſſerſi introdotto a' ſuoi dì d' aggiungere nelle nuove conceſſioni di Contadi, e di grandi Baronie la facoltà di potere inveſtire anche de' ſuffeudi quadernati, *alias ſine dicta clauſula omnia feuda quaternata, ubicumque ſita ſint in Regno, ſpectant ad collationem Domini Regis* [c]; ſoggiunge, ch' eſſendo ſtata la Conſtituzione *poſt mortem* corretta col Capitolo di Papa Onorio, ſi maravigliava, come i Giudici della Magna Curia niun caſo facendo di tal Capitolo, continuato aveſſero a dar corſo alla Conſtituzione; *nam in his, quae ſunt juris poſitivi, Papa habet liberam diſpoſitionem, ut in Capitulo propoſuit de conceſſionibus prebend.*: ſe non che poteano eſſi Giudici

(a) *Iſer. ad Conſt. poſt mortem.*
(b) *Gloſ. ad d. Conſtit.*
(c) *Aſflict. ad dict. Conſt.*

difenderſi col dire, d'aver eſſi giurato di giudicare *ſecundum iſtas ſacras Conſtitutiones, & non ſecundo Capitulum Papae Onorii derogatorium huic Conſtitutioni* (a).

Quanto a' mobili, ſe ne rimette con queſta legge l'eſame alla Magna Curia, la quale dovea giudicare, cui ſi doveſſero. Non è nuovo dunque, che nelle vacanze de' feudi ponga il fiſco ſotto ſequeſtro tutti gli averi del defunto feudatario; non già per approfittarſene, ma per aſſicurarſi dell'integrità del feudo, e per liberarlo, ſe può, dalle pretenzioni de' creditori.

Tutto ciò de' ſuffeudi nobili militari quadernati *ſecundum quid*; che degli altri, che veri feudi non erano, ma appartenenze di feudi, toccava a' Conti, a' Baroni, ed agli altri feudatarj *in capite Curiae* il provvedergli di ſucceſſore, ſenza neppure eſſervi biſogno d' aſſenſo del Principe, giuſta lo ſtabilito colla Conſtituzione *Conſtitutionem Divae memoriae*.

Anche l' addotta legge fu parte del Siſtema politico, durante la pratica del ſervigio perſonale, tolta la qual pratica coll' introduzione dell' adoe, i Sovrani non hanno più incontrata difficoltà di concedere nelle nuove inveſtiture la facoltà di ſotto inveſtire nelle vacanze de' ſuffeudi, colla riſerva però dell' aſſenſo, giuſta la Conſtituzione *Divae memoriae*.

(a) *Ibid. n.* 4., *&* 5.

§. XLII.

§. XLII.

Delle Chieſe, e della Cheriſia a' tempi di Federigo. Continuazione della Storia Caſſineſe.

DOvendo io, perchè non ſi rimanga imperfetta la preſente Diſſertazione, ragionar delle Chieſe, e degli Eccleſiaſtici per quel che riguarda feudi, e regalie a' tempi di Federigo, ragion vuole, che non preteriſca la Badia Caſſineſe, comecchè m'abbia precedentemente detto di volerne far parola in altro ragionamento. Incomincio dunque dal 1220., tempo in cui il noſtro Federigo già Imperadore rientrò nel Regno; lasciando di ricordare le vicende amariſſime, che precedentemente ſofferſe Montecaſino, morta che fu Coſtanza, e durante l'età pupillare del Re, e la ſua dimora in Germania: raccontateci per minuto da Riccardo di S. Germano, autor di veduta di quanto ſcriſſe (*a*).

Ho detto altre volte, e quì replico, che nel 1220. l'Imperadore ricevuto in S. Germano dall' Abate Stefano, ſi fe riſegnar dal medeſimo ciocchè a quella Badia ſtato era accordato da Arrigo. Replico quì le parole di Riccardo, come ſi leggono nell'edizione del Muratori: *Imperator* . . . . . *per Campaniam inter habens, venit in Regnum, & apud S. Germanum magnifice a praedicto Abbate receptus, menſam campſonum, & jus ſanguinis, quod uſque tunc habuerat conceſſione Imperatoris Henrici in Eccleſia Caſinenſi, recipit ab eodem* (*b*). Indi paſſato in Capoa, e tenutavi Corte generale, dopo avervi pubblicate le venti aſſiſe, ne cominciò l'eſecuzione a mano armata, con far demolire fortezze, abbattere, e bruciare Città ribelli, ſcacciar Baroni contumaci, *& caeteris colla flectentibus*, tutto ridurre alla dovuta ubbidienza [*c*].

L'Abate non ripugnò agli ordini del Sovrano, e tollerando con pace il vederſi diſtrutta la Rocca di Gianola, o ſia Gia-

[a] *Richard. ab ann.* 1215. *ad ann.* 1219.
[b] *Ric. ad ann.* 1220. *apud Murat. R. I. tom. 7. p.* 992.
[c] *Ric. ad ann.* 1221., *&* 1222.

no, e la sommità delle mura di S. Germano, si portò colle sue genti per ordine Imperiale all'assedio di Celano unitamente coll'Arcivescovo di Capoa, e col Conte della Cerra, e vi si tenne finattanto che resasi quella Città, e fattine uscir fuora i cittadini, fu consegnata alle fiamme [a].

La sorte poco dissimile d'Isernia, e di altre Città, e Castella: il veder tolte Sessa, Tiano, e Mondragone a Ruggieri dell'Aquila, Sora a Riccardo fratello di Papa Innocenzio, Arce al Cardinal di S. Adriano, Alise, e Cajazzo a Diopoldo, Celano con altri feudi a quel Conte; banditi questi, ed altri Signori dal Regno, come Tomaso Conte di Capoa, Giacomo di S. Severino, e 'l figliuolo del Conte di Tricarico: trasportati i Celanesi in Sicilia, ed in Malta, ed i Saraceni in Sicilia in Lucera di Puglia; con tutti gli altri forti provvedimenti, che lo Storico ci va raccontando, furono cose da mettere il cervello a partito a chiunque altro finò ad allora alzata avea la testa.

Qual ripugnanza adunque nella prestazione de' servigi ordinarj, e straordinarj, e nel pagamento delle collette? Riguardo a' quali servigi, ed alle quali collette Federigo precedente generale inquisizione, ordinò, che gli Ecclesiastici fossero trattati, come a' tempi di Re Guglielmo il Buono [b].

Effetto di tali ricerche riguardo a Montecasino fu un diploma spedito dalla Cancelleria Imperiale nel 1226. che leggesi trascritto da Riccardo nella sua Storia [c], col qual diploma Cesare dichiarò, che non intendea alterare ciocchè erasi praticato ne'tempi del secondo Guglielmo; e che come *de ipsis juribus, & rationibus, non constabat*, ne avea fatta far ricerca da Pietro di Abulo, e da Niccolò di Cicala Giustizieri di Terra di Lavoro; *qua clementer inspecta* (disse egli nel diploma), *& per Judices Curiae nostrae diligenti provisione discussa, capitula, quae infertus continentur sic legitime sunt probata, videlicet.* Primieramente, ch'essendosi Guglielmo portato nel Monistero *causa orationis*, l'allora Abate Pietro dell'Isola *fecit colligi collectam per totam Abbatiam per ordinatos Bajulos suos, & ipse procuravit eam.* In secondo luogo, *quod cum aliquis condemnabatur in mercede Curiae Regis, Justitiarii faciebant de persona velle suum, terra remanebat* Ec-

[a] *Ric. ad dict. ann.* 1222.
[b] *Ric. ad ann.* 1223., *&* 1224.
[c] *Rich. ad ann.* 1226.

Eccleſiae, & omnia bona ſua recipiebat Monaſterium Caſinenſe, & ſi perſona, quae erat condemnata volebat ſe redimere, licebat ei vendere de rebus ſuis. Ecco quì chiaramente ſpiegato, che la giuridizion criminale in tutto il Territorio Caſſineſe apparteneva al Principe, e per eſſo a' ſoli Giuſtizieri: che ſe al reo riuſciva di comporre la pena corporale per danaro, apparteneva queſta al Sovrano degli effetti del delinquente, con ricadere al Moniſtero tutto il di più di tali effetti; il che s' intende quante volte la condanna portaſſe ſeco confiſcazione di beni, che indicano le parole *condemnari in mercede Curiae Regis*. E finalmente, che baſtato era a Guglielmo, ed anche ad Arrigo far la richieſta de' ſervigi ordinarj, e ſtraordinarj in ogni occorrenza, ſenza poi far inſerire i loro Ufiziali nella riſcoſſione de' medeſimi. *Item quod cum Imperator Henricus mandaſſet redemptionem colligi per totum Regnum, Abbas fecit colligi partem contingentem ipſam Abbatiam. Item quod precatio, quae praeſtebatur Regi Guglielmo, per Abbatiam fiebat, & miniſtri Abbatis colligebant per Terram Monaſterii precationem ipſam, & Bajuli Regis nunquam viſi ſunt ibidem ad hos. Item quod ſi quando aliqua ſervitia injungebantur a Domino Rege Abbati, vel etiam hominibus Abbatiae, quod expediebantur per Abbatem, monachos, & miniſtros ejus. Item quod ſi quae injungebantur Abbatiae, expediebantur per Abbatem, & per homines ſuos. Item quod quando Rex miſit ſtolium in Romaniam, Abbas Caſinenſis dedit milites Domino Regi, & pro eis collegit per Abbatiem ſolidos.* E quì conchiuſe con ordinare, che così, e non altrimenti ſi foſſe oſſervato in avvenire: *quare mandamus fidelitati tuae, quatenus dictis juribus, & rationibus, per te, & officiales tuos uti debeas, ſicut per inquiſitionem ipſam legitime ſunt probata.* Ecco ſotto colore di privilegio una bella dichiarazione de' doveri di Montecaſino. Ove ſon ora i feudi franchi? Ov' è la giuridizione nel criminale? Ove l' eſazione delle pene fiſcali accordata alla Badia? E dove finalmente i privilegj anteriori alla fondazione del Reame? Il Regno del ſecondo Guglielmo è l' epoca della ragion del fiſco, introdotta da Re Ruggieri, e rimeſſa in piedi dal riſtoratore della Monarchia Siciliana, qual ſi fu Federigo, checchè conceduto aveſſe Arrigo, Coſtanza, o Tancredi.

L' eſame, che fu fatto per queſta Badia, fu praticato per tutte le Chieſe, e per tutti gli Eccleſiaſtici del Regno in conſe-

ſeguenza d'un editto generale, con cui fin dal 1224. erasi ordinato, che *in collectis, talleis, datiis, & aliis publicis ſervitiis* ſi faceſſe loro quel trattamento, che ſarebbeſi provato eſſerſi fatto a' tempi di Re Guglielmo II. (a).

Dopo ciò non occorre far vedere, come Federigo fatto aveſſe mettere in pratica tai ſtabilimenti: come riguardo alla Badia il Gran Giuſtiziero Arrigo di Morra tenuto aveſſe nel 1226. la ſua Corte in S. Germano; e non ſolamente pubblicatovi un editto contra malviventi, ma ſtabilitivi ancora Ufiziali Reggi per l'oſſervanza del medeſimo, ſotto pena di pagar eſſi la multa, ch'eſatta non aveſſero da' traſgreſſori, *ſalvo tamen mandato, & ordinatione Imperiali* (b); e come riguardo a' ſervigj ordinarj, e ſtraordinarj ſi foſſe praticato di chiamare nell'occorrenze tutti, o parte de' Prelati del Regno, di richiedere il lor contingente di militi, e di armigeri, e d'eſigere le annue ſovvenzioni in danaro; del che lo Storico medeſimo va facendo d'anno in anno ricordanza, col riportare in particolarità la rata, che dovè contribuire la Badia.

Queſta però, e con eſſa quaſi tutte le Chieſe del Regno furono in graviſſimo imbarazzo per la rottura fra Ceſare, e 'l Pontefice Gregorio IX. dopo la ſcomunica del 1227. Il Regno fu aſſalito dall'armi pontificie, le quali fra le altre Città, e fortezze s'impadronirono di Montecaſino, di S. Germano, e di tutte le Terre della Badia. Ma ritornato l'Imperadore di Soria, e fatta forza ſopra i chiaviſegnati, il Cardinal Pelagio, che ſi vide alle ſtrette, e ſenza danaro, ſe dar di piglio a tutto il teſoro di Montecaſino, e per quello delle Chieſe di S. Germano, il compoſe per danaro; e poco ſtante all'appreſſarſi dell'Imperadore, eſſendoſi sbandato l'eſercito Papale, ſi ritirò con que' pochi, che potè, nel recinto del Moniſtero, e vi ſoſtenne un'aſſedio, che terminò col renderlo a patti.

Federigo intanto confiſcò tutto il territorio Caſſineſe, e ſebbene ſtandoſi per conchiuder la pace, ordinata poi n'aveſſe la reſtituzione, vi fece tuttavia raccorre una colletta per la ſua ſcuderia, ſenza neppure eſcluderne i chierici (c).

La ſcomunica a que' tempi era un arme, che imbarazzava aſ-

(a) *Rich. ad ann. 1224.*
(b) *Rich. ad ann. 1226.*
(c) *Rich. ad ann. 1229.*

assaissimo i Sovrani, e Federigo era un uomo, cui poco costava il promettere, perchè costavagli meno il non eseguire. Non si ritenne adunque nel 1230. dal giurare: *Ut nullus de caetero clericus in civili, vel criminali causa conveniatur. Et quod nullus talleas, vel collectas imponat Ecclesiis, Monasteriis, clericis, & viris Ecclesiasticis, seu rebus eorum. Et quod electiones, postulationes, & confirmationes Ecclesiarum, & Monasteriorum libere fiant in Regno secundum statuta Concilii Generalis* (a).

Ma che fece egli? Riguardo al primo articolo dell'immunità personale, inserì nel suo Codice pubblicato l'anno appresso la Constituzione di Re Guglielmo il Buono divisa in tre parti, e ve n'aggiunse anche una sua propria, siccome ho narrato nella Storia (b): e queste fece rigorosamente eseguire; sicchè l'immunità della Cherisia si restrinse nella sola persona, dove però non si trattasse di grave reato.

Riguardo al secondo, pubblicò nell'anno stesso 1230. un editto, col quale ordinò, che Chiese, Munisteri, Ecclesiastici non più si taglieggiassero confusamente co'laici, *salvis illis servitiis, ad quae certae Ecclesiae, vel personae tenentur nobis specialiter obligatae* (c). E sotto una tal riserva seguitò ad esigere da Chiese, e da Ecclesiastici servigi, e collette secondo il bisogno, che veramente n'avea; ed in conseguenza più frequentemente, ed a maggior ragione di quello, ch'erasi praticato a' tempi di Re Guglielmo il Buono.

Lo Storico Riccardo va d'anno in anno raccontandoci tali esazioni, con registrare in particolarità ciocchè in ciascun anno dovè contribuire Montecasino in uomini, ed in danaro, ora a titolo d'ajutorio, ed ora di prestito; nel che poco giovarono le censure del Pontefice contro la Cherisia, che non ricusasse di contribuire. Così nel 1233. tutti in generale i Prelati, nientemeno che i feudatarj laici furono citati a presentarsi sotto l'insegne *cum toto servitio*. Nel 1235. fu ordinata una colta generale, e'l solo S. Germano venne tassato in once 400. *pro adoramento*, ed in altre 200. a titolo di prestanza. Altra simile se ne ordinò nel 1236.; ed oltre alle once 400., S. Germano dovè pagarne altre 300. nell'anno appresso per lo ristoramento della Rocca di Giano.

(a) *Rich. ad dict. ann.* 1230.
(b) *Lib.* 2. *cap.* 28.
(c) *Rich. ad dict. ann.*

no. E così ancora nel 1238. [a].

Nell' anno poi 1239. dopo la nuova ſcomunica Papale, fuori dell'ordine dato di doverſi ſomminiſtrare il ſolido ſuſſidio, nommeno dalla Badia Cassinese, che *a ſubditis ejuſdem Monaſterii cellis, ſicut a caeteris de Regno Cathedralibus Eccleſiis*, obbligò tutti gli Eccleſiaſtici ſubordinati a' Cassineſi a ſoſtentare le truppe, che poſe di preſidio nel Moniſtero. Sebben poi in grazia dell' Abate, che ſtava attualmente ſervendolo nell'eſercito colle ſue genti, diſpensò per quell' anno all'eſazione della colletta.

Ma per tutte le altre Chieſe, e per tutta la Cheriſia del Regno, ecco quello, che impoſe in un terribile editto, che pubblicò nell' anno ſteſso 1239. *Item a Cathedralibus Eccleſiis per ſe exigatur, & imponatur pro Imperiali Curia adiutorium ſecundum modum, & potentiam facultatum ſuarum. Nihilominus & a Canonicis eorum Diaeceſum ſibi ſubditis, presbyteris, & clericis, ſecundum facultatem eorum. Idem exigatur ab Abbatibus Monachis nigris, & albis* [b].

Ed essendoſi vie maggiormente inaſprite le coſe nel 1241., mentre il Pontefice mandava collettori per tutte le Chieſe di criſtianità, ſiccome narra Matteo Paris; Federigo diè di piglio a tutti gli ori, argenti, e veſti preziose delle Chiese del Regno, compresavi Montecaſino. Disse per tenerle in depoſito, ma poi s' appropriò tutte quelle, che non furono ricattate per danaro. Queſto, ed altri maggiori eccessi furono conſeguenze funeſte di quella maledetta diſcordia tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio.

Rispetto poi alle elezioni de' Prelati, Federigo non era contento neppur del trattato tra Adriano IV., e Re Guglielmo I., non che dell' altro tra Innocenzio, e Coſtanza. Riguardava egli i Prelati come suoi feudatarj, e voleva in tutti i conti, che nel temporale dipender non dovessero, che da se solo.

Voglio quì riferire ciocchè ſi praticò nell'elezione dell'Abate Cassinese. Nel 1237. prima di procederſi a tale elezione, ne fu richieſto, ed ottenuto il permesso dal Principe: e quella seguita in persona di Pandolfo di Santo Stefano, se ne diè parte all'Imperadore, ed al Papa. Il primo deſtinò due Arcivescovi, ed un Vescovo ad esaminarne la sufficienza; ma poichè il secondo ricusò assolutamente d' ammetterlo, ſi passò ad una nuova elezio-

(a) *Rich. ad dict. ann.*
(b) *Rich. ad dict. ann.*

zione, che per discordia degli elettori fu rimessa all'arbitrio dell'Arcivescovo di Messina. Nominò questi in Abate un tale Stefano di Cervano, Monaco Cassinese non ancora assunto all'ordine sacerdotale; e poscia che a que' religiosi piacque la scelta, due di essi se ne destinarono per l'Imperadore, *ut suum in eum dare dignaretur assensum*; ed ottenutolo, se ne fece la presentazione al Pontefice, che pur esso l'ammise: e così Stefano, ordinato che fu Sacerdote in Roma, passò a prender possesso della Badia; donde si trasferì incontanente in Lombardia *ad Imperatorem, a quo benigne satis receptus est, & ibidem fidelitatis sibi praestitit sacramentum* (a).

E per non dipartirmi da' Cassinesi col continuarne la Storia, dico, che Federigo dal 1230. in poi non lasciò di tener custodita la Rocca di Giano, la quale fe porre in miglior ordine a spese de' sudditi del Munistero. Ed intanto il Gran Giustiziero in conseguenza della Constituzione *capitaneorum* nel 1232. tenne la sua Corte in S. Germano, e vi pubblicò un editto contra i malviventi, con commetterne l'esecuzione a' Ministri Imperiali, che vi lasciò a titolo di Giurati (b). E nel tempo stesso un altro Ministro dell'Imperadore vi passò ad inquirere intorno a' sudditi demaniali del Principe, ch' eransi fissati nel territorio Cassinese a titolo, o di livellari, o di raccomandati, per fargli quindi dilogiare giusta il disposto nelle Constituzioni *quisquis burgensibus*, e *cum universis* [c]. Ed è da credere, che così praticato si fosse per tutto il Reame.

Nel 1240. poi, dopo la scomunica, il Monistero fu occupato, e ritenuto dalle genti del Sovrano, con essersene scacciati via i Monaci, a riserba di soli otto; quantunque l'Abate continuasse a servire nell'esercito co' suoi militi, ed armigeri. *Eodem anno* [son parole di Matteo Paris) *Mons Cassinensis inexpugnabilis captus est a fidelibus Imperatoris* [d]. E nel 1241. anche Montecasino soffrì lo spoglio di tutti i residui non tocchi dal Cardinal Pelagio.

Ma io non intendo innoltrarmi in tutti gli orrori di quella feral contesa, la quale terminò coll'eccidio della Casa di Svevia. Piacemi solamente di dire, non esservi memoria, che Fe-

(a) *Rich. ab ann. 1237. ad 1239.*
(b) *Rich. ad dict. ann.*
(c) *Rich. ibid.*
(d) *Matth. Par. pag. 353.*

Digitized by Google

derigo foſſe ſtato mai accuſato d'aver vietato alle Chieſe del Regno il poter acquiſtar beni ſtabili. Nulla di ciò nell'invettiva del Vescovo di Carinola: nulla nella ſentenza di Papa Innocenzio IV., e nelle ſue piſtole: nulla appreſſo il Corio, il Villani, il Malaſpina, il Cardinal d'Aragona, il Rainaldi, e quanti allora, e di poi ſcriſſero memorie di quell'età, quantunque non ſiavi ſtata accuſazione vera, o non vera, di cui non abbiano caricato queſto odiatiſſimo Principe. E perchè ciò? Perchè la Conſtituzione Normanna rinnovata da Federigo fu per gli esenti, ed esenti ſotto i Normanni non erano in Regno, che i ſoli Ordini militari. Federigo poi, che ſulle Chiese del Regno fondava il ſuo maggior capitale, ſtato ſarebbe in contraddizione con ſe medeſimo, ſe avesse loro proibiti gli acquiſti, i quali ridondavano a pro del ſuo fiſco.

Quando dico, che per diſpoſizione Normanna ritenuta da Federigo non ſi fecero eſenti, che i ſoli Ordini militari, non intendo d'eſcludere aſſolutamente tutte le Cattedrali, e le Badie, fra le quali non v'ha dubbio, che nulla contribuir doveſſero per ſervigi ordinarj, e ſtraordinarj quelle, che non poſſedeano beni feudali; e non dovessero concorrere negli ajutorj, e nelle collette quelle, che tanto poſſedeſſero di allodj, quanto potea baſtare al ſervigio divino, ed al ſoſtentamento de' Miniſtri del Santuario. Non per queſto però vietato veniva loro l'acquiſtare, perocchè i fondi paſſavano alle Chieſe co' rispettivi loro peſi: *quae in demanio in demanium, & quae in ſervitio in ſervitium*, come ſi diſse nella concessione fatta alla Cattedrale di Palermo.

Non così riguardo agli Ordini militari; conciossiacchè a queſti per inſtituto non foſſe permeſſo, nè di servire personalmente contra i Criſtiani, nè di contribuire in danaro; e perciò di essi ſoltanto potea dirſi allora, che aſſolutamente *ſervitium Curiae non debebant*.

Che poi ſotto i Normanni, e massimamente ſotto il ſecondo Guglielmo ſi foſſe concedata ad alcuna Chiesa qualche immunità da i peſi ſopra gli allodi poſſeduti, è facile il credere; ma non così ſopra il feudale. Tengo tuttavia per fermo, che qualora per privilegio ſi foſſe accordata tale eſenzione, allora la Chieſa esente entrava nel divieto della Conſtituzione *Praedecessorum*, nè potea acquiſtare altri beni ad una tal legge.

In rivolgendo io tempo fa il Lizionario del Du Cange colle giunte fattevi da' PP. di S. Mauro [a], sotto la voce *Burgosatica* m'imbattei casualmente nel seguente esempio. *Marten. tom. 2. collection. ann.* 11 84. *Non permittas, fratres praedictos contra privilegia ipsa, & contra justitiam molestari, dum tamen feudalia, & burgosatica Regni nostri non sint, nec usurpent auctoritate ipsorum privilegiorum, in quibus generali vocabulo acquisita cum justis acquirendis reconfirmentur eisdem, nulla de Constitutione praedecessorum nostrorum, & nostra habita mentione, per quam loca religiosa, quocumque alienationis titulo per mansuetudinis nostrae sacrum oraculum acquirere sibi feudalia, vel burgosatica prohibentur.*

Anzioso allora di scoprirne il netto, ricorsi all' additata Collezione del Martene, e del Durand; e poichè nel Du-Cange la data del 1184. era visibilmente falsa, per non essere il nostro Federigo a quel tempo ancor nato; mi presi la pena di rivedere gl' Indici del primo, e del secondo tomo d'essa Collezione, ove son registrati anno per anno tutti gli anecdoti, che contengonsi in ciascun tomo: ne tralasciai d' esaminare gl' Indici generali delle cose notabili; ma non per tutto ciò mi riuscì di scoprire la traccia del ricercato rescritto. Avrei volentieri scorso tutto il corpo di questi due libri, ancorchè voluminosi, se il tempo, ed il luogo me l'avessero permesso; ma come poterlo in una pubblica Biblioteca, quale è quella di S. Angelo a Nido, ove non fu poco ritrovare questa Collezione in cinque volumi in foglio, la quale è fuori dell' Indice generale di essa Biblioteca?

Lascio dunque a chi ha miglior agio il farvi, se vuole, una più esatta ricerca, la quale non sarebbe certamente infruttuosa, perocchè potrebbe condurre alla più sicura intelligenza della oggidì tanto famosa Constituzione *praedecessorum*. Credo intanto d' appormi al vero, se dico, che l' additato rescritto deve riguardare alcuno degli Ordini militari, o qualche Badia per ispezial privilegio fatta esente da' pubblici pesi, perocchè nel rescritto si vuole, che ad un luogo immune non si dovessero menar buoni privilegi di nuovi acquisti senza un espressa deroga alla Constituzione.

Voglio tuttavia aggiungere al fin quì detto, che nella Sicilia la Constituzione *praedecessorum* fu confermata da Re Federigo d'Aragona con suo Capitolo [b], e poi rinnovata per pram-

(a) *Du-Cang edit. Par. ann.* 1732.
(b) *Capit. Regni Sic. ann.* 1[illegible]

matiche (*a*). E come colà non si fece entrare il terzo a decidere sugl' interessi dello Stato, fu con altro Capitolo di esso Re Federigo d'Aragona ritenuta l'antica pratica, che i cherici dovessero contribuire nelle collette per quanto avessero i beni patrimoniali; perchè quanto a' beneficj Ecclesiastici contribuivano per essi le Chiese (*b*).

Facciasi intanto riflessione sopra un punto di Storia, ed è questo, che i Prelati fra noi fino a tanto, che non goderono esenzioni, reputati furono *Principes Regni*. Fecero essi parte nella Magna Curia del Sovrano, entrarono ne' Congressi della Nazione, furono chiamati nell' Assemblee Provinciali, e Federigo medesimo gli volle inquisitori segreti dello stesso Gran Giustiziero. Nulla di ciò poscia che le loro Chiese, quando feudi non possedessero, si vollero esenti da' pubblici pesi, nè si fe correre l'antica pratica nelle loro elezioni.

Lo spirito della Constituzione *praedecessorum* era, che non potessero andare insieme esenzione, e libertà d' acquistare. Ma la legge fu intesa altrimenti, e tenendosi come scomunicata, fu messa totalmente in disuso. Che ne addivenne? Voglio, che 'l dica il seguente ricorso del Comune di Napoli fatto nel 1712. il quale ricorso ho stimato di trascrivere qui per intero, perchè radissimi sono gli esemplari de' Capitoli, e delle grazie del Regno, ove leggesi, come siegue.

LA REYNA GOVERNADORA.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de lo ynsigne orden del Toyson de Oro mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un Memorial del tenor siguiente.

SACRA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA'.

La Fedelissima Città, e Regno di Napoli con umilissime suppliche espone a' piedi della M. V., come fra l' altre sue miserabili sciagure, si ritrovano ridotte a tal segno l' Universi-
tà

[a] *Fragm. Regni Sic. tom. 3. tit. 23. pag. 1. ad 6.*
[b] *Cap. 22. dict. ann. 1269.*

tà del Regno, che in buona parte ſono inabili a ſodisfare quei peſi, che da' Sereniſſimi Re Predeceſſori furono impoſti per ſoſtentamento della Corona, e della Caſſa militare; e per maggior afflizione ſi oſſervano tutto dì ridurſi a sì fatta impotenza l'altre Comunità, che per lo paſſato hanno ſoſtentato i carichi ſtabiliti; e di sì grave male la principal radice è la ſtrabocchevole licenza, che ſi prendono gli Eccleſiaſtici di accreſcere continuamente il loro Patrimonio colle compre de' beni ſtabili, e ſpecialmente de' terreni deſtinati alla coltura; imperciocchè godendo gli Eccleſiaſtici l'immunità dal pagamento di què tributi, che ſi devono al Principe su li beni de' Vaſſalli per mantenimento dello Stato, a proporzione, che ſi ſcema il peſo a què beni, che paſſano in podere degli Eccleſiaſtici, ſi accreſce all'altre robe, che rimangono ſotto al dominio de' Laici. Conciofſiacoſachè eſſendo ſtabilito il tributo, a cui deve ogni Comunità eſſere ſottopoſta, ripartendoſi queſto a principio ſopra centomila ſcudi di ſtabili, paſſandone poi cinquanta al dominio degli Eccleſiaſtici, viene a cadere tutto il peſo ſopra gli altri cinquanta a' Laici rimaſti, li quali finalmente non eſſendo di tanto peſo capaci, con detrimento del Real Patrimonio, vengono dichiarate le Comunità impotenti alla ſodisfazione debita al Real Fiſco, e per tal via il danno delle particolari Univerſità paſſa allo Stato, ed al Principe. Laonde volendoſi rimediare a sì grave diſordine, che ſenza dubbio manda in rovina lo Stato, fu ſtabilito nella Prammatica 3. del Regno ſotto il tit. de Cler., & Diacon. Selv., *che per tutti li beni de' Laici, che ſi trovavano alienati, o per l'avvenire ſi alienaſſero, o paſſaſſero in mano de' Cherici, o di Eccleſiaſtiche perſone, doveſſero i medeſimi Cherici, o Eccleſiaſtici poſſeſſori contribuire al pagamento de' peſi univerſali di ciaſcuna Univerſità, o Terra del Regno nella maniera ſteſſa, che prima dell'alienazione contribuivano i Laici.* SIGNORA, *è agevole il diſcernimento della giuſtizia di queſta legge colla guida del ſolo buon ſenſo, e toglie ogni dubbio, che poteſſe muoverſi contro ad eſſa, il vederſi coſtantemente praticata in tutti li Reami, e Stati di Europa, e ſpecialmente nello Stato di Milano ſottopoſto al Fedeliſſimo Dominio della Maeſtà Voſtra; imperciocchè nell'anno 1700. fu in quel Ducato ſtabilito per legge ſenza controverſia ricevuta, che* bona tran-

transirent cum onere suo; *in guisa, che acquistandosi dalla Chiesa, o da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione, o per mezzo di contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a i carichi, nientemeno che quando da i secolari erano posseduti, senza eccettuare da questa regola neppure le robe, che si concedono per Patrimonio a' Sacerdoti, la qual regola costantemente si osserva tuttavia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall' Imperador Carlo V. nel* tit. de Oneribus. *Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto a tutti li travagli, che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici, questa giustissima legge è stata da' medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la libertà Ecclesiastica; laonde si è introdotta la pratica, che gli Ecclesiastici* pro bonis emptis, & donatis, *siano tenuti a contribuire al pagamento di quelle tasse, che s' impongono per soddisfare le annualità de i debiti contratti dalle Università per pubblico servigio, prima che venissero in mano de' medesimi Ecclesiastici, ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco a sì picciola porzione di ciò, che sarebbono obbligati gli Ecclesiastici, eziandio non vogliono soggiacere: imperciocchè i Prelati del Regno sotto varj pretesti n' impediscono l' esecuzione, e specialmente hanno posto in campo le pretenzioni, che essi siano i Giudici della somma delle Collette; volendo parimente disaminare, se siano giuste, o eccessive. Vogliono di più, che ad essi s' abbia da ricorrere per l' esecuzioni, che sovvente è bisogno, che si facciano contro gli Ecclesiastici, che resistono a' pagamenti; dimodochè le povere Università implicate fra tante controversie, dopo gravissima spesa, non ritraggono sussidio alcuno dagli beni degli Ecclesiastici. A ciò si aggiunge, che nello Stato di Milano sono sottoposti a' carichi personali tutti coloro, che coltivano li beni degli Ecclesiastici, e tengono a pigione le loro case, e la porzione colonica de i frutti, che spetta al conduttore de' beni fruttiferi, che volgarmente in Milano si chiama la Colonica, ed è generalmente giudicata la metà de' frutti, soggiace a' pesi, come tutti gli altri beni de' secolari. Ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Ecclesiastici, che abbiano luogo questi stabilimenti. Nondimanco, quando [illegible] li Ecclesiastici del Regno di Napoli riducendosi fra' li[illegible]nten-*

taſſero di ſoggiacere alle ſuddette leggi, non perciò si eviterebbe la rovina del Regno, che naſce dalla licenza, che dagli Ecclesiastici si gode di acquistare a lor piacere beni stabili; imperciocchè fatta la ragione dagli Esperti di questo Regno, comunemente affermano, che delle tre parti delle rendite, presso che due si ritrovano nelle mani loro, dalle quali non possono mai ritornare in podere de' Laici per le leggi strettissime fatte a beneficio degli Ecclesiastici: e fra qualche tempo saranno acquisto del rimanente, perchè abbondando di denari raccolti da' legati, e dagli avvanzi delle loro ampliſſime rendite, del continuo fanno compre di beni stabili. Quanti mali da questo disordine succedeano, ben puo comprenderlo l' alta mente della Maestà Vostra. Primieramente l' Università si renderanno del tutto inabili al pagamento de' Fiscali, e degli altri pesi, a' quali soggiacciono. Per secondo si distruggono le famiglie nobili, che sono il nerbo principale de' Reami, e i Laici si ridurranno ad uno stuolo di contadini, e di artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è bisogno, che si riduchino ad abitare ne' Borghi; imperciocchè essendo piena la Città d' infinite Chiese, e Munisteri [i quali a guisa di tante Cittadelle ingombrano tutti li quartieri di essa] ogni giorno si veggono obbligati i Napoletani a vendere forzatamente le cose loro agli Ecclesiastici, pro amplianda Eccleſia, vel Monaſterio. *Londe gli altri Principi di Europa per mettere argine a tanti mali, che non lasciavano di fare gli Ecclesiastici ne'loro Stati per mezzo degli acquisti de' stabili, hanno fatte leggi strettissime, con le quali hanno vietato a' Laici qualunque sorte d' alienazione di beni stabili a favore degli Ecclesiastici, senza permissione del Principe. Per tal ragione in Portogallo non possono i Munisteri, e le Chiese comprare poderi senza permissione del Re, e se qualche stabile, o per eredità, o per altra via scade a gli Ecclesiastici, sono tenuti di venderlo a' Laici fra un' anno.* Molina tract. 2. de juſt., & jure Driedonius lib. 1. part. 3. num. 4. de libert. Chriſt. *Un simile Statuto si trova nella Valenza, come narra Pietro Belluga* in Specul. Princ. rubr. 14. *Ad essempio di queste leggi Carlo V. promulgò per le Fiandre una legge, che le Chiese non potessero acquistar più cose immobili,* Guicciard. in differ. Flan. *In Inghilterra ne' tempi, che vi fioriva la fede Cattolica, pro-*

vi-

vide con legge Eduardo III., che non ſuſſe lecito a' Monaci comprare poderi, e che altresì a' laici non ſuſſe lecito laſciarli ad eſſi in teſtamento, come oſſerva Polidoro Vergilio, che nè porta l' oſſervanza fino a' tempi d' Errico V. Polid. Verg. in Hiſtor. Anglica, Bodinus lib. 5. cap. 2. de Republica. *Nella Francia è ſtabilito, che niuna Chieſa, Muniſtero, o Chierico poſſegga robe ſenza lettere di riſcatto.* Papus. lib. 1. Rhaprod. arreſt. tom. 4., & ad conſuetud. Borbon. 25., & 279. Joan. Faber ad l. quoties Cod. de rei vindic. *E nella Francia medeſima non ſi può laſciare a' Monaci alcun legato.* Anneus Robertus rerum: Judicat. lib. 4. cap. 3. Teuret. *degli abuſi* cap. 7. num. ult. *Nella Germania parimente in molti Senati non lece vendere a' Cherici robe immobili*, Gaillus lib. 2. obſerv. 32. num. 5. *E ſpetialmente queſto ſtatuto fu fatto nella Saſſonia fin da' tempi di Carlo Magno, come oſſerva Baldo* Conſil. 174. tom. 5. *In Venezia, e nel ſuo Stato vi ſono le leggi, che neſſun ſecolare poſſa alienare a pro degli Eccleſiaſtici.* Fulgentius Bregeja contra Baronium, Bodinus lib. 5. cap. 2. *Nello Stato di Milano è ſtabilito per gli Statuti, e per le* nov. Conſult. *nel* tit. de Gan. Collegii: *Che niuno non ſoggetto alla giuriſdizione del Principe poſſa acquiſtare beni ſtabili, o dritti, o ragioni, come cenſi, e coſe ſimili, per ſucceſſione, o per contratti ſenza l' aſſenſo del Principe, ſotto pena di confiſcazione di detti ſuoi beni, e diritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l' autorità del Principe in diſpenſare, ſuole concedere tale aſſenſo, quando non ci ha inconveniente, però non concede mai l' aſſenſo, ſe prima non riceve dall' Eccleſiaſtico pleggiaria laica di non declinare il foro ſecolare, e di pagare tutti li carichi Regj, o publici impoſti, ed imponendi, obligando perciò ſpecificamente li beni medeſimi, ed in fatti pagano puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè perſonale, fuorchè l' Oſpedale Maggiore di Milano; nel che non ſi conſidera danno alcuno del Pubblico, perchè le ſue rendite ſi ſpendono in opera così pia, e di beneficio de' poveri; e tiene per iſtituto, che venendoli qualche eredità, ſubito, o quanto più preſto può, vende li beni ſtabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell' opera, eſſendo ſempre l' eſito ſuperante l' introito; e ſi contenta quel luogo pio ſenza ingrandirſi di conſervare que' beni*

an-

tichi, ch' ebbe per sua dotazione dal Principe, ovvero da' Benefattori. Basius de poenis num. 43. Signorolus de Homodeis Conf. 21. Statut. Civit. Mediolan. *In Napoli solamente non si è posto giammai il capo a rimediar da senno a questo disordine, salvo che vi è una Constituzione fatta da Federigo II., la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robe, delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero, sia tenuta la Chiesa fra un anno venderle a' secolari, o locarle, il che non facendo decadano al Fisco:* de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis. Praedecess. tit. 29. fol. 177. *Ma questa Constituzione non ha avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall' autorità de' Santi Padri, e de' Santissimi Principi, che fiorirono ne' primi secoli della Chiesa, come si è dimostrato da' valentissimi DD., ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chi che sia mettere in dubbio. Su di qualunque stabile tre spezie di diritto, e di dominio riconoscono i DD. Il primo è quello del particolar cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la roba, e chiamasi diritto privato. Il secondo spetta a tutto il Comune di que' Cittadini, fra' quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipere, o tributi, o altre commodità, secondo il bisogno; ed oltre a ciò, possono gli altri particolari cittadini acquistare su quella roba qualche ragione, servitù, o veramente dominio per varj contratti dalle leggi stabiliti; e questo secondo dominio, che riguarda il Comune, è da DD. chiamato dominio di società, ovvero di contrattazione. Il terzo dominio appellasi di autorità, e di giurisdizione, e a norma degli altri due dominj spetta al Principe, ed è inseparabile dal Principato. Senza dubbio, Signora, il dominio del Principe su li beni stabili è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perchè da esso vengono governati, e sostenuti, e possono fra i termini della ragione essere aumentati, diminuiti, ed anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza spetta al diritto della Comunità, di cui è membro il particolar cittadino, dovendosi per costantissima regola da tutte le leggi approvata anteporre il bene del corpo a quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar*

Cittadino a ſagrificare la ſua propria vita, non che i ſuoi beni, per lo beneficio della ſua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de' Cittadini, il quale è ſoggetto agli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono commodo, e vantaggio giuſta l'occaſioni, che ciò preſerivono. Adunque ſe ſi può da chi poſſiede il dominio privato ſtabilire, che li ſuoi beni non eſcano da un determinato ceto di perſone Eccleſiaſtiche; come non poſſono fare il medeſimo li poſſeſſori degli altri due dominj ſenza controverſia più eccellenti, ordinando che li ſtabili non eſcano dalle mani di quelle perſone, che alla giuriſdizione del Principe ſono ſottopoſte, come ragionevolmente ſi è ſtabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e negli Stati di Venezia, e di Milano? Di più ſe per avventura uno ſtabile paſſa dal dominio di alcun Laico a quello degli Eccleſiaſtici, non ſi eſtinguono, nè ſi poſſono eſtinguere le ragioni, e le ſervitù, che altri cittadini poſſedevano su quello ſtabile, & indubitatamente godono coſtoro i medeſimi diritti, che prima; come adunque ſi può pretendere dagli Eccleſiaſtici, che in tal caſo ſi eſtinguano i diritti del Principe, e della Communità, ſenza comparazione più eccellenti di qualunque diritto delle private perſone? Laonde come poſſono negare, che il Principe, e l'Univerſità poſſano ricavare i tributi, come prima che paſſaſſero in poteſtà degli Eccleſiaſtici facevano. Per lo che ſupplicano la Maestà Voſtra, che per quella ſomma autorità, che Iddio l'ha conceſſa, con obbligazione d'impiegarla in pro de' ſuoi ſudditi, rimanga ſervita di ordinare. Primieramente, che inviolabilmente ſi oſſervi nel Regno di Napoli la ſuddetta Pram. 3. *ſotto il titolo* de Cler., & Diac. Selv. *rimoſſe tutte le pratiche in contrario con tanto detrimento delle povere Univerſità introdotte. E per ſecondo ſtabiliſca per legge inviolabile, che non poſſano i beni ſtabili per qualunque ragione uſcire dal dominio delle perſone ſoggette alla giuriſdizione della Maestà Voſtra, ſenza diſpenſa del Collaterale, con le condizioni, che appunto nello Stato di Milano ſi oſſervano; e che ſe per avventura o per legato, o per altra qualunque via ſcade qualche ſtabile a sì fatte perſone, debbano venderlo fra un' anno; paſſato il qual tempo, debba venderſi* ſub haſta, o ex officio Judicis, *o ad istanza di qualunque del Popolo, e conſegnarſi ad eſſe il prezzo. In ſomma non poſſano acquistare beni ſtabili*

nec

nec directe, nec indirecte, *cioè nè per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Principe destinato da Dio per ristoratore della Monarchia di Spagna, e che Iddio per lunga età, secondo i voti de' suoi Popoli, si degnerà conservare.*

E vista su instancia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreciere, y pareciere, sobre todo lo que en el preinserto Memorial expressan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval intelligencia de todo pueda yo tomar la resolucion, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Março de 1712.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regens. Vidit Mauleon Regens.
Vidit Hualte Regens. Vidit Modegnani Regens.

Lugar de Sello. Alvarado, & Colomo Secret.

In Part. Neap. 1. a fol. 117.

Al Virrey de Napoles para que oyendo al Collateral, y Tribunal de la Camara, informe sobre todo lo que en el preinserto Memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Reyno se expressq.

Die 26. mensis Aprilis 1712.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptae Regales literae suae Catholicae Majestatis exequatur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & Regia Camera Summariae consultationem faciat cum voto.

Guerrero Regens. Gaeta Regens.
Argento Regens.

Mastellonus.

In

In Literarum ſuae Majestatis VI. fol. 177. Imperatus. Foris. Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de lo Vnſigne orden del Toyſon de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim (a).

Anche nell'addotto ricorſo ſi parla della Conſtituzione di Federigo come di una legge generale ſtabilita in origine per tutte le Chieſe del Reame; e ciò perchè tale incominciò toſto a divenire ſotto gli Angioini per effetto delle eſenzioni; e come tale fu tenuta per iſcomunicata, e meſſa generalmente da parte.

Ma io non ſono ancora a coteſti tempi; termino qui dunque la preſente oramai troppo proliſſa Diſſertazione, per ripigliar poi, e proſeguire a ſuo luogo l'intrapreſa carriera.

Fine del Tomo II.

(a) Cap., e Grazie tom. 2. Grazie dell' Imp. Carl. VI. *car.* 242. *ſeq.*

616028

Digitized by Google

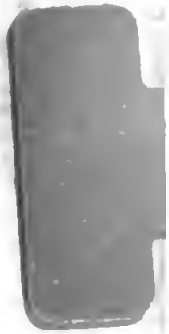
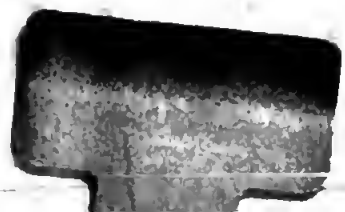
Digitized by Google